



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata
Corso di dottorato di ricerca in filosofia
Ciclo XXXI



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Universidade de Coimbra
Departamento de Filosofia,
Comunicação e Informação
Doutoramento em Filosofia
Ano lectivo 2015/2016

Pensare il conflitto

Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato alla teoria del Nomos

Tesi redatta con il contributo finanziario della Fondazione Cariparo

Coordinatore: Ch.ma Prof.ssa Francesca Menegoni

Supervisore: Ch.mo Prof. Antonino Scalone

Co-Supervisore: Ch.mo Prof. Alexandre Franco De Sá

Dottorando: Luca Lattanzi

INDICE

Introduzione	7
Prima parte: La razionalità del decisionismo	
Capitolo I	
Fondamenti teorici del decisionismo giuridico	
1.1 Il decisionismo schmittiano tra innovazione e tradizione	11
1.2 Diritto naturale senza naturalismo	15
1.2.1 Sulla correttezza di una decisione giudiziale	16
1.2.2 L' <i>epamphoterizein</i> del diritto e la funzione mediativa dello Stato	25
1.3 Decisione e forma politica	35
1.3.1 Dittatura sovrana, dittatura commissaria e stato d'eccezione	36
1.3.2 Parlamentarismo e democrazia	42
1.4 Il concetto di rappresentazione	50
1.4.1 Sovranità ed eccezione	52
1.4.2 Teologia politica: teismo e deismo a confronto	60
1.4.3 Pluralismo e decisione	66
Capitolo II	
Norma, decisione, ordinamento concreto. Una discontinuità apparente.	
2.1 La crisi dello Stato nell'epoca della tecnica	73
2.1.1 Sul concetto di politico: Schmitt, Morgenthau e Strauss	74
2.1.2 Il politico, lo Stato e la "svolta" internazionalista	88
2.1.3 Il nuovo orizzonte della tecnica: una neutralità apparente	93
2.2 Legalità e legittimità	97
2.2.1 La <i>Verfassungslehre</i> tra decisionismo e ordinamento concreto	98
2.2.2 Il custode della costituzione	108
2.2.3 Lo Stato totale per energia	118
2.3 Schmitt teorico del III Reich	124
2.3.1 Stato e diritto in epoca nazionalsocialista	125
2.3.2 Schmitt, il nazismo e la questione ebraica	131
2.4 Pensare per immagini	134
2.4.1 Sui tre tipi di pensiero giuridico	135
2.4.2 Leviathan e Behemoth: Schmitt interprete di Hobbes	141

Seconda parte: Un nuovo nomos della terra

Capitolo III

La politica oltre lo Stato

3.1 Mutamenti nel diritto internazionale tra le due guerre	151
3.1.1 La questione renana	152
3.1.2 La società delle nazioni	158
3.1.3 Il concetto discriminatorio di guerra	164
3.2 La teoria del grande spazio	170
3.2.1 La dottrina Monroe come modello di grande spazio	171
3.2.2 Il Reich quale vettore di un nuovo principio spaziale	178
3.2.3 La sovranità imperiale	185
3.2.4 La Großraumlehre nel dibattito giuridico della Germania nazista	191
3.3 Ascesa e tramonto dello jus publicum europeum	196
3.3.1 La contrapposizione tra terra e mare come motore della storia	197
3.3.2 Dall'ordo medioevale a quello moderno	203
3.3.3 La crisi del sistema eurocentrico	214
3.3.4 L'emisfero occidentale e l'unità del mondo	219
3.4 La teoria del Nomos	227
3.4.1 Il diritto come unità di ordinamento e localizzazione	227
3.4.2 Il partigiano: dal vero nemico al nemico assoluto	234
3.4.3 Teologia politica II: diritto e forma rappresentativa	243

Capitolo IV

Oltre Schmitt. Ordinamento dei grandi spazi, globalizzazione e Europa.

4.1 Premessa	251
4.2 Lo stato d'eccezione come paradigma di governo	253
4.3 Geofilosofia dell'Europa	265
4.4 Il potere costituente: multitudo et potentia	278
4.5 Democrazia agonistica	291

<i>Conclusione</i>	302
---------------------------	------------

<i>Abstract in italiano</i>	307
------------------------------------	------------

<i>Resumo em Português</i>	321
-----------------------------------	------------

<i>Bibliografia</i>	334
----------------------------	------------

Desidero ringraziare il Prof. Antonino Scalone (Università di Padova) e il Prof. Alexandre Franco De Sá (Universidade de Coimbra) per avermi guidato con competenza e attenzione in questo lavoro di tesi di dottorato. Le loro indicazioni sono state per me fondamentali al fine di orientarmi in un pensiero così complesso e articolato come quello di Carl Schmitt.

Introduzione

Sono molti i punti di vista che si possono assumere nell'approcciare un pensiero così articolato e poliedrico come quello di Carl Schmitt. Se da un lato, infatti, la sua appartenenza al mondo giuridico è chiara e più volte sottolineata dallo stesso giurista di Plettenberg¹, dall'altro, quell'apertura all'accidentalità e tragicità della storia, che, come si vedrà, caratterizza la concezione schmittiana del diritto, problematizza, per certi versi, l'iscrizione di quel pensiero nella sfera *stricto sensu* giuridica.

Lungi dal rinvenire in questa problematicità un elemento di debolezza o intrinseca contraddittorietà del discorso schmittiano, ciò che si è tentato di fare in questa tesi è cogliere nell'eccedenza strutturale del giuridico all'ambito propriamente normativo – ossia nel rimando ad un'istanza di decisione politica, che nel suo alludere ad una sfera ideale e trascendente, fa propria la struttura teorica della teologia (la rappresentazione) –, il nucleo teorico fondamentale dell'intera produzione scientifica di Carl Schmitt. Ci è parso, invero, che pur indagando temi e problemi differenti, il percorso speculativo del Nostro presupponga sempre quell'irriducibilità del diritto alla norma, che impone il momento della decisione sull'eccezione come prestazione inaggirabile della *Rechtsverwirklichung*.

In tal senso, il cosiddetto decisionismo schmittiano andrà inteso come una vera e propria forma di razionalismo giuridico, che a ben vedere non è *sic et simpliciter* sussumibile sotto il lemma teologia politica. La doppia dipendenza – del diritto dalla politica, della politica dalla teologia – non può essere intesa, infatti, in senso “storicistico”. Non c'è alcun passaggio dell'istanza normativa del diritto alla politica – che rimane sempre eccedente e dirompente nei confronti delle norme –, né del contenuto veritativo della teologia alla politica – in quanto l'analogia tra politica e teologia riguarda la struttura teorica rappresentativa e non l'oggetto della rappresentazione. Se il diritto necessita di una decisione politica per attuare una reale presa delle norme sulla realtà e se la politica non può che strutturarsi come un ambito di rappresentazione, al pari della teologia, infatti, come vedremo, è solo perché il reale per Schmitt è pura contingenza. Il momento della decisione s'impone quale cardine del razionalismo

¹ Con queste parole, uno Schmitt ultranovantenne rispondeva stizzito a Fulco Lanchester, che lo provocava alludendo ad una presunta indefinitezza tematica dei suoi scritti: «Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta». C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso*, Neri Pozza, Vicenza 2015, p.183.

giuridico, in tal senso, proprio perché, rompendo l'assoluta indifferenza tra le parti, riesce – sebbene mai in forma definitiva – a “mettere in forma” il reale.

Pensare il conflitto – e qui veniamo ad una giustificazione del titolo della ricerca – significa, dunque, per Schmitt, più propriamente, *crearlo*. Anche se in alcuni luoghi della sua produzione il giurista di Plettenberg pare alludere ad una base sostanziale del diritto e della politica, invero, a ben vedere, non ci sembra che il Nostro smetta mai di presupporre una decisione, che, discriminando sull'eccezione alla norma, crea l'unità politica, ovvero la differenza. Proprio perché l'unità politica è *creata* da una decisione sovrana, tuttavia, il conflitto politico, per Schmitt, come vedremo, non può che essere un conflitto tra Stati.

La tesi si suddivide in due parti, ciascuna delle quali si compone di due capitoli. Nella prima parte, intitolata *La razionalità del decisionismo*, vengono discussi in ordine cronologico i testi che è possibile inserire all'interno di una ricerca sul diritto pubblico, mentre nella seconda, dal titolo *Un nuovo Nomos della terra*, si analizzano gli scritti di argomento internazionalista. Si tratta, evidentemente, di una scelta arbitraria: sarebbe stato possibile svolgere la ricerca anche senza tale divisione di ambito, poiché a ben vedere il ragionamento del Nostro fluisce senza soluzione di continuità da una sfera all'altra. Ciò nonostante, ci è parso che una simile divisione permettesse di cogliere meglio lo svolgersi del discorso schmittiano. Pur segnato, a nostro avviso, da una continuità di fondo, rinvenibile in una concezione rappresentativa e de-cisa del diritto, infatti, è innegabile che sul finire degli anni Venti Schmitt tenti di svincolarsi dalla concettualità dell'epoca statuale. Sebbene l'interesse per il diritto internazionale non sia *tout court* motivato da questo tentativo di emancipazione dalle categorie concettuali dello Stato, esso può essere tuttavia interpretato come un indizio di una ricerca che tenta di guadagnare uno spazio teorico ulteriore rispetto al paradigma della sovranità.

Nel primo capitolo intitolato *Fondamenti teorici del decisionismo giuridico*, viene discussa e analizzata la genesi del decisionismo schmittiano. L'analisi mette in luce innanzitutto l'importanza dei saggi giovanili di Schmitt: fin dai primi passi del giurista di Plettenberg si può già scorgere, infatti, quella disconnessione strutturale tra l'Idea del diritto e la realtà empirica, che, da un lato, impone quello della *Rechtsverwirklichung* come il problema principale della scienza giuridica, e dall'altro, prepara il terreno ideale per impostare l'analogia tra teologia e politica. Il carattere formante della decisione sovrana, al quale già alludevano i saggi giovanili, viene quindi approfondito attraverso l'analisi delle principali opere degli anni Venti. In esse Schmitt coglie infatti il carattere contraddittorio di un sistema giuridico autofondato e puramente normativo e la necessità di pensare il diritto in termini rappresentativi.

Il secondo capitolo dal titolo: *Norma, decisione, ordinamento concreto. Una discontinuità apparente*, rintraccia, quindi, una linea di continuità in tutto il pensiero schmittiano. Particolarmente rilevante, al fine di confutare una certa linea interpretativa che rinviene una svolta nel percorso speculativo schmittiano, da un pensiero giuridico fondato sulla decisione ad un altro denominato degli ordini concreti (*konkrete Ordnungsdenken*), risulta l'analisi comparativa delle tre edizioni del celebre saggio *Der Begriff des Politischen*. Sebbene già nella prima edizione del saggio (1927) Schmitt ravvisi una crisi ineluttabile della forma Stato, infatti, ci pare che egli continui a pensare il rapporto tra norma ed ordinamento giuridico, come un rapporto mediato da un'istanza rappresentativa, ossia da una decisione.

Il terzo capitolo intitolato: *La politica oltre lo Stato*, è dedicato interamente alla produzione internazionalista di Schmitt. Muovendo da una serrata critica al diritto internazionale promosso dalla *League of Nations*, il giurista tedesco teorizza un nuovo modello di relazioni internazionali, incentrato sul concetto di *Großraum*. La *Großraumtheorie* intende ripensare il diritto internazionale sulla base di un pluralismo di grandi spazi chiusi e sottratti all'ingerenza di poteri indiretti. Il riferimento alla terra e al momento della sua ripartizione in spazi giuridici si mostra come il presupposto teorico fondamentale del discorso schmittiano. Proprio nel radicamento tellurico, infatti, si misura tutta la distanza che intercorre tra la nozione di *Großraum* e l'universalismo, indistinto e delocalizzato del diritto internazionale della *League of Nations*. Nel conferire al *Reich* una sovranità all'interno del grande spazio mutuata dal modello della sovranità statale, tuttavia, la *Großraumtheorie* non ci pare una risposta adeguata ai problemi della crisi dell'ordinamento spaziale interstatale (*jus publicum europeum*) che lo stesso Schmitt aveva sollevato.

Il quarto capitolo (*Oltre Schmitt. Ordinamento dei grandi spazi, globalizzazione e Europa*), infine, discute la teoria internazionalista schmittiana in relazione con altre recenti ipotesi di sviluppo del sistema internazionale su base non statale. Strutturandosi come un discorso aperto al futuro, la teoria internazionalista di Schmitt ci pare infatti possa essere valutata e compresa meglio se confrontata con il nostro presente storico e filosofico. Benché la teoria del grande spazio finisca a nostro avviso per rimanere imbrigliata in alcune aporie della ragione politica moderna che lo stesso Schmitt aveva rilevato, infatti, dall'analisi di alcune recenti riflessioni sul possibile sviluppo storico e politico dell'Europa, sui nuovi assetti geopolitici mondiali, sul rapporto norma-eccezione nel contesto biopolitico, nonché sui paradossi della democrazia occidentale, ci si accorge che molti dei problemi sollevati da Schmitt risultano ancor oggi irrisolti.

PRIMA PARTE
LA RAZIONALITÀ DEL DECISIONISMO

CAPITOLO I

FONDAMENTI TEORICI DEL DECISIONISMO GIURIDICO

1.1 Il decisionismo schmittiano tra innovazione e tradizione

In un lungo articolo, pubblicato in un volume collettaneo nel 1987², Maurizio Fioravanti, nel tentativo di meglio comprendere il pensiero di Kelsen e Schmitt attraverso il loro rapporto con la tradizione giuridica, sosteneva che, tra i due, il vero “giurista della tradizione” fosse proprio Carl Schmitt. A dispetto di una certa vulgata³, che vedeva in Kelsen «una sorta di naturale campione di quella tradizione giuridica, che, *da Gerber, passando per Laband e Jellinek*, culminava con lui in una dottrina “pura” del diritto [corsivo nostro]»⁴, e, conseguentemente, faceva di Schmitt - in quanto avversario di Kelsen - un critico della tradizione, Fioravanti mostrava come molte delle tesi del giurista di Plettenberg si richiamassero proprio a quella «grande tradizione giuridica tedesca che nel corso dell'Ottocento aveva costantemente tenuto insieme ruolo autonomo e creativo della scienza giuridica e prospettiva costituzionale di organica connessione tra Stato e “popolo”»⁵. In particolare, Fioravanti individuava in Otto Mayer, quale teorico di un nuovo diritto amministrativo, il precursore della critica schmittiana al positivismo puramente legislativo. Ponendo l'accento sull'immediata esecutorietà degli atti amministrativi, Mayer, infatti, agli occhi di Schmitt, prefigurava un altro tipo di statualità, diversa da quella legislativo-parlamentare. Lo Stato amministrativo doveva infatti anzitutto salvare, secondo Mayer, il *Mehrwert* del politico: quel plusvalore politico, senza il quale non era possibile legittimare alcuna decisione sovrana. Per Fioravanti, insomma, «è a partire dalla nota tesi di Mayer, della irriducibilità del potere pubblico statale entro le gabbie normative, che Schmitt elabora la sua teoria del “plusvalore politico addizionale”, spettante al detentore di quel potere»⁶.

Questa tesi, secondo la quale il pensiero di Schmitt, lungi dal contrapporsi diametralmente alla tradizione giuridica, ne erediterebbe alcuni assunti teorici, è stata ripresa da Christoph

² M. FIORAVANTI, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, in G. GOZZI-P. SCHIERA (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1987.

³ Pionieri di questa lettura di Kelsen sarebbero, per Fioravanti, Hermann Heller in Germania e Vittorio Emanuele Orlando in Italia. Cfr. H. HELLER, *Die Krisis der Staatslehre*, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», LV, 1926, pp. 289-316; V. E. ORLANDO, *Giorgio Jellinek e la storia del diritto pubblico generale*, in V. E. ORLANDO, *Scritti giuridici vari (1941-1952)*, Giuffrè, Milano 1955, pp. 87-155.

⁴ M. FIORAVANTI, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, cit., pp. 53-54.

⁵ Ivi, p. 100.

⁶ Ivi, pp. 92-93.

Schönberger, il quale ha invece scorto nella dottrina dello Stato schmittiano un esplicito riferimento al pensiero di Paul Laband⁷. Nello specifico, Schmitt si rifarebbe al pensiero di Laband quando, in *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, nega ai singoli la possibilità di contrapporsi dall'esterno all'autorità sovrana dello Stato⁸. Secondo Laband, la scienza del diritto pubblico si doveva occupare, infatti, del solo ordinamento dello Stato, senza prendere in considerazione le questioni sociali, politiche e morali riguardanti il popolo. Ma, è poi sempre a Laband che Schmitt alluderebbe quando, insistendo sulla centralità del potere esecutivo, individua nella dittatura la forma politica privilegiata per mantenere intatta la sovranità dello Stato.

Un rapporto più marcatamente critico è invece quello che si instaura tra la *Allgemeine Staatslehre* di Jellinek e l'elaborazione di Schmitt. Come ha mostrato Carlo Galli⁹, infatti, proprio l'assunto per il quale sarebbe possibile una perfetta formalizzazione della vita sociale e politica in un'unità scientificamente descrivibile, da cui Jellinek trae la conseguenza che ogni contingenza concreta deve poter diventare una fattispecie giuridica, è uno degli obbiettivi polemici dello Schmitt di *Gesetz und Urteil*¹⁰. Nel complesso, tuttavia, per Galli, Schmitt mantiene con la tradizione un atteggiamento ambiguo perché, da un lato: «potenzia la tradizione del ruolo apertamente politico del giurista; ma [...] dall'altro, si inserisce nella tradizione del pensiero giuridico per inquietarla e turbarla, perché di quella tradizione rifiuta appunto l'assunto "architettonico" fra ragione giuridica e realtà sociale [corsivo nostro]»¹¹.

Il rapporto sussistente tra il decisionismo schmittiano e la tradizione giuridica ottocentesca si mostra dunque più complesso e articolato di quanto una certa vulgata era disposta a concedere. Pare del resto difficile immaginare uno Schmitt "nemico" della tradizione: «una delle più alte apologie della tradizione giuridica mai scritte nel nostro secolo»¹², per usare le parole di Maurizio Fioravanti, è infatti la conferenza tenuta da Schmitt a più riprese tra il 1943 ed il 1944 dal titolo *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*¹³.

⁷ C. SCHÖNBERGER, "Staatlich und Politisch", in R. MEHRING (Hrsg), *Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar*, Akademie Verlag, Berlin, 2003, pp. 21-44.

⁸ Cfr. Ivi, p. 27.

⁹ Cfr. C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 287-293.

¹⁰ Ivi, pp. 314-315.

¹¹ Ivi, p. 301.

¹² M. FIORAVANTI, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, cit., p. 83.

¹³ C. SCHMITT, *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft (1943/1944)*, in C. SCHMITT, *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Dunker & Humblot, Berlin 1958, pp. 386-429; trad. it. *La condizione della scienza giuridica europea*, Antonio Pellicani Editore, Roma 1996.

In questo testo, uno Schmitt alle prese con uno dei momenti più tragici della sua esistenza¹⁴, riflette, tra il disincantato ed il nostalgico, sulla condizione della scienza giuridica europea. Pur non mancando di criticare aspramente quel positivismo per il quale «oggetto della scienza giuridica è solo la norma che vale positivamente»¹⁵, egli esalta la matrice romana del diritto europeo che ancora permette ai colti giureconsulti del vecchio continente di avere un linguaggio comune. Proprio quella scienza del diritto romano che è stata per anni «il pilastro della scienza giuridica europea»¹⁶, infatti, Schmitt vede minacciata dagli alfieri del neopositivismo, con la conseguenza che si dà per questi ultimi «solo un diritto tedesco, francese, spagnolo, svizzero, o comunque relativo a un unico Stato, mentre, in mancanza di un comune Stato europeo e di una volontà normativa europea, non può darsi alcun diritto europeo ed alcuna scienza giuridica europea»¹⁷.

Una grande storia di trasmissione e traduzione della sapienza giuridica romana, è del resto, per Schmitt, ciò che ha prodotto in epoca moderna lo *jus publicum europeum*. Quel sistema giuridico e istituzionale che dalla pace di Vestfalia sino alla metà del XIX secolo ha permesso al vecchio continente, in virtù di una limitazione della conflittualità tra gli Stati europei, di estendere la propria egemonia su gran parte del mondo.

In quel processo storico, di progressiva codificazione e traduzione del diritto romano, rientra senza dubbio, per Schmitt, l'opera di Savigny. Proprio la dottrina del diritto di Savigny, infatti, intreccia i «concetti di “storico” e di “positivo”»¹⁸, affermando che, proprio perché il diritto «non è posto, bensì sorge in una evoluzione involontaria, solo può essere individuato dal ceto dei giuristi, tenuto appunto a dar conto di tale evoluzione»¹⁹. Pur fondata su presupposti erronei²⁰, la scuola storica fondata da Savigny ha avuto il merito, per Schmitt, di impedire una deriva formalistica del diritto. In Savigny, infatti, per il giurista di Plettenberg, il diritto è positivo in un senso completamente diverso da quello che assume nel successivo positivismo giuridico, il quale non conosce «un'origine ed un suolo natio»²¹.

¹⁴ Come riportato da Luigi Garofalo, screditato dagli organi ufficiali nazisti nel 1936, a Schmitt era stato concesso tra il 1942 e il 1944 di tenere alcune conferenze in giro per l'Europa. Proprio su questa “concessione” da parte del regime nazista verrà interrogato a Norimberga nell'aprile del 1947. Cfr. L. GAROFALO, *Carl Schmitt e la «Wissenschaft des römischen Rechts»*. Saggio su un cantore della scienza giuridica europea, in «Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade de A Coruña», 2007, 11, pp. 299-323.

¹⁵ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, cit., p. 33.

¹⁶ Ivi, p. 40.

¹⁷ Ivi, p. 33.

¹⁸ Ivi, p. 67.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Pur altamente meritoria l'impostazione di Savigny non può essere recuperata, per Schmitt, se non per l'importanza che assegna alla funzione del ceto dei giuristi. A proposito dello storicismo di Savigny, scrive infatti Schmitt: «Sappiamo che non è possibile restaurare situazioni ormai passate. Una verità storica è vera solo ‘una’ volta» Ivi, p. 69.

²¹ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, cit., p. 67.

Ma, è poi la stessa filosofia del diritto di Hegel²², sebbene avversa allo storicismo di Savigny, ad aver svolto, per Schmitt, una medesima funzione *katechontica* nei confronti di quel processo di «motorizzazione della legge»²³, che, dalla metà del XIX secolo, ha determinato lo sviluppo della scienza giuridica europea. Schmitt ritiene, infatti, che entrambi, Savigny ed Hegel, fossero «autentici freni, *Katechonten* nel senso concreto della parola, freni dei volontari ed involontari acceleratori sulla via che porta all'integrale funzionalizzazione»²⁴. La teoria politico-giuridica di Hegel, infatti, secondo Schmitt, pur tradendo un certo favore nei confronti della Rivoluzione francese – per esempio quando afferma la positività del diritto come diritto dello Stato – è interamente tesa a scongiurare il rischio di una separazione o contrapposizione tra i singoli soggetti di diritto e l'entità statale.

Il dogma positivistico ha dunque interrotto un lungo processo di traduzione e codificazione della sapienza giuridica romana. Un percorso che, a ben vedere, per Schmitt, non si era arrestato nemmeno con la creazione del codice prussiano e di quello francese. Una rivoluzione positivistica, dunque, quella accorsa sul finire del XIX secolo, che - nel tentativo di conferire alla scienza giuridica quell'inappellabile oggettività che già si riscontrava in altre discipline scientifiche – finì col far dimenticare l'origine romana della scienza giuridica europea.

In tale nostalgica ammirazione nei confronti della tradizione giuridica, dunque, va collocata la lode schmittiana della forma politica della Chiesa di Roma. Proprio la Chiesa cattolica, infatti, è l'unico soggetto politico-istituzionale che ha mantenuto, agli occhi di Schmitt, quel rapporto privilegiato con il diritto romano, che invece l'ondata positivistica ha voluto recidere. Rispetto alla deriva tecnica della modernità, cioè, la Chiesa cattolica è per Schmitt l'unico soggetto politico che mantiene quella funzione *katechontica* (che come si è visto va di pari passo con la custodia della sapienza giuridica romana), che sino alla metà del XIX secolo aveva svolto lo Stato. Emblematiche in tal senso sono le seguenti parole di Schmitt tratte da *Ex Captivitate Salus*:

Siamo consapevoli che la scienza giuridica è un fenomeno specificamente europeo. Essa non è solo saggezza pratica, né unicamente tecnica. È profondamente coinvolta nell'avventura del razionalismo occidentale. In quanto spirito, discende da nobili genitori. Il padre è il rinato diritto

²² Per un'analisi complessiva e approfondita del rapporto tra la filosofia del diritto di Hegel e la teoria giuridica schmittiana si veda: J. F. KERVÉGAN, *Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité*, Presses universitaires de France, Paris 1992.

²³ C. SCHMITT, *La condizione della scienza giuridica europea*, cit., p. 61.

²⁴ Ivi, p. 94.

romano, la madre la Chiesa di Roma. La separazione dalla madre si compì finalmente, dopo parecchi secoli di ardui conflitti, all'epoca delle guerre civili di religione. La figlia scelse di stare con il padre, il diritto romano, e abbandonò la dimora materna. Cercò una nuova casa e la trovò nello Stato. La nuova dimora era principesca, un palazzo rinascimentale o barocco. Grande fu il senso d'orgoglio dei giuristi e parimenti il loro senso di superiorità sui teologi. Nacque così, dalle guerre civili di religione del XVI e del XVII secolo, lo *ius publicum Europaeum*. Ai suoi inizi sta una parola d'ordine ostile ai teologi, un'ingiunzione a tacere che uno dei fondatori del diritto internazionale moderno rivolse loro: *Silete, theologi, in munere alieno!* [...] Ora tocca ai giuristi ricevere l'ingiunzione di tacere. A loro – se ancor ci fosse tanto latino – i tecnici al servizio dei potenti e dei prepotenti potrebbero gridare in faccia: *Silete iurisconsulti!* Ecco due singolari ordini di tacere, all'inizio e alla fine di un'epoca. All'inizio vi è un'ingiunzione di tacere che viene dai giuristi ed è indirizzata ai teologi della guerra giusta. Alla fine vi è l'ingiunzione, rivolta ai giuristi, di attenersi a una tecnicità pura, cioè totalmente profana.²⁵

Il carattere di novità che caratterizza il decisionismo schmittiano rispetto al panorama degli studi giuridici del XX secolo può essere dunque rintracciato proprio in questa nostalgia per una tradizione giuridica ritenuta dal dogma positivistico ormai obsoleta. Uno spirito di conservazione che tuttavia non ha il semplice scopo di mantenere o restaurare un determinato *status quo*, ma di preservare l'unica possibile immagine del diritto, ossia, come si vedrà, quella che fa capo ad un'istanza di decisione.

1.2 Diritto naturale senza naturalismo

Il merito pionieristico di aver messo in luce l'importanza teorica degli scritti giovanili di Schmitt (1910-1917) per la genesi della sua produzione matura è da riconoscere ad Hasso Hofmann²⁶. Con il suo saggio del 1964, infatti, Hofmann ha aperto la strada a tutta una serie di studi che hanno continuato a scandagliare la produzione del giovane Schmitt con l'intento di individuare il nucleo teorico originario del suo pensiero²⁷.

²⁵ C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/1947*, Greven Verlag Köln. Köln 1950; trad. it., *Ex Captivitate Salus*, Adelphi, Milano 1987, pp. 71-77.

²⁶ Cfr. H. HOFMANN, *Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Carl Schmitts*, Denker & Humblot, Berlin 1964, trad. it. *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, ESI, Napoli 1999.

²⁷ Cfr. G. SCHWAB, *The challenge of the exception: an introduction to the political ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936*, Duncker & Humblot, München 1970; trad. it. *Carl Schmitt. La sfida dell'eccezione*, Laterza, Roma-Bari 1986; H. RUMPF, *Carl Schmitts und Thomas Hobbes. Idee Beziehungen und aktuelle Bedeutung, mit einer Abhandlung über die Frühschriften Carl Schmitts*, Duncker & Humblot, Berlin 1972; M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Morcelliana, Brescia 1990; C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 313-327.

Dai primi passi del giurista di Plettenberg si può già scorgere infatti quella disconnessione strutturale tra l'Idea del diritto e la realtà empirica, che, da un lato, impone quello della *Rechtsverwirklichung* come il problema principale della scienza giuridica, e dall'altro, prepara il terreno ideale per impostare l'analogia tra teologia e politica. Ma, è soprattutto il carattere rappresentativo e fittizio del diritto ad emergere molto chiaramente sin da questi primi saggi giovanili. Rielaborando in chiave giuridica alcuni elementi del neokantismo, come si vedrà, Schmitt riconosce, infatti, da un lato, la strutturale incoercibilità del reale alle astratte forme della legge, dall'altro, la necessaria funzione ordinatrice e pacificatrice della finzione giuridica. Una prospettiva che si discosta tanto da un certo giuspositivismo ottocentesco quanto dal giusnaturalismo, tanto dal legalismo kelseniano quanto dai dettami del cosiddetto movimento per il diritto libero, trovando, a ben vedere, in un cattolicesimo aggressivo, ma non dogmatico, il proprio riferimento principale. Proprio all'interno della tradizione cattolica pare del resto trovare senso e significato l'ambigua espressione: «diritto naturale senza naturalismo»²⁸. Un diritto puramente *deciso*, che porta con sé i segni di quella *petitio principii* che sempre gli impedirà di raggiungere la stabile e salda oggettività delle scienze esatte. Un'accidentalità e transitorietà che si ripercuote altresì sul *mezzo* atto alla realizzazione del diritto: quello Stato che in *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen* viene sì definito «l'unico soggetto dell'*ethos* giuridico»²⁹, ma che a ben vedere non trova legittimità in nessuna legge naturale o sentire morale. È in questo senso, quindi, che pur nella loro specificità tematica, questi primissimi lavori di Schmitt ci permettono di cogliere la struttura fondamentale di quella forma peculiare di razionalismo che è il decisionismo giuridico schmittiano.

1.2.1 Sulla correttezza di una decisione giudiziale

L'esordio sulla scena della scienza giuridica tedesca da parte di Schmitt avviene nel 1910 con la pubblicazione della sua tesi di laurea dal titolo *Über Schuld und Schuldarten – Eine terminologische Untersuchung*³⁰. In questo saggio il giovane giurista muove alla ricerca di un concetto normativo di colpa che funzioni da principio ermeneutico per l'analisi dei fenomeni giuridici ad esso relativi. Distaccandosi dalla matrice positivista dominante nel periodo guglielmino, egli sostiene l'impossibilità di una deduzione del concetto formale di colpa dagli

²⁸ C. SCHMITT, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, Duncker & Humblot, Berlin 1914; trad. it. *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, Il Mulino, Bologna 2013, p. 74.

²⁹ Ivi, p. 82.

³⁰ C. SCHMITT, *Über Schuld und Schuldarten – Eine terminologische Untersuchung*, Schletter'sche Buchhandlung, Breslau 1910.

attributi empirici del dolo (*Vorsatz*) e della negligenza (*Fahrlässigkeit*)³¹. Se si vuole giungere ad una chiara definizione della colpa penale, osserva Schmitt, non si può partire infatti da un determinato tipo di colpa (moralmente o filosoficamente determinato), poiché in tal caso si ridurrebbe la prescrizione penale a mera esecuzione di un presupposto qualitativamente determinato. Facendo leva su un qualche contenuto materiale della colpa, cioè, si finirebbe inevitabilmente con l'ammettere nella metodologia giuridica degli elementi metagiuridici di ordine morale o filosofico. Per lo stesso motivo, nota Schmitt, la determinazione della colpa giuridica non può nemmeno muovere da una valutazione dei processi psicologici della coscienza³². Se si entrasse nel merito dei processi mentali che hanno indotto il reo a delinquere, infatti, risulterebbe inevitabile svolgere delle valutazioni di tipo morale e non giuridico. Il diritto penale deve prendere in considerazione, dunque, per Schmitt, solo ciò che entra nell'esteriorità percettibile, ossia ciò che ha a che fare con l'*operari* e non con l'*esse*³³.

Ecco allora che la struttura formale del concetto di colpa, lungi dall'essere dominata da un processo intersoggettivo interiore, si mostra retta dalla categoria del fine (*Zweck*)³⁴. Essendo il fine del diritto incarnato nelle istituzioni vigenti, ossia nello Stato, la colpa non può che definirsi, invero, secondo Schmitt, come la concreta posizione di fini non corrispondenti a quelli del diritto da parte di un uomo capace di intendere e di volere³⁵. Ogni colpa andrà dunque considerata, per il giovane giurista, come una volontà di colpa, ossia come una volontà che si discosta volutamente dai fini dell'ordinamento giuridico³⁶.

Schmitt prosegue quindi la sua ricerca in ambito penalistico con la pubblicazione del 1912 intitolata *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*³⁷. Se nel testo del 1910 Schmitt muoveva alla ricerca di un concetto normativo di colpa scevro di qualunque riferimento metagiuridico di ordine morale o filosofico, arrivando ad introdurre un'equivalenza tra colpa e volontà di colpa, nel breve saggio del 1912 il giovane Schmitt si accorge che tale equazione non tiene in giusta considerazione il complesso rapporto tra norma e decisione che

³¹ Cfr. Ivi, p. 14.

³² Cfr. Ivi, p. 46.

³³ Cfr. Ibidem.

³⁴ Cfr. Ivi, p. 51-52.

³⁵ Cfr. Ivi, p. 92.

³⁶ Cfr. Ivi, p. 56.

³⁷ C. SCHMITT, *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*, Beck, München 1912; trad.it. *Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*, a cura di Emanuele Castrucci, Giuffrè, Milano 2016.

ha luogo nella prassi giudiziaria³⁸. A fare problema, come ha sottolineato Olivier Beaud³⁹, era - nello specifico - il fatto che l'equazione posta nel saggio del '10 funzionasse solo previo accertamento da parte dello Stato che l'imputato fosse capace di intendere e di volere, lasciando con ciò supporre che nel giudizio di colpevolezza dovesse esserci «una moralizzazione, se non assoluta, *quantomeno* “relativa”, del diritto [corsivo nostro]»⁴⁰.

In tal senso, dunque, come ha giustamente notato Emanuele Castrucci⁴¹, si può considerare *Gesetz und Urteil* il saggio in cui fa la prima comparsa la *Ur-zelle* del pensiero schmittiano, ossia l'idea di decisione. L'intuizione da cui trae spunto il giovane Schmitt in questo saggio è infatti la seguente: pensare che tra la norma - così come codificata nel testo di legge - e la sua applicazione nella sede del giudizio vi sia sempre uno scarto, una discontinuità che manifesta l'elemento puro della decisione. Che il nucleo teorico fondamentale di quest'opera giovanile risieda nel concetto di decisione è stato del resto lo stesso Schmitt ad averlo riconosciuto nella premessa all'opera del 1921 *Die Diktatur*:

Già in un mio studio del 1912, comparso con il titolo *Gesetz und Urteil*, il valore giuridico della decisione in quanto tale, indipendentemente dal suo contenuto materiale giusto o ingiusto, veniva assunto a fondamento di un'indagine sulla prassi giuridica⁴².

Vediamo dunque di chiarire la peculiare funzione che Schmitt attribuisce all'atto di decidere nel contesto della prassi giudiziale analizzando alcuni passi fondamentali di *Gesetz und Urteil*. La *Problemstellung* del saggio è espressa chiaramente da Schmitt nella *Selbstanzeige* apparsa nel 1913 sulle Kant-Studien⁴³, laddove il giovane giurista pone a motivo della sua indagine l'impasse alla quale perviene il procedimento giuridico nel momento in cui il giudice è chiamato ad applicare una norma ad una fattispecie concreta e impreveduta. Se da un lato, infatti, il giudice non riesce a ricavare dalla legge indicazioni esaurienti per una sua applicazione, dall'altro, non

³⁸ Cfr. A. CALABRESE, *Colpa e decisione negli scritti giuspenalistici di Carl Schmitt (1910-1912)*, in «Logos», 7, 2012, pp. 45-49.

³⁹ Cfr. O. BEAUD, *Diritto naturale e diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl Schmitt*, in «Diritto e cultura. Archivio di filosofia e sociologia», V, 1, 1995, numero monografico su *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, ESI, Napoli 1995, pp. 83-114.

⁴⁰ Ivi, p. 112.

⁴¹ Cfr. E. CASTRUCCI, *Presentazione*, in C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. V-XII.

⁴² C. SCHMITT, *Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsbegriffs bis zum proletarischen Klassenkampf*, München-Leipzig 1921, pp. XIX-XX; trad. it., *La Dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Settimo sigillo, Roma 2006, p. 13.

⁴³ C. SCHMITT, *Selbstanzeige des Buches “Gesetz und Urteil”*, in «Kant Studien», 1, XVIII, Berlin 1913, pp. 166-167, ora in Id., *Tagebücher. Oktober 1912 bis Februar 1915*, Akademie Verlag, Berlin 2005, pp. 345-346.

può nemmeno appellarsi ad una lacuna della legge⁴⁴. La ricerca prende avvio dunque da questa aporia proponendosi di individuare un principio normativo specifico per la prassi giudiziale.

Ora, va anzitutto rilevato, per Schmitt, che la prassi è qualcosa di ben diverso dalla mera applicazione della dottrina giuridica. Essa contiene, infatti, un criterio autonomo per la valutazione della decisione corretta. Scrive Schmitt:

La prassi è qualcosa di diverso da una dottrina giuridica applicata: della dottrina giuridica utilizza piuttosto i risultati in modo del tutto autonomo e specifico. Ne diventa anzi per così dire padrona, mostrando che definire una decisione come praticamente corretta non significa solo che essa è “pratica” perché adeguata a far fronte a determinate esigenze emergenti dagli scambi economici, ma piuttosto che la sua correttezza nell’ambito della prassi dipende dalla sua corrispondenza a criteri specifici⁴⁵.

La prassi giuridica (*Rechtspraxis*) si costituisce, cioè, per Schmitt, come un ambito distinto, sul quale non possono forzatamente essere fatte valere norme formali da parte della teoria giuridica (*Rechtstheorie*). Si tratta dunque di riconoscere che «ciò che nella prassi indica la correttezza di una decisione e ciò che l’elaborazione giuridica mostra come diritto valido si manifestano su piani concettualmente distinti»⁴⁶. In altri termini, pur facendo parte di un medesimo ambito scientifico, tra teoria e prassi giuridica non vi può essere un rapporto di derivazione logico-formale. Se si assumesse il criterio della conformità alla legge (*Gesetzmässigkeit*) quale principio esclusivo della decisione giudiziale, infatti, allorché la fattispecie non rientrasse nei casi previsti dalla legge, non si riuscirebbe a pervenire ad alcuna decisione.

Ora, come ha notato tra gli altri Federico Lijoi⁴⁷, il problema sollevato da Schmitt non era nuovo. Nel primo decennio del XX secolo, proprio facendo leva sulla contrapposizione tra il piano astratto e statico della legge e la multiformità vitale della prassi, infatti, il cosiddetto movimento del diritto libero (*Freirechtsbewegung*)⁴⁸, aveva inteso polemizzare contro la pretesa assenza di lacune del diritto positivo. In particolare, ergendosi in qualche modo a difesa degli interessi delle nuove classi emergenti, la *Freirechtsbewegung* riteneva che, al fine di

⁴⁴ Cfr. Ivi, p. 345.

⁴⁵ C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. 7.

⁴⁶ Ivi, p. 12.

⁴⁷ Cfr. F. LIJOI, *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, in «La Cultura», 1, 2017, pp. 75-94.

⁴⁸ Sulla *Freirechtsbewegung* si veda: L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967, spec. Cap. III (“il giusliberismo”) e IV (“Il diritto giurisprudenziale”); sul rapporto tra il pensiero del giovane Schmitt e il movimento del diritto libero si veda: F. LIJOI, *La decisione tra astratto e concreto*, cit., pp. 75-79; nonché le recensioni a *Gesetz und Urteil* di W. JELLINEK (in «Archiv für öffentliches Recht», Bd. 31, 1914, pp. 296-299), P. OETERMANN (in «Deutsche Juristen-Zeitung», 18, 1913, pp. 817-818) e F. HOLLDACK (in «Kant Studien», 17, 1912, pp. 464-467).

colmare quel vuoto rinvenuto nelle norme positive, bisognasse integrare il contenuto della legge positiva con elementi extralegislativi, quali i valori della società, gli usi, i costumi e le opinioni del popolo⁴⁹. Una tale integrazione della legge, tuttavia, non poteva in alcun modo - per Schmitt - risolvere il problema, in quanto «la prassi giudiziale non trova *mai* spiegazione nella legge positiva [corsivo nostro]»⁵⁰. Le affinità con il diritto libero si limitano dunque alla posizione del problema, risultando infatti evidenti, come si vedrà, le differenze sul piano delle soluzioni proposte⁵¹.

Sulla base del medesimo presupposto, del resto, ossia sull'assunto che la *Gesetzlichkeit* non possa in alcun modo esaurire la tematica della decisione giusta, Schmitt critica altresì la metodologia interpretativa tradizionale. Sia il metodo psicologico, che insiste su una presunta “volontà del legislatore”, sia quello oggettivo, fondato sul concetto di “volontà della legge”⁵², ricadono infatti nel vizio di «confondere la domanda: quando si è deciso correttamente? Con la domanda: quando si è interpretato correttamente?»⁵³. Il metodo ermeneutico, nelle sue varie formulazioni, reitera cioè - per Schmitt - l'errore di voler risalire, attraverso tecniche più o meno elaborate, al contenuto “oggettivo” della legge, finendo col presupporre una derivabilità logico-formale tra la legge positiva e la decisione del giudice. Scrive Schmitt:

Per quanto si riferisce alle due concezioni, della volontà della legge e della volontà del legislatore, ci interessa qui sottolineare che il loro punto di vista riguarda solo la correttezza dell'interpretazione, non quella della decisione nella prassi: due aspetti che devono sempre restare distinti, mentre le due concezioni tendono invece a considerarli “evidentemente coincidenti”.⁵⁴

Se da un lato, la metodologia ermeneutica attribuisce al giudice la funzione di interpretare la legge in vista del giudizio, ossia di stabilire quale sia il reale contenuto della legge, dall'altro, ritiene infatti che il criterio della correttezza della decisione corretta risieda nella legge stessa, lasciando con ciò, evidentemente, la decisione giudiziale nell'ambito della più totale arbitrarietà. È dunque evidente – per Schmitt – che il metodo interpretativo, in quanto confonde

⁴⁹ Cfr. H. KANTOROWICZ, *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*, C. Winter, Heidelberg 1906.

⁵⁰ C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. 26.

⁵¹ Cfr. E. CASTRUCCI, *Presentazione*, in C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., nota 33.

⁵² Come riportato da E. Castrucci (Cfr. E. CASTRUCCI, *Presentazione*, in C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. XV-XVI) la *subjektive Lehre* a cui fa riferimento Schmitt trovava nella dottrina di Bernhard Windscheid una sua definitiva sistemazione, mentre l'*objektive Lehre* era dovuta a metodologi del diritto civile come Josef Kohler e Adolf Wach.

⁵³ C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. 20.

⁵⁴ Ivi, p. 41.

l'atto dell'interpretare con quello del decidere, non possa certo valere quale criterio della *Rechtsverwirklichung*.

Per uscire dall'impasse, si tratta, dunque, per il giurista tedesco, di *prendere sul serio* quella distinzione tra teoria e prassi: di riconoscere, cioè, nell'intransitabilità tra la legge positiva e la sua effettiva concretizzazione un elemento costitutivo del diritto. Facendo esplicito riferimento alla dottrina della finzione di *Vaihinger*⁵⁵, Schmitt individua, infatti, proprio nel carattere fittizio e convenzionale della disposizione normativa, la più esatta morfologia della norma giuridica. Scrive Schmitt:

Se si fosse stati consapevoli di aver sempre a che fare, anziché con la "volontà" di un legislatore storico, con tutta una serie di momenti e contenuti "metapositivi" configurati come se in essi fosse fissata la volontà del legislatore reale e se, consapevoli di questa finzione, si fosse tratta da ciò una adeguata indicazione interpretativa, non sarebbero sicuramente mancati preziosi risultati tanto sul piano teorico che su quello pratico⁵⁶.

Proprio in virtù dell'impossibilità di sussumere il criterio della decisione dalla norma positiva, ossia di subordinare la prassi alla teoria giuridica, la norma si mostra, dunque, come una finzione. L'essenza della legge non risiede, infatti, per Schmitt, nella determinatezza di un contenuto particolare, ma nella determinatezza di essere legge. La validità formale della legge non rinvia, cioè, a contenuti e fini determinati, ma al presupposto che nella campo del diritto «ciò che conta non è tanto il tipo o la modalità di regolamentazione prescelta, quanto il fatto stesso che una regolamentazione vi sia»⁵⁷. Ecco allora che sulla base di questo presupposto, chiamato da Schmitt postulato della determinatezza giuridica (*Postulat der Rechtsbestimmtheit*), l'applicazione della norma al caso concreto, in cui consiste la decisione, si configura come un atto di sintesi tra teoria e prassi giuridica, che non si giustifica però sulla base di una presunta sussumibilità analitica tra norma e fattispecie giuridica, bensì sulla attestazione di una strutturale discrepanza tra l'astratto (contenuto normativo) e il concreto (il caso dubbio). È proprio in virtù della disarmonia tra teoria e prassi, che la decisione si qualifica anzitutto per un'indifferenza contenutistica di fondo: essa desume la sua legittimità, infatti, non

⁵⁵ L'influenza di *Vaihinger* sulla formazione del pensiero di Schmitt è documentata dagli scambi epistolari (Cfr. C. SCHMITT, *Jugendbriefe: Briefschaften an seine Schwester Auguste 1905-1913*, ed. E. Hüsmert, Akademie Verlag, Berlin 2000), dalla recensione al testo di *Vaihinger Die Philosophie des "Als-Ob"* (Cfr. C. SCHMITT, *Besprechung der Schrift "Philosophie des Als-Ob" von H. Vaihinger*, in «Die Rheinlande», 11, 1911, pp. 429-430), e dall'articolo dedicato alle finzioni giudiziarie del 1913 (Cfr. C. SCHMITT, *Juristische Fiktionen*, in «Deutsche Juristen-Zeitung», 18, 1913, pp. 804-806).

⁵⁶ Cfr. C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, cit., p. 38.

⁵⁷ Ivi, p. 65.

dalla concordanza al contenuto positivo della legge, ma dal fatto stesso di produrre determinatezza. Scrive Schmitt:

Esistono con tutta evidenza numerose disposizioni giuridiche nella cui natura specifica è implicita, come si esprime Savigny, una “relativa indifferenza contenutistica” [...]. Un carattere siffatto di arbitrarietà contenutistica è per la verità presente in tutto quanto il diritto⁵⁸.

E poco oltre aggiunge:

Se si parte da questo significato astratto – che rimanda al puro esser-posto, esser-deciso [*Entschieden sein*] – viene allora in primo piano quella che è una funzione essenziale dell’ordine giuridico, il cui rapporto con la decisione giudiziaria è stato sottolineato, per quanto mi consta, soltanto da Hegel nella seguente osservazione: il diritto va pensato in relazione al fatto che il suo significato consiste propriamente nel dare una regola⁵⁹.

Questo dunque il dispositivo fondamentale del ragionamento schmittiano: stante l’impossibilità di stabilire un rapporto logico formale tra teoria e prassi giuridica (di stabilire cioè i criteri della correttezza della decisione giudiziale a partire dai contenuti positivi della legge), la decisione può trovare la propria ragionevolezza elevando il *negativo* del mancato riferimento contenutistico a criterio della propria correttezza formale. Trovando nel solo riferimento alla determinatezza giuridica il fondamento della propria legittimità, la decisione risulterà corretta, infatti, non in quanto conforme alla legge, ma per il solo fatto di produrre un ordine. In tal modo, dunque, prendendo in prestito le parole di Federico Lijoi: «la legge da *fonte e oggetto* dell’interpretazione, come rivendicavano la dogmatica giuridica e il diritto libero, diviene soltanto un *mezzo* della determinatezza giuridica»⁶⁰.

Tale riduzione della legge a mezzo della determinatezza giuridica non deve tuttavia lasciar intendere che per Schmitt possa o debba cessare qualunque riferimento al piano normativo. Proprio il riferimento al presupposto della determinatezza giuridica deve valere, infatti, come un modello normativo. Richiamandosi al concetto sociologico-politico di *expectation*, elaborato da Jeremy Bentham⁶¹, il giurista tedesco ritiene infatti che la norma giuridica, nel momento della sua attuazione, debba corrispondere a criteri fondamentali quali:

⁵⁸ Ivi, p. 66.

⁵⁹ Ivi, p. 67.

⁶⁰ F. LIJOI, *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, cit., p. 82.

⁶¹ Cfr. C. SCHMITT, *Legge e giudizio*, p. 82ss.

certezza, affidabilità, calcolabilità e prevedibilità. È allora in questa prospettiva che Schmitt propone la seguente formula:

La decisione di un giudice deve essere oggi considerata corretta quando si può ritenere che un altro giudice avrebbe deciso nello stesso modo. “Un altro giudice” significa qui il tipo empirico del moderno giurista colto⁶².

Il fatto che la decisione giudiziale trovi nel postulato della determinatezza giuridica il proprio riferimento normativo significa, cioè, per Schmitt, che, nell’atto del decidere, il giudice deve tenere in considerazione l’intero ambito della prassi. Stante il riferimento alla determinatezza giuridica, cioè, il giudice non è in alcun modo autorizzato a procedere ad una valutazione totalmente libera e discrezionale, poiché solo qualora un giudice sia in grado di produrre delle argomentazioni talmente valide da instaurare una prassi regolare, egli è autorizzato a discostarsi dall’opinione dominante. In altri termini, il rimando ad un “altro giudice”, come tipo empirico, indica una sfera ideale di riferimento, che costringe colui che giudica a giustificare eventuali decisioni contrarie all’opinione dominante con «argomenti che siano sufficientemente chiari da rendere i motivi di questo suo discostarsi prevedibili e calcolabili»⁶³. Il richiamo al “moderno giurista colto” ha dunque la funzione di far ricadere la decisione all’interno del campo normativo della prassi, ossia di rendere espliciti e condivisibili i motivi della discrezionalità della decisione del singolo giudice.

Se da un lato, dunque, il postulato della determinatezza giuridica implica che la decisione giudiziale sia da considerarsi corretta semplicemente perché produce un ordine - superando con ciò il dogma della *Gesetzlichkeit* - dall’altro, il riferimento esclusivo alla determinatezza non significa che la decisione giudiziale ricada nella sfera del puro arbitrio. Il richiamo alla determinatezza va infatti considerato, per Schmitt, come un riferimento all’ambito complessivo della prassi giuridica, che in quanto tale si compone di una pluralità di soggetti. L’ordine che deve produrre la decisione non può cioè avere una valenza meramente individuale, ma deve riferirsi sempre ad una sfera collettiva⁶⁴.

⁶² Ivi, p. 93.

⁶³ Ivi, p. 102.

⁶⁴ A tal proposito la critica ha giustamente notato un richiamo all’imperativo morale kantiano. Cfr. H. HOFMANN, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, cit., p. 70; e M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, cit., p. 27.

Ora, come ha notato sempre Federico Lijoi⁶⁵, tale riferimento all'ambito intersoggettivo della prassi, a ben vedere, può fungere solo da «*indizio* di una decisione qualitativamente corretta»⁶⁶. Se – come afferma Schmitt – la sfera della prassi, considerata nella sua complessità vitale, contiene in sé un principio normativo, ciò non può significare infatti che da tale principio si possa risalire al criterio della decisione corretta. In tal caso si ricadrebbe in una concezione metodologica di stampo ermeneutico. L'assunzione del punto di vista generale della prassi giuridica, da parte del giudice che è chiamato a decidere, non può che configurarsi, dunque, come una finzione. Un artificio che si mostra tuttavia estremamente funzionale ai fini della realizzazione del diritto: proprio attraverso questo doppio trascendimento (dell'astratto della legge e del concreto della prassi) la decisione assume, infatti, nella sua assoluta formalità, la posizione insidicabile del medio superiore⁶⁷. Un trascendimento, si badi, che non ha tuttavia lo scopo di guadagnare uno spazio *altro* rispetto a quello della prassi e della teoria giuridica. È proprio nel collidere di teoria e prassi, nel loro reciproco necessitarsi e al tempo stesso escludersi, infatti, che la decisione s'impone quale soluzione al problema della *Rechtsverwirklichung*.

Questo lavoro giovanile, dunque, pur limitandosi a mettere in luce la funzione specifica della decisione in campo giudiziale, nel porre a motivo della funzione rappresentativa e ordinativa della decisione l'insanabile conflitto tra teoria e prassi giuridica, ci pare individui molto chiaramente il terreno ontologico ed epistemologico sul quale Schmitt, come si vedrà, edifica la dottrina della decisione sovrana e più in generale trae l'abbrivio per impostare il rapporto tra teologia e politica⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. F. LIJOI, *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, cit., pp. 84-86.

⁶⁶ Ivi, p. 85.

⁶⁷ Cfr. Ivi, p. 89.

⁶⁸ Buona parte della critica è concorde nel considerare *Gesetz und Urteil* un saggio che, seppur caratterizzato da un'attenzione particolare verso il neokantismo ed in particolare alla filosofia di Rickert, anticipa molti dei temi che caratterizzano la successiva fase decisionista. Cfr. H. HOFMANN, *Legittimità contro legalità*, cit., pp. 73ss; p. 55; E. KENNEDY, *Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar*, Duke University Press, Durham 2004, pp. 67ss; F. LIJOI, *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, cit., pp. 92-94; non mancano tuttavia interpretazioni che invece hanno riscontrato in questo saggio motivi di ordine normativistico (Cfr. A. CALABRESE, *Colpa e decisione negli scritti giuspenalistici di Carl Schmitt (1910-1912)*, cit., p. 62) o di impronta giusnaturalista (Cfr. O. BEAUD, *Diritto naturale e diritto positivo negli scritti giovanili di Carl Schmitt*, cit., p. 90).

1.2.2 L'epamphoterizein del diritto e la funzione mediativa dello Stato

A cavallo tra la fine dell'Impero guglielmino e lo scoppio della Grande guerra, la pubblicazione del saggio *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*⁶⁹ segna una tappa fondamentale nella ricerca schmittiana. In questo testo del 1914, per la prima volta, uno Schmitt ventiseienne si cimenta infatti con il problema della *Rechtsverwirklichung* sul piano generale del diritto pubblico. Discusso a Strasburgo come dissertazione per l'abilitazione, il saggio offre una prima analisi sistematica sulla natura e sul ruolo dello Stato. Così come *Gesetz und Urteil*, anche questo testo trae linfa e stimoli primari dal dibattito giuridico del primo Novecento sulla crisi del positivismo giuridico. La trattazione si colloca infatti all'interno del cosiddetto *Methodenstreit*, la disputa metodologica che tra il 1870 e il 1920 animò la discussione giurisprudenziale in Germania. Al fine di comprendere l'esatto portato teorico dell'opera, per dirla con Carlo Galli, si deve allora anzitutto osservare che:

La chiave per la comprensione del libro è la crisi, da tempo aperta anche se non ancora consumata, della Dottrina generale del diritto (la *Allgemeine Staatslehre*) e del suo presupposto di fondo, ovvero la traducibilità della società nello Stato, l'adeguatezza della formalizzazione istituzionalizzata dello Stato di diritto (unica persona giuridica sovrana, capace di porre e di validare l'intero ordinamento) a dimostrare e a garantire la continuità fra realtà empirica e ordine giuridico⁷⁰.

La stessa disconnessione tra teoria e prassi giuridica (idea del diritto e realtà empirica), che in *Gesetz und Urteil* determinava l'impossibilità di sussumere il criterio della decisione corretta dal contenuto positivo della legge, viene posta ora a fondamento di un'analisi sulla peculiare natura dello Stato. È proprio a partire dal dualismo irriducibile tra *Norm* e *Faktizität*, infatti, che Schmitt propone una lettura dello Stato, che, seppur non in totale antitesi, presenta numerosi elementi di novità rispetto a quella dei giuristi ottocenteschi⁷¹.

Il volume prende le mosse da una serrata critica a tutte quelle concezioni che intendono il diritto come il mero risultato di rapporti di potenza effettivi. La *Machttheorie*, nelle sue varie formulazioni, per il giurista tedesco, finisce infatti per considerare il diritto il prodotto di circostanze fattuali, ignorando che «un fatto non si lascia *in alcun modo* dimostrare [corsivo

⁶⁹ C. SCHMITT, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, cit.; trad. it. *Il valore dello Stato e il significato del singolo*, cit.

⁷⁰ C. GALLI, *Presentazione*, in C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., pp. 5-6.

⁷¹ Sul rapporto tra Schmitt e la tradizione giuridica tedesca si veda: M. FIORAVANTI, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, cit., pp. 51-104.

nostro]»⁷². Se si considera il diritto come un puro accadere fattuale non vi può essere alcuna giustificazione o legittimazione del diritto: qualunque causa rientrerebbe nell'ambito della fattualità, ossia del diritto. Senza legittimazione, però, nota Schmitt, non vi può essere alcun diritto: ammettendo che il diritto sia l'esito di uno scontro tra potenze, la potenza che si fa diritto non può assumere la forza coercitiva dal semplice fatto di esser risultata "vincitrice", poiché in tal caso la potenza "perdente" non potrebbe in alcun modo essere dichiarata illegittima. Affinché il fattuale (il quantitativo) assuma una valenza normativa (qualitativa), c'è bisogno di una valutazione esterna al puro accadere. Scrive Schmitt:

La teoria che interpreta il diritto come fatto si vede sempre di nuovo rinviata al punto in cui essa deve distinguere tra una potenza in grado di diventare diritto e una incapace di farlo, tra un egoismo illuminato e uno cieco, tra uno capace di sviluppo e uno incapace di sviluppo⁷³.

Anche nel caso in cui, poi, si consideri il riconoscimento della maggioranza un fatto da cui trarre la legittimità dell'ordinamento, il fattore quantitativo non può a ben vedere convertirsi di per sé in un valore, ma necessita sempre di una valutazione esterna. Come si è visto nell'analisi di *Gesetz und Urteil*, infatti, il richiamo al volere della maggioranza non può che avere un significato fittizio o ideale. L'espedito democratico e relativistico di richiamarsi al mero "fatto numerico" della maggioranza, cioè, non può che assumere i tratti di una finzione, in quanto, a ben vedere, cela una valorizzazione esterna e presupposta.

Ora, come ha notato Federico Lijoi⁷⁴, insistendo sulla separazione tra fatto e norma, nonché nel criticare la teoria del riconoscimento, Schmitt è debitore di Hans Kelsen. Già nel 1911, infatti, il giurista austriaco aveva sostenuto la necessità di distinguere nettamente tra il metodo delle scienze normative e quello delle scienze causali⁷⁵. Se però dall'antitesi tra *Sein* a *Sollen* (fattualità e norma) Kelsen traeva la conseguenza di dover ammettere una perfetta coincidenza tra Stato e diritto, Schmitt, al contrario, ritiene che il diritto non possa in alcun modo esaurirsi nel diritto positivo. Proprio in virtù dell'ineducibilità del diritto dal fattuale, infatti, per Schmitt, «diritto e Stato non possono essere posti in una relazione come due fatti reali»⁷⁶. Se il valore dello Stato derivasse da una conformità alla legge che egli stesso pone, si

⁷² C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., p. 35.

⁷³ Ivi, p. 40.

⁷⁴ F. LIJOI, *Sul valore dell'individuo e la critica dello Stato nel giovane Schmitt*, in «Iride», 2, 2015, pp. 385-386.

⁷⁵ Cfr. H. KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Paul Siebeck, Tübingen 1923; trad.it. *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della preposizione giuridica* (1911;1923), ESI, Napoli 1997.

⁷⁶ C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., p. 49.

ricadrebbe nell'errore di considerare il diritto alla stregua di un fatto. Se tutto il diritto, cioè, fosse diritto positivo, si finirebbe per dedurre il diritto da una mera potenza. Ancora, se è per il solo fatto di esser posto dallo Stato che il diritto è diritto, allora la logica causale non è superata: in tal caso, infatti, lo Stato verrebbe pensato come la causa del diritto e il diritto sarebbe ricondotto all'ambito naturalistico del puro *Sein*. Scrive Schmitt:

Lo Stato deve la propria dignità a una conformità alla legge che non deriva da esso, ma di fronte alla quale la sua autorità rimane invece derivata. Il che significa, dato che una tale conformità alla legge si può rinvenire solo nel diritto, che il diritto non va definito a partire dallo Stato, ma lo Stato a partire dal diritto; lo Stato non è creatore del diritto, ma il diritto è creatore dello Stato: il diritto precede lo Stato⁷⁷.

Nel tentativo di garantire una perfetta convergenza fra diritto e fatto, il giusformalismo kelseniano finisce, dunque, suo malgrado, per ricadere nella logica causale dalla quale voleva prendere le distanze. Poiché il diritto, in quanto norma, eccede sempre la dimensione fattuale e empirica della semplice *Macht*, per Schmitt, non resta dunque che pensare lo Stato come il mezzo atto alla realizzazione del diritto. Stante il dualismo tra norma e fatto, cioè, lo Stato deve essere pensato come quella realtà in grado di mediare tra i due mondi. Se da un lato c'è l'Idea del diritto che in quanto tale è irriducibile a qualunque positività, e dall'altro, la realtà fattuale, dalla quale è impossibile trarre alcun principio normativo, lo Stato si legittima, quale realtà empirica, in quanto mero realizzatore del diritto. L'opera di realizzazione del diritto avviene tuttavia all'interno dell'orizzonte dell'Idea del diritto: se non fosse presupposta l'Idea del diritto non vi sarebbe alcuno Stato. Scrive Schmitt:

Ogni soggettività dello scopo è qui esclusa; lo scopo, che costituisce lo Stato, non è un fine che lo Stato ponga a se stesso; piuttosto, è il diritto che, poiché deve diventare scopo, pone nello stesso momento lo Stato come portatore di questo scopo. Lo Stato non ha dunque lo scopo, ma lo scopo riempie lo Stato e lo determina. La direzione rispetto allo scopo non dà al diritto un nuovo contenuto, ma costituisce una speciale entità: lo Stato⁷⁸.

È proprio dall'irriducibilità del diritto all'ambito fattuale, dunque, che lo Stato si legittima quale potenza reale in grado di rendere attuale e concreto il diritto. Così come in *Gesetz und Urteil*, cioè, proprio in virtù della disconnessione strutturale tra Idea del diritto e realtà fattuale,

⁷⁷ Ivi, pp. 53-54.

⁷⁸ Ivi, pp. 58-59.

l'istanza decisoria e rappresentativa assume il valore di un'oggettività ideale. Se lo Stato mantiene un riferimento all'Idea del diritto, in quanto ne rappresenta il lato effettuale e realizzativo, ciò non significa però che esso sia in qualche modo limitato nella sua azione da un qualche contenuto positivo e presupposto: l'Idea del diritto è infatti strutturalmente eccedente alla positività della legge statale. Stante l'indeducibilità del diritto dai fatti, lo Stato si costituisce allora come una *potenza suprema* in grado di mediare tra i due poli del diritto (teoria e prassi giuridica). Una potenza, però, che non ha nulla di fattuale: da un punto di vista empirico, infatti, «nessuna potenza può essere definita, senza gravi incoerenze di metodo, come una potenza “non ulteriormente deducibile”»⁷⁹. Con un evidente richiamo alla filosofia kantiana, Schmitt ritiene, cioè, che nell'ambito del fenomenico sia impossibile individuare una causa prima. Quest'ultima deve invece esser pensata come un'*Idea*, della quale lo Stato è manifestazione reale. Scrive Schmitt:

Il concetto di Stato in rapporto al diritto riceve così una posizione del tutto analoga a quella che il concetto di Dio, che sorge dalla necessità di realizzare ciò che è morale nel mondo reale, assume riguardo all'etica⁸⁰.

Lo Stato, in quanto *potere supremo*, deve dunque essere pensato, per Schmitt, nei termini di una finzione. Se da un punto di vista causale lo Stato non può che configurarsi come una potenza accanto ad altre potenze, in una prospettiva ideale e figurativa, esso può essere invece inteso come pura potenza.

La vicinanza con le posizioni kantiane si limita tuttavia all'analogia suddetta⁸¹. A giudizio di Schmitt, nel tentativo di conferire unità alla ragion pratica, Kant finisce, a ben vedere, col fare della coercizione un elemento essenziale del diritto. Secondo il filosofo tedesco, infatti, il diritto, pur rientrando, al pari della morale, nell'orizzonte noumenico della libertà - in quanto ha come oggetto la libertà dell'arbitrio - si distingue dalla morale per il fatto che può ammettere anche «un impulso diverso dall'idea del dovere stesso»⁸². Se le leggi che regolano l'agire morale trovano il proprio fondamento nella sola libertà interiore dell'individuo dotato di ragione, quelle che regolano l'agire giuridico, riguardando l'esercizio esteriore della libertà, possono venire modulate sulla base di impulsi sensibili. In altri termini, per Kant, la legislazione

⁷⁹ Ivi, p. 54.

⁸⁰ Ivi, p. 60.

⁸¹ Per un'analisi approfondita sulla relazione tra la riflessione del giovane Schmitt e la filosofia kantiana e neokantiana si veda: A. CALABRESE, *Tra neokantismo e positivismo giuridico: diritto e Stato nella riflessione giovanile di Carl Schmitt*, «Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche», CXIX, 2009, Giannini, Napoli 2009, pp. 155-190.

⁸² I. KANT, *Metafisica dei costumi* (1797), Laterza, Roma-Bari 1973, p. 20.

giuridica, proprio perché tutta rivolta all'esteriorità, mantiene «necessariamente un carattere coercitivo, e non uno che possa allettare e attirare»⁸³.

Ora, come ha notato Alessio Calabrese⁸⁴, proprio su questo punto la riflessione di Schmitt si discosta dalla prospettiva kantiana. Se si ammettesse, per dirla con Kant, che la legislazione giuridica riceva i propri impulsi «dai motivi patologici che si riferiscono alle inclinazioni e alle avversioni»⁸⁵, secondo Schmitt, si finirebbe infatti per pensare l'ambito del diritto distinto da quello della «mera rappresentazione del dovere»⁸⁶. Se, in altri termini, la sfera del diritto differisse dall'ambito della morale a causa di una sua derivazione psicologica e empirica, allora il diritto non potrebbe che esser pensato come mera coercizione. Se poi si considera - afferma Schmitt - che, per Kant, l'etica si riferisce in generale a tutto ciò che è dovere, si deve concludere che il filosofo tedesco, surrettiziamente, subordina la sfera del diritto a quella dell'etica. Scrive Schmitt:

Quando Kant [...] individua il carattere distintivo del dovere giuridico non nel suo contenuto o nella sua autorità, ma in un motivo psicologico, rende impossibile la sua suddivisione dei doveri morali in doveri del diritto e doveri dell'etica, o eticità in senso stretto, poiché nell'immediatezza logica, [...] risulterebbe piuttosto una suddivisione che contrappone doveri che secondo la loro essenza escludono ogni altro motivo che non sia la rappresentazione del carattere di dovere dell'azione da compiere, ad altri doveri, la cui essenza si accorda con un altro motivo, come quello che risiede nella coercizione o in una ricompensa in senso eudemonistico. Perché quest'ultimo tipo di doveri siano doveri giuridici e non possano essere posti da un'istanza diversa dallo Stato, [...] non si può ricavare dalla suddivisione kantiana⁸⁷.

La *Rechtslehre* kantiana è dunque per Schmitt caratterizzata dalla seguente ambiguità: da un lato, il diritto mantiene il suo carattere etico, in quanto si trova nel regno della ragion pratica, dall'altro, rinuncia a riferirsi al concetto di libertà, in quanto prescrive mera conformità alla legge del dovere. Tale ambiguità si ripercuote poi sulla concezione dello Stato: se l'essenza del diritto risiede nella coercizione, infatti, allora risulta impossibile legittimare la legge positiva statale se non sulla base di un vuoto legalismo.

⁸³ Ibidem.

⁸⁴ A. CALABRESE, *Tra neokantismo e positivismo giuridico: diritto e Stato nella riflessione giovanile di Carl Schmitt*, cit., p. 167.

⁸⁵ I. KANT, *Metafisica dei costumi* (1797), cit., p. 11.

⁸⁶ C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., p. 61.

⁸⁷ Ivi, pp. 61-62.

Per ritornare al punto dal quale aveva preso il via il confronto con Kant, dunque, l'analogia tra Stato e *potenza suprema* deve esser sì pensata - per Schmitt - in termini ideali o fittizi, senza però dare per scontata la falsità di tale finzione giuridica⁸⁸. Evitando cioè di fare della norma del diritto positivo il semplice riflesso formale di un diritto naturale presupposto. Ciò che maggiormente fa problema a Schmitt della *Rechtslehre* kantiana è infatti il fatto che, data la mancata distinzione tra la sfera dell'etica e la sfera del diritto, l'individuo mantiene un'*autonomia* rispetto allo Stato. Se la legge morale è insita nella volontà del soggetto, e se il diritto differisce dalla morale proprio per il fatto di riferirsi al solo lato esteriore dell'agire, allora l'individuo, in quanto soggetto morale, si trova in antitesi rispetto allo Stato. Il compito del diritto consiste, dunque, per Kant nel garantire la piena espressione della libertà del singolo, nel salvaguardare, cioè, dei diritti individuali preesistenti. In quanto puramente coercitivo, per il filosofo di Königsberg, lo Stato di diritto deve, cioè, limitarsi al compito di rendere effettivamente possibile l'esercizio della libertà individuale, ossia dell'agire morale.

Ora, per Schmitt, «lo Stato o è un servitore dell'individuo o è un servitore del diritto»⁸⁹. Solo qualora lo Stato venisse considerato come una mera potenza, infatti, la sfera di libertà dell'individuo risulterebbe contrapposta al potere statale. Se lo Stato viene invece concepito come manifestazione dell'Idea del diritto, allora è evidente che l'individuo può assumere un valore «soltanto secondo le norme del diritto, non in base ad elementi endogeni al singolo»⁹⁰. Le varie concezioni statali di matrice liberale – per Schmitt - cadono dunque nell'errore di voler fondare l'istanza statale a partire dalle singolarità empiriche, ignorando che in tal modo il potere dello Stato risulterebbe al contrario del tutto illegittimo⁹¹. Facendo leva sulla naturalità dei diritti individuali, infatti, nota Schmitt, non si può in alcun modo giungere all'*oggettività* del diritto. Scrive Schmitt:

Ogni valore che può essere connesso con il singolo uomo consiste nella dedizione al ritmo sovra-individuale di una legalità. [...] Così, non è lo Stato una costruzione che gli uomini si sono fatta ma, al contrario, è lo Stato a fare di ogni uomo una costruzione. La grande organizzazione sovra-

⁸⁸ A tal proposito riferendosi alla teoria della finzione giuridica del neokantiano Vaihinger scrive Schmitt: «L'autentica finzione nel diritto non è quindi una "supposizione consapevolmente falsa" e perciò non è una finzione nel senso di Vaihinger (*Die Philosophie des Als ob*, Berlin, II, ed., 1913); il "non vero" viene introdotto in essa solo dal naturalismo» Ivi, p. 94, nota 8.

⁸⁹ Ivi, p. 82.

⁹⁰ Ivi, p. 93.

⁹¹ A tal proposito, come ha notato Federico Lijoi, Schmitt si richiama qui «non solo alla celebre critica di Hegel a Rousseau, ma soprattutto a quella meno nota, che Kelsen aveva formulato nel 1911 al "principio dell'auto-obbligazione", e quindi al carattere "naturale" dell'obbligo giuridico» F. LIJOI, *Sul valore dell'individuo e la critica dello Stato nel giovane Schmitt*, cit., p. 388. (Cfr. G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), Laterza, Roma-Bari 2005, § 258, pp. 195ss; e H. KELSEN, *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*, cit., pp. 421ss.)

personale non è fatta dai singoli come loro opera; non si inserisce nella serie dei mezzi e dei fini di ancora così tanti uomini; non è pensabile che l'egoismo degli uomini, sviluppandosi da solo al di fuori e al di sopra di sé, abbia eretto un'opera sovraumana come mezzo per i suoi scopi, per essere subito dopo rigettato dalla sua grandezza nel nulla⁹².

La critica schmittiana non si rivolge dunque alla teoria del contratto *tout court*, ma «all'assunzione di individui empirici come parti contraenti»⁹³. Gli individui, insomma, possono cedere i diritti soggettivi in nome di una *volonté générale* solo perché quei diritti non solo loro per "natura", ma per diritto. Il valore dell'individuo riposa dunque sul valore dello Stato, il quale è «l'unico soggetto dell'*ethos* giuridico»⁹⁴. Con ciò però non si è fatto dell'individuo una «marionetta»⁹⁵ nelle mani dello Stato. Se è vero infatti che la costruzione dell'individuo deriva da quella dello Stato, ciò non significa che il singolo perda qualunque dignità. È proprio per il fatto che l'individuo è pensato a partire dallo Stato, anzi, che esso ottiene una piena e certa giustificazione del proprio valore: stante la funzione realizzativa che lo Stato ha nei confronti dell'Idea del diritto, l'individuo assume un valore proprio perché è lo Stato a riconoscerlo.

Il vero dualismo, dunque, per Schmitt, a differenza delle dottrine liberali, non è quello tra individuo e Stato, ma quello tra l'Idea del diritto (l'astratto) e il diritto positivo (il concreto). È proprio a causa di questa frattura, infatti, che lo Stato va pensato come il mediatore tra i due poli del diritto. Una mediazione, però, che - pena ricadere nella logica causale, attraverso la quale, come si è visto, non si può trarre alcun principio normativo - non può essere dialettica. L'istanza decisoria e figurativa, attraverso la quale lo Stato rende attuale l'Idea del diritto, può ottenere lo *status* di un'oggettività ideale, infatti, solo nella misura in cui non è fatta derivare né da un qualche contenuto determinato della norma astratta, né dal mero dato fattuale. Scrive Schmitt:

La rinuncia a una giustizia atemporale e la ricezione di un momento di indifferenza rispetto al contenuto sono la conseguenza dell'*epamphoterizein* del diritto, la vittima che deve essere sacrificata perché si è venuti a patti con le potenze del mondo fenomenico reale⁹⁶.

⁹² C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., p. 87.

⁹³ Ivi, p. 97.

⁹⁴ Ivi, p. 82.

⁹⁵ Ivi, p. 90.

⁹⁶ Ivi, p. 77.

Data la posizione ambigua dell'Idea del diritto, al tempo stesso originaria (coessenziale) ed assolutamente distinta dall'ambito del reale – ambiguità perfettamente colta da Schmitt nell'espressione «diritto naturale senza naturalismo»⁹⁷ - l'opera di realizzazione dell'Idea del diritto nel mondo da parte dello Stato, non può che implicare una *messa in forma* dell'Idea stessa: «il suo contenuto viene *infatti* posto da un atto di decisione sovrana [corsivo nostro]»⁹⁸.

Se di mediazione si deve parlare, dunque, lo ribadiamo, non può certo trattarsi di una mediazione in senso dialettico. Pur non trattandosi di un puro atto creativo – in quanto, se non fosse presupposta l'Idea del diritto lo Stato non potrebbe in alcun modo essere pensato come mezzo di realizzazione del diritto - l'opera di invero del diritto da parte dello Stato non è in alcun modo determinata o limitata nella sua azione da un contenuto normativo presupposto.

In tal senso, infatti, Schmitt individua nella mediazione non dialettica della Chiesa cattolica il modello di riferimento per pensare la decisione sovrana dello Stato. Nel dogma dell'infallibilità papale si mostra infatti quell'ineducibilità della decisione dal contenuto positivo del diritto, che abbiamo visto essere la principale caratteristica della peculiare mediazione dello Stato. Da un lato, infatti, accettare il dogma dell'infallibilità papale implica per il cristiano riconoscere nel Papa, in quanto capo della Chiesa visibile, la figura che rende visibile in ogni momento la mediazione di Cristo. Il Papa in questo senso si presenta come il rappresentante di Cristo. Dall'altro, l'autorità del Papa – la possibilità di prendere una decisione ultima e infallibile – non trova il proprio fondamento nella persona individuale del pontefice, ma nella sua funzione di mediazione. Il Papa non ha l'autorità di decidere in quanto uomo singolare, ma in virtù del suo ruolo di mediatore, cioè in quanto servo di un'idea che in lui si fa presente⁹⁹.

Quello della Chiesa cattolica, dunque, afferma Schmitt, «è un vero *jus* e non un'etica»¹⁰⁰. Non è il riconoscimento da parte dei cristiani infatti a fondare la Chiesa, ma è la Chiesa, in quanto rappresentante della figura mediativa di Cristo, a riconoscere i suoi seguaci come cristiani.

⁹⁷ Ivi, p. 74.

⁹⁸ Ivi, p. 76.

⁹⁹ Scrive Schmitt: «Ancora una volta, è la dottrina della Chiesa cattolico-romana ad aver conseguito a questo riguardo la massima chiarezza metodologica e quindi anche la più forte stabilità storica: il Papa infallibile, ciò che di più assoluto in questo senso è pensabile sulla Terra, non è nulla per la sua persona, è solo strumento, luogotenente di Cristo sulla terra, *servus servorum Dei*. La volontà del sovrano assoluto può essere legge solo perché questi, secondo il suo ufficio, non può volere più niente se non ciò che è diritto» Ivi, pp. 88-89. Torneremo più specificamente sull'argomento nel paragrafo 1.4.3, dove analizzeremo il celebre saggio schmittiano: *Römischer Katholizismus und politische Form*.

¹⁰⁰ Ivi, p. 78.

Così, come ha giustamente fatto notare Alexandre Franco De Sá¹⁰¹, proprio nel sottolineare il valore paradigmatico della mediazione non dialettica della Chiesa, che si manifesta nel dogma dell'infallibilità papale, Schmitt non esita a criticare la dottrina cattolica della *potestas indirecta*¹⁰². Secondo questa dottrina, infatti, l'autorità papale deve essere intesa come una tutela nei confronti dello *jus* divino: al Papa competerebbe, cioè, la facoltà di dichiarare non obbliganti in coscienza le leggi statali. Se così fosse, però, nota Schmitt, il potere del Papa sarebbe tutto tranne che incondizionato. Se, in virtù di una riconosciuta debolezza e malvagità degli uomini, infatti, l'autorità papale venisse intesa come un mero potere di controllo, una tutela nei confronti della legge morale naturale o dello *jus* divino, il suo potere potrebbe facilmente essere messo in questione per quella stessa sfiducia nell'uomo. Scrive Schmitt:

Se si ammette e si riconosce il dualismo nel diritto, risulta naturale sottomettere a un controllo il processo di attuazione, ossia di statalizzazione del diritto, a tutela della norma astratta. Su ciò si fonda la dottrina cattolica del Papa, come interprete infallibile della legge morale naturale e del contenuto della Rivelazione, il quale riceve la facoltà di dichiarare non obbliganti in coscienza le leggi statali che contraddicono la legge morale naturale o lo *jus* divino-naturale. L'esercizio della sua *potestas indirecta*, che viene considerata come un atto della giurisdizione e da numerosi canonisti anche come decisivo per la validità costituzionale di una legge, contiene un'effettiva *vis coactiva*, anche se al posto di *potestas indirecta* venga utilizzata l'espressione *potestas directiva*. Per mettere in relazione questa dottrina, a prescindere dal suo significato religioso, con il senso delle considerazioni svolte in questo capitolo, si può dire che tra il diritto e lo Stato essa introduce un'ulteriore istanza per proteggere il diritto di fronte alla potenza. È interessante come anche quest'idea compaia in forme sempre nuove: dai filosofi nello Stato platonico alla proposta fichtiana dell'Eforato [...]. Alla base di tutti questi casi vi è il timore nei confronti di un abuso del potere di fatto dello Stato, una sfiducia nei confronti della malvagità o della debolezza di fatto degli uomini e il tentativo di contrastarla. L'errore metodologico è però sempre lo stesso. Nessuna legge può attuarsi da sola; sono sempre e solo gli uomini a poter essere posti come custodi delle leggi, e per chi non ha fiducia nemmeno nei custodi non può essere di alcun aiuto il dare sempre

¹⁰¹ A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, Centro de filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa 2009, p. 99.

¹⁰² Ci sembra che su questo punto Carlo Galli fraintenda il testo schmittiano. Per Galli, infatti, Schmitt parlerebbe qui positivamente della dottrina cattolica della *potestas indirecta*, quando invece egli la cita per mostrarne l'inconsistenza sul piano giuridico. Cfr. C. GALLI, *Presentazione*, in C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato dell'individuo*, cit., p. 11. Sulla critica schmittiana alla dottrina cattolica della *potestas indirecta* si veda: M. DAHLHEIMER, *Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1998, pp. 53ss.

nuovi custodi alle leggi. Anche qui la frattura insuperabile tra la pura norma e la sua attuazione non può essere colmata da così tanti anelli di congiunzione¹⁰³.

La decisione infallibile papale, così come quella sovrana dello Stato, per Schmitt, non può dunque trarre fondamento da alcun riferimento sostantivo, pena ricadere nella *Machttheorie*, cioè in una dinamica di pura conflittualità. Lo Stato, sul modello della Chiesa cattolica, in quanto soggetto formante l'unità politica, deve invece essere pensato come un'istanza rappresentativa, che, proprio in virtù della radicale indeterminatezza formale del diritto, è legittimato ad operare in vista di una realizzazione concreta del diritto.

Molti sono dunque i temi e i problemi che vengono esposti in questo breve saggio del 1914 e che ritorneranno nei testi dello Schmitt maturo: la polemica con le dottrine soggettivistiche-liberali, la decisione sovrana, il tratto antidialettico della mediazione statale, l'*epamphoterizein* del diritto. Certo l'accento cade qui più sull'anteriorità del diritto nei confronti dello Stato, che sulla centralità del momento della decisione. In tal senso è necessario rimarcare una differenza rispetto all'orizzonte di pensiero decisionista proposto da Schmitt in *Politische Theologie*: se in *Der Wert des Staates* lo Stato si presenta come un "servitore del diritto", nel senso che il diritto si configura come presupposto alla stessa decisione sovrana che rende effettivo il diritto, in *Politische Theologie* è quella stessa decisione ad essere presupposta al diritto in quanto norma giuridica¹⁰⁴. Ciò che maggiormente ci preme sottolineare è tuttavia che lo Stato, sin da quest'opera giovanile, non è per Schmitt un feticcio ideologico, ma solo un dispositivo giuridico. Se è vero infatti che, in questo saggio, lo Stato è definito da Schmitt come «l'unico soggetto dell'*ethos* giuridico»¹⁰⁵, è altrettanto vero che la legittimità dello Stato non risiede né in una presunta eticità, né può essere tratta da un qualche fattore empirico. Come si è visto, infatti, l'oggettività che può essere riconosciuta all'istanza statale è solo un'oggettività ideale o fittizia. Un artefatto, dunque, che, seppure intimamente legato alla struttura (aporetica) del diritto, non può essere considerato come un dato immediato e naturale della politica. Se sotto il profilo giuridico, cioè, lo Stato si mostra necessario, in quanto è l'istanza formativa che realizza il diritto astratto, dal punto di vista empirico o storico, esso è solo una possibilità. Nulla garantisce infatti che a prevalere sul piano storico ed effettuale sia l'istanza statale e di diritto e non la mera logica dei rapporti di forza.

¹⁰³ Ivi, pp. 78-79.

¹⁰⁴ Sul contrasto tra la priorità del diritto in *Der Wert des Staates* e quella della decisione in *Politische Theologie* si veda: A. F. DE SÁ, *Sobre a justificação racional do poder absoluto: racionalismo e decisionismo na Teologia Política de Carl Schmitt*, in «Revista Filosófica de Coimbra», n. 23, vol. 12, 2003, pp. 157-180.

¹⁰⁵ Ivi, p. 82.

1.3 Decisione e forma politica

Il carattere formante della decisione sovrana, al quale, seppur non in forma coerente e radicale, già si alludeva in *Der Wert des Staates*, viene quindi approfondito in due saggi degli anni Venti: *Die Diktatur*¹⁰⁶ del 1921 e *Die Lage des heutigen Parlamentarismus*¹⁰⁷ del 1923. In entrambi i testi il principale obbiettivo polemico di Schmitt è quella tradizione giuridica di stampo liberale che a partire dall'epoca dei Lumi si è imposta come dominante nel panorama europeo¹⁰⁸. Proprio la dottrina liberale, infatti, come si vedrà, al fine di neutralizzare la dirompente avanzata delle masse popolari, portatrici di istanze democratiche radicali avverse alla borghesia, incardina il principio democratico della sovranità popolare all'interno del sistema parlamentare. Con questa mossa strategica, tuttavia, nota Schmitt, il liberalismo non solo impedisce *de facto* che la democrazia si instauri come regime politico, ma al contempo mette al bando qualunque esercizio diretto del potere, che, come si è visto, è il tratto peculiare dell'istanza statale. Su queste basi, infatti, lo Stato di diritto non è altro, per Schmitt, che una pura astrazione: senza una decisione sovrana e formante l'unità politica non si può venire a capo del problema della *Rechtsverwirklichung*.

A fare da sfondo a queste riflessioni v'è la concreta preoccupazione da parte di Schmitt che la fragile Repubblica di Weimar possa venire travolta dalle emergenti ideologie rivoluzionarie. Anzitutto il comunismo, che con la rivoluzione d'ottobre aveva assunto una concretezza politica inaspettata, ma poi anche il fascismo, che alimentando il mito della nazione aveva soppiantato lo Stato di diritto in favore di un regime totalitario.

Il labilissimo compromesso tra sindacati e imprenditori, borghesia e proletariato, esercito e repubblica, sul quale era stata eretta la costituzione di Weimar si mostrava infatti agli occhi di Schmitt come il frutto avvelenato della dottrina liberale. Illudendosi di poter comporre all'interno del parlamento i conflitti sociali, infatti, il dogma liberale impediva una gestione efficace dell'emergenza. In tale senso, dunque, i due saggi che andremo a commentare si collocano in continuità con le opere giovanili degli anni '10, e, al tempo stesso, con *Politische Theologie* e *Römischer Katholizismus*, vanno a completare il quadro teorico all'interno del quale si rende comprensibile la prospettiva del decisionismo.

¹⁰⁶ C. SCHMITT, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe operaia*, cit.

¹⁰⁷ C. SCHMITT, *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*, Duncker & Humblot, Berlin 1996 (1923); trad. it., *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, Giappichelli Editore, Torino 2004.

¹⁰⁸ Sulla critica di Schmitt alla dottrina liberale si veda: J. P. MCCORMICK, *Carl Schmitt's Critique of Liberalism. Against Politics as Technology*, Cambridge University Press, Cambridge 1997; D. DYZENHAUS (Ed.), *Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of Liberalism*, Duke University Press, Durham 1998; R. CRISTI, *Carl Schmitt and the Authoritarian Liberalism: Strong State, Free Economy*, University of Wales Press, Cardiff 1998; C. MOUFFE, *Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy*, in C. MOUFFE (Ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso, London-New York 1999, pp. 38-53; W. SCHEUERMAN, *Carl Schmitt: The End of Law*, Rowman & Littlefield, Lanham 1999.

1.3.1 Dittatura sovrana, dittatura commissaria e stato d'eccezione

Il lungo saggio del 1921 intitolato *Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf* è il secondo contributo che Schmitt ha dedicato al concetto di dittatura. Nel primo, risalente al 1916, dal titolo *Diktatur und Belagerungszustand. Eine staatsrechtliche Studie*¹⁰⁹, il giurista di Plettenberg, discutendo delle vicende politiche e costituzionali della Francia rivoluzionaria, rilevava una differenza sul piano teorico tra la dittatura del *Comité de Salut Publique* del 1793 e la proclamazione dello stato d'assedio (*Belagerungszustand*) nel luglio del 1830 da parte di Carlo X e nella Rivoluzione del 1848¹¹⁰. Nel primo caso, infatti, la dittatura s'instaura per far fronte alla minaccia di potenze straniere (una situazione di guerra), nel secondo, invece, la proclamazione dello stato d'assedio risponde ad un pericolo che proviene dall'interno (una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato). Nel caso della dittatura del 1793, inoltre, nota Schmitt, nonostante il principio della separazione dei poteri, si verificò un accentramento del potere esecutivo e del potere legislativo, che invece nel 1830 e nel 1848 non ebbe luogo¹¹¹.

Tale distinzione viene dunque ripresa e approfondita nell'analisi sistematica sulla dittatura del 1921. In essa Schmitt ricostruisce l'intera storia concettuale del termine: dall'età romana all'epoca di Weimar. Particolarmente rilevanti ai fini della nostra indagine sui fondamenti teorici del decisionismo risulta il capitolo IV, laddove Schmitt giunge a determinare la distinzione suddetta, differenziando il concetto di dittatura commissaria da quello di dittatura sovrana.

Iniziamo col dire che il concetto di dittatura rientra nell'alveo della scienza giuridica, per Schmitt, allorché si premetta la distinzione tra norme del diritto e norme di attuazione del diritto. Solo considerando quello iato tra l'Idea del diritto e la sua concretezza empirica come un elemento strutturale del diritto si può giungere a considerare la dittatura, in quanto eccezione rispetto alla norma, un problema della scienza giuridica. È nell'ambito della prassi giuridica, infatti, che si colloca l'attività dittatoria, commissaria o sovrana che sia, al fine di realizzare la norma astratta. Scrive Schmitt:

Che ogni dittatura contenga l'eccezione rispetto a una norma, non significa che sia una negazione casuale di qualsivoglia norma. L'interna dialettica del concetto sta in questo, che la negazione

¹⁰⁹ C. SCHMITT, *Diktatur und Belagerungszustand. Eine Staatsrechtliche Studie* (1916), in Id., *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 3-20.

¹¹⁰ Cfr. Ivi, pp. 7ss.

¹¹¹ Cfr. Ivi, p. 16.

riguarda proprio quella norma che attraverso la dittatura si vuole assicurare nella realtà storico-politica. [...] Dal punto di vista della filosofia del diritto, qui è l'essenza della dittatura, cioè nella possibilità generale di una separazione fra norme del diritto e norme di attuazione del diritto. Una dittatura che non mirasse a un obbiettivo corrispondente a una idea normativa (però da realizzare nel concreto), che non si prefiggesse cioè di rendersi superfluo, si ridurrebbe a un dispotismo arbitrario¹¹².

Così come si è visto nell'analisi di *Gesetz und Urteil*, per Schmitt, la possibilità di un'azione *contra legem* è insita nella natura conflittuale del diritto. È in virtù dell'*epamphoterizein* del diritto, infatti, del tragico necessitarsi ed escludersi dei suoi due poli (l'astratto e il concreto), che può verificarsi un'opposizione tra il dominio della norma che si vuole attuare e il metodo adottato per attuarla. Un differire dalla norma che non è dunque estraneo alla sfera del diritto. Se però in *Gesetz und Urteil* tale assunto veniva fatto valere all'interno di un'indagine sulla prassi giudiziale, ora Schmitt lo pone a principio di un'analisi che verte sul diritto pubblico. Più precisamente, se già in *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen* lo Stato, in quanto potere supremo, non era limitato nella sua azione da vincoli normativi di alcun tipo, qui Schmitt compie un passo ulteriore: proprio l'analisi della dittatura sovrana, infatti, come si vedrà, permette al Nostro di cogliere il ruolo fondamentale che quella decisione *contra legem* assume nella formazione e nello sviluppo dello Stato moderno¹¹³.

Alla tematizzazione del concetto di dittatura sovrana, Schmitt perviene dopo aver riscontrato nei capitoli II e III un costante ricorso ai dittatori commissari nella prassi governativa dei principati e dei nascenti Stati europei tra il XIII e il XVII secolo. Solo grazie a queste figure, infatti, a cui erano affidate le responsabilità relative all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico e a quant'altro richiedesse misure straordinarie, la prassi governativa degli Stati poteva raggiungere quel grado di uniformità e omogeneità sufficiente a garantire l'unità politica¹¹⁴. Sulla scia della tradizione dittatoriale romana presilliana, tali commissari avevano un mandato temporaneo che discendeva direttamente dal sovrano. La dittatura commissaria consiste quindi in un mandato ad agire che prevede una sospensione in concreto della costituzione allo scopo di difenderne l'esistenza. Scrive Schmitt:

¹¹² C. SCHMITT, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe operaia*, cit., p. 10.

¹¹³ Come ha notato Michele Nicoletti, la dittatura in Schmitt non è solo «un istituto giuridico, ma esprime l'essenza stessa dello Stato moderno. Lo Stato moderno nasce come potere assoluto (...) anche la dottrina della sovranità popolare, che parrebbe l'esatta antitesi della dottrina dello Stato assoluto, in realtà nasconde un'analogia anima dittatoriale» M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere*, cit., p. 139.

¹¹⁴ Cfr. Ivi, pp. 67-163.

Il mandato di compiere ciò che di volta in volta è reso necessario dalle circostanze nell'interesse generale, congiunto con le appropriate facoltà di rappresentare l'autorità dello Stato, è appunto il contenuto caratteristico di una *commissio*¹¹⁵.

Ora, proprio questa prassi dittatoriale di tipo commissario viene messa in questione, nota Schmitt, agli inizi del XVIII secolo. Emblematica in tal senso è la dottrina politica di Montesquieu, secondo la quale «le leggi non possono fare a meno di un'istanza mediatrice, attraverso la quale il potere statale fluisca in modo da impedire manifestazioni arbitrarie e inaspettate della volontà dello Stato»¹¹⁶. La dottrina della divisione dei poteri doveva impedire infatti un esercizio dittatoriale del potere, istituendo «un sistema di controlli, freni e legami scambievoli»¹¹⁷. Ma, è poi nello spirito dell'*Aufklärung* più radicale la soppressione di un forte potere esecutivo. Nel pensiero di Mably, per esempio, osserva Schmitt, il potere esecutivo viene diviso secondo i diversi rami dell'amministrazione al fine «di evitare che si produca un accumulo di forze, che sorga un *magistrat universel* e cioè un despota»¹¹⁸. In tal senso Mably introduce un controllo sull'esecutivo da parte di commissioni speciali del legislativo: il libero autogoverno dei cittadini non può essere garantito, infatti, se non riducendo al minimo la possibilità da parte dell'esecutivo di sopraffare gli altri organi di potere. Ora, proprio questa sorveglianza del legislativo sull'esecutivo, afferma Schmitt, produce tuttavia un effetto inatteso:

Mably sembra non accorgersi che l'istanza che esercita il controllo si trasforma in esecutivo nel momento stesso che il controllo diventa effettivamente funzionale a uno scopo, riproducendo così quell'accumulo di potere dispotico che si voleva scongiurare¹¹⁹.

Nel tentativo di eliminare qualunque forma di dittatura commissaria, dunque, Mably finisce per legittimare una nuova forma di dittatura. Una dittatura, che, proprio in quanto accorpa il potere legislativo con il potere esecutivo, si rivela sovrana. Tale dittatura, infatti, non trova più la propria ragion d'essere nella soppressione di una rivolta o nel ripristino di un certo *status quo*, ma nella sola convinzione che «le leggi con il tempo si logorano e la corruzione diventa troppo grande»¹²⁰. Nello sforzo di costruire un sistema non soggetto alla naturale malvagità

¹¹⁵ Ivi, pp. 64-65.

¹¹⁶ Ivi, p. 132.

¹¹⁷ Ivi, p. 133.

¹¹⁸ Ivi, p. 147.

¹¹⁹ Ibidem.

¹²⁰ Ivi, p. 148.

dell'uomo¹²¹, dunque, il filosofo francese finisce, per Schmitt, col produrre quell'accentramento del potere da cui voleva prendere le distanze. È nella prassi dei giacobini, del resto, afferma Schmitt, che si trova «una dimostrazione pratica della *sua* teoria [corsivo nostro]»¹²².

Un esito altrettanto contraddittorio è quello che Schmitt rintraccia nel *Contrat Social* di Rousseau. Tutta incentrata sul concetto di *volonté générale*, quale unico «principio che conferisce carattere di diritto a una disposizione»¹²³, la filosofia rousseauiana dello Stato, finisce, infatti, per Schmitt, col legittimare un «dispotismo della libertà»¹²⁴. Se, infatti, la *volonté générale* non conosce alcuna eccezione concreta, se di quest'ultima, cioè, in quanto irraggiungibile, «non si dà né delega né rappresentanza e tantomeno un diritto ad esercitarla», allora è evidente che l'esecutivo si riduce a mero «braccio della legge»¹²⁵. Stante l'assoluta preminenza della *volonté générale*, l'esecutivo non può infatti che essere pensato secondo i canoni della *commissio*. Un potere, cioè, sempre revocabile da parte del mandante (in questo caso il popolo) e privo di una legittimità propria. Nel subordinare l'esecutivo al legislativo, tuttavia, Rousseau finisce, per Schmitt, con l'autorizzare una forma nuova di dittatura, cioè una dittatura sovrana. Se l'aderenza alla *volonté générale* è l'unico principio di legittimità del potere legislativo del popolo, e, se tale volontà si pone in una posizione superiore rispetto a governo e amministrazione, infatti, risulta chiaro che qualunque nemico della legge è ridotto ad «un essere moralmente corrotto, uno schiavo che va reso inoffensivo»¹²⁶. In altri termini, nel pensiero di Rousseau, come già in Mably, nel tentativo di impedire interferenze dell'esecutivo sul legislativo, si perviene a quella esecutivizzazione del legislativo, che, da ultimo, produce un accentramento del potere del tutto inatteso.

Pur essendo riusciti ad anticipare inconsciamente molti aspetti della futura dittatura rivoluzionaria del 1793, a Mably quanto a Rousseau, dunque, nota Schmitt, non era chiara la differenza sostanziale tra la dittatura commissaria e la dittatura sovrana. Una differenza che, a ben vedere, non sta nel fatto che l'una implichi una commissione mentre l'altra no, ma risiede nel tipo di potere da cui tale commissione promana. Nel caso della dittatura commissaria, infatti, afferma Schmitt, il mandante della commissione è un potere costituito (*pouvoir constitué*),

¹²¹ A tal proposito scrive Schmitt: «Mably introduce una considerazione che segna una svolta decisiva e scuote tutto l'impianto della dottrina assolutistica della naturale malvagità dell'uomo: passioni e ignoranza regnano per natura anche nei governanti. Tutto sarà allora nel creare contro di essi freni e garanzie, il che dovrà avvenire mediante una corretta distribuzione delle funzioni politiche» Ivi, p. 145.

¹²² Ivi, p. 147.

¹²³ Ivi, p. 154.

¹²⁴ Ivi, p. 156.

¹²⁵ Ivi, p. 161.

¹²⁶ Ivi, p. 156.

mentre per quanto riguarda la dittatura sovrana si tratta di un potere costituente (*pouvoir constituant*). Se nel caso della dittatura commissaria, cioè, i poteri speciali sono conferiti al dittatore in virtù di una precisa disposizione costituzionale – per la quale di fronte ad una reale minaccia all'esistenza dello Stato le norme costituzionali vengono sospese al fine di ripristinare la situazione *normale* – la dittatura sovrana trae il proprio impulso e la propria legittimità da una costituzione che non è ancora stata scritta. Scrive Schmitt:

La dittatura sovrana vede in tutto l'ordinamento esistente uno stato di cose da rimuovere completamente con la propria azione. Essa non sospende una costituzione vigente facendo leva su di un diritto da essa contemplato, e perciò costituzionale, bensì mira a creare uno stato di cose nel quale sia possibile imporre una costituzione ritenuta come quella autentica. In altre parole, la dittatura sovrana si richiama non ad una costituzione già in vigore, ma ad una ancora da attuare¹²⁷.

Se dunque sotto l'aspetto formale i rappresentanti del potere costituente sono propriamente dei commissari, dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna determinazione normativa che limiti la loro azione. Il popolo in quanto titolare del *pouvoir constituant* è infatti una forza originaria, «dall'abisso infinito e insondabile del suo potere sorgono forme sempre nuove, che essa può infrangere quando vuole e nelle quali essa non cristallizza mai definitivamente il proprio potere»¹²⁸. Non si deve pensare, tuttavia, afferma Schmitt, che la dittatura sovrana, in quanto si richiama ad una costituzione da attuare, fuoriesca da qualunque considerazione di diritto. Non si tratta, cioè, per Schmitt, di una questione di «forza pura e semplice»¹²⁹. Il potere costituente è infatti antecedente e fondante rispetto a qualunque potere costituito. Scrive Schmitt:

Pur non essendo costituito [*il potere costituente*] in virtù di una costituzione ha con ogni costituzione vigente un nesso tale da apparire come potere fondante, anche se essa non lo contemplasse mai come tale, un nesso tale da non poter essere negato neppure nel caso che la costituzione vigente lo neghi [*corsivo nostro*]¹³⁰.

Così come si è visto in *Der Wert des Staates*, dunque, per Schmitt, la forma politica (lo Stato, la costituzione) non può che trovare in un potere assoluto, sciolto da ogni vincolo, la propria

¹²⁷ Ivi, p. 173.

¹²⁸ Ivi, p. 179.

¹²⁹ Ivi, p. 173.

¹³⁰ Ivi, p. 173-174.

origine. Un'origine abissale che non smette di scuotere le forme rigide della legge, nemmeno una volta che queste ultime sono state poste da un potere costituito.

È del resto una caratteristica propria del dogma giuridico positivista, afferma Schmitt, pensare che non possa esistere una volontà statuale «fuori dall'attività dei suoi organi»¹³¹. Le teorie di stampo positivistico, infatti, non possono tollerare alcun *pouvoir constituant*, riducendo «il problema della dittatura della costituzione»¹³², nota Schmitt, «in quello dell'organizzazione dell'organo costituente»¹³³.

Da un lato, dunque, la decisione *contra legem*, che per Schmitt è la caratteristica fondamentale della dittatura sovrana, si rivela l'atto formativo dell'ordinamento giuridico: solo attraverso la messa in forma di un'istanza che si richiama al potere costituente (di un'istanza di diritto sostanziale, incoercibile in forme determinate), infatti, il diritto può tramutarsi in legge. Dall'altro, proprio per il fatto che il potere costituente è illimitato e irriducibile ad una determinazione precisa, quella stessa decisione è sovrana solo in via transitoria. L'istanza formativa e coercitiva della decisione sovrana, infatti, non può mai esaurire il potenziale polemico del potere costituente nei confronti dell'ordinamento vigente.

Ecco allora che, nel sottolineare l'origine dittatoriale della forma politica moderna, Schmitt si pone in linea con una tradizione di pensiero, che egli vede minacciata dal positivismo dominante. Una tradizione, definita da Schmitt giusnaturalismo scientifico (*wissenschaftliches Naturrecht*), che ha in Hobbes il suo riferimento principale. Proprio Hobbes, infatti, insiste sulla forza rappresentativa e coercitiva del Leviatano, senza la quale non può darsi alcuna unità politica¹³⁴.

Come ha notato giustamente Alexandre Franco De Sá¹³⁵, infatti, se il giusnaturalismo della giustizia (*Gerechtigkeitsnaturrecht*), che Schmitt relaziona esplicitamente a Grozio e ai monarcomachi¹³⁶, presuppone un diritto prestatale con un contenuto determinato che funge da discriminare circa le disposizioni messe in atto dallo Stato, il giusnaturalismo scientifico non trae la propria legittimità da un contenuto determinato, ma dalla necessità che una decisione debba essere presa come alternativa al caos e al disordine.

¹³¹ Ivi, p. 177.

¹³² Ibidem.

¹³³ Ibidem.

¹³⁴ Cfr. Ivi, p. 151. Scrive Hobbes: «La sola via per erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere gli uomini dall'aggressione straniera e dalle ingiurie reciproche, e con ciò assicurarli in modo tale che con la propria industria e con i frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfatti, è quella di conferire tutti i loro poteri e tutta la loro forza ad un uomo o ad un'assemblea di uomini che possa ridurre tutte le loro volontà, per mezzo della pluralità delle voci, ad una volontà sola» T. HOBBS, *Il Leviatano*, BUR, Milano 2011, p. 181.

¹³⁵ A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., p. 104-105.

¹³⁶ Cfr. C. SCHMITT, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe operaia*, cit., p. 43.

È significativo, a tal proposito, che Schmitt giunga a tematizzare il concetto di dittatura sovrana dopo aver riscontrato come un ricorso sempre più frequente ai commissari nella prassi governativa delle monarchie europee del XVI e XVII secolo abbia prodotto un sentimento di risentimento nei confronti dell'istituzione (antichissima) della dittatura commissaria. Proprio un uso improprio di quello strumento eccezionale, pilastro del diritto romano, infatti, ha dato il là ad una serie di teorie democratiche radicali, che, loro malgrado, hanno prodotto, sebbene non esplicitamente, il concetto di dittatura sovrana. Il verificarsi inatteso di quell'accentramento di potere dal quale si voleva prendere le distanze è il segno infatti - per Schmitt - della necessità strutturale della decisione *contra legem*: solo attraverso una decisione di tal sorta si può istituire un ordine giuridico e dunque impedire lo scatenarsi del disordine e della violenza.

Se da un lato, dunque, Schmitt rileva un preoccupante misconoscimento dell'istituto della dittatura commissaria, cioè del suo carattere eccezionale, dall'altro, lo sforzo di Schmitt è quello di inquadrare la dittatura sovrana nel contesto prettamente giuridico. Uno spazio giuridico, nel quale, come si è visto, per il giurista di Plettenberg, a differenza degli alfieri del neopositivismo, la decisione *contra legem* non solo è ammessa, ma svolge una funzione fondativa nei confronti della forma politica.

1.3.2 Parlamentarismo e democrazia

L'analisi di *Die Diktatur* ci ha permesso di cogliere l'origine dittatoriale della forma politica moderna. Se al tempo delle monarchie europee tra il XV e il XVII secolo era il ricorso ai commissari il mezzo attraverso il quale si perveniva all'unità amministrativa e politica, con l'emergere delle istanze democratiche s'impose una nuova forma di dittatura: la dittatura sovrana. Come si è visto, infatti, per il giurista di Plettenberg, la *volonté générale* non può che essere messa in forma da un atto d'imperio: stante l'illimitatezza e l'irrappresentabilità del potere costituente, la formazione di un nuovo ordinamento si può realizzare solo attraverso una decisione sovrana, che, astraendo da qualunque contenuto normativo presupposto, conferisce - *dall'alto* del suo potere assoluto - una forma determinata a quella volontà generale che sino a quel momento non era altro che una pura astrazione. Più che nel *Contrat Social* di Rousseau, dunque, come si è visto, è nel giacobinismo che, per il Nostro, vanno rintracciate le origini del moderno Stato democratico¹³⁷.

¹³⁷ Nel sottolineare l'importanza del giacobinismo filosofico nella formazione dello Stato moderno, Schmitt è debitore di alcuni filosofi politici cattolici, quali Donoso Cortés, Görres e Bonald. Proprio da questi ultimi, infatti, il giurista tedesco trae l'assunto che la centralizzazione operata dal giacobinismo segna l'atto iniziale del moderno Stato democratico. Cfr. Ivi, nota 22, p. 184.

Il nesso tra democrazia e dittatura, rilevato da Schmitt già nel '21, viene dunque riaffermato - nell'ambito di una critica radicale al parlamentarismo - nel 1923 in *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*¹³⁸. In questo saggio, infatti, il giurista di Plettenberg, prendendo posizione all'interno del dibattito tedesco sul parlamentarismo, che, già sul finire dell'Impero guglielmino pareva orientato ad una messa in questione dei dettami classici del liberalismo¹³⁹, afferma che:

Una democrazia può esistere senza ciò che viene designato come moderno parlamentarismo e un parlamentarismo può esistere senza democrazia; e la dittatura è l'antitesi decisiva della democrazia tanto poco quanto la democrazia lo è della dittatura¹⁴⁰.

Vediamo dunque di ricostruire il ragionamento che conduce Schmitt a dichiarare fuorviante l'equazione liberale di democrazia e parlamentarismo.

In primo luogo va rilevato, per il Nostro, che, la democrazia, a differenza del parlamentarismo, non ha una connotazione politica determinata. Non è possibile, infatti, definire il concetto di democrazia in base ad uno scopo univoco. Essa si mostra funzionale ad una serie di finalità differenti, a tal punto che, nota Schmitt: «una democrazia può essere militarista o pacifista, assolutista o liberale, centralista o decentralizzante, progressista o reazionaria»¹⁴¹. Solo apparentemente, infatti, i differenti soggetti che si organizzano democraticamente fanno riferimento al medesimo popolo (*dèmos*). Se è vero che caratteristica fondamentale della democrazia è «l'identità di legge e volontà popolare»¹⁴², da ciò non si può trarre alcuna determinazione concreta sulla natura di tale volontà.

Come si è già visto, infatti, per Schmitt, la *volonté générale* rimane del tutto astratta ed indeterminata sino a che non viene impugnata e messa in forma da una decisione sovrana. Così come essa non coincide con alcuna volontà singolare o privata, non può altresì risolversi nel volere della maggioranza. Il mero fatto quantitativo della maggioranza non può infatti valere di per sé quale sigillo della volontà generale. Non è la somma di più volontà private a costituire la volontà generale: «per una logica astratta, nota Schmitt, non fa infatti propriamente alcuna differenza che si identifichi la volontà della maggioranza o la volontà della minoranza con la

¹³⁸ C. SCHMITT, *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*, cit.; trad. it., *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, cit.

¹³⁹ Per un'ampia ricostruzione del dibattito sul parlamentarismo che ebbe luogo in Germania tra la crisi del II Reich e la Repubblica di Weimar si veda: C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 463-496.

¹⁴⁰ C. SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, cit., p. 44.

¹⁴¹ Ivi, p. 35.

¹⁴² Ivi, p. 36.

volontà del popolo, se poi la volontà assolutamente unanime di tutti i cittadini dello Stato (anche dei minorenni) non è in alcun modo possibile [corsivo nostro]»¹⁴³.

La democrazia si mostra dunque agli occhi di Schmitt come una mera forma di organizzazione priva di un contenuto politico specifico. Proprio a causa di ciò essa è strutturalmente esposta al rischio di una dittatura. Dal punto di vista formale, infatti, anche qualora si verificasse un dominio della minoranza sulla maggioranza il principio democratico - l'identità di legge e volontà popolare - sarebbe rispettato. Scrive Schmitt:

La volontà del popolo è naturalmente sempre identica con il volere del popolo, sia che venga espressa una decisione dal sì o dal no di milioni di schede elettorali deposte, sia che un singolo uomo possieda, anche senza votazione, il volere del popolo, sia che il popolo in un certo qual modo "acclami". Tutto dipende da come la volontà viene *formata*¹⁴⁴.

L'identità tra governanti e governati, legge e volontà popolare, Stato e popolo, maggioranza numerica e giustezza della legge, non può mai valere come un'identità assoluta o sostanziale, in quanto «rimane sempre una distanza tra l'uguaglianza reale ed il risultato dell'identificazione»¹⁴⁵.

Anche qualora si volesse attribuire un valore alla forma democratica in quanto tale, prescindendo cioè da qualunque contenuto o fine politico che attraverso di essa viene realizzato, infatti, il pericolo che la democrazia possa venire usata per eliminare la democrazia stessa, porta a concludere che «non si può (in senso formale) essere democratico a qualunque costo»¹⁴⁶. Pure i democratici radicali, cioè, se intendono difendere la democrazia dalle forze antidemocratiche, devono essere disposti a rimanere democratici anche contro la maggioranza.

Ecco allora che l'istanza pedagogica e formativa che i giacobini facevano valere nei confronti del popolo e che legittimava la dittatura del *Comité de Salut Public* si mostra, per il giurista tedesco, come un elemento inscindibile dalla forma democratica. Non è un caso, infatti, nota Schmitt, che nei regimi democratici divenga centrale «la questione relativa a chi disponga dei mezzi per formare il volere del popolo»¹⁴⁷. Proprio tale attenzione nei confronti dei mezzi di produzione e diffusione del sapere, dimostra per Schmitt, che «il potere politico può, da sé solo, formare il volere del popolo da cui deve provenire»¹⁴⁸.

¹⁴³ Ibidem.

¹⁴⁴ Ivi, p. 37.

¹⁴⁵ Ibidem.

¹⁴⁶ Ivi, p. 39.

¹⁴⁷ Ivi, 40.

¹⁴⁸ Ibidem.

Il regime democratico, per il Nostro, implica dunque non solo che «l'uguale venga trattato in modo uguale, ma – conseguenza inevitabile – il disuguale in modo disuguale [corsivo nostro]»¹⁴⁹. Proprio in virtù di quell'indeterminatezza contenutistica che caratterizza la democrazia, infatti, c'è bisogno che il principio democratico - l'identità tra governanti e governati - venga determinato da un punto di vista politico, che si stabilisca, cioè, una disuguaglianza in base alla quale l'identità suddetta possa assumere una effettiva concretezza. In altri termini, così come si verificò all'epoca dei giacobini, affinché la democrazia possa configurarsi come una effettiva forma di governo, c'è bisogno che si discriminino preliminarmente tra chi è conforme al principio dell'uguaglianza e chi no. Scrive Schmitt:

Nella questione dell'uguaglianza, infatti, non si ha a che fare con giochetti astratti, aritmetico-matematici, ma con la sostanza dell'uguaglianza. Essa può venire trovata in qualità fisiche e morali determinate, per es. nel valore civico, la *areté* – la democrazia classica della *virtus* (*vertu*). Nella democrazia dei settari inglesi del XVII secolo essa si fonda sulla concordanza delle convinzioni religiose. A partire dal XIX secolo, consiste innanzitutto nell'appartenenza ad una determinata nazione, nell'omogeneità nazionale. L'uguaglianza è politicamente interessante e ha valore sempre solo fintantoché possiede una sostanza e sussiste, perciò, almeno la possibilità e il rischio di una disuguaglianza¹⁵⁰.

Insomma, non solo per Schmitt la democrazia non è di per sé in antitesi con la dittatura, ma ad essa pertiene strutturalmente una logica discriminatoria senza la quale non avrebbe alcuna possibilità di costituirsi concretamente come regime politico. Senza una determinazione per via negativa del popolo (*dèmos*) - la definizione concreta di un principio di uguaglianza - l'identità di governanti e governati, infatti, non sarebbe altro che una vuota astrazione.

Ora, proprio questo tratto discriminante, che solo può conferire alla democrazia lo *status* di regime politico, viene totalmente misconosciuto, per il giurista tedesco, da quella dottrina liberale, che, a partire dall'epoca dei lumi, diventa dominante nel panorama europeo. Dopo la disfatta di Napoleone, infatti, nota Schmitt, non furono le istanze radicali del giacobinismo a prevalere, ma la moderazione e il razionalismo relativo, o meglio relativistico, di una certa tradizione illuministica, che da Guizot è giunta sino al costituzionalismo liberale ottocentesco¹⁵¹.

¹⁴⁹ Ivi, p. 11.

¹⁵⁰ Ivi, p. 12.

¹⁵¹ Cfr. Ivi, pp. 45-72.

Se la dittatura pedagogica dei giacobini aveva mostrato la strutturale aporeticità della forma democratica – l'appellarsi ad un'unità presupposta e contraria al potere costituito (la *volonté générale*), da un lato, il ricorso ad un'istanza di comando in grado di mettere in forma concretamente quella stessa unità, dall'altro – la dottrina liberale tenta di superare quell'aporia costruendo tutto un sistema di divisione e bilanciamento dei poteri, atto ad impedire che un gruppo o un partito politico possa assumere direttamente il comando in nome del popolo. In tale prospettiva è allora il parlamento ad assumere un ruolo centrale: proprio ad esso, infatti, è affidato il compito di determinare, attraverso il dibattito e la discussione razionale, il contenuto della volontà popolare. Il credo fondamentale del parlamentarismo, nota Schmitt, è infatti l'idea che non esista alcuna verità immediata, ma che essa vada ricercata attraverso «il libero conflitto delle opinioni»¹⁵².

Sulla scia della deduzione economicistica, secondo la quale dalla libera concorrenza economica degli individui conseguirebbe l'armonia degli interessi, cioè, il parlamento dovrebbe configurarsi come «il luogo in cui le particole di ragione disseminate e diversamente ripartite tra gli uomini si riuniscono e diventano dominio pubblico»¹⁵³. La discussione parlamentare dovrebbe allora riflettere il dibattito pubblico, eliminando qualunque opacità o *arcana* oscurante il procedimento logico-argomentativo che ha condotto alla decisione. Libertà di stampa, libertà di parola, libertà di riunione si rivelano, dunque, nota Schmitt, non soltanto «cose utili e opportune, ma vere e proprie questioni vitali del liberalismo»¹⁵⁴. Conseguentemente, dunque, il concetto parlamentaristico di legge risulta totalmente contrapposto a quello della tradizione assolutistica: nessun *comando* può interferire infatti nel processo logicamente scandito del dibattito parlamentare. Scrive Schmitt:

La generale autorevolezza della legge consegue dal fatto che la legge (al contrario del volere o del comando di una persona concreta) è solo *ratio* e non possiede *cupiditas*, né *turbatio* [...]. Questo concetto di legge diviene, attraverso diverse modifiche, ma sempre con il contrassegno essenziale dell'universale, il fondamento del pensiero costituzionale¹⁵⁵.

Tutta la dottrina dello Stato di diritto riposa, per Schmitt, sull'asserto che la legge vincola tutti in quanto è una deliberazione di un organo, che, attraverso il confronto, produce una sintesi razionale delle diverse posizioni presenti nella società. Solo in virtù di tale principio il pensiero

¹⁵² Ivi, p. 50.

¹⁵³ Ivi, pp. 49-50.

¹⁵⁴ Ivi, p. 51.

¹⁵⁵ Ivi, p. 59.

liberale può concepire la legge in riferimento al concetto di *veritas* e non a quello di *auctoritas*. A ben vedere, tuttavia, il riferimento al concetto di verità da parte della dottrina liberale, nota Schmitt, non può che essere strumentale. La discussione e il dibattito parlamentare, infatti, non possono pervenire ad una qualche conclusione, se non interrompendo quel dialogo, che, solo in una prospettiva infinita mantiene un qualche riferimento alla verità. Scrive Schmitt:

In ciò sta il nocciolo spirituale di questo pensiero [*il liberalismo*] in generale, il suo specifico rapporto con la verità, la quale diventa una mera funzione di un'interminabile concorrenza di opinioni. Nei riguardi della verità, ciò significa la rinuncia ad un risultato definitivo [corsivo nostro]¹⁵⁶.

Il richiamo alla generalità e razionalità della legge da parte del liberalismo, per Schmitt, non è altro dunque che un espediente retorico dietro il quale si cela un preciso indirizzo ideologico¹⁵⁷. È significativo, in tal senso, nota Schmitt, che, sinché il liberalismo - come dottrina politica - mantenne un predominio sul piano culturale e ideologico, l'istituzione del parlamento godette di una qualche fiducia da parte dell'opinione pubblica, mentre con l'emergere del radicalismo democratico di matrice marxiana ridivenne attuale «il concetto abrogativo del parlamentarismo, quello di dittatura»¹⁵⁸. Proprio il marxismo mette in crisi, infatti, rileva Schmitt, il falso razionalismo della dottrina liberale. Al netto di una certa vulgata che tende a considerare il materialismo storico di Marx come un pensiero conforme alla razionalità delle scienze naturali, infatti:

La scientificità marxista non vuole dare alle cose a venire la sicurezza meccanica di un successo calcolato meccanicamente e costruito meccanicamente, ma le lascia nella corrente del tempo e nella realtà concreta dell'accadere storico che si produce da sé stesso¹⁵⁹.

¹⁵⁶ Ivi, p. 50. Emblematico, in tal senso, come a sostegno della tesi secondo la quale il liberalismo assumerebbe una posizione totalmente strumentale nei confronti della verità, Schmitt paragoni il dialogo parlamentare al dialogo eterno dei romantici tedeschi. Cfr. Ivi, pp. 50-51 e C. SCHMITT, *Politische Romantik*, Duncker & Humblot, Berlin 1919; trad. it., *Romanticismo politico*, Giuffrè, Milano 1981.

¹⁵⁷ Proprio su questo punto si svolge un serrato dibattito tra Carl Schmitt e Richard Thoma. Nella sua recensione del saggio sul parlamentarismo, Thoma muove infatti a Schmitt l'obiezione di aver sopravvalutato l'influenza delle giustificazioni ideologiche sulla configurazione pratica della politica e delle istituzioni. Se per Schmitt, il parlamentarismo, una volta che i principi fondamentali che lo ispiravano – discussione, pubblicità, verità – vengono meno, non può che ridursi a mera ideologia. Per Thoma, il valore e la vitalità di un'istituzione politica non dipendono affatto dalla forza di convinzione delle ideologie che vengono addotte come sua giustificazione, ma dalla sua effettiva capacità di funzionare e durare. Cfr. R. THOMA, *Zur Ideologie der demokratie und des Parlamentarismus* in «Archiv für Staatwissenschaft», 1925, pp. 125ss.

¹⁵⁸ Ivi, p. 73.

¹⁵⁹ Ivi, p. 78.

Ciò che rende scientifico il materialismo storico, cioè, a differenza della dottrina liberale, non è la conformità ad un qualche metodo ritenuto valido a priori, ma il porsi all'altezza della necessità immanente al divenire storico-dialettico. Proprio in nome di tale necessità, infatti, è possibile affermare «che la disumanità dell'ordine capitalistico della società deve necessariamente produrre da sé stessa la sua propria negazione»¹⁶⁰.

Certo, proprio questa connessione tra il socialismo marxista e la filosofia hegeliana della storia, impedisce - nota Schmitt - di collegare facilmente tra loro sviluppo dialettico e dittatura. Anche l'imposizione del dittatore, in tale prospettiva, infatti, non sarebbe altro che un momento dello sviluppo dialettico: «solo allo scopo di eliminare l'inattuale, di togliere la falsa apparenza, sarebbe possibile una dittatura»¹⁶¹. Se, tuttavia, si considera che in Marx, come in Hegel, ogni momento del divenire dialettico è superato in quanto compreso (*aufhebung*), e, che, il conflitto tra borghesia e proletariato si configura come l'ultimo scontro prima dell'avvento della società comunista, allora la piena coscienza della borghesia alla quale perviene il pensiero marxiano legittima di per sé una dittatura. Se in Marx si perviene, cioè, alla sicurezza che il momento storico del proletariato è arrivato, allora ciò di per sé legittima l'eliminazione forzata di ciò che si presenta come l'ultimo ostacolo al pieno sviluppo della storia. Scrive Schmitt:

Solamente l'esatta visione del corso dello sviluppo dà, quindi, la sicurezza scientifica che il momento storico del proletariato è arrivato. La borghesia non è in grado di capire il proletariato, ma il proletariato la borghesia certamente sì. Per questo motivo cala il crepuscolo sull'epoca della borghesia; la nottola di Minerva comincia il suo volo, e questo non deve significare che l'arte e la scienza prosperano, ma che l'epoca al tramonto è divenuta oggetto della coscienza storica di una nuova epoca. Nello stadio finale ultimo un'umanità marxista, che ha realizzato sé stessa, può non distinguersi da ciò che la dittatura pedagogica considero come lo stadio finale dell'umanità¹⁶².

Nel pensiero di Marx, dunque, è presente un aspetto la cui conseguenza pratica può portare, per Schmitt, ad una dittatura razionalista di stampo giacobino. Proprio questa apertura ad una decisione formante, del resto, dimostra – per Schmitt – la superiore capacità organizzativa e politica del socialismo comunista rispetto alla dottrina liberale¹⁶³.

Ma, è poi in quella linea di pensiero che da Bergson, Proudhon e Bakunin giunge sino a Sorel, che, per Schmitt, emerge con estrema evidenza l'astrattezza e ineffettualità del

¹⁶⁰ Ivi, p. 83.

¹⁶¹ Ivi, p. 79.

¹⁶² Ivi, pp. 87-88.

¹⁶³ Cfr. Ivi, pp. 75-78.

razionalismo liberale. Nel pensiero di Georges Sorel, infatti, Schmitt, rintraccia quell'istanza vitale – irriducibile a qualsivoglia uniformità accentratrice – che, a ben vedere, sta alla base della rivoluzione bolscevica in Russia e del fascismo italiano. L'immediatezza e inafferrabilità dell'istanza vitale è infatti l'origine non mediabile da cui scaturisce la forza inarrestabile dei miti del socialismo e del nazionalismo. L'istanza puramente politica - la forza e il coraggio per l'impiego della violenza - non scaturisce, cioè, da una elaborata filosofia della prassi, ma dalle profondità degli istinti vitali. Scrive Schmitt:

Solo nel mito sta lo strumento per provare se un popolo o un altro gruppo sociale abbia una missione storica e se sia venuto il suo momento storico. Dalle profondità dei puri istinti vitali, non da un ragionamento o da una considerazione di opportunità, sorge il grande entusiasmo, la grande decisione morale e il grande mito. È con un'intuizione immediata che una massa entusiasta crea l'immagine mitica che spinge avanti la sua energia e che le dà tanto la forza del martirio quanto il coraggio per l'impiego della violenza¹⁶⁴.

Questa incredibile energia scatenata dall'immaginario simbolico dei miti, tuttavia, nota Schmitt, non si contrappone solo al razionalismo relativista del parlamentarismo, ma altresì a quello assoluto della dittatura. L'impiego rivoluzionario della violenza da parte delle masse è infatti in antitesi con l'accentramento del potere militare su cui si fonda la dittatura. Certo, nota Schmitt, molto spesso è proprio dalle istanze caotiche e violente del mito che si sprigiona una coazione all'ordine. Così, per esempio:

Quando gli autori anarchici scoprono il significato del mito muovono dalla loro inimicizia contro l'autorità e l'unità, proprio allora, senza volerlo, collaborano a fondare una nuova autorità, un nuovo sentimento dell'ordine, della disciplina, della gerarchia¹⁶⁵.

Tale ribaltamento del disordine in ordine – lo stabilizzarsi dell'istanza mitica in uno spazio politico uniforme - non è tuttavia l'unico esito possibile: il pericolo di irrazionalità simili è infatti quello, per il Nostro, di pervenire ad una pluralità conflittuale autodistruttiva. Stante la pura immediatezza e vitalità del mito, infatti, il rischio è quello di una proliferazione di miti in lotta mortale reciproca.

¹⁶⁴ Ivi, p. 95.

¹⁶⁵ Ivi, p. 106.

Come ha giustamente fatto notare Carlo Galli¹⁶⁶, dunque, se, da un lato, Schmitt sottolinea l'opera di *sfondamento* che l'irruzione dei miti politici ha compiuto nei confronti della metafisica liberale, dall'altro, egli riconosce nell'emergere dell'istanza mitica, più che una soluzione, «la sfida che costringe con la propria eccezionalità a ripensare la politica moderna e la crisi dello Stato, la sovranità e la dittatura»¹⁶⁷.

Nel rilevare la crisi del parlamentarismo (la sua assurda pretesa di far aderire al dogma liberale del dialogo e del confronto le istanze democratiche), dunque, Schmitt, mette in guardia altresì dal pericolo di un'esplosione incontrollata della violenza. Dinanzi all'irrazionalismo dei miti politici, infatti, il rischio è quello di non riuscire ad individuare quell'autorità suprema che sola può conferire una forma politica al tumulto dei moti rivoluzionari. La messa al bando di ogni istanza di comando e decisione, cioè, può implicare non solo la fine dello Stato liberale (ciò che Schmitt si auspica), ma anche il crollo di ogni forma di ordinamento giuridico: la guerra civile.

La critica schmittiana al liberalismo, dunque, è una critica condotta in nome della ragione giuridica: è proprio l'impotenza e ineffettualità del parlamentarismo e del concetto di legge ad esso conforme, infatti, a produrre un pericoloso scollamento tra il diritto positivo e la realtà empirica. La vitalità e radicalità delle istanze mitiche non può infatti essere in alcun modo mediata e relativizzata all'interno della discussione parlamentare. Ecco allora che il pensiero liberale risulta avverso a Schmitt proprio perché contraddice la struttura logica del diritto. Solo una decisione sovrana, formante l'unità politica, può infatti risolvere il problema della *Rechtsverwirklichung*.

1.4 Il concetto di rappresentazione

Nel primo paragrafo si è sottolineato come la prospettiva giuridica decisionista assuma una posizione ambivalente nei confronti della tradizione giuridica. Da una parte, essa si discosta nettamente da una certa corrente di pensiero giuridico positivista e neopositivista, dall'altra, recupera numerosi elementi, che dalle origini giurisprudenziali romane si mantengono vivi, seppure in parte, in alcuni autori della modernità: da Bodin sino a Mayer, passando per Hobbes e Savigny.

Ora, i saggi che andremo qui ad analizzare (*Politische Theologie* e *Römischer Katolizismus und politische Form*) mostrano chiaramente come l'elemento principale che

¹⁶⁶ Cfr. C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 546-548.

¹⁶⁷ Ivi, p. 547.

Schmitt intende recuperare da tale tradizione di pensiero sia proprio una certa concezione rappresentativa del diritto. Se già nei saggi degli anni '10 e ancor più negli scritti sulla dittatura e sul parlamentarismo, l'impossibilità di pensare il diritto come un sistema autofondato e puramente normativo faceva trasparire la necessità di pensare il diritto in termini rappresentativi, infatti, solo nei testi che ci accingiamo a commentare tale necessità si traduce in una precisa dottrina giuridico-politica.

In *Politische Theologie*, in particolare, il decisionismo si eleva finalmente al rango di autentica dottrina dello Stato. La decisione sullo stato d'eccezione, infatti, diviene il sigillo della sovranità. Una tesi non nuova, ma che il Nostro è in grado di articolare in un modo del tutto originale e per certi aspetti sorprendente. Da essa infatti deriva la famosa correlazione tra politica e teologia, che, come si vedrà, Schmitt argomenta attraverso un discorso puramente logico-razionale.

Una doppia dipendenza, dunque, del diritto dalla politica e della politica dalla teologia, che in *Römischer Katholizismus und politische Form* trova il proprio corrispettivo istituzionale nella Chiesa di Roma. Proprio la Chiesa cattolica, in quanto *complexio oppositorum*, infatti, come si vedrà, rappresenta per Schmitt il modello istituzionale attraverso il quale pensare la forma Stato. Al netto delle differenze - non celate dal Nostro - che inevitabilmente permangono tra un'istituzione religiosa ad una puramente giuridica, il razionalismo politico del cattolicesimo, incentrato sulla primazia della decisione papale, infatti, costituisce per Schmitt l'unico argine ancora rimasto a quel processo di *motorizzazione della legge* che dall'illuminismo pare inarrestabile.

Proprio la Chiesa di Roma, del resto, per il giurista di Plettenberg, ha mantenuto viva quella concezione rappresentativa del diritto, che non intende risolvere il conflitto né attraverso una relativizzazione e sussunzione in unità delle parti in lotta (liberalismo), né attraverso una lotta finale tra borghesia e proletariato (marxismo), ma che affida il compito di una messa in forma del conflitto alla decisione irrevocabile di una persona, rappresentante di un ordine superiore e presupposto.

1.4.1 Sovranità ed eccezione

Il breve libro del 1922 dal titolo *Politische Theologie*¹⁶⁸ è senza dubbio uno dei testi più controversi e dibattuti dell'intera produzione scientifica di Carl Schmitt¹⁶⁹. Pare del resto difficile avanzare un'ipotesi interpretativa del testo suddetto senza al contempo prendere posizione in merito al significato complessivo da attribuire al decisionismo schmittiano¹⁷⁰. In questo saggio, infatti, Schmitt, da un lato, definisce la sovranità come la facoltà di decidere sullo stato d'eccezione (*Ausnahmezustand*) – un atto formante l'unità politica che prescinde da qualunque contenuto normativo presupposto – dall'altro, stabilisce una relazione, del tutto peculiare, tra la concettualità della dottrina moderna dello Stato e quella propria della teologia. Due tesi la cui connessione non è immediatamente evidente, ma che per l'appunto si tratterà di chiarire.

Iniziamo col dire che il celebre incipit: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»¹⁷¹, vale come definizione della sovranità, per Schmitt, solo se con il termine *Ausnahmezustand* si intende «un concetto generale della dottrina dello Stato, e non qualsiasi ordinanza d'emergenza o stato d'assedio».¹⁷² Lo stato d'eccezione (il caso non descritto dall'ordinamento giuridico vigente), cioè, va pensato in riferimento al concetto di sovranità in quanto vi è una ragione sistematica, di logica giuridica, che impone tale relazione. Vediamo dunque di cogliere anzitutto quella struttura teorica, che impone una relazione tra lo stato d'eccezione e la sovranità.

¹⁶⁸ C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1922; trad.it., *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 29-86.

¹⁶⁹ Tra i tantissimi studi dedicati al saggio schmittiano del '22 si vedano in particolare: F. GROSSHEUTSCH, *Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon*, Duncker & Humblot, Berlin 1996; G. DUSO, *La rappresentazione come radice della teologia politica in Carl Schmitt*, in ID., *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 174-195; C. GALLI, *Le teologie politiche di Schmitt*, in ID., *Lo sguardo di Giano*, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 51-81; A. F. DE SÁ, *Do decisionismo à teologia politica*, in ID., *Poder, Direito e Ordem. Ensaio sobre Carl Schmitt*, ViaVerita, Rio de Janeiro 2002, pp. 45-77; J. MANNEMANN, *Carl Schmitt und die Politische Theologie: Politischer Anti-Monothismus*, Aschendorff, Münster 2002; J-F. KERVÉGAN, *Que faire de Carl Schmitt?*, Editions Gallimard, Paris 2011; trad. it., *Che fare di Carl Schmitt?*, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 67-99.

¹⁷⁰ Proprio su una certa interpretazione di *Politische Theologie*, per esempio, ha fatto leva Karl Löwith al fine di sostenere la nota tesi del "decisionismo occasionale" (Cfr. K. LÖWITH, *Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt*, (1935) in ID., *Sämtliche Schriften*, Metzler, Stuttgart 1984, v. 8), poi ripresa e radicalizzata in senso nichilista da Christian von Krockow (Cfr. K. v. KROCKOW, *Die Entscheidung: Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1958). Ma, è poi anche Heinrich Meier ad aver incentrato la propria interpretazione radicale del pensiero schmittiano, fortemente ispirata da Strauss, su una certa lettura del saggio del '22. In particolare, Meier sostiene che la "teologia politica", in opposizione alla "filosofia politica", costituisca il nucleo essenziale del programma intellettuale di Schmitt. Cfr. H. MEIER, *Die Lehre Carl Schmitts: Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie*, Metzler, Stuttgart 1994.

¹⁷¹ C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, cit., p. 33.

¹⁷² Ibidem.

Si è visto, analizzando *Der Wert des Staates*, come in quel testo la decisione sovrana presupponesse l’Idea del diritto: la funzione specifica dello Stato era quella di rendere effettuale l’Idea del diritto. In tal senso, abbiamo parlato di una mediazione non dialettica, quale concetto esplicativo della peculiare funzione dello Stato. Ora, in *Politische Theologie* i termini della questione vengono leggermente modificati: la decisione sovrana pare infatti giustificarsi a partire da se stessa, senza presupporre l’Idea del diritto quale “oggetto” della mediazione. Data l’impossibilità di *fondare* la decisione su una norma generale, osserva Schmitt, il problema della *Rechtsverwirklichung* può essere risolto invero solo da una decisione che nasce da un nulla normativo¹⁷³. La formulazione che pare racchiudere la novità della prospettiva decisionista di *Politische Theologie* è dunque la seguente: «in senso normativo, la decisione è nata da un nulla»¹⁷⁴. Per comprendere esattamente quanto questa nuova formulazione della sovranità si discosti da quella espressa nel saggio del 1914 bisogna anzitutto capire, dunque, che cosa Schmitt intenda con l’espressione “in senso normativo” (*normativ betrachtet*).

Come ha osservato Alexandre Franco De Sá, infatti, nell’affermare che la decisione sovrana nasce da un nulla normativo, Schmitt non intende sostenere che la decisione sorge *sic et simpliciter* da un nulla, ma semplicemente che, se si muove da un piano d’interrogazione giuridico-normativo puramente immanente, essa si presenta come essenzialmente antecedente all’ordine giuridico. Scrive De Sá:

Il decisionismo sorge così, nel pensiero di Schmitt, non come l’affermazione che la decisione nasce da un nulla, non come l’affermazione che la decisione distrugge la mediazione come condizione che la rende possibile, ma semplicemente come la difesa che la decisione possa essere pensata giuridicamente, essendo giustificabile anche senza un’allusione ad una mediazione che la sostiene. In altre parole: il decisionismo sorge come l’affermazione che la decisione può essere difesa anche in un orizzonte d’interrogazione puramente immanente, nel quale il piano della mediazione appare come totalmente inaccessibile¹⁷⁵.

¹⁷³ Come ha mostrato Giorgio Agamben, in tal senso, è possibile qui cogliere una differenza anche con l’articolazione tra stato d’eccezione e ordine giuridico che Schmitt presenta in *Die Diktatur*: se nel saggio sulla dittatura l’operatore dell’iscrizione dello stato d’eccezione nel quadro giuridico era la distinzione tra norme del diritto e norme di attuazione del diritto (*Rechtsverwirklichung*) – per la dittatura commissaria – e quella fra potere costituente e potere costituito – per la dittatura sovrana – in *Politische Theologie* (così come in *Gesetz und Urteil*) è la distinzione fra due elementi fondamentali del diritto: la norma e la decisione. Cfr. G. AGAMBEN, *Lo stato d’eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 44-48.

¹⁷⁴ Ivi, p. 56.

¹⁷⁵ [traduzione nostra] «O decisionismo surge assim, no pensamento de Schmitt, não como a afirmação de que a decisão surge a partir do nada, não como a afirmação de que a decisão destrói a mediação como a condição que a possibilita, mas apenas como a defesa de que a decisão pode ser pensada juridicamente, sendo justificável mesmo sem a alusão a uma mediação que a susiste. Por outras palavras: o decisionismo surge como a afirmação de que a decisão pode ser defendida mesmo num horizonte de questionamento puramente imanente, em que o plano de mediação apareça como intieramente

Sulla scia di Donoso Cortés¹⁷⁶, Schmitt intende cioè dimostrare che la decisione sovrana s'impone quale momento necessario per la realizzazione del diritto anche se si prescinde dal riferimento a un piano trascendente. Come Donoso intendeva difendere la dittatura a partire da un punto di vista immanente, non negando il piano trascendente, ma sospendendolo, così Schmitt intende dimostrare che il momento della decisione s'impone come necessario nel quadro giuridico anche se si esclude qualunque riferimento ad un piano ideale. Si tratta di capire, infatti, per il Nostro che ciascun sistema normativo presuppone logicamente una decisione sovrana, che sola può operare quella distinzione preliminare tra ciò che è conforme all'ordinamento e ciò che invece gli è assolutamente avverso ed andrà dunque espulso o eliminato:

Non esiste alcuna norma che sia applicabile ad un caos. Prima deve essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero¹⁷⁷.

Proprio perché l'ambito del giuridico non coincide con la sfera normativa, ma ingloba il momento della decisione sul caso concreto, dunque, in esso è presente un'apertura *strutturale* al politico: alla decisione discriminatoria tra omogenei e non omogenei all'ordinamento. Il diritto, infatti, non è definibile a partire da una situazione normativa presupposta: la *normalità* dell'ordinamento giuridico riposa su una decisione che l'ha stabilita discriminando, decidendo sul caso concreto. Il quesito fondamentale al quale bisogna rispondere per venire a capo del problema della sovranità risulta allora il seguente: chi decide sullo stato d'eccezione? Chi è il soggetto preposto a decretare lo stato d'eccezione e a stabilire le azioni da intraprendere per il suo superamento? Se la normalità dell'ordinamento non può essere dedotta da una norma fondamentale, ma discende da una decisione su ciò che differisce dal caso previsto dall'ordinamento, infatti, risulta evidente che la questione su chi debba essere il titolare del potere decisorio non può essere elusa. Scrive Schmitt:

inacessível» A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., p. 207.

¹⁷⁶ De Sá mostra come l'argomentazione di Schmitt ricalchi qui quella di Donoso Cortés. Per Donoso, infatti, contro le rivolte del 1848, l'anarchismo di Proudhon e il dilagante ateismo, si trattava di difendere la dittatura non in funzione della legittimità che solo la religione le poteva conferire, ma in funzione del venir meno di quella stessa forma di legittimità religiosa. Cfr. Ivi, p. 208. Sulla prossimità delle posizioni di Schmitt e Donoso Cortés si veda anche: G. MASCHKE, *Die Zweideutigkeit der "Entscheidung"*, in AA.VV., *Complexio Oppositorum: Über Carl Schmitt*, Dunker & Humblot, Berlin 1988, pp. 193ss.

¹⁷⁷ Ivi, p. 39.

Per la realtà della vita giuridica ciò che importa dunque è chi decide. Oltre al problema della giustizia del contenuto vi è quella della competenza. Il problema della forma giuridica consiste nel contrasto fra soggetto e contenuto della decisione e nel significato autonomo del soggetto. La forma giuridica non ha la vuotezza aprioristica della forma trascendente, poiché essa nasce proprio dalla concretezza giuridica. Essa non è neppure la forma della precisione tecnica, poiché questa risponde ad un interesse finalizzato essenzialmente fattuale, impersonale. Essa infine non è neppure la forma della creazione estetica, che non conosce alcuna decisione¹⁷⁸.

Proprio perché la cifra della sovranità risiede nella decisione sullo stato d'eccezione, tuttavia, il sovrano titolare di questo potere risulta, paradossalmente, al tempo stesso all'interno e all'esterno dell'ordinamento giuridico:

Egli [*il sovrano*] sta al di fuori dell'ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa [*corsivo nostro*]¹⁷⁹.

Lo Stato di diritto – l'effettiva capacità dello Stato di realizzare il diritto – si regge, dunque, per Schmitt, sull'esercizio di un potere assoluto. Se, da un lato, tale potere risulta esterno all'ordinamento giuridico vigente, in quanto non è vincolato ad esso, dall'altro, permane in relazione a quest'ultimo in quanto ne rappresenta la condizione di possibilità. La decisione sull'eccezione si rivela, cioè, da una parte, totalmente esterna all'ordinamento giuridico vigente, in quanto non deducibile da quest'ultimo, dall'altro, proprio perché *condicio sine qua non* di qualsivoglia ordinamento, è coesistente ad esso¹⁸⁰. Ancora, se da una parte tra decisione e ordinamento giuridico vigente non ci può essere alcun rapporto deduttivo-dialettico, dall'altro, tra i due permane una relazione di reciproca implicazione: non c'è ordinamento giuridico che non nasca da una decisione scevra da vincoli normativi e non c'è vera decisione che non sia orientata alla posizione di un ordinamento. Tra ordinamento giuridico e decisione s'instaura dunque una relazione dinamica, seppur antidialettica, che rivela un nesso inscindibile tra il piano puramente normativo e la dimensione politica della decisione (laddove per dimensione

¹⁷⁸ Ivi, p. 59.

¹⁷⁹ Ivi, p. 34.

¹⁸⁰ Ci sembra, in tal senso, che Giorgio Agamben colga nel segno allorché afferma: «*Essere-fuori e, tuttavia, appartenere*: questa è la struttura topologica dello stato d'eccezione, e solo perché il sovrano, che decide sull'eccezione, è, in verità, logicamente definito nel suo essere da questa, può anch'esso essere definito dall'ossimoro *estasi-appartenenza*». G. AGAMBEN, *Stato d'eccezione*, cit., p. 48.

politica s'intende evidentemente una dimensione che non ha a che fare con l'esse, ma con l'operari. Una decisione discriminatoria che, pur rivelandosi necessaria al funzionamento del contesto giuridico, cioè, non ha alcun fondamento ontologico)¹⁸¹.

Anche l'ambito politico – cioè discriminatorio – della decisione sovrana, tuttavia, lo ribadiamo, rientra, per Schmitt, nella sfera giuridica: la decisione sull'eccezione, infatti, è funzionale alla realizzazione del diritto, non è l'espressione occasionalistica e soggettivistica di una volontà¹⁸².

Il concetto di sovranità va inteso in relazione a quello di *Ausnahmezustand*, dunque, proprio perché quest'ultimo, pur rientrando necessariamente nella sfera del giuridico, non può essere definito e stabilito a priori da una norma, ma chiama in causa, per la sua definizione e per il suo superamento, una decisione politica.

Questo è del resto, nota Schmitt, il significato autentico della dottrina della sovranità di Bodin. Già nel pensiero del giurista francese, infatti, il potere assoluto del sovrano è vincolato

¹⁸¹ Rimarcando tale mancanza di fondamento della decisione sovrana, giustamente, Alexandre Franco De Sá ha parlato del decisionismo schmittiano nei termini di una teoria della finzione giuridica. La stessa teoria della finzione di Vaihinger, che abbiamo visto essere uno dei riferimenti principali di *Gesetz und Urteil*, infatti, per De Sá, costituirebbe la base teorica del ragionamento schmittiano in *Politische Theologie*. Da un lato, infatti, nel decisionismo, osserva De Sá, è riscontrabile un paradigma di finzione che si legittima sulla base di un argomento di pura utilità pratica: al fine di impedire il dilagare dell'anomia – di contrastare la minaccia anarchica –, la decisione sovrana s'impone quale momento costitutivo dell'ordine giuridico. In tal senso, il decisionismo schmittiano si configurerebbe non come una negazione, ma come una sospensione della mediazione, in funzione dell'urgenza di una lotta contro un nemico assoluto, ossia l'anarchismo. Dall'altro, se il decisionismo si presenta come una finzione utile, esso si configura allo stesso tempo come una confutazione di una finzione ritenuta inutile e dannosa (il normativismo). Una confutazione che si svolge attraverso la dimostrazione del carattere meramente fittizio della finzione rifiutata, ossia, attraverso il permanere della posizione che rifiuta la finzione in un piano puramente astratto e illusorio, senza alcuna presa sulla realtà. Cfr. A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., pp. 208-215. Se è vero però che, in *Politische Theologie*, il momento della decisione s'impone come necessario nel contesto giuridico a partire da un punto di vista d'interrogazione puramente immanente al quadro normativo, è altrettanto vero – come è lo stesso De Sá a rilevare – che se l'Idea del diritto viene sospesa come riferimento della mediazione non dialettica della decisione, essa tuttavia permane come ciò che appunto viene sospeso. Quella che, muovendo da un punto d'interrogazione immanente al piano normativo, si presenta come una teoria della finzione, dunque, - come chiariremo meglio nel prossimo paragrafo – nel rimandare al momento politico della decisione, si rivela più propriamente come una teoria della rappresentazione. Cfr. Ivi, pp. 622-640.

Già in una nota di *Der Wert des Staates*, del resto, Schmitt aveva fatto notare che «L'autentica finzione nel diritto non è quindi una "supposizione consapevolmente falsa" e perciò non è una finzione nel senso di Vaihinger (*Die Philosophie des Als ob*, Berlin, II, ed., 1913); il "non vero" viene introdotto in essa solo dal naturalismo» C. SCHMITT, *Il valore dello Stato e il significato del singolo*, cit., nota 8, p. 94. Sulla distinzione tra il paradigma epistemologico della finzione giuridica e quello della rappresentazione si veda: Y. THOMAS, *"Fictio legis". L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in «Droits», Jan. 1, Paris, 1995, pp. 17-63; trad. it., *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medioevali*, Quodlibet, Macerata 2016; nonché la recensione al testo di Yan Thomas di Antonino Scalone: A. SCALONE, *La potenza del diritto e il principio rappresentativo*, in «Quaderni fiorentini», 46, 2017, pp. 1015-1025.

¹⁸² Ci pare fuorviante in tal senso l'interpretazione di Löwith, proprio perché non comprende come Schmitt arrivi ad elaborare il concetto di decisione sovrana sulla base di un ragionamento di pura logica giuridica. (Cfr. K. LÖWITH, *Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt*, cit.) È altresì significativo che interpretazioni non occasionalistiche del decisionismo schmittiano siano sorte proprio sulla base di una riscoperta dei saggi giovanili di Schmitt, laddove si mostra con più evidenza tale logica giuridica. (Cfr. H. HOFMANN, *Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Carl Schmitts*, cit.; C. GALLI, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, cit.; J-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit.; A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit.; G. DUSO, *La rappresentazione come radice della teologia politica in Carl Schmitt*, cit.; V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, Mohr Siebeck, Tübingen 2015).

nei confronti dei ceti o del popolo in base a principi naturali fondamentali, i quali però non valgono dinanzi al caso d'emergenza¹⁸³. Proprio di fronte al caso estremo, nel momento in cui divenga necessario mutare le leggi o addirittura eliminarle, infatti, il sovrano dimostra la propria superiorità nei confronti dei sudditi. Sarebbe del resto paradossale voler eliminare il momento della decisione vincolando il principe ad una autorizzazione previa da parte dei ceti o del popolo, poiché in tal caso si sposterebbe solo il *luogo* della decisione.

Ora, proprio questa concezione della sovranità come decisione sullo stato d'eccezione, che da Bodin passando per Hobbes si mantiene viva per tutto il XVII secolo, nota Schmitt, va perduta nel secolo dei Lumi. Per il razionalismo illuministico, infatti, lo stato d'eccezione diviene qualcosa di incommensurabile: nulla può e deve sfuggire alla ragione calcolante. Paradigmatica, in tal senso, è la filosofia del diritto di Kant, che, come si è visto nell'analisi di *Der Wert des Staates*, per Schmitt, riconoscendo nel diritto dei motivi patologici di ordine psicologico ed empirico, finisce surrettiziamente per subordinare la sfera del diritto a quella della morale.

Ma, è poi nelle dottrine dello Stato contemporanee, in particolare nelle teorie di Krabbe e Kelsen, che il Nostro individua il più radicale tentativo di eliminazione dello stato d'eccezione in riferimento al concetto di sovranità. Già in Krabbe, infatti, nota Schmitt, si manifesta la preoccupazione fondamentale del normativismo: evitare che il potere sovrano sia in qualche modo legato alla dimensione soggettiva e arbitraria della decisione. Lo Stato viene così ridotto da Krabbe, nota Schmitt, a quel soggetto giuridico preposto alla determinazione del valore giuridico degli interessi. Non c'è alcuna produzione di legge da parte dello Stato, almeno dal punto di vista del contenuto, ma la semplice subordinazione di tutti gli interessi privati all'interesse sommo che è quello giuridico. La sovranità statale si esplica dunque in riferimento ad una norma e al suo carattere oggettivo, non in relazione al potere assoluto di un'autorità esterna all'ordinamento giuridico¹⁸⁴. Scrive Krabbe:

Noi possiamo anche mantenere l'antico carattere dello Stato, per altro già restaurato, cioè la forza e possiamo ammettere la definizione concettuale di tale Stato come un fenomeno di forza, a questa sola condizione: che venga riconosciuto, con riferimento a questa forza, che essa si manifesta nel diritto e che non può giungere ad effetto in nessun altro modo che mediante l'emanazione di una norma giuridica¹⁸⁵.

¹⁸³ Cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., p. 35.

¹⁸⁴ Cfr. Ivi, p. 49.

¹⁸⁵ H. KRABBE, *Die Moderne Staatsidee*, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag 1919, p. 255. Citazione riportata da Schmitt in C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., pp. 48-49.

La preoccupazione di Krabbe è facilmente comprensibile: se la sovranità risiedesse nella possibilità da parte di una persona di individuare un'eccezione alla norma – in un'autorità decidente che è posta al di sopra della legge – la legge non potrebbe in alcun modo raggiungere quello *status* di pura oggettività che solo il riferimento ad una norma può garantire. La volontà del sovrano non sarebbe pensabile, infatti, se non nei termini di un puro arbitrio. Proprio per evitare questo esito, dunque, per Krabbe, la sovranità deve essere pensata come quel potere che rende impossibile l'eccezione alla norma, che subordina, cioè, qualunque interesse particolare all'interesse sommo che è la pura oggettività della norma.

È sulla scia della dottrina della sovranità di Krabbe, dunque, nota Schmitt, che Kelsen propone una definizione radicale dei concetti giuridici, scevra da qualunque contaminazione sociologica o empirica. Se ancora Krabbe parlava di una volontà o di un potere che doveva sottomettersi alla pura oggettività della legge, Kelsen ritiene che qualunque riferimento ad una volontà o ad un potere fuoriesce dall'ambito del giuridico. Già nel saggio kelseniano del 1922 intitolato *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff*¹⁸⁶, infatti, afferma Schmitt:

Tutti gli elementi sociologici vengono esclusi dal concetto giuridico ed in tal modo viene costruito, con incontaminata purezza, un sistema di riferimenti a norme e ad una norma fondamentale finale e unitaria. L'antica contrapposizione fra essere e dovere, fra considerazione causale e normativa viene trasposta, con la maggior consequenzialità e rigore possibili [...] ¹⁸⁷.

La legge si configura, cioè, per Kelsen, come un puro *Sollen*, un puro dover essere, totalmente estraneo al piano empirico e fattuale del *Sein*. La sua origine non può dunque che risiedere in una norma fondamentale, che vale come riferimento ultimo per l'intero ordinamento. Conseguentemente, lo Stato non può essere pensato come il detentore di un potere che pone la legge discriminando sull'eccezione, poiché esso stesso coincide con l'ordinamento giuridico. Non è possibile, cioè, pensare una decisione *contra legem*, poiché «la distinzione, vigente nello Stato, fra un ordinamento superiore e uno inferiore riposa sul fatto che dal punto centrale unitario fino al gradino più basso si svolgono autorizzazioni e competenze»¹⁸⁸. Se lo Stato fosse pensato, infatti, come causa dell'ordinamento giuridico – come un potere supremo che può decidere di sospendere la legge nel caso d'emergenza – si finirebbe per ammettere all'interno della sfera giuridica un elemento di discrezionalità e arbitrio che annullerebbe l'oggettività del

¹⁸⁶ H. KELSEN, *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff*, Mohr Siebeck, Tübingen 1922.

¹⁸⁷ C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., p. 45.

¹⁸⁸ Ibidem.

sistema normativo. In tal senso, dunque, per il giurista austriaco, l'eccezione alla norma, lungi dall'essere l'indicatore della sovranità, si mostra come un atto di violenza in contrasto con il piano normativo, ossia con l'ambito giuridico.

Ora, proprio questa assoluta ritrosia da parte di Kelsen nei confronti del dato empirico, dimostra per il giurista di Plettenberg la totale astrattezza e ineffettualità del normativismo. La definizione dello Stato come «punto finale di riferimento»¹⁸⁹, ossia dell'ordinamento giuridico come concatenazione produttiva di norme, cela infatti un'ingenuità di fondo: la necessità ed obbiettività dei vari riferimenti attraverso i quali viene a costituirsi l'unità dell'ordinamento, per Schmitt, riposa infatti sulla presunzione che fra teoria e prassi giuridica sussista un'armonia prestabilita, laddove, a ben vedere, non è affatto scontato che l'assoluta oggettività e purezza del sistema normativo trovi un riscontro positivo nella realtà. La scienza normativa di Kelsen, che pure aspira all'obbiettività, alla purezza e all'impersonalità, cioè, proprio perché non tiene in alcuna considerazione il caso concreto, non può che essere intesa nei termini di una «descrizione tautologica dell'unità»¹⁹⁰. Proprio perché costruisce l'unità dell'ordinamento non a partire da una decisione sul caso concreto (presupposto essenziale per garantire un'effettiva traducibilità della norma nella realtà empirica), ma sulla base di una «mitologia matematica»¹⁹¹, il sistema normativo kelseniano si dimostra cioè una pura e semplice astrazione.

La posizione schmittiana nei confronti della proposta kelseniana di una pura sovranità del diritto, dunque, come ha giustamente osservato Alexandre Franco De Sá¹⁹², non è descrivibile nei termini di una mera contrapposizione polemica o ideologica. Il normativismo viene infatti criticato dal Nostro attraverso una rigorosa argomentazione logica: se il diritto coincidesse con il piano normativo, la legge otterrebbe sì la purezza e obbiettività di una formula matematica, ma al prezzo di spalancare uno iato incolmabile tra la norma e la realtà fattuale. L'epurazione di qualsivoglia elemento di ordine sociologico o empirico dalla sfera del diritto, declasserebbe cioè la disposizione normativa al rango di un puro *flatus vocis*. Così scrive, infatti, Schmitt:

La scienza normativa alla quale Kelsen vuole elevare, in tutta purezza, la giurisprudenza non può essere normativa nel senso che il giurista valuta in base ad una propria azione libera: egli può riferirsi solo a valori che gli vengono dati (positivamente). In tal modo sembra essere possibile una obbiettività, ma senza un nesso necessario con una positività. [...] Gli esorcismi e le acutezze

¹⁸⁹ Ibidem.

¹⁹⁰ Ivi, p. 46.

¹⁹¹ Ibidem.

¹⁹² Cfr. A. F. DE SÁ, *Do decisionismo à teologia política*, cit., pp. 48-51.

concettuali sul piano metodologico e la critica sagace valgono solo come fase preparatoria. Se tutto ciò non viene applicato al concreto, con la scusa che la giurisprudenza è qualcosa di formale, si resta, nonostante ogni tentativo, solo all'anticamera della giurisprudenza¹⁹³.

Nel rifiutare la finzione attraverso la quale la decisione sovrana sull'eccezione, sospendendo il riferimento al piano trascendente dell'Idea del diritto (che pure rimane, a ben vedere, la *ratio essendi* della decisione), stabilisce l'ordine giuridico – autolegittimandosi sulla base di un argomento di pura utilità pratica (evitare il dilagare dell'anomia) –, il normativismo finisce dunque, paradossalmente, per perpetuare una finzione che, a differenza di quella che stabilisce un ordine, si presenta come totalmente astratta e quindi incapace di incidere sul reale.

1.4.2 Teologia politica: teismo e deismo a confronto.

Abbiamo visto come per Schmitt la decisione discriminatoria, ossia politica, sullo stato d'eccezione rientri a pieno titolo nella sfera giuridica, a tal punto che proprio il soggetto detentore di tale potere decisionale è altresì il titolare della sovranità. Non ci resta dunque ora che chiarire la connessione tra questa prima tesi di *Politische Theologie* e la seconda, compendiata nell'incipit del terzo capitolo, che suona: «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati»¹⁹⁴.

Va anzitutto osservato che, al pari della connessione tra il piano normativo e quello politico della decisione, il legame tra politica e teologia non è qualcosa di occasionale. Anche in questo caso, infatti, vi è una ragione strutturale di ordine logico, per la quale non è possibile pensare la politica se non attraverso la struttura teoretica della teologia. Così come l'ambito giuridico non è affatto *puro*, ma chiama in causa logicamente una decisione politica, infatti, il politico, al pari della teologia, per quanto si collochi in una dimensione mondana e secolarizzata, non è pensabile se non in riferimento ad un piano ideale o trascendente. Il potere politico, cioè, può costituirsi come un potere assoluto (scevro da vincoli normativi) – come una decisione sul caso concreto – solo se non è inserito e risolto nel puro immanentismo di un sistema.

Una strutturale apertura alla *trascendenza* – un riferimento spirituale ed esistenziale non riducibile alle forme determinate e a priori della ragione calcolante – risulta invero essenziale alla dimensione mondana e secolarizzata della politica¹⁹⁵. Non è possibile, logicamente, infatti,

¹⁹³ C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., p. 47.

¹⁹⁴ Ivi, p. 61.

¹⁹⁵ Tale presenza strutturale dello spirituale e del metafisico nella formazione e nello sviluppo del potere politico trova una piena delucidazione nel saggio del 1929 dal titolo *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*,

pensare il potere assoluto del politico senza presupporre uno iato incolmabile tra il piano aprioristico della ragione scientifica (un sapere che procede secondo una logica causale) e quello fattuale e a posteriori della storia (un divenire assolutamente imprevedibile, non descrivibile da una legge di filosofia della storia). Se vi fosse una piena armonia tra le forme a priori della ragione e il dato empirico, infatti, quale necessità ci sarebbe di porre un potere politico a garanzia dell'ordine? Se non vi fosse un'eccedenza strutturale del reale al razionale, come pensare ciò che non è previsto dall'ordinamento (lo stato d'eccezione)? Ancora, se non vi fosse un conflitto tra il piano ideale e spirituale e quello reale e contingente, come potrebbe il potere politico assumere la funzione rappresentativa che gli è propria?

È proprio alla luce dalla constatazione della irrisolvibilità di questo conflitto, del resto, che Schmitt assegna il compito di una chiarificazione della relazione tra teologia e politica ad una sociologia dei concetti giuridici (*Soziologie juristischer Begriffe*) e non ad una filosofia o scienza della politica. Scrive Schmitt:

La spiegazione spiritualistica dei processi materiali e la spiegazione materialistica dei fenomeni spirituali cercano entrambe di accertare nessi originari. Esse stabiliscono prima una contrapposizione fra le due sfere e poi la risolvono, mediante la riduzione di una delle due sfere all'altra, in un nulla: un procedimento che, applicato con caratteri di necessità metodologica, finisce per trasformarsi in caricatura. [...] Qualcosa di completamente diverso è la sociologia dei concetti che qui viene proposta e che nei confronti di un concetto come quello della sovranità mira soltanto ad un risultato scientifico. La sua peculiarità consiste nel fatto che, superando la concettualità giuridica orientata ai più immediati interessi pratici della vita giuridica, viene rintracciata la struttura ultima, radicalmente sistematica, e questa struttura concettuale viene poi comparata all'elaborazione concettuale della struttura sociale di una determinata epoca. Non interessa qui se l'ideale della concettualità radicale sia il riflesso di una realtà sociologica oppure se la realtà sociale venga intesa come la conseguenza di un modo determinato di pensare e, di conseguenza, anche di comportarsi. Piuttosto vanno indicate due identità spirituali, e tuttavia sostanziali¹⁹⁶.

laddove Schmitt parla di un "area centrale" (*Zentralgebiet*) come punto di riferimento spirituale determinante per la configurazione politica di un determinata epoca. Cfr. C. SCHMITT, *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen* (1929), in C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, Duncker & Humblot, Berlin 1932, pp. 66-81; trad. it., *L'epoca delle neutralizzazioni e spoliticizzazioni*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., pp. 167-183.

¹⁹⁶ Ivi, pp. 67-68.

In accordo ad una tale sociologia dei concetti, dunque, non si tratta, per Schmitt, né di individuare un fondamento teologico della politica¹⁹⁷, né di stabilire un'autonomia della politica nei confronti di qualsivoglia riferimento spirituale o metafisico, ma di cogliere la struttura teoretica che accumuna entrambe: la forma rappresentativa¹⁹⁸.

Non si tratta, infatti, per Schmitt, di constatare semplicemente una derivazione, in base al loro sviluppo storico, dei concetti della politica da quelli della teologia, ma soprattutto di rilevare un'analogia «nella loro struttura sistematica»¹⁹⁹. Se è vero che i concetti della politica derivano, sul piano storico concettuale, da quelli della teologia, cioè, ciò non significa che lo sguardo sociologico, che Schmitt intende assumere, voglia sottolineare, in senso storicistico, un progressivo passaggio dell'istanza veritativa dalla teologia alla politica.

L'affermazione schmittiana: «lo stato d'eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia»²⁰⁰, non ci pare infatti vada intesa nel senso che, come il miracolo per la teologia, così lo stato d'eccezione per la giurisprudenza, è la manifestazione di una verità trascendente. Ma, al contrario: come la teologia, allorché esclude dal proprio orizzonte concettuale il miracolo finisce per dissolversi, in quanto incorre nella contraddizione di separare astrattamente il piano trascendente e ideale da quello concreto e contingente (deismo), così la politica quando mira ad espellere dalla propria prospettiva lo stato d'eccezione si riduce ad una pura astrazione (normativismo). L'analogia tra teologia e politica risiede infatti nella struttura teoretica rappresentativa (nell'impossibilità di far ricadere l'intero contenuto del proprio sapere all'interno di un sistema razionale onnicomprensivo) e non nell'oggetto rappresentato. Sia la teologia, sia la politica, cioè, pena un proprio autoannullamento, non possono fare a meno di mettere in forma, ossia di rappresentare, quel movimento di attrazione

¹⁹⁷ Una tale interpretazione della teologia politica schmittiana è stata proposta da Heinrich Meier. Cfr. H. MEIER, *Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen*, Metzler, Stuttgart 1998 e H. MEIER, *Die Lehre Carl Schmitts*, cit.

¹⁹⁸ Ci pare, in tal senso, che Giuseppe Duso colga nel segno laddove afferma: «È nella rappresentazione il vero nucleo della teologia politica di Schmitt. [...] l'elemento teologico non riguarda tanto ciò che il termine «teologia» sembra indicare letteralmente, cioè la «scienza del divino» – dove il genitivo ha un carattere oggettivo –, sia essa fondata su basi naturali o rivelate, quanto piuttosto una struttura teoretica in cui emerge il problema della trascendenza in forma insieme rigorosa e aporetica (come appare appunto nella formulazione della presenza di ciò che è assente)». G. DUSO, *La rappresentazione come radice della teologia politica in Carl Schmitt*, cit., p. 176. È questo un aspetto che accomuna la prospettiva teorica di Carl Schmitt e quella di Gerhard Leibholz. In *Die Repräsentation in der Demokratie*, infatti, Leibholz scrive: «Dal punto di vista puramente linguistico rappresentare significa rendere nuovamente presente, cioè esistente, qualcosa di non realmente presente; vale a dire che ciò che non è “qui” ed “ora” viene di nuovo “portato a presenza”. Attraverso la rappresentazione, dunque, qualcosa viene pensato come assente e allo stesso tempo presente. In questo processo sta la dialettica specifica che è propria del concetto di rappresentazione». G. LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, Giuffrè, Milano 1989, p. 70. (edizione originale: G. LEIBHOLZ, *Die Repräsentation in der Demokratie*, De' Gruyter, Berlin 1973). Vedremo nel prossimo paragrafo, poi, analizzando *Römischer Katholizismus und politische Form*, come sempre in accordo con Leibholz, Schmitt sostenga che solo entità di particolare dignità – come l'idea di giustizia o le comunità che si organizzano intorno ad un valore – possono essere rappresentate, mentre non ci può essere rappresentanza di interessi privati.

¹⁹⁹ C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., p. 61.

²⁰⁰ Ibidem.

e repulsione, tra il piano ideale e trascendente (Dio, l'idea del diritto) e quello reale e immanente (la morale, la legge). In altri termini, prendendo in prestito le parole di Giuseppe Duso, «non tanto sarebbe da dire “il sovrano come Dio”, ma piuttosto il sovrano è tale, e la sua azione è decisiva e non subordinata, in quanto implica ciò che è ulteriore ed eccedente l'esistenzialità del suo darsi: in quanto rappresentante si riferisce a ciò che è oltre e che è assente, ad una istanza radicale, che appare, nell'ambito teologico, nella forma del divino»²⁰¹.

Che la constatazione di una derivazione dei concetti della politica da quelli della teologia, da parte di Schmitt, non possa essere intesa in senso storicistico, è del resto palesemente evidente nella critica alla teologia deista. Proprio quella struttura teoretica, che accomuna strutturalmente teologia e politica, nota Schmitt, è stata infatti messa in discussione, a partire dal XVIII secolo, da quel processo di degenerazione e misconoscimento del discorso teologico, nonché di quello politico, che è stato il razionalismo illuminista. Scrive Schmitt:

L'idea del moderno Stato di diritto si realizza con il deismo, con una teologia e una metafisica che esclude il miracolo dal mondo e che elimina la violazione delle leggi di natura, contenuta nel concetto di miracolo e produttiva, attraverso un intervento diretto, di una eccezione, allo stesso modo in cui esclude l'intervento diretto del sovrano sull'ordinamento giuridico vigente. Il razionalismo dell'illuminismo ripudiò il caso di eccezione in ogni sua forma²⁰².

Nel tentativo di pervenire ad una chiarificazione razionale di tutto lo scibile, il deismo contesta alla teologia tradizionale la centralità della rivelazione al fine di una comprensione di Dio: non c'è bisogno di istituzioni religiose o figure profetiche, poiché la ragione può giungere senza alcuna mediazione alla conoscenza di Dio. In tal senso, Dio viene pensato come l'architetto del mondo: un legislatore intelligente che non ha bisogno di irrompere nella storia per salvare gli uomini dal male. Paradigmatica, a tal proposito, è la filosofia di Rousseau, secondo la quale, il sovrano al pari di Dio: «può tutto ciò che vuole, ma non può volere il male»²⁰³. La volontà generale diviene infatti identica alla volontà del popolo, proprio perché il generale (il razionale) coincide con la totalità. Tale concezione, tuttavia, come si è già visto analizzando *Die Diktatur*, proprio perché non tiene in considerazione il caso concreto (l'eccezione), non può a ben vedere tradursi effettivamente in una forma di governo, necessitando sempre di un'istanza di comando (dittatura pedagogica) che assoggetti le singolarità avverse alla volontà generale.

²⁰¹ G. DUSO, *La rappresentazione come radice della teologia politica in Carl Schmitt*, cit., p. 178.

²⁰² Ibidem.

²⁰³ Ivi, p. 69.

La filosofia dello Stato del XIX e del XX secolo, in particolare la dottrina di Kelsen, non fa altro dunque, nota Schmitt, che radicalizzare tale immagine metafisica. In accordo ad una tale concezione immanentistica, infatti, la forma politica deve espellere qualunque arbitrio personalistico o dualismo tra sovranità e ordinamento giuridico: la legittimità dello Stato risiede nella sola conformità alla legge. Anche in questo caso, però, per il Nostro, la perfetta equivalenza tra il piano ideale e a priori dell'architettura giuridica e la realtà concreta non può che permanere nell'ambito dell'astrazione. Il caso concreto, infatti, non può essere deciso e risolto attraverso il rimando ad una norma, poiché «essa non dice nulla su chi la debba usare»²⁰⁴.

Ecco allora che in tale prospettiva assume un grande interesse per Schmitt la filosofia dello Stato della controrivoluzione: proprio nel pensiero di autori quali De Maistre, Bonald e Donoso Cortés viene alla luce, infatti, l'impossibilità radicale di pensare l'opposizione tra teismo e deismo come un'alternativa reale tra due posizioni distinte. Tali autori dimostrano, infatti, come l'alternativa tra deismo e teismo venga presentata innanzitutto come una scelta tra due differenti concezioni antropologiche. È solo sulla base di un'immagine dell'uomo puramente positiva – di una negazione radicale del conflitto tra il piano fattuale e quello ideale –, infatti, che la filosofia deista può pensare ad una messa al bando di ogni istanza di comando. Se però l'uomo non abbisogna di alcun correttivo proveniente dall'esterno, in quanto la sua ragione corrisponde pienamente alla ragione architettonica di Dio, allora quale necessità vi sarebbe di instaurare un potere politico, magari d'ispirazione rivoluzionaria? Se il sovrano, al pari di Dio, non deve essere pensato come un soggetto che può intervenire dall'esterno dell'ordinamento vigente, quale legittimità può avere il potere politico?

Il deismo può dunque tradursi politicamente solo in una forma di governo indeterminata e astratta, incapace, a ben vedere, di presentarsi seriamente come alternativa al decisionismo. Proprio una tale ambiguità ed astrattezza è infatti imputata da tali autori al parlamentarismo. Scrive Schmitt, facendo riferimento alla dottrina di Donoso Cortés:

Secondo Donoso rientra nell'essenza del liberalismo borghese di non prendere decisioni in questa battaglia ma di tentare piuttosto di instaurare una discussione. Egli definisce la borghesia esattamente come una «classe che discute», una «clase discutidora». È in questa direzione che essa si caratterizza, poiché in questo suo modo di fare è già implicito che vuole sottrarsi alla decisione. [...] Il suo costituzionalismo liberale tenta di paralizzare il re mediante il parlamento,

²⁰⁴ Ivi, p. 55.

lasciandolo però sul trono: la stessa incongruenza dunque che caratterizza il deismo quando esclude Dio dal mondo ma continua a credere nella sua esistenza²⁰⁵.

La metafisica deista, correttamente intesa, dunque, non può dar luogo ad una concezione politica vera e propria: se si presuppone un'assoluta incorruttibilità dell'uomo, infatti, nessun potere politico può trovare una qualche legittimità. Il liberalismo, con la sua assurda pretesa di governare discutendo, è il segno evidente di tale impossibilità.

Ma, è poi anche nelle espressioni più radicali di tale concezione immanentistica della politica, cioè nelle teorie anarchiche di Proudhon e Bakunin, che si manifesta ancor più chiaramente il paradosso per cui l'abiura alla decisione si rovescia inevitabilmente nel suo contrario. Scrive Schmitt:

Se De Maistre dice che ogni governo è necessariamente assoluto, un anarchico dice esattamente la stessa cosa, traendo solo, con l'aiuto del suo assioma dell'uomo buono e del governo corrotto, la conclusione pratica opposta che proprio perciò tutti i governi devono essere combattuti, poiché tutti i governi sono dittatura. Ogni pretesa ad una decisione dev'essere, per un anarchico, cattiva poiché ciò che è giusto si dà da sé, se l'immanenza della vita non viene distrutta con pretese del genere. Certo questa antitesi radicale lo costringe a decidersi in modo decisivo contro la decisione, e nel maggiore anarchico del XIX secolo, Bakunin, sussiste lo strano paradosso che egli dovette divenire teoricamente il teologo dell'anti-teologia e nella prassi il dittatore di un'anti-dittatura²⁰⁶.

L'analogia tra teologia e politica, dunque, deriva dall'impossibilità d'intendere per entrambe il piano mondano senza la consapevolezza della trascendenza, così come di considerare la trascendenza al di fuori del piano mondano delle cose visibili. In tal senso, allora, la forma rappresentativa è per Schmitt l'unica conformazione possibile della politica. Anche qualora si tentasse di far rientrare la dimensione politica nella pura immanenza dell'ordinamento giuridico, infatti, l'identità di sovranità e ordine normativo non potrebbe esser fatta valere se non attraverso un'istanza di comando. Se è possibile affermare, dunque, che non c'è politica senza teologia e non c'è teologia senza politica, ciò non significa che il fondamento della politica risieda nella teologia o viceversa, ma che il discorso politico, così come quello teologico, si organizza a partire da una strutturale apertura alla trascendenza. Senza tale

²⁰⁵ Ivi, pp. 79-80.

²⁰⁶ Ivi, pp. 85-86.

apertura, infatti, non è possibile porre alcun potere mondano e secolarizzato: né Chiesa, né Stato²⁰⁷.

1.4.3 Pluralismo e decisione

La doppia dipendenza - del diritto dalla politica, della politica dalla teologia -, che già in *Politische Theologie*, lungi dal voler gettare la giurisprudenza nell'irrazionalismo e nell'arbitrarietà di una volontà che non incontra alcun criterio orientante la sua decisione, trovava la propria ragion d'essere nella necessità da parte del diritto di rappresentare una mancanza (un ordine superiore e sovrapposto all'ordine giuridico), giunge ad un'ulteriore determinazione nel bellissimo saggio del 1923 intitolato: *Römischer Katolizismus und politische Form*²⁰⁸. Più che ai concetti e alla struttura teoretica della teologia, tuttavia, qui il Nostro si sofferma sull'architettura istituzionale della Chiesa di Roma e sulla necessità di pensare la forma Stato in conformità a tale modello.

Già in un breve articolo del 1917²⁰⁹, Schmitt aveva messo in luce come la dimensione pubblica - la visibilità - non sia un accidente della dottrina cattolica, ma ne costituisca l'essenza. A differenza di una religiosità come quella protestante, raccolta nell'interiorità e connotata nella fede - perfettamente adeguata alla distinzione liberale tra la sfera "privata" e quella pubblica "neutrale" - infatti, il cattolicesimo promuove un sentimento religioso che abbia una dimensione collettiva e che si incarni in istituzioni. Scrive Schmitt:

L'uomo completamente assorbito in Dio è una persona singola tanto poco quanto lo è l'uomo completamente travolto dalla vita terrena. La singolarità dell'uomo si fonda soltanto sul fatto che Dio lo mantiene al mondo; è un singolo nel mondo, perciò nella comunità. Il suo rapporto *ad se ipsum* non è possibile senza un rapporto *ad alterum*²¹⁰.

La Chiesa cattolica è dunque "visibile" nel senso che è dotata di un *corpo* non solo mistico, ma concreto: un vero apparato giuridico e istituzionale. Il farsi visibile del Dio invisibile, infatti, prende corpo nell'istituzione ecclesiastica.

²⁰⁷ Secondo questa prospettiva, come si vedrà, ci pare vadano intese le considerazioni contro la "leggenda della definitiva liquidazione della teologia politica" contenute in *Teologia Politica II*. Cfr. C. SCHMITT, *Politische Theologie II*, Duncker & Humblot, Berlin 1970; trad. it., *Teologia politica II*, Giuffrè, Milano 1992.

²⁰⁸ C. SCHMITT, *Römischer Katolizismus und politische Form*, Klett-Cotta, Stuttgart 1923; trad. it., *Cattolicesimo romano e forma politica*, Il Mulino, Bologna 2010.

²⁰⁹ C. SCHMITT, *Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scolastische Erwägung*, in «Summa», I, n.2, 1917/1918, pp. 71-80; trad. it. *La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica*, in C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 71-85.

²¹⁰ C. SCHMITT, *La visibilità della Chiesa*, cit., p. 77.

Tale dimensione intersoggettiva e comunitaria della religione cattolica viene dunque ripresa e approfondita in una chiave più marcatamente politica nel saggio del 1923. In questo libro Schmitt sottolinea, infatti, come la Chiesa di Roma, proprio perché si configura come un'istituzione che, nella figura del Papa, rappresenta un'assenza (quella di Cristo), riesce a garantire la stabilità del suo ordinamento anche in tempi di divisioni e di tumulti.

Il saggio si apre facendo riferimento ad un sentimento antiromano (*anti-römischen Affekt*) di matrice evangelica, che per molti secoli ha agitato la storia europea. Dalla lotta contro il papismo, il gesuitismo e il clericalismo del XVI secolo sino alle critiche razionalistiche e umanitarie del XVII secolo, nota Schmitt, la Chiesa di Roma è stata considerata una sorta di Anticristo. Ciò che davvero spaventa e inorridisce del cattolicesimo è infatti proprio la sua ambiguità ed elasticità nei confronti delle varie correnti politico-culturali. La Chiesa di Roma non ha avuto alcun problema, infatti, a stringere patti, secondo convenienza, una volta con gli assolutisti un'altra con i monarcomachi. Ciò che però tali critiche non hanno colto, per il Nostro, è che proprio tale equidistanza nei confronti delle varie correnti politiche e culturali che hanno attraversato il vecchio continente è ciò che ha permesso alla Chiesa cattolica di attraversare indenne secoli di storia.

In quanto erede della sapienza giuridica romana, infatti, essa ha mantenuto «un certo relativismo verso la variegata moltitudine dei possibili punti di vista, una fredda superiorità rispetto alle particolarità locali e, contemporaneamente, un'opportunistica tolleranza di ciò che non ha valore centrale»²¹¹. Tutto ciò è stato possibile, nota Schmitt, perché la Chiesa cattolica, sia per quanto riguarda la forma di governo, sia per ciò che concerne la dottrina, è una vera e propria *complexio oppositorum*. Gli opposti (aristocrazia e democrazia, natura e tecnica, trascendenza e immanenza) non vengono infatti né risolti in una sintesi superiore, né fissati astrattamente in un dualismo insanabile.

In rigorosa ottemperanza al principio rappresentativo, la Chiesa di Roma non risolve il conflitto tra le diverse posizioni dottrinali attraverso una discussione, un dibattito o un trattato di teologia, ma attraverso il ricorso alla decisione infallibile del Papa. I poli del conflitto vengono cioè privati del loro potenziale polemico, facendo valere un'istanza di comando che è rappresentazione di una verità trascendente. In quanto vicario di Cristo, infatti, il Papa è l'unico rappresentante dell'ordine eterno e celeste.

Se dunque la decisione del Papa vale come discriminare ultimo e decisivo nell'ambito dottrinale, ciò lo si deve al fatto che quando il Papa parla *ex-cathedra* la sua parola è espressione

²¹¹ C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, cit., p. 12

di quella stessa mediazione tra Dio e il mondo che è stata la parola di Cristo. L'autorità papale, cioè, non trova il proprio fondamento nella persona del Papa, in quanto uomo singolare, ma in quanto mediatore di una verità trascendente.

La caratteristica principale del razionalismo cattolico consiste, dunque, per Schmitt, «in una specifica superiorità formale nei confronti della materia della vita umana»²¹². Una strutturale indifferenza nei confronti del contenuto concreto delle varie posizioni dottrinali è infatti il presupposto teorico del dogma dell'infallibilità papale. Solo attraverso questa indifferenza è possibile pensare ad una rappresentazione *dall'alto* da parte del vicario di Cristo. Scrive Schmitt:

La Chiesa ha la propria specifica razionalità. [...] Questo razionalismo sta nella dimensione istituzionale, ed è essenzialmente giuridico; la sua grande prestazione consiste nel fare del sacerdozio un ufficio, ma anche qui – di nuovo – in modo del tutto peculiare. Il papa non è il profeta, ma il vicario di Cristo. Tutta la rozzezza fanatica degli sfrenati profetismi è così tenuta lontana grazie a quest'opera di «formazione»²¹³.

Avversa ad ogni forma di reificazione, l'istanza rappresentativa del Papa non manipola, dunque, «certi fattori di potenza, sociali e internazionali, come vuole il concetto machiavellico che, isolando un singolo momento esteriore della vita politica, la riduce a semplice tecnica»²¹⁴. Il potere politico del cattolicesimo non si fonda, infatti, «né su mezzi di potenza economica né su mezzi militari»²¹⁵, ma assume la sua forza e concretezza dalla capacità di rappresentare, attraverso un'istanza di comando, un ordine trascendente e presupposto.

È del resto proprio in virtù di questa strutturale apertura ad un piano trascendente (all'Idea), che Schmitt indica la Chiesa di Roma come il modello per pensare la forma Stato. Nel tentativo di pervenire ad una piena spersonalizzazione del potere politico, il pensiero liberale, infatti, per Schmitt, discostandosi dal modello rappresentativo della Chiesa, ha inteso interpretare il processo di secolarizzazione come un movimento di progressiva eliminazione dell'elemento ideale e trascendente. Una piena tecnicizzazione ed economicizzazione del politico, tuttavia, non può dar luogo ad alcun ordine concreto. Scrive Schmitt:

²¹² Ivi, p. 18.

²¹³ Ivi, p. 29.

²¹⁴ Ivi, p. 33.

²¹⁵ Ivi, p. 37.

Il pensiero economico conosce solo un tipo di forma, cioè la precisione tecnica, che è lontanissima dall'idea di rappresentazione. L'“economico”, nel suo combinarsi con il “tecnico” richiede la presenza reale della cosa. Ad esso corrispondono nozioni come “riflesso”, “emanazione”, “rispecchiamento”, espressioni, cioè, che indicano un rapporto materiale, stati diversi di aggregazione della medesima materia. Con queste immagini si pretende di spiegare l'ideale con l'incorporarlo nella materialità²¹⁶.

Se si parte dall'assunto che il piano ideale e trascendente può essere dedotto dal manifestarsi concreto della storia, la politica non può che ridursi a pura tecnica. Si tratterebbe, in tal caso, infatti, semplicemente di impedire, attraverso l'organizzazione della società, che la volontà di un singolo possa interferire sul processo di progressiva manifestazione dell'elemento ideale nel mondo²¹⁷.

Questo è del resto il presupposto alla base del parlamentarismo, il quale pensa alla discussione e alla pubblicità come a quelle tecniche che garantiscono una piena espressione dello storico disvelamento dell'ideale nel reale. Ma, è altresì il marxismo, nota Schmitt, a presentarsi come quella tecnica che permette di organizzare al meglio la società e dunque espellere ciò che si frappone al pieno sviluppo dell'ideale nel mondo (il capitalismo).

In sorprendente accordo, dunque, marxismo e liberalismo pensano la politica come una mera tecnica. Non è un caso, del resto, nota Schmitt, che entrambe queste correnti di pensiero politico considerino il proprio avversario come un mostro, un barbaro o un incivile. La concezione immanentistica di derivazione deista, che accomuna liberalismo e marxismo, infatti, reificando l'idea, non ammette alcuna eccezione o alternativa alla propria immagine del mondo. Scrive Schmitt:

L'immagine del mondo di un moderno imprenditore industriale assomiglia a quella del proletariato industriale come un gemello assomiglia all'altro. Perciò si intendono reciprocamente tanto bene, quando lottano uniti per il trionfo del pensiero economico. Divenuto la religione del proletariato industriale metropolitano, il socialismo contrappone un mitologico anti-

²¹⁶ Ivi, p. 42.

²¹⁷ A tal proposito Giuseppe Duso ha giustamente osservato che «già in *Cattolicesimo romano e forma politica* Schmitt aveva non solo identificato nella rappresentazione l'elemento portante e essenziale della forma politica, ma aveva anche messo in luce il carattere formante proprio della rappresentazione, la quale si mostra perciò non solo effetto dell'esistenza della forma politica (per cui se questa esiste c'è bisogno di un'istanza che rappresenti l'unità politica in modo stabile e istituzionale), ma anche attività che la produce. Intendere la rappresentanza politica semplicemente come elemento strutturale della forma moderna dello Stato è solo un aspetto, proprio di una riflessione formale e istituzionale; ma ancora più importante appare la comprensione del fatto che è l'attività rappresentatrice stessa a dare una forma determinata a quella volontà generale o volontà unitaria del corpo politico che nello Stato si deve esprimere». G. DUSO, *La rappresentazione come radice della teologia politica di Carl Schmitt*, cit., pp. 148-149.

meccanicismo al grande meccanismo del mondo capitalistico: il proletariato, con la propria coscienza di classe, si reputa il legittimo signore (vale a dire, il signore adeguato, e nulla più) di questo apparato, e considera contemporaneamente la proprietà privata dell'imprenditore capitalistico un residuo, ormai del tutto inadeguato, di un'epoca tecnicamente arretrata²¹⁸.

Ecco allora che, proprio in virtù di tale meccanizzazione ed economicizzazione della politica, liberalismo e marxismo sono incapaci per Schmitt di pensare il potere politico in termini veramente rappresentativi. Sebbene entrambe queste correnti di pensiero politico non rigettino apertamente il principio rappresentativo, infatti, nota Schmitt, pensare la rappresentanza come un "riflesso" o un "rispecchiamento" del volere del popolo o di una parte di esso, non può che dar luogo ad una reificazione di tale volere. Nel pensare la rappresentanza come un semplice *stare per altri*, cioè, marxismo e liberalismo non fanno altro che oggettivare e immanentizzare il rapporto tra rappresentante e rappresentato, con la conseguenza che il contrasto tra ideale e reale, sul quale si regge l'idea della rappresentazione, viene meno. Scrive Schmitt:

Metafore come "proiezione" "riflesso", "rispecchiamento", "emanazione", "*transfert*", denotano la ricerca di una base oggettiva immanente. L'idea della rappresentazione, al contrario, è così dominata dal pensiero dell'autorità personale che tanto il rappresentante quanto il rappresentato devono conservare una dignità personale. Non si tratta di un concetto "inerente a cose". Solo una persona può rappresentare in senso eminente, e appunto una persona dotata di autorità – ciò che segna la differenza rispetto al semplice "stare per altri" -, oppure un'idea che, non appena viene rappresentata, parimenti si personifica²¹⁹.

Il rapporto tra rappresentante e rappresentato non può dunque risolversi in una mera trasposizione di volontà: perché vi sia effettiva rappresentazione, infatti, i soggetti rappresentati non possono divenire *automi* o *macchine*. Affinché vi sia vera rappresentazione, cioè, nota Schmitt, l'oggetto rappresentato deve essere qualcosa di concreto e vitale. Se il rappresentato fosse pensabile in termini chiari e distinti, del resto, quale necessità vi sarebbe di metterlo in forma attraverso un'istanza rappresentativa?

L'apologia della forma politica della Chiesa di Roma va dunque di pari passo con la critica allo Stato liberale e alla Repubblica dei Soviet. Il liberalismo come il marxismo, infatti, non è in grado di pervenire ad una vera forma politico-giuridica. L'unica forma che conosce, in conformità al suo spirito economico, è la forma tecnica: il calcolo matematico del rapporto

²¹⁸ Ivi, p. 28.

²¹⁹ Ivi, pp. 42-43.

mezzi-fini. Attraverso tale pensiero, tuttavia, come si è visto, è impossibile pensare in termini rappresentativi, ossia in termini politici. Non è un caso, del resto, che Schmitt in un passaggio centrale dell'opera scriva:

Se il pensiero economico riesce a realizzare i propri fini utopistici, di condurre la società umana ad una condizione assolutamente impolitica, la Chiesa resterà l'unica depositaria di pensiero politico e di forma politica²²⁰.

Si tratta di capire, dunque, per Schmitt, che la forma Stato non è pensabile in totale contrapposizione al modello della Chiesa. La secolarizzazione non può infatti configurarsi come un processo di immanentizzazione e tecnicizzazione della politica, poiché in tal caso a venir meno sarebbe la politica stessa: «al “politico” inerisce l'idea, dato che non c'è politica senza autorità, né c'è autorità senza un *ethos* della convinzione»²²¹.

Certo, Schmitt è esplicito nell'affermare che l'idea politica del cattolicesimo non conosce solo la forma giuridica, ma anche quella estetica della dimensione artistica e «il glorioso splendore di una forma di potere storico-mondiale»²²², tuttavia, non ci pare, come afferma Carlo Galli, che:

La prospettiva giuridica (o meglio, di sfondamento genealogico-nichilistico dell'ordine giuridico) di *Teologia politica* è lontanissima da quella ontologica di *Cattolicesimo romano*, come il vuoto lo è dal pieno, la carenza di sostanza dalla sua sovrabbondanza. [...] In entrambi gli scritti Schmitt sostiene che la perfetta adeguazione razionalistica di forma e contenuto (che in politica è la tesi liberale della coesistenza di individuo e Stato) è impossibile, e che ciò che rende reali la politica e la storia è in realtà la metafisica; ma nel 1922 l'impossibilità deriva da un difetto di sostanza che caratterizza originariamente il Moderno come età dell'eccezione e della decisione, mentre nel 1923 è l'eccesso cattolico a costituisce il fulcro di una contro-immagine, la rappresentazione personale della Trascendenza, rispetto all'immagine che il Moderno ha di sé²²³.

Così come in *Politische Theologie*, infatti, anche in *Römischer Katolizismus und politische Form* non ci pare che Schmitt voglia istituire una corrispondenza sul piano del contenuto tra teologia e politica, o meglio, tra l'oggetto della rappresentazione della Chiesa e quello dello

²²⁰ Ivi, pp. 50-51.

²²¹ Ivi, p. 34-35.

²²² Ivi, p. 44.

²²³ C. GALLI, *La gloria e i nemici della Chiesa cattolica*, in C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, cit., pp. 88-89.

Stato, ma semplicemente constatare una corrispondenza sul piano puramente formale. Se è vero, infatti, come è lo stesso Schmitt a riconoscere, che «la Chiesa romana non ha avuto soltanto l'*ethos* della giustizia, ma anche quello del proprio potere, che si è ancora innalzato ad *ethos* della gloria, dello splendore e dell'onore»²²⁴, bisogna altresì notare che, per lo stesso Schmitt, «il cattolicesimo va molto più in là, proprio perché rappresenta qualcosa di diverso e di maggiore rispetto alla giurisprudenza laica, e cioè non solo l'idea della giustizia, ma anche la persona di Cristo»²²⁵.

Se è indubbio che l'istanza politica della Chiesa di Roma non si risolve nella sua dimensione mondana e secolarizzata (una certa prospettiva etico giuridica), ma ha la pretesa di valere come l'unica ed eterna manifestazione della verità di Cristo redentore, ci pare altresì vero che la capacità rappresentativa del Papa, in quanto vicario di Cristo, si legittima solo sulla base della mancanza di Gesù nel mondo. Ancora, se la Chiesa cattolica non può porsi allo stesso livello degli altri Stati (in quanto la sua capacità rappresentativa non inerisce esclusivamente alla sfera etico-giuridico, ma concerne una verità eterna, redentrica e vincitrice), la peculiare modalità attraverso la quale essa mantiene intatta la propria unità istituzionale e dottrinale (l'assoluta primazia della decisione papale) ci pare trovi legittimazione nella possibilità del Papa di rappresentare un'assenza (quella di Cristo).

Proprio alla capacità rappresentativa del Papa, del resto, pare interessato maggiormente Schmitt. In un'epoca dominata dalla forma di governo liberale, da una parte, e dal bolscevismo istituzionalizzato, dall'altra, la razionalità politica della Chiesa, infatti, permane agli occhi di Schmitt come l'unica in grado di contrastare una piena tecnicizzazione ed economicizzazione della politica.

Pur sottolineando la differenza che intercorre tra il contenuto della rappresentazione della Chiesa e quella che compete allo Stato – differenza che si manifesta, per esempio, nell'impossibilità della Chiesa di considerare il proprio rapporto con gli altri Stati come paritetico – l'architettura istituzionale della Chiesa di Roma, incentrata sulla primazia della decisione del Papa, perpetua infatti quella correlazione tra l'istanza personale e decisoria e l'effettiva capacità di rappresentazione del corpo politico, che Schmitt considera il perno della forma Stato moderna²²⁶.

²²⁴ C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, cit., pp. 62-63.

²²⁵ Ivi, pp. 59-60.

²²⁶ Vedremo nel terzo capitolo, dedicato al pensiero internazionalista schmittiano, come il Nostro, pur decretando apertamente il tramonto ineluttabile dell'epoca statuale, continui, a ben vedere, a subordinare la pensabilità dell'unità politica ad un'istanza personale di decisione formante quella stessa unità.

CAPITOLO II

NORMA, DECISIONE, ORDINAMENTO CONCRETO.

UNA DISCONTINUITÀ APPARENTE

2.1 La crisi dello Stato nell'epoca della tecnica

Nel primo capitolo sono stati analizzati i fondamenti teorici della teoria giuridica decisionista nei saggi giovanili e nelle opere immediatamente successive. Da tale analisi è emerso che il decisionismo, facendo propri alcuni elementi di una certa tradizione giuridica, si configura come una forma di razionalismo giuridico: nell'eccedenza strutturale del giuridico all'ambito propriamente normativo – ossia nel rimando ad un'istanza di decisione politica, che nel suo alludere ad una sfera ideale e trascendente, fa propria la struttura teorica della teologia (la rappresentazione) – è stato infatti individuato il nucleo teorico fondamentale del decisionismo.

Si tratta dunque ora di valutare se tali principi si mantengano saldi anche nel successivo sviluppo del pensiero schmittiano. Tra la seconda metà degli anni '20 e la prima del decennio successivo, infatti, come vedremo, il Nostro dà alle stampe una serie di saggi che apparentemente mettono in discussione i dettami della teoria decisionista.

Dall'acuirsi della crisi della Repubblica di Weimar, sino all'ascesa al potere di Hitler, Schmitt è impegnato in un vero e proprio corpo a corpo con la contingenza politica. Lo sforzo costante del giurista di Plettenberg – almeno sino al 1933 – è infatti quello di impedire che lo Stato tedesco venga travolto dal disordine politico e istituzionale dell'assetto post-bellico. Ecco allora che, pur permanendo – a nostro avviso – nell'alveo di un pensiero giuridico improntato alla decisione, Schmitt è “costretto” ad allargare lo spettro delle sue analisi. In tal senso, infatti, ci pare vada letto il celebre saggio *Der Begriff des Politischen*, che forse più di ogni altro, seppur solo apparentemente, scuote dalle fondamenta la teoria giuridica decisionista. Muovendo dall'assunto che il concetto di Stato presuppone quello di politico, invero, il saggio allude ad una matrice sostanziale del diritto e della politica: una dimensione immanente, che mal si concilia con il carattere rappresentativo che la teoria decisionista riconosce al diritto. Sarà nostro compito dimostrare, allora, attraverso un'analisi dettagliata del testo nelle sue varie formulazioni, che a ben vedere non si tratta affatto di una negazione della teoria decisionista, ma di una sua riproposizione in una prospettiva che si lascia definitivamente alle spalle lo Stato legislativo parlamentare.

2.1.1 Sul concetto di politico: Schmitt, Morgenthau e Strauss

Gran parte della notorietà che ha raggiunto il pensiero giuridico di Carl Schmitt è legata al celebre saggio del 1927, poi rivisto nel 1932 e nel 1933, dal titolo *Der Begriff des Politischen*²²⁷. La letteratura secondaria che indaga i nuclei teorici fondamentali di questo libro è infatti sconfinata ed in costante aumento²²⁸. I motivi che giustificano tale successo sono molteplici. In primo luogo, *Der Begriff des Politischen* è un testo che, pur rivolgendosi anzitutto «all'esperto di *jus publicum europeum*»²²⁹, come scrive Schmitt nella prefazione all'edizione del 1963, fuoriesce - in perfetto stile schmittiano - dai canoni classici del trattato di argomento giuridico. Sebbene già in *Politische Theologie* l'ambito del politico (la decisione sovrana) si mostrava necessariamente connesso a quello giuridico, qui Schmitt si propone infatti di indagare il politico (*das Politische*) al di là della dimensione che quest'ultimo assume nella sfera statale. Proprio questa radicale interrogazione sulla natura del politico, che travalica il perimetro classico del diritto pubblico, dunque, oltre che scuotere profondamente la discussione in ambito giurisprudenziale, ha sin da subito suscitato l'interesse di politologi, studiosi di scienze politiche, filosofi della politica etc. In secondo luogo, va poi osservato che la tesi centrale sostenuta in *Der Begriff des Politischen* - l'irriducibilità della sfera politica all'ambito statale - è il presupposto da cui prende l'abbrivio l'intera riflessione in campo internazionalista di Schmitt. Proprio a partire dall'attestazione di una crisi ineluttabile della forma Stato, come si vedrà, muove infatti lo Schmitt maturo al fine di ripensare dalle fondamenta il diritto internazionale. Non solo lo studioso di Schmitt, che intenda rintracciare continuità o discontinuità all'interno del suo percorso intellettuale, ma anche l'esperto di relazioni internazionali o di geopolitica, è dunque "obbligato" a fare i conti con il saggio del 1927. A

²²⁷ Prima edizione: C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen 1927, pp. 1-33; trad. it., *Il concetto del politico*, in C. SCHMITT, *Stato, Grande spazio, Nomos* (a cura di G. Maschke, ed. it. a cura di G. Gurisatti), Adelphi, Milano 2015, pp. 35-82. Seconda edizione: C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1932; poi ristampato inalterato con l'aggiunta di una premessa e tre corollari nel 1963: C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien*, Duncker & Humblot, Berlin 1963; trad. it., *Il concetto di 'politico'. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., pp. 89-208. Terza edizione: C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1933. Per avere un quadro complessivo delle varie edizioni faremo inoltre riferimento alla traduzione portoghese di Alexandre Franco de Sá, che riporta nelle note le variazioni testuali: C. SCHMITT, *O conceito do político*, tradução de A. F. de Sá, Edições 70, São Paulo 2015.

²²⁸ Per l'ampio dibattito sul concetto di politico schmittiano sino al 1996 rimandiamo alle segnalazioni bibliografiche e ai commenti riportati da Carlo Galli in C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 733-837. Tra la bibliografia secondaria dopo il 1996 si veda in particolare: C. MOUFFE, *Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy*, in C. MOUFFE (Ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso, London-New York 1999, pp. 38-53; J. F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., pp. 156-187; MEIER H., *Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen*, Metzler, Stuttgart 1998; V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, cit., pp. 81-98; M. HERRERO, *The Political discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order*, Rowman & Littlefield, London-New York 2015, pp. 95-118; A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., pp. 640-662; J. P. MCCORMICK, *Carl Schmitt's Critique of Liberalism. Against Politics as Technology*, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 157-205.

²²⁹ C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico' (1932)*, cit., p. 94.

suscitare grande interesse sono infine le vicende personali ed intellettuali che hanno portato il giurista tedesco a modificare per ben due volte il testo originario. Non si tratta infatti di semplici aggiustamenti di ordine formale, ma vere e proprie modifiche alla struttura concettuale del testo.

Nell'analizzare *Der Begriff des Politischen* ci proponiamo dunque di rispondere ai seguenti quesiti: 1) in quale misura l'interrogazione radicale sulla natura del politico travalica il perimetro classico del diritto pubblico? 2) in che senso prendere posizione in merito alla tesi fondamentale del saggio – l'eccedenza del politico alla dimensione statale – determina altresì il giudizio sulla produzione in campo internazionalista di Schmitt? 3) per quali motivi Schmitt ha sentito l'esigenza di intervenire a più riprese su questo scritto?

Ora, come si può facilmente intuire, per rispondere alle prime due questioni bisognerà partire dalla terza: solo attraverso un'analisi analitica del testo nelle sue varie formulazioni, infatti, si può comprendere la reale posta in gioco teorica del saggio. Iniziamo dunque ad analizzare l'opera nella prima versione del 1927, valutando al contempo le differenze testuali e gli spostamenti concettuali delle edizioni successive.

La tesi da cui muove Schmitt in *Der Begriff des Politischen* è espressa in forma apodittica nella prima frase dell'opera: «Il concetto di Stato presuppone il concetto del politico»²³⁰. In evidente polemica con la *Allgemeine Staatslehre* di Jellinek²³¹, per il giurista di Plettenberg, lo Stato, pur configurandosi come «lo status politico di un popolo»²³², non si trova in una posizione fondante rispetto al politico. I due caratteri salienti del concetto di Stato – status e popolo – risultano comprensibili, infatti, solo a partire da un pieno intendimento del concetto del politico. Si tratta dunque di pervenire ad una determinazione concettuale del politico che prescinda nella sua formulazione dal concetto di Stato.

Ora, così come l'ambito del morale si determina a partire dalla distinzione concettuale tra “bene” e “male”, quello estetico tra “bello” e “brutto”, quello economico tra “utile” e “dannoso” e così via, afferma Schmitt, «sorge la questione se anche nell'ambito del politico esista – e in che cosa consista – una distinzione particolare, autonoma e come tale illuminante»²³³. Se al politico spetta lo stesso grado di autonomia che presentano gli ambiti del morale, dell'estetico e dell'economico, andrà individuata una coppia concettuale in grado di ravvisare il politico, senza alcun rimando ad altre sfere dell'agire umano. Tale distinzione è individuata dal Nostro nella coppia concettuale amico/nemico. Al pari delle distinzioni degli altri ambiti, infatti,

²³⁰ C. SCHMITT, *Il concetto del politico* (1927), cit., p. 35.

²³¹ Così scrive Jellinek: «“Politico” significa statale; nel concetto del politico si è già pensato il concetto di Stato» G. JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin 1922 (terza ristampa), p. 180.

²³² C. SCHMITT, *Il concetto del politico* (1927), cit., p. 35.

²³³ Ivi, p. 39

l'opposizione amico/nemico pare riferirsi ad un'unica sfera, quella del politico. Essa non può essere, cioè, dedotta o ricondotta ad una delle coppie concettuali che individuano gli altri ambiti, ma vale autonomamente come distinzione prettamente politica. Scrive Schmitt:

La distinzione tra amico e nemico può sussistere in termini teorici e pratici senza che nel contempo debbano essere prese in considerazione distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro genere. [...] Il nemico politico è, per l'appunto, l'altro, lo straniero, e riguardo alla sua essenza è sufficiente che esistenzialmente, in senso particolarmente forte, sia qualcosa d'altro e di estraneo, sicché in caso di conflitto rappresenta la negazione della nostra modalità di esistenza e viene perciò respinto o combattuto al fine di preservare il nostro peculiare modo di vita²³⁴.

Se la contrapposizione amico/nemico vale quale distinzione peculiare del politico, dunque, è perché con essa non si allude ad un significato psicologico e soggettivo, ma ad uno puramente esistenziale. Il nemico, infatti, non è meramente colui che si odia o si detesta – il concorrente o l'avversario –, ma il nemico pubblico: colui che costituisce una minaccia per la forma di vita determinata di un certo raggruppamento di uomini. Richiamandosi al concetto giuridico romano di *hostis publicus*²³⁵, Schmitt intende riferirsi cioè ad una polarizzazione talmente forte da raggiungere l'intensità di una questione di vita o di morte. Proprio perché non è pensato in riferimento a norme morali o giuridiche, il rapporto amico/nemico implica infatti la reale possibilità della lotta mortale. Scrive Schmitt:

La guerra consegue all'ostilità poiché quest'ultima consiste nella peculiare negazione di un altro essere. La guerra è solo la realizzazione estrema dell'ostilità. Non occorre che sia alcunché di quotidiano o di normale, né va percepita come qualcosa di ideale, e tuttavia deve esistere come possibilità concreta, fintantoché il concetto di nemico conserva un senso²³⁶.

Sebbene «ogni contrasto religioso, morale, economico, etnico o di altro tipo si trasforma in un contrasto politico non appena è abbastanza forte da raggruppare di fatto gli uomini in amici e nemici»²³⁷, dunque, la sfera del politico mantiene una propria autonomia rispetto agli altri ambiti. Solo l'ambito politico, invero, si struttura a partire da una contrapposizione radicale, aperta alla possibilità della guerra, tra due schieramenti contrapposti. Se anche a partire da un contrasto economico o religioso si perviene ad una contrapposizione politica, cioè, ciò non

²³⁴ Ibidem.

²³⁵ Cfr. Ivi, p. 41.

²³⁶ Ivi, p. 42.

²³⁷ Ivi, p. 46.

significa che il politico sia in qualche modo invischiato con gli altri ambiti, ma anzi che esso detiene un primato sulle altre sfere dell'agire umano. Insomma, se agli altri ambiti competono contrasti di tipo spirituale e ideale, solo il politico ha a che fare con una contrapposizione esistenziale, che tocca la base materiale dell'uomo: la vita e la morte.

Ora, la seconda edizione del saggio, quella apparsa nel 1932, differisce in modo sostanziale dal testo originario, proprio in merito alla questione della caratterizzazione del politico quale ambito autonomo dell'agire umano. Nel testo del 1932, infatti, la concezione del politico basata sull'ambito lascia il posto ad un modello basato sull'intensità. Scrive Schmitt:

Esso [*il politico*] non indica un settore concreto particolare ma solo il grado d'intensità di un'associazione o di una dissociazione di uomini [corsivo nostro]²³⁸.

È lecito chiedersi dunque quali siano le ragioni che si celano dietro questo cambiamento sostanziale nella definizione del politico. Se, da un lato, un rimaneggiamento del saggio non dovrebbe stupire più di tanto, dato che la prima edizione del testo nacque dalla trascrizione di una conferenza che l'autore tenne nel 1927 presso la Deutsche Hochschule für Politik di Berlino, dall'altro, come si tratterà di mostrare, quella che potrebbe sembrare una piccola modifica, a ben vedere, cambia profondamente il quadro teorico del saggio, e dunque giustifica un'interrogazione sulle circostanze che hanno indotto l'autore ad intervenire sul testo del 1927. A tal proposito, «a small cottage industry»²³⁹, per usare le parole di William E. Scheuerman, è quella che ha prodotto, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, l'indagine sul confronto – mancato, segreto, nascosto – tra Carl Schmitt e Hans J. Morgenthau²⁴⁰. La tesi dottorale di Morgenthau, data alle stampe nel 1929, era stata pensata infatti come una replica, seppure parziale e indiretta, al *Begriff des Politischen* di Schmitt.

Ora, senza entrare nella difficile questione esegetica circa un presunto plagio da parte di Schmitt nei confronti del giovane Morgenthau – data la statura intellettuale dei due studiosi – ci interessa qui semplicemente analizzare la critica che il celebre specialista di relazioni internazionali ha elaborato alla prima edizione del saggio schmittiano. Se non è possibile stabilire con certezza la reale influenza che la critica di Morgenthau ebbe sulla seconda edizione

²³⁸ C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'* (1932), cit., p. 121.

²³⁹ W. E. SCHEUERMAN, *Carl Schmitt and Hans Morgenthau: Realism and beyond*, in M. C. WILLIAMS (a cura di), *Realism Reconsidered. The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*, Oxford University Press, Oxford 2007, p. 87.

²⁴⁰ Tra i numerosi contributi che si sono occupati di tale questione segnaliamo tra gli altri: H-K. PICHLER, *The Godfathers of "Truth": Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau's Theory of Power Politics*, in «Review of International Studies», n. 24, 1997, pp. 185-200; M. C. WILLIAMS, *Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics*, in «International Organization», n. 58, 2004, pp. 633-665.

di *Der Begriff des Politischen*, infatti, come è stato ben documentato da Alessandro Campi²⁴¹, è indubbio che Schmitt si sia confrontato seriamente con le tesi del giovane tedesco di origine ebraica, sino al punto di accettare un incontro con lui nella sua casa di Berlino²⁴².

Vediamo dunque di capire quali fossero i rilievi critici fondamentali avanzati da Morgenthau alla prima edizione di *Der Begriff des Politischen*.

Anzitutto va osservato che la tesi dottorale di Morgenthau verteva su un tema specifico di diritto internazionale: il carattere e i limiti degli strumenti giudiziali e arbitrali utilizzati per risolvere le controversie fra Stati. In polemica con l'approccio formalistico e statico prevalente tra gli studiosi di diritto internazionale, Morgenthau sosteneva il carattere dinamico-conflittuale delle relazioni interstatali, ponendo l'accento sulla discrepanza che si veniva a creare *de facto* tra il diritto internazionale vigente e i reali rapporti di potere tra gli Stati. In tal senso, dunque, la concezione *sostanzialistica* del politico proposta da Schmitt nell'edizione del 1927 non poteva che apparire agli occhi di Morgenthau inadeguata a cogliere l'ambito delle controversie politiche. Scrive Morgenthau:

Il concetto di politico non possiede una sostanza immutabile, posta una volta per tutte, esso è piuttosto una proprietà, una qualità, una colorazione che può aderire a tutte le sostanze, che può prediligere alcune senza necessariamente aderire ad alcuna²⁴³.

Sebbene in ambito internazionale si sia portati a chiamare “politici” tutti gli affari che ineriscono allo Stato, infatti, non c'è accordo tra gli Stati su quali interessi debbano essere considerati prettamente politici e quali no. Alcune questioni che da uno Stato, per ragioni d'interesse specifico, vengono considerate non politiche, per le medesime ragioni vengono invece considerate politiche da un altro Stato. Volendo sforzarsi di pervenire ad una determinazione più chiara di quella colorazione politica che può aderire a tutte le sostanze, prosegue Morgenthau, ci si dovrà dunque limitare a dire che:

²⁴¹ A. CAMPI, *Hans. J. Morgenthau e Carl Schmitt: un bilancio critico-bibliografico*, in H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico. 'Contra' Schmitt*, Rubbettino Editore, Catanzaro 2009, pp. LVIV-CXII.

²⁴² L'incontro è descritto nei minimi particolari nelle memorie di Morgenthau (Cfr. H. J. MORGENTHAU, *Fragments of an Intellectual Autobiography: 1904-1932*, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2001, pp. 15-16.) e trova riscontro in due lettere di Schmitt – datate 23 luglio 1929 e 27 luglio 1929 – oggi conservate nella Biblioteca del Congresso di Washington.

²⁴³ H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico* (1929), in H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico. 'Contra Carl Schmitt'*, cit., p. 161. Edizione originale: H. J. MORGENTHAU, *Die internationale Rechtspflege, ihr Wesen und ihre Grenzen*, Universitätsverlag von Robert Noske, Leipzig 1929, pp. 59-72.

Se consideriamo l'elemento specificamente politico fra gli oggetti e gli scopi dello Stato esaminando il rapporto fra il suo concetto generale e quello particolare, ne deriva che la caratteristica distintiva di queste due modalità di rapporto fra oggetti dell'attività statale e individualità dello Stato cui spetta il predicato "politico" (in senso lato e letterale da un lato, e in senso stretto e peculiare dall'altro) consiste nel grado d'intensità con cui tali oggetti vengono riferiti all'individualità dello Stato²⁴⁴.

Non potendo far coincidere perfettamente la dimensione politica con quella statale, dunque, bisognerà distinguere, per Morgenthau, gli oggetti dell'attività statale dall'individualità dello Stato, valutando di volta in volta il *grado d'intensità* della relazione che s'instaura tra le due parti.

Nel considerare il politico come un ambito autonomo e definito da una coppia concettuale prestabilita (amico/nemico), Schmitt corre dunque il rischio, per Morgenthau, di pensare il politico a partire da una base sostanziale (un raggruppamento amico/nemico) presupposta e infondata, da cui ci si muove arbitrariamente al fine di "fondare" il politico.

La critica all'approccio sostanzialistico schmittiano, si fa ancor più esplicita in un breve articolo che Morgenthau dedica al saggio schmittiano nel 1932, recentemente tradotto in italiano con il titolo: *Alcune considerazioni logiche sul concetto di politico di Carl Schmitt*²⁴⁵. In questo scritto Morgenthau critica l'affermazione di Schmitt secondo la quale la coppia di concetti amico/nemico caratterizzerebbe la natura del politico così come "bene" e "male", "bello" e "brutto" o "utile" e "dannoso", ad esempio, contrassegnano rispettivamente la morale, l'estetica e l'economia. Se la coppia amico/nemico sta, infatti, allo stesso livello delle altre distinzioni caratterizzanti gli altri ambiti del sapere, allora, così come gli altri ambiti anche il politico può essere individuato solo attraverso una valutazione normativa. È solo presupponendo, per esempio, che il termine "bello" sia sinonimo di "esteticamente valido", infatti, che la coppia bello/brutto può assumere un significato concreto tale da definire l'ambito dell'estetico. Il criterio in base al quale si distingue all'interno dell'estetico o del morale o dell'economico non può essere, cioè, che il concetto stesso di estetico, morale, economico etc. La delimitazione dell'ambito passa dunque attraverso l'individuazione di una coppia di concetti che rendono *concreta* una distinzione (morale/immorale; estetico/anti-estetico) la cui esistenza è presupposta a livello ideale. Ora, per Morgenthau, a differenza degli altri ambiti del sapere, al politico, nemmeno volendo, compete la capacità di rendere *concreta* l'opposizione per cui si

²⁴⁴ Ibidem.

²⁴⁵ H. J. MORGENTHAU, *Alcune considerazioni logiche sul concetto di politico di Carl Schmitt*, in H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico. 'Contra Carl Schmitt'*, cit., pp. 3-14.

caratterizza (nemico/amico), con il semplice presupporre che il termine “amico” sia sinonimo di “politicamente valido”. Ciò non è possibile perché la coppia amico/nemico ha per Morgenthau una struttura logica del tutto differente rispetto a quelle degli altri ambiti dell’agire umano citati. Mentre le altre coppie, infatti, attraverso un giudizio che si basi su tali opposizioni fondamentali (bello/brutto; buono/cattivo) possono porre in relazione un valore astratto (il morale, l’estetico, l’economico) con un preciso fenomeno della vita, la coppia amico/nemico non può prestarsi a tale funzione poiché si definisce solo a partire da una sfera di valori *privata*. Scrive Morgenthau:

La coppia di concetti “amico/nemico”, [...], indica una distinzione interna ad una sfera di valori individualmente determinata, vale a dire interna all’ambito politico di un determinato individuo o di un determinato gruppo umano. Essa indica appunto un rapporto reale fra i presupposti concreti fini politici di tale persona o gruppo e la persona, il gruppo di persone o un’entità psichicamente personificata legate a tale scopo²⁴⁶.

La contrapposizione amico-nemico, dunque, non riguarda di per sé la base materiale dell’uomo (vita e morte), se non presupponendo una decisione arbitraria che ponga un discrimine esistenziale tra un determinato gruppo ed un altro. Il politico non può valere come ambito autonomo e non derivato dalle altre sfere della vita umana, cioè, se non presupponendo una diversificazione dell’umanità in popoli: dando per scontato che un determinato gruppo umano si orienti spontaneamente secondo un certo indirizzo spirituale o morale. Ancora, la coppia di concetti amico/nemico, non assume una valenza esistenziale, se non presupponendo l’esistenza *naturale* di quella stessa polarità amico/nemico.

La seconda edizione di *Der Begriff des Politischen*, dunque, accogliendo, più o meno esplicitamente, le obiezioni di Morgenthau, opera una desostanzializzazione del concetto di politico. Eliminando il riferimento all’ambito autonomo del politico e virando verso una concezione del politico basata sul concetto d’intensità, infatti, come ha giustamente fatto notare Alexandre Franco de Sá²⁴⁷, il giurista tedesco tenta di svincolarsi da un’idea sostanzialistica del politico, legata cioè ad una base materiale presupposta (il popolo). Scrive De Sá:

Per lo Schmitt del 1932, se è possibile che aree della realtà umana come la morale e l’economia determinino conflitti politici, entrando così esse stesse nel piano politico, non è perché – come

²⁴⁶ Ivi, p. 9.

²⁴⁷ Cfr. A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., pp. 640-662.

pareva suggerire la prima versione di *Der Begriff des Politischen* nell'alludere al politico come un'area tra le altre – queste aree si dileguano nell'ambito politico, mutando il loro contenuto oggettivo. Al contrario: nel dire che tutte le aree della vita umana possono raggiungere il piano politico, determinando relazioni di amicizia e inimicizia, Schmitt, lungi dall'intendere che queste aree cessano di essere quello che sono, abbandonando il loro contenuto specifico, vuol dire che il politico non consiste in un'area specifica (*Sachgebiet*) al pari delle altre, poiché non incontra la sua determinazione in cose o contenuti, né in una determinata “sostanza”, ma in una modalità che qualunque sostanza può raggiungere²⁴⁸.

Il problema di dover necessariamente presupporre una base materiale (il popolo) al fine di poter pensare il politico parrebbe dunque scongiurato da questa nuova formulazione. Inteso come grado massimo d'intensità di un conflitto, il politico andrà ora pensato infatti all'interno del campo fluido delle relazioni sociali, non più cioè a partire da un apriori inamovibile, ma dentro le maglie di un a posteriori di cui si può solo ipotizzare il divenire.

Ma, è davvero riuscito Schmitt, tramite questa nuova formulazione del concetto di politico, a svincolare la dimensione politica da un riferimento sostanziale? Se così fosse, che cosa ha spinto il giurista di Plettenberg a mettere mano nuovamente al saggio nel 1933?

Per rispondere a queste domande prendiamo ora in esame la celebre critica che Leo Strauss avanzò all'edizione del 1932 del saggio schmittiano²⁴⁹. Anche per quanto riguarda il rapporto intellettuale tra Strauss e Schmitt, infatti, come è stato documentato da Heinrich Meier²⁵⁰, si può parlare di un vero e proprio *dialogo nascosto*. Strauss, tra l'altro, è l'unico tra i critici di Schmitt a vedere la propria interpretazione accolta²⁵¹, l'unico anche ad essere da lui definito pubblicamente un «filosofo significativo»²⁵².

²⁴⁸ [traduzione nostra] Ivi, p. 643: «Para o Schmitt de 1932, se é possível que áreas de realidade humana como a moral e a economia determinem conflitos políticos, entrando, portanto, elas mesmas num plano político, tal não quer dizer propriamente que – tal como sugeriu a primeira versão de *Begriff des Politischen*, ao aludir ao político como uma área entre outras – estas áreas se convertam numa outra área, mudando o seu conteúdo objectivo. Pelo contrário: se todas as áreas da vida humana podem atingir um plano político, determinando relações de amizade e de inimizade, tal significa não que estas áreas de vida humana deixem de ser o que são, abandonando o seu conteúdo objectivo específico, mas antes que o político não consiste numa área objectiva (*Sachgebiet*) a par das outras, encontrando a sua determinação não em coisas ou conteúdo, não em determinadas “substâncias”, mas numa modalidade possível que qualquer substância pode alcançar».

²⁴⁹ L. STRAUSS, *Anmerkungen zu Carl Schmitts Begriff des Politischen*, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», LXVII, fasc. 6, 1932, pp. 732-749.

²⁵⁰ H. MEIER, *Carl Schmitt, Leo Strauss und “Der Begriff des Politischen”. Zu einem Dialog unter Abwesenden*, (2., erweiterte Auflage), J. B. Metzler, Stuttgart 1998. trad. it., *Note su «Il concetto di politico» di Carl Schmitt*, in H. MEIER, *Carl Schmitt e Leo Strauss. Per una critica della teologia politica*, Cantagalli Editore, Siena 2011, pp. 97-123.

²⁵¹ Le *Note* di Strauss al saggio schmittiano compaiono, infatti, nell'edizione americana de *Il concetto di politico* approntata da George Schwab, col quale Schmitt era da decenni in stretto contatto: *The Concept of the Political*, Rutgers University Press, New Brunswick 1976.

²⁵² C. SCHMITT, *Die andere Hegel-Linie. Hans Freyer zum 70. Geburtstag*, in «Christ und Welt», X, n. 30, 25 luglio 1957, p. 2.

Nelle sue *Anmerkungen zu Carl Schmitts Begriff des Politischen*, Strauss mette in luce innanzitutto come l'autonomia del politico rivendicata da Schmitt – non più nei termini di un ambito autonomo, ma come grado massimo d'intensità di un conflitto – vada intesa come una profonda critica al concetto dominante di cultura. Per comprendere il fenomeno del politico, infatti, per Schmitt, bisogna superare quella concezione dominante di cultura che intende sezionare il sapere attraverso gradi sempre maggiori di specializzazione. Tale superamento è necessario, per Schmitt, poiché dietro l'idea di un progressivo autonomizzarsi dei vari campi del sapere si cela il distacco della cultura dalla *natura*. Seguendo il paradigma teorico del liberalismo, infatti, è la cultura stessa ad *autonomizzarsi*, ovvero a divenire pura creazione dello spirito umano, laddove, invece, è evidente, per Schmitt, che: «cultura è sempre *cultura della natura*»²⁵³. Rifacendosi esplicitamente a Hobbes, dunque, per Strauss, il giurista di Plettenberg richiamerebbe l'attenzione sullo *status naturalis* sul quale si fonda ogni tipo di cultura. Se però, per Hobbes, lo stato di natura coincideva con lo stato di guerra tra individui (il rapporto tra *status naturalis* e cultura non poteva essere, in tal senso, che di tipo oppositivo, dato che il fenomeno culturale si caratterizza per una tendenza a superare l'ambito puramente soggettivo e individuale), per Schmitt, corrisponde allo stato di guerra fra gruppi. Se per Hobbes si trattava dunque di mostrare come solo uscendo dallo stato di natura si potesse dare luogo al politico, per Schmitt, in virtù della sua differente concezione dello stato di natura, bisognava attestare l'ineluttabilità del politico al di là di ogni disposizione valoriale. Scrive Strauss:

Lo Stato di natura è da Schmitt determinato in maniera fondamentalmente diversa da Hobbes. Per Hobbes esso è lo stato di guerra degli individui, invece per Schmitt è lo stato di guerra dei gruppi (in particolare: dei popoli). Per Hobbes nello stato di natura ciascuno è nemico di ciascun altro – per Schmitt ogni comportamento politico è polarizzato su amico e nemico. Questa differenza si fonda nel fatto che la determinazione hobbesiana dello stato di natura è intesa in senso polemico: il fatto che lo stato di natura sia la guerra di tutti contro tutti, deve appunto motivare l'abbandono dello stato di natura. A questa negazione dello stato di natura o del politico viene da Schmitt contrapposta la posizione del politico²⁵⁴.

Proprio sulla naturalità ed ineluttabilità del politico, dunque, sottolinea Strauss, fa leva Schmitt per svelare la contraddizione a cui va incontro il liberalismo quando tenta di presentarsi come una dottrina impolitica. L'impossibilità di sfuggire al politico, ovvero alla *naturalità* della contrapposizione amico-nemico, appare nel momento in cui il liberalismo, al fine di preservare

²⁵³ L. STRAUSS, *Note su «Il concetto di politico» di Carl Schmitt*, cit., p. 103.

²⁵⁴ Ivi, pp. 104-105.

la propria impoliticità, si presenta a sua volta come un raggruppamento politico in grado di opporsi ad un altro schieramento che minaccia la sua esistenza.

La critica al liberalismo da parte di Schmitt si configura, allora, secondo Strauss, come una critica alla matrice metafisica, fideistica e da ultimo culturale del liberalismo stesso: pur tentando di presentarsi come una dottrina che aderisce in toto ai canoni dell'oggettività scientifica, la dottrina liberale si fonderebbe, infatti, per Schmitt, sullo stesso impianto metafisico da cui intendeva prendere le distanze. Lungi dall'aderire ad una qualche oggettività, cioè, il liberalismo anteporrebbe una sovrastruttura culturale al dato puramente empirico: lo *stato di natura*, infatti, viene "superato" facendo appello ad un ideale superiore (la pace). Se il liberalismo può presentarsi come una dottrina che supera l'idea discriminatoria del politico, dunque, è solo perché maschera la propria politicità – il suo essere determinato a partire da un giudizio di valore – facendo appello alle idee universali dell'umanità e della pace. È solo in virtù di una valutazione negativa dello stato di natura, allora, che il liberalismo può porsi come un sistema propriamente politico. Scrive Strauss:

Se è vero che la consapevolezza che alla fine il liberalismo ha di sé si esprime come filosofia della cultura, allora riassumendo possiamo dire che il liberalismo, protetto da un mondo della cultura e anche schiavo di esso, si dimentica del fondamento della cultura, dello stato di natura, cioè della natura umana nel suo essere pericolosa e in pericolo. Contrario al liberalismo, Schmitt risale al suo fondatore, a Hobbes, per colpire la radice del liberalismo, vale a dire l'esplicita negazione hobbesiana dello stato di natura. Mentre Hobbes compie in un mondo illiberale la fondazione del liberalismo, Schmitt intraprende in un mondo liberale la critica del liberalismo²⁵⁵.

L'obiettivo che il giurista tedesco tenta di perseguire in *Der Begriff des Politischen* è per Strauss, dunque, quello di dimostrare (contro il liberalismo) l'ineluttabilità del politico, ossia la necessità di fondare qualsivoglia sistema politico sulla contrapposizione *naturale* tra amici e nemici.

Nel far ciò, tuttavia, rileva Strauss, il giurista di Plettenberg non si accorge che il suo ragionamento presuppone quello stesso giudizio sullo stato di natura che egli imputa al liberalismo. La possibilità di un mondo totalmente depoliticizzato viene esclusa da Schmitt, infatti, proprio sulla base del fatto che la malvagità dell'uomo è per lui un *credo antropologico*. Se è da escludersi che in futuro si possa formare uno *Stato mondiale*, che si possa vivere cioè in una società del tutto spoliticizzata (priva di conflitti), è perché Schmitt prende posizione, del

²⁵⁵ Ivi, p. 107.

tutto arbitrariamente, in favore del conflitto stesso. Strauss mostra, infatti, che, così come il liberalismo tollera solo l'ordine legale o normativo, altrettanto l'affermazione del politico da parte di Schmitt tollera solo l'ordine politico fondato sulla polarizzazione aperta alla reale possibilità della guerra. Scrive Strauss:

Schmitt designa come presupposto ultimo della posizione del politico la tesi della pericolosità dell'uomo: la pericolosità dell'uomo è assodata tanto quanto lo è la necessità del politico. Ma la pericolosità dell'uomo è davvero qualcosa di così assodato? Schmitt stesso qualifica la tesi della pericolosità dell'uomo come una «*supposizione*» come un «*credo antropologico*». Poiché però questa pericolosità dell'uomo è qualcosa che viene semplicemente supposto o a cui si crede, ma di cui non si sa propriamente nulla, allora si può ritenere possibile anche il suo contrario e quindi adoperarsi per tentare di accantonarla nonostante sia stata finora sempre una realtà. [...] L'affermazione della pericolosità come tale, dunque, non ha un senso politico, ma solo «normativo», *morale*²⁵⁶.

Se dunque lo scopo di Schmitt era quello di dimostrare – contro il liberalismo – l'ineluttabilità del politico, non riuscendo a guadagnare un piano diverso da quello morale-metafisico, per Strauss, egli non può nemmeno rivendicare un'alterità della sua posizione rispetto a quella del liberalismo. Se la critica al liberalismo da parte di Schmitt si configura cioè come una critica all'impianto teologico-politico della dottrina liberale, allora, la stessa critica non può che ripercuotersi sull'affermazione del politico schmittiana. Il criterio d'individuazione del politico rilevato dal Nostro – il massimo grado d'intensità di un conflitto –, infatti, non può valere quale cifra della contrapposizione propriamente politica, se non presupponendo un giudizio di valore in merito allo *status naturalis*: la malvagità quale tratto inaggirabile della natura umana.

Stante l'aporia nella quale s'imbatte il discorso schmittiano – l'impossibilità di far valere la posizione del politico se non presupponendo quello stesso giudizio di valore sullo stato di natura che costituisce il vizio della dottrina liberale – bisogna dunque concludere, per Strauss, che: «l'affermazione del politico come tale può essere, solo la prima parola di Schmitt nei riguardi del liberalismo; essa può solo preparare la critica radicale al liberalismo»²⁵⁷. Analizzata attentamente, infatti, la teoria schmittiana sul politico «risulta *solo* un liberalismo di segno capovolto [corsivo nostro]»²⁵⁸.

²⁵⁶ Ivi, pp. 111-112.

²⁵⁷ Ivi, p. 121.

²⁵⁸ Ibidem.

Come conciliare la polemica contro la morale liberale – contro gli ideali e gli elementi normativi – con l’affermazione del politico, a sua volta viziata da un giudizio di ordine morale? Muovendo dall’attestazione di una naturale disposizione alla malvagità da parte degli uomini, non si finisce per presupporre quella contrapposizione tra amico e nemico che si tratterebbe di dimostrare? Ancora, non c’è anche nella concezione del politico basata sul concetto d’intensità il riferimento ad una sostanza immutabile dalla quale prende l’abbrivio la dimostrazione dell’ineluttabilità del politico? Queste paiono essere in sintesi le domande che Leo Strauss pone provocatoriamente alla versione del 1932 di *Der Begriff des Politischen*.

Ora, la terza ed ultima versione del saggio schmittiano, come si tratterà di mostrare, ci sembra tenti di ovviare ai rilievi critici suddetti. Sebbene numerosi adattamenti e spostamenti di significato che il giurista opera in questa nuova versione, siano il frutto dell’adesione all’ideologia del regime nazionalsocialista che impone all’argomentare schmittiano toni propagandistici, infatti, ci pare che questo ulteriore rimaneggiamento del testo celi un cambiamento di prospettiva non interamente figlio della scellerata approvazione del regime hitleriano da parte di Schmitt.

Iniziamo col dire che la versione del 1933 sopprime l’intero primo paragrafo del testo, facendo cominciare il saggio con le seguenti parole:

La distinzione autenticamente politica è la differenziazione tra amico e nemico. Essa conferisce alle azioni e alle motivazioni umane il loro senso politico; è per essa che sono condotte, alla fine, tutte le azioni e le motivazioni politiche. Essa rende possibile inoltre, conseguentemente, una determinazione del concetto nel senso di una nota caratteristica, di un criterio²⁵⁹.

In ottemperanza alla “svolta” nella determinazione del concetto di politico già consumatasi tra la prima e la seconda edizione del saggio, dunque, Schmitt ribadisce il carattere non sostanziale della distinzione amico/nemico. Quest’ultima, infatti, non è altro che un criterio per distinguere le azioni prettamente politiche da quelle proprie degli altri ambiti. Ancor più chiaramente rispetto alla versione del 1932, qui Schmitt sottolinea che il politico emerge e si sviluppa a partire dalla sfera conflittuale e fluida delle relazioni sociali e non può essere pensato in riferimento ad una qualche unità sostanziale presupposta (il popolo). La distinzione tra amici e nemici, infatti, non corrisponde ad una sostanza data a priori, in quanto può determinarsi in

²⁵⁹ [traduzione nostra] C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen* [1933], p. 7: «Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn; auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und Motiven zurück. Sie ermöglicht infolgedessen auch eine Begriffsbestimmung im Sinne eines kennzeichnenden Merkmals, eines Kriteriums».

qualunque settore della società. Come pensare dunque il politico se non è possibile riferirsi ad esso come ambito autonomo dell'agire umano?

A questa domanda Schmitt risponde, anche nella versione del 1933, facendo appello alla nota distinzione esistenziale tra amici e nemici. Se però nel 1932 l'aggettivo esistenziale rimaneva piuttosto vago, qui il Nostro si sforza di determinare meglio tale riferimento all'esistenza:

Lo straniero, colui che ha un altro modo d'essere, può presentarsi severamente "critico", "oggettivo", "neutrale", "puramente scientifico", e inserire il suo giudizio estraneo nelle nostre cose, sotto simili offuscamenti. La sua "oggettività" è o solo una maschera o la piena mancanza di ogni relazione, l'isolamento assoluto, che non riesce a toccare nulla di esistenziale²⁶⁰.

La connotazione esistenziale del contrasto tra amici e nemici assume dunque una nuova specificazione: nemico è colui che si isola dal contesto sociale, che rivendica l'indipendenza e l'autonomia della sua sfera privata, anche se quest'ultima lede l'interesse collettivo. Non più dunque un riferimento vago all'esistenza, ciò che tange la vita o la morte degli uomini, ma un preciso rimando alla dimensione sociale e intersoggettiva. È così che Schmitt ribadisce che il nemico politico non è necessariamente connotato moralmente o psicologicamente come malvagio o cattivo, ma si distingue in quanto l'*altro*, lo *straniero*.

Sebbene Schmitt ribadisca che il politico non vada pensato a partire dall'attestazione di una dimensione presupposta ed immutabile (il popolo), dunque, si tratta di rilevare, nelle maglie del contesto sociale, il generarsi spontaneo di un'uguaglianza (*Gleichartigkeit*), che non può essere contraddetta o negata, se non a patto di mettere a rischio l'unità politica.

In accordo con questa nuova determinazione dell'aggettivo "esistenziale", inoltre, Schmitt specifica che il nemico non solo – come recita la versione del 1932 – non è «il concorrente o l'avversario in generale»²⁶¹, ma nemmeno «l'antagonista nella gara sanguinosa dell'Agon»²⁶². Non si tratta, cioè, di difendere un principio agonale – la lotta come principio inevitabile e naturale – ma di determinare la contrapposizione amico/nemico, cifra del politico, come polarità costituentesi nel tentativo di preservare l'autonomia di una determinata comunità, ossia di un modo di essere e di esistere.

²⁶⁰ [traduzione nostra] Ivi, p. 8: «Der Fremde und Andersgeartete mag sich streng "kritisch", "objektiv", "natural", "rein wissenschaftlich" geben und unter ähnlichen Verschleierungen sein fremdes Urteil einmischen. Seine "Objektivität" ist entweder nur eine politische Verschleierung oder aber die völlige, alles Wesentliche verfehlende Beziehungslosigkeit».

²⁶¹ C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'* [1932], cit., p. 111.

²⁶² [traduzione nostra] C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen* [1933], p.10: «Feind ist auch nicht der Gegenspieler, der 'Antagonist' im blutigen Wettkampf des "Agon"».

Ora, questa equiparazione tra il nemico politico e lo straniero – nell’accezione suddetta – se, da un lato, pare venire incontro al modo di pensare del nazionalsocialismo, dall’altro, può essere intesa come una risposta (indiretta o involontaria) alle questioni poste da Strauss.

Insistendo sulla dimensione sociale e comunitaria, quale campo generativo delle contrapposizioni amico/nemico, nonché sulla differenza tra il pensare politico e il pensare agonale, infatti, il giurista tedesco ci pare tenti di affrancare il politico dalla relazione con quello che Strauss chiamava lo *status naturalis*. Non si tratta, invero, di dimostrare l’ineluttabilità del politico facendo leva sulla *naturalità* della contrapposizione amico/nemico, ma di constatare l’emergere, nel ventre stesso del divenire sociale, di un legame intersoggettivo, che in riferimento al suo contrario (l’isolamento individuale), assume i tratti di un’unità politica. Se nella versione del 1932 la polarità amico/nemico veniva evidentemente pensata a partire da un primato dell’inimicizia – da ciò derivava la critica di Strauss circa il giudizio morale sulla malvagità umana –, attraverso questa nuova formulazione si assiste ad una vera e propria inversione di quel primato. È a partire dallo spontaneo formarsi di un nucleo intersoggettivo e comunitario, infatti, che Schmitt pensa ora il rapporto politico tra amici e nemici.

Proprio perché questo nucleo non può essere pensato come una sostanza immutabile e presupposta, pena ricadere nelle contraddizioni della prima versione di *Der Begriff des Politischen*, tuttavia, il giurista di Plettenberg ci pare qui riabilitare il ruolo dello Stato. Quale detentore dello *jus belli* e decisore del nemico politico, infatti, lo Stato è l’unico soggetto in grado di garantire l’unità politica di una comunità. Scrive Schmitt, modificando il testo del 1932:

L’equazione: politico=politico di partito viene introdotta, quando il partito politico viene posto al di sopra dello Stato e del popolo, e si afferma il “primato della politica interna”. Allora il pensiero di un’unità politica comprensiva (“lo Stato”), che renda relativi a se stessa i partiti della politica interna e i loro contrasti, perde la sua forza, e i contrasti dei partiti politici acquistano di conseguenza un’intensità più forte che il comune contrasto politico contro un altro Stato²⁶³.

Tenuto conto, come si è visto, che in quest’ultima edizione il politico viene pensato a partire da un legame intersoggettivo, dunque, nell’affermare che il “primato della politica interna” fa venir

²⁶³ [traduzione nostra] Ivi, pp. 14-15: «Die Gleichung: politisch=parteipolitisch ist möglich, wenn die Partei über Staat und Volk gesetzt wird und der “Primat der Innenpolitik” gilt. Dann verliert der Gedanke einer umfassenden, alle innerpolitischen Parteien und ihre Gegensätzlichkeiten relativierenden politischen Einheit (des “Staates”) seine Kraft und die innerstaatlichen Gegensätze erhalten infolgedessen eine stärkere Intensität als der gemeinsame außenpolitische Gegensatz gegen einen anderen Staat». Per una comparazione nell’ambito del medesimo passaggio testuale si veda la versione del 1932: C. SCHMITT, *Il concetto di ‘politico’*, cit. p. 115.

meno “l’unità politica comprensiva” (lo Stato), ci pare evidente che Schmitt subordini il concetto del politico a quello di Stato. Se è solo attraverso la decisione sovrana dello Stato che può essere garantita l’unità politica, infatti, come potrebbe il politico – la comunità – prescindere dallo Stato? Se è unicamente affermando il primato della politica estera su quella interna, cioè, che può essere custodita quell’unità comunitaria, come potrebbe quest’ultima esser pensata senza chiamare in causa l’istanza statale?

È del resto assai significativo, in tal senso, come ha giustamente fatto notare Alexandre Franco De Sá²⁶⁴, che nell’edizione del 1933 sia stato eliminato l’intero primo paragrafo delle precedenti edizioni. Proprio nell’incipit del 1927 e del 1932, infatti, Schmitt negava la correlazione tra il concetto di politico e quello di Stato.

L’analisi sistematica delle tre edizioni di *Der Begriff des Politischen* ci ha permesso dunque di cogliere la problematicità immanente al tentativo schmittiano di svincolare il concetto di politico dall’istanza decisionista dello Stato. Anche attraverso le critiche di Morgenthau e Strauss, infatti, ci pare che Schmitt prenda via via sempre maggiore consapevolezza del fatto che il politico, al pari del diritto, non è pensabile a partire da una base sostanziale presupposta. Se l’edizione del 1933 giunge a riabilitare lo Stato, quale baluardo dell’unità politica, invero, è perché il politico non è qualcosa di reale o sostanziale, ma si determina a partire da un’istanza di comando che, decidendo sull’eccezione (lo straniero), traccia una linea di confine tra uno spazio interno, omogeneo e ordinato, ed uno esterno, caotico e disordinato. Non v’è dunque una dimensione intersoggettiva presupposta e sostanziale, ma solo il riferimento ideale ad essa. È solo in virtù della messa in forma della decisione sovrana dello Stato, infatti, che il riferimento ideale ad una comunità di uguali assume la concretezza di un’unità politica.

A partire da una comparazione delle tre versioni del testo, allora, si può cogliere il significato autentico di *Der Begriff des Politischen*: il carattere rappresentativo e non sostanziale del politico²⁶⁵.

2.1.2 Il politico, lo Stato e la “svolta” internazionalista

Si è detto che lo sforzo di affermare una primazia del politico sullo Stato nelle prime due edizioni del saggio cede il passo nel 1933 ad una riabilitazione dell’istanza statale, quale potere supremo in grado di decidere sulla guerra e sul nemico. I vari rimaneggiamenti testuali apportati a *Der Begriff des Politischen* testimoniano, infatti, una difficoltà strutturale nel determinare il

²⁶⁴ A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, cit., p. 657.

²⁶⁵ Cfr. Ivi, pp. 657-662.

politico come un ambito autonomo, dotato di un riferimento sostanziale e indipendente rispetto alla persona giuridica dello Stato. Si dovrà dunque concludere che per il giurista tedesco Stato e politico coincidono? Se così fosse, come interpretare la crescente attenzione che il Nostro riserva – a partire dalla seconda metà degli anni '30 – al diritto internazionale e alla crisi del sistema vestfaliano? Se a fondamento della crisi dello *jus publicum europeum* sta infatti, per Schmitt, come si vedrà, la fine dell'era statuale e dei suoi presupposti spaziali, come dev'essere interpretata la riabilitazione dell'istanza statale nell'ultima edizione del saggio sul politico?

Nel tentativo di rispondere a questi quesiti crediamo sia utile addentarci nelle argomentazioni schmittiane approcciando il testo a partire da un problema fondamentale, che lo stesso Schmitt, nella premessa all'edizione del 1963²⁶⁶, riconosce come la vera sfida (*Herausforderung*) da cui prende le mosse il saggio: il rapporto tra il politico e la guerra.

Ora, in tutte e tre le edizioni del saggio, con lievi differenze testuali, Schmitt allude alla possibilità che il politico, la contrapposizione amico/nemico, ceda il passo ad un mondo totalmente depoliticizzato, cioè privo di conflitti:

Se i vari popolo e i diversi gruppi umani della terra fossero tutti così uniti da rendere di fatto impossibile una qualche lotta tra di loro, se quindi la distinzione amico-nemico venisse meno anche solo come semplice eventualità, vi sarebbero ancora l'economia, la morale, il diritto, l'arte, ecc., ma non più la politica né lo Stato. Non so se e quando una simile condizione della terra e dell'umanità potrà realizzarsi. Per ora non c'è. Sarebbe non solo falso e disonesto assumerla come esistente, ma anche manifestamente fuorviante sostenere che, poiché ogni guerra tra le grandi potenze oggi diventa facilmente una «guerra mondiale», la fine di tale guerra dovrebbe significare la «pace mondiale», e quindi l'idilliaco stato finale dell'assenza di Stati²⁶⁷.

Se consideriamo questa allusione nel contesto ristretto delle prime due edizioni, evidentemente, ci troviamo qui al cospetto di una palese contraddizione: sia che s'intenda il politico come ambito autonomo, sia ci si riferisca ad esso come grado massimo d'intensità di un conflitto, infatti, esso viene pensato come un elemento ineluttabile e inaggirabile dell'agire umano. Tenuto conto anche della terza edizione, tuttavia, la possibilità che l'umanità cessi di raggrupparsi in amici e nemici non sembra così assurda. Se è solo a partire dalla messa in forma

²⁶⁶ Così scrive Schmitt, infatti, nella premessa del 1963: «Chi demolisce le distinzioni classiche e le limitazioni, costruite su di esse, della guerra fra Stati deve sapere ciò che fa. [...] Alcuni giuristi professionisti lo ignorano; essi non notano come i concetti classici tradizionali della guerra limitata vengano usati come armi della guerra rivoluzionaria, armi di cui ci si serve strumentalmente, senza impegno e senza obbligo di reciprocità. [...] Questo scritto sul concetto di 'politico' è un tentativo di risposta a tali nuovi problemi» C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'* [1932], cit., pp. 92-93.

²⁶⁷ C. SCHMITT, *Il concetto del politico* [1927], cit., p. 57. Cfr. ID, *Il concetto di 'politico'* [1932], cit., pp. 138-139; *Der Begriff des Politischen* [1933], cit., p. 36.

della decisione sovrana dello Stato, infatti, che si genera la spazialità politica tra amici e nemici, l'ipotesi di venir meno dello Stato coinciderebbe con la fine della politica. Con ciò però Schmitt non sta affermando che, senza Stato e politica, si giungerebbe alla fine dei conflitti. Al contrario: senza la politicizzazione del conflitto da parte dello Stato esso si ripresenta in forme imprevedibili e incontrollabili. Quando è lo Stato a decidere ciò che ha rilevanza politica – in riferimento a chi o a che cosa è possibile fare la guerra –, infatti, lo scontro bellico, lungi dal diventare azione normale dell'agire politico, viene relativizzato, nella misura in cui lo si inquadra nell'orizzonte istituzionale e spaziale dello Stato.

La terza edizione, dunque, opera una dissociazione tra il concetto di politico e il conflitto *tour court*: solo lo scontro simmetrico tra due raggruppamenti ben delineati, infatti, designa propriamente il contesto politico²⁶⁸. Nel palesare il carattere rappresentativo del politico, allora, l'edizione del 1933 getta una nuova luce sulla polemica contro la deriva umanitaria e universalistica del diritto internazionale di stampo liberale.

Muovendo dalla sfera dell'economico e del morale, il pensiero liberale snatura invero tutti i concetti politici, mirando a sottoporre Stato e politica alla sfera individuale del diritto privato. Nel far ciò, tuttavia, nota Schmitt, il liberalismo solo apparentemente si sottrae alla dialettica conflittuale del politico. Per quanto esso si sforzi di “superare” il politico, pervenendo ad un'organizzazione e regolamentazione della società su basi economiche e umanitarie, infatti, la domanda su chi detiene il dominio in campo etico o economico non può essere elusa. Se non è più a partire da un soggetto politico e istituzionale come lo Stato che s'intende pensare il *pubblico*, ciò non significa che la dinamica spazializzante e discriminatoria della politica sia superata. Il *privato*, infatti, la sfera etica ed economica, data la sua naturale pluralità, non può di per sé elevarsi ad ambito di riferimento del diritto e della politica. Affinché ciò avvenga c'è bisogno di una soggettività concreta che impugni l'istanza privatistica dell'economia e della morale e la faccia valere contro quella pubblica dello Stato. Il superamento o la spoliticizzazione dello Stato, cioè, può avvenire solo aprendo un nuovo fronte di politicizzazione: un nuovo raggruppamento amico/nemico.

Se da un lato, dunque, il liberalismo – facendo perno su un'idea individualistica del diritto – tende a «ridurre lo Stato a un compromesso»²⁶⁹ – a privarlo del suo potere politico –

²⁶⁸ È significativo a questo proposito che nel 1963, nello stesso anno della ristampa della seconda edizione di *Der Begriff des Politischen*, Schmitt pubblichi uno studio sulla figura del partigiano, ossia del combattente irregolare, quale manifestazione di una ormai evidente incapacità dello Stato di mantenere il monopolio della decisione politica. Cfr. C. SCHMITT, *Theorie des Partisanen: Zwischenbemerkungen zum Begriff des Politischen*, Dunker & Humblot, Berlin 1963; trad. it., *Teoria del partigiano*, Adelphi, Milano 2005 (terza ristampa).

²⁶⁹ C. SCHMITT, *Il concetto del politico* [1927], cit., p. 68. Cfr. ID, *Il concetto di 'politico'* [1932], cit., pp. 156; *Der Begriff des Politischen* [1933], cit., p. 51.

dall'altro, non si contrappone apertamente ad esso. Non si può parlare infatti, per Schmitt, di una politica liberale, ma solo di una critica liberale della politica.

Emblema di questa doppiezza e contraddittorietà, nota Schmitt, è l'organizzazione della Lega delle Nazioni. Fondata nel 1919 con i trattati di pace di Parigi, la *League of Nations* si presenta come un'organizzazione di stampo umanitario e universalistico tesa a prevenire le guerre. Inspirata ad un'ideologia pacifista e illuminista, infatti, essa si propone di orientare i conflitti mediante la diplomazia e di migliorare lo stato sociale delle nazioni del mondo. Al di là di tali proclami trionfalistici, tuttavia, nota Schmitt, la Lega delle Nazioni non assume le caratteristiche di un vero e proprio organo internazionale di stampo umanitario. In nome dell'umanità, invero, «non si può condurre nessuna guerra, poiché essa non ha nemici, quanto meno non su questo pianeta»²⁷⁰. La Lega delle Nazioni, dunque, non solo non elimina la possibilità delle guerre, ma «stimola guerre di coalizione ed accantona una serie di ostacoli alla guerra nella misura in cui legittima e sanziona alcune guerre e non altre»²⁷¹. Se essa agisse davvero in nome dell'umanità e della pace, infatti, ci si dovrebbe attendere una «piena spoliticizzazione e quindi, in primo luogo almeno, il conseguente *venir meno degli Stati*»²⁷², posto che proprio allo Stato, sino agli accordi del 1919, competeva lo *jus belli*²⁷³. Lungi dal riunire tutti i popoli del mondo sotto i vessilli dell'umanitarismo e del pacifismo, dunque, la *League of Nations* si configura per Schmitt come:

Un'organizzazione interstatale che presuppone gli Stati come tali, regola alcune loro relazioni reciproche e garantisce addirittura la loro esistenza politica. Non solo non è una organizzazione universale, ma neppure internazionale, se – come sarebbe giusto e doveroso – si tiene distinto il termine “internazionale” dal termine “interstatale”, e lo si utilizza solo per designare i movimenti realmente internazionali, cioè quelle organizzazioni che, oltrepassando i confini dei singoli Stati e superandone le barriere, ignorano l'*impermeabilità* dello Stato durata fino a oggi, come per esempio la Terza Internazionale²⁷⁴.

Non solo la Lega delle Nazioni, dunque, non supera il politico, in quanto si costituisce come un'alleanza di Stati tesa ad intervenire in campo internazionale a difesa dei propri interessi, ma produce altresì un'intensificazione del fenomeno bellico, proprio perché giustifica l'azione

²⁷⁰ Ivi, p. 57 [1927]; Cfr. ID, pp. 138-139 [1932]; p. 36 [1933].

²⁷¹ Ivi, p. 59 [1927]; Cfr. ID, p. 141 [1932]; p. 39 [1933].

²⁷² Ibidem.

²⁷³ Per una disanima esaustiva sul concetto di *jus belli* si veda: C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europeum*, Dunker & Humblot, Berlin 1974 (seconda ristampa), pp. 111-186; trad. it., *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano 1991, pp. 161-266.

²⁷⁴ C. SCHMITT, *Il concetto del politico* [1927], cit., p. 58; p. 141 [1932]; p. 39 [1933].

militare sulla base di un'ideologia universalista. Il nemico, che in riferimento alla concettualità politica veniva riconosciuto come l'estraneo allo spazio pacificato dello Stato, infatti, viene ora squalificato anche dal punto di vista morale. Non basterà dunque sconfiggerlo, ripristinando una spazialità determinata, ma, in quanto avverso ai principi umanitari di cui la Lega delle Nazioni si fa portatrice, bisognerà annientarlo. Scrive ancora Schmitt:

Se uno Stato combatte il proprio nemico politico in nome dell'umanità non si tratta di una guerra dell'umanità, bensì di una guerra che un determinato Stato scatena contro un altro Stato. Poiché ormai certi "nomi" non possono essere pronunciati senza comportare precise conseguenze, il nome "umanità" potrebbe avere qui solo il terribile significato che al nemico non viene riconosciuta la qualità di uomo, sicché la guerra diventa particolarmente disumana²⁷⁵.

Sotto le mentite spoglie di un'organizzazione umanitaria, dunque, la *League of Nations* si fa promotrice, surrettiziamente, di un'intensificazione del fenomeno bellico, una mondializzazione del conflitto che tende a inglobare qualunque forma culturale, economica e morale alternativa a quella promossa dalla stessa associazione interstatale.

Se il politico permane intrinsecamente connesso all'istanza decisoria dello Stato, così come è emerso dall'analisi delle tre versioni di *Der Begriff des Politischen*, nell'analizzare la peculiare forma istituzionale della Lega delle Nazioni, Schmitt pare alludere dunque alla possibilità che lo Stato venga soppiantato da organismi internazionali interstatali che celano la loro politicità – il loro essere orientati polemicamente contro un nemico – dietro gli appelli alla pace e alla fratellanza mondiale. Sebbene la *League of Nations* non assuma esplicitamente la fisionomia di un'istituzione politica, ma permanga nell'ambiguità tipica del liberalismo tra critica al politico e impossibilità di soppiantarli, essa allude, più o meno consapevolmente, ad una nuova forma di politicizzazione su basi post-statali. Ci pare allora di poter dire che già in *Der Begriff des Politischen* il Nostro sia consapevole che si può parlare di un nesso tra Stato e politico non perché v'è una correlazione generale tra un determinato organismo istituzionale e burocratico (lo Stato in senso normativistico) e la dimensione politica, ma solo perché allo Stato è riconosciuta la capacità di decidere sull'eccezione, cioè di porre un discrimine tra uno spazio interno pacificato ed uno esterno conflittuale. Più che di un nesso tra Stato e politico, a ben vedere, si dovrebbe parlare dunque di una correlazione tra decisione, spazio e politico. Se anche la Lega delle Nazioni, seppur contraddittoriamente, allude ad una politicizzazione-

²⁷⁵ Ivi, p. 57 [1927]; p. 139 [1932]; p. 37 [1933].

spazializzazione del conflitto, infatti, è perché il politico non è legato *stricto sensu* allo Stato, ma alla decisione sull'eccezione di cui quest'ultimo, per Schmitt, dovrebbe essere capace.

In conclusione, se l'analisi comparata delle tre edizioni di *Der Begriff des Politischen* ha mostrato che Schmitt finisce per desistere dal tentativo di dimostrare la primazia del politico sullo Stato, la constatazione finale di una correlazione tra il politico e l'istanza statale non deve essere intesa nei termini di un nesso eterno ed immutabile. La possibilità che nuove forme di politicizzazione travolgano l'assetto politico statale, infatti, è esplicitamente lasciata aperta da Schmitt. È proprio nel tentativo di rendere esplicita e manifesta la possibilità di un assetto politico post-statale, che la Lega delle Nazioni – non accorgendosi che così facendo promuove una radicalizzazione e proliferazione incontrollata del fenomeno bellico – maschera pericolosamente richiamandosi ai valori universali della pace e dell'umanità, del resto, che Schmitt s'impegna a partire dalla metà degli anni '30 nella definizione di un paradigma delle relazioni internazionali che superi esplicitamente l'orizzonte statale.

2.1.3 Il nuovo orizzonte della tecnica: una neutralità apparente

Si è detto che *Der Begriff des Politischen* è il testo più discusso e famoso di Carl Schmitt. Non meno brillante sul piano della sintesi concettuale è tuttavia il testo del 1929 *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*²⁷⁶. Posto in appendice alla seconda edizione del saggio sul politico (1932), esso per molti aspetti chiarisce in una prospettiva storico-concettuale quella crisi dello Stato, quale centro dell'unità politica, che in *Der Begriff des Politischen* veniva presentata nel contesto di una complessa elaborazione teorica.

Come si è visto, infatti, la critica all'organizzazione interstatale, detta *League of Nations*, allude ad una crisi della capacità formante e spazializzante dello Stato, ossia al venir meno della regolamentazione e limitazione della guerra. In nome dei valori universali della pace e dell'umanità, infatti, la Lega delle Nazioni tenta di trasformare le controversie tra Stati in semplici discussioni diplomatiche o in rapporti di concorrenza economica, non accorgendosi che, così facendo, promuove surrettiziamente un'intensificazione del fenomeno bellico.

Ora, in questo saggio del '29, Schmitt precisa che la critica liberale all'istanza politica dello Stato e il conseguente sforzo di superarla da parte della Lega delle Nazioni, sebbene non si traduca in un reale oltrepassamento della logica discriminatoria amico/nemico, faccia leva, a ben vedere, su un'effettiva problematicità della forma Stato moderna. Se, come si vedrà, infatti,

²⁷⁶ C. SCHMITT, *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*, in C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen* [1932], cit., pp. 66- 81; trad. it., *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., pp.176-177.

il potere supremo dello Stato si è imposto storicamente attraverso un processo di neutralizzazione dei centri d'interesse spirituali prevalenti, allorché nel XX secolo lo scenario dominante diviene quello della tecnica, il meccanismo neutralizzante dello Stato pare entrare in una crisi irreversibile.

Attraverso un'originale formulazione concettuale, Schmitt riesce in poche pagine a tratteggiare secoli di storia in una sintesi generale capace di cogliere motivi e temi nascosti del divenire storico. L'intento non è tuttavia quello di individuare una qualche legge universale a fondamento del progresso storico, ma semmai quello di mostrarne l'andamento brusco e discontinuo. È seguendo questa prospettiva decostruttiva e anti-progressiva, infatti, che Schmitt riconosce quattro centri di riferimento (*Zentralgebiet*) attraverso i quali si è sviluppato lo spirito europeo: teologico, metafisico, morale-umanitario e economico. L'umanità europea avrebbe via via individuato, cioè, in queste sfere d'interesse l'ambito prevalente in cui ricercare il senso e il significato ultimo della propria esistenza. Così il XVI secolo si caratterizzerebbe per le dispute teologiche e le guerre di religione, il XVII per lo sviluppo del pensiero scientifico-sistematico, il XVIII per l'umanizzazione e la moralizzazione della cultura, ed il XIX per aver posto il dato economico alla base dello sviluppo sociale e politico. Ma, se non è una legge di filosofia della storia a guidare il passaggio da un ambito ad un altro, qual è il motivo alla base di questo continuo mutamento?

Ora, Schmitt, come si è detto, ritiene che la politicità di un conflitto risieda nella distinzione esistenziale tra amici e nemici. È allora proprio attraverso il criterio del politico che quei centri d'interesse prevalente vengono riconosciuti come tali. Lungi dal segnare una linea progressiva di sviluppo queste fasi indicano lo spostarsi dell'ambito d'azione del politico. Con ciò non si è però ancora individuato il motivo per il quale si passa da un centro d'interesse ad un altro: la contrapposizione amico/nemico funge infatti da mero criterio d'individuazione del politico. Per spiegare la traslazione del conflitto tra i vari campi d'interesse Schmitt deve introdurre un nuovo concetto: quello di neutralizzazione (*Neutralisierung*). Particolarmente significativo, al fine di comprendere tale termine, risulta il passaggio dal secolo XVI, segnato da dispute e lotte teologiche, al XVII, caratterizzato dalla ricerca di un sistema scientifico "naturale". In esso si possono scorgere, infatti, afferma Schmitt, i prodromi di quella che diverrà una tendenza costante della cultura moderna europea:

Quello che fino allora era il centro di riferimento viene dunque neutralizzato nel senso che cessa di essere il centro e si spera di trovare, sul terreno del nuovo centro di riferimento, quel minimo di accordo e di premesse comuni che permettano sicurezza, evidenza, comprensione e pace. In tal

modo si afferma la tendenza verso la neutralizzazione e la minimalizzazione e viene accettata la legge in base alla quale l'umanità europea si è «allineata» nei secoli seguenti ed ha costruito il proprio *concetto di verità*.²⁷⁷

Un intento *neutralizzante* è dunque insito nel processo di sviluppo della cultura europea: la progressiva razionalizzazione dei vari ambiti dell'agire umano implica infatti una demistificazione e chiarificazione degli stessi volta ad annichilirne il potenziale agonistico. Allorché un nuovo centro ritenuto neutrale s'impone sul precedente, tuttavia, in virtù della polemicità immanente al politico, il conflitto riemerge tanto più intensamente quanto più si prende possesso del nuovo ambito d'azione. Così, dunque, per esempio, una volta che dal campo della teologia si passa a quello della scientificità naturale, le guerre di religione si trasformano nelle guerre nazionali²⁷⁸.

Ora, nota Schmitt, anche lo Stato moderno, in quanto somma creazione politica dello spirito europeo, si inserisce a pieno titolo in questa linea di progressiva neutralizzazione: esso assume infatti la sua forza e concretezza dalla capacità di neutralizzare il conflitto dominante. Finché al centro si trovò il dato teologico-religioso, per esempio, la sovranità statale si esprime innanzitutto rivendicando un primato nell'individuazione della fede da adottare. Il diritto al comando di uno Stato si fonda infatti – per Schmitt – sulla capacità di quest'ultimo di porsi all'altezza dei conflitti interni all'ambito prevalente, di saper esercitare, cioè, un potere decisionale in grado di dirimere le questioni che, all'interno di quell'ambito, minacciano l'esistenza stessa dello Stato. Ancora, la sopravvivenza dello Stato, quale centro dell'unità politica, passa attraverso la capacità di quest'ultimo di porsi come potere neutrale in una disputa che, in qualunque campo dell'agire umano, raggiunga il grado massimo della politicità.

Come ha fatto notare Carlo Galli²⁷⁹, la neutralizzazione ha dunque due volti: da un lato, essa si esprime secondo i canoni della razionalità moderna come *coazione alla forma* atta a far dimenticare la normalità dell'eccezione e del conflitto, dall'altro, nel suo significato attivo, essa produce una decisione concreta, che lungi dall'annichilire il conflitto lo integra nel sistema come «potenziale “caso d'eccezione” a disposizione del sovrano»²⁸⁰.

Che ne è però della forza neutralizzante attiva dello Stato, si chiede ancora Schmitt, allorché la tecnica nel XX secolo s'impone come nuovo scenario prevalente dell'agire umano?

²⁷⁷ C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni*, cit., pp.176-177.

²⁷⁸ Cfr. Ivi, p. 177.

²⁷⁹ Cfr. C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 363-383.

²⁸⁰ Ivi, p. 364.

Da un lato, infatti, per il giurista tedesco, pare evidente che l'epoca contemporanea sia segnata dalla centralità della tecnica: anche i problemi emergenti negli altri settori, infatti, vengono ora risolti dal punto di vista della tecnica. Così, per esempio, il problema economico, nonostante il permanere di differenti posizioni ideologiche (marxismo, liberismo etc.), viene ora impostato come un problema tecnico: è solo da un'implementazione dell'apparato tecnico e organizzativo che esso può trovare una qualche soluzione. Dall'altro lato, però, rileva Schmitt, l'affermarsi della tecnica, quale centro di riferimento dell'agire umano, provoca un *cortocircuito* in quella linea di progressiva neutralizzazione e spoliticizzazione degli ambiti dominanti. A differenza degli altri settori, infatti, nel momento in cui la tecnica s'impone quale scenario prevalente, essa non dà luogo ad un conflitto propriamente tecnico. Quest'ultima si presenta, anzi, come la sfera neutrale per antonomasia: un ambito di pace, di comprensione e di riconciliazione. Scrive Schmitt:

Su questo piano sembrano potersi unire rapidamente tutti i popoli e le nazioni, tutte le classi e le confessioni, tutte le età e i sessi, poiché tutti si servono con la medesima ovvietà dei vantaggi e delle comodità del comfort tecnico²⁸¹.

Con l'approdo all'ambito della tecnica, dunque, quella tendenza culturale alla neutralizzazione e alla spoliticizzazione, sulla quale lo stesso Stato avevo trovato il terreno della sua edificazione, parrebbe esser giunta a compimento. Ma, la neutralità della tecnica, nota Schmitt, è qualcosa di totalmente diverso rispetto a quella degli altri centri venuti finora alla ribalta. Pensare che il dominio tecnico conduca alla pace, infatti, è per il giurista di Plettenberg nulla più di un grande inganno. Se è vero che la tecnica differisce dai precedenti centri della vita spirituale, in quanto non dà luogo ad una forma peculiare di conflitto, invero, essa non arresta la polemicità immanente al politico. Ogni politica della potenza può infatti servirsi della tecnica al fine di raggiungere i propri obbiettivi: «la tecnica è sempre soltanto strumento ed arma e proprio per il fatto che serve a tutti non è neutrale»²⁸².

Non dovrebbe stupire, allora, nota Schmitt, il nesso di fede pacifista e tecnicista: entrambe mascherano il loro potenziale agonistico appellandosi ad un valore ritenuto superiore e universale. Dall'immanenza del dato tecnico, così come dall'irenismo pacifista, non può infatti derivare alcuna decisione umana, e dunque, nemmeno quella peculiare decisione che dava luogo ad una neutralizzazione attiva.

²⁸¹ C. SCHMITT, *L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni*, cit., p. 178.

²⁸² Ibidem.

Lungi dal decretare la fine del politico, ossia la fine di un assetto politico caratterizzato dalla polarità amico/nemico, il quesito che Schmitt si pone nelle righe finali è dunque il seguente: quale tipo di politica è abbastanza forte da impadronirsi della nuova tecnica?

Se la forma Stato pare cedere il passo ad un assetto politico transnazionale che fa capo a non ben precisate organizzazioni internazionali di stampo umanitario, infatti, non è perché l'istanza decisionista che lo Stato incarnava non è più in grado di dare luogo ad un ordine concreto. Se è vero che l'imporsi dell'orizzonte tecnico produce un cortocircuito nella linea di progressiva neutralizzazione degli ambiti dominanti, invero, ciò non implica di per sé il venir meno dello Stato, quale forza in grado di garantire sicurezza e pace in un determinato territorio. Pur non costituendo di fondamento qualsivoglia istanza di decisione, tuttavia, il prevalere dello scenario tecnico impone agli Stati un incremento esponenziale del loro potenziale tecnico-bellico. Solo quegli Stati che saranno in grado di impugnare il nuovo armamentario tecnico, riappropriandosi del proprio *jus belli*, infatti, manterranno intatta la loro sovranità. Se è possibile parlare di una crisi della sovranità statale nell'epoca tecnica, dunque, non è perché s'imponga un nuovo terreno assolutamente neutrale e pacifico, ma perché non si è ancora imposta una forza in grado di porsi all'altezza del nuovo scenario tecnico.

L'assetto politico internazionale incentrato sugli Stati, dunque, non è di per sé superato nell'epoca tecnica. Solo quegli Stati che sapranno impadronirsi della nuova tecnica, tuttavia, riusciranno a mantenere intatto il proprio potere, agli altri – come vedremo – non resterà che rinunciare al proprio *jus belli* (alla propria sovranità) e divenire “province” degli Stati più forti²⁸³.

2.2 Legalità e legittimità

Abbiamo visto nell'analizzare *Der Begriff des Politischen* come Schmitt pensi il politico a partire da un'istanza di comando non riconducibile *stricto sensu* allo Stato. Sebbene l'analisi comparata delle tre edizioni del saggio ci abbia portato a concludere che il politico non possa in ogni caso essere pensato come un ambito autonomo e indipendente dalla *decisione* che lo mette in forma, più che di una subordinazione allo Stato, in quanto istituzione burocratica e normativa, infatti, si dovrebbe parlare di una correlazione con quella soggettività concreta che ne delinea i confini.

²⁸³ Emblematico in tal senso è il seguente passaggio di *Der Begriff des Politischen*: «Lo sviluppo della tecnica militare sembra condurre alla conclusione che forse esistono ancora solo pochissimi Stati ai quali la rispettiva forza industriale permetta di condurre una guerra con prospettive di vittoria, mentre Stati più piccoli e più deboli rinunciano, volontariamente o costretti, al *jus belli*, se non riescono a garantire la loro indipendenza mediante una corretta politica di alleanze» C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'* [1932], cit., p. 129.

I saggi che andremo ora ad analizzare si propongono, dunque, di chiarire i termini di quella correlazione tra Stato e politico, che in *Der Begriff des Politischen* rimaneva ambiguamente sullo sfondo. Come si vedrà, infatti, Schmitt, metterà in luce come sia proprio il venir meno della possibilità di decisione sull'eccezione, il motivo per il quale lo Stato perde la propria relazione col politico. Viene allora chiarito che è lo Stato legislativo parlamentare, in quanto incapace di una vera decisione, ad essere contraddittoriamente subordinato al politico e non lo Stato *tout court*. Qualora lo Stato si riappropriasse della propria forza decisoria, rivendicando il proprio primato sull'economia e sulla tecnica, infatti, esso recupererebbe per il Nostro il proprio ruolo di soggetto dell'*ethos* giuridico. È nell'accogliere la nuova sfida lanciata dal repentino sviluppo tecnico, allora, che per Schmitt si gioca la partita di uno Stato totale per energia e non per debolezza. Se il secondo subisce supinamente le nuove forme di politicizzazione falsamente universalistiche, quali l'umanitarismo liberale e quello comunista, il primo rivendica a sé la forza espansiva dei nuovi mezzi tecnici facendosi garante dell'unità politica del proprio popolo.

2.2.1 La dottrina della costituzione tra decisionismo e ordinamento concreto

La *Verfassungslehre*²⁸⁴ – data alle stampe nel 1928 – è forse l'unico testo di Carl Schmitt dagli intenti dichiaratamente sistematici. È lo stesso Schmitt, infatti, ad affermare nella prefazione: «il presente lavoro non è né un commentario, né una serie di singole trattazioni monografiche, ma un tentativo di sistema»²⁸⁵. Pur limitandosi ad un'illustrazione della sola costituzione dello Stato borghese di diritto²⁸⁶, questo libro – per stessa ammissione dell'autore – ambisce invero a collocarsi nell'orizzonte proprio della dottrina.

Al di là dei proclami iniziali, tuttavia, come è stato giustamente osservato da Eric Voegelin²⁸⁷, la *Verfassungslehre* mostra a ben vedere non pochi elementi di ambiguità: da un lato, essa può essere interpretata come la *summa* del decisionismo schmittiano, dall'altro, a fronte di affermazioni che fanno pensare che sia la decisione il *fondamento* dell'ordinamento giuridico, ce ne sono altre che pongono a monte di questa decisione altri elementi.

²⁸⁴ C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Dunker & Humblot, Berlin 1928; trad. it., *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano 1984.

²⁸⁵ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 5.

²⁸⁶ Cfr. Ivi, p. 3.

²⁸⁷ E. VOEGELIN, *Die Verfassungslehre von Carl Schmitt. Versuch einer konstruktiven Analyse ihrer staatsrechtlichen Prinzipien*, in «Zeitschrift für öffentliches Recht», XI, 1931, n. 1, pp. 89-109; trad. it., *La dottrina della costituzione di Carl Schmitt. Tentativo di analisi costruttiva dei suoi principi teorici-politici*, in AA.VV., *Filosofia politica e pratica del pensiero*, FrancoAngeli, Milano 1988, pp. 291-314. Sull'ambiguità teorica della *Verfassungslehre* si veda anche: R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie*, C. H. Beck, München 2009, p. 253.

Iniziamo col dire che nel testo confluiscono i risultati di una riflessione sulla dottrina della costituzione quale ambito autonomo del diritto pubblico, che il giurista tedesco aveva iniziato già nel 1919²⁸⁸, e che trova riscontro nei *Verfassungsrechtliche Aufsätze* raccolti da Schmitt come *Materialien für eine Verfassungslehre*²⁸⁹. Se il metodo formale – da Jellinek a Kelsen – tendeva a ridurre il diritto costituzionale ad una mera questione d'interpretazione letterale del testo, sin dal costituirsi della Repubblica di Weimar, si trattava, per il Nostro, di intendere la costituzione come una decisione attraverso cui la totalità di un'unità politica determina la propria particolare forma di esistenza. Come ha notato Eric Voegelin, dunque, «la costituzione di Weimar costituisce sia l'immediato referente storico di questo libro sia l'argomento principale a cui tendono le sue indagini»²⁹⁰. Per comprendere correttamente la *Verfassungslehre* schmittiana, dunque, bisogna anzitutto considerare che essa muove dallo studio della costituzione weimariana, per poi tratteggiare il tipo di costituzione che caratterizza lo Stato di diritto in generale²⁹¹.

Nel primo capitolo dell'opera Schmitt distingue innanzitutto tra un concetto assoluto di costituzione ed uno relativo. Sotto la prima accezione ricadono le teorie costituzionali unitarie: sia quelle che intendono la costituzione come «la condizione generale dell'unità e dell'ordinamento politico»²⁹² sia quelle che la pensano come «un sistema chiuso di norme»²⁹³. In entrambi i casi, infatti, a differenza di una concezione relativa della costituzione, quest'ultima viene concepita come qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alle singole leggi costituzionali. Nel primo caso, però, nota Schmitt, si ha a che fare con un'unità concreta ed effettuale, mentre nel secondo solo con un'unità ideale. Vediamo dunque di comprendere meglio i termini di quest'ultima distinzione, ossia lo scarto che Schmitt intende segnare tra la sua concezione della costituzione e quella di Hans Kelsen²⁹⁴.

Per Kelsen, osserva Schmitt, la costituzione si configura come un sistema unitario e chiuso di norme, che trova in una norma fondamentale (*Grundnorm*) il suo presupposto

²⁸⁸ Scrive Schmitt nella prefazione del libro: «Posso infine ricordare che anche le esperienze, che a partire dal 1919 potevo fare in lezioni, seminari ed esami, confermano questa visione della dottrina della costituzione come ambito autonomo del diritto pubblico, da trattare a sé». Ivi, p. 6.

²⁸⁹ C. SCHMITT, *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954: Materialien zu einer Verfassungslehre*, Dunker & Humblot, Berlin 2003 (quarta ristampa).

²⁹⁰ E. VOEGELIN, *La dottrina della costituzione di Carl Schmitt. Tentativo di analisi costruttiva dei suoi principi teorici-politici.*, cit., p. 291.

²⁹¹ Ivi, p. 292ss.

²⁹² C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 15.

²⁹³ Ibidem.

²⁹⁴ I principali testi kelseniani a cui Schmitt fa riferimento sono: *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelte aus der Lehre von Rechtssätze*, Mohr, Tübingen 1911; *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Mohr, Tübingen 1920; *Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchungen des Verhältnisses von Staat und Recht*, Mohr, Tübingen 1922; *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin 1925.

basilare. Quest'ultima è cioè il riferimento essenziale di un sistema che procede per concatenazione logico-formale da questa norma fondamentale (alla quale tutte le altre norme devono poter essere ricondotte) sino ai livelli inferiori dell'ordinamento. Non si tratta, dunque, di un divenire dinamico, mutevole in base ad eventi esterni o a differenti orientamenti interpretativi, ma di un processo normativo interamente volto al "dovere" (*Sollen*): la *Grundnorm* assume la valenza di punto di riferimento dell'ordinamento giuridico per il solo fatto che senza di essa l'intero sistema di norme crollerebbe. In ottemperanza a questa concezione, dunque, lo Stato poggia sulla costituzione nella misura in cui esso coincide con quello stesso sistema di norme di cui la *Grundnorm* è condizione di possibilità. Scrive Schmitt:

Qui la parola «costituzione» indica una unità ed una generalità. È perciò pure possibile identificare Stato e costituzione. Non però come nel precedente significato della parola, dove è Stato=costituzione, ma viceversa: la costituzione è lo Stato, poiché lo Stato è considerato come qualcosa che deve essere conforme ad una norma e si vede in essa soltanto un sistema di norme, un ordinamento «del diritto», che esiste non conformemente all'essere, ma vige conformemente al dovere, che però ciononostante istituisce un concetto assoluto di costituzione – poiché qui è posta una unità sistematica, conclusa di norme ed è equiparata allo Stato –²⁹⁵.

Ora, tale meccanismo di concatenazione di norme, sebbene garantisca l'unità formale dell'ordinamento normativo, per Schmitt, permane nell'ambito ideale e astratto della tautologia: «qualcosa vige, se vige perché vige»²⁹⁶. Non c'è nessun rimando, infatti, a qualità come razionalità o giustizia. Le norme valgono per il solo fatto di essere *positive*: in quanto poste da un'autorità (lo Stato), che a sua volta si confà ad una norma. Se la teoria del diritto kelseniana si configura dunque come un sistema *puro* (indipendente dall'ambito politico, morale e sociale) è solo perché si chiude in una circolarità tautologica, che non garantisce al diritto alcuna presa sulla realtà.

A ben vedere, tuttavia, la stessa teoria di Kelsen non può valere, nota Schmitt, se non presupponendo un'autorità che, senza alcun vincolo normativo, ponga la *Grundnorm* a fondamento della piramide normativa. Un conto, invero, è riconoscere nei concetti come proprietà e libertà personale norme valide in se stesse – come fece la borghesia nel XVII e XVIII secolo –, un altro è pensare che dalla semplice unità formale di un sistema di norme derivi un ordinamento concreto.

²⁹⁵ Ivi, pp. 20-21.

²⁹⁶ Ivi, p. 22.

Ecco allora che la concezione kelseniana della costituzione – un sistema di concatenazione di norme, che fa capo ad una *Grundnorm* – cade nello stesso formalismo delle concezioni relative di costituzione. In entrambi i casi, infatti, si astrae dalla soggettività concreta che pone in essere e rende effettuale una costituzione: il potere costituente.

Certo, Kelsen non intende pervenire ad una relativizzazione del concetto di costituzione nel senso di un dissolvimento dell'unità dell'ordinamento in una molteplicità di singole leggi costituzionali, come fanno le concezioni relativistiche. Se però la *Grundnorm* vale come fondamento dell'intero sistema, in quanto ad essa devono poter essere ricondotte tutte le norme, rileva Schmitt, allora è evidente che il carattere “fondamentale” di quest'ultima si dissolve nell'immanenza di un normativismo presupposto.

Si badi, come Voegelin ha giustamente osservato, qui Schmitt travisa, a ben vedere, la posizione di Kelsen. La dottrina pura del diritto, infatti, non intende «sviluppare da una norma fondamentale di tipo contenutistico un ordine coerente e anch'esso contenutistico»²⁹⁷. La *Grundnorm* deve essere intesa, invero, per Kelsen come un presupposto teorico-conoscitivo e non come base sostanziale del sistema normativo. La critica schmittiana alla dottrina del diritto puro si limita, dunque, al solo aspetto della purezza del diritto – al fatto che si possa istituire un sistema normativo a prescindere dal quadro storico ed esistenziale su cui poggia l'ordinamento normativo –, ma per il resto accetta il metodo di Kelsen. Anche per Schmitt, infatti, il diritto comprende un elemento normativo, anch'egli assume «la positività delle norme come principio di delimitazione»²⁹⁸. Se Kelsen risolve il dualismo tra *Sein* e *Sollen* fondando l'unità dell'ordinamento giuridico in un'unità di tipo conoscitivo – la produzione di quest'ordinamento non deve occuparsi di alcun essere, poiché a garanzia dell'unità dell'ordinamento sta la *Grundnorm* –, dunque, Schmitt accoglie quello stesso dualismo, ma lo risolve in modo differente: non si tratta di chiudere il diritto nell'alveo del puro *Sollen*, bensì mostrare come l'ambito del dovere tragga la propria concretezza e capacità coercitiva dalla sfera del *Sein*²⁹⁹.

²⁹⁷ E. VOEGELIN, *La dottrina della costituzione di Carl Schmitt. Tentativo di analisi costruttiva dei suoi principi teorici-politici*, cit., p. 294.

²⁹⁸ Ivi, p. 296.

²⁹⁹ Più recentemente anche Volker Neumann ha sottolineato il fraintendimento schmittiano della posizione di Kelsen. Egli ha rilevato, infatti, come la contrapposizione tra Kelsen e Schmitt, a ben vedere, non possa che definirsi nei termini di uno scontro tra due decisionismi differenti. Lo stesso Kelsen, infatti, è esplicito nell'affermare che la posizione delle norme ha sempre in sé qualcosa di innovativo a qualsiasi livello della piramide normativa ci si ponga. Ciò vale anche per la *Grundnorm*, che non è altro che un'espressione o un atto della volontà. La differenza tra le due prospettive, dunque, non starebbe tanto nel rifiuto o nell'accettazione della decisione quale discrimine giuridico, quanto nel contesto entro il quale si colloca tale decisione. Kelsen ritiene essenziale pensare alla norma fondamentale come al presupposto o punto di partenza del procedimento giuridico. Il grado di discrezionalità della decisione viene dunque ridotto proprio in riferimento a tale norma. Schmitt, invece, pensa la decisione a partire dallo stato d'eccezione, ossia sulla base di un vuoto normativo. Cfr. V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, cit., pp. 19-21. Nell'ambito di un'analisi sistematica del pensiero del giurista austriaco, anche Antonino Scalone ha rilevato poi come in Kelsen il confronto con le scienze umane, teso ad affermare definitivamente l'autonomia di quella giuridica, finisce col porre paradossalmente in rilievo gli elementi

Una concezione non astratta della costituzione, infatti, per il Nostro, non può che riconoscere nella volontà di un potere costituente l'origine dello statuto normativo. In contrapposizione ad una visione formale, dove il dovere (*Sollen*) si esprime nel semplice rimando ad una norma fondamentale, infatti, il termine volontà «indica una entità esistente in quanto origine di un dovere»³⁰⁰. Per non cadere nel formalismo di una posizione tautologica, cioè, è necessario distinguere tra il concetto di costituzione e quello di legge costituzionale. La costituzione in senso positivo (l'effettiva codificazione di un ordine normativo) nasce infatti da un atto del potere costituente. Scrive Schmitt:

Questo atto costituisce la forma e la specie dell'unità politica, la cui esistenza è presupposta. Non è che l'unità politica si forma proprio perché «è data una costituzione». La costituzione in senso positivo contiene soltanto la determinazione consapevole della forma speciale complessiva, per la quale l'unità politica si decide. Questa forma può modificarsi. Possono essere introdotte fundamentalmente nuove forme, senza che cessi lo Stato, cioè l'unità politica del popolo. Ma fa sempre parte di questa fondazione della costituzione anche l'esistenza di un soggetto capace di agire, che è dato insieme con la volontà di dare una costituzione. Una costituzione siffatta è una decisione consapevole che comporta di per sé e si dà da se stessa l'unità politica tramite il titolare del potere costituente³⁰¹.

Se le singole leggi costituzionali trovano vigenza nel quadro unitario di una costituzione, quest'ultima presuppone una decisione presa da un potere o da un'autorità politicamente esistente. Se la costituzione in senso formale può esser pensata come semplice plesso organico di norme, cioè, ad uno sguardo genealogico non può sfuggire il fatto che anche la normazione legislativo-costituzionale presuppone come esistente una volontà politicamente determinata della quale tale normazione è espressione. In altri termini, l'essenza della costituzione non è contenuta in una legge o in una norma, ma in «una decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente»³⁰².

Ora, è proprio nella definizione di questa unità politica esistente, detentrici di una volontà e di un potere costituente, che la *Verfassungslehre* mostra una non esigua dose di ambiguità. Da un lato, infatti, parrebbe che Schmitt, sulla scia di quanto già affermato nelle prime due edizioni di *Der Begriff des Politischen*, pensi all'unità politica di un popolo (alla polarizzazione

comuni e, con ciò, a mettere radicalmente in forse il carattere puro della *Reine Rechtslehre*. Cfr. A. SCALONE, *Stato, scienza e società in Hans Kelsen. Su alcune antinomie della dottrina pura del diritto*, Mucchi Editore, Modena 2016.

³⁰⁰ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 23.

³⁰¹ Ivi, p. 39.

³⁰² Ivi, p. 41.

amico/nemico) nei termini sostanzialistici di un'entità eterna ed immutabile. A ciò fanno pensare espressioni come: «ogni unità politica esistente ha il suo valore ed il suo “diritto all'esistenza” non nella giustizia o utilizzabilità delle norme, ma nella sua stessa esistenza»³⁰³. Dall'altro, però, non è affatto chiaro come questa unità sostanziale possa esistere politicamente – definirsi secondo la logica amico/nemico – prescindendo dalla stessa decisione che pone in essere la costituzione. Se da un lato, come fece notare Ernst Rudolf Huber³⁰⁴, la decisione del potere costituente parrebbe meramente formalizzare una situazione politico-normativa già esistente – più che di una *Verfassungsgebung*, nota Huber, bisognerebbe parlare dunque di una *Gesamtgestaltung* consapevole³⁰⁵ –, dall'altro, Schmitt è categorico nell'affermare che: «una decisione non si basa su una norma [...]. Essa si basa su una decisione politica, derivante dal suo essere politico, sulla specie e la forma de suo proprio essere»³⁰⁶.

Resta da capire, dunque, se il riferimento all'esistenza originaria del popolo, come unità politica predeterminata, vada inteso in senso materiale-sostanziale oppure come rimando ideale ad un'entità che, dal punto di vista politico e giuridico, non esiste se non nello stesso momento in cui l'atto *formante* del potere costituente pone in essere una costituzione.

Ora, nel tentativo di venire a capo di tale problematica, risulta di fondamentale importanza prestare attenzione all'opposizione – cara a Schmitt – tra democrazia e liberalismo. Nel tracciare un quadro storico sulla nascita delle moderne costituzione europee, infatti, il giurista di Plettenberg dichiara esplicitamente che la costituzione moderna nacque «mista a causa di elementi liberali e democratici»³⁰⁷.

Sulla scia di quanto già detto in *Die Lage des heutigen Parlamentarismus*, nel secondo capitolo della *Verfassungslehre* Schmitt passa dunque in rassegna i principi dello Stato borghese di diritto nella costituzione moderna, mettendoli in contrapposizione con i concetti fondamentali della dottrina democratica, esposti nel terzo capitolo.

Se le moderne costituzioni europee nascono dall'avversione nei confronti del principio di legittimità dinastico-monarchico (un elemento questo che accomuna le istanze democratiche con quelle liberali), ad uno sguardo attento non può sfuggire, infatti, nota Schmitt, che democrazia e liberalismo intendono superare tale principio di legittimità in due modi totalmente diversi. Il liberalismo invero si oppone all'assolutismo monarchico rivendicando un'inviolabilità ed autonomia della sfera individuale e privata, nei confronti della quale il potere

³⁰³ Ivi, p. 40.

³⁰⁴ Cfr. E. R. HUBER, *Verfassung und Verfassungswirklichkeit bei Carl Schmitt*, *Blättern für deutsche philosophie*, V, 2/3, 1931.

³⁰⁵ Cfr. Ivi, p. 306.

³⁰⁶ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 110.

³⁰⁷ Ivi, p. 75.

dello Stato risulta limitato. L'individuo è portatore, cioè, di una serie di diritti che ineriscono la sua libertà, nei confronti dei quali l'autorità statale non può rivendicare alcun potere. Ecco allora che in conformità con tale visione lo Stato, per il liberalismo, si configura come un potere essenzialmente limitato e orientato alla difesa e alla garanzia di diritti individuali inviolabili. Lo Stato di diritto, cioè, si delinea come un sistema di norme che limita il potere politico. Scrive Schmitt:

La moderna costituzione dello Stato borghese di diritto corrispondente nei suoi principi all'ideale di costituzione dell'individualismo borghese, tanto che questi principi sono spesso senz'altro equiparati con la costituzione e «Stato costituzionale» diventa sinonimo di «Stato borghese di diritto». Questa costituzione contiene in primo luogo una decisione nel senso della libertà borghese; libertà personale, proprietà privata, libertà contrattuale, commerciale e professionale, ecc. Lo Stato appare come servitore rigidamente controllato della società; esso è soggetto ad un sistema chiuso di norme giuridiche ovvero è semplicemente identico con questo sistema di norme, dimodoché esso non è nient'altro che norma o precetto³⁰⁸.

Allo Stato non è dunque riconosciuto da parte liberale nessun potere d'interferire nello spazio vitale, privato e inviolabile degli individui. Essendo la libertà privata degli individui riconosciuta come un elemento precedente la formazione dello Stato, infatti, quest'ultimo risulta vincolato nell'esercizio del suo potere dal riconoscimento e dalla tutela di quella sfera di libertà originaria ed inviolabile. Configurandosi come una dottrina che limita il potere dello Stato, dunque, il liberalismo non giunge a determinare alcun principio di legittimazione dell'istanza statale. La costituzione è infatti pensata come un sistema chiuso di norme che regola e limita il potere dello Stato, presupponendone l'esistenza.

Se lo Stato di diritto è pensato dal liberalismo come un mero normativismo, allora, rileva Schmitt, appare immediatamente evidente come la componente politica delle costituzioni moderne – l'effettivo superamento del principio di legittimità dinastico-monarchico – non faccia capo alla dottrina liberale, ma a quella democratica.

Muovendo dal presupposto concettuale del potere costituente (un potere non determinato previamente da vincoli normativi di alcun tipo), la democrazia, infatti, intende pervenire ad una sostituzione radicale del soggetto detentore di tale potere. Quest'ultimo non viene più trasmesso dinasticamente da un monarca ad un altro, ma risiede nel popolo, in quanto unità politica concretamente esistente. Ecco allora che secondo la dottrina democratica la costituzione, anche

³⁰⁸ Ivi, p. 171.

nel suo elemento proprio di Stato di diritto, si configura come l'espressione o formalizzazione di una decisione politica del popolo circa il suo specifico modo di esistere. Sia nel suo aspetto puramente normativo e particolare, sia in quello unitario e fondamentale, la costituzione presuppone una soggettività concreta (il popolo), capace di per sé di agire politicamente. Il popolo è dunque «“davanti” e “al di sopra” della costituzione»³⁰⁹, nel senso che, seppure l'esercizio del suo potere risulta regolamentato da specifiche normative legislativo-costituzionali, «non è con ciò affatto esaurita e disbrigata la sua importanza e la sua possibilità di azione politica in una democrazia»³¹⁰. Insomma, il popolo non si trasforma mai in «una pubblica autorità»³¹¹, ma permane sempre come un'entità eccedente, «come una grandezza non organizzata e non strutturata»³¹².

Ora, per comprendere questo carattere *eccedente* del popolo bisogna capire che la democrazia è pensabile per il Nostro solo in riferimento ad un'idea sostanziale di uguaglianza. Scrive Schmitt:

Il concetto democratico di eguaglianza è un concetto politico e si riferisce – come ogni vero concetto politico – alla possibilità di una distinzione. La democrazia politica non può perciò basarsi sull'assenza di distinzione fra gli uomini, ma solo sull'appartenenza ad un determinato popolo, dove questa appartenenza a un popolo può essere determinata da momenti assai diversi (idee di razza comune, fede, destino comune e tradizione). L'eguaglianza che fa parte dell'essenza della democrazia si rivolge quindi solo all'interno e non all'esterno: entro una comunità statale democratica tutti i cittadini sono uguali³¹³.

Al fine di garantire l'uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, cioè, bisogna presupporre un'uguaglianza sostanziale, forte e cosciente, di tutti i membri del popolo. Solo così infatti si può pensare quest'ultimo come il detentore del potere costituente, ossia come una soggettività decidente. Se l'assolutismo si fondava sul principio rappresentativo – il monarca come rappresentante dell'unità politica –, la democrazia si distingue da quest'ultimo nella misura in cui insiste sul principio d'identità: il popolo nell'immediata identità con se stesso è già un'unità politica.

³⁰⁹ Ivi, p. 313.

³¹⁰ Ivi, p. 318.

³¹¹ Ibidem.

³¹² Ibidem.

³¹³ Ivi, p. 298.

In ottemperanza al principio democratico, dunque, il popolo potrebbe farsi valere, quale detentore del potere costituente, semplicemente «per mezzo dell'acclamazione»³¹⁴. Sebbene nella prassi delle moderne democrazie il principio democratico dell'identità del popolo con se stesso sia stato relativizzato in mero «strumento organizzatorio della legislazione»³¹⁵ (il popolo è chiamato ad esprimersi su un progetto di legge solo dopo un lavoro preliminare svolto da una rappresentanza popolare), a ben vedere, afferma Schmitt, «il popolo può solo acclamare»³¹⁶. Solo formalmente, infatti, si può pensare ad una piena espressione del principio d'identità, quando la volontà del popolo è mediata da una rappresentanza. Il rappresentante del popolo, invero, anche nel caso in cui fosse vincolato da un mandato imperativo, non può essere espressione del principio d'identità. Scrive Schmitt:

Il c.d. mandato imperativo, cioè la dipendenza degli eletti dalle istruzioni e dalle indicazioni degli elettori, abolirebbe invero il carattere rappresentativo della rappresentanza popolare, ma non sarebbe un mezzo appropriato per l'attuazione del principio democratico. Infatti, contraddirebbe addirittura al pensiero politico della democrazia, poiché il deputato in seguito a questa dipendenza verrebbe a dipendere dalla rispettiva volontà dei suoi elettori, cioè non dalla volontà di tutto il popolo, ma dalla volontà di una parte degli elettori. [...] Si dimostra qui che il popolo non può essere rappresentato, come giustamente ha messo in rilievo Rousseau. Il popolo è o del tutto presente e attuale o per nulla esistente, ed è rappresentato non il popolo, ma l'unità politica come tutto. L'idea della rappresentanza contraddice al principio democratico dell'identità del popolo presente con se stesso in quanto unità politica³¹⁷.

Una rigorosa osservanza del principio d'identità, dunque, non può dar luogo ad alcuna forma politica determinata. L'elemento rappresentativo non può infatti venire totalmente eliminato dal quadro costituzionale, pena ricadere in una concezione astratta e ineffettuale. Anche la democrazia diretta, invero, nasconde inevitabilmente un principio di rappresentanza: se anche tutti i cittadini si riuniscono in una piazza ed esprimono all'unisono la stessa intenzione, la somma delle volontà dei singoli cittadini non corrisponde all'unità politica del popolo. La volontà generale del popolo, infatti, non può essere dedotta da fattori numerici, poiché riguarda una totalità che eccede costitutivamente i singoli: «una totale, assoluta identità del popolo di

³¹⁴ Ivi, p. 364.

³¹⁵ Ivi, p. 365.

³¹⁶ Ibidem.

³¹⁷ Ivi, p. 345.

volta in volta presente con se stesso in quanto unità politica non esiste in nessun luogo e in nessun istante»³¹⁸.

Se da un lato, dunque, il piano normativo non può che essere preceduto da una decisione che metta in forma una determinata volontà politica (principio rappresentativo), dall'altro, quella stessa decisione non è pensabile se non come espressione di una soggettività concreta e omogenea (principio d'identità). Se lo Stato di diritto, lungi dal trovare fondamento in una norma fondamentale presuppone una decisione da parte di un potere costituente (libero da qualsivoglia vincolo normativo), è solo in riferimento ad un popolo, quale soggetto di quel potere, che quella decisione risulta pienamente comprensibile. Ancora, se pensare la costituzione nell'immanenza di una pura normatività, lungi dal garantire l'unità concreta ed effettuale di un ordinamento, getta il diritto nell'astrattezza e idealità di un'unità tautologica, è solo nell'immanenza di un'unità sostanziale presupposta che è pensabile lo scaturire di una decisione costituente.

Attraversata da elementi che fanno capo alla dottrina liberale e da altri di matrice democratica, dunque, afferma Schmitt, la costituzione dello Stato borghese di diritto «è innanzitutto una costituzione mista»³¹⁹. Essa, invero, legittima il piano normativo (lo Stato di diritto) appellandosi alla decisione di un potere costituente e al tempo stesso pone in relazione tale decisione con un piano ordinamentale concreto e presupposto, cioè con l'unità sostanziale del popolo.

Nel descrivere la struttura teorica della costituzione borghese di diritto come un miscuglio di elementi liberali e democratici, ci pare evidente, dunque, che Schmitt voglia altresì svelarne la natura instabile e transitoria. Se si considera il contesto storico in cui Schmitt scrive la *Verfassungslehre* – la crisi di Weimar – si comprende infatti che la messa a nudo di questa aporeticità immanente alla costituzione borghese di diritto ha lo scopo di motivarne una radicale revisione.

Se il principio rappresentativo e il principio d'identità, pur contrapposti, si rivelano i due elementi, «dalla cui realizzazione ogni unità politica assume la sua forma concreta»³²⁰, infatti, la tenuta dell'ordine costituzionale – l'armonia tra i due principi – non può essere affidata alla discussione parlamentare. Il momento della decisione – l'istanza rappresentativa – non può invero risolversi nel mero atto iniziale attraverso cui viene posta la costituzione, poiché altrimenti si finirebbe per pensare quella decisione iniziale come una semplice norma.

³¹⁸ Ivi, p. 273.

³¹⁹ Ivi, p. 267.

³²⁰ Ivi, p. 270.

Insomma, riconoscendo la natura spuria della costituzione borghese di diritto, ci pare che Schmitt lasci intendere già nella *Verfassungslehre* che l'ordine costituzionale, l'unità politica del popolo, possa essere garantita solo se si innesta nello stesso ordine costituzionale un'istanza di decisione permanente.

È del resto proprio rivendicando un primato del principio rappresentativo su quello d'identità, come vedremo, che Schmitt prende posizione nella discussione sull'interpretazione dell'articolo 48 della costituzione di Weimar.

2.2.2 Il custode della costituzione

Nel 1925, a pochi giorni dalla morte del primo presidente della Repubblica di Weimar Friedrich Ebert, Schmitt pubblicava un articolo dal titolo: *Reichpräsident und Weimarer Verfassung*³²¹. Fortemente critico nei confronti dell'assetto compromissorio della costituzione weimariana, egli promuoveva – in sintonia con altri insigni giuristi quali Gerhard Anschütz, Karl Bilfinger e Erwin Jacobi – una puntuale disciplina dei poteri eccezionali del presidente del Reich. Secondo l'articolo 48 della costituzione di Weimar, infatti, in caso di emergenza, quest'ultimo poteva prendere tutte le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Accanto a questa proclamazione iniziale, però, venivano poste delle clausole che inficiavano l'assolutezza di tale potere: la possibilità di revoca dei poteri eccezionali da parte del Reichstag e l'adozione delle stesse misure straordinarie da parte del governo di un Land³²². Tale ambiguità provava per Schmitt l'incapacità della costituzione weimariana di offrire gli strumenti necessari per governare l'emergenza. In tal senso, infatti, egli sosteneva che «nessuna costituzione al mondo consente di legalizzare un colpo di Stato così agevolmente come lo permette la costituzione di Weimar»³²³. Dopo la morte di Ebert, preoccupato dall'ascesa del

³²¹ C. SCHMITT, *Reichpräsident und Weimarer Verfassung*, in «Kölnische Volkszeitung», LXVI, 198, 15 marzo 1925, prima pagina.

³²² Cfr. *Verfassung des deutschen Reiches [Weimarer Verfassung]*: Artikel 48 «Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten. Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige Maßnahmen der in Abs. 2 bezeichneten Art treffen. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft zu setzen. Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz». Facciamo riferimento alla costituzione di Weimar pubblicata su Internet al seguente indirizzo elettronico: <http://www.documentarchiv.de>.

³²³ C. SCHMITT, *Reichpräsident und Weimarer Verfassung*, cit.; «Mann kann sagen, dass keine Verfassung der Erde einen Staatsstreich so leicht legalisiert, wie die Weimarer Verfassung».

bolscevismo e del fascismo, Schmitt auspicava dunque l'elezione di un nuovo presidente del Reich che fosse in grado di garantire l'integrità della Repubblica.

Nel 1929, a quattro anni dall'elezione del nuovo presidente Paul von Hindenburg, il giurista di Plettenberg ritornava sull'argomento in un articolo intitolato *Der Hüter der Verfassung*³²⁴, successivamente ampliato e pubblicato come monografia con lo stesso titolo³²⁵. Lo scritto contestava la decisione del 15 ottobre 1927 con cui la Corte suprema del Reich si autodesignava come l'organo atto a proteggere la costituzione dalle fazioni politiche, economiche e sociali che agitavano la Repubblica di Weimar. Il Nostro metteva in luce, infatti, come solo il presidente del Reich potesse svolgere il ruolo di custode della costituzione. La rilevanza giuridica di questo breve scritto fu tale che a Schmitt – nel frattempo trasferitosi a Berlino – fu conferito l'incarico di consulente giuridico del governo³²⁶.

Vediamo dunque di ricostruire il ragionamento che porta il giurista tedesco ad individuare nel presidente del Reich il vero custode della costituzione.

Il saggio si apre con una severa critica all'idea liberale che siano i tribunali nelle forme processuali della giurisdizione civile, penale e amministrativa ad attuare una difesa dell'ordine costituzionale. Ciò potrebbe valere, infatti, nota Schmitt, solo in uno Stato giurisdizionale, qualora cioè la costituzione venisse intesa come una mera sommatoria di norme a difesa di diritti fondamentali, quali la libertà personale e la proprietà privata, che debbono essere difese dai tribunali contro il potere politico dello Stato. Solo presupponendo la validità di una norma e la sussumibilità di ogni fattispecie a tale norma, infatti, è possibile pensare ad un reale potere di controllo dei tribunali. Scrive Schmitt:

In ogni caso norme che rendano possibili sussunzioni determinabili e misurabili devono rimanere la base del controllo giudiziario e della sentenza. L'obbligo a una siffatta norma è anche il presupposto e la condizione di ogni indipendenza giudiziaria. Se il giudice abbandona il terreno, in cui è effettivamente presente sotto norme generali una sussunzione conforme alla fattispecie e perciò un'unione oggettiva con la legge, in tal caso non può più essere un giudice indipendente, e nessuna apparenza di giurisdizionalità può allontanare da lui questa conseguenza³²⁷.

In ottemperanza al principio della conformità alla legge, dunque, il giudice non può che attuare una funzione di controllo solo in riferimento a norme che si applicano a fattispecie passate,

³²⁴ C. SCHMITT, *Der Hüter der Verfassung*, in «Archiv des öffentlichen Rechts», XVI, 2, 1929, pp. 161-237.

³²⁵ C. SCHMITT, *Der Hüter der Verfassung*, Mohr, Tübingen 1931; trad. it., *Il custode della costituzione*, Giuffrè, Milano 1981.

³²⁶ Cfr. R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie*, cit., pp. 218-246.

³²⁷ C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, cit., p. 37.

lasciando totalmente scoperti tutti quei casi che non sono previsti dalla legislazione vigente. In aggiunta, poi, osserva Schmitt, il mantenimento del principio della conformità alla legge non costituisce di per sé nessuna particolare istanza: se fossero i molteplici uomini e uffici a contrastare le leggi incostituzionali, infatti, si giungerebbe al paradosso di considerare la difesa costituzionale come «un generale diritto di “rifiuto dell’obbedienza” e infine di resistenza passiva o persino attiva»³²⁸, laddove è evidente che «la funzione di diritto costituzionale di un custode della costituzione consiste per l’appunto nel sostituire e rendere superfluo questo diritto generale ed occasionale di rifiuto dell’obbedienza e di resistenza»³²⁹.

Ecco allora che per il Nostro la corte costituzionale del Reich non può in nessun modo ergersi a garante della costituzione. Se la corte costituzionale si oppone solo alle violazioni evidenti (essendo vincolata al principio di conformità alla legge), infatti, essa è precisamente «il contrario di un’istanza chiamata alla decisione di dubbi e incertezze»³³⁰. Tale concezione delle garanzie costituzionali, rileva Schmitt, riflette del resto una concezione della costituzione di tipo contrattuale o compromissorio. Se si pensa alle controversie costituzionali come contese che sorgono fra le parti di un contratto, infatti, allora è possibile pensare ad una corte di giudici, che sulla base del contenuto del contratto faccia derivare la propria insindacabile decisione.

Come aveva già mostrato nella *Verfassungslehre*, però, Schmitt ritiene che una costituzione di tipo contrattuale, quale la costituzione di uno Stato federale, non possa in ogni caso eludere la questione fondamentale sul soggetto del potere costituente, ossia sull’unità politica:

Il contratto federale è un contratto di specie particolare, cioè un contratto costituzionale. La sua stipulazione è un atto del potere costituente. Il suo contenuto è contemporaneamente il contenuto della costituzione federale e un elemento della costituzione di ogni Stato membro. [...] Ne risulta che la modifica dello *status* complessivo degli Stati membri più essenziale riguarda il loro *ius belli*. Con il patto federale l’esercizio di questo *ius belli* non è fissato contrattualmente, come nel trattato di alleanza, per un caso determinato, per il *casus foederis*, ma entro la federazione si rinuncia per sempre all’autodifesa³³¹.

Se è possibile parlare di una costituzione come contratto, dunque, non è perché quest’ultima viene ridotta ad un mero accordo di convenienza tra le parti di tipo privato. Il vero contratto

³²⁸ Ivi, p. 40.

³²⁹ Ibidem.

³³⁰ Ivi, p. 84-85.

³³¹ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., pp. 480-481.

costituzionale, infatti, è sempre un contratto di *status*: si presuppone che le parti contraenti abbiano già uno *status* politico, ma che ciononostante intendano modificarlo in vista della creazione di un nuovo *status* politico comune a tutte le parti in causa. Se il contratto libero nel senso dell'ordinamento sociale e giuridico borghese liberale, vale come semplice accordo tra due individui con contenuti misurabili e delimitati, il contratto di *status*, afferma Schmitt: «fonda una condizione permanente di vita, che non consiste unicamente in rapporti individuali misurabili e non può essere rimosso da una libera disdetta o revoca»³³². Insomma, nel riferirsi alla costituzione come a un contratto, Schmitt non vuole affatto lasciar intendere che in questo tipo di costituzione non sia presente il momento fondante della decisione esistenziale di un potere costituente.

Proprio in virtù di questo legame esistenziale che s'instaura tra le parti contraenti, invero, non è pensabile una giurisdizione illimitata per tutti i rapporti federali. Non è possibile, cioè, pensare che sia una corte di giudici, attenendosi al principio di conformità alla legge, a sciogliere i dubbi e le controversie costituzionali:

In una lega autentica (confederazione di Stati o Stato federale) la costituzione è contratto in quanto costituzione federale degli Stati uniti in federazione del patto federale. In una simile organizzazione politica è spesso introdotta un'istanza per decidere le controversie fra membri della confederazione ed inoltre per giudicare le controversie all'interno di un singolo Stato, che siano capaci di mettere in pericolo la pace e la sicurezza o l'omogeneità all'interno della federazione³³³.

Anche concependo la costituzione come contratto, dunque, per Schmitt, il custode della costituzione non può certo essere individuato nella giurisdizione. Ma, nel caso specifico della Repubblica di Weimar, nota Schmitt, l'errore risulta ancor più grossolano. La costituzione weimariana, infatti, non è affatto pensata come un contratto. Già nel preambolo è invero affermata l'unità e indivisibilità del popolo tedesco e nell'articolo 1 che il potere statale emana dal popolo³³⁴. Tutte le interpretazioni della Carta costituzionale che la intendano come un contratto dovrebbero essere dunque respinte «come violazioni dello spirito della costituzione»³³⁵.

³³² Ivi, pp. 98-99.

³³³ Ivi, p. 87.

³³⁴ *Verfassung des deutschen Reiches [Weimarer Verfassung]*: Präambel «Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben»; art. 1 comma 2: «Die Staatsgewalt geht vom Volke aus».

³³⁵ C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, p. 98.

Escluso che essa possa essere compresa come un contratto, rimane il fatto, per il Nostro, che nella seconda parte, intitolata *Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen*, trovano spazio programmi e disposizioni positive, che non lasciano trasparire alcuna decisione³³⁶. Garanzie individualistiche borghesi, principi del programma socialista e del diritto naturale cattolico stanno insieme in una sintesi contraddittoria. Proprio su questa serie di compromessi al ribasso fanno leva le varie formazioni sociali al fine di minare dalle fondamenta l'unità statale.

La concreta situazione costituzionale della Repubblica di Weimar dev'essere dunque analizzata, per Schmitt, a partire dai seguenti tre concetti: pluralismo, policrazia e federalismo. Per quanto riguarda il pluralismo, si deve anzitutto osservare che il presupposto fondamentale di tutte le costituzioni liberali – compresa quella di Weimar – è la neutralità dello Stato di fronte alla società e all'economia. Il parlamento era stato concepito, infatti, come il luogo in cui la società appariva e affrontava lo Stato: «qui essa doveva integrarsi nello Stato (e lo Stato in essa)»³³⁷. Lo Stato borghese di diritto era allora in primo luogo Stato legislativo: non alla magistratura o al governo, ma al corpo legislativo era affidato il compito di garantire la pace e la sicurezza essenziali per il mantenimento dell'unità politica statale.

Ora, osserva Schmitt, proprio questo assetto dualistico di Stato e società, che trovava nel parlamento il luogo della mediazione, risulta sempre più problematico. I vecchi pilastri del parlamentarismo, discussione e pubblicità, attraverso i quali si cercava una mediazione delle istanze economiche e culturali della società, si sgretolano dinanzi all'emergere di tendenze rivoluzionarie e totalitarie. I partiti si caratterizzano sempre più in base a precise visioni economiche, confessionali o culturali, rendendo del tutto vacuo il richiamo all'indipendenza dei singoli parlamentari. Scrive Schmitt:

Lo Stato diventa l'auto-organizzazione della società. Perciò cade, come menzionato, la distinzione finora sempre presupposta di Stato e società, governo e popolo, ragion per cui tutti i

³³⁶ Uno degli allievi più brillanti di Carl Schmitt, Otto Kirchheimer, concorda con il giurista di Plettenberg sul fatto che alla Costituzione di Weimar manchi l'indirizzo di una forte decisione politica. Egli ritiene che il modello costituzionale liberl-borghese e quello socialista convivano nella Costituzione di Weimar in modo contraddittorio e indeterminato. Il sistema weimariano dei diritti sociali si configura dunque, secondo la sua interpretazione, semplicemente come un sistema di garanzie reciproche dei diritti acquisiti dai gruppi d'interesse più forti. Cfr. O. KIRCHHEIMER, *Das Problem der Verfassung*, in «Jungsozialistische Blätter», 1929, pp. 232-234; trad. it., *Il problema della costituzione*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto. Saggi sulla costituzione di Weimar*, Mucchi, Modena 2017, pp. 47-50; e Id., *Weimar, und was dann? Entstehung und Gegenwart der Weimarer Verfassung*, Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1930; trad. it., *Weimar – e cosa dopo? Analisi di una costituzione*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto*, cit., pp. 51-89. Sul dibattito intorno la costituzione di Weimar tra Carl Schmitt e Otto Kirchheimer si veda: A. SCALONE, *Dalla decisione politica al compromesso istituzionale. Otto Kirchheimer e la Repubblica di Weimar*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto*, cit., pp. 9-20.

³³⁷ Ivi, p. 117.

concetti e le istituzioni (legge, bilancio, amministrazione autonoma) costruiti su questo presupposto diventano problemi nuovi. Ma subentra al tempo stesso qualcosa di ancora più ampio e più profondo. Se la società stessa si organizza in Stato, Stato e società devono essere fondamentalmente identici, cosicché tutti i problemi sociali ed economici diventano immediatamente problemi statali e non si può più distinguere fra ambiti statali-politici e sociali-non politici³³⁸.

La società che si organizza da sé in Stato passa dunque dallo Stato neutrale del XIX secolo ad uno Stato che, facendo riferimento al celebre scritto di Ernst Jünger³³⁹, Schmitt definisce Stato totale (*totalen Staat*). La svolta più evidente in tal senso si manifesta nel campo economico: da un sistema di partecipazione statale all'economia nazionale si è passati ad un sistema di controllo. In una società ormai fortemente orientata ideologicamente dai partiti, invero, il rapporto dello Stato con l'economia è diventato «il vero oggetto dei problemi di politica interna»³⁴⁰. Nel momento in cui gli antagonismi sociali ed economici diventano conflitti politici, pensare che lo Stato non intervenga nella sfera economica risulta del tutto utopico. In una situazione simile, del resto, osserva Schmitt, il non intervento corrisponderebbe ad un intervento in favore di chi detiene la posizione maggiormente favorevole.

Ecco allora che appellarsi alla giurisdizione quale contrappeso al crescente potere del legislatore risulta quanto mai inutile. Essa è infatti sempre vincolata contenutisticamente da determinate norme di quello stesso legislatore e può al più opporsi ad esso facendo leva su principi indeterminati e controversi. C'è da considerare poi, aggiunge Schmitt, che a differenza di quanto era previsto dal modello liberale ottocentesco, i partiti politici si sono trasformati in organizzazioni stabili e permanenti a cui fanno capo solide formazioni sociali. Questo non può che gettare lo stesso parlamento in una situazione di caotica pluralità, rendendo al contempo sempre più ridicola la pretesa di una salvaguardia costituzionale da parte della magistratura. Se sono i partiti politici in base a precisi indirizzi economici, morali e religiosi a legiferare, infatti, è evidente che il dogma della fedeltà alla legge non può certo più valere quale paradigma dell'imparzialità e dell'oggettività di una sentenza. Scrive Schmitt:

Così il teatro di una discussione libera e costruttiva dei liberi rappresentanti del popolo, da trasformatore degli interessi partitici in una volontà sovrapartitica il Parlamento diventa il teatro di una visione pluralistica delle forze sociali organizzate. La conseguenza è che o diventa per il

³³⁸ Ivi, pp. 123-124.

³³⁹ Cfr. E. JÜNGER, *Die totalen Mobilmachung*, in ID, *Krieg und Krieger*, Junker und Dünnhaupt, Berlin 1930, pp. 9-30.

³⁴⁰ Ivi, p. 127.

suo immanente pluralismo incapace di esprimere una maggioranza e di agire oppure che una maggioranza così formata usi tutte le possibilità legali come strumenti e mezzi per garantirsi il potere, utilizzi il periodo di permanenza nel potere statale in tutte le direzioni e soprattutto cerchi per quanto possibile di limitare all'avversario più forte e pericoloso la possibilità di fare altrettanto³⁴¹.

Nella misura in cui lo Stato si trasforma in una formazione pluralistica di partiti politici, dunque, al posto della fedeltà verso lo Stato e la sua costituzione subentra la dedizione al partito. Nasce così un pluralismo anche nei concetti di legalità, che distrugge qualsivoglia rispetto per la costituzione: «nella situazione di un pluralismo statale di negazioni reciproche, che funzionano quasi automaticamente, *infatti*, la costituzione stessa è annientata [corsivo nostro]»³⁴².

Ad aggravare ulteriormente la situazione bisogna considerare per Schmitt che anche l'amministrazione statale nei suoi vari livelli viene pervasa dalla logica pluralistica che campeggia nel parlamento. Nell'ambito dell'economia pubblica non è più possibile riscontrare alcun indirizzo unitario. Numerosi e indipendenti organi statali coltivano l'illusione dell'autosufficienza producendo una situazione caotica e contraddittoria. In nome di una sempre più stringente indipendenza dell'amministrazione, aziende municipalizzate vengono gestite secondo una logica privatistica e assistenzialistica, che rende impossibile qualunque programma finanziario ed economico di larga scala.

Un ulteriore elemento di disgregazione dell'unità politica è poi per Schmitt quella forma spuria di federalismo che caratterizza la Repubblica di Weimar. Come già affermato nella *Verfassungslehre*, infatti, per Schmitt, una vera federazione di Stati o Stato federale presuppone che ogni membro della federazione sia di per sé riconosciuto come un'unità politica. Certo questo *status* politico nel momento in cui si entra a far parte di una federazione si modifica in vista della creazione di un legame esistenziale con tutti gli altri membri della federazione, ma il riferimento ad una pluralità di soggetti politici impedisce che si formi uno Stato unitario: «uno Stato all'interno di una comunità omogenea di Stati può rinunciare allo *ius belli* e ad ogni autodifesa, senza negare o diminuire la sua volontà all'autoconservazione»³⁴³. La costituzione di Weimar, dunque, affermando sin nel preambolo l'unità e omogeneità del popolo tedesco, non può essere intesa come una vera costituzione di tipo federalistico. Se lo Stato è l'unità politica di un popolo, infatti, in uno Stato «non può esistere più di una unità politica»³⁴⁴.

³⁴¹ Ivi, p. 139.

³⁴² Ivi, p. 141.

³⁴³ C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 492.

³⁴⁴ Ivi, p. 508.

Il federalismo non dovrebbe essere inteso, dunque, come un principio costituzionale fondamentale, ma solo come una disposizione organizzativa. Si tratta infatti di un elemento riconosciuto dalla costituzione come parte dell'organizzazione statale che non intacca l'unità politica del Reich. Sarebbe del resto alquanto bizzarro per il Nostro pensare ad un vero Stato federale democratico. Tanto la democrazia quanto la federazione si basano, infatti, sul presupposto dell'omogeneità del popolo. Se si forma una federazione di Stati democratici, osserva Schmitt, la conseguenza necessaria è che «l'omogeneità democratica confluisca con l'omogeneità federale»³⁴⁵. Nel naturale sviluppo della democrazia, infatti, è del tutto naturale che «l'unità omogenea del popolo passi oltre i confini politici degli Stati membri e abolisca a favore di una completa unità l'indeterminatezza della coesistenza della federazione e degli Stati membri politicamente autonomi»³⁴⁶.

Nel tentativo di coniugare gli assunti del federalismo con il proclama generale dello Stato democratico, nonché con il dogma liberale del parlamentarismo, osserva Schmitt, l'Assemblea nazionale di Weimar ha dunque permesso che «anche istituzioni e posizioni federali possano diventare alleati e punti d'appoggio del pluralismo»³⁴⁷.

Qual è dunque l'istanza in grado di garantire l'unità politica del popolo tedesco? Quale forza può credibilmente operare quella neutralizzazione attiva, che già nel saggio del '29 *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*, veniva individuata quale condizione essenziale per il mantenimento dell'unità politica statale?

Molti sono i concetti negativi di neutralità – rivolti ad una spoliticizzazione dello Stato più che al ripristino di un'istanza di comando –, nota il giurista di Plettenberg, che circolano nello strisciante pluralismo della Repubblica di Weimar rendendo ancora più difficile il compito di individuare un custode della costituzione. Anzitutto, il concetto di neutralità nel senso di non intervento, di tolleranza passiva: una generale salvaguardia di ogni dissenziente nei confronti del potere politico dello Stato. In secondo luogo, la neutralità dello Stato inteso come mero strumento tecnico, come macchina burocratica rigidamente regolamentata da norme. In terzo luogo, neutralità nel senso di un'uguale possibilità nella formazione della volontà statale: a tutti i partiti deve essere garantita l'occasione di crearsi le maggioranze necessarie per attuare i programmi elettorali, anche a discapito delle chiare indicazioni d'indirizzo contenute nella prima parte della costituzione di Weimar. Infine, neutralità come parità di ogni gruppo, cioè eguale ammissione di tutti i gruppi nell'assegnazione di vantaggi o altre prestazioni statali.

³⁴⁵ Ivi, p. 507.

³⁴⁶ Ibidem.

³⁴⁷ C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, cit., pp. 147-148.

Ora, tutte questi concetti di neutralità dimenticano, per il Nostro, che l'idea stessa di neutralità, nel senso di una oggettività indipendente, rimanda di per sé ad «una speciale forza ed efficacia che possa opporre resistenza ai potenti raggruppamenti ed interessi»³⁴⁸. Come si è visto analizzando il saggio sulle neutralizzazioni e spoliticizzazioni, cioè, la neutralità presuppone un'autorità in grado di decidere sul caso concreto, capace di integrare il potenziale polemico e conflittuale all'interno della compagine statale. Non si tratta di sopprimere dall'alto di un autoritarismo arbitrario ogni forma di dissenso, ma di garantire che il divenire sociale, economico e culturale all'interno di uno Stato non metta in crisi l'unità politica. Scrive Schmitt:

La soluzione non si trova cioè in una oggettività non politica, ma in una politica capace di assumere decisioni, che tiene presente l'interesse d'insieme e che è oggettivamente informata. È il senso di ogni costituzione razionale il dare un sistema organizzatorio, che renda possibile una formazione della volontà statale e un governo capace di governare. È proprio questa la consapevole e ben meditata intenzione della costituzione vigente del Reich, di raggiungere questo scopo, e tutte le sue istituzioni di democrazia parlamentare e plebiscitaria devono innanzitutto dare un governo efficiente. [...] Al punto centrale della parte di costituzione plebiscitaria si trova il presidente del Reich, ed è di grande importanza che questi nei tentativi di neutralizzazione, che hanno condotto a formazioni autonome, appaia in un punto particolarmente importante³⁴⁹.

Pur pervasa da elementi contraddittori e da compromessi al ribasso, nel sancire l'elezione diretta da parte del popolo tedesco del presidente del Reich (art. 41), nonché nell'attribuire a quest'ultimo il potere di sciogliere il Reichstag (art. 25) e di intervenire con misure straordinarie dinanzi a situazioni di emergenza per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 48), per Schmitt, la costituzione di Weimar riconosce dunque nel presidente del Reich il vero custode della costituzione. Proprio il riconoscimento teorico di questa posizione centrale del presidente, però, nota Schmitt, stenta ad affermarsi nel dibattito tra i costituzionalisti. La maggioranza degli interpreti, infatti, si orienta ancora a partire da «vecchi clichés prebellici»³⁵⁰, che impediscono di pervenire ad una comprensione piena e fattuale della costituzione. Concetti e punti di vista del diritto pubblico della monarchia si sovrappongono a quelli di un diritto costituzionale repubblicano. Così un'interpretazione presidenzialista della costituzione di Weimar, per quanto trovi conferma in numerosi articoli della Carta, viene ostacolata da retaggi del periodo monarchico, «specialmente se ancora ne segue che si giustificano con la parola “dittatura” i

³⁴⁸ Ivi, p. 176.

³⁴⁹ Ivi, pp. 176-177.

³⁵⁰ Ibidem.

poteri del presidente del Reich»³⁵¹. Ma, è poi nel proliferare del pluralismo politico, a ben vedere, nota Schmitt, che le diversità di opinione trovano il loro punto d'appoggio. Non potendo individuare un principio univoco e fondante al quale rimandare l'intero assetto costituzionale, la Carta viene intesa meramente come «un'anticostituzione contraria alla costituzione precedente del Reich»³⁵².

Nonostante questa difficoltà e confusione, tuttavia, per Schmitt, anche facendo riferimento ad «una prassi, adesso ormai decennale, unita ad una vasta letteratura»³⁵³, è possibile giungere ad un'interpretazione imparziale della costituzione di Weimar in senso presidenzialistico. Come già affermato in *Die Diktatur*³⁵⁴, infatti, che l'articolo 48 comma 2 stabilisca un potere di decretazione d'urgenza del presidente del Reich pare infatti a Schmitt un dato su cui non c'è bisogno di nessuna ulteriore dimostrazione. Scrive Schmitt:

La corte suprema del Reich ha confermato in pieno questa prassi e tratta perciò il presidente del Reich come legislatore [...]. Quindi nell'art. 48 comma 2 agli altri poteri eccezionali è in ogni caso contenuto anche il potere di emanare nel quadro di questa disposizione costituzionale decreti-legge con forza di legge³⁵⁵.

Sarebbe del resto alquanto bizzarro attribuire al presidente poteri eccezionali – tra i quali quello di sciogliere il Reichstag – e al tempo stesso vincolare questi poteri alla legislazione vigente. Sebbene lo stesso articolo 48 comma 2 nella frase 2 dichiara inviolabile la costituzione del Reich³⁵⁶, nella misura in cui elenca solo sette diritti fondamentali che possono venire temporaneamente sospesi, infatti, Schmitt ritiene che tale elencazione non vada intesa come un vincolo assoluto:

La limitazione vale solo per il potere speciale: se il presidente del Reich vuole sospendere dei diritti fondamentali, allora egli è limitato dall'elencazione. A ciò si deve limitare la limitazione [...]. Ogni tentativo di costruire dell'elencazione una limitazione giuridica non solo per la sospensione, ma per ogni procedimento che tocchi un articolo della costituzione, è un inganno rispetto al tenore letterale esaminato con precisione³⁵⁷.

³⁵¹ Ivi, p. 179.

³⁵² Ivi, p. 177.

³⁵³ Ivi, p. 180.

³⁵⁴ C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., pp. 250-301.

³⁵⁵ Ivi, pp. 180-181.

³⁵⁶ *Verfassung des deutschen Reiches [Weimarer Verfassung]*: Artikel 48, Absatz 2, zweiter Satz: «Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen».

³⁵⁷ C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., p. 267.

Vincolare i poteri speciali attribuiti al presidente dall'art. 48 comma 1 alla normale prassi costituzionale renderebbe del resto impossibile ogni attuazione pratica dello stato d'eccezione. Nel momento in cui il presidente viene investito del potere esecutivo al fine di ripristinare la pace e la sicurezza nel Reich è immediatamente evidente, infatti, che «ciò modifica tutte quelle disposizioni costituzionali che regolano le competenze e rompe perfino l'intero sistema della divisione delle competenze, essenziale ad una costituzione federale».³⁵⁸

Ecco allora che attraverso un'analisi accorta della costituzione di Weimar, per il giurista di Plettenberg, si rende manifesto il ruolo del presidente del Reich, quale custode della costituzione. Una speciale istituzione che non sta al di sopra degli altri poteri costituzionali, ma accanto ad essi. È questo il senso di un potere neutrale il cui compito è assicurare il funzionamento dei diversi poteri e difendere la costituzione in caso di necessità. Ciò dimostra inoltre che per quanto la dottrina democratica presupponga l'esistenza di un popolo dotato di una volontà e di un potere costituente, è solo attraverso la decisione *contra-legem* di un potere capace di una neutralizzazione attiva che tale unità può essere pensata e fatta valere quale fondamento della costituzione.

2.2.3 Lo Stato totale per energia

Abbiamo visto, analizzando *Verfassungslehre* e *Der Hüter der Verfassung*, come Schmitt rilevi il cortocircuito al quale si perverrebbe pensando una costituzione democratica e liberale – due dottrine di per sé inconciliabili – senza al contempo porre a salvaguardia di tale ordine misto un'istanza in grado di decidere *contra-legem*. La semplice giustapposizione del dogma liberale della conformità alla legge con la teoria democratica del potere costituente del popolo non poteva infatti che produrre una degenerazione dello Stato legislativo in senso funzionalistico: qualunque maggioranza parlamentare poteva sfruttare il potere acquisito per torcere la legalità (*Legalität*) a proprio vantaggio. Si manifestava dunque la necessità, per Schmitt, di fare chiarezza sul concetto stesso di legalità, distinguendolo anzitutto da quello di legittimità.

A tal fine, nel 1932, il Nostro dà alle stampe un breve saggio dal titolo emblematico *Legalität und Legitimität*³⁵⁹. In primo luogo, bisogna distinguere per Schmitt il concetto di legalità proprio di uno Stato legislativo parlamentare, come la Repubblica di Weimar, da quello di altre forme di Stato (giurisdizionale, governativo e amministrativo). Il presupposto

³⁵⁸ Ivi, p. 255.

³⁵⁹ C. SCHMITT, *Legalität und Legitimität*, Dunker & Humblot, Berlin 2012; trad. it., *Legalità e legittimità*, Il Mulino, Bologna 2018.

fondamentale di uno Stato legislativo è la separazione tra legge e applicazione della legge. Quest'ultima è prodotta, invero, da un'istanza legislativa – il parlamento – la quale però «non regna, e nemmeno fa valere o applica essa stessa le proprie leggi, ma stabilisce appunto soltanto le normazioni valide, in nome delle quali poi organi esecutivi soggetti alla legge possono esercitare il potere statale»³⁶⁰. In uno Stato di tal sorta, dunque, «regnano le leggi, non uomini, autorità o magistrature»³⁶¹. È del resto proprio da tale primazia del piano normativo che il principio della divisione dei poteri assume il suo pieno significato. Solo presupponendo che ciascuno dei poteri dello Stato agisca in nome del principio della conformità alla legge, infatti, si può pensare ad una ripartizione che non leda l'unitarietà dell'ordinamento giuridico. La legittimità di uno Stato legislativo sta dunque nella legalità generale di ogni esercizio del potere statale.

Ora, accanto a questo tipo di Stato esistono altri sistemi in cui la volontà politica decisiva si manifesta in altre forme. Lo Stato giurisdizionale, per esempio, nota Schmitt, anziché al legislatore assegna al giudice il compito di realizzare lo Stato di diritto. Attraverso una decisione sul caso concreto, infatti, la magistratura non si limita ad applicare normazioni generali prestabilite, ma «interpreta direttamente il diritto e fa valere questo diritto anche contro il legislatore produttore di normazioni e la sua legge»³⁶². Esiste poi una forma di Stato, apposta a quella legislativa, in cui la legge è diretta espressione della volontà di un capo: lo Stato governativo. Una visione del diritto di tipo personalistico, secondo la quale è la decisione insindacabile dell'autorità governativa ad agire da fonte e garanzia del diritto. Una quarta forma di Stato è infine quella dello Stato amministrativo, nel quale non sono né uomini né leggi a governare, poiché ogni provvedimento è definito in base alla condizione oggettiva, secondo un punto di vista puramente immanente per cui «le cose si amministrano da sole»³⁶³.

Certo, nella realtà storica, osserva Schmitt, non esistono Stati interamente governativi o interamente legislativi, ma si presentano sempre combinazioni e commistioni di ordini, norme e provvedimenti amministrativi. Cionondimeno, al fine di comprendere la specifica situazione della Repubblica di Weimar, per il Nostro, risulta di fondamentale importanza distinguere tra queste diverse forme di Stato. Come già rilevato in *Der Hüter der Verfassung*, infatti, guardando con realismo la concreta situazione dello Stato weimariano si deve constatare che il venir meno della vecchia contrapposizione tra Stato e società ha prodotto una progressiva trasformazione dello Stato legislativo in Stato amministrativo: da mero regolatore degli scambi

³⁶⁰ C. SCHMITT, *Legalità e legittimità*, cit., p. 38.

³⁶¹ Ibidem.

³⁶² Ivi, p. 39.

³⁶³ Ibidem.

commerciali e delle relazioni sociali esso è diventato il mezzo tecnico attraverso il quale si organizza l'intera società:

Il nostro sistema statale si trova in una fase di trasformazione, e il “passaggio allo Stato totale” caratteristico del momento presente, con la sua inevitabile tendenza al “piano” (anziché, come cent'anni fa, alla “libertà”), appare oggi tipicamente come un passaggio allo Stato amministrativo. Lo Stato totale è per sua natura uno Stato amministrativo, anche se si serve della giustizia – penale, civile, disciplinare, amministrativa o costituzionale – come strumento o come correttivo³⁶⁴.

In uno Stato divenuto l'auto-organizzazione della società, del resto, non si poteva che giungere ad una progressiva perdita di centralità del parlamento. Non è più il legislatore attraverso una discussione pubblica e razionale ad avere il monopolio della legalità, infatti, ma l'ampia sfera dell'amministrazione, che, nei suoi vari livelli, attua quel processo di razionalizzazione e neutralizzazione delle istanze sociali, che in ottica liberale spettava al parlamento. Ma quale orientamento segue l'amministrazione nel svolgere tale compito?

Si è detto che ciò che caratterizza uno Stato amministrativo è la presunzione che non siano né uomini, né norme ad esprimere la volontà politica dello Stato, ma la pura oggettività del processo tecnico-amministrativo. In tal senso parrebbe inutile porsi la domanda sulla soggettività concreta che si cela dietro tale apparato burocratico. Per Schmitt, tuttavia, come si è accennato, non esistono Stati puramente amministrativi: l'idea che le cose si governino da sole non può che essere una mera illusione. Anche uno Stato legislativo, infatti, per funzionare al meglio, ha bisogno di un solido apparato burocratico. Quando però il parlamento, come nel caso della Repubblica di Weimar, viene ridotto alla mera rappresentazione di interessi privati e di partito, anche l'indirizzo politico dell'amministrazione pubblica non può che rispecchiare la visione strategica del partito prevalente in parlamento³⁶⁵.

Ecco allora che in una situazione frammentata e pluralistica come quella che caratterizza la Repubblica di Weimar, la svolta verso lo Stato amministrativo non sancisce la piena

³⁶⁴ Ivi, p. 40.

³⁶⁵ Come rilevato da Antonino Scalone, è proprio su questo punto che si consuma il distacco della prospettiva teorica di Kirchheimer rispetto a quella di Schmitt. Per Kirchheimer, infatti, «nel modello di Stato del XIX secolo il diritto di resistenza, ancora presente in epoca assolutistica, non verrebbe superato in assoluto, ma soltanto reso superfluo dall'affermazione di un concetto razionale e compiutamente formalizzato di legge. Proprio per queste sue caratteristiche, infatti, la legge sarebbe particolarmente idonea a garantire indistintamente a tutti protezione e sicurezza rispetto ad ogni esercizio arbitrario del potere» A. SCALONE, *Dalla decisione politica al compromesso istituzionale. Otto Kirchheimer e la Repubblica di Weimar*, cit., p. 17. Cfr. O. KIRCHHEIMER, *Legalität und Legitimität*, in «Die Gesellschaft», 1932, pp. 8-20; trad. it., *Legalità e legittimità*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto*, cit., pp. 91-108; e O. KIRCHHEIMER-N. LEITES, *Bemerkungen über “Legalität und Legitimität” von Carl Schmitt*, in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 1932, pp. 457-487; trad. it., *Osservazioni su Legalità e Legittimità di Carl Schmitt*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto*, cit., pp. 109-141.

spoliticizzazione dello Stato, ma al contrario pone le basi per una forma di politicizzazione (*Politisierung*) inedita: lo Stato totale. Sebbene, secondo il dogma liberale, l'equazione di legalità e legittimità doveva produrre una progressiva spoliticizzazione dello Stato – la subordinazione di ogni potere alla legge –, nota Schmitt, il venir meno della centralità e neutralità del parlamento ha creato i presupposti per una nuova forma di politicizzazione. Il principio di legalità tipico dello Stato legislativo prevedeva, infatti, che la discussione parlamentare producesse leggi ispirate ai principi della razionalità e della calcolabilità. Una produzione legislativa non meramente formale o tecnica, ma animata dall'obiettivo di rendere razionale e condivisibile qualunque legge di emanazione parlamentare. In tal senso anche lo Stato legislativo manteneva un qualche rapporto con la dimensione materiale della legge, ossia con il suo contenuto concreto. Allorché però i principi cardine del parlamentarismo – discussione e pubblicità – vengono meno, senza nessun riguardo al suo contenuto, qualunque legge che rispetti i canoni formali della procedura parlamentare viene considerata legittima. Si deve dunque osservare per Schmitt che:

La legalità normativistica di uno Stato legislativo parlamentare, se si trasforma nel vuoto funzionalismo delle delibere a maggioranza di volta in volta approvate, può allearsi con il funzionalismo impersonale di un'esigenza burocratica di regolamentazione. In questa alleanza di legalità e funzionalismo tecnico, concettualmente singolare ma palese in base a qualsiasi esperienza pratica, alla lunga la burocrazia la spunta e trasforma la legge dello Stato legislativo parlamentare nel provvedimento dello Stato amministrativo burocratico³⁶⁶.

La discrezionalità dell'azione amministrativa e il suo non essere vincolata ad uno scopo più alto che non il perseguimento dell'obiettivo individuale e particolare per cui è stata creata, dunque, costituisce il fondamento dello Stato totale. Nella misura in cui il potere politico dei partiti di volta in volta dominanti si estende ad ogni settore dello Stato, la Repubblica di Weimar è allora già uno Stato totale. Si tratta tuttavia per Schmitt di uno Stato totale per debolezza (*totalen Staat aus Schwäche*), poiché permette a chiunque abbia la maggioranza in parlamento di servirsi dell'apparato pubblico al fine di attuare il proprio programma. La sua espansione non è cioè propriamente statale, non fa capo ad un'autorità centrale che agisce in nome e a tutela dello Stato, ma rimanda ad una pluralità di partiti totali. Sono tali partiti, infatti, che servendosi dei mezzi dello Stato tentano di realizzare la totalità, ossia di politicizzare tutta la vita del popolo. Così Schmitt in un saggio sullo sviluppo dello Stato totale in Germania:

³⁶⁶ Ivi, p. 48.

L'odierno Stato tedesco è totale per debolezza e mancanza di resistenza, per l'incapacità di reggere l'assalto dei partiti e delle persone interessate. Deve cedere ad ognuno, accontentare ognuno, sovvenzionare ognuno, essere disposto nello stesso tempo a compiacere gli interessi più contraddittori. La sua espansione è la conseguenza, come si è detto, non della sua forza, ma della sua debolezza³⁶⁷.

Se con l'incremento dei mezzi tecnici è data la possibilità di un influsso enorme sulle masse, osserva il Nostro, nella Repubblica di Weimar i partiti sfruttano i diritti liberali, quali la libertà di stampa e di associazione, per influenzare attraverso la propaganda un'opinione pubblica sempre più slegata dai vincoli di appartenenza alla comunità politica statale. Si assiste dunque ad un progressivo sgretolamento dell'unità politica dello Stato in favore di una politicizzazione del popolo da parte dei partiti.

Ora, lo Stato fascista italiano, nota Schmitt, per molti aspetti, parrebbe aver risolto questi problemi. A differenza dello Stato weimariano, infatti, nello Stato fascista l'occupazione dello Stato e della sua amministrazione da parte di un partito è del tutto esplicita. In esso non è tollerato il pluralismo partitico e la società è interamente organizzata secondo la visione programmatica del solo partito fascista. La peculiare soluzione che il fascismo propone del conflitto tra capitale e lavoro, ossia la teoria economica corporativista, tuttavia, come scrive Schmitt commentando il libro di Erwin Beckert *Wesen und Werden des faschistischen Staates* del 1927, «non ha finora avuto successo con il suo tentativo di unione e armonizzazione fra l'insieme dei datori di lavoro e dei lavoratori»³⁶⁸. Se il corporativismo si presenta come una soluzione di compromesso tra le istanze rivoluzionarie socialiste e gli interessi capitalistici – un progetto di superamento dei meccanismi della rappresentanza liberale, atto alla realizzazione di una società armonica non più divisa dalla contrapposizione di classe e dunque alla riconfigurazione del rapporto tra politica ed economia – a ben vedere, la supremazia dello Stato nei confronti dell'economia è attuata solo grazie all'apparato chiuso e ordinato del partito fascista. Non si tratta, dunque, della soluzione auspicata da Schmitt in *Der Hüter der Verfassung* – uno Stato capace di decisioni talmente forti ed intense da far prevalere il punto di vista politico su quello economico –, ma del tentativo di applicare all'economia già esistente

³⁶⁷ C. SCHMITT, *Sviluppo dello Stato totale in Germania*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, p. 307. Edizione originale: C. SCHMITT, *Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland*, in «Europäische Revue», IX, n. 2, p. 65-70.

³⁶⁸ C. SCHMITT, *Essere e divenire dello Stato fascista*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 183-184. Edizione originale: C. SCHMITT, *Wesen und Werden des faschistischen Staates*, in «Schmolers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche», Jahrgang 53., Heft 1 (1929), pp. 107-113.

una norma. Se è possibile parlare dello Stato fascista nei termini di uno Stato totalitario, dunque, non è perché esso abbia interamente risolto il pluralismo e i conflitti tra le parti. Quest'ultimo, infatti, non si configura come un'alternativa radicale allo Stato borghese di diritto, ma come un'intensificazione dell'identità tra Stato e società che costituiva già l'essenza di quello stesso Stato borghese, nel suo sviluppo come Stato totale. Si tratta, in altri termini, non di uno Stato totale per energia (*totalen Staat aus Stärke*), capace di decisioni politiche particolarmente intese e risolutive, ma di uno Stato a partito unico (*Ein-Parteienstaat*).

Come già affermato in *Der Hüter der Verfassung*, infatti, gli Stati a partito unico – l'Italia fascista e la Russia bolscevica – nel loro dotarsi di una costituzione economica, non fortificano la volontà statale, ma la indeboliscono:

L'altra, opposta tendenza di dare allo Stato, che nondimeno è pure uno Stato economico, anche una giusta costituzione economica, può essere quello di uno Stato dei ceti, dei sindacati o dei Soviet ed ha a prima vista il vantaggio dell'onestà e dell'adeguamento alla realtà. Ma ciò è solo astrattamente un vantaggio ed in verità è ingannevole e pericoloso. [...] Il loro compimento non rafforzerebbe l'unità della volontà statale, ma la metterebbe soltanto in pericolo; le contraddizioni economiche e sociali non sarebbero risolte o eliminate, ma verrebbero in risalto più apertamente e duramente, poiché i gruppi di lotta non sarebbero più costretti a passare attraverso il suffragio diretto generale ed una rappresentanza popolare. È assai degno di nota che oggi soltanto due grandi Stati hanno queste costituzioni economiche: la Russia comunista con il suo sistema dei Soviet e l'Italia fascista con il suo Stato corporativo. Questi due paesi ancora in gran parte agrari, non sono per niente alla testa dello sviluppo economico e del progresso industriale, e ognuno sa che la loro costituzione economica si trova all'ombra di un'organizzazione di partito fortemente centralizzata e del cosiddetto Stato a partito unico³⁶⁹.

Gli Stati a partito unico, dunque, non possono essere presi a modello di uno Stato totale per energia. Il modo in cui essi pongono rimedio al pluralismo, infatti, non può che dar luogo ad un vero e proprio sovvertimento dell'istanza statale: il partito assume il potere attraverso un mero atto di forza arbitrario contro il quale può sempre insorgere un'altra forza contraria. Tale "rimedio", inoltre, non è ipotizzabile in uno Stato fortemente industrializzato come la Germania, se non ipotizzando una lotta fratricida: una guerra civile. I due poli del conflitto (capitalisti e classe operaia), infatti, già si trovano equamente organizzati e determinati ad imporre il proprio modello sociale ed economico.

³⁶⁹ C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, cit., pp. 153-154.

Se da un lato, dunque, gli Stati a partito unico sono per Schmitt preferibili alla Repubblica di Weimar, poiché pongono fine ad uno stato di costante manipolazione del concetto di legalità, dall'altro, essi non rappresentano una soluzione credibile al pluralismo imperante nello Stato borghese. Solo riconoscendo l'autorità di un potere supremo e neutrale – rappresentativo dell'interesse generale –, si può infatti per Schmitt ripristinare il primato della politica e del diritto sull'economia. Solamente attraverso una decisione insindacabile sullo stato d'eccezione può esser posto rimedio al conflitto tra le diverse compagini sociali ed economiche dello Stato. Solo se vi è un'istanza che metta in forma, che rappresenti, l'unità del popolo sovrano si giunge a quella neutralizzazione attiva che è il presupposto essenziale perché vi sia uno Stato. Insomma, se la svolta verso lo Stato totale, ossia verso lo Stato amministrativo, è già un dato di fatto, al fine di evitare una deriva pluralistica, disgregante l'unità politica dello Stato, e riaffermare il primato della politica, si dovrà garantire al Presidente del Reich tutta la forza necessaria ad imprimere un preciso indirizzo politico all'intera sfera amministrativa ed economica dello Stato.

2.3 Schmitt teorico del III Reich

I testi che andremo ora ad analizzare fuoriescono, a nostro avviso, dal quadro teorico del decisionismo e più in generale dall'alveo della scienza giuridica. L'adesione di Schmitt al nazionalsocialismo – primo maggio 1933 – e la sua partecipazione attiva in qualità di giurista alla vita del regime – interrottasi nel 1936³⁷⁰ – si riflettono infatti sui saggi e gli articoli di questo periodo. L'argomentare del Nostro perde la solita chiarezza e scientificità, tramutandosi in una retorica confusionaria e ideologica al servizio dell'ideologia *völkisch* nazista.

Se sotto il profilo teorico i testi redatti in questo periodo rappresentano un *unicum* – un'elaborazione confusionaria e contraddittoria che non può essere in alcun modo dedotta dal pensiero precedentemente formulato, né trova nella successiva fase internazionalista un qualche proseguimento –, dal punto di vista soggettivo dei convincimenti e delle intenzioni politiche essi rivelano un lato oscuro e inaccettabile dell'uomo Carl Schmitt che non può essere taciuto. Ben oltre il 1936, infatti, il giurista di Plettenberg riempì i propri scritti di riferimenti esplicitamente antisemiti, manifestando un'affinità spirituale con l'ideologia nazista, che per molti aspetti lascia esterrefatti. Nell'analizzare i testi maggiormente aderenti al

³⁷⁰ Sulle vicende che portarono i vertici delle SS, sulle pagine di *Das Schwarze Korps*, a condannare il pensiero di Schmitt si veda: F. RUSCHI, *Carl Schmitt e il nazismo: ascesa e caduta del Kronjurist*, in «Jura Gentium», Vol. IX, 2012, pp. 119-141.

nazionalsocialismo si tratterà dunque di valutare al contempo quanto tale scelta scellerata a favore del regime infici la profondità e la rilevanza del pensiero schmittiano.

2.3.1 Stato e diritto in epoca nazionalsocialista

Come Schmitt aveva previsto Hitler raggiunse il potere in maniera legale. A poco più di un mese dall'incarico il nuovo cancelliere von Schleicher, non riuscendo a trovare una maggioranza parlamentare nel Reichstag, si vide costretto a chiedere al presidente Hindenburg di dichiarare lo stato d'emergenza. Hindenburg, tuttavia, ignorando i pareri del giurista di Plettenberg, pensò che il ricorso all'articolo 48 non fosse l'unico modo per salvare la costituzione. Respinte dunque le richieste di von Schleicher, che si dimise il 28 gennaio 1933, dopo soli due giorni venne nominato cancelliere Adolf Hitler. Usando il pretesto dell'incendio del Reichstag, Hitler costrinse quindi Hindenburg ad appellarsi all'articolo 48 comma 2: gran parte dei diritti civili garantiti dalla costituzione del 1919 vennero sospesi e i leader comunisti, assieme ad altri oppositori del regime imprigionati. A seguito delle elezioni del marzo 1933, infine, il partito nazionalsocialista riuscì a conquistare la maggioranza relativa (il 44% dei voti) e a far approvare il decreto dei pieni poteri (*Ermächtigungsgesetz*), che investì Hitler di un potere illimitato³⁷¹.

Ora, come si è visto, Schmitt si spese fino all'ultimo per evitare che la Repubblica di Weimar si suicidasse³⁷². Proprio per scongiurare l'ipotesi di uno stravolgimento dello spirito della costituzione ad opera di uno dei partiti che campeggiavano minacciosamente in parlamento, infatti, il giurista tedesco si adoperò in prima persona ideando e promuovendo una riforma della costituzione weimariana.

Dal punto di vista teorico, tuttavia, come si vedrà, Schmitt considerò il decreto sui pieni poteri come un vero e proprio atto rivoluzionario: una nuova costituzione provvisoria che metteva definitivamente fine all'esperienza di Weimar. Dinnanzi a quello che ai suoi occhi era a tutti gli effetti il nuovo potere costituito, dunque, Schmitt cambiò atteggiamento verso il nazionalsocialismo. Dopo una prima fase d'indecisione, motivata dal timore che le posizioni espresse negli anni immediatamente precedenti (non certo favorevoli al partito nazista) potessero metterlo in pericolo, infatti, il primo maggio 1933 Schmitt s'iscrisse al partito nazionalsocialista. Ben presto, quindi, in virtù della fama che egli aveva raggiunto durante gli

³⁷¹ Cfr. H. A. WINKLER, *La Repubblica di Weimar: 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca*, Donzelli Editore, Roma 1998, pp. 641-684.

³⁷² A tal proposito si veda: O. BEAUD, *Les dernier jours de Weimar. Carl Schmitt face à l'avènement de nazisme*, Descartes & Cie, Parigi 1997.

anni di Weimar, gli vennero affidati alcuni incarichi prestigiosi: ai primi di luglio è nominato da Hermann Göring consigliere di Stato prussiano e successivamente direttore della Deutschen Juristen-Zeitung, quindi membro della Akademie für Deutsches Recht, presidente dei docenti iscritti al NS-Juristenbund e coordinatore del NS-Rechtswahrerbund³⁷³. Insomma, citando il titolo dell'opera di J. W. Bendersky, Schmitt divenne il teorico del Reich.

Ci occuperemo nel prossimo paragrafo della spinosa questione delle responsabilità morali e politiche dell'adesione schmittiana al regime nazista, valutando al contempo se tale assenso rifletta un cambiamento opportunistico della prospettiva teorica precedentemente formulata o se invece esso maturi in continuità con quest'ultima, vediamo però prima di analizzare i principali contributi attraverso i quali Schmitt tenta di conferire al nazionalsocialismo una cornice costituzionale.

Del dicembre 1933 è il saggio più articolato di questo periodo, intitolato *Staat, Bewegung, Völk*³⁷⁴. La tesi principale è che con la legge dei pieni poteri del 24 marzo 1933 non si sia semplicemente sospesa o modificata la costituzione di Weimar, ma se ne sia scritta una completamente nuova. Non c'è alcuna possibilità, infatti, di giustificare la situazione giuridica successiva al 24 marzo sulla base del sistema normativo e costituzionale precedente. Sebbene l'*Ermächtigungsgesetz* sia stato votato dal parlamento, tale decisione parlamentare infatti non ha fatto altro, per Schmitt, che ratificare la volontà del popolo tedesco già espressosi a favore del nazionalsocialismo nelle elezioni del 5 marzo:

Le elezioni sono state in realtà, considerate coi criteri della scienza giuridica, un referendum popolare, un plebiscito, col quale il popolo tedesco ha riconosciuto Adolf Hitler, la Guida (*Der Führer*) del movimento nazionalsocialista, come Guida politica del popolo tedesco³⁷⁵.

Se è corretto definire la presa del potere nazista come una *rivoluzione legale*³⁷⁶, dunque, non è certo perché vi sia una continuità tra il sistema giuridico weimariano e quello nazionalsocialista. Come già ampiamente dimostrato dal Nostro, infatti, era la stessa costituzione di Weimar, con

³⁷³ Cfr. J. W. BENDERSKY, *Carl Schmitt. Theorist for the Reich*, Princeton University Press, Princeton 1983 (trad. it., *Carl Schmitt teorico del Reich*, Il Mulino, Bologna 1989), B. RÜTHERS, *Carl Schmitt im Dritten Reich. Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung?*, Beck, Monaco 1990.

³⁷⁴ C. SCHMITT, *Staat, Bewegung, Völk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1933; trad. it., *Stato, movimento, popolo* in C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 255-312.

³⁷⁵ C. SCHMITT, *Stato, movimento, popolo*, cit., p. 258.

³⁷⁶ Sul carattere legale della rivoluzione nazionalsocialista si veda: C. SCHMITT, *La rivoluzione legale mondiale*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 468-472. (edizione originale: *Die legale weltrevolution: Politischer Mehrwert als Prämie auf juristische Legalität und Superlegalität*, in «Der Staat» Vol. 17, No. 3 (1978), pp. 321-339).

il suo lassismo dinanzi al dilagare del pluralismo, a permettere una manipolazione legale del concetto stesso di legalità.

Nel nuovo Stato nazionalsocialista s'instaura allora una diversa forma di ordine giuridico: non più un'articolazione dualistica tra diritto e Stato – espressione dell'impoliticità liberale –, né un monismo normativista, ma un modello triadico fondato sui concetti rinnovati di Stato, movimento e popolo. L'intero ordinamento della vita pubblica del popolo viene infatti ora ordinato in tre serie distinte, ciascuna delle quali conduce e penetra le altre due. Se da un lato, ognuna delle tre parole (Stato, movimento e popolo) designa la totalità dell'unità politica, dall'altro, è solo dall'articolazione dei tre momenti che si può pervenire ad un pieno intendimento del nazionalsocialismo: «così si può considerare lo Stato in senso stretto come la parte politica statica, il movimento come l'elemento politico dinamico e il popolo come il lato impolitico crescente sotto la protezione e all'ombra delle decisioni politiche»³⁷⁷. Con il termine Stato ci si riferisce dunque al solo apparato organizzativo dell'amministrazione e della giustizia: la classe dei funzionari e delle autorità statali, infatti, «perde il monopolio della politica»³⁷⁸. Il movimento designa invece un'organizzazione chiusa e gerarchica che sorregge Stato e popolo: un partito, per usare un termine di derivazione ottocentesca, che però non è più fondato come in epoca liberale sulla libera propaganda, in quanto esprime in modo esclusivo la direzione politica del Reich. Una sfera del popolo, infine, lasciata all'amministrazione autonoma delle categorie professionali e dell'amministrazione comunale, ma al contempo rigidamente conformata al principio dell'uguaglianza di razza (*Artgleichheit*).

È attraverso la compenetrazione di questi tre livelli della totalità politica, dunque, che il Reich tedesco si sarebbe lasciato definitivamente alle spalle una concezione di legalità di stampo formale e meccanico, promuovendo un diritto di tipo sostanziale. Scrive Schmitt:

Oggi non si può più determinare la politica partendo dallo Stato, ma bisogna che sia determinato lo Stato partendo dalla politica. Ma anche la costituzione statale elaborata, dal secolo decimonono in poi, per questo “Stato”, e la legalità da essa dedotta si spostano di conseguenza dal centro della collettività a un altro posto della vita politica. Quanto più la legalità si formalizza e meccanizza, tanto più manifestamente essa entra in opposizione al diritto, che permane buono nel contenuto; essa riceve il significato secondario che le spetta, relativo perché strumentale; diventa il modo di funzionare dell'apparato statale delle autorità. Questa legalità è tanto poco identica col diritto del popolo quanto l'apparato statale con l'unità politica del popolo. Al diritto nel senso sostanziale appartiene come prima cosa di assicurare l'unità politica; soltanto sulla base delle decisioni

³⁷⁷ C. SCHMITT, *Stato, movimento, popolo*, cit., p. 265.

³⁷⁸ Ivi, p. 269.

politiche incontestate, e in questo senso positive, il diritto si può poi spiegare in tutti i campi della vita pubblica in una crescita libera e autonoma³⁷⁹.

Se nello Stato liberaldemocratico il concetto di legge era modellato in base a determinati criteri formali e procedurali, il nazionalsocialismo subordina ogni struttura burocratica e normativa al diritto sostanziale del popolo tedesco. In tal senso il popolo non è più la somma degli elettori non governanti, ma è la sostanza che permea l'intero ordinamento giuridico. Lo Stato nazista, a differenza di quello liberale, viene pensato quindi a partire da un immanentismo sostanziale che riduce lo Stato alla sfera della pura amministrazione. Affinché ciò avvenga, tuttavia, nota Schmitt, anche il popolo deve essere sottomesso «alla direzione politica e alle decisioni politiche del movimento che porta Stato e popolo»³⁸⁰.

Se a un primo sguardo parrebbe dunque che i tre livelli di Stato, movimento e popolo si articolino all'interno di un'unità dinamica sostanziale³⁸¹, a ben vedere, è solo il movimento, in quanto intestatario unico del potere direttivo e politico del Reich, a garantire lo sviluppo dialettico e non conflittuale dei tre momenti. Esso è infatti «l'elemento politico della collettività, come motore dinamico di fronte all'elemento statico dell'apparato delle autorità che è soggetto a norme e alle decisioni politiche in esse implicite, e così pure come garante politico dell'amministrazione autonoma, comunale o a ceti professionali, spolitizzata»³⁸².

Come già si è visto analizzando *Der Hüter der Verfassung*, uno Stato puramente amministrativo è per Schmitt, del resto, nient'altro che una pura astrazione: solo ideologicamente, infatti, si può pensare che le cose si amministrino da sole. Pur affermando esplicitamente che è solo subordinandosi alla forza direttiva del movimento che il popolo assume un'esistenza politicamente determinata, tuttavia, il giurista di Plettenberg insiste qui sulla centralità del concetto di *Artgleichheit*, quale fondamento della sostanzialità del diritto nazionalsocialista. Anche il concetto di direzione (*Führung*), infatti, non è pensabile se non a partire da una sostanziale omogeneità di razza. Esso non va dunque inteso nei termini di una decisione dall'alto, secondo il modello rappresentativo della Chiesa romana, né accostandolo al concetto liberale di soprintendenza (*Aussicht*).

³⁷⁹ Ibidem.

³⁸⁰ Ivi, p. 272.

³⁸¹ Proprio facendo leva su questa articolazione triadica, Otto Koellreutter, professore di diritto di Monaco e difensore acceso della teoria politica nazista, accusò Schmitt di voler costringere il nazionalsocialismo all'interno di uno schema neohegeliano e più in generale di rimanere ancorato al paradigma teorico dello Stato. Un'accusa, a ben vedere, mossa più sulla base di un'invidia personale, che su solide basi teoriche. Cfr. O. KOELLREUTTER, *Der Deutsche Führerstaat*, Mohr, Tübingen 1934. Sul tema si veda: J. W. BENDERSKY, *Carl Schmitt teorico del Reich*, cit., pp. 261ss.

³⁸² Ibidem.

Il soprintendere allude invero ad una sorveglianza normativisticamente determinata: «a questa regola, predeterminata e quindi prescindente da ogni situazione concreta, vengono sottoposte tutte le relazioni tra il soprintendente e il sorvegliato»³⁸³. Non c'è un vero e proprio potere direttivo del soprintendente, poiché esso è vincolato nell'esercizio della sua funzione a determinate norme. L'attività del soprintendere, infatti, viene pensata a partire dai criteri razionalistici della calcolabilità e misurabilità. Si assiste dunque ad una equiparazione tra soggetto e oggetto della soprintendenza: se il sorvegliato può sempre richiamarsi contro la soprintendenza alla norma come unica misura decisiva, infatti, allora egli non è affatto soggetto alla gerarchia, ma soltanto al contenuto normativo e impersonale. Data l'equiparazione di ambo le parti dinanzi alla norma, inoltre, il concetto di soprintendenza conduce inevitabilmente all'istituzione di un'istanza giudiziaria che decide sulle questioni controverse tra oggetto della soprintendenza e soprintendente. Lungi dall'imprimere una direzione politica all'amministrazione, dunque, la soprintendenza non fa altro che demandare le questioni controverse ad un'istanza giudiziaria. Il risultato, nota Schmitt, è allora «amministrazione della giustizia invece che direzione politica»³⁸⁴.

Il guidare (*führen*) va inoltre distinto tanto dal comandare (*komandieren*), quanto dal dominare (*herrschen*). Entrambi questi verbi perpetuano infatti un'immagine dualistica del rapporto tra chi detiene il potere e chi lo subisce. Così si spiegano le celebri immagini del pastore e del gregge nella dottrina cattolica (dove è essenziale che il pastore rimanga assolutamente trascendente al gregge), quella del cavallo e del cavaliere, adoperata per la signoria di Napoleone sul popolo francese, e ancora quella di derivazione platonica del comandante e della nave. Nessuna di queste immagini coglie quello che si deve intendere, per Schmitt, con il termine *Führung*:

Il nostro concetto non ha bisogno né è capace di un'immagine che gli faccia da intermediaria o di un paragone che lo rappresenti. Esso non discende né da allegorie e rappresentazioni barocche, né da una *idée générale* cartesiana. È un concetto dell'immediato presente e di reale presenza. Per questa ragione esso implica, anche, come esigenza positiva, una assoluta uguaglianza di specie tra Guida (*Führer*) e seguito. Sulla uguaglianza di specie è fondato tanto il continuo e infallibile contatto tra Guida e seguito quanto la loro fedeltà reciproca. Solo l'uguaglianza di specie può impedire che il potere della Guida diventi tirannia e arbitrio; solo essa è la ragione della differenza da ogni dominio di una volontà eterogenea, per quanto intelligente e vantaggiosa³⁸⁵.

³⁸³ Ivi, p. 303.

³⁸⁴ Ivi, p. 305.

³⁸⁵ Ivi, pp. 306-307.

Se dunque da un lato è lo stesso Schmitt a subordinare il popolo e lo Stato al potere direttivo del movimento, dall'altro, la direzione politica non è espressione di un'istanza di comando personale o soggettiva. Lo stesso *Führer* è infatti pensato nell'assoluta immanenza razziale e politica del popolo tedesco: egli non è un capo o un comandante, ma appunto semplicemente la guida di un gruppo etnicamente determinato, che rappresenta di per sé un'unità sostanziale omogenea.

Che tale posizione sia affatto contraddittoria, e che qui Schmitt stia biecamente prestando il proprio acume teorico all'ideologia *völkisch* nazista, è immediatamente evidente analizzando un altro breve scritto dal titolo *Der Führer schützt das Recht*³⁸⁶. Scritto a pochi giorni dalla "Notte dei lunghi coltelli" – nella quale, tra il 29 ed il 30 giugno 1934, le SS, per ordine di Hitler, assassinarono Röhm e buona parte dei vertici delle SA (*Sturmabteilung*), nonché altri diversi esponenti politici come von Schleicher – l'articolo tenta una "giustificazione teorica" dell'eccidio. Ciò che balza immediatamente agli occhi è che qui Schmitt disconosce per molti aspetti ciò che aveva scritto appena qualche mese prima circa il ruolo di guida di Hitler. Se in *Staat, Bewegung, Völk* egli aveva escluso un'interpretazione del *Führer* nei termini di un comandante o di un dittatore, in questo articolo Hitler viene descritto come colui che «protegge il diritto dal peggior abuso, quando nell'istante del pericolo in virtù della sua dittatura crea il diritto in quanto giudice supremo»³⁸⁷. Non potendo giustificare l'assassinio di circa 200 tedeschi ricorrendo al concetto di *Artgleichheit*, qui il giurista di Plettenberg s'inventa una nuova formulazione: Hitler non sarebbe più solo la *guida* dell'unità sostanziale ed etnica del popolo tedesco, ma altresì il «supremo giudice del popolo»³⁸⁸. Traditori e congiuranti possono dunque essere condannati a morte per il semplice fatto che Hitler lo vuole: senza alcun vincolo normativo o istituzionale, infatti, afferma Schmitt, ogni atto del *Führer* fa giurisprudenza.

Si badi, non si tratta affatto di un recupero del principio decisionistico: nel contesto del regime nazista non si può parlare di una decisione sullo stato d'eccezione. Tale decisione, infatti, pur scevra da vincoli normativi è orientata alla posizione di un sistema normativo, mentre l'atto del *Führer* non dà luogo ad alcuna legalità. Scrive Schmitt:

³⁸⁶ C. SCHMITT, *Der Führer schützt das Recht*, in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf-Versailles*, Dunker & Humblot, Berlino 1988, pp. 227-232; trad. it., *Il Führer protegge il diritto (1934)*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 327-335.

³⁸⁷ C. SCHMITT, *Il Führer protegge il diritto (1934)*, cit., p. 329.

³⁸⁸ Ibidem.

In verità l'atto del Führer fu pura giurisdizione. Esso non sottostà all'apparato giudiziario, ma fu esso stesso suprema amministrazione della giustizia. Non fu l'azione di un dittatore repubblicano, che in uno spazio privo di diritto, mentre la legge per un istante chiude gli occhi, crea fatti compiuti, perché poi sul terreno così creato dei fatti nuovi possano riprendere piede le finzioni della legalità priva di lacune. La qualità di giudice del Führer deriva dalla stessa fonte del diritto, dalla quale sgorga tutto il diritto di ogni popolo³⁸⁹.

Per un verso, dunque, il Führer è guida di un'unità sostanziale ed etnica presupposta, per l'altro, egli è giudice supremo dinnanzi a quel popolo di cui dovrebbe essere *primus inter pares*. Due qualificazioni che, come risulta evidente, sono in totale contrasto l'una con l'altra.

Basterebbe questa breve analisi degli scritti maggiormente conformi all'ideologia *völkisch* nazista per attestare il carattere opportunistico dell'adesione schmittiana al nazionalsocialismo. Non si è in presenza, infatti, di un semplice rimaneggiamento delle assunzioni teoriche elaborate negli anni precedenti, ma di un loro vero e proprio stravolgimento.

Sebbene a nostro avviso l'adesione schmittiana al nazismo – come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo – sia legata a motivi di ordine contingente (ambizioni personali, valutazioni di ordine politico ecc.) più che a profonde convinzioni teoriche, rimane comunque il fatto che Schmitt almeno sino al 1936 (anno in cui le SS, attraverso il loro organo ufficiale *Das Schwarze Korps*, dichiararono il pensiero schmittiano non conforme all'ideologia nazista, ponendo il giurista di Plettenberg ai margini del sistema di potere del regime) non solo prestò, seppur contraddittoriamente come si è visto, la propria penna al servizio del nazionalsocialismo – fa parziale eccezione, come si vedrà, il testo del 1934 *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* –, ma soprattutto riempì i propri scritti di espliciti riferimenti antisemiti. Si tratterà dunque ora di valutare sino a che punto tale adesione al nazismo infici la profondità e l'importanza del pensiero schmittiano.

2.3.2 Schmitt, il nazismo e la questione ebraica

Sui motivi dell'adesione schmittiana al nazismo sono state spese moltissime pagine. C'è chi ha rintracciato una continuità fra il pensiero dello Schmitt di Weimar e quello del III Reich: un'interpretazione secondo la quale la polemica antiliberal, il decisionismo e l'autoritarismo degli anni Venti non avrebbero fatto altro che preparare il terreno al regime nazista³⁹⁰. Chi ha

³⁸⁹ Ivi, p. 330.

³⁹⁰ Per la tesi continuista si vedano in particolare: I. MAUS, *Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus: zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts*, Wilhelm Fink, Monaco 1976 e K. GRAF BELLESTREM, *Carl Schmitt und der Nazionalsozialismus. Ein Problem der Theorie oder des Charakters?*, in O. W. GABRIEL, U. SARCINELLI,

visto in tale assenso al nazismo il manifestarsi di un elemento occasionalistico tipico dell'intera struttura teorica elaborata del Nostro³⁹¹. Chi ancora ha cercato di spiegare l'adesione di Schmitt al nazionalsocialismo sulla base di motivi contingenti legati alle circostanze concrete, a dati caratteriali personali, o a strategie politiche, più che ad una struttura teorica di fondo³⁹².

Da parte nostra, riteniamo le prime due ipotesi interpretative non convincenti. Rintracciare una qualche convergenza o affinità tra le tesi *völkisch* di *Staat, Bewegung, Völk* e l'impianto teorico decisionista, manifestamente anti-sostanzialista, ci pare infatti sottendere un fraintendimento della posizione di Schmitt. Se, come si è cercato di dimostrare, anche gli scritti che apparentemente mettono in discussione le tesi decisioniste (*Der Begriff des Politischen* e *Verfassungslehre*), ad un'analisi attenta, si rivelano all'interno dell'orizzonte teorico del decisionismo, invero, un pensiero giuridico espressamente sostanzialista come quello espresso in *Staat, Bewegung, Völk* rappresenta un'assoluta novità nel percorso speculativo del Nostro.

Anche la tesi di Löwith, poi, giudicando l'adesione schmittiana al nazismo come la manifestazione di un occasionalismo intrinseco all'intero assetto di pensiero del Nostro, ci pare sottenda un fraintendimento sostanziale del pensiero giuridico decisionista: la decisione sull'eccezione, seppur scevra da vincoli normativi, come si è visto, infatti, è per Schmitt sempre una decisione che crea un ordine. Non è corretto dunque sostenere che, in accordo al pensiero giuridico decisionista, qualunque decisione viene assunta come valida, perché solo quella decisione che è in grado di neutralizzare il conflitto – nel senso della neutralizzazione attiva – è, a ben vedere, una decisione sul caso concreto, ossia una decisione ordinante.

Non resta, dunque, che constatare l'opportunismo dell'adesione schmittiana al nazismo: non furono elementi di ordine teorico, ma motivi contingenti di opportunità personale e politica a spingere Schmitt verso il nazionalsocialismo. Solo in tal senso, del resto, ci paiono comprensibili le molte contraddizioni e i ripensamenti che caratterizzano i saggi e gli articoli di questi anni: che la teoria immanentistica del comunitarismo *völkisch* non sia conciliabile dal punto di vista teorico-giuridico con il primato della *Führung* assegnato al movimento

B. SUTOR, B. VOGEL (Hrsg.), *Der demokratische Verfassungsstaat. Theorie, Geschichte, Probleme. Festschrift für Hans Buchheim zum 70. Geburtstag*, Oldenbourg Verlag, Monaco, 1992, pp. 115-132.

³⁹¹ Cfr. K. LÖWITH, *Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt*, (1935) in Id., *Sämtliche Schriften*, Metzler, Stuttgart 1984, v. 8.

³⁹² Günter Maschke ha sostenuto che l'adesione schmittiana al nazismo non vada affatto rintracciata nella struttura teoretica del suo pensiero. Egli ritiene infatti che essa sia maturata sulla base di una valutazione politica: Schmitt avrebbe visto in Hitler e nel regime nazista la possibilità di un riscatto politico per la Germania. Cfr. G. MASCHKE, *Der Tod des Carl Schmitt*, Karlinger Verlag, Wien 1987; Volker Neumann, invece, ha motivato l'adesione schmittiana sulla base di ragioni opportunistiche e di ambizione personale. Cfr. V. NEUMANN, *Der Staat im Bürgerkrieg: Kontinuität und Wandlung des Staatsbegriffs in der politischen Theorie Carl Schmitts*, Campus Verlag, Frankfurt a. M. 1980; Andreas Koenen ha infine sostenuto che nell'aderire al nazismo Schmitt volesse imprimere al nascente Stato nazista una svolta autoritaria. Cfr. A. KOENEN, *Der Fall Carl Schmitt: sein Aufstieg zum "Kronjuristen des Dritten Reiches"*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995.

nazionalsocialista, e ancor di più, che la funzione di giudice supremo del popolo, che in *Der Führer schützt das Recht* Schmitt assegna ad Hitler, non possa in alcun modo costituire una giustificazione giuridica dell'omicidio di avversari politici, non ci sembrano infatti degli elementi che potessero sfuggire all'intelligenza del giurista di Plettenberg. Ma, è più in generale l'intera produzione letteraria del periodo di diretto coinvolgimento con il regime (1933-1936), con l'eccezione de *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* – come ha giustamente osservato Carl Galli³⁹³ – a perdere i tratti della scientificità e a piegarsi biecamente alla bisogna di Hitler e dei nazisti.

Non si vuole con ciò sostenere, tuttavia, che l'adesione schmittiana al nazismo sia stata una semplice "parentesi" all'interno di un percorso intellettuale che con il nazismo non ha niente a che fare. Se da un punto di vista teorico-scientifico non ci sembra corretto sostenere una continuità tra la fase decisionista e quella nazista, né – come si vedrà – con la successiva elaborazione in campo internazionalista, infatti, sotto il profilo delle intenzioni e dei convincimenti personali non si può non riconoscere che l'assenso di Schmitt al nazismo riflette un profondo nazionalismo ed un ancor più radicale antisemitismo, che non cessarono nemmeno dopo la sconfitta della Germania nazista.

È del resto la totale mancanza di una parola di pentimento, dopo il 1945, nei confronti di quella adesione al nazismo e soprattutto di una condanna verso il genocidio degli ebrei a testimoniare la non accidentalità, sul piano soggettivo, di quella scelta scellerata. Ancora nel 1949, infatti, nei suoi diari Schmitt scriveva:

Gli Ebrei infatti restano sempre Ebrei, mentre il comunista può migliorare e trasformarsi. [...] Proprio l'Ebreo assimilato è il vero nemico. Non ha alcun senso volere dimostrare la falsità del detto dei saggi di Sion³⁹⁴.

Anche l'abile tentativo a cui Schmitt si dedicherà nel secondo dopoguerra di reinterpretare il proprio ruolo all'interno del regime nazista presentandolo come quello del custode del diritto in un'epoca di crisi, infatti, non giunge mai ad un'abiura esplicita del proprio passato e delle posizioni antisemite. Con l'abilità retorica di un grande avvocato, egli si paragonò spesso al Benito Cereno di Melville: come l'infelice capitano del St. Dominik, che si trovava a dover fingere di navigare una nave caduta nelle mani degli schiavi in rivolta, Schmitt avrebbe tentato

³⁹³ C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 856-863.

³⁹⁴ C. SCHMITT, *Glossarium*, Giuffrè, Milano 2001, p. 25. (Edizione originale: C. SCHMITT, *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951*, Dunker & Humblot, Berlin 1991).

di salvare il diritto pubblico europeo dalle derive universalistiche e rivoluzionarie³⁹⁵. Sebbene tale immagine colga la peculiare posizione che egli assunse nel quadro complessivo della scienza giuridica novecentesca, infatti, non può in alcun modo valere quale giustificazione del suo assenso ad un regime sanguinario ed esplicitamente avverso al pensiero.

Sul fatto che Schmitt sia stato un nazionalista antisemita, e, non accidentalmente, anche un nazista, non ci sono dunque molti dubbi. Tentare di squalificare l'intera opera di Schmitt a partire dalle sue intenzioni o dalle sue azioni politiche ci sembra tuttavia un'operazione scorretta dal punto di vista teorico³⁹⁶. Si è già detto, infatti, che, a nostro avviso, non ci sono elementi per attestare una continuità sul piano teorico degli scritti di epoca weimariana con quelli nazisti. Le tesi confuse espresse dal Nostro in *Staat, Bewegung, Völk* e in *Der Führer schützt das Recht* non ci sembrano invero il frutto di un semplice rimaneggiamento del pensiero elaborato in precedenza, ma un suo vero e proprio sovvertimento. Se è indubitabile, dunque, che Schmitt prestò esplicitamente la propria penna al servizio dei nazisti, e al tempo stesso che egli fu un antisemita anche dopo l'avvento del nazismo, rimane il fatto che il suo pensiero non è *tout court* assimilabile alla follia perpetuata dal nazionalsocialismo. Lungi dal mettere al bando l'intera produzione scientifica schmittiana, nell'analizzare i testi di epoca nazista, si tratta allora, come ha giustamente osservato Giuseppe Duso³⁹⁷, di valutare ogni volta se il piano delle scelte politiche e pratiche si rifletta su quello prettamente teorico. Per quanto riguarda i due testi analizzati in questo paragrafo ci sembra allora evidente che l'ideologia *völkisch* nazista s'imponga nettamente, seppure in modo contraddittorio e confuso, sul piano teorico e scientifico. Non così netto e compromettente, tuttavia, come si tratterà ora di mostrare, risulta l'influsso delle convinzioni politiche di Schmitt in altri importanti saggi di questo periodo.

2.4 Pensare per immagini

Si è visto come anche nei testi che apparentemente segnano una distanza con l'impianto teorico del decisionismo – *Der Begriff des Politischen* e *Verfassungslehre* – Schmitt non intenda, a ben vedere, allontanarsi da quella prospettiva, ma chiarirne e specificarne il senso nel contesto politico e sociale del suo tempo. Si potrebbe dire lo stesso per i due saggi che veniamo ora ad analizzare: *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (1934) e *Der Leviathan*

³⁹⁵ Sul paragone tra Schmitt e Benito Cereno si veda: C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus*, cit., p.78 e C. SCHMITT, *Intervista con F. Lanchester*, in C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 182-183.

³⁹⁶ Ad una simile operazione si è dedicato Yves Charles Zarka nel suo saggio: *Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt*, Presses Universitaires de France, Paris 2005; trad. it., *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, Il melangolo, Genova 2005.

³⁹⁷ Cfr. G. DUSO, *Pourquoi Carl Schmitt?*, in «Debat» n. 131, settembre-ottobre 2004.

in der Staatslehre des Thomas Hobbes (1938). Entrambi infatti muovono dalla constatazione che il decisionismo è una teoria giuridica che stenta sempre più a trovare un luogo di reale attuazione. Tanto le democrazie liberali, sempre più conformate ai principi del normativismo, quanto gli Stati a partito unico, che hanno saputo interpretare attivamente la svolta amministrativa e totale, prodotta dallo stesso liberalismo, paiono aver apertamente superato e archiviato il pensiero giuridico decisionista.

La parabola storica dello Stato moderno e del razionalismo decisionista ad esso sotteso parrebbe così essersi definitivamente conclusa. Tanto il testo del 1934, quanto la monografia su Hobbes, tuttavia, più che consegnare la teoria decisionista ai posteri paiono invece alludere ad una sua riproposizione in una chiave ontologica e antropologica. Se nel saggio sui tre tipi di pensiero giuridico, come si vedrà, il decisionismo viene distinto dal normativismo e dal pensiero degli ordini concreti, in quanto promotore di un'immagine antropologica puramente negativa, nel libro sul *Leviatano* viene imputato a Hobbes di aver incrinato tale immagine, alludendo ad uno spazio di libertà soggettiva e inviolabile. La presupposizione di un conflitto insanabile e originario starebbe dunque a monte del pensiero decisionista, facendone così un tipo eterno di pensiero giuridico al pari del normativismo e del pensiero degli ordini concreti. Proprio perché il decisionismo muove dall'attestazione di un disordine concreto – a differenza del normativismo e del pensiero ordinamentale, che sposano invece immagini antropologiche positive, universaliste e astratte – esso si connota come l'unica forma di pensiero giuridico in grado di garantire l'ordine e la sicurezza, ossia di mettere in forma quella contrapposizione tra amico e nemico, che per Schmitt è la cifra del politico.

2.4.1 Sui tre tipi di pensiero giuridico

Nel 1934, raccogliendo i testi di due conferenze tenute nello stesso anno, Schmitt dà alle stampe il saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*³⁹⁸. Come si è già accennato, questo testo, pur collocandosi nel periodo di diretto coinvolgimento di Schmitt con il regime nazista, mantiene un profilo di alto rigore scientifico. Sebbene non manchino dei riferimenti alla svolta politica del 1933, infatti, non ci pare che esso promuova un inquadramento teorico funzionale all'ideologia nazista.

La tesi principale del saggio è che ogni giurista nel pensare l'origine del diritto si riferisca in ultima istanza o a norme, o a una decisione, o a un ordinamento. Dal punto di vista concettuale, cioè, esisterebbero tre distinti tipi di pensiero giuridico: normativismo,

³⁹⁸ C. SCHMITT, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934; trad. it., *I tre tipi di scienza giuridica*, Giappichelli Editore, Torino 2002.

decisionismo, pensiero degli ordini concreti. Sebbene ogni pensiero giuridico operi sia con regole, sia con decisioni, sia con ordinamenti, infatti, per Schmitt, se si risale all'idea fondamentale di ciascun pensiero ci si accorge che essa è sempre rinvenuta in una di quelle tre forme. Ciascuno di questi tipi di pensiero giuridico rimanda poi ad un'idea di totalità, ossia ad un'immagine antropologica ritenuta normale:

Ai fini di una distinzione dei tipi di pensiero giuridico secondo la scienza giuridica, riveste un significato molto più grande e profondo il fatto che la distinzione si manifesti nelle idee che sono presupposto e fondamento di un ordinamento totale, nelle idee relative a che cosa si possa reputare una situazione normale, chi sia un uomo normale, e relative a che cosa siano le figure concrete – raffigurabili come tipiche nella vita giuridica e nel pensiero giuridico – della vita da valutarsi giusta³⁹⁹.

Che un popolo fondi il proprio ordinamento giuridico su norme, decisioni o ordinamenti, cioè, non è un fatto che inerisce semplicemente alla scienza giuridica, poiché a ciascuna forma di pensiero giuridico si confà un'immagine dell'uomo e della giustizia. Così, per esempio, afferma Schmitt: «vi sono popoli i quali esistono senza territorio, senza Stato, senza Chiesa, solo nella “legge”; ad essi il pensiero normativistico appare come l'unico pensiero giuridico razionale ed ogni altro tipo di pensiero appare incomprensibile, mistico, irrealistico o insignificante»⁴⁰⁰.

Da un lato, dunque, Schmitt sostiene qui apertamente l'esistenza di tre forme distinte di pensiero giuridico (normativismo, decisionismo, pensiero degli ordini concreti), dall'altro, pone a monte di ciascun tipo di pensiero un'immagine fondamentale dell'uomo e della giustizia. Si tratterà allora di cogliere le differenze tra i vari tipi di pensiero giuridico, valutando al contempo se le immagini ad essi confacenti siano il frutto di una decisione scevra da vincoli normativi e ordinamentali o se invece si producano spontaneamente nella stessa sfera ordinamentale o vivente. Se ogni forma di pensiero giuridico presuppone un'immagine antropologica, infatti, il diritto non pare trovare o in una decisione, o in una legge, o in un ordinamento la sua *ratio essendi*, ma, a ben vedere, proprio in questa immagine. Solo facendo chiarezza sui modi di formazione di queste immagini, dunque, si può vanire a capo della questione fondamentale sull'origine del diritto.

Per ciò che concerne il pensiero normativistico è presto detto che ogni ordinamento concreto viene ridotto ad un complesso di regole giuridiche e ogni decisione fatta derivare dal

³⁹⁹ C. SCHMITT, *I tre tipi di scienza giuridica*, cit., p. 6.

⁴⁰⁰ Ibidem.

contenuto di una norma. La norma, infatti, si mantiene al di sopra di ogni caso singolo e più in generale della mera realtà, poiché persegue l'obiettivo di rendere calcolabile e misurabile ciascun livello dell'ordinamento giuridico: «in questa preminenza mette radici l'argomento che conferisce al normativista la sua superiorità e ne fa un tipo eterno della storia del diritto»⁴⁰¹.

Per il concreto pensiero dell'ordinamento, al contrario, la regola o norma non è che un elemento o uno strumento dell'ordinamento stesso. Esso non parte dall'assunto che l'unico riferimento possibile al fine di garantire uno Stato di diritto sia ad una norma: nella stessa sfera ordinamentale, ossia nell'ambito dell'esistenza umana, si mostrano infatti tutta una serie di consuetudini, regolarità e calcolabilità, che non possono essere conformate ad una norma generale ed astratta. Scrive Schmitt:

Sono questi tutti gli ambiti vitali che si sono andati formando non tecnicamente in conformità coi commerci, ma istituzionalmente. Essi hanno in sé stessi i loro concetti di ciò che è normale, di tipo normale e di situazione normale ed il loro concetto di normalità non si esaurisce, come in una tecnicizzata società dei commerci, nell'essere funzione calcolabile di una regolazione normativa. Essi hanno una propria sostanza giuridica, che conosce certo anche regole e regolarità generali, ma solo in quanto effetto di questa sostanza, soltanto a partire dal loro proprio, interno ordinamento concreto, che non è la somma di quelle regole e funzioni⁴⁰².

Se è pur vero che esistono dei campi e degli ambiti della vita umana che possono essere interamente regolati sulla base di norme generali e astratte – il traffico ferroviario, la circolazione sulle strade, l'ordinamento di una società individualistico/borghese di commerci –, ve ne sono altri in cui la funzionalità e calcolabilità di una regolamentazione normativa ne distruggerebbe l'intrinseca essenza giuridica. Schmitt fa qui l'esempio della famiglia: un ordinamento esistente davanti a cui il legislatore, pena annichilirne la concretezza e vitalità, non può che sottomettersi. Non è possibile infatti stabilire con una legge universale quale sia il tipo normale e giusto di *pater familias*, così come sarebbe difficile individuare per via legale il funzionario ligio al dovere o il soldato valoroso. Ma, anche figure centrali nella vita pubblica, nota Schmitt, come il “custode della costituzione” o la “guida del movimento” non possono essere meramente ridotte *normativisticamente* ad organi dello Stato. Tali figure non possono infatti essere pienamente inserite e desunte dal sistema di legalità proprio dello Stato di diritto, poiché la loro intrinseca giuridicità non risiede nell'essere conformi ad un sistema di norme, ma nella concretezza e specificità del loro ordinamento.

⁴⁰¹ Ivi, p. 9.

⁴⁰² Ivi, p. 16.

Facendo esplicito riferimento agli studi di Maurice Hauriou e Santi Romano⁴⁰³, Schmitt assume qui dunque il paradigma istituzionalista quale forma di pensiero giuridico alternativa tanto al normativismo quanto al decisionismo⁴⁰⁴. Un paradigma per il quale «una modificazione della norma è più la conseguenza che la causa di una modificazione dell'ordinamento»⁴⁰⁵.

Il decisionismo è infine presentato qui dal Nostro come un pensiero giuridico che rinviene la validità di una norma nell'atto sovrano della decisione. Solo la decisione che non corrisponde ad una regola prestabilita, infatti, crea il diritto. In tal senso il caso classico di pensiero decisionistico, afferma Schmitt, appare solo nel XVII secolo con Hobbes: se ancora in Bodin la decisione del sovrano non annullava il carattere ordinamentale presupposto di antiche istituzioni (la famiglia, i ceti, le corporazioni dei mestieri etc.), in Hobbes «il diritto è legge e la legge è il comando che decide della controversia sul diritto»⁴⁰⁶. Nel pensiero del filosofo inglese, infatti, ogni distinzione tra *auctoritas* e *potestas* viene assorbita interamente dalla decisione sovrana. Essa scaturisce da un nulla normativo e da un disordine concreto: non c'è alcun ordine precedente la decisione del sovrano, ma il puro caos, anomico e conflittuale dello stato di natura.

Ora, come si è detto, ciascuno di questi tipi di pensiero giuridico sottende per Schmitt una precisa immagine antropologica ed una situazione concreta ritenuta normale. Così il pensiero concreto dell'ordinamento e della comunità trovò in epoca medioevale la sua massima espressione:

Il diritto naturale medioevale, aristotelico-tomistico, costituisce una unità ordinamentale vivente, disposta in gradi di essenza e di essere, in ordinamenti superiori ed inferiori, integrazioni ed eliminazioni⁴⁰⁷.

È in epoca medioevale, infatti, pur in un contesto politico e sociale radicalmente mutato, che si sedimenta quell'immagine antropologica di derivazione aristotelica secondo la quale l'uomo è anzitutto inserito in un ordine naturale, che sovrasta qualsivoglia disposizione normativa. Egli vive in comunità, assume una valenza giuridica solo all'interno di un ordinamento concreto (nel

⁴⁰³ Cfr. M. HAURIOU, *La théorie de l'institution et de la fondation*, Cahiers de la nouvelle journée, n. 4, Paris 1925; S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1946 (seconda edizione).

⁴⁰⁴ In *Politische Theologie* Schmitt aveva invece accreditato il solo decisionismo quale forma di pensiero giuridico alternativa al normativismo. Cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica*, cit., p. 57.

⁴⁰⁵ C. SCHMITT, *I tre tipi di scienza giuridica*, p. 21.

⁴⁰⁶ Ivi, p. 25. Solo quattro anni più tardi, nel saggio sul Leviatano, come si vedrà nel prossimo paragrafo, Schmitt muterà il proprio giudizio sul pensiero del filosofo inglese. Cfr. C. SCHMITT, *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes*, Klett-Cotta, Stuttgart 1938; trad. it., *Sul Leviatano*, Il Mulino, Bologna 2011.

⁴⁰⁷ Ivi, p. 43.

ceto dei contadini, dei clerici, dei signori terrieri etc.): una visione dell'uomo statica e naturalistica, che è perciò impermeabile ad un pensiero giuridico funzionalistico e meccanicistico.

Il pensiero normativistico, invece, s'impone come paradigma giuridico in epoca moderna, trovando la sua massima espressione in Kelsen. In un contesto storico segnato da un imponente sviluppo tecnologico e scientifico, reso possibile da un processo di razionalizzazione e specializzazione del sapere, si fa largo l'esigenza di sottrarre la sfera del diritto all'arbitrio di interpretazioni personali circa il concetto di natura e di giustizia. Ecco che allora, nel tentativo di escludere la vitalità e concretezza dell'uomo dalla sfera della politica e del diritto, il normativismo incentiva una scissione tra un ambito privato delle passioni e delle credenze, ed uno pubblico, interamente volto ai principi di una ragione intesa meccanicamente. Una visione antropologica, dunque, secondo la quale l'uomo è sottratto a un ordine cosmico e naturale, in quanto scisso tra una sfera vitale, ma privata, ed una pubblica, interamente regolamentata e formalizzata da norme.

Il decisionismo, infine, osserva Schmitt, si costituisce come un tentativo di formalizzazione della vita umana, che non perpetua un'immagine antropologica dualistica: il decisionismo di Hobbes, invero, si lascia cogliere come un pensiero giuridico che astrae tanto dal dato materiale e ordinamentale, quanto da quello spirituale e normativistico. Presupponendo un'immagine antropologica puramente negativa – il *bellum omnium contra omnes* dell'*homo homini lupus* –, esso propone un'uscita dallo stato anarchico di completo disordine e insicurezza attraverso il ricorso ad una volontà sovrana, il cui comando è legge.

Se il pensiero ordinamentale pensa l'uomo a partire da un ordine cosmico e naturale, dunque, il normativismo allude ad una natura duale dell'uomo (una divisione tra la sfera umana privata – vitale e irrazionale – e la sfera pubblica – formale e razionale), mentre il decisionismo ritiene necessaria una messa in forma dell'intera esistenza umana da parte di un'autorità sovrana, perché presuppone un'immagine antropologica interamente negativa e caotica.

Ora, a questo punto, è necessario chiedersi: sono tali immagini antropologiche il frutto di una decisione soggettiva oppure esse maturano e si sedimentano all'interno dello stesso ambito vitale o ordinamentale? Si deve ammettere che ciascuna forma di pensiero giuridico alluda ad una base sostanziale, oppure, che a monte di tali immagini, vi sia sempre una soggettività concreta che decide di volta in volta in favore di una determinata concezione antropologica? In altri termini, nell'affermare che ciascun pensiero giuridico trova la propria cogenza in una precisa immagine antropologica, Schmitt sta qui ribadendo l'origine *decisa* del diritto o virando verso una concezione sostanzialistica?

Per rispondere a questi quesiti ci pare importante sottolineare che per il giurista di Plettenberg ciascuno dei tre tipi di pensiero giuridico rappresenta un modo autonomo ed eterno di pensare il diritto. Sebbene ciascun tipo abbia trovato in un preciso momento della storia del diritto il proprio momento di massima diffusione, infatti, nessuno di essi viene desunto da una situazione particolare. Allo stesso modo, dunque, le immagini antropologiche connesse con ciascuno dei tre tipi di pensiero non possono essere tratte da una precisa situazione storica. Esse hanno a che fare piuttosto con determinate concezioni filosofiche e teologiche, a loro volta non interamente desumibili dal contesto storico nel quale sono sorte.

Ecco che allora, nel concepire i tre tipi di pensiero giuridico come modi eterni di concepire il diritto, Schmitt sta a ben vedere ribadendo l'impossibilità di fondare il diritto sulla base di un sostrato normativo originario. Se ciascun tipo di pensiero giuridico vale come un modo eterno di pensare il diritto, infatti, la propensione per l'uno piuttosto che per l'altro non può essere giustificata sulla base di una precisa situazione ordinamentale o vitale, ma intesa esclusivamente come una decisione.

Come ha giustamente osservato Volker Neumann⁴⁰⁸, del resto, anche il pensiero giuridico ordinamentale non elimina a ben vedere l'istanza della decisione. Quale sia il portato giuridico di un ordine concreto – che cosa lo distingua, per esempio, da un'organizzazione criminale –, infatti, non è qualcosa di immediatamente evidente. Non basta dire, come fa Schmitt, che solo quegli ordinamenti che non sono misurabili e calcolabili a partire da una norma astratta e generale rappresentano un ordine concreto, perché altrimenti si dovrebbe riconoscere una valenza giuridica a qualsiasi organizzazione umana che non sottostia ad una legge universale. A formazioni criminali, gruppi terroristici, sette religiose, raggruppamenti eversivi di ogni sorta non potrebbero che essere conferiti gli stessi diritti che normalmente vengono riconosciuti all'organizzazione statale. Ciascuna di queste formazioni, invero, promuove una precisa immagine antropologica e un'idea di giustizia, ed al tempo stesso non elimina la vitalità e la concretezza del proprio ordinamento. Ma, è poi più in generale la distinzione tra ordini vitali e concreti ed ordinamenti tecnici a non poter prescindere da una decisione che discrimini gli uni dagli altri. Che gli ordinamenti familiari, cetuali o professionali mantengano un tasso di vitalità e spontaneità superiore a quello di un ordinamento interamente tecnicizzato e razionalizzato, come può essere l'organizzazione del commercio, non è affatto un dato scontato e naturale. Così come non è aprioristicamente accertabile che ordinamenti il cui funzionamento e sviluppo è in apparenza interamente regolato da norme non mantengano elementi di discrezionalità soggettiva.

⁴⁰⁸ Cfr. V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, cit., 370- 372.

Se certamente Schmitt in questo saggio allude esplicitamente all'autonomia di ciascuno dei tre tipi di pensiero giuridico, dunque, ad un'analisi attenta ci pare che tanto il normativismo, quanto il pensiero degli ordini concreti rimandino necessariamente ad un'istanza di decisione. Entrambi, infatti, in *actu signatu* affermano la loro indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra forma di pensiero giuridico, in *actu exercitu*, però, non possono prescindere dalla decisione di un'istanza sovrana che fa valere in modo coercitivo la legge e l'immagine antropologica ad essa confacente.

Al netto di una presentazione piuttosto schematica, che nell'elevare il pensiero degli ordini concreti al rango di pensiero giuridico alternativo al decisionismo paga un prezzo evidente alla situazione storico politica del tempo, il saggio non ci pare dunque contraddire l'impianto teorico del decisionismo. Tanto il normativismo, quanto il pensiero degli ordini concreti, infatti, rimandano ad una decisione originaria, che discrimina tra ordine e disordine, tra situazione normale e caos.

2.4.3 *Leviathan e Behemoth: Schmitt interprete di Hobbes*

Il confronto con le posizioni di Hobbes è un vero e proprio *leitmotiv* nel percorso intellettuale di Schmitt⁴⁰⁹. Sin dai suoi esordi come docente alla *Handels-Hochschule* di Monaco, infatti, egli si confronta con il pensiero di Hobbes rilevandone anzitutto il materialismo e l'antropologia negativa di fondo, nonché il prevalere dell'artificialismo meccanicistico e razionalistico sulla dimensione puramente contrattuale⁴¹⁰. A partire da *Die Diktatur e Politische Theologie* s'impone quindi l'immagine di un Hobbes esponente classico del decisionismo giuridico. Il filosofo inglese alluderebbe, in tal senso, alla dittatura sovrana e all'origine abissale della decisione formante l'unità politica dello Stato. Più che nel suo razionalismo scienziata meccanico, l'autentica grandezza del filosofo inglese risiederebbe nell'aver messo in luce l'infondatezza originaria della decisione sovrana, nell'aver colto l'irriducibilità del Leviatano a qualsivoglia norma o ordinamento presupposto.

Ora, il saggio del 1938 *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes* ribalta sotto molti aspetti l'immagine di un Hobbes decisionista. In questo saggio, interamente dedicato al capolavoro del filosofo inglese, infatti, a differenza di quanto sostenuto in precedenza, il Nostro sottolinea l'intrinseca contraddittorietà del discorso hobbesiano: per un verso, volto a

⁴⁰⁹ Per una disamina complessiva del confronto con Hobbes si veda: C. GALLI, *Gli inizi di un lungo confronto: il giovane Schmitt su Hobbes e Spinoza*, in «Filosofia Politica», 2, agosto 2016, pp. 205-214; ID., *Introduzione*, in C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, cit., pp. 7- 32; ID., *Introduzione*, in C. SCHMITT, *Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè, Milano 1986; E. BALIBAR, *Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes*, in ID., *Violence et civilité*, Galilée, Paris 2010, pp. 323-381.

⁴¹⁰ Cfr. P. TOMMISSEN, *Drei Inediten*, in «Schmittiana», 2011, VII, pp. 10-19.

sottolineare il tratto formante e coattivo della decisione sovrana, per l'altro, perpetuante quel dualismo tra sfera pubblica e sfera privata, che sarà il germe mortifero dello Stato moderno. Nell'analizzare il saggio del 1938, si tratterà dunque di rispondere ai seguenti quesiti: quali sono i motivi che giustificano tale improvviso cambio di prospettiva? Nel giudicare il pensiero di Hobbes parte integrante della deriva tecnicista moderna, Schmitt sta altresì abbandonando l'impianto teorico del decisionismo? Perché la mitologia legata alle figure del Leviatano e del Behemoth risulta decisiva per comprendere il mutato giudizio di Schmitt nei confronti del celebre testo del filosofo inglese?

Proprio richiamando la straordinaria forza evocativa dei mostri mitici del libro di Giobbe (Leviathan e Behemoth) si apre, invero, il primo capitolo. Se nella Bibbia il Leviatano, grande animale marino, e il Behemoth, mostro di terra, erano le immagini del potere illimitato e vitale di Dio, una lunga scia di interpretazioni contrastanti facenti capo alle più svariate civiltà ha sempre più intorbidito e mutato tali miti, sino a farne l'immagine demoniaca e malvagia dell'Anticristo⁴¹¹. Risulta allora di primaria importanza, per Schmitt, comprendere in primo luogo quale significato Hobbes attribuisca a tali immagini.

La celebre raffigurazione del Leviatano riprodotta sul frontespizio dell'opera racchiude già in modo formidabile i quattro significati che Hobbes conferisce all'animale mitico. Rompendo con la tradizione iconografica precedente, infatti, il filosofo inglese rappresenta il Leviatano come un grande uomo di forme gigantesche, composto dall'unione di tanti piccoli uomini, con la mano destra impugna un spada e con la sinistra un pastorale, in gesto protettivo, sopra una città pacificata.

Ciò che colpisce maggiormente è che il Leviatano non appare più come un drago o un mostro marino, ma assume sembianze umane. Seppure umanizzato, l'immagine mitica non perde, tuttavia, il suo riferimento vitale e animalesco. Nel corso del libro, infatti, nota Schmitt, le due espressioni "*magnus homo*" e "*magnus Leviathan*" vengono usate l'una accanto all'altra come sinonimi. Si produce così una curiosa sovrapposizione dei due significati, quasi a voler far confluire in un'unica entità il gigante umano e l'animale. La natura composita del corpo del Leviatano unita all'immagine del grande uomo rivela, poi, per Schmitt, altri due tratti salienti della teoria politica hobbesiana. Per un verso, infatti, Hobbes individua nella paura della violenza generalizzata e nella conseguente richiesta di sicurezza da parte dei singoli individui la fonte di legittimità della potenza statale; per l'altro, la forza coercitiva dello Stato è pensata

⁴¹¹ Per un'ampia e ben documentata rassegna iconografica dei mostri mitici di Giobbe si veda: H. BREDEKAMP, *Thomas Hobbes: Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder. 1651-2001*, Akademie Verlag, Berlin 2003; ID, *Der Behemoth. Metamorphosen des Anti-Leviathan*, Duncker & Humblot, Berlin 2016.

a partire dalla capacità rappresentativa del sovrano. Se il carattere pattizio della costruzione statale, esemplificato dalla natura composita del corpo del sovrano, lascia pensare al Leviatano come ad un puro artefatto – una macchina –, l'istanza rappresentativa che si esprime attraverso un meccanismo di comando, deducibile dall'immagine del grande uomo che impugna una spada e il pastorale, si rifà ad una concezione teologica che implica una trascendenza, se non metafisica quantomeno giuridica: «un Dio mortale che col terrore (*terror*) della sua potenza costringe tutti alla pace»⁴¹².

Ecco che allora l'immagine del Leviatano viene rivestita di quattro significati distinti e al tempo stesso convergenti: Dio, uomo, animale e macchina. Scrive Schmitt:

E così pare che si sia ottenuta una totalità mitica di Dio, uomo, animale e macchina, che, nel suo complesso, porta il nome veterotestamentario di Leviatano⁴¹³.

Non si giunge ad una piena comprensione del peculiare significato che Hobbes attribuisce al Leviatano, tuttavia, nota Schmitt, se non si analizza altresì l'interpretazione hobbesiana dell'altro animale mitico di Giobbe: il Behemoth. Quest'ultimo, infatti, è pensato precisamente dal filosofo inglese come l'antagonista del Leviatano. Se l'animale mitico marino (Leviathan) rappresenta lo Stato, custode dell'ordine e della pace, il gigante di terra (Behemoth) designa la forza rivoluzionaria e anarchica dello stato di natura.

Nell'opera, pubblicata postuma, dal titolo significativo *Behemoth or the long Parliament*⁴¹⁴ Hobbes descrive, invero, le vicende della guerra civile che dilaniò la Gran Bretagna dal 1640 al 1660, sottolineando come essa sia stata causata dal prevalere di forze che aizzavano alla rivolta e alla divisione. La caratterizzazione hobbesiana del Behemoth come Anti-Leviatano, lascia dunque intendere, per Schmitt, che il filosofo inglese pensi alla forza disgregante di tale mostro, sulla scia della tradizione giudaico-cristiana, come ad una minaccia permanente ed immanente al divenire storico. La principale intuizione di Hobbes, l'idea che alla base del patto tra sovrano e sudditi, compendiato nel motto *protego ergo obligo*, vi sia la paura di un uso indiscriminato della violenza, presupporrebbe allora proprio questa caratterizzazione di Behemoth come forza caotica latente. Scrive Schmitt:

Nella loro essenza entrambi, l'ordine statale che costringe alla pace e la forza rivoluzionaria e anarchica dello stato di natura, si fronteggiano alla pari, come poteri elementari. Lo Stato, secondo

⁴¹² C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, cit., p. 54.

⁴¹³ Ibidem.

⁴¹⁴ T. HOBBS, *Behemoth or the long Parliament [1681]*, University of Chicago Press, Chicago 1990.

Hobbes, è soltanto una guerra civile continuamente impedita da un grande potere. Pertanto la cosa si configura così, che l'un mostro (lo Stato-Leviatano) raffrena di continuo l'altro (la rivoluzione-Behemoth). [...] Di conseguenza, l'assolutismo statale è il repressore di un caos che nel suo nucleo, cioè negli individui, è irrimediabile⁴¹⁵.

Sebbene, come si è visto, Schmitt riconosca la pluralità di significati che Hobbes attribuisce all'immagine leviatanica, ponendo l'attenzione sul Behemoth, quale forza caotica e rivoluzionaria originaria avversa allo Stato, egli si accorge che il significato dominante e primario che il filosofo inglese conferisce all'immagine del Leviatano è quello di un potere che anzitutto garantisce, attraverso il comando, la sicurezza e la pace. Nonostante il convergere dei quattro significati (Dio, uomo, macchina, animale) in un'unica entità, cioè, per Schmitt, l'immagine veterotestamentaria del Leviatano assume un pieno significato in Hobbes solo ponendola in contrasto con quella del Behemoth. Si dovrà allora constatare che: «punto di partenza della costruzione dello Stato è in Hobbes la paura dello stato di natura, scopo e punto terminale è la sicurezza della condizione civile e statale»⁴¹⁶.

Il Leviatano si costituisce dunque primariamente come uno Stato di sicurezza e di polizia, nel quale ad ogni individuo è assicurata l'esistenza fisica: un Dio mortale a cui ciascuno riconosce l'uso esclusivo della violenza. Proprio perché il sovrano è il *creator pacis* e non il *defensor pacis*, tuttavia, la sua onnipotenza non è di origine divina, ma discende dall'uomo. Il potere del Leviatano, infatti, non deriva né dalla volontà di una collettività già data, né da un ordine naturale preesistente, ma scaturisce dalla paura che individui atomizzati provano l'uno nei confronti dell'altro. Il patto che sta a monte della persona sovrano-rappresentativa non muove cioè da un vincolo comunitario originario e presupposto: la condizione di assoluto pluralismo che campeggia nello *status naturalis* non permette infatti di pensare ad un accordo tra soggetti dotati di ragione e volontà propria. Un vero e proprio sovvertimento del paradigma naturale, dunque, è quello che si verifica allorché negli individui pieni di paura «scocca la scintilla della *ratio* e improvvisamente davanti a noi si erge il nuovo Dio»⁴¹⁷. Sebbene l'onnipotenza del Leviatano non faccia capo ad alcun ordine presupposto, dunque, la persona sovrano-rappresentativa (il Dio mortale) risulta trascendente tanto ai singoli autori del patto, quanto alla loro somma. Si tratta, tuttavia, nota Schmitt, di una trascendenza prettamente giuridica, non metafisica:

⁴¹⁵ C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, cit., p. 56.

⁴¹⁶ Ivi, p. 65.

⁴¹⁷ Ibidem.

È certamente vero che la paura collettiva degli individui tremanti per la loro vita chiama sulla scena una nuova potenza, il Leviatano; ma più che creare il nuovo Dio, quella paura lo evoca. Pertanto il nuovo Dio è trascendente rispetto a tutti i singoli autori del patto, e anche alla loro somma, anche se certamente questa trascendenza è tale solo in senso giuridico, non metafisico. La logica interna dello “Stato”, come prodotto artificiale istituito dagli uomini, non porta alla persona, ma alla macchina⁴¹⁸.

Insomma, sebbene l’elemento coattivo e formante della decisione sovrana si mostra in Hobbes dominante rispetto a quello puramente pattizio, l’origine umana e artificiale del Leviatano fa sì che quest’ultimo si costituisca anzitutto come una macchina in grado di fornire una «prestazione fattuale e attuale di una protezione efficace»⁴¹⁹. Si tratta, infatti, di un Dio mortale: un artefatto degli uomini volto ad impedire il prevalere delle forze anomiche e disgreganti naturali, soggiacenti a qualsivoglia prodotto umano e mai interamente eliminabili⁴²⁰.

Che lo Stato moderno venga a costituirsi primariamente come uno strumento tecnico e neutrale, indipendente da ogni contenuto di fini o di convincimenti politici, è del resto un’acquisizione teorica che Schmitt aveva già esposto nel saggio del 1929 *Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*: animato da un intento di razionalizzazione e secolarizzazione lo Stato persegue la radicale neutralizzazione di ogni verità metafisica. Proprio dall’indipendenza da ogni contenuto sostanziale di giustizia deriva la forza e determinatezza della decisione statale. Lungi dal cedere ad un arbitrio irrazionalistico, dunque, il famoso motto “*Auctoritas, non veritas facit legem*” diviene in Hobbes «l’espressione semplice e oggettiva di un pensiero tecnico-positivistico, neutrale rispetto al valore e alla verità, che ha separato il contenuto di verità religiosa e metafisica dai valori funzionali e imperativi, rendendoli del tutto indipendenti»⁴²¹. Ogni tentativo di resistere al Leviatano, facendo leva su diritti soggettivi o oggettivi, risulta in tal senso del tutto privo di speranza:

Questo Stato, o esiste realmente in quanto Stato, e allora funziona come irresistibile strumento di tranquillità, di sicurezza e di ordine, e quindi ha dalla sua parte tutto il diritto oggettivo e soggettivo per costituirsi come unico e supremo legislatore e come unica fonte del diritto; oppure

⁴¹⁸ Ivi, p. 69.

⁴¹⁹ Ibidem.

⁴²⁰ Valorizzando questa intuizione di Schmitt – il fatto che in Hobbes il Leviatano si costituisca come uno Dio mortale, già da sempre destinato al tramonto – Massimo Cacciari, come vedremo nell’ultimo capitolo, è risalito sino all’origine greca del *Nomos* e ha mostrato come, a ben vedere, sin dalle sue origini esso fosse attraversato e permeato da questa intrinseca mortalità. Cfr. M. CACCIARI, *Geofilosofia dell’Europa*, Adelphi, Milano 1994, pp. 106.ss.

⁴²¹ Ivi, p. 80.

non esiste realmente e non espleta la sua funzione di assicurare la pace, e allora torna di nuovo a trionfare lo stato di natura, e non esiste più Stato in assoluto⁴²².

L'assoluta impossibilità di una qualche forma di resistenza alla grande macchina statale si manifesta altresì in modo precipuo, nota Schmitt, nel campo del diritto internazionale. A partire dal '600, infatti, lo Stato diviene l'unico soggetto di diritto nella sfera delle relazioni internazionali: le guerre diventano pure guerre di Stati, cessando così di essere guerre di religione, civili, di partito o simili. Il nemico non è più indentificato astrattamente sulla base di concetti filosofici o religiosi, ma è riconosciuto nell'ambito di un sistema interstatale: soltanto degli Stati possono fronteggiarsi come nemici. La questione della guerra giusta viene infine privata di fondamento, essa diventa puramente e unicamente un affare di Stato.

Ora, sebbene il Leviatano di Hobbes assuma per Schmitt i caratteri di una grande macchina volta alla creazione della pace e dell'ordine, in quanto contro di lui non può darsi alcun diritto di resistenza, né attraverso l'appello ad un diritto soggettivo, né su fondamenti e argomenti religiosi, nell'affrontare il problema della fede nei miracoli il filosofo inglese pare aggirare il punto decisivo: «al culmine della potenza sovrana che realizza l'unità di religione e politica, appare l'incrinatura in quella che per il resto è un'unità tanto compatta e irresistibile»⁴²³. Sebbene Hobbes consideri la questione dei miracoli e dei prodigi come un affare di pertinenza dello Stato, egli lascia poi al singolo la libertà interiore di credere o di non credere. Se nell'ambito pubblico e statale non c'è alcuna possibilità di far valere una credenza personale e soggettiva, nella sfera intima e privata il suddito viene lasciato libero di coltivare o meno la propria fede. Quella che apparentemente parrebbe una banale concessione, si rivela per Schmitt il punto d'innesto del moderno Stato liberale costituzionale: introducendo nel corpo stesso del Leviatano la distinzione tra pubblico e privato, invero, Hobbes riconosce nella sfera privata un ambito inviolabile e non subordinabile allo Stato. Scrive Schmitt:

Da questo punto, acquisito grazie all'agnosticismo, e non dalla religiosità di settari protestanti, inizia il moderno Stato "neutrale". In un'ottica di storia costituzionale è questa la sede di un duplice cominciamento: in primo luogo, l'inizio – elaborato giuridicamente e non teologicamente – della libertà di pensiero e di coscienza, moderna e individualistica, e di quei diritti di libertà del singolo che sono qualificanti per la struttura del sistema costituzionale liberale; e in secondo

⁴²² Ivi, pp. 82-83.

⁴²³ Ivi, p. 93.

luogo, l'origine dello Stato come potenza esteriore, giustificata dall'inconoscibilità della verità sostanziale, l'origine dello "Stato neutrale e agnostico" dell'Otto-Novecento⁴²⁴.

Il germe mortifero del Leviatano, la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, compare dunque nello stesso trattato di Hobbes. È importante precisare, però, che lo Stato in Hobbes, sebbene caratterizzato da un forte meccanicismo, non è equivalente allo Stato neutrale liberale. Per un uomo del Seicento quale Hobbes l'idea di macchina non desume invero il suo significato dalla contrapposizione con il concetto di organismo. Lo Stato è pensato dal filosofo inglese sì come un artefatto, ma si tratta di un meccanismo che è in grado di attuare quella neutralizzazione attiva, che è tutt'altra cosa dall'idea di neutralità liberale. Lasciando al singolo la libertà di una fede privata, tuttavia, Hobbes apre uno spiraglio all'interno di quello stesso meccanismo statale, che allude, seppure in nuce, al dualismo tra organismo e meccanismo sul quale farà leva il liberalismo per attuare il suo ideale costituzionale.

Pur individuando nel *Leviatano* di Hobbes l'origine della deriva tecnicista e neutrale dello Stato liberale moderno, la vera polemica di Schmitt si concentra dunque su quegli autori di stampo liberale, che, esasperando quell'incrinatura appena visibile, intesero ribaltare il rapporto che Hobbes aveva fissato tra interno ed esterno. Tradendo uno strisciante antisemitismo il Nostro se la prende in particolare con pensatori ebrei come Spinoza, Mendelssohn e Stahl. Proprio alla cultura ebraica appartarrebbe infatti un'interpretazione dei mostri di Giobbe in senso spregiativo. Nella tradizione esegetica ebraico-cabalistica entrambe le bestie sarebbero infatti i simboli delle potenze mondane e pagane ostili agli ebrei. Nella lotta tra il Leviatano e il Behemoth – conflitto che per Hobbes sta alla base dell'ordinamento statale – gli ebrei non vedrebbero altro che reciproci macelli e sgozzamenti tra i vari popoli della terra. Alla cultura ebraica sarebbe cioè totalmente estranea quella contrapposizione tra nomos e anomia, tra ordine e caos, che per Hobbes costituisce il nucleo vitale dell'intera costruzione statale. Così, per Schmitt, nel pensiero di Spinoza «la libertà di pensiero individuale si rovescia in principio informativo, mentre le esigenze di pace pubblica, così come il diritto del potere statale sovrano, si trasformano in semplici riserve»⁴²⁵, in Mendelssohn «si fa consapevolmente valere la separazione di interno ed esterno, di moralità e diritto, sentimento interiore e comportamento esteriore, e si pretende dallo Stato libertà di coscienza»⁴²⁶, e infine in Stahl vengono giuridicamente garantite «tanto la nuova separazione tra contenuto e forma, tra fine e

⁴²⁴ Ivi, pp. 93-94.

⁴²⁵ Ivi, p. 96.

⁴²⁶ Ivi, p. 99.

caratteristica, quanto anche la contrapposizione, sviluppatasi nel Settecento, fra interno ed esterno»⁴²⁷.

Ora, al netto dell'esecrabile antisemitismo di Schmitt – qui elevato al rango di principio biologico che pretende di avere valore pubblico politico –, nell'associare la deriva tecnicista moderna con un fraintendimento del significato politico dei miti del Leviatano e del Behemoth, il giurista di Plettenberg rileva qui un elemento caratteristico della prospettiva decisionista. Il fatto che il significato decisivo del concetto di Leviatano si renda comprensibile solo nella relazione/opposizione con quello di Behemoth, mostra infatti come la teoria decisionista non tende a risolvere o ad eludere il conflitto, ma puramente a metterlo in forma. Se per il liberalismo la contrapposizione tra ordine e caos, norma ed eccezione, non ha ragion d'essere, poiché esso muove dal presupposto di un diritto soggettivo originario ed inviolabile, il decisionismo si differenzia da esso propria perché riconosce quel conflitto come originario.

Pur dichiarando apertamente la propria indifferenza rispetto ai valori, dunque, il decisionismo – come si è visto analizzando il saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* – presuppone a ben vedere una precisa concezione ontologica e antropologica. Esso muove infatti dal presupposto che l'uomo sia essenzialmente malvagio e che l'intero mondo delle relazioni sociali, economiche e politiche sia attraversato da un conflitto ineliminabile. Porre in questione tale presupposto o semplicemente incrinarlo, come ha fatto Hobbes garantendo uno spazio di libertà all'individuo, fa crollare l'intero assetto giuridico decisionista.

Proprio perché alla base della politica e del diritto c'è il puro caos, tuttavia, la decisione sovrana e ordinante – la cui forza e perentorietà è interamente dedotta dall'anomia originaria – non può annichilire una volta per tutte le forze rivoluzionarie e sovversive. Proprio dalla relazione/opposizione con tali forze, invero, la decisione sovrana trae la sua forza irrevocabile.

L'analisi critica del pensiero di Hobbes non ci pare dunque segnare un distacco definitivo dalla prospettiva decisionista da parte di Schmitt. Cogliendo il punto debole della trattazione hobbesiana per il resto compatta e mirabile, egli è infatti più interessato a mostrare la manipolazione e il sovvertimento che tale prospettiva ha subito ad opera dei pensatori liberali, che a screditare il pensiero giuridico decisionista. Facendo leva su quell'incrinatura appena percettibile, il liberalismo ha invero sfruttato il meccanicismo del Leviatano – che in Hobbes manteneva uno scopo puramente coercitivo, orientamento al mantenimento dell'ordine e della sicurezza –, per promuovere ed allargare sempre di più gli spazi di libertà dei singoli e della società contro il potere statale. Posto al servizio dei principi liberali quali la pubblicità, la

⁴²⁷ Ivi, p. 108.

discussione e gli altri diritti soggettivi ritenuti inviolabili, quel meccanismo si è trasformato in un apparato volto interamente a svuotare dall'interno il potere e la legittimità dello Stato.

Non è al decisionismo correttamente inteso, dunque, che Schmitt rivolge la sua critica, ma alla sua manipolazione da parte liberale. Prima che la teoria decisionista divenisse strumento del costituzionalismo liberale, infatti, essa rappresentava una forma di razionalismo davvero in grado di garantire pace e sicurezza. Senza cedere ad una deriva tecnicista e irenista, il meccanicismo di Hobbes permetteva invero una razionalizzazione degli elementi mitici e conflittuali, pur non esaurendone la forza espressiva e vitale. È d'altra parte assai significativo, in tal senso, che sia Hobbes, sia Schmitt, siano stati animati sin dagli esordi da una spiccata sensibilità estetica. Un interesse di tipo estetico mai declinato come un'attenzione estetizzante per la forma, ma sempre volto a coniugare l'elemento formale e rappresentativo con la concretezza del dato storico. Tale approccio si desume perfettamente dalla riflessione sulle figure mitiche dei due mostri di Giobbe. Sebbene da prospettive diverse, Hobbes e Schmitt concordano, infatti, nel ritenere tali figure i due poli di una tensione che non può mai essere risolta in maniera definitiva. Un *pensare per immagini*, dunque, che, lungi dal rifugiarsi in un estetismo misticheggiante, intende pervenire ad una razionalizzazione dell'elemento mitico, cioè ad una limitazione (mai ad un'eliminazione) del conflitto.

SECONDA PARTE
UN NUOVO NOMOS DELLA TERRA

CAPITOLO III

LA POLITICA OLTRE LO STATO*

3.1 Mutamenti nel diritto internazionale tra le due guerre

Si è visto, analizzando *Der Begriff des Politischen*, come Schmitt intraveda già nel 1927 una possibile riconfigurazione del diritto internazionale su basi post-statali: la strisciante spoliticizzazione dello Stato da parte liberale, che produceva di riflesso una progressiva tecnicizzazione del diritto e della politica, finiva con l'incentivare nuove forme di dominio non più sancite da chiare normazioni di diritto internazionale. Se nel saggio sul politico l'interesse per il diritto internazionale si legava strettamente ad una riflessione sul diritto pubblico, tuttavia, nei testi che andremo ora ad analizzare Schmitt si concentra esclusivamente sui mutamenti occorsi tra le due guerre nel campo giusinternazionalistico. L'analisi della questione renana, da una parte, e una disamina della struttura organizzativa della Società delle Nazioni, dall'altra, permette infatti al Nostro di approfondire tutta una serie di strumenti e dispositivi messi in campo dal Trattato di Versailles, che riconfigurano completamente il quadro delle relazioni internazionali. Così egli si accorge che sulle macerie delle vecchie contrapposizioni amico/nemico, le potenze vincitrici della prima guerra mondiale hanno voluto imprimere al diritto internazionale quella stessa svolta tecnica e formalistica che inficiava la cogenza e concretezza del diritto statale. Un tentativo di spoliticizzare la sfera delle relazioni internazionali, però, che maschera un preciso disegno di egemonia: affidando la composizione delle controversie internazionali a procedimenti giudiziari formalizzati, invero, le potenze egemoni, appellandosi al principio inviolabile dello *status quo* politico di Versailles, possono

* Facciamo volontariamente ricorso al titolo della famosa raccolta di saggi su Carl Schmitt del 1981: G. DUSO (Ed.), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, Arsenale, Venezia 1981. Benché non si occupassero esplicitamente del pensiero internazionalista schmittiano, infatti, ci pare che quella serie di interventi muovesse dal preciso riconoscimento che la riflessione schmittiana sul Politico non si risolva tutta all'interno dell'orizzonte statale, ma alluda, seppur contraddittoriamente, a nuove forme e modalità di raggruppamento tra amici e nemici. Senza tacere sull'ambiguità che pur segna la teoria giuridica e politica di Schmitt, così infatti scriveva Giuseppe Duso nell'introduzione della raccolta: «Schmitt si pone come in uno spartiacque epocale. Da una parte sta la nascita e il compimento della forma Stato, per lo meno nella sua formulazione classica, secondo cui essa si mostra la manifestazione privilegiata od unica del Politico. Su questo versante la sua forza teorica consiste, al di là di secolari sforzi di legittimazione e giustificazione del potere, propri delle teorie politiche, nel far emergere gli elementi essenziali su cui si gioca il fatto politico, e in questo modo nell'andare all'origine politica della realtà dello Stato. Dall'altra parte dello spartiacque sta un mondo nuovo, nel quale alcune figure storiche e alcune categorie interpretative si mostrano compiute. Ma proprio questa compiutezza lascia aperto lo spazio originario del Politico, che non può certo essere occupato da concetti vecchi, che già si mostravano inadatti ad intendere quanto avveniva nella plurisecolare vicenda politica del grande Leviatano. [...] Il nuovo mondo ci si presenta proprio grazie a quello sforzo di attingimento dell'originario nel "politico" e a quella comprensione del compimento di una serie di realtà e di categorie che le esprimevano» (G. DUSO, *Introduzione*, in G. DUSO (Ed.), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, cit., p. 8.).

garantirsi diritti d'intervento in tutti quegli Stati, la cui indipendenza economica e politica è sottoposta alla loro tutela.

Come ha giustamente osservato Jean-François Kervégan, dunque, sono almeno due gli aspetti, che permeano gli scritti di questo periodo, a meritare di essere sottolineati: «il carattere paragiuridico (e fondamentalmente politico) del nuovo approccio alla guerra, e il fatto che la guerra non è più solo un affare di Stato»⁴²⁸. È proprio un'analisi dei mutamenti avvenuti a seguito della prima guerra mondiale al concetto ottocentesco di guerra, del resto, a permette al Nostro, con toni quasi profetici, di scorgere il rischio di una guerra globale⁴²⁹. Il venir meno dell'uguaglianza giuridica degli Stati, come si vedrà, produce infatti per Schmitt un oltrepassamento dello Stato, quale soggetto e punto di riferimento del diritto internazionale classico, e al tempo stesso della guerra, quale scontro simmetrico tra due schieramenti.

3.1.1 *La questione renana*

Ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 del Trattato di Versailles del 1919, alla Germania fu imposta una piena smilitarizzazione dei territori della Ruhr. Tale provvedimento doveva impedire che i tedeschi potessero tornare a rappresentare una minaccia per la stabilità e la pace in Europa: non potendo attaccare, né difendersi in alcun modo sul fronte occidentale, anche un eventuale attacco a oriente risultava pressoché impossibile. Dopo la decisione del governo tedesco di interrompere il pagamento delle riparazioni di guerra, tuttavia, nel gennaio del 1923 le truppe di Francia e Belgio fecero ingresso nella Ruhr. Presentata come una “missione di controllo”, condotta in piena ottemperanza del Trattato di Versailles, l'operazione militare aveva in realtà l'obiettivo di occupare stabilmente la riva sinistra del Reno. Trattandosi di una delle regioni più ricche della Germania, piena di risorse carbonifere e di industrie, l'opinione pubblica tedesca non poté che interpretare quell'occupazione come un grave attentato all'integrità e indipendenza della nazione.

⁴²⁸ J-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., p. 194.

⁴²⁹ Pur non tacendo sulle storture rinvenibili nella ricostruzione storico giuridica del contesto delle relazioni internazionali, a tal proposito, Danilo Zolo ha giustamente osservato: «non si può negare che nella sua filosofia del diritto internazionale Schmitt propone una interpretazione fortemente suggestiva delle relazioni fra la “vecchia Europa” e il “nuovo mondo” americano e offre una preziosa chiave di lettura degli imponenti successi che la vocazione messianica ed egemonica degli Stati Uniti ha conseguito nella seconda metà del Novecento. Si tratta di una chiave di lettura di drammatica attualità, che si rivela illuminante in particolare per quanto riguarda la fase di espansione planetaria dell'egemonia neo-imperiale degli Stati Uniti dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine dell'assetto bipolare delle relazioni internazionali. Non è certo un caso che il tema della costituzione imperiale del mondo e della crescente concentrazione del potere internazionale nelle mani delle grandi potenze occidentali sia oggi, assieme al problema del *global terrorism*, l'epicentro di un dibattito di vastissime proporzioni nel contesto dei processi di crescente interdipendenza e integrazione globale». D. ZOLO, *La profezia della guerra globale*, in C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. XXXI.

Ora, Schmitt, che era nato e cresciuto in Nordrhein-Westfalen, fu particolarmente coinvolto da tale vicenda. Pur considerando il problema renano come una “questione personale”, tuttavia, gli articoli che affrontano direttamente le vicende avvenute in Renania non possono certo essere bollati come scritti d’occasione, animati da un puro nazionalismo e spirito di rivalsa. Sin da subito, invero, il Nostro inserisce la questione renana all’interno di un ragionamento più ampio e articolato sui mutamenti avvenuti a seguito della prima guerra mondiale nel campo del diritto internazionale. Emblematico, in tal senso, è l’articolo del 1925 dal titolo *Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik*⁴³⁰. In questo scritto, per la prima volta in modo esplicito⁴³¹, Schmitt polemizza contro le tesi sostenute dagli occupanti della Renania e più in generale con il sistema ideato dal Trattato di Versailles. Tale sistema non contemplava infatti un’annessione nel senso tradizionale, ma prevedeva forme indirette e permanenti di controllo. I territori della Ruhr potevano così essere controllati indirettamente e finanche occupati militarmente senza che dal punto di vista del diritto internazionale si potesse parlare di annessione politica. Il peculiare dispositivo messo in campo dagli accordi di Versailles produceva cioè una differenziazione di diritto internazionale tra i territori smilitarizzati e il resto della Germania, facendo così della Renania un vero e proprio oggetto di politica internazionale. Scrive Schmitt:

Qui si devono ricordare questi progetti perché hanno tutti una caratteristica: di fare della Renania un oggetto di politica internazionale e di organizzare e legalizzarne il carattere di oggetto, dopo che questi paesi in seguito all’occupazione sono già diventati una specie di oggetto dato in pegno⁴³².

Senza alcuna considerazione dell’elemento cruciale del diritto – chi decide – Versailles promuove dunque una forma nuova e inusuale di dominio. Se ancora nel vecchio metodo europeo dell’annessione politica i territori occupati venivano anche formalmente riconosciuti come colonie o protettorati, ora viene accuratamente evitato un aperto soggiogamento politico e lasciato esistere come Stato il Paese che deve essere dominato, «di modo che apparentemente accade il contrario di ciò che si potrebbe indicare come degradazione di un popolo ad oggetto

⁴³⁰ C. SCHMITT, *Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik*, Verlag der Rheinischen Zentrumspartei und Kommissionsverlag der Rheinischen Volkswacht, Colonia 1925; trad. it., *La Renania come oggetto di politica internazionale*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 37-48.

⁴³¹ Di un anno prima è l’articolo *Die Wahlordnung für das Saargebiet vom 20 April 1920. Ein Beitrag zur Lehre von den Prinzipien rechtlicher Ordnung*, in «Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht», XXXIV, 1924, pp. 415-420, nel quale Schmitt analizza il regolamento elettorale varato dalla commissione incaricata di amministrare la regione della Saar, senza però entrare in aperta polemica con le forze occupanti.

⁴³² C. SCHMITT, *La Renania come oggetto di politica internazionale*, cit., p. 38.

di politica internazionale»⁴³³. Da un lato, dunque, nel nome della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli il Trattato di Versailles sembra lasciarsi definitivamente alle spalle il concetto di annessione politica, dall'altro, sotto le mentite spoglie di meri interventi di controllo e di garanzia degli accordi internazionali le potenze vincitrici della prima guerra mondiale possono a loro piacimento invadere i territori di uno Stato sconfitto, sino a minarne evidentemente l'indipendenza e la sovranità.

È significativo in tal senso, osserva Schmitt, il venir meno della distinzione giusinternazionalistica tra popolo civilizzati, non civilizzati e semicivilizzati. Proprio a questa distinzione, a sua volta figlia di quella tra popoli cristiani e non cristiani, corrispondevano infatti i metodi dell'imperialismo europeo del XIX secolo, specialmente per quanto riguardava la formazione di protettorati e colonie. Tale metodo, apertamente discriminatorio, aveva quantomeno il pregio di non mascherare la nuda realtà della dominazione sotto il velo di uno Stato apparentemente sovrano e indipendente. I popoli annessi alle potenze imperiali, inoltre, venivano sì privati del diritto di cittadinanza, ma al tempo stesso tutelati e rappresentati in politica estera dalla forza egemone:

Il vincitore assumeva insieme con il territorio e la sua popolazione anche una responsabilità politica ed una rappresentanza (*Repräsentation*). Il territorio annesso aveva addirittura la possibilità di diventare una parte del nuovo Stato, di crescere insieme con esso e di sottrarsi in tal modo alla situazione degradante di un mero oggetto. Tutto ciò manca nei metodi moderni⁴³⁴.

Se la forma del protettorato appare dunque ora definitivamente superata in favore di procedimenti di controllo indiretti, ciò non significa che vi sia maggior rispetto della sovranità dello Stato dominato. Paradigmatici sono a questo proposito le forme di dominio che l'Inghilterra e gli Stati Uniti perpetuano nei confronti di ex-colonie, protettorati o Stati d'interesse strategico. Il dominio sull'Egitto da parte inglese, per esempio, osserva Schmitt, perdura tuttora nonostante il protettorato sia stato abolito nel 1922. Attraverso quattro riserve – difesa e protezione del canale di Suez da parte dell'Inghilterra, protezioni degli interessi stranieri in Egitto, protezione dell'Egitto dalle aggressioni straniere, amministrazione del corso superiore del Nilo – inserite nell'atto del riconoscimento dell'indipendenza dell'Egitto, gli inglesi a ben vedere mantengono il dominio politico e militare su quel Paese.

⁴³³ Ivi, p. 40.

⁴³⁴ Ivi, p. 45.

Di egual natura è il cosiddetto controllo degli Stati Uniti su Cuba, Haiti, Santo Domingo e Panama: «lo Stato “controllato” è denominato come libero, indipendente e sovrano, benché tutta quanta la sua esistenza politica nei casi decisivi sia determinata dagli Stati Uniti»⁴³⁵. Anche qui il diritto d'intervento viene camuffato come difesa degli interessi stranieri, protezione dell'indipendenza, ordine pubblico e sicurezza, rispetto dei trattati internazionali ecc. A causa della grande indeterminatezza di simili clausole d'intervento, nonché dell'assoluta unilateralità con la quale gli Stati Uniti possono interpretare tali clausole, dunque, l'esistenza politica degli Stati dominati diventa nulla più di una pura facciata.

La peculiare condizione giuridica alla quale è sottoposta la Germania secondo il Trattato di Versailles, dunque, assume per Schmitt gli stessi risvolti che Inghilterra e Stati Uniti riservano agli Stati da loro dominati. Anche i rapporti tra la Germania e gli Stati vincitori della Grande guerra, infatti, sono avvolti da un enorme grado di indeterminatezza e discrezionalità: le numerose clausole di riparazione, sanzione, investigazione e occupazione, attraverso le quali si è inteso controllare e limitare lo sviluppo economico, militare e politico della Germania, possono facilmente diventare il fondamento di continui interventi. Presentato come un accordo di pace, allora, il Trattato di Versailles non ha fatto altro che immettere nel diritto internazionale tutta una serie di concetti e riserve, gettando l'intero sistema delle relazioni tra Stati in un'indeterminatezza sistematica. Scrive Schmitt:

Con simili indeterminatezze il confine stesso fra la pace e la guerra è lasciato indeterminato e concetti elementari, come pace e guerra, senza la cui chiara distinzione è del tutto impossibile la convivenza dei popoli, perdono il loro ordinario significato e si dissolvono in una angosciosa situazione intermedia⁴³⁶.

Proprio all'indeterminatezza del confine tra pace e guerra⁴³⁷, che il Trattato di Versailles avrebbe surrettiziamente incentivato, è dedicato un altro importante articolo di questi anni, intitolato *Der Status quo und der Friede*⁴³⁸. In esso Schmitt riflette in particolare sulla strumentalità che caratterizza ogni tentativo di giustificare la pace imposta dal Trattato di

⁴³⁵ Ivi, p. 42.

⁴³⁶ Ivi, p. 48.

⁴³⁷ È interessante notare come anche il celebre economista John Maynard Keynes, che aveva partecipato alla conferenza di Pace a Versailles come delegato del governo inglese e si era dimesso da quell'incarico con intento polemico, sia giunto a considerare la pace di Versailles come una “pace cartaginese”, foriera di nuovi conflitti. La sua idea della conferenza di pace, infatti, era che questa avrebbe dovuto porre le basi per un rilancio dell'economia. La conferenza, invece, si occupò esclusivamente di confini e di sicurezza nazionale. Cfr. J. M. KEYNES, *Le conseguenze economiche della pace*, Adelphi, Milano 2007.

⁴³⁸ C. SCHMITT, *Der Status quo und der Friede*, in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 33-42; trad. it., *Lo Status quo e la pace*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 49-63.

Versailles. Facendo leva sul concetto di *status quo*, quale nozione cardine di un assetto post-bellico pacificato, invero, le potenze vincitrici del primo conflitto mondiale rivendicano diritti di controllo e d'intervento sulla Germania. Che cosa s'intenda esattamente con il concetto di *status quo*, tuttavia, nota Schmitt, non è affatto chiaro. Se secondo gli accordi di Versailles lo *status quo* sul Reno si caratterizza per il fatto che la Renania è territorio smilitarizzato, il significato concreto di tale smilitarizzazione cambia a seconda di quale Paese venga coinvolto da una sua eventuale violazione. In altri termini, se tutti sono d'accordo sul fatto che la smilitarizzazione della Renania sia il presupposto per la pace in Europa, non c'è alcuna unanimità su che cosa in concreto rappresenti un disturbo o una minaccia per la pace. Così, da parte inglese l'interesse per la smilitarizzazione della Renania s'inserisce in un quadro più ampio volto al mantenimento della pace mondiale, ossia alla salvaguardia del dominio mondiale britannico. Difficilmente, allora, osserva Schmitt, una violazione da parte tedesca di quell'accordo porterebbe ad un intervento militare inglese sul continente. Per l'Inghilterra, infatti, il vero nemico da combattere è la Russia bolscevica, che, facendo leva sul sentimento nazionale dei popoli oppressi in Asia e in Africa, minaccia l'impero britannico. Per la Francia, invece, la smilitarizzazione della Renania ha una valenza militare e politica decisiva: l'interpretazione che i francesi danno al concetto di *status quo* sul Reno è dunque marcatamente interventista. Risulta di vitale importanza, infatti, per la Francia «rendere possibile alla controparte militarmente e politicamente superiore continui interventi mediante concetti intenzionalmente indeterminati»⁴³⁹. L'assetto geopolitico garantito dal Trattato di Versailles – l'Austria separata dal Reich tedesco, la Germania limitata nelle sue mire espansionistiche attraverso la possibilità di occupazioni, smilitarizzazioni, sanzioni e investigazioni – permette invero alla Francia di mantenere l'egemonia politica e militare sul continente europeo. Essendo il principale creditore della Germania, lo Stato francese, inoltre, difficilmente potrebbe rinunciare alla possibilità di occupare la Renania e di accaparrarsi i suoi beni.

Stante tale diversità nell'interpretare lo *status quo* sul Reno, dunque, osserva Schmitt, è assai sorprendente constatare come tale concetto venga considerato il fondamento degli accordi di pace di Versailles. Sulla base di una considerazione puramente fattuale, infatti, per il Nostro non può derivare alcun accordo che abbia una valenza giuridica. Se si vuole legittimare una determinata situazione geopolitica – un certo *status quo* – attraverso un trattato internazionale, infatti, lo si può fare solo facendo riferimento ad una certa concezione di normalità e giustizia, non sulla base di un mero dato di fatto. Così, per esempio, nota Schmitt, proprio con riferimento

⁴³⁹ C. SCHMITT, *Lo Status quo e la pace*, cit., p. 57.

al principio di legittimità dinastica i diplomatici della Santa Alleanza fissarono il quadro delle relazioni internazionali dopo la sconfitta di Napoleone I.

Ora, anche il Trattato di Versailles, pur contraddittoriamente, si sforza di conferire alle disposizioni in esso contenute un certo grado di legittimità. Non volendo fare riferimento ad un principio di legittimità vero e proprio – a un principio che discrimini apertamente tra vinti e vincitori –, tuttavia, esso tenta di legittimare lo *status quo* appellandosi ai valori astratti e universali della pace e della fratellanza tra i popoli. Alla base del trattato si trova infatti il riconoscimento della pace come un valore assoluto e inviolabile: ogni controversia internazionale dovrà essere affrontata come un procedimento arbitrale, mai più attraverso l'uso delle armi. La guerra viene criminalizzata come atto d'offesa all'indipendenza e sovranità delle Nazioni, pur mantenendo una piena legittimità nel caso vi sia una minaccia all'ordine creato a Versailles. È attraverso lo sfruttamento delle idee e dei sentimenti pacifisti diffusi in tutti i Paesi, allora, che il diritto internazionale post prima guerra mondiale tenta di fissare in modo permanente l'assetto geopolitico globale. Che tutte le divergenze internazionali debbano in futuro essere risolte attraverso un procedimento giudiziario, tuttavia, osserva il Nostro, non può voler dir altro che « quanti sono dalla parte della ragione secondo i trattati esistenti, rimarranno dalla parte della ragione »⁴⁴⁰. Al netto dei riferimenti alle idee universali e astratte della pace e della fratellanza tra i popoli, cioè, il Trattato di Versailles garantisce alle forze dominanti uno *status* politico e militare completamente diverso rispetto agli Stati sconfitti. Se a Francia e Inghilterra è permesso di intervenire nei territori della Ruhr senza alcun bisogno di ricorrere al concetto scomodo di annessione politica, alla Germania sconfitta non è concesso nemmeno di difendersi in caso di aggressione.

Ecco che allora nel tentativo di conferire una qualche forma di legittimità all'assetto geopolitico creato da Versailles, il riferimento al principio assoluto e universale della pace aumenta anziché diminuire il tasso di contraddittorietà e di indeterminatezza del diritto internazionale. La generica ed astratta messa al bando della guerra non può infatti in alcun modo designare una situazione *normale*. Scrive Schmitt:

Da dove nasce – per ripetere questa domanda – il bisogno di una garanzia dello *status quo*? Dal fatto che il desiderio di quiete, pace e giustizia si unisce con l'incapacità di trovare un principio giuridico, un principio di legittimità. Si può garantire solo una situazione giuridica, non qualcosa di meramente fattuale, ed anche la situazione giuridica solo se è sentita come *normale*. Ma se è così – non lo si può discutere razionalmente –, la contraddizione interna nella situazione morale

⁴⁴⁰ Ivi, p. 61.

dell'Europa odierna appare allora come qualcosa di spaventoso. [...] Dalla nostalgia della pace e della stabilità nasce la richiesta di una garanzia dello *status quo*, cioè di una stabilizzazione. Ma la stabilizzazione della situazione presente stabilizzerebbe proprio questa situazione insoddisfacente, che manca di qualsiasi stabilità, ed il risultato sarebbe che si ottiene attraverso una perpetuazione e legalizzazione artificiosa non una qualche quiete o pace, ma nuovi conflitti, un nuovo inasprimento delle contraddizioni e una perpetuazione della difettosa stabilità⁴⁴¹.

In assenza di una chiara distinzione tra amici e nemici, dunque, l'ordine creato a Versailles non è altro che il tentativo di mantenere la sfera delle relazioni internazionali in una situazione di costante caos e incertezza: proprio un tale disordine, invero, garantisce alle potenze vincitrici della prima guerra mondiale la possibilità di appellarsi in caso di conflitto a tribunali speciali ed organismi intergovernativi pensati appositamente al fine di legittimare lo sfruttamento politico della sconfitta dell'avversario.

3.1.2 La Società delle Nazioni

Si è visto come Schmitt inserisca la questione renana nel mutevole e controverso contesto del diritto internazionale post prima guerra mondiale. In esso domina la volontà delle potenze vincitrici di rimodulare l'ambito delle relazioni tra Stati a partire dai due principi cardine dell'autodeterminazione dei popoli e della messa al bando della guerra, quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ora, la Società delle Nazioni (*League of Nations*), fondata nell'ambito della conferenza di pace di Parigi del 1919, nasce proprio con l'intento di garantire e far rispettare quei due principi fondamentali. Essa rappresenta dunque la massima espressione di quell'ideologia pacifista e umanitaria, attraverso la quale le potenze vincitrici del primo conflitto mondiale hanno inteso far leva al fine di garantire il rispetto dello *status quo* sancito a Versailles.

Il primo articolo che il giurista di Plettenberg dedica a tale organizzazione è *Die Kernfrage des Völkerbundes*⁴⁴², poi ripubblicato con il titolo *Das doppelgesicht des Genfer Völkerbundes*⁴⁴³. La questione centrale risulta essere sin da subito quella relativa allo statuto giuridico da attribuire a tale Società. Se per un verso, infatti, essa tende a presentarsi come un'associazione di Stati tesa a prevenire le guerre e a garantire lo *status quo* di Versailles, per

⁴⁴¹ Ivi, pp. 61-62.

⁴⁴² C. SCHMITT, *Die Kernfrage des Völkerbundes*, in «Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche», XLVIII, 1925, 4, pp. 1-26.

⁴⁴³ C. SCHMITT, *Das doppelgesicht des Genfer Völkerbundes*, in C. SCHMITT, *Die Kernfrage des Völkerbundes*, Dümmler, Berlino 1926, pp. 80-82, poi ripubblicato in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 43-44; trad. it., *Il doppio volto della Società ginevrina delle Nazioni*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 65-68.

l'altro, ad un'indagine attenta, ci si accorge che essa non può in alcun modo essere intesa come una vera federazione di Stati, cioè come uno schieramento politico omogeneo e unitario.

Paradigmatico, in tal senso, osserva Schmitt, è la diversità di trattamento che essa riserva ai propri membri: prudenti e non vincolanti appaiono gli appelli che essa proclama di fronte alle grandi potenze occidentali, mentre agli Stati deboli e disarmati «mostra il volto altezzoso dello stretto diritto e, se è di ostacolo agli interessi politici di una grande potenza, lo condanna in modo conforme ad un procedimento giudiziario»⁴⁴⁴. Così alla Germania sconfitta può venire imposta la smilitarizzazione della Renania, mentre all'Inghilterra e alla Francia viene garantito per via legale lo sfruttamento economico e l'intervento militare nelle ex-colonie.

In tale disparità si mostra dunque il doppio volto della Società delle Nazioni: sotto l'apparenza della formalità giuridica, del suo divenire procedurale e meccanico, che pare abbracciare l'intero globo, si cela il distacco delle questioni puramente politiche dall'ambito del diritto internazionale. Se da un lato, la *League of Nations*, ispirandosi ai valori universali della pace e della fratellanza, affida la composizione delle controversie internazionali a procedimenti giudiziari formalizzati, dall'altro, nel preservare lo *status quo* di Versailles garantisce alle potenze vincitrici della prima guerra mondiale la possibilità di intervenire a salvaguardia della pace imposta (*Diktatfriede*). Più che di una federazione di Stati, allora, nota Schmitt, si dovrebbe parlare di una «malferma compagine di relazioni internazionali di varia specie, che ancora oggi appare come un ambiguo composto che si presta a qualsiasi interpretazione tranquillizzante»⁴⁴⁵, ma che a ben vedere perpetua gli interessi delle sole potenze egemoni.

Più approfondito è l'articolo del 1927 *Der Völkerbund und Europa*⁴⁴⁶, anch'esso dedicato al tema della istituzione ginevrina. In questo testo Schmitt si sofferma in particolare sulla strana relazione venutasi a creare tra la Società delle Nazioni e l'Europa. Se, come si è visto, sul significato politico e giuridico della *League of Nations* risulta assai difficile pervenire ad una rappresentazione chiara e riconoscibile, non da meno è l'alone di mistero che aleggia sul concetto di Europa. Quest'ultima, infatti, appare sia dal punto di vista della sua delimitazione geografica, sia sotto il profilo politico un'entità confusa e indeterminata. Cionondimeno, stante il gran numero di Stati europei che ha aderito alla Società delle Nazioni, si potrebbe pensare ad

⁴⁴⁴ C. SCHMITT, *Il doppio volto della Società ginevrina delle Nazioni*, cit., p. 66.

⁴⁴⁵ Ivi, pp. 67-68.

⁴⁴⁶ C. SCHMITT, *Der Völkerbund und Europa*, in «Hauptversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn», 1927, pp. 39-48, poi ristampato in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 88-97; trad. it., *La Società delle Nazioni e l'Europa*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 141-155.

una correlazione, se non addirittura ad una coincidenza, fra la società ginevrina e il complesso di Stati del vecchio continente.

Ora, osserva Schmitt, al fine di valutare se la corrispondenza tra l'Europa e la Società delle Nazioni sia corretta, bisogna innanzitutto porre il problema del rapporto tra la *League of Nations* e gli Stati Uniti d'America. Se da un lato, infatti, gli Stati Uniti non fanno ufficialmente parte della Società delle Nazioni, dall'altro, un gran numero di Stati americani, sotto il diretto controllo degli USA, ne sono membri. Paesi come Cuba, Haiti, Santo Domingo, Panama e Nicaragua, che pure hanno aderito alla *League of Nations*, non dispongono invero di una piena libertà d'azione in politica estera, essendo quest'ultima sotto il controllo degli Stati Uniti. Numerosi trattati formali ed espliciti permettono agli USA di intervenire nelle relazioni degli Stati americani suddetti a sua discrezione, «per proteggere l'indipendenza o la proprietà privata, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza o per altri motivi»⁴⁴⁷. Ecco che allora, sebbene non direttamente, gli Stati Uniti d'America possono controllare e influenzare l'attività della Società delle Nazioni.

C'è poi un altro motivo, nota Schmitt, per il quale si deve ammettere che la *League of Nations* è determinata nella sua struttura dagli Stati Uniti: «nell'art. 21 del suo statuto si è sottomessa espressamente alla dottrina Monroe»⁴⁴⁸. Tale dottrina, proclamata dal presidente James Monroe al messaggio annuale al Congresso il 2 dicembre 1823, afferma che non può esserci alcuna intromissione di uno Stato o sistema europeo di Stati negli affari del continente americano. Riconoscendo tale dottrina, dunque, la società ginevrina rinuncia espressamente ad ogni possibilità d'intervento nei confronti degli Stati americani.

Se da un lato, allora, gli Stati Uniti possono dirigere ed influenzare per via indiretta le attività e le funzioni della *League of Nations*, dall'altro, alla società ginevrina è espressamente vietato d'immischiarsi nelle faccende del continente americano. Una mescolanza di assenza e presenza, dunque, che fa degli Stati Uniti il vero arbitro delle sorti europee. Era del resto evidente sin dalle origini dell'organizzazione ginevrina, osserva Schmitt, che gli USA avrebbero assunto una posizione arbitrale:

Furono gli Stati Uniti d'America che decisero le sorti della guerra mondiale. Essi hanno collaborato alla conferenza di pace di Parigi e già allora fecero approvare una serie di mitigazioni in favore della Germania, cioè anche allora assunsero fra vincitori e vinti una sorta di posizione arbitrale. Fino ad oggi questa posizione arbitrale degli Stati Uniti continua effettivamente ad

⁴⁴⁷ C. SCHMITT, *La società delle Nazioni e l'Europa*, cit., p. 146.

⁴⁴⁸ Ivi, p. 147.

esserci. Si manifesta in disparati metodi di partecipazione e di influenza, formalmente velati da vari motivi, dai quale nasce poi quella peculiare commistione di presenza ed assenza⁴⁴⁹.

Sebbene l'appartenenza dell'intero raggruppamento degli Stati europei – ad eccezione della Russia – alla Società delle Nazioni, nonché il prevalere delle questioni europee nell'agenda dell'organizzazione ginevrina, lasci pensare ad un'equivalenza tra quest'ultima e il sistema statale europeo, dunque, la posizione arbitraria e decisiva che gli Stati Uniti assumono nella struttura della *League of Nations* rivela l'assoluta erroneità di quell'equazione. La Società delle Nazioni si palesa infatti come lo strumento più potente ed efficace dell'egemonia statunitense sul continente europeo. In ottemperanza alla svolta umanitaria e pacifista che si è consumata nella sfera del diritto internazionale, tuttavia, il predominio degli Stati Uniti rifiuta i tratti tradizionali dell'imperialismo militare: annessione politica, demarcazione di confini, subordinazione esplicita dei popoli sottomessi alle potenze egemoni. Essa sembra fondarsi invece sulla rivendicazione di un'assoluta alterità del piano economico rispetto a tutti gli altri ambiti dell'agire umano: indicando l'economico come qualcosa di essenzialmente impolitico, invero, gli USA possono estendere il proprio potere e la propria influenza in tutte le parti del globo, senza che vi sia un impegno militare diretto.

Ora, proprio alle nuove forme di imperialismo è dedicato un interessante articolo del 1932: *Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus*⁴⁵⁰. In questo testo il giurista di Plettenberg passa in rassegna le varie fasi che hanno condotto alla codificazione dei principi internazionali di legittimità e delle forme giuridiche del moderno imperialismo. Uno dei passaggi maggiormente significativi ebbe luogo nel 1856, quando alla conferenza di Parigi la Turchia fu accolta nella “famiglia delle Nazioni”. Fino a quel momento, infatti, il diritto internazionale veniva chiamato: diritto internazionale dei popoli cristiani. Era dunque impensabile che un Paese non cristiano venisse riconosciuto come pari dignitario delle grandi potenze cristiane occidentali. Dalla contrapposizione cristiano/non-cristiano, infatti, discendevano tutta una serie di procedure e normazioni – la prassi delle “capitolazioni” fra Stati cristiani e non-cristiani, le esenzioni dalla giurisdizione straniera, l'extra-territorialità degli europei nei paesi esotici ecc. –, che reggevano l'intero assetto giusinternazionalistico del tempo. Nel corso del XIX secolo, dunque, si perviene ad un primo decisivo cambiamento nell'ambito del diritto internazionale: «la distinzione fra popoli cristiani e non cristiani viene secolarizzata

⁴⁴⁹ Ivi, p. 150.

⁴⁵⁰ C. SCHMITT, *Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus*, in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 185-204; trad. it., *Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 265-292.

nella distinzione fra popolo civilizzati, non civilizzati e semicivilizzati»⁴⁵¹. La stessa formazione di protettorati e colonie passava attraverso questa nuova distinzione: in presenza di popolo semi-civilizzati si procedeva all'istituzione di un protettorato, mentre i non-civilizzati erano trattati come colonie.

Sebbene in una forma secolarizzata, allora, osserva Schmitt, pur sempre facendo leva sulla manifesta superiorità di una determinata civiltà, si fondava l'imperialismo dei popoli europei nel XIX secolo.

Al fine di cogliere le caratteristiche delle nuove forme di dominio, si tratta quindi anzitutto di constatare, per il Nostro, che, tanto la distinzione tra popoli cristiani e non-cristiani, quanto quella tra popoli civilizzati, semi-civilizzati e non civilizzati, viene completamente superata dall'imperialismo statunitense. Scrive Schmitt:

Ciò che qui interessa, riguardo all'imperialismo degli Stati Uniti, è che questi Stati Uniti sono di gran lunga oltre questo stadio. Essi hanno naturalmente anche colonie come le Filippine e non disdegnano affatto di servirsi del vocabolario della "civilizzazione" e dei suoi metodi, ma si sono formati accanto ed oltre a ciò concetti e metodi assai diversi del dominio internazionale. [...] è da dire che la nuova distinzione che sta alla base della forma americana, va a finire nella distinzione fra creditori e debitori. Se questa nuova divisione dei popoli e degli Stati è più pacifica di quella dei secoli precedenti sarebbe di per sé una questione. In ogni caso lo sviluppo dell'argomentazione imperialistica conduce al fatto che ormai si contrappongono l'un l'altro popoli creditori e popoli debitori⁴⁵².

Riconoscendo all'ambito economico, ritenuto neutrale e impolitico, un primato su tutti gli altri campi dell'agire umano, allora, gli Stati Uniti possono rivendicare diritti d'intervento e controllo su tutti quegli Stati, che hanno usufruito di aiuti economici o militari da parte degli USA. Senza avanzare direttamente un diritto politico su quegli Stati, la potenza statunitense imprime alla propria egemonia una connotazione prettamente economica, salvo poi garantirsi – proprio in virtù di tale potere economico – il diritto d'intervenire in difesa dei propri interessi.

Non è sempre stata votata all'interventismo, tuttavia, osserva Schmitt, la strategia americana in campo internazionale. La dottrina Monroe, infatti, inizialmente asseriva una ferma volontà d'isolamento. Pensata in contrapposizione alla Santa Alleanza degli Stati europei ed ai suoi interventi in Sudamerica, nonché contro la Russia, che si era insediata nelle coste

⁴⁵¹ C. SCHMITT, *Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno*, cit., p. 268.

⁴⁵² Ivi, p. 269.

dell'Alaska, essa assumeva in origine un significato prettamente difensivo⁴⁵³: se nessuno Stato europeo poteva immischiarsi nelle relazioni americane, viceversa gli Stati Uniti s'impegnavano a non intervenire in Europa.

Tale dottrina, però, benché sin da subito accettata e riconosciuta come principio regolatore delle relazioni tra USA ed Europa, non assunse mai i caratteri di un vero e proprio trattato internazionale. Un alto tasso di discrezionalità accompagnava, infatti, le disposizioni in essa contenute: «si andava dall'inammissibilità di principio di un intervento, dal solennemente accentuato “principio del non intervento” e si finiva con il trovare nella stessa dottrina la giustificazione per interventi degli Stati Uniti negli affari degli altri Stati americani»⁴⁵⁴. Questa grande ambiguità, nota Schmitt, è stata resa possibile dal fatto che il contenuto concreto della dottrina Monroe lo decidono da soli gli Stati Uniti. Se viene affermata l'inviolabilità da parte europea del continente americano, infatti, ciò non significa di per sé che gli USA siano vincolati a difendere gli Stati americani da eventuali intromissioni straniere. Non si tratta dunque di un patto internazionale vincolante, ma di una semplice affermazione di principio, che può essere di volta in volta interpretata e modificata da chi l'ha proclamata, ossia dagli Stati Uniti. Scrive Schmitt:

Se poniamo la domanda: che cos'è propriamente la dottrina Monroe con le sue numerose oscurità, contraddizioni, con le sue stupefacenti pretese e non-pretese degli Stati Uniti, allora si deve innanzitutto osservare che la dottrina Monroe è una dichiarazione governativa unilaterale degli Stati Uniti, un messaggio presidenziale dell'anno 1823. Non è un trattato: non è stato concordato con gli altri Stati. [...] Ne segue quindi che la definizione e l'interpretazione della dottrina Monroe è cosa esclusivamente degli Stati Uniti⁴⁵⁵.

Insomma, la dottrina Monroe non ha una valenza fissa dal punto di vista del diritto internazionale, poiché oscilla ambiguamente tra l'ambito puramente normativo e quello della “massima politica”⁴⁵⁶. Proprio da questa grande elasticità ed estensibilità, che può giungere sino

⁴⁵³ Proprio con riferimento alla versione originaria della Dottrina Monroe, come si vedrà, Schmitt elaborerà sul finire degli anni '30 la *Großraumtheorie*.

⁴⁵⁴ C. SCHMITT, *Forme dell'imperialismo moderno*, cit., p. 271.

⁴⁵⁵ Ivi, p. 273.

⁴⁵⁶ A tal proposito William Hooker ha giustamente osservato: «As Schmitt interpreted it, the Monroe Doctrine contained two novelties of the highest relevance to the new international circumstances. Firstly, the United States reserved for itself the power to interpret the basis of the doctrine under concrete circumstances. Schmitt had previously posited this kind of international legal indeterminacy as a contrast to the dominant positivism. [...] The second distinct feature of the Monroe Doctrine lay in its understanding of space. In contrast to the European state-form, Schmitt regarded it as the first concept of international law that directly acknowledged the existence of a planetary space. As such, it was capable of placing the actual territory of the American Großraum within the context of the planetary space it inhabited». W. HOOKER, *Carl Schmitt's International thought*, Cambridge University Press, New York 2009, pp. 134-135.

a veicolare surrettiziamente una separazione della sfera giuridica da quella politica, – separazione, che, come si è visto, sta alla base di un organismo internazionale come quello della Società delle Nazioni –, del resto, deriva la forza e la novità dell'imperialismo statunitense.

Se in una prima fase era interesse degli USA proclamare un semplice principio d'inviolabilità del suolo americano – in tal senso la dottrina Monroe era interpretata in senso isolazionista –, una volta consolidata l'egemonia statunitense nel continente americano, essi possono far leva sull'ambiguità della loro posizione internazionale, per volgere quella stessa dottrina in senso interventista. Da un lato, infatti, essi mantengono fermo il divieto d'intervento per le potenze straniere sul suolo americano, dall'altro, sfruttando la loro egemonia politica sugli Stati americani, possono interferire indirettamente sull'intero sistema delle relazioni internazionali (influenzando, per esempio, l'attività diplomatica di un organismo internazionale di cui formalmente non fanno parte come la Società delle Nazioni).

Per riassumere, dunque, il quadro delle relazioni internazionali risulta per il Nostro profondamente segnato dall'egemonia statunitense. Si tratta però di una forma d'imperialismo completamente nuova, in quanto non più incentrata su un principio di legittimità apertamente discriminatorio e dunque politico (la distinzione tra popoli cristiani e non cristiani, oppure quella tra popoli civilizzati, non civilizzati e semicivilizzati), ma tutta giocata sull'ambiguità e dinamicità di un diritto internazionale, volto al mero mantenimento dello *status quo* post-bellico. Un diritto, cioè, che non riconosce alcun ordine spaziale concreto, fissato secondo criteri politici (amico/nemico), ma, che, appellandosi al mito della pace e della fratellanza tra i popoli, permette alle potenze economicamente e militarmente egemoni (ed in particolare agli Stati Uniti) di volgere a proprio vantaggio regole e norme del tutto prive di una reale coerenza e determinatezza giuridica.

3.1.3 Il concetto discriminatorio di guerra

Il sistema delle relazioni internazionali post prima guerra mondiale, come si è visto, appare segnato agli occhi di Schmitt da una profonda indeterminatezza e ambiguità. Se da una parte, il vecchio ordine internazionale eurocentrico e interstatale risulta definitivamente superato, dall'altro, tanto la Società delle Nazioni, quanto la dottrina Monroe, non sembrano in grado di poter garantire un assetto geopolitico determinato e stabile. Ecco che allora sullo sfondo di questa situazione caotica s'impone sempre più chiaramente per Schmitt un concetto discriminatorio di guerra: la messa al bando dello *jus belli* statale e il profilarsi di istituzioni internazionali universalistiche – anzitutto la Società delle Nazioni – che pretendono di garantire

la pace attraverso la proscrizione giuridica della guerra, sottendono invero l'avvento di una guerra globale "discriminante".

Pur presentandosi come una semplice ricognizione dei diversi orientamenti sul tema della guerra nella letteratura inglese e francese degli anni Trenta, il saggio del 1938 *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*⁴⁵⁷, coglie dunque quello che è forse l'elemento decisivo del nuovo diritto internazionale: l'annullamento di ogni concetto non discriminatorio di guerra e di neutralità⁴⁵⁸.

Sebbene la tendenza dominante nell'ambito del diritto internazionale, constata Schmitt, sia quella di evitare prudentemente di usare il concetto di guerra per descrivere scontri sanguinosi – preferendo utilizzare nozioni e concetti intermedi fra pace e guerra –, la situazione di fatto che si è venuta a creare dopo il primo conflitto mondiale si caratterizza infatti per il pericolo di una "guerra totale"⁴⁵⁹. La svolta pacifista e universalista che la *League of Nations* ha inteso imprimere al diritto internazionale fa sì che qualunque nuova guerra non possa che assumere i caratteri di una lotta per l'umanità, ossia di una guerra globale. In tal senso, allora, la Società delle Nazioni non è altro che un sistema di legalizzazione: essa intende «monopolizzare il giudizio sulla guerra giusta e mettere nelle mani di certe potenze la decisione sulla giustizia o ingiustizia della guerra»⁴⁶⁰.

Ora, osserva Schmitt, se in una prima fase la compatibilità tra la Società delle Nazioni e un ordine mondiale ecumenico e universale era data per scontata, alcuni avvenimenti accorsi nella prima metà degli anni '30 (in particolare la guerra italiana in Abissinia) hanno reso sempre più evidente la necessità di conferire a tale compatibilità tra il diritto della Società delle Nazioni e il diritto internazionale universale un'impostazione più chiara e concreta.

È così che nella letteratura specialistica di diritto internazionale, soprattutto di lingua inglese e francese, si sono moltiplicate le pubblicazioni che hanno cercato di sigillare il connubio tra il diritto internazionale e l'ordine promosso dalla *League of Nations*, conferendo

⁴⁵⁷ C. SCHMITT, *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Duncker & Humblot, Berlin 1938; trad. it., *Il concetto discriminatorio di guerra*, Laterza, Roma-Bari 2008.

⁴⁵⁸ È significativo in tal senso che questo testo sia stato preso in considerazione anche in alcune importanti opere di storia del diritto internazionale, (Cfr. W. GREWE, *Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, Nomos, Baden-Baden 1984, pp. 728ss; M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 424-439) oltre che da studi specifici sul pensiero di Schmitt (Cfr. H. HOFMANN, *Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts*, cit., pp. 238ss; P. P. PORTINARO, *La crisi dello jus publicum europeum. Saggio su Carl Schmitt*, Edizioni di Comunità, Milano 1982, pp. 202-215; W. SCHEUERMAN, *Carl Schmitt. The End of Law*, cit., pp. 152ss; G. BALAKRISHNAN, *The Enemy. An intellectual Portrait of Carl Schmitt*, Verso, London-New York, 2000, pp. 228-235).

⁴⁵⁹ Cfr. C. SCHMITT, *Totalen Feind, totalen Krieg, totalen Staat*, in C. Schmitt, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 269-274., trad. it., *Nemico totale, guerra totale, Stato totale*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 389-404.

⁴⁶⁰ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, cit., pp. 4-5.

a quest'ultima o una veste più marcatamente istituzional-federalista, o insistendo sulla sua natura giuridico-morale.

Le prime due opere commentate da Schmitt sono: il *Précis de droit des gens* di Georges Scelle⁴⁶¹ e *The Function of Law in the International Community* di Hersch Lauterpacht.⁴⁶² Entrambi i testi, osserva Schmitt, superano il vecchio positivismo e il normativismo attraverso i quali si era inteso legittimare l'ordine sancito a Versailles: «il principio *pacta sunt servanda* è per loro l'espressione di un diritto internazionale ancora volontaristico, ossia fondato sulla volontà soggettiva del singolo Stato»⁴⁶³. Pur caratterizzate entrambe dall'intento di dar vita a un ordinamento giuridico universale e istituzionalizzato, tuttavia, le due opere si differenziano per metodo, stile e temperamento.

Per Scelle, l'intero assetto giusinternazionalistico precedente, caratterizzato dalla posizione centrale dello Stato, deve essere superato in favore di un ordinamento giuridico sovrastatale. Egli considera l'individuo umano come l'unico soggetto giuridico, e fa della legislazione, ovvero del potere legislativo, l'istituzione determinante della comunità giuridica internazionale. Il legislatore internazionale diviene così «ogni persona in grado di compiere atti giuridici efficaci sul piano del diritto internazionale, attraverso i quali viene stipulata una regola giuridica»⁴⁶⁴.

Applicando il costituzionalismo liberale alla comunità internazionale, dunque, Scelle intende fare dello statuto della Società delle Nazioni una vera e propria costituzione federale, atta alla difesa dei diritti fondamentali dell'individuo. Un individualismo talmente radicale – osserva il Nostro – che, qualora le disposizioni nazionali infrangano il diritto internazionale, si spinge sino a concedere al cittadino un diritto di resistenza nei confronti dello Stato, permettendo così a governi stranieri di intervenire in difesa dei cittadini di quello Stato. Scrive Schmitt:

Diventa qui improvvisamente evidente il profondo significato di questo nuovo diritto internazionale: la trasformazione della guerra tra Stati in una guerra civile. Ogni individuo che, in una guerra illecita secondo il diritto internazionale, riceve un ordine di mobilitazione, deve avere il diritto di sottrarsi a quest'ordine e di pretendere, in un regolare processo, l'annullamento dell'ordine di mobilitazione. [...] A tutti i gruppi collettivi viene riconosciuto un diritto di

⁴⁶¹ G. SCELLE, *Précis de droit des gens*, Recueil Sirey, Paris 1932 e 1934.

⁴⁶² H. LAUTERPACHT, *The Function of Law in the International Community*, Clarendon Press, Oxford 1933.

⁴⁶³ Ivi, p. 16.

⁴⁶⁴ Ivi, p. 23.

autodeterminazione universale, perfino un diritto di secessione; i governanti non hanno il diritto di mantenere l'unità dello Stato con la forza⁴⁶⁵.

Facendo del diritto internazionale l'espressione universale di quell'ideale liberale e borghese che già ispirava le costituzioni delle nazioni europee, Scelle finisce dunque per subordinare il diritto statale a quello internazionale. Lo scopo finale di tale teoria è infatti quello di fondare un ordinamento giuridico mondiale istituzionalizzato, federalistico, universale ed ecumenico.

Per Lauterpacht, invece, la Società delle Nazioni non deve trasformarsi in una federazione o in un Superstato, quanto piuttosto assurgere al ruolo di giudice internazionale: solo affidando la composizione delle controversie internazionali ad un'entità imparziale e *superpartes* si potrebbe sperare di ottenere un ordine mondiale pacificato. Anche le questioni prettamente politiche, infatti, per Lauterpacht, possono essere affrontate all'interno di un procedimento giuridico. L'istituzione centrale del nuovo diritto internazionale non deve essere dunque, come per Scelle, un potere legislativo universale, ma, secondo il modello inglese, «una magistratura che dà vita a un *common law* internazionale»⁴⁶⁶. L'idea di fondo è quella di un pieno e definitivo superamento del diritto internazionale fondato sulla statualità, in favore di una comunità giuridica internazionale, in cui il diritto è elaborato direttamente dai giudici.

Nella vasta letteratura di diritto internazionale successiva ai tentativi di sanzionare l'Italia a seguito della guerra in Abissinia, risultano di grande rilevanza poi per Schmitt due articoli pubblicati dai curatori del *British Yearbook of International Law*: la dissertazione di Sir John Fischer Williams *Sanctions under the Covenant*⁴⁶⁷, e il saggio di Arnold McNair *Collective Security*⁴⁶⁸.

Il primo articolo propone una revisione dello Statuto della Società delle Nazioni in senso federalistico: l'indecisione circa le sanzioni da imporre all'Italia per aver violato l'art. 16, invero, può essere risolta solo qualora la *League of Nations* divenga una struttura collettiva dotata di una reale capacità di agire. Se l'Italia debba essere colpita da sanzioni economiche o da un intervento militare, cioè, lo dovrebbero decidere i paesi membri della Società delle Nazioni a maggioranza. È unicamente sulla base di una reale federazione, infatti, che si può decidere circa la giustizia o l'ingiustizia delle misure coercitive dirette contro uno Stato. Ma, è poi lo stesso concetto di neutralità, osserva Fischer Williams, a dover in tal senso essere messo

⁴⁶⁵ Ivi, pp. 28-29.

⁴⁶⁶ Ivi, p. 39.

⁴⁶⁷ J. FISCHER WILLIAMS, *Sanctions under Covenant*, in «British Yearbook of the International Law», a. XVII (1936), pp. 130-149.

⁴⁶⁸ A. MCNAIR, *Collective Security*, in «British Yearbook of the International Law», a. XVII (1936), pp. 150-164.

radicalmente in questione: se vale il principio comunitario, infatti, «all'interno della Società delle Nazioni non ci può essere nei confronti delle guerre quella indifferenza giuridica che è l'essenza della neutralità»⁴⁶⁹.

Anche il secondo articolo insiste sulla federalizzazione della Società delle Nazioni, arrivando ad affermare apertamente la fine di ogni concetto non discriminatorio di guerra e di neutralità. Perfino per gli Stati che non sono membri della *League of Nations*, infatti, v'è il patto Kellogg, osserva McNair, a stabilire il dovere di distinguere tra guerra giusta e ingiusta, e di conseguenza a rendere impraticabile il vecchio concetto di neutralità. Coercizione e violenza non vengono dunque abolite, ma “collettivizzate” e “denazionalizzate”, senza che con ciò venga individuata una potenza internazionale separata e distinta dai singoli governi nazionali. Tanto per Fischer Williams, quanto per McNair, infatti, nota Schmitt, la federalizzazione della Società delle Nazioni si realizza «attraverso un'intelligente mescolanza pratica di diverse concezioni federalistiche, ma senza esasperazioni antitetiche [...], tutelando i principi stabiliti dai trattati e con scrupoloso rispetto dell'autonomia degli Stati»⁴⁷⁰. È da sottolineare, allora, per il Nostro, che nessuno dei tentativi di federalizzazione della Società delle Nazioni arriva a porre chiaramente la questione dell'unione comunitaria degli Stati membri in termini chiaramente politici. Se ciò avvenisse, del resto, sarebbe immediatamente evidente l'incompatibilità di federalismo e universalismo. Come già mostrato nella *Verfassungslehre*, infatti, una vera federazione di Stati, per il Nostro, non può costituirsi sulla base di un diritto umanitario universale, in quanto, a ben vedere, essa si definisce solo attraverso una chiara linea di demarcazione tra amici e nemici⁴⁷¹.

È d'altra parte assai significativo, in tal senso, che nessuna di queste ipotesi di riforma dello Statuto della Società delle Nazioni abbia preso seriamente in considerazione la questione decisiva della guerra. Perpetuando un'idea discriminatoria di guerra, che travalica qualunque confine politico-spaziale – annichilendo al tempo stesso il concetto fondamentale di neutralità – a venir meno, infatti, non è solo il concetto non discriminatorio di guerra, ma qualsiasi concetto di guerra. Scrive Schmitt:

Tutti i tentativi di introdurre un concetto discriminatorio di guerra nel diritto internazionale attraverso la Società delle Nazioni si imbattono in due gravi incompatibilità: l'incompatibilità di ogni concetto di guerra con la pretesa della Società delle Nazioni di creare un nuovo ordinamento universale, e l'incompatibilità di universalismo e federalismo nell'attuale situazione del diritto

⁴⁶⁹ C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, cit., p. 50.

⁴⁷⁰ Ivi, p. 56.

⁴⁷¹ Cfr. C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., pp. 87ss e 480-481.

internazionale. [...] Non appena un ordinamento internazionale distingue veramente con validità sovrastatale, in altre parole rilevante anche per i terzi, tra guerre legittime e guerre illegittime (tra due Stati), l'uso legittimo della forza è semplicemente attuazione del diritto, esecuzione, sanzione, giustizia o polizia internazionale; mentre l'intervento illegittimo è soltanto resistenza contro un atto legittimo, ribellione oppure crimine, e in ogni caso qualcosa di diverso dalla istituzione giuridica che ci è stata tramandata con il nome di "guerra"⁴⁷².

Se da un lato, dunque, il superamento del concetto classico di guerra è motivato dall'effettivo venir meno della possibilità concreta dei singoli Stati di far valere le vecchie linee di demarcazione tra amici e nemici, dall'altro, osserva Schmitt, sulla base di concezioni universalistiche non vi è alcuna possibilità di giungere ad una concreta normazione del fenomeno bellico.

È allora al tentativo di coniugare l'universalismo del diritto umanitario globale con un assetto federalistico della Società delle Nazioni, che si rivolge la critica di Schmitt, non all'idea di creare nuovi raggruppamenti in quanto tale. Che il vecchio sistema degli Stati non possa più valere come un'alternativa possibile per il presente, infatti, è qualcosa che Schmitt ha compreso pienamente:

Noi sappiamo bene che il concetto di guerra del diciottesimo e del diciannovesimo secolo non può rimanere invariato, e che sono necessari e inevitabili nuovi ordinamenti e nuove comunità. Siamo altrettanto consapevoli che un'autentica comunità dei popoli europei è il presupposto di un vero ed efficace diritto internazionale⁴⁷³.

Come ha giustamente osservato Antonino Scalone, allora, se è indubbio che il principale obiettivo di Schmitt in questo scritto è «la critica alla Società delle Nazioni e alla pretesa di intenderla come ciò che non può essere, innanzitutto per il suo carattere eterogeneo: una vera organizzazione internazionale di tipo federale», ciò non toglie che «l'intero ragionamento schmittiano sembra preludere al concetto di grande spazio che verrà esplicitamente teorizzato l'anno successivo. Il riferimento al sistema degli Stati, invece, sembra avere sostanzialmente una funzione polemica nei confronti dei sostenitori della prospettiva universalistica e monistica del diritto internazionale»⁴⁷⁴.

⁴⁷² C. SCHMITT, *Il concetto discriminatorio di guerra*, cit., pp. 66-67.

⁴⁷³ Ivi, p. 83.

⁴⁷⁴ A. SCALONE, *La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?*, in «Scienza&Politica», Vol. XXIV, n. 56, 2017, pp. 190-191.

Lungi dal presentare una rigida polarità tra un sistema di relazioni internazionali incentrato sullo Stato ed un altro fondato sull'universalismo della Società delle Nazioni, già in questo saggio la critica al modello discriminatorio di guerra allude alla necessità di pensare un pluriverso di ordinamenti concreti, ossia un sistema di grandi spazi (*Großräume*) definiti secondo la logica amico/nemico. In altri termini, come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, nel prospettare un ordine internazionale realmente stabile e pacificato, si tratta per il Nostro di superare quella spoliticizzazione surrettizia del diritto internazionale, che permette forme di dominio indirette, in favore di un paradigma delle relazioni internazionali fondato su basi puramente politiche.

3.2 La teoria del grande spazio

La *Großraumlehre* è forse – insieme alla teoria del *totalen Staat aus Stärke* – l'elaborazione teorica più originale e innovativa di Schmitt⁴⁷⁵. Essa prende le mosse da una severa critica del diritto internazionale universalistico post prima guerra mondiale – di cui si è già ampiamente riferito – con l'obiettivo di proporre positivamente un modello di relazioni internazionali alternativo a quello interstatale. Nell'analizzare tale teoria si tratterà dunque in primo luogo di valutare se essa riesca a guadagnare uno spazio teorico davvero alternativo a quello dell'epoca statale. Se, da un lato, la nuova misura spaziale del *Großraum* – pensata a partire dai nuovi orizzonti di mobilità e di scambio aperti dallo sviluppo tecnico-industriale – lascia pensare ad un superamento del vecchio concetto statale di territorio, dall'altro, il modo specifico in cui Schmitt pensa il dominio del *Reich* all'interno del grande spazio – come vedremo – pare infatti ricalcare la logica sovranista e statale del *protego ergo oblige*. Data l'immediata ricaduta pratico-politica che lo stesso Schmitt intese conferire a tale elaborazione – concepita sul finire degli anni Trenta, essa si colloca nell'ampio dibattito sulla possibilità di creare un grande spazio politico nel cuore dell'Europa apertosi in Germania a seguito dell'*Anschluss* dell'Austria da parte del III *Reich* – sarà nostro compito valutare altresì la sua originalità rispetto all'ortodossia del nazionalsocialismo.

⁴⁷⁵ Per un inquadramento teorico della teoria del grande spazio si vedano in particolare: W. HOOKER, *Carl Schmitt's International Thought. Order and Orientation*, cit., pp. 126-155; C. MASALA, *Carl Schmitts Großraumtheorie: Eine Theorie der International Politik? Drei Lesarten und eine Anwendung*, in R. VOIGT (ed.), *Großraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, pp. 169- 184; J-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., pp. 188-222; M. HERRERO, *The political discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order*, Rowman & Littlefield, London-New York 2015, pp. 124-131; A. F. DE SÁ, *O Poder pelo Poder*, cit., pp. 546- 591.

3.2.1 La dottrina Monroe come modello di grande spazio

Si è detto che il nuovo diritto internazionale universalistico, perpetuante un'idea di guerra discriminatoria, sorge sulle ceneri del vecchio sistema interstatale eurocentrico. Pur dichiarando – del tutto contraddittoriamente – l'inviolabilità del diritto all'autodeterminazione dei popoli, infatti, in virtù del suo carattere morale e globale, esso garantisce alle potenze egemoni una fin troppo evidente possibilità di violazione della sovranità degli Stati più deboli. Facendo leva sul tratto sanzionatorio del nuovo diritto internazionale, invero, come si è visto, le potenze vincitrici del primo conflitto mondiale possono intervenire nei Paesi sconfitti o debitori, senza che si debba fare ricorso all'ormai malvisto concetto di annessione politica. Sono in particolare gli Stati Uniti d'America ad aver assunto nel sistema delle relazioni internazionali postbellico un ruolo decisivo: in forza della loro posizione ambigua (formalmente arroccati all'interno del continente americano in virtù della dottrina Monroe ed estranei alla Società delle Nazioni, di fatto capaci di interferire indirettamente sull'intero sistema delle relazioni internazionali facendo leva sull'egemonia politica che essi vantano nei confronti di molti Stati americani) si può dire che essi siano il vero arbitro delle sorti mondiali.

Ora, è assai significativo rilevare come nella ricostruzione schmittiana – di cui tratteremo dettagliatamente in seguito – il sistema interstatale europeo successivo alla pace di Vestfalia, ossia lo *jus publicum europeum*, sorga proprio a partire dalla rivoluzione spaziale (*Raumrevolution*) determinata dalla scoperta del Nuovo Mondo. Come rilevato da Andrea Mossa, infatti, le terre vergini del continente americano rappresentavano l'indispensabile contrappeso al sistema degli Stati europei: se la guerra in Europa viene «combattuta da soggetti simili per forza militare, composizione gerarchica e principi strategici, e caratterizzata – come duello – da una rigorosa reciprocità», è solo perché il continente americano è pensato come «uno spazio esterno in cui respingere l'informe *bellum omnium contra omnes*»⁴⁷⁶. Ecco che allora nel momento in cui il Nuovo Mondo si emancipa dal ruolo assegnatogli dagli Stati europei viene meno l'intero sistema di diritto internazionale vestfaliano. È la Rivoluzione americana, quindi, ad assestare il primo e decisivo colpo allo *jus publicum europeum*: da spazio libero e anomico, il Nuovo Mondo si presenta per la prima volta come un potenziale nemico⁴⁷⁷. Stante il ruolo decisivo che gli Stati Uniti rivestono nel crollo del sistema vestfaliano, dunque, suscita non poco stupore il fatto che Schmitt – come si tratterà ora di mostrare – rinvenga

⁴⁷⁶ A. MOSSA, *Schmitt e gli Stati Uniti. Breve storia di un gioco di specchi*, in «Jura Gentium», XII, 2, 2015, p. 69.

⁴⁷⁷ Cfr. C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano 1991, p. 83. Edizione originale: *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europeum*, Dunker & Humblot, Berlin 1974.

proprio nella dottrina Monroe i prodromi della teoria del grande spazio (*Großraum*), ossia di quella nuova articolazione post-statuale delle relazioni internazionali, che dovrebbe porre rimedio all'universalismo del diritto umanitario – foriero di un concetto di guerra discriminatorio – promosso dalla Società delle Nazioni. Se proprio l'avvento sulla scena internazionale degli Stati Uniti ha decretato la fine dello *jus publicum europeum*, e se sono sempre gli USA ad aver assunto nel diritto internazionale postbellico un ruolo arbitrale decisivo, come può Schmitt pensare di riattivare una spazialità determinata (nuovi raggruppamenti amico/nemico) basandosi proprio sul modello di politica estera statunitense?

Prima di valutare in quale misura Schmitt consideri la dottrina Monroe come un precedente significativo di un principio dei grandi spazi nel diritto internazionale, tuttavia, vediamo di chiarire innanzitutto attraverso quali considerazioni il Nostro introduce il concetto di grande spazio (*Großraum*) nell'ambito della dottrina giuridica. Per far ciò iniziamo a prendere in esame il testo maggiormente sistematico sull'argomento, ossia il fondamentale saggio del 1939 *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*⁴⁷⁸. In questo contributo Schmitt rielabora tutta la riflessione internazionalista degli anni '20, producendo altresì una nuova concettualità: al centro dell'analisi stanno ora i concetti di *Großraum* e di *Reich*.

Ora, va in primo luogo osservato per Schmitt che, sebbene il diritto internazionale – in quanto *jus gentium* – sia stato sin dalle origini pensato precipuamente come un ordinamento personale, cioè determinato dall'appartenenza a un popolo, esso è impensabile senza un preciso riferimento spaziale⁴⁷⁹. Affinché si possa desumere dal concetto di popolo un ordinamento concreto, infatti, è necessario che a tale popolo sia riconosciuto un preciso collocamento spaziale. Nel sistema giusinternazionalistico successivo alla pace di Vestfalia, tutti gli elementi di un ordinamento spaziale, invero, rientravano nel concetto di Stato: esso si costituiva come un'unità territorialmente delimitata e chiusa. È significativo allora, per Schmitt, che il nuovo

⁴⁷⁸ Apparso per la prima volta nel 1939, il saggio ricomparve ampliato nel 1941. È a quest'ultima edizione che faremo riferimento: C. SCHMITT, *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*, Dunker & Humblot [1941], Berlin 1991; trad. it., *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, in C. SCHMITT, *Stato, Grande spazio, Nomos*, (a cura di G. Maschke; ed.it. a cura di G. Gurisatti) Adelphi, Milano 2015, pp. 101-198.

⁴⁷⁹ Sul nesso spazio-diritto in Schmitt si veda: O. SIMONS, «*Carl Schmitt's Spatial Rhetoric*» in J. MEIERHENRICH e O. SIMONS (Ed.), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 776-802; E. SFERRAZZA PAPA, «*Nuovi spazi, nuove armi, vecchi nemici. Carl Schmitt e la critica filosofica del potere aereo*» in *Jura Gentium*, Vol. 13 (2016), 1, pp. 37-61; V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, pp. 473-482; J. L. MONEREO PÉREZ, *Espacio de lo político y orden internacional. La teoría política de Carl Schmitt*, El Viejo Topo, Barcelona 2015; C. MINCA, R. ROWAN, *On Carl Schmitt and Space*, Routledge, London 2015; D. SÖFERLE, «*Raum (Carl Schmitt)*», in J. KASPER e C. WILD (Ed.), «*Rom rückwärts. Europäische Übertragungsschicksale*», Fink, Paderborn 2015, pp. 75-81; S. CARLONI, *Terra e mare. Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt*, Pensa multimedia, Lecce 2013; N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 39-47.

diritto internazionale universalistico – sulla cui vacuità e indeterminatezza si è già lungamente riferito –, pur riaffermando i principi dell'autodeterminazione dei popoli e della sovranità statale, infici proprio l'elemento spaziale ad essi connesso. L'universalismo umanitario dei nuovi trattati internazionali, infatti, mal si concilierebbe con il mantenimento di confini invalicabili.

Nel ripensare un sistema concreto e stabile di relazioni internazionali, che non si limiti semplicemente ad auspicare un ritorno all'ormai defunto sistema interstatale, si tratta allora in primo luogo di concepire un nuovo ordinamento spaziale, ossia di «introdurre nella scienza del diritto internazionale sia il concetto di “grande spazio concreto” (*konkreter Großraum*) sia il concetto correlato di “principio giuridico internazionale dei grandi spazi” (*völkerrechtliches Großraumprinzip*)»⁴⁸⁰.

Ora, va anzitutto osservato che l'opportunità di fare riferimento al concetto di *Großraum* nell'ambito della scienza giuridica è strettamente connessa, per Schmitt, alla rivoluzione industriale del XX secolo. È infatti lo sviluppo dell'industria energetica, dalla costruzione di grandi centrali elettriche sino alla creazione di una fitta rete di gasdotti e elettrodotti, che fa nascere «un ordinamento tecnico-industriale-economico che si lascia completamente alle spalle l'isolamento e la frammentazione da “piccolo spazio” (*kleinräumig*) della precedente economia energetica»⁴⁸¹. Il grande spazio si configura, dunque, come la nuova *misura* dello sviluppo tecnico-industriale: «un ambito della pianificazione, dell'organizzazione e dell'attività umana che nasce da una tendenza generale dell'attuale sviluppo»⁴⁸². In altri termini, citando il noto fisiologo e antropologo tedesco Viktor von Weizsäcker, per Schmitt si deve considerare il grande spazio anzitutto come «un coerente spazio operativo (*Leistungraum*)»⁴⁸³.

Si noti, come l'ordinamento spaziale facente capo al concetto di Stato – un territorio chiuso, delimitato da rigidi confini – venga messo in crisi proprio dello sviluppo tecnico-industriale. Come si vedrà meglio in seguito, infatti, lo sviluppo tecnico pare giocare per Schmitt un ruolo centrale nel cambio di paradigma spaziale: in primo luogo, perché estendendo e velocizzando le possibilità di spostamento rende porosi i confini fisici e politici

⁴⁸⁰ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere*, cit., p. 107.

⁴⁸¹ Ivi, p. 109.

⁴⁸² Ivi, p. 110.

⁴⁸³ Ibidem. Schmitt fa qui esplicito riferimento all'opera di V. von Weizsäcker, *Der Gestaltkreis: Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen*, Thieme, Leipzig 1940. Per una ricostruzione del contesto scientifico complessivo nel quale matura la teoria schmittiana del grande spazio rimandiamo al paragrafo 3.2.4.

precedentemente in auge, in secondo luogo, poiché incrementando le capacità distruttive dell'armamentario bellico può rideterminare molto velocemente gli equilibri di potere⁴⁸⁴.

Se però il concetto di grande spazio in ambito economico allude all'idea della *rete* (un'ampiezza potenzialmente sconfinata e senza alcun centro), traslato alla sfera giuridica esso assume, per Schmitt, una valenza qualitativa e non solo quantitativa. Il grande spazio, infatti, non è meramente un piccolo spazio ampliato nel quale si muovono liberamente le merci e l'energia, ma una vera e propria entità giuridico-politica. Si tratta, in altre parole, come vedremo, di uno spazio orientato e dominato da una potenza egemone (*Reich*), che stabilisce e s'impegna a far rispettare una precisa idea politica, ossia un concreto ordinamento spaziale.

Ora, è proprio per spiegare questo insieme di elementi che vanno a costituire la teoria del grande spazio, che Schmitt fa esplicito riferimento alla Dottrina Monroe:

Nella storia recente del diritto internazionale la Monroe Doctrine americana, proclamata nel 1823, è il primo e finora più efficace esempio di principio giuridico dei grandi spazi. Costituisce per noi un "precedente" tanto singolare quanto importante. Ed è da qui, e non dalla dottrina dei "confini naturali", o del "diritto alla terra", o addirittura dei patti regionali testè menzionati, che bisogna prendere le mosse se si vuole discutere e analizzare il concetto giuridico di un principio dei grandi spazi nel diritto internazionale⁴⁸⁵.

La dottrina Monroe, in quanto antecedente storico, assume dunque nell'economia del discorso schmittiano il valore di un archetipo: da essa il Nostro non ricava una semplice conferma di una teoria già elaborata, ma ne trae il nucleo teorico fondamentale dello stesso concetto di *Großraum*.

È necessario precisare, però, che non è all'interpretazione interventista della Dottrina Monroe che Schmitt fa riferimento, bensì all'originaria versione isolazionista. Prima che tale dottrina venisse profondamente trasformata e declinata in senso interventista – fu in particolare il presidente Theodore Roosevelt a promuovere una traslazione di significato del principio del non intervento e del rifiuto di ingerenze straniere nel senso di una legittimazione su base ideologica di interventi imperialistici degli Stati Uniti⁴⁸⁶ –, infatti, la dottrina stabiliva il solo divieto d'intervento di potenze straniere nel continente americano. In altri termini, Monroe affermò in quel famoso discorso che gli Stati Uniti non avrebbero tollerato alcuna intromissione

⁴⁸⁴ Cfr. C. SCHMITT, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Reclam, Leipzig 1942, trad. it. *Terra e mare*, Adelphi, Milano 2002.

⁴⁸⁵ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit. p.117-118.

⁴⁸⁶ Cfr. Ivi, p.129.

negli affari americani da parte delle potenze del vecchio continente, impegnandosi al contempo a non intervenire nelle faccende europee.

Al netto di quella modifica universal-imperialistica, dunque, la *Monroe doctrine* racchiude in sé i caratteri fondamentali di quello che agli occhi del giurista tedesco dovrebbe essere l'ordinamento spaziale dei *Großräume*: 1) il principio di non intervento, 2) l'egemonia politica e militare di una forza imperiale che si fa garante del principio di non intervento, 3) il rispetto reciproco del principio di non intervento tra *Großräume*.

Ora, come è facile notare, i tre elementi sono strettamente correlati l'uno all'altro: non c'è *Großraum* senza principio di non intervento, non c'è principio di non intervento senza una forza che sia in grado di farlo rispettare (*Reich*), e non c'è alcuna spazialità concreta senza il riconoscimento di un'alterità determinata (logica amico/nemico). La possibilità di riattivare una corrispondenza tra principio spaziale e ordinamento giuridico risiede dunque, per Schmitt, anzitutto, nella capacità di una potenza di tipo imperiale di imporre all'interno di un *Großraum* una precisa idea politica: di individuare cioè un nemico nei confronti del quale far valere il principio di non intervento. Scrive Schmitt:

Considerati dal punto di vista della scienza del diritto internazionale, lo spazio e l'idea politica non possono essere separati. Per noi non esistono né idee politiche prive di spazialità né, viceversa, spazi o principi spaziali privi di idee. A sua volta un'idea politicamente determinabile implica che un determinato popolo se ne faccia portatore, e necessariamente ha di mira un determinato avversario, il che le attribuisce appunto la qualità del "politico"⁴⁸⁷.

Così del resto la concretezza politico-spaziale della dottrina di Monroe risiedeva per Schmitt nella sua avversità al principio di legittimità monarchico-dinastico. Era in virtù di tale principio, infatti, che le potenze europee potevano legalmente spartirsi i territori non statali: «questo principio innalzava la monarchia legittima e assoluta a misura standard dell'ordinamento giuridico internazionale, e su tale base legittimava gli interventi delle grandi potenze europee»⁴⁸⁸.

L'idea politica del grande spazio "America" risiedeva, cioè, proprio nella rivendicazione di una piena libertà e indipendenza degli Stati americani nei confronti del sistema politico delle monarchie europee. Scrive Schmitt:

⁴⁸⁷ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 126.

⁴⁸⁸ Ibidem.

Qui sta il nocciolo di questa grande dottrina alle sue origini, che si presenta come un autentico principio dei grandi spazi, ovvero il nesso tra un popolo politicamente ridestato, un'idea politica e un grande spazio politicamente dominato da questa idea, che esclude interventi stranieri⁴⁸⁹.

L'idea politica equivale dunque ad un concreto principio spaziale: se nell'Europa del primo Ottocento la monarchia assoluta era considerata la misura standard dell'ordinamento giuridico - da essa discendevano precise disposizioni circa i confini territoriali tra gli Stati europei e nei confronti dello spazio extraeuropeo - l'affermazione da parte statunitense del principio dell'indipendenza e della libertà dei popoli americani implica l'indisponibilità a tollerare alcuna politica coloniale nel Nuovo Mondo, ossia la delimitazione di uno spazio unitario continuo (il continente americano).

Si noti che l'affermazione del principio dell'indipendenza dei popoli americani non è a quest'altezza per Schmitt la rivendicazione di una massima universale: la *politische Idee* americana non coincide, infatti, con una qualche ideologia economica, sociale o morale, ma è tutta giocata sulla contrapposizione, o meglio sulla sottrazione all'ordinamento europeo. Essa si definisce, cioè, solo *via negationis*: se fosse intesa come un principio universale non potrebbe in alcun modo valere come criterio di un ordinamento spaziale concreto⁴⁹⁰.

È del resto assai significativo, in tal senso, che il Nostro insista ripetutamente sull'assoluta alterità e distanza tra la dottrina Monroe originaria e il principio della sicurezza delle vie di traffico dell'impero mondiale britannico. Quest'ultimo, infatti, «non si riferisce a uno spazio determinato e interconnesso e al suo ordinamento interno, ma anzitutto alla sicurezza dei collegamenti tra le parti sparpagliate dall'impero»⁴⁹¹. L'obiettivo esclusivo della politica inglese, invero, era quello di legittimare lo *status quo* internazionale, che vedeva la marina inglese dominare sulla quasi totalità delle vie di traffico. Tale principio non assurgeva dunque al rango di una vera e propria dottrina, ma valeva al più come una massima politica, che si pretendeva avesse una valenza universale. Così, per esempio, osserva Schmitt, una volta che il canale di Suez venne internazionalizzato e neutralizzato attraverso il trattato del 29 ottobre 1888, gli inglesi mirarono sin da subito a trasformare questo trattato in un «sistema di diritto

⁴⁸⁹ Ivi, p. 127.

⁴⁹⁰ Sul tema si veda: C. SCHMITT, *Großraum gegen Universalismus*, in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 336-344; trad. it., *Grande spazio contro universalismo*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 491-503.

⁴⁹¹ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 132.

internazionale delle vie marittime e dei canali interoceanici, valido per tutte le importanti vie marittime non direttamente sotto il controllo inglese»⁴⁹².

Il fatto che a cavallo tra il XIX e il XX secolo il presidente Theodore Roosevelt, al fine di giustificare il nuovo imperialismo capitalistico degli USA, abbia reinterpretato la *Monroe doctrine* in senso interventista – prendendo a modello proprio il sistema giusinternazionalistico inglese – non deve far dimenticare dunque che la versione originaria della dottrina di Monroe affermava un principio spaziale prettamente difensivo. Ritenendosi gli eredi della potenza marittima inglese⁴⁹³, infatti, sul finire del XIX secolo gli Stati Uniti impressero un netto cambio d’indirizzo alla loro politica estera. Da concetto concreto di grande spazio, geograficamente e storicamente determinato, la dottrina Monroe divenne un «principio planetario generale, pensato in termini universalistici»⁴⁹⁴. Essa diventò cioè il contrario di un ordinamento spaziale concreto e stabile: prestandosi alle più svariate interpretazioni, si trasformò in un mero strumento di legalizzazione dello *status quo* geopolitico, conferendo agli USA il diritto d’intervenire in ogni parte del mondo.

Ricapitolando, dunque, per il giurista tedesco, la versione originaria della dottrina Monroe assume la valenza paradigmatica di un principio giusinternazionalistico di grande spazio perché fonda un ordinamento spaziale concretamente determinato. L’idea politica che permea il grande spazio “America” non vale invero come un principio universale, ma trae la propria cogenza e concretezza dalla demarcazione di uno spazio tellurico delimitato (il continente americano), pensato in contrapposizione ad un’alterità concreta (il sistema interstatale europeo).

Resta da capire, però, su quali basi il grande spazio si delinei come un’unità politico-spaziale determinata. Come ha osservato Volker Neumann⁴⁹⁵, infatti, sebbene Schmitt insista sul fatto che l’ordinamento internazionalistico dei grandi spazi si differenzia dal diritto universalistico della Società delle Nazioni perché afferma solennemente il principio dell’indipendenza e della libertà dei popoli, se tale principio assumesse una valenza universale non si potrebbe in alcun modo tracciare il preciso confine spaziale di un *Großraum*⁴⁹⁶: ogni

⁴⁹² Ivi, pp. 136-137. Vedremo in seguito, in particolare analizzando il celebre saggio *Land und Meer*, come Schmitt ritenga tale passaggio un cambiamento di orientamento politico e di strategia egemonica figlio di una profonda mutazione identitaria della potenza statunitense: da forza terrestre a potenza marittima.

⁴⁹³ Sul tema si veda: C. SCHMITT, *Beschleuniger wider Willen*, in C. SCHMITT, *Staat, Grossraum, Nomos*, Dunker & Humblot, Berlin 1995, pp. 431-436; trad. it., *Acceleratori involontari*, in C. SCHMITT, *Stato, Grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 201-210.

⁴⁹⁴ C. SCHMITT, *L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 129.

⁴⁹⁵ Cfr. V. NEUMANN, *Carl Schmitt als Jurist*, cit., pp. 461-463.

⁴⁹⁶ Che il concetto schmittiano di *Großraum*, pena ricadere in una logica universalistica, non possa venir pensato a partire da un riferimento *völkisch* è stato sottolineato anche da: S. SALZBORN, *Carl Schmitts Völkerrechtliches Erbe*, in R. VOIGT (Hg.) *Großraum-Denken*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, pp. 145-162; M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 421ss; M.

popolo dovrebbe essere riconosciuto nella sua autonomia e libertà, rendendo così illegittimo qualsiasi raggruppamento amico/nemico che superi l'orizzonte nazionale.

Se non è possibile pensare l'unità politica di un grande spazio con riferimento ad un elemento *völkisch*, né sulla base della dottrina dei "confini naturali" o del "diritto alla terra", dunque, per quale motivo lo spazio di un intero continente dovrebbe essere riunito in un unico ordinamento spaziale? In altri termini, se l'idea politica (ossia il principio spaziale) si determina solo *via negationis* com'è possibile stabilire in modo certo i confini di un *Großraum*? In virtù di quale principio, poi, una forza egemone di tipo imperiale assume il ruolo di garante del principio del non intervento? In che modo, cioè, essa può esercitare legittimamente un ruolo egemonico sul piano militare e politico all'interno del *Großraum*?

Vediamo dunque di rispondere a questi quesiti analizzando attentamente ciò che Schmitt scrive a proposito di quella forza egemone di tipo imperiale (il *Reich*), che dovrebbe farsi garante del principio di non intervento. Proprio il *Reich*, invero, pare costituirsi come il nuovo e fondamentale vettore di un ordinamento internazionalistico dei grandi spazi.

3.2.2 Il Reich quale vettore di un nuovo principio spaziale

Lo scarto più evidente tra l'ordinamento dei grandi spazi e il diritto universalistico della Società delle Nazioni si manifesta per Schmitt nel diverso approccio al decisivo problema della tutela delle minoranze etniche. Se per il secondo qualunque diritto di un'unità popolare o etnica è subordinato al diritto individuale del singolo cittadino - per cui «l'individualismo liberale e l'universalismo sovranazionale si presentano come i due poli della medesima visione del mondo»⁴⁹⁷ - il primo afferma solennemente la primarietà dell'elemento popolare ed etnico rispetto a dispositivi e norme universalistiche. Proprio al fine di far rispettare tale principio *völkisch*, del resto, parrebbe che per il Nostro, la potenza egemone all'interno del grande spazio dovrebbe affermare e far rispettare il principio di non intervento. Scrive Schmitt:

A partire dalla dichiarazione formulata il 20 febbraio 1938 al Reichstag tedesco dal cancelliere del Reich Adolf Hitler, alla base del nostro concetto nazionalsocialista di popolo sta un diritto tedesco di tutela dei gruppi etnici tedeschi cittadini di Stati esteri. In tal modo è stabilito un autentico principio di diritto internazionale. Questo rientra nel principio del reciproco rispetto di

SCHMOECKEL, *Die Großraumtheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerrechtswissenschaft im Dritten Reich*, Dunker & Humblot, Berlin 1994, p. 90ss; E. PASQUIER, *De Genève à Nuremberg. Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international*, Classiques Garnier, Paris 2012, pp. 424-426.

⁴⁹⁷ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 141.

ogni nazionalità, [...] che implica il rifiuto di ogni ideale di assimilazione, assorbimento e fusione. È questa l'idea politica, che per lo spazio dell'Europa Centrale e Orientale – in cui vivono molti gruppi etnici, i quali (se si escludono gli ebrei) non sono tuttavia estranei gli uni agli altri dal punto di vista razziale – acquista lo specifico significato, da noi qui illustrato, di un principio dei grandi spazi nel diritto internazionale⁴⁹⁸.

Ad eccezione del popolo ebraico (che Schmitt, qui, prestandosi biecamente alla propaganda del regime nazista, considera estraneo dal punto di vista razziale), dunque, l'insieme dei popoli e delle Nazioni dell'Europa centro-orientale potrebbe dar luogo a un grande spazio qualora una potenza egemone di tipo imperiale (la Germania) si ergesse a baluardo dell'elemento popolare ed etnico contro ogni forma di prevaricazione e assimilazione promossa dal diritto universalistico. La funzione specifica che il *Reich* assumerebbe all'interno del grande spazio sembrerebbe allora quella di difendere (in virtù della sua superiorità tecnico-bellica) l'indipendenza e la libertà dei popoli afferenti al suddetto *Großraum*. Ma, in base a quale principio si dovrebbe decidere se un popolo o una Nazione rientra o meno all'interno di un grande spazio?

Leggendo il passaggio pocanzi citato Schmitt parrebbe alludere ad una discriminante di tipo etnico-razziale: solo quei popoli omogenei dal punto di vista razziale con il popolo del *Reich* possono far parte del grande spazio. A ciò, del resto, farebbe pensare la categorica esclusione del popolo ebraico dal *Großraum* europeo.

Al di là di questa apologia dell'elemento *völkisch* – chiaramente influenzata dal clima politico del tempo, anche se perciò non meno grave –, tuttavia, come si tratterà ora di mostrare, il significato precipuo che Schmitt sembra attribuire al concetto di *Reich* ci pare essere un altro.

Come si è detto, Schmitt riconosce al sistema interstatale successivo alla pace di Vestfalia la coerenza e concretezza di un vero ordinamento spaziale. Fondato sul concetto di Stato, esso sottendeva tutta una serie di distinzioni spaziali (territori statali, colonie, protettorati etc.), che sancivano un reale equilibrio nel campo delle relazioni internazionali. Era in particolare la guerra, quale istituzione riconosciuta di questo ordinamento interstatale, ad essere sottoposta a un preciso quadro giuridico: essa si configurava essenzialmente come uno scontro fra Stati indipendenti e sovrani posti sullo stesso piano. Si trattava, cioè, di «una relazione tra ordinamento e ordinamento, e non tra ordinamento e non ordinamento. Quest'ultima relazione, infatti – quella tra ordinamento e non-ordinamento –, è la guerra civile»⁴⁹⁹. Il confine diventava

⁴⁹⁸ Ivi, p. 145.

⁴⁹⁹ Ivi, p. 156.

così un mero confine lineare (*Liniengrenze*): tutto era sottoposto all'indistinto aut-aut tra territorio statale e non statale. Anche gli Stati ritenuti neutrali, invero, venivano riconosciuti nella loro sovranità e indipendenza, ed anzi svolgevano un ruolo arbitrale decisivo per il corretto funzionamento del sistema stesso. Essi erano cioè «non solo testimoni imparziali del duello bellico, ma diventavano anche veri e propri garanti e custodi del diritto internazionale»⁵⁰⁰.

Ora, se è incontestabile per Schmitt che tale sistema sia stato radicalmente superato dal diritto internazionale delle democrazie occidentali, ed in particolare dalla giurisprudenza della Società delle Nazioni, ciò non deve far pensare che l'ordinamento dei grandi spazi miri a sostituire banalmente la centralità del concetto di Stato con quello di popolo. È lo stesso giurista di Plettenberg, infatti, ad affermare:

Non è possibile [...] pensare di trasformare così, semplicemente, il tradizionale ordinamento interstatale (*zwischenstaatlich*) in un ordinamento “inter-etnico” (*zwischenvolklich*). In questo modo, infatti, attraverso il concetto di popolo non si farebbe altro che alimentare con nuova sostanza e nuova vita il vecchio ordinamento interstatale: al posto di un neutrale, astratto concetto di Stato subentrerebbe così un sostanziale concetto di popolo, ma per il resto si conserverebbe la struttura sistematica dell'ordinamento di diritto internazionale tradizionale⁵⁰¹.

Affinché vi sia un reale superamento dell'ordinamento spaziale facente capo allo Stato, dunque, il *Reich* non deve essere pensato come il semplice difensore delle varie realtà etniche del *Großraum*, per il resto dotate di una loro autonomia e indipendenza. Non tutti i popoli, infatti, afferma Schmitt, sono all'altezza di quel *minimum* di organizzazione e disciplina che lo Stato presuppone: «un popolo inetto allo Stato anche solo in questo senso puramente organizzativo non può assolutamente essere soggetto di diritto internazionale»⁵⁰². Se al *Reich* venisse assegnato il compito di “difensore dei popoli”, d'altra parte, esso non sarebbe altro che uno Stato particolarmente generoso e magnanimo. A ben vedere, invece, esso esercita una vera e propria egemonia politica e militare all'interno del grande spazio, impone cioè un preciso ordinamento spaziale. Se è vero che il *Reich* è altra cosa tanto dall'*Imperium* romano, quanto dall'*Empire* inglese – in quanto entrambi si costituiscono come formazioni politiche universalistiche che abbracciano il mondo e l'umanità intera –, infatti, ad esso non è affatto estraneo l'esercizio di un dominio. Il nesso tra *Reich*, *Großraum* e principio di non intervento – decisivo per la cogenza e concretezza del *Großraumordnung* – non si costituisce, invero,

⁵⁰⁰ Ibidem.

⁵⁰¹ Ivi, p. 158.

⁵⁰² Ivi, p. 159.

come un nesso originario e naturale, ma è unilateralmente affermato e promosso dallo stesso *Reich*. È solo quest'ultimo che può stabilire, cioè, se e quando intervenire per dirimere una controversia tra popoli all'interno del proprio *Großraum* o, in difesa di quest'ultimo, in virtù di una violazione del principio di non intervento. Scrive Schmitt:

La secolare piccineria spaziale della teoria dello Stato tedesca, che è stata quasi sempre una teoria del piccolo o medio Stato, ci ha finora sbarrato l'orizzonte nel campo del diritto internazionale. Oggi viene superata con la stessa rapidità con cui i grandi avvenimenti militari e politici prendono il loro corso, facendo trionfare la consapevolezza che non gli Stati ma gli imperi sono i veri "creatori" del diritto internazionale⁵⁰³.

In quanto creatori del diritto internazionale, dunque, gli imperi, agendo in un contesto spaziale reso fluido e poroso dallo sviluppo tecnico-industriale – radicalmente diverso rispetto alla concezione dello spazio che faceva perno sul concetto di territorio dello Stato – diventano i veri artefici del nuovo paradigma spaziale dei grandi spazi. I confini di una *Großraum* – una grandezza, lo ribadiamo, che ha a che fare anzitutto con l'ambito culturale, economico, industriale e organizzativo – sono dunque direttamente proporzionali alla forza tecnico-industriale, nonché alla volontà di potenza, del *Reich*. Benché «l'impero non è semplicemente uno Stato ampliato, così come il grande spazio non è solo un piccolo spazio ampliato»⁵⁰⁴, Schmitt è chiarissimo nell'affermare che: «una struttura di potere priva di grande spazio che oltrepassi sia il territorio dello Stato sia il suolo nazionale non sarebbe un impero»⁵⁰⁵. Non esiste un impero dunque che non abbia un proprio grande spazio di espansione e dominio.

È del resto proprio nel pieno esercizio di una *potestas directa* che Schmitt, in un articolo del 1939 dal titolo *Neutralität und Neutralisierung*⁵⁰⁶, individua l'elemento caratterizzante il *Reich* rispetto al moderno Stato costituzional-liberale. Quest'ultimo, infatti, osserva il Nostro, a partire dal XIX secolo ha via via istituzionalizzato una divisione tra un capo di Stato passivo e un capo di governo attivo. Fraintendendo l'originario significato del concetto di neutralità statale, cioè, «dal monarca assoluto che si identifica con lo Stato si è passati ad un'entità indifferente in politica interna, che nemmeno una volta può prendere posizione nell'antagonismo fra partito di governo e partito d'opposizione»⁵⁰⁷. Il capo dello Stato è così

⁵⁰³ Ivi, p. 167.

⁵⁰⁴ Ivi, p. 169.

⁵⁰⁵ Ibidem.

⁵⁰⁶ C. SCHMITT, *Neutralität und Neutralisierung*, in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe*, cit., pp. 310-335; trad. it., *Neutralità e neutralizzazione*, in C. SCHMITT, *Posizioni e concetti*, cit., pp. 453-490.

⁵⁰⁷ C. SCHMITT, *Neutralità e neutralizzazione*, cit., p. 457.

divenuto meramente il rappresentante della Nazione nel consesso della comunità internazionale. Scrive Schmitt:

La neutralizzazione statale interna del Capo supremo dello Stato che ha avuto luogo nell'epoca del costituzionalismo europeo ha influito naturalmente in quelle istituzioni internazionali, che – come la ratifica dei trattati internazionali – sono dovute ad un potere internazionale di rappresentanza verso l'esterno che ha le sue radici nella situazione costituzionale statale interna. Quando, il principe assoluto, che decide liberamente verso l'interno e l'esterno, si trasforma in un Supremo capo di Stato costituzionalmente frenato, provvisto solo di un potere neutrale ed ha accanto a sé sul piano statale interno soltanto un capo di governo responsabile, ma a cui manca verso l'esterno il vero e proprio potere di rappresentanza internazionale, allora si modificano ovviamente tanto il contenuto giuridico quanto il procedimento della ratifica⁵⁰⁸.

La mera funzione di rappresentante della Nazione a cui viene relegato il capo di Stato, dunque, toglie a quest'ultimo una reale capacità di contrattazione in sede internazionale: egli è chiamato semplicemente a ratificare i trattati internazionali sulla base di un principio di conformità e di rispetto delle norme costituzionali interne. Si crea allora una sovrapposizione tra il costituzionalismo statale e quello interstatale, sino al punto che, osserva Schmitt:

Secondo la concezione sviluppata nel XIX secolo dal costituzionalismo liberale solo lo Stato neutrale in politica interna è normale ed omogeneo dal punto di vista del diritto internazionale. Solo esso ha una "costituzione" nel senso del costituzionalismo, di cui fanno parte soprattutto i diritti di libertà, cioè le sfere del privato libere dallo Stato e il fondamentale non intervento statale interno in queste sfere⁵⁰⁹.

L'idea di fondo di questa sovrapposizione surrettizia tra il costituzionalismo statale e quello interstatale, osserva Schmitt, è allora quella di legittimare un controllo da parte delle potenze egemoni occidentali verso tutti quegli Stati che non si sono uniformati al modello liberal-costituzionale. L'identificazione della neutralità interna quale condizione normale dei membri della comunità internazionale diventa così il meccanismo attraverso il quale esercitare un potere indiretto di controllo sull'intero ambito delle relazioni internazionali.

Ora, rispetto a questo meccanismo di neutralizzazione – che, lo ribadiamo, fraintende ciò che per Schmitt costituiva il vero senso dello Stato neutrale moderno, ossia quello legato ad una

⁵⁰⁸ Ivi, p. 479.

⁵⁰⁹ Ivi, p. 480.

neutralizzazione attiva – il *Reich* differisce radicalmente. Ripristinando una connessione tra «l'antico, eterno rapporto tra ordinamento e localizzazione»⁵¹⁰, esso esercita invero una forma di dominio che non si fonda su ambigui e artificiosi meccanismi di controllo indiretto, ma che trova nell'aderenza al suolo (*Boden*) – ossia nella consapevolezza che un ordinamento giuridico può trovare una qualche concretezza solo marcando un confine tra uno spazio interno pacificato ed uno esterno aperto alla possibilità della guerra – la possibilità di stabilire e far rispettare nuove linee di amicizia e inimicizia. Scrive Schmitt:

Non bisogna mai dimenticare che il diritto internazionale è un diritto della guerra e della pace, *jus belli ac pacis*. Sia la realtà concreta e specifica della guerra e della pace, legata al tempo e allo spazio e diversa nelle diverse epoche della storia, sia il concreto rapporto reciproco tra le due opposte situazioni rappresentano il nucleo di ogni ordinamento di diritto internazionale e di ogni coesistenza di popoli organizzati in spazi in qualche modo spartiti. [...] Linee di amicizia, *amity lines*, si pongono – variamente espresse in termini spaziale e metaforici – alla base di ogni sistema di diritto internazionale⁵¹¹.

Con ciò non vogliamo negare, si badi, che Schmitt insista sull'elemento nazional-popolare, quale caratteristica distintiva dell'ordinamento dei grandi spazi rispetto all'universalismo apolide del diritto internazionale della Società delle Nazioni, ma solo rilevare come tale elemento non sia, a ben vedere, decisivo per la costruzione di un grande spazio. Come ha giustamente osservato Samuel Salzborn, infatti, benché Schmitt costruisca la sua teoria del grande spazio facendo leva su tre diversi argomenti – uno legato alla legittimità giuridica (la dottrina Monroe come precedente giuridico di un ordinamento dei grandi spazi), uno incentrato sul principio politico nazional-popolare (l'irriducibilità dell'elemento popolare ed etnico ai dispositivi e alle norme del diritto internazionale universalistico), un altro di matrice spaziale o geopolitica (gli imperi come i nuovi soggetti creatori di un diritto internazionale fondato sul concetto di grande spazio con divieto d'intervento per potenze straniere) – è l'emergere effettivo di potenze imperiali e dei grandi spazi a loro sottoposti, a decretare la fine definitiva del sistema universalistico interstatale⁵¹². Insomma, è il solo argomento spaziale a risultare determinante.

⁵¹⁰ C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 187.

⁵¹¹ Ivi, pp. 172-174.

⁵¹² Cfr. S. SALZBORN, *Carl Schmitts Völkerrechtliches Erbe*, cit., pp. 147-150.

È lo stesso Schmitt, del resto, come si è già richiamato, ad affermare che la semplice sostituzione di un neutrale e astratto concetto di Stato con un sostanziale concetto di popolo, non farebbe altro che conservare la struttura sistematica dell'ordinamento di diritto internazionale tradizionale⁵¹³. Come sarebbe possibile, d'altra parte, stabilire i confini di un *Großraum* sulla semplice adesione al principio dell'inviolabilità etnica? Se ogni popolo avesse diritto ad una porzione adeguata di suolo, allora su quali basi il *Reich* potrebbe decretare l'esistenza di un suo grande spazio di espansione e dominio?

Al di là dei numerosi richiami al carattere *völkisch* dei *Großräume* – certamente presenti, ma a nostro avviso non determinanti –, dunque, come ha rilevato Monserrat Herrero⁵¹⁴, l'idea di fondo che ci pare qui già all'opera è quella che Schmitt svilupperà nel celebre libro del 1950 *Der Nomos der Erde*⁵¹⁵. Si tratta di quella concezione per la quale il diritto si strutturerebbe a partire da un triplice movimento di appropriazione (*nehmen*), divisione (*teilen*) e produzione (*weiden*) della terra e dei suoi beni. L'ordinamento giuridico, ossia spaziale, non prenderebbe forma cioè a partire da uno spazio vuoto a cui vengono applicate delle norme, ma si configurerebbe sulla base degli eventi storici e vitali della comunità che agisce in quel determinato spazio. Il diritto sarebbe in altri termini sempre l'insieme di un ordinamento (*Ordnung*) – positivamente determinato – e di una localizzazione (*Ortung*) – di cui l'ordinamento è espressione. Scrive Schmitt:

Nomos è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento, e la forma con ciò data dell'ordinamento politico, sociale e religioso. Misura, ordinamento e forma costituiscono qui una concreta unità spaziale. Nell'occupazione di terra, nella fondazione di una città o di una colonia si rende visibile il nomos con cui una tribù o un seguito o un popolo si fa stanziale, vale a dire si colloca storicamente e innalza una parte della terra a campo di forza di un ordinamento⁵¹⁶.

Più che su presupposti etnici e razziali, dunque, lo sviluppo di un ordinamento giuridico dei grandi spazi parrebbe fondarsi sul riconoscimento di tale dinamismo vitale⁵¹⁷, nonché su un

⁵¹³ Cfr. C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 158.

⁵¹⁴ Cfr. M. HERRERO, *The political discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order*, cit., pp. 124-131.

⁵¹⁵ C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, cit., trad. it., *Il nomos della terra*, cit.

⁵¹⁶ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., p. 59.

⁵¹⁷ Per una disanima delle affinità e divergenze tra il principio schmittiano del *Großraum* e il concetto di origine zoogeografico, poi usato anche in epoca nazista, del *Lebensraum* rimandiamo al paragrafo 3.2.4.

assoluto radicamento alla terra⁵¹⁸, che esula da un riferimento specifico circa il popolo che dovrebbe creare tale ordine. Stante tale presupposto, sembrerebbe cioè che il *Reich*, in quanto potenza egemone del *Großraum*, vada riconosciuto non in quel soggetto che detiene determinati requisiti etnici, ma sulla base di una pura valutazione delle forze in campo. Ma è davvero riuscito Schmitt attraverso questa formulazione del concetto di *Reich* a guadagnare uno spazio teorico radicalmente distinto da quello dell'era statale?

3.2.3 La sovranità imperiale

Pur non trovando, a nostro avviso, in un principio *völkisch* il proprio motivo fondante, rimane tuttavia da valutare se la prospettiva teorica del grande spazio si lasci realmente alle spalle l'intero impianto teorico dell'epoca statale. Se per un verso il fatto che l'accento cada sulla nuova dimensione spaziale dei *Großräume*, nonché sui nuovi protagonisti del diritto internazionale (gli imperi), lascia pensare ad un reale superamento del concetto di sovranità statale, infatti, per l'altro, la forma attraverso la quale il *Reich* afferma la propria egemonia all'interno del grande spazio sembra ricalcare la vecchia logica statale del *protego ergo obbligo*⁵¹⁹.

Apparentemente rispettoso delle entità popolari – sulla finzione di questo proclama si è già lungamente riferito – e persino degli Stati (intesi non tanto come Stati di diritto liberal-costituzionali, quanto come grandezze spaziali dotati di un *minimum* di organizzazione)⁵²⁰, il *Reich* pare contraddistinguersi, infatti, rispetto alle altre entità popolari o parastatali, proprio perché detiene il monopolio della decisione politica⁵²¹. Il rifiuto dei metodi di ingerenza indiretta delle potenze universalistiche pare coincidere, invero, con l'affermazione di un potere assoluto del *Reich* di intervenire negli affari interni del proprio *Großraum*. Se ciò che

⁵¹⁸ Sull'importanza che riveste il radicamento tellurico nella creazione di un pluriverso di grandi spazi torneremo a parlare analizzando il celebre saggio *Land und Meer*.

⁵¹⁹ Sul tema si veda: J. ROSATELLI, *Gli Impero oltre gli Stati. Sul concetto di «Reich» secondo Carl Schmitt*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Vol. 40, N° 2, 2010, pp. 387-416.

⁵²⁰ Scrive Schmitt: «La moderna convivenza dei vari popoli, e in particolare dei popoli grandi o addirittura dei popoli minacciati, esige una rigida organizzazione nel vero senso della parola, richiedendo un *minimum* di consistenza interna e di sicura calcolabilità. [...] Nella scienza del diritto internazionale la lotta contro il concetto di Stato finirebbe per mancare il suo obiettivo se non rendesse giustizia a quell'effettiva capacità di ordinamento – in realtà spesso problematica, ma in fondo pur sempre auspicata – che è stata essenziale per il concetto tradizionale di Stato» C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 159. Il fatto che lo Stato nella costruzione schmittiana non scompaia del tutto ha portato Günter Maschke a parlare di nucleo statualistico («*staatlicher*» o «*etatistischer Kern*») Cfr. la discussione della relazione *La théorie du Großraum chez Carl Schmitt* di J. L. Feuerbach, contenuta in H. QUARITSCH (Ed.), *Complexio Oppositorum*, Dunker & Humblot, Berlin 1988, p. 421.

⁵²¹ Che lo Schmitt teorico dell'ordinamento giuridico dei grandi spazi non cessi di pensare la decisione sullo stato d'eccezione quale marchio distintivo della sovranità è stato messo in luce tra gli altri da Hasso Hofmann: Cfr. H. HOFMANN, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, cit., pp. 214-215.

caratterizza l'ordinamento giuridico dei *Großräume* – sul modello della dottrina Monroe – è il fatto di stabilire un principio di non intervento da parte di potenze straniere, e se è il *Reich* l'unico soggetto a cui spetta il diritto di decidere se la sua sfera d'influenza è stata violata, allora va da sé che nessun'altra entità popolare o parastatale può arrogarsi il diritto di un intervento militare all'interno o all'esterno del grande spazio. Impegnandosi a difendere i vari soggetti afferenti al grande spazio, dunque, il *Reich* pretende da quest'ultimi il diritto esclusivo a muovere guerra. Scrive Schmitt:

La costruzione fondamentalmente liberal-individualistica – quindi universalistica – della tutela delle minoranze ha costituito, passando per l'universalismo della Società delle Nazioni ginevrina, la base del controllo e dell'interventismo esercitati dalle potenze occidentali esterni nei territori dell'Europa orientale. [...] Ma la formulazione e l'applicazione di principi validi per un grande spazio di questo tipo non è compito di potenze estranee che si immischiano dall'esterno in tale spazio; quindi non è compito né delle democrazie dell'Europa Occidentale né di un governo americano, ma delle potenze nazional-popolari e statali che reggono questo spazio, e in particolare del Reich tedesco.⁵²²

È del resto proprio per il fatto che il *Reich* è l'unico titolare dello *jus belli* all'interno del grande spazio, per il Nostro, che un mondo suddiviso in *Großräume* rappresenterebbe la migliore garanzia contro il rischio di una guerra totale. Così come la guerra fra gli Stati europei nel sistema del vecchio diritto internazionale europeo era sempre solo una guerra parziale, poiché combattuta da soggetti territorialmente e politicamente riconosciuti come legittimi e definiti sulla base di una chiara concezione spaziale, infatti, il sistema internazionalistico dei grandi spazi, pur promuovendo un ordinamento spaziale diverso da quello statualistico, avrebbe il merito di rendere nuovamente obsoleta la questione della giustizia della guerra. Scrive Schmitt:

Quando nell'autunno del 1937, in occasione del IV convegno annuale della sezione giuridica dell'Accademia del diritto tedesco, tenni la mia relazione sul Concetto discriminatorio di guerra, la situazione politica complessiva era sostanzialmente diversa da quella attuale. [...] In merito alla mia relazione mi fu chiesto che cosa di effettivamente nuovo, insomma, avrei avuto da mettere al posto del vecchio ordinamento basato sugli Stati, visto che non volevo né rimanere semplicemente legato al vecchio sistema né sottomettermi ai concetti delle democrazie

⁵²² C. SCHMITT, *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., pp. 144-145.

occidentali. Oggi posso rispondere alla domanda. Il nuovo concetto di ordinamento di un nuovo diritto internazionale è il nostro concetto di impero [...] ⁵²³.

Sebbene muovendo da presupposti spaziali radicalmente diversi, dunque, il *Reich* pare esercitare nel grande spazio di sua influenza un tipo di sovranità molto simile a quella che lo stesso Schmitt riconosceva allo Stato. Come ha mostrato Jacopo Rosatelli, infatti, il fatto che il *Reich* possa interpretare a suo piacimento la dottrina che regola il grande spazio di sua influenza – il principio di non intervento – lascia pensare che proprio la decisione circa la valenza di quest’ultima sia pensata da Schmitt come una sorta di decisione sullo stato d’eccezione:

Lo “stato d’eccezione” consiste, si può dire, nella situazione in cui l’Impero decide, in tutta libertà e interpretando da sé il significato della dottrina, che la propria sfera d’influenza sia stata violata e dica di intervenire a difenderla ⁵²⁴.

Detenere il primato sull’interpretazione della dottrina che regola il grande spazio, d’altra parte, significa evidentemente possedere il monopolio della decisione politica: decidendo quando il principio di non intervento è stato violato il *Reich* stabilisce chi sia il nemico del *Großraum* ad esso sottoposto. Che esista una gerarchia tra il *Reich* e le altre entità popolari o parastatali del grande spazio è d’altro canto confermato dallo stesso Schmitt quando richiama l’attenzione sul fatto che l’uguaglianza formalistica degli Stati sovrani è già stata superata dal diritto universalistico della Società delle Nazioni:

La giurisprudenza internazionale ha sostanzialmente ignorato un corretto ordinamento gerarchico dei soggetti di diritto internazionale. A dispetto di alcune analisi incontestabili, la diversità oggettiva e qualitativa non ha trovato un riconoscimento ufficiale e coerente nemmeno nella giurisprudenza della Società delle Nazioni ginevrina, benché di fronte alla manifesta egemonia dell’Inghilterra e della Francia, proprio in senso alla Società delle Nazioni, la finzione dell’uguaglianza giuridica in campo internazionale fosse palesemente in contrasto con ogni verità e realtà ⁵²⁵.

Incentrato su una vera e propria sovranità imperiale, dunque, l’ordinamento internazionalistico dei grandi spazi – ribadendo che è una decisione originaria e incondizionata a raccordare la

⁵²³ Ivi, p. 164.

⁵²⁴ J. ROSATELLI, *Gli Impero oltre gli Stati. Sul concetto di «Reich» secondo Carl Schmitt*, cit., p. 401.

⁵²⁵ C. SCHMITT, *L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., pp. 153-154.

società al diritto – rivela una continuità con l’impianto teorico-giuridico dell’epoca statale⁵²⁶. Così come nella *Verfassungslehre*⁵²⁷ Schmitt affermava l’impossibilità di intendere la costituzione come una mera sommatoria di norme o come norma fondamentale – in quanto l’atto normativo non può mai esaurirsi nel contenuto positivo di una legge, ma implica sempre una decisione esistenziale orientata concretamente nei confronti di un nemico –, il trattato che regola il grande spazio, affinché assuma la cogenza di un vero ordinamento giuridico e spaziale, non può ridursi a una semplice regolazione normativa delle relazioni internazionali, ma deve trovare in una decisione politica, ossia esistenziale, la sua reale concretezza.

Il problema decisivo risulta essere dunque sempre lo stesso: chi decide? Chi è il titolare di quel potere assoluto, scevro da vincoli normativi, legittimato ad intervenire nel caso in cui l’unità politica del grande spazio venga minacciata da potenze straniere?

Ora, al di là dei riferimenti propagandistici all’ideologia *völkisch* nazista, ci pare che Schmitt indichi proprio il *Reich* – non tanto inteso come compagine etnica o popolare, quanto come struttura organizzativa, dotata di una forza industriale, militare e culturale superiore ad ogni altra entità nazionale o parastatale all’interno del grande spazio – quale soggetto predisposto a svolgere tale compito. Proprio perché è una struttura organizzativa – certo sorretta da un popolo, ma non identificabile con esso (non si capirebbe altrimenti che cosa lo distinguerebbe da uno stato nazionale)⁵²⁸ –, tuttavia, non è affatto chiaro come il *Reich* possa svolgere tale funzione rappresentativa degli interessi politico-strategici del grande spazio senza individuare un capo legittimato a decidere sul caso estremo. Come è lo stesso Schmitt ad aver

⁵²⁶ A sostegno di una tesi continuista, che rileva una congruenza tra l’impianto teorico dell’epoca statale e la teoria del grande spazio, si è espresso anzitutto William Hooker (Cfr. W. HOOKER, *Carl Schmitt’s International thought*, cit.). Nell’ambito di una ricostruzione storico culturale del concetto di spazio, inoltre, sia Rainer Sprengel (Cfr. R. SPRENGEL, *Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs*, Akademie Verlag, Berlin 1996) che Werner Köster (Cfr. W. KÖSTER, *Die Rede über der Raum. Zur semantischen Karriere eines deutschen Konzepts*, Synchron Wissenschaftsverlag, Heidelberg 2002) hanno rintracciato una linea di continuità prettamente tedesca, che da Hegel giungere sino a Schmitt, incardinata sul modello spaziale tellurico e statale: il pensiero di Schmitt non riuscirebbe, in tal senso, ad affrancare la dimensione politica da quella statale proprio per il suo radicamento in una concezione spaziale di derivazione moderna. In favore di una tesi discontinuista, che rinviene nella teoria del grande spazio una prospettiva marcatamente istituzionalista o degli ordini concreti, invece, si sono pronunciati, tra gli altri, Stefano Pietropaoli (Cfr. S. PIETROPAOLI, *Ordinamento giuridico e Konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*, in «Jura Gentium» 2002, 2, pp.1-22) e Methew Coleman (Cfr. M. COLEMAN, *Colonial war: Carl Schmitt’s deterritorialization of enmity*, in LEGG STEPHEN (ed.) *Spatiality, sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of nomos*, Routledge, London-New York 2011, pp. 127-142).

⁵²⁷ Cfr. C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., p. 39ss.

⁵²⁸ Scrive Schmitt: «l’impero non è semplicemente uno Stato ampliato. Né l’impero si identifica con il grande spazio, anche se ogni impero ha un grande spazio, elevandosi così al di sopra sia dello Stato spazialmente caratterizzato dall’esclusività del suolo territoriale statale, sia del suolo nazionale di un singolo popolo» C. SCHMITT, *L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, cit., p. 169.

sottolineato a più riprese, invero, la funzione rappresentativa può essere svolta a ben vedere solo ed esclusivamente da una persona⁵²⁹.

Se è solo attraverso una persona che può esserci rappresentanza politica – ossia decisione –, tuttavia, ciò apre immediatamente il problema – tipico del diritto statale – sulla legittimità della forma di governo. Stante tale inaggrabilità della persona sovrano-rappresentativa, si dovrebbe chiarire, cioè, se a capo del *Reich* si vuole un monarca – secondo un principio dinastico – oppure un capo di governo eletto – secondo il modello democratico. In entrambi i casi però sarebbe difficile eludere il riferimento ad un popolo di cui tale monarca o capo di governo sarebbe rappresentante.

Questo dunque il primo problema che la teoria del grande spazio presenta: perpetuando un'immagine del diritto fondata sulla decisione, essa non riesce ad affrancarsi dalla concezione statale della sovranità. Se è in virtù di un monopolio sulla decisione politica che il *Reich* esercita la propria egemonia all'interno del *Großraum*, infatti, allora la sovranità statale non viene *tout court* superata, ma passa semplicemente dagli Stati nazionali ai nuovi protagonisti del diritto internazionale, ossia agli imperi. Gli Stati più deboli del grande spazio perderebbero così il proprio *jus belli* – cifra della sovranità politica – e diventerebbero semplici provincie, o distretti amministrativi, di un impero, che a sua volta diverrebbe l'unico titolare del potere politico all'interno del grande spazio di propria influenza. L'unica differenza rispetto al modello statale, paradossalmente, sarebbe dunque quella di non presupporre alla base del soggetto imperiale una comunità etnica o popolare omogenea. Anche se, come si è sottolineato, la riproposizione

⁵²⁹ A sostegno della tesi secondo la quale la Chiesa cattolica si configura come il modello dell'unità politica, già in *Römischer Katholizismus und politische Form* Schmitt scriveva: «La Chiesa è la depositaria in grande stile dello spirito giuridico e la vera erede della giurisprudenza romana. Nella sua capacità di forma giuridica sta uno dei suoi segreti sociologici. [...] La forza di attuare questa forma, come ogni altra, la Chiesa la possiede solo in quanto ha la forma della rappresentazione. La Chiesa rappresenta la *civitas humana*, rappresenta in ogni attimo il rapporto storico con l'incarnazione e con il sacrificio in croce di Cristo, rappresenta Cristo stesso in forma personale, il Dio che si è fatto uomo nella realtà storica. Nel rappresentare sta la sua superiorità su un'epoca di pensiero economico. [...] L'idea della rappresentazione è così dominata dal pensiero dell'autorità personale che tanto il rappresentante quanto il rappresentato devono conservare una dignità personale» C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, cit., p. 47. Il fatto che la rappresentazione è sempre personale è poi rilevato da Schmitt in una lunga nota apparsa nell'edizione del '63 di *Der Begriff des Politischen*, laddove a proposito del cristallo di Hobbes il giurista di Plettenberg rileva come l'intero sistema trae senso dal lato aperto del cristallo, dal principio divino (Gesù è il Cristo) che non può farsi visibile se non tramite il rappresentante. Cfr. C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'*, cit., p. 150n; T. HOBBS, *Il Leviatano*, cit., pp. 177-183; sulla rappresentazione personale in Hobbes si veda inoltre: H. HOFMANN, *Rappresentanza-rappresentazione*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 464-476. Il nesso rappresentazione-persona è evidenziato da Schmitt poi anche in alcuni passaggi della *Verfassungslehre* e in *Der Hüter der Verfassung*: Cfr. C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., pp. 271ss; ID, *Il custode della costituzione*, pp. 176ss. Sul concetto di rappresentazione in Schmitt si vedano in particolare: G. DUSO, *La rappresentanza politica*, cit., pp. 174-189; A. SCALONE, *Decisione, rappresentanza e realizzazione del diritto nella teologia politica di Carl Schmitt*, in ID, *L'ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Keiser*, Polimetrica, Monza 2011, pp. 47-76; A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder*, cit., pp. 83-203; C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 363-383; M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, cit., pp. 487-492; H. HOFMANN, *Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts*, cit., pp. 145ss.

del modello sovrano-rappresentativo farebbe immediatamente riemergere il problema del soggetto rappresentato.

Ma, c'è poi un secondo problema che il mancato superamento del concetto di sovranità statale si porta con sé: se il *Reich* si costituisce come la potenza egemone all'interno del grande spazio in virtù della sua superiorità in campo industriale, tecnico, bellico e culturale, allora, è inevitabile che la possibilità di imporre un principio di non intervento – ossia di mantenere il monopolio della decisione politica – risulta soggetta al continuo sfruttamento delle risorse nei vari settori delle altre realtà popolari o parastatali all'interno del grande spazio e finanche – al fine di non essere sottomesso sotto l'egemonia di un altro impero – all'incremento del proprio potenziale tecnico-industriale oltre il proprio *Großraum*. Perpetuando il modello statale del *protego ergo oblige*, cioè, i *Reiche* sarebbero destinati ad incrementare costantemente la propria potenza in campo tecnico-bellico, con la inevitabile conseguenza che i confini dei grandi spazi diverrebbero l'oggetto di continue dispute e conflitti tra gli imperi.

È del resto lo stesso Schmitt, come si vedrà dettagliatamente in seguito, ad indicare nello sviluppo tecnico il principale vettore di quel processo di rivoluzione spaziale (*Raumrevolution*), che, estendendo le possibilità di movimento e di scambio, rende sempre più obsoleti e porosi i vecchi confini tellurici statali. Anche se i *Reiche* si limitassero a difendere i confini del proprio *Großraum*, la possibilità di attraversare agevolmente gli oceani e di sorvolare i cieli, infatti, imporrebbe quale nuovo scenario bellico, non più la terra – foriera di una guerra simmetrica tra potenze sovrane –, ma il cielo e il mare, ossia spazi che per loro natura difficilmente possono essere marcati da rigidi confini⁵³⁰. Insomma, nel perpetuare il modello della sovranità statale la teoria del grande spazio non ci pare una risposta adeguata ai problemi della crisi dell'ordinamento spaziale tellurico e statale che lo stesso Schmitt aveva sollevato⁵³¹.

Ciò detto, ci pare tuttavia che ragionare sul modello teorico del grande spazio proposto da Schmitt sia ancora oggi assai utile. Come vedremo nell'ultimo capitolo, infatti, molte analisi in campo giuridico, politologico e filosofico concordano con Schmitt nel rilevare una pericolosa deriva anarchica nel campo delle relazioni internazionali. Nonostante il fenomeno della

⁵³⁰ A tal proposito Günter Maschke ha giustamente osservato: «Il grande spazio non diventò l'antitesi all'universalismo, ma finì per assomigliargli, se non altro perché dovette assumerne le forme belliche; anch'esso si trovò infatti costretto ad organizzare la propria "autodifesa" nell'Atlantico e nel Pacifico». G. MASCHKE, *Epilogo*, in C. SCHMITT, *Stato, Grande spazio, Nomos*, cit., p. 506.

⁵³¹ A tal proposito, Carlo Galli ha osservato come l'apparato concettuale schmittiano risulti del tutto inadeguato a comprendere la spazialità universale e amorfa della globalizzazione. La sola spazialità a cui Schmitt penserebbe in positivo sarebbe, infatti, per Galli, quella di tipo tellurico. Il *Nomos* non sarebbe pensabile, infatti, se non a partire da una spazialità che permetta una presa di possesso, una spartizione ed una coltivazione di uno spazio e dei suoi beni. Quella della globalizzazione sarebbe, invece, per Galli, una spazialità caratterizzata principalmente dalla mobilità. Non esisterebbe più uno spazio, cioè, su cui la mediazione politica possa esercitare un dominio esclusivo. Cfr. C. GALLI, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Il Mulino, Bologna 2001.

globalizzazione economica e finanziaria spinga verso una sempre maggiore interconnessione delle Nazioni, infatti, reflussi nazionalisti e identitari paiono scuotere alle fondamenta i presupposti di un diritto internazionale universalista. Sarà allora nostro compito, nella parte finale di questa tesi, valutare se il modello schmittiano del grande spazio offra una possibile chiave di lettura dei fenomeni di rigetto del globalismo che sempre più evidentemente caratterizzano il nostro presente.

3.2.4 La *Großraumlehre* nel dibattito giuridico della Germania nazista

Trattenuto e interrogato per tredici mesi nel campo di internamento di Berlino tra il 1945 e il 1946, nuovamente arrestato nel 1947 e rinchiuso in una cella del penitenziario di Norimberga, Carl Schmitt si dovette difendere dall'accusa infamante di crimini di guerra. Tra le colpe che gli furono attribuite vi fu anche quella di aver fornito un supporto teorico alla politica hitleriana dello spazio vitale (*Lebensraum*)⁵³². Pur non avendo partecipato dall'interno alla vita del regime – almeno dal 1936 in poi, anno in cui venne scomunicato ufficialmente dalle SS – i suoi scritti di argomento internazionalista, ed in particolare quelli inerenti alla teoria del *Großraum*, vennero giudicati infatti sospettosamente affini all'ideologia espansionista del III Reich. Risulta allora assai interessante – anche al fine di comprendere meglio la genesi teorica della dottrina del grande spazio – analizzare la *Großraumlehre* schmittiana nel contesto del dibattito giuridico della Germania nazista.

Ora, bisogna anzitutto osservare che la riflessione circa la necessità di forgiare un grande spazio economico-politico nel cuore dell'Europa non può certo essere fatta risalire al periodo del regime nazista. Ben prima degli anni '30 nel Novecento, infatti, soprattutto nell'ambiente culturale tedesco, erano circolati numerosi studi di vario genere che auspicavano la costituzione di un'unione politica ed economica europea: dalle ricerche in campo economico di Friedrich List (1789-1846), che peroravano la causa di un'unione doganale mitteleuropea, alle idee pangermaniste di Friedrich Neumann (1860-1919), autore del celebre volume *Mitteleuropa* (1915), sino agli studi in campo geopolitico di Friedrich Ratzel (1844-1904) e Karl Haushofer (1869-1946), che già alludevano all'idea di un grande spazio di espansione e dominio per la Germania⁵³³.

⁵³² Sul tema si veda: C. SCHMITT, *Antworten in Nürnberg* (hrsg. von H. Quaritsch), Dunker & Humblot, Berlin 2000; trad. it., *Risposte a Norimberga*, Laterza, Roma-Bari 2006.

⁵³³ Per una visione d'insieme sul tema si veda: H. DREIER, *Wirtschaftsraum – Großraum – Lebensraum. Facetten eines belasteten Begriffs*, in H. DREIER, H. FORKEL, K. LAUBENTHAL, a cura di, *Raum und Recht. Festschrift 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät*, Dunker & Humblot, Berlin 2002, pp. 47-84.

Basta gettare un breve sguardo alla storia della nazione tedesca, del resto, per accorgersi che l'idea di impero (*Reich*) non può certo essere ricondotta all'epoca nazista: raggiunto l'apice della sua fortuna mitologico-politica nell'epoca guglielmina⁵³⁴, invero, negli anni successivi al primo conflitto mondiale furono gli ambienti della cosiddetta *konservative Revolution* (a cui Schmitt può solo in parte essere ricondotto)⁵³⁵ a riportare in auge il concetto di impero contro il razionalistico ordinamento statale liberaldemocratico⁵³⁶.

Quando Schmitt, sul finire degli anni '30, inizia ad elaborare la sua teoria del grande spazio, dunque, egli si inserisce nel solco di una lunga e consolidata tradizione culturale. Se già in epoca weimariana la *Raumtheorie* venne inserita come settore di studio specializzato – ossia come scienza geopolitica – all'interno dei programmi universitari, tuttavia, fu solo in epoca nazista che essa divenne la base teorica di un'effettiva politica di espansione. Rispetto all'ortodossia della scienza giuridica nazista, però, la posizione di Schmitt, come si tratterà ora di mostrare, mantenne sempre una sostanziale distanza.

I due principali teorici di un *Großraum* nazista furono Werner Best, consigliere giuridico di Hitler ed esperto legale della Gestapo, e il Professor Reinhard Höhn, capo dell'Institut für Staatsforschung presso l'università di Berlino. Entrambi fedeli all'idea di spazio vitale (*Lebensraum*)⁵³⁷, espressa da Hitler nel *Mein Kampf*, essi inquadrarono fin da subito il problema teorico di un ordinamento giuridico internazionalista dei grandi spazi all'interno della dottrina razzista del nazionalsocialismo. Pur muovendo dall'idea schmittiana di *Großraum*, questi autori criticarono il lavoro del giurista di Plettenberg, ritenuto troppo astratto e privo di un riferimento esplicito a quei fattori razziali che secondo la loro opinione erano invece determinanti. Al fine di correggere le inadeguatezze della teoria schmittiana, dunque, all'inizio del 1941 Best e Höhn pubblicarono una nuova rivista, intitolata *Reich, Volksordnung, Lebensraum*, che aveva lo scopo specifico di promuovere lo sviluppo di una teoria biologica del *Großraum*⁵³⁸.

Best insistette soprattutto sulla matrice *völkisch* che doveva assumere il *Großraumordnung*: superando l'ideologia universalista e paninterventista dell'ideologia liberaldemocratica, i grandi spazi dovevano rivendicare anzitutto una primazia dell'elemento

⁵³⁴ Cfr. H. MÜNKLER, *Das Reich als politische Macht und politischer Mythos*, in ID., *Reich – Nation – Europa. Modelle politischer Ordnung*, Beltz Athenäum, Weinheim 1996, pp. 11-59.

⁵³⁵ Cfr. C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., pp. 149-156.

⁵³⁶ Cfr. A. MOELLER VAN DEN BRUCK, *Das dritte Reich*, Ring, Berlin 1923.

⁵³⁷ Coniata da Friedrich Ratzel nel contesto di un'analisi zoogeografica, la parola *Lebensraum* venne adoperata da Karl Haushofer per propagare l'idea di uno spazio tedesco di espansione a est a discapito dei paesi slavi. Fu proprio incontrando Haushofer, grazie alla mediazione di Rudolf Hess, quindi, che Hitler venne a conoscenza di tale lemma, attribuendogli un significato marcatamente razzista. Per una disanima complessiva sul concetto di *Lebensraum* si veda: P. CHIANTERA-STUTTE, *Il pensiero geopolitico*, Carocci, Roma 2014, pp. 79-132.

⁵³⁸ Cfr. J. W. BENDERSKY, *Carl Schmitt teorico del Reich*, cit., pp. 303ss.

popolare su ogni altra forma del diritto internazionale interstatale. Non si trattava cioè di fondare un ordinamento internazionalistico dei grandi spazi (*völkerrechtliche Großraumordnung*), ma un ordinamento popolare dei grandi spazi (*völkischen Großraumordnung*)⁵³⁹. Il nuovo ordine mondiale doveva lasciarsi completamente alle spalle i vecchi retaggi dello Stato di diritto: le uniche relazioni internazionali possibili dovevano essere quelle tra i popoli, intesi come organismi vitali dotati di un loro specifico diritto (*Lebensgesetz*).

Schmitt reagì a questa critica nella terza edizione del saggio *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*⁵⁴⁰. Egli precisò che le relazioni tra popoli non erano affatto negate nel quadro teorico da lui delineato, ma si trattava di relazioni tra popoli all'interno di uno stesso *Großraum*:

Senza dubbio le relazioni reciproche tra grandi spazi formano un altro tipo di ordine concreto al pari delle relazioni tra un popolo ed un altro all'interno di un grande spazio. Werner Best ha proposto di evitare la designazione “*völkerrechtliche Großraumordnung*”, e di sostituirla con “*völkischen Großraumordnung*”. Questa è un'utile chiarificazione. Essa si riferisce però solo alla struttura interna del grande spazio e lascia aperta la possibilità alle altre forme di relazione⁵⁴¹.

Insomma, per Schmitt il grande spazio – in quanto ordinamento transnazionale – non poteva essere pensato, come voleva Best, su basi puramente etnico-razziali. Esso superava l'ordinamento statale, invero, proprio perché non sostituiva banalmente i popoli agli Stati, ma fondava il proprio ordinamento sulla nuova misura spaziale dello sviluppo tecnico-industriale: il *Großraum*.

Più articolata, la critica di Höhn rinviene invece un residuo statualistico nella teoria schmittiana del grande spazio. Secondo la concezione di Höhn, espressa nel suo libro *Die Wandlung im staatsrechtlichen Denken*⁵⁴² del 1934, lo Stato moderno non era altro che il prodotto di uno sfrenato individualismo. Il rapporto tra governanti e governati (perpetuante un'immagine gerarchica della società), infatti, non poteva che essere fondato sulla base di una concezione monistica e individualistica dell'essere umano. Il nazionalsocialismo, dunque,

⁵³⁹ Cfr. W. BEST, *Völkische Großraumordnung*, in «Deutsches Recht» 10 (1940) 1. Band, p. 1006ss.

⁵⁴⁰ Cfr. C. SCHMITT, *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*, Deutscher Rechts-Verlag, Berlin, 3. Auflage 1941.

⁵⁴¹ [Traduzione nostra] «Zweifelloos bildet das gegenseitige Verhältnis von Großraumordnungen zueinander eine andere Art konkreter Ordnung als die Beziehung von Volk zu Volk innerhalb eines Großraums. Werner Best hat vorgeschlagen, die Bezeichnung “völkerrechtliche Großraumordnung” zu vermeiden und einer “völkischer Großraumordnung” zu sprechen. Das ist eine zutreffende Klarstellung. Es bezieht sich aber nur auf die innere Großraumstruktur und lässt die andere Beziehungsmöglichkeiten offen». Ivi, p. 47.

⁵⁴² R. HÖHN, *Die Wandlung im staatsrechtlichen Denken*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934.

superando lo Stato moderno, doveva anzitutto rivendicare il primato dell'elemento comunitario su quello individuale e privatistico. Così, il III *Reich* si discostava dall'ordinamento statale, proprio perché si fondava su una comunità popolare omogenea presupposta e non su una società di individui. Anche la forma di governo doveva passare conseguentemente dal modello gerarchico governante-governato a quello emanazionistico della *Führung*. Se la concezione statualistica del governo (*Regierung*) presupponeva una moltitudine di individui, il modello leaderistico della *Führung* prendeva le mosse da una sostanza politica originaria, ovvero dall'omogeneità politica di un popolo. Confrontandosi con la teoria schmittiana del grande spazio, dunque, Höhn era anzitutto interessato a valutare se tale dottrina fosse conforme all'idea *völkisch* nazionalsocialista.

Ora, per Höhn il principio del non intervento – elemento centrale della *Großraumlehre* di Schmitt – non poteva che essere pensato sulla base di quella separazione tra governanti e governati che egli intendeva superare. Esso era cioè un retaggio dell'era individualistica dello Stato:

Il divieto d'intervento è tipico dello Stato individualistico, ed è in particolare nella persona del principe sovrano – nel suo volere sovrano e nella sua decisione – che esso trae la forza di una reale demarcazione di confine valevole nei confronti di altri Stati. Gli interventi rappresentano perciò una violazione della sfera individuale creata dalla decisione della volontà sovrana. Nel momento in cui lo Stato sovrano dissolse il principe sovrano, non necessitò di modificare il nucleo teorico di quello che fino ad allora era il diritto internazionale, dal momento che il suo punto di partenza individualistico era stato preservato⁵⁴³.

Assumendo il divieto d'intervento come il principio costitutivo della dottrina del grande spazio, ossia come cifra della sovranità del *Reich* all'interno del *Großraum*, il pensiero di Schmitt si mantiene dunque, per Höhn, vincolato alla vecchia concettualità statale. Il grande spazio si configura infatti come un territorio sottomesso al dominio di una volontà sovrana e sottratto a qualunque forma di ingerenza straniera. Insomma, secondo Höhn, il giurista di Plettenberg non si mantiene fedele al presupposto *völkisch* del nazionalsocialismo, poiché il grande spazio non

⁵⁴³ [traduzione nostra] «Das Verbot der Intervention ist typisch für den individualistischen Staat, der besonders eindringlich in der Person des souveränen Fürsten seine Grenzziehung gegenüber anderen Staaten auf seinen souveränen Willen und seine Entscheidung begründet. Interventionen stellen dann Verletzungen von durch souveräne Willensentscheidungen geschaffenen Individualspähren dar. Als der souveräne Staat den souveränen Fürsten ablöste, brauchte sich die Denkgrundlage des bisherigen völkerrechtlichen Systems nicht zu ändern, da ihr individualistischer Ausgangspunkt erhalten geblieben war» R. HÖHN, *Großraumordnung und völkisches Rechtsdenken*, in «Reich, Volksordnung, Lebensraum: Zeitschrift für völkische Verfassung und Verwaltung» L. C. Wittich Verlag, Darmstadt 1941, n. 1, p. 263.

è pensato sulla base dell'idea di popolo come sostanza politica omogenea e originaria, ma ricalcando il vecchio dualismo statale tra governanti e governati.

Ma, è poi lo stesso concetto di politico elaborato da Schmitt – la nota distinzione amico/nemico – a non poter essere assunto, secondo Höhn, al di là del quadro teorico dell'epoca statale. Non trovando in una sostanza politica presupposta – in una comunità di popolo omogenea – la propria concretezza e cogenza, infatti, quest'ultimo, per Höhn, risulta essere nient'altro che una sterile astrazione⁵⁴⁴. Se esso vale come un criterio applicabile ad ogni ambito della vita umana, invero, quest'ultimo prende forma al di fuori da quel piano vitale presupposto, che, per Höhn, corrisponde all'omogeneità politica di un popolo, necessitando sempre di un'istanza di comando che gli conferisca una reale concretezza. È in tal senso, allora, che, nel valutare la dottrina del grande spazio schmittiana, Höhn può concludere:

Il principio del non intervento è il rovescio della medaglia del concetto di politico e si basa sull'idea cardine della distinzione amico/nemico⁵⁴⁵.

In modo sorprendente, dunque, come ha osservato Alexandre Franco De Sá⁵⁴⁶, Höhn riesce a inquadrare correttamente la prospettiva schmittiana del grande spazio. Pur muovendo dall'intento ideologico di porre l'elemento *völkisch* alla base di un ordinamento dei grandi spazi, infatti, egli coglie quel residuo di statualismo che, come si è visto, ci pare caratterizzare la dottrina schmittiana dei *Großräume*.

Le critiche di Werner Best e Reinhard Höhn permettono dunque di cogliere in modo lampante l'assoluta irriducibilità della dottrina schmittiana del *Großraum* alla prospettiva nazista del *Lebensraum*. Non è sulla base di una sostanza politica concreta, infatti, che Schmitt pensa l'ordinamento dei grandi spazi: essa rimane un riferimento fittizio che rimanda necessariamente ad una decisione formante l'unità politica. È proprio in ragione di questa permanenza della prospettiva teorica del grande spazio nell'ambito del pensiero giuridico decisionista, del resto, che la dottrina schmittiana del *Großraum*, a nostro avviso, non riesce a smarcarsi completamente dall'apparato concettuale dell'epoca statale. Pur non basandosi sugli assunti dell'ideologia *völkisch* nazista, ma alludendo già alla successiva teoria del *Nomos*,

⁵⁴⁴ A ben vedere, qui Höhn fraintende la concezione schmittiana del politico e dello Stato. Se è vero che il rimando al concetto di omogeneità del popolo non vale come fondamento sostanzialistico dello Stato, è altresì vero che, soprattutto in *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus* e in *Legalität und Legitimität*, questo riferimento è presente e rappresenta il motivo fondamentale attraverso cui si giustifica la decisione sovrana.

⁵⁴⁵ [traduzione nostra] «Das Nichtinterventionsprinzip ist das Gegenstück zu dem Begriff des Politischen und baut auf seiner Grundvorstellung, der Unterscheidung von Freund-Feind auf» Ivi, p. 270.

⁵⁴⁶ Cfr. A. F. DE SÁ, *O Poder pelo Poder*, cit., p. 564ss.

infatti, la *Großraumlehre* ci pare trovi solo nella decisione sovrana sullo stato d'eccezione – ossia nell'assoluta libertà con cui il governo del *Reich* può interpretare il principio di non intervento – la concretezza di un vero ordinamento giuridico. È d'altro canto la stessa teoria del *Nomos*, come si tratterà ora di mostrare, a perpetuare a nostro avviso quello schema duale (norma ed eccezione, amico e nemico, *nomos* e anomia), che impone il decisionismo quale unico pensiero giuridico possibile.

3.3 Ascesa e tramonto dello *jus publicum europeum*

La ricostruzione storico-giuridica dell'ordinamento interstatale europeo successivo alla pace di Vestfalia rappresenta un momento di sintesi e sistematizzazione dell'intera riflessione schmittiana in campo internazionalista. Ripercorrere la storia che ha portato alla nascita dello Stato moderno e a quel sistema di relazioni internazionali, denominato *jus publicum europeum*, permette infatti a Schmitt di collocare la precedente analisi del diritto internazionale della Società delle Nazioni, alla fine di una lunga e celebrativa descrizione del compianto *jus publicum europeum*. Quest'ultimo, infatti, secondo Schmitt, a differenza del diritto universalistico della *League of Nations*, incentrandosi su una precisa localizzazione spaziale, ebbe il grande merito di produrre una reale limitazione del fenomeno bellico. Il nesso spazio-diritto si rivela dunque sempre più evidentemente come il nucleo teorico fondamentale del pensiero di Schmitt: se il diritto universalistico non riesce a pervenire a quella moderazione della guerra, che era la caratteristica peculiare del sistema interstatale europeo, infatti, è proprio perché a differenza di quest'ultimo, esso tenta di eludere quel nesso inscindibile.

Le precedenti ricerche sulla spolticizzazione delle relazioni internazionali ad opera del positivismo e del costituzionalismo liberale di fine Ottocento s'intersecano dunque con un nuovo campo d'indagine che assume come punto di vista privilegiato per un'analisi del diritto internazionale il rapporto tra terra e mare. È proprio da un equilibrio tra potenze terrestri e potenze marittime, infatti, secondo Schmitt, che lo *jus publicum europeum* traeva la sua cogenza e concretezza storico-politica.

Come si tratterà di mostrare, tuttavia, sebbene l'elemento spaziale – la distinzione tra i territori statali, non statali e il mare libero – rappresentasse senza dubbio il principio cardine del diritto interstatale europeo, l'effettiva possibilità di pervenire ad una limitazione della guerra sul suolo europeo, a ben vedere, era garantita solo grazie al mantenimento di un discrimine tra i popoli europei e quelli non europei. È proprio questa differenza tra *status*, infatti, che permetteva alle Nazioni europee di detenere il monopolio della decisione politica, ossia di porre

un confine tra lo spazio ordinato e pacificato degli Stati europei e quello anomico e privo di limitazioni del Nuovo mondo.

3.3.1 La contrapposizione tra terra e mare come motore della storia

Si è visto, analizzando la *Großraumtheorie*, come Schmitt intenda ripensare il diritto internazionale sulla base di un pluralismo di grandi spazi chiusi e sottratti all'ingerenza di poteri indiretti. Il riferimento alla terra e al momento della sua ripartizione in spazi giuridici – sebbene non ancora esplicitato direttamente – risulta essere, dunque, già nella teoria del grande spazio, il presupposto teorico fondamentale del discorso schmittiano. Proprio nel radicamento tellurico, infatti, si misura tutta la distanza che intercorre tra la nozione di *Großraum* e l'universalismo, indistinto e delocalizzato del diritto internazionale della *League of Nations*. Una prospettiva, dunque, quella del grande spazio, che non si discosta dal pensiero giuridico decisionista, in quanto perpetua quella dicotomia primaria tra amico e nemico, che – come si è visto analizzando le tre versioni di *Der Begriff des Politischen* – finisce per implicare una decisione discriminatoria sullo stato d'eccezione⁵⁴⁷. Se la contrapposizione tra il radicamento tellurico dei *Großräume* e il globalismo mercantile e universalista della Società delle Nazioni rappresentava già implicitamente un elemento fondamentale del discorso schmittiano, dunque, nel saggio che andremo ora ad analizzare il giurista di Plettenberg si sforza di esplicitare distesamente tale idea, sino a scorgere in quel conflitto i due poli di una tensione storica perenne⁵⁴⁸.

La contrapposizione elementare tra terra e mare, quale motore segreto della storia, infatti, è il tema centrale del celebre saggio schmittiano *Land und Meer*⁵⁴⁹. Secoli di storia sono raccontati alla luce di quest'idea geniale⁵⁵⁰, che orienterà tutta la successiva produzione internazionalista di Schmitt.

Ora, va anzitutto osservato, per il Nostro, che l'elemento naturale a cui l'uomo pare appartenere è la terra:

⁵⁴⁷ Anche nella teoria del grande spazio, invero, come si è cercato di mostrare, il principio del non intervento può dar luogo a un ordinamento giuridico concretamente determinato - ad un vero raggruppamento amico-nemico - solo se esso non vale come una semplice norma, ma allude ad un potere assoluto, legittimato ad interpretare tale principio senza alcun vincolo normativo presupposto.

⁵⁴⁸ Di una vera e propria filosofia della storia – che trae spunto dalle analisi di Hegel, Spengler e Toynbee – e che trova in *Land und Meer* la sua tesi di fondo (la contrapposizione di terra e mare quale principio di sviluppo della civiltà) ha parlato Pier Paolo Portinaro. Cfr. P. P. PORTINARO, *La crisi dello jus publicum europeum*, cit., pp. 161-162.

⁵⁴⁹ C. SCHMITT, *Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung*, cit.; trad. it., *Terra e mare*, cit.

⁵⁵⁰ Celebre il giudizio del sociologo Nicolaus Sombart in merito alla rilevanza di *Land und Meer* nell'economia del discorso schmittiano: «il suo libro più importante perché racchiude in nuce la quintessenza della sua filosofia gnostica della storia», cit. da N. SOMBART, *Jugend in Berlin. 1933-1943. Ein Bericht*, Fischer, Frankfurt a. M. 1991, p. 255, riportato da Franco Volpi in F. VOLPI, *Il potere degli elementi*, in C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 135.

L'uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla solida terra. Questa è la sua collocazione e il suolo su cui poggia, e ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo. Dalla terra su cui si nasce e si muove tra non solo il suo orizzonte, ma anche il modo di camminare e di muoversi e l'aspetto. [...] Fra i quattro elementi tradizionali – terra, acqua, fuoco e aria –, la terra è l'elemento destinato all'uomo e quello che più lo determina. L'idea che un altro dei quattro elementi possa incidere sull'esistenza umana al pari della terra appare a prima vista solo una possibilità fantastica, giacché l'uomo non è né un pesce né un uccello, e ancora meno una creatura di fuoco, sempre che ve ne siano⁵⁵¹.

Al netto dell'ingegno tecnico che pure lo contraddistingue e che gli ha permesse nei secoli di dominare anche gli altri elementi, dunque, l'uomo pare essere, naturalmente, un figlio della terra. Ciò nonostante, afferma Schmitt, «illustri scienziati hanno scoperto che accanto a popoli “autoctoni” – cioè nati sulla terra – vi sono stati anche popoli “autotalassici” – cioè foggianti esclusivamente sul mare – che non hanno mai calcato la terra e per i quali la terraferma non rappresentava nient'altro che il confine della loro esistenza puramente marittima»⁵⁵².

Se da un lato il suolo terrestre risulta essere evidentemente il luogo naturale per la vita dell'uomo, infatti, dall'altro, l'allontanamento dalla terra verso il mare non è certo estraneo alla natura umana. Per quanto influenzato dall'ambiente in cui vive, invero, l'uomo è un essere che non si riduce al suo ambiente. Scrive Schmitt:

Egli ha la forza di conquistare storicamente la sua esistenza e la sua coscienza; conosce non solo la nascita, ma anche la possibilità di una rinascita. [...] Egli gode della libertà d'azione del suo potere e della sua potenza storica; può scegliere, e in determinati momenti storici può scegliere addirittura un nuovo elemento quale nuova forma complessiva della sua esistenza storica⁵⁵³.

Ecco che allora, per Schmitt, la rivalità tra i popoli marittimi e quelli terrestri non ha propriamente una data d'inizio, ma si configura come il conflitto originario e decisivo dell'intera storia della civiltà umana⁵⁵⁴. Basta gettare un breve sguardo alle varie forme

⁵⁵¹ C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 11-12.

⁵⁵² Ivi, p. 14.

⁵⁵³ Ivi, p. 17.

⁵⁵⁴ Decisivo per comprendere il taglio escatologico che Schmitt conferisce alla sua filosofia della storia risulta il riferimento ai due mostri mitici di Giobbe. Lo scontro tra Leviathan, il grande animale marino, e Behemoth, il gigantesco mostro di terra, nell'interpretazione escatologica che il cristianesimo ha conferito alla mitologia ebraica, rappresenta infatti il conflitto originario e preparatorio alla seconda venuta di Cristo (*parusia*). Cfr. C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, cit., pp. 15-36. Per una rassegna delle varie rappresentazioni iconografiche dei mostri di Giobbe si veda: H. BREDEKAMP, *Thomas Hobbes: Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder. 1651-2001*, cit; ID, *Der Behemoth. Metamorphosen des Anti-Leviathan*, cit.

rappresentative della cultura, del resto, per scorgere una ricca serie di riferimenti letterari, storici, teologici e filosofici⁵⁵⁵, che concorrono a delineare il rapporto, spesso conflittuale, tra potenze terrestri e potenze marittime.

Ora, osserva il Nostro, dalle guerre tra Atene e Sparta, alla svolta marittima di Roma durante le guerre puniche, sino ai fasti della grande repubblica marinara Venezia, il dominio del mare si presenta spesso come l'elemento fondamentale per il successo militare e politico. La Serenissima, in particolare, in virtù della sua potenza marittima, seppe approfittare dei contrasti fra le potenze terrestri, costruendo una fitta rete di relazioni commerciali nel Mediterraneo orientale, che la resero per quasi mezzo millennio il simbolo del dominio sui mari⁵⁵⁶. Tuttavia, nemmeno alla gloriosa Repubblica di Venezia riuscì di realizzare un vero e proprio cambio di paradigma spaziale dalla terra al mare: il rapporto con l'elemento talassico all'epoca della Serenissima era ancora mediato, infatti, per Schmitt, da sacrifici e cerimonie propiziatrici. Al contrario di quanto accadrà in Inghilterra tra il XVI e il XVII secolo, cioè, l'elemento marino non coincide pienamente con lo spirito della civiltà dominante. Scrive Schmitt:

Nel caso di Venezia la cerimonia rivela chiaramente che l'atto simbolico deriva il suo senso non da un'esistenza marittima elementare, giacché qui è piuttosto una civiltà costiera e lagunare altamente sviluppata a essersi creata il proprio particolare stile di simboli solenni. Ma la mera pratica della navigazione e una civiltà costruita sullo sfruttamento di una posizione costiera favorevole sono qualcosa di ben diverso dal trasferimento dell'intera esistenza storica dalla terra al mare come da un elemento all'altro.⁵⁵⁷

Il fatto che i veneziani sentissero l'esigenza di rendere omaggio al mare, fonte di tanta ricchezza, rivela dunque una sostanziale alterità ed estraneità all'elemento marino. Un totale sovvertimento della concezione spaziale vigente ebbe luogo, invece, allorché lo spirito pionieristico degli uomini si riversò nell'esplorazione degli spazi oceanici. Anzitutto, i cacciatori di balene, elogiati da Schmitt sulla scia del celebre romanzo di Melville⁵⁵⁸, con

⁵⁵⁵ Per un'ampia elencazione delle varie influenze letterarie che ispirarono Schmitt nel periodo della stesura del saggio si veda: F. VOLPI, *Il potere degli elementi*, in C. SCHMITT, *Terra e mare*, Adelphi, Milano 2002, pp. 115-149.

⁵⁵⁶ Cfr. C. SCHMITT, *Terra e Mare*, Adelphi, Milano 2002, pp. 22-30.

⁵⁵⁷ Ivi, pp. 26-27.

⁵⁵⁸ La passione di Schmitt per il romanzo *Moby Dick* di Hermann Melville è testimoniata dal carteggio con Jünger (Cfr. JÜNGER-SCHMITT, *Briefe 1930-1983*, Klett-Cotta, Stuttgart 1999, p. 121.) nonché dai numerosi riferimenti al romanzo presenti in *Land und Meer* (Cfr. C. SCHMITT, *Terra e Mare*, cit., pp. 31-37). Sempre a proposito della passione schmittiana per Melville: nella figura di Benito Cereno, Schmitt vede poi una sorta di alter-ego. Così come il capitano del racconto di Melville, che si trova a fingere di comandare una nave ormai caduta nelle mani degli schiavi in rivolta, Schmitt interpreta il suo estremo tentativo di salvare il diritto pubblico europeo. Cfr. C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der*

immenso coraggio e abilità nella navigazione, non solo rivelarono nuove porzioni del globo terrestre, ma inaugurarono una nuova modalità di esistenza per gli uomini. Quel mare, fino ad allora temuto e venerato, diventa ora il luogo proprio dell'azione umana: il banco di prova per una nuova umanità priva di alcun *horror vacui*.

Tale svolta dell'archetipo umano si rintraccia altresì in una nuova scienza, che, liberata da qualunque vincolo mistico-sacrale, dispiega le proprie conoscenze nello sviluppo di macchinari sempre più elaborati: dall'invenzione del battello a vela quadra ad opera degli olandesi, che rese possibile una navigazione più agevole negli oceani, sino alla nascita di una nuova nave da guerra dotata di cannoni, che tramutò la battaglia navale in un duello di artiglieria⁵⁵⁹. Queste ed altre innovazioni nel campo dell'ingegneria navale imposero il mare quale nuovo spazio fondamentale per il dominio economico e politico, e ridefinirono assai repentinamente gli equilibri geopolitici europei e mondiali. L'Inghilterra, che ancora alla metà del XV secolo era un paese prevalentemente agricolo, divenne in breve tempo la potenza marittima più ricca d'Europa. Un ruolo centrale nella prima fase di sviluppo economico dell'isola, rileva Schmitt, lo svolsero i pirati e i corsari. Assaltando e saccheggiando i ricchi vascelli delle potenze terrestri europee, questi briganti del mare portarono enormi ricchezze alla loro terra madre. La politica dei regnanti inglesi di quel tempo - in particolare la regina Elisabetta I e Giacomo e Carlo Stuart - infatti, approfittando del vuoto giuridico venutosi a creare con la scoperta dei nuovi spazi oceanici⁵⁶⁰, non osteggiò le ruberie dei pirati, ed anzi, ne trasse vantaggio sino ad integrare molti di costoro nella flotta britannica.

La conquista del mare da parte degli inglesi si consolidò poi attraverso un uso sapiente delle nuove navi da guerra: l'artiglieria pesante caricata sulle moderne imbarcazioni da combattimento permetteva infatti di attaccare i porti e le coste dalla distanza, mettendo così in ginocchio il commercio e l'economia del nemico. A differenza della guerra terrestre, che dal XVI secolo in poi assume sempre più i tratti di una guerra simmetrica tra potenze militari organizzate statalmente, la guerra marittima disloca il conflitto nello spazio anomico del mare. Lo scontro raggiunge in tal modo nuovi gradi di intensità: il nemico non è più solo l'esercito avversario, ma l'intera popolazione del territorio sotto attacco⁵⁶¹.

Zeit 1945/47, cit.; trad. it. *Ex Captivitates Salus*, cit., p.78; C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 182-183.

⁵⁵⁹ Cfr. C. SCHMITT, *Terra e Mare*, cit., pp. 38-39.

⁵⁶⁰ Già nel breve saggio *Der Begriffe der Piraterie* del 1937 Schmitt segnalava la sfida che la scoperta dei nuovi spazi oceanici rappresentava per il pensiero giuridico. Cfr. C. SCHMITT, *Der Begriffe der Piraterie*, in «*Völkerbund und Völkerrecht*», 4, 1937, pp. 351-54; trad. it. *Il concetto di pirateria*, in «*La vita italiana*», 26, 1938, pp. 189-93.

⁵⁶¹ Cfr. CARL SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 88-92.

Ecco dunque un primo elemento di novità che la svolta talassica porta con sé: svolgendosi in uno spazio anomico – il mare – il fenomeno bellico non si configura come uno scontro territoriale tra Stati sovrani, atto all'occupazione e all'annessione di una nuova porzione di terra, ma si delinea come uno scontro asimmetrico, che intende anzitutto annichilire le possibilità economiche e commerciali del nemico. Le potenze marinare non necessitano dunque di imporre il proprio dominio attraverso una presa di possesso diretta del suolo e dei beni del nemico, ma possono intervenire indirettamente, minando alla radice le forme di sussistenza del proprio avversario. Schmitt ricorre qui efficacemente all'immagine mitica del Leviatano: così come il mostro marino, anziché azzannare l'animale terrestre si limita a serrargli la bocca e il naso con le sue pinne – impedendogli di mangiare e respirare –, così il blocco navale di una potenza marittima taglia i rifornimenti alla terraferma per affamarla.

Proiettando la propria egemonia sul mare, dunque, l'Inghilterra degli Stuart può essere considerata il prototipo di quella forma di imperialismo universalista e discriminatoria che nel XX secolo gli USA intesero far propria. Già a quel tempo, invero, si mostravano i due elementi cardine di quel modello egemonico: il rifiuto di ogni sorta di occupazione territoriale e la spolticizzazione del conflitto bellico, derubricato a scontro commerciale.

L'imperialismo inglese, tuttavia, a differenza di quello statunitense, osserva il Nostro, si fondava su una concezione di derivazione arcaica del mare come spazio anomico. Proprio sull'opposizione tra la terra, intesa come spazio soggetto ad una demarcazione territoriale e giuridica, e il mare, concepito come luogo non soggetto al diritto, infatti, – come si vedrà meglio in seguito – si fondava l'equilibrio dell'ordinamento internazionalistico successivo alla pace di Vestfalia. A seguito della seconda rivoluzione industriale, però, tale opposizione tra terra e mare divenne sempre più problematica.

Dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte a Waterloo nel 1815 sino alla fine del XIX secolo, invero, il dominio britannico sui mari divenne globale ed incontrastato. Una nuova rivoluzione nel campo della tecnica segnò questo ulteriore sviluppo della potenza anglosassone: l'utilizzo di macchine azionate ad energia meccanica o sfruttando le fonti energetiche dei combustibili fossili, rese possibile un rapido processo di evoluzione economica e di industrializzazione della società inglese. Da potenza marittima e commerciale l'Inghilterra divenne in breve tempo la prima potenza industriale del mondo.

Proprio con lo sviluppo dell'industria meccanica, si assistette ad un progressivo venir meno di quel carattere anomico e ancestrale che ancora spettava all'elemento talassico. La totale meccanizzazione del rapporto con il mare, sancita da nuove imbarcazioni a motore che resero totalmente agevole la navigazione, tramutò infatti le distese oceaniche nello spazio operativo

della tecnica. Una dimensione talassica cioè totalmente pacificata e addomesticata dalla tecnologia, all'interno della quale l'uomo si muove altrettanto agevolmente che sulla terra. In virtù di questo ulteriore salto tecnologico nel campo dell'ingegneria navale la vecchia distinzione tra terra e mare risultò dunque del tutto evanescente.

A rendere ulteriormente obsoleta la definizione del rapporto terra-mare così come sancita dal sistema vestfaliano fu poi l'invenzione dell'aeroplano: nessuna porzione del globo risultò infatti, da quel momento in poi, tanto distante o remota da non essere raggiungibile facilmente. Un nuovo elemento, l'aria, entrò così a far parte dell'orizzonte spaziale umano⁵⁶². Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, l'elettricità, l'aviazione e la radiotelegrafia rideterminarono completamente il paradigma spaziale vigente. Potendo sorvolare le profondità marine, così come le distese terrestri, l'uomo iniziò infatti a concepire lo spazio come un puro campo di forze: nessun centro, né confine, solo il caotico fluire di energie⁵⁶³. Anche sul versante tecnico-bellico la conquista dell'aria determinò poi un enorme cambiamento nelle modalità di combattimento. La possibilità di oltrepassare le linee nemiche, bombardando direttamente dagli aeroplani, rese infatti il conflitto sempre più impari, costringendo i combattenti più deboli a strategie e tattiche di guerra non convenzionali⁵⁶⁴.

Quando gli Stati Uniti, all'inizio del XX secolo, cercarono di emulare il modello imperialistico all'Inghilterra, dunque, il rapporto elementare tra terra e mare era radicalmente mutato. Il mare non era più inteso come spazio anomico, ma come spazio operativo della nuova tecnica. Scrive Schmitt:

Oggi il mare non è più un elemento come all'epoca dei cacciatori di balene e dei corsari. L'attuale tecnica dei mezzi di trasporto e di comunicazione l'ha trasformato in uno spazio nel senso attuale della parola. Oggi, in tempo di pace, qualsiasi armatore può sapere giorno per giorno e ora per ora in quale preciso punto dell'oceano si trova la sua nave in mare aperto. Rispetto all'epoca dei velieri, per l'uomo il mondo del mare è quindi mutato elementarmente. Ma se le cose stanno così, viene a cadere anche quella separazione di terra e mare su cui si fondava il legame durato finora tra dominio marittimo e dominio mondiale. Viene a cadere cioè il presupposto della conquista britannica del mare, e con esso il *nomos* della terra in vigore fino a oggi⁵⁶⁵.

⁵⁶² Ossessionato dalla mitologia veterotestamentaria – in particolare dai mostri evocati nel libro di Giobbe - Schmitt richiama a più riprese la figura del grande uccello Ziz, che al pari dei grandi animali di terra e di mare Behemoth e Leviathan, domina sul suo elemento, cioè l'aria. Cfr. C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 108, e JÜNGER-SCHMITT, *Briefe*, cit., pp. 106-107.

⁵⁶³ Cfr. C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 106-110.

⁵⁶⁴ Schmitt approfondirà questo mutamento delle tattiche di guerra nel saggio *Teoria del Partigiano*. Cfr. C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, cit., pp. 95-125. Per una più ampia e articolata trattazione sulle tattiche di guerra nell'epoca della tecnica si veda: E. JÜNGER, *Die totale Mobilmachung*, cit.

⁵⁶⁵ C. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 110.

Partendo da presupposti spaziali completamente diversi, dunque, l'imperialismo degli Stati Uniti non diede luogo, come nel caso inglese, ad un reale equilibrio tra potenze marittime e potenze terrestri. Cercando di affidare l'intero sistema delle relazioni interstatali ad un diritto internazionale umanitario e universalista – privo di alcun riferimento spaziale –, infatti, il dominio statunitense finì per tradursi in una costante opera di polizia internazionale (*police bombing*)⁵⁶⁶.

Prima di analizzare approfonditamente il mutamento spaziale intercorso tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, che ruppe definitivamente il vecchio rapporto tra terra e mare, tuttavia, vediamo di comprendere meglio la ricostruzione storico-teorica che Schmitt ci ha fornito del compianto *jus publicum europeum*. Proprio da essa, invero, il Nostro prende le mosse per tracciare i contorni teorici della celebre teoria del *Nomos*.

3.3.2 Dall'ordo medioevale a quello moderno

Pubblicato nel 1950, quando Schmitt si trovava costretto a vivere da esiliato in patria⁵⁶⁷, *Der Nomos der Erde* ha riscosso negli anni un sempre maggior successo, al punto da essere stato accreditato recentemente da alcuni importanti studiosi come un classico delle relazioni internazionali⁵⁶⁸. Non solo esso accoglie, infatti, in forma sistematica, l'intera riflessione internazionalista elaborata negli anni precedenti sotto l'egida della teoria del *Nomos*, ma offre altresì una delle più avvincenti ricostruzioni storiche dello sviluppo del diritto internazionale dalle sue origini medioevali sino all'inizio della guerra fredda. Come è consono allo stile di Schmitt, tuttavia, il piano della ricostruzione storica si interseca anche qui con quello puramente teorico, producendo un groviglio di concetti ed immagini di non facile decifrazione. Sarà nostro compito, dunque, cercare di ripercorre l'affascinante racconto schmittiano senza cedere alla tentazione di dare per scontato che la ricostruzione storica che il giurista di Plettenberg ci ha fornito sia necessariamente corretta.

L'analisi del Nostro prende le mosse da una breve trattazione del diritto internazionale del Medioevo cristiano. Pur essendo un ordinamento preglobale, infatti, è proprio dalla dissoluzione di tale ordine spaziale, osserva Schmitt, che è potuto sorgere lo *jus publicum*

⁵⁶⁶ Cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 138ss.

⁵⁶⁷ Nel 1947, dopo essere stato assolto dall'accusa di avere partecipato alla pianificazione della guerra, Carl Schmitt fece ritorno nella cittadina natale di Plettenberg. Qui visse per quasi quarant'anni una sorta di lungo esilio, sebbene non smise mai di scrivere, pubblicare e tenere colloqui con molti dei suoi allievi ed estimatori. Con la verve retorica che sempre lo contraddistinse egli non esitò, alludendo al destino capitato a Machiavelli, a definire il suo rifugio a Plettenberg come la sua «San Casciano». Cfr. C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso*, cit., pp. 151-183.

⁵⁶⁸ Cfr. L. ODYSSEOS, F. PETITO, Introduction, in ID. (ed.), *The International political thought of Carl Schmitt*, cit., p. 2.

europo. In particolare, fu superando la dottrina medioevale della guerra condotta *ex justa causa*, che il nuovo diritto internazionale stabilì un ordinamento basato sulla sovranità territoriale degli Stati. L'unità complessiva del diritto internazionale del Medioevo europeo si basava infatti sulla distinzione fondamentale tra il territorio dei popoli cristiani (*respublica christiana*) e quello dei popoli non cristiani o pagani. Se all'interno del territorio cristiano le guerre erano limitate – avvenivano cioè sempre nel quadro di un unico ordinamento complessivo, comprendente entrambe le parti in conflitto – al di fuori di esso i conflitti bellici si delineavano come missioni di conquista e di assoggettamento alla fede cristiana. Così, sebbene, tanto le guerre interne – intese come «“faide”, nel senso di affermazioni del diritto, realizzazioni concrete di esso»⁵⁶⁹ – quanto le guerre di missione esterne, erano soggette ad una valutazione teologico-morale e giuridica circa la loro giustizia, solo quest'ultime – in quanto esterne al comune spazio cristiano europeo – raggiungevano l'intensità di guerre discriminatorie o totali. Era il papa, in particolare, a decretare in ultima istanza la giustizia di una guerra e a dare il mandato ai principi cristiani per una missione di conquista nei territori popolati dagli infedeli. L'unità di questa *respublica christiana*, osserva Schmitt, aveva dunque «nell'imperium e nel sacerdotium i suoi ranghi gerarchici adeguati e nell'imperatore e nel papa i suoi portatori visibili»⁵⁷⁰. Proprio perché rimanevano distinte, dunque, la *potestas* dell'imperatore e l'*auctoritas* del pontefice davano luogo ad un ordinamento spaziale concreto e unitario. Scrive Schmitt:

Nella concreta localizzazione spaziale in rapporto a Roma, e non già in norme e idee generali, sta dunque la continuità che lega il diritto internazionale medioevale all'impero romano. Carattere essenziale dell'impero cristiano era non essere un regno eterno, ma di avere sempre presente la propria fine e la fine del presente eone, e malgrado ciò di essere capace di esercitare potere storico. Il concetto decisivo e storicamente importante, alla base della sua continuità, era quello di “forza frenante” [*Aufhalter*], di *kat-echon*. “Impero” significa qui il potere storico che riesce a *trattenere* l'avvento dell'Anticristo e la fine dell'eone attuale: una forza *qui tenet*, secondo le parole dell'apostolo Paolo nella seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo secondo⁵⁷¹.

Insomma, nell'assoggettarsi all'*auctoritas* del papa, il potere politico legittimava il proprio *status* sino al punto di configurarsi come quella forza che trattiene il male⁵⁷². Un'unione tra

⁵⁶⁹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., p. 42.

⁵⁷⁰ Ibidem.

⁵⁷¹ Ivi, p. 43.

⁵⁷² Da oltre un decennio il concetto di *katéchon* ha assunto una rilevanza decisiva nel panorama degli studi su Carl Schmitt, sino al punto da essere considerato da moltissimi interpreti come uno dei concetti più significativi dell'intera prospettiva

distinti, dunque, quella tra *potestas* imperiale e *auctoritas* papale, che per Schmitt non deve in alcun modo essere fraintesa con quella rappresentazione dell'unità che prese piede a partire dall'epoca statale. Il rapporto tra Chiesa e Impero nel medioevo non è affatto paragonabile, invero, a quello tra Chiesa e Stato:

Ai fini della concezione cristiana dell'impero mi sembra importante il fatto che la carica di imperatore non significasse, nel quadro della fede cristiana medioevale, una posizione di potere in sé assoluta, che assorbiva e risolveva in sé ogni altra carica. Era un'opera del *kat-echon*, con compiti e missioni concrete, che collegava ad un regno o ad una *corona*, ovvero ad un dominio su un determinato territorio cristiano e sul suo popolo. Era l'elevazione di una corona, ma non un'ascesa verticale, rettilinea, e quindi non un regno sopra i re, una corona di corone, e neppure il prolungamento di un potere regio o, come si verificò più tardi, la componente di un potere dinastico, bensì un incarico proveniente da una sfera radicalmente diversa da quella della regalità⁵⁷³.

La possibilità di pervenire ad una limitazione della guerra nei territori della *respublica christiana* – a un ordinamento dotato di una precisa collocazione spaziale – era dunque data da questa peculiare unità tra *imperium* e *sacerdotium*, che conferiva all'imperatore la responsabilità e l'onore di svolgere la propria funzione secondo la dottrina del *katéchon*.

Ora, come ha osservato Lorenzo Milazzo⁵⁷⁴, a ben vedere, l'interpretazione schmittiana da un punto di vista storico non risulta particolarmente convincente. Se è vero che la coscienza cristiana europea del tempo costituì un forte vettore di criminalizzazione nei confronti degli infedeli, rimane il fatto che la tradizione della guerra giusta, «pur distinguendo le guerre combattute fra i cristiani da quella combattute fra cristiani ed infedeli, considerava applicabili molti degli istituti dello *jus in bello* anche a queste ultime»⁵⁷⁵. Risulta allora un po' troppo

teologico-politica schmittiana. Tra i molti saggi si vedano in particolare: L. BERTHOLD, *Wer hält zur Zeit den Satan auf? – Zur selbstgrossierung Carl Schmitts*, in «Leviathan», 2, 1993, pp. 285-299; G. MEUTER, *Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalistischer Kritik der Zeit*, Dunker & Humblot, Berlin 1994; F. GROBHEUTSCH, *Carl Schmitt und die Lehre von Katéchon*, Dunker & Humblot, Berlin 1996; M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, cit., pp. 487-492 e 540-544; A. SCALONE, «Ketéchon» e la scienza del diritto in Carl Schmitt, in «Filosofia Politica», 2, 1998, pp. 283-292; M. MARAVIGLIA, *La penultima guerra. Il «Katéchon» nella dottrina dell'ordine politico di Carl Schmitt*, Led, Milano 2006, pp. 205-289. Per un'analisi complessiva della figura del *katéchon* a partire dalla sua evocazione nel testo di San Paolo si veda: G. AGAMBEN, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Bollati Boringhieri, Torino 2009; M. CACCIARI, *Il potere che frena*, Adelphi, Milano 2013.

⁵⁷³ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., pp. 46-47.

⁵⁷⁴ L. MILAZZO, *Perdere il tempo senza ritrovare lo spazio. Francisco de Vitoria secondo Carl Schmitt*, in «Materiali per una cultura della dottrina giuridica», 1, 2007, pp. 77-97.

⁵⁷⁵ Ivi, p. 80. Milazzo fa qui l'esempio di Sant'Agostino, considerato il fondatore della dottrina cristiana della guerra giusta, per il quale gli istituti dello *jus in bello* si applicano ad entrambi i contendenti siano essi nella ragione o nel torto, così anche per Gregorio Magno, osserva sempre Milazzo, neppure le guerre sante devono tendere all'annientamento del

manichea la distinzione schmittiana tra le guerre interne, come conflitti misurati e ponderati, e quelle esterne, come guerre discriminatorie e totali. Le guerre contro gli eretici, sebbene interne ai territori della *respublica christiana*, erano invero a tutti gli effetti delle guerre di sterminio, mentre già sul finire del XV secolo l'Impero ottomano entrava a buon diritto fra le potenze europee⁵⁷⁶.

Ma è poi, più in generale, l'intero ordinamento medioevale, osserva Milazzo, a non essere incentrato su una precisa localizzazione spaziale, come invece sostiene Schmitt. La disciplina medioevale della guerra non si basava infatti sulla ripartizione spaziale dei "campi di battaglia", ma sui differenti *status* dei contendenti. Se i territori dominati dagli infedeli venivano considerati come uno spazio di missione cristiana era solo in virtù del fatto che a quelle popolazioni era stato attribuito un differente *status*. Allo stesso modo se le guerre in Europa erano per lo più guerre limitate e non discriminatorie, lo si doveva al fatto che il vecchio continente era a quel tempo in gran parte abitato da popoli cristiani. Insomma, la localizzazione spaziale fu una conseguenza dell'attribuzione di *status* differenti alle popolazioni cristiane e non cristiane, e non la causa di tale differenziazione.

Tale precisazione risulta particolarmente rilevante se si considera che Schmitt concepisce tale breve descrizione del diritto internazionale medioevale come terzo corollario introduttivo alla teoria del *Nomos*. L'interpretazione dell'*ordo* cristiano-medioevale come ordinamento fondato su una precisa collocazione spaziale, dunque, dovrebbe concorrere a dimostrare che il diritto internazionale ha trovato sin dalle sue origini nella conquista territoriale – intesa come quel processo di ordinamento e localizzazione concernente la terraferma e costituente il diritto – il suo *radical title*. A ben vedere, però, già da questi brevi accenni sul diritto internazionale del Medioevo cristiano ci si accorge che la localizzazione spaziale è solo una conseguenza di una decisione che stabilisce uno *status* di normalità, e conseguentemente uno di anormalità. Come mostreremo meglio in seguito, cioè, se è possibile parlare di un nesso tra ordinamento e localizzazione è solo perché a monte di tale unità è riconosciuta una soggettività concreta che decide, senza alcun vincolo normativo o istituzionale, che questo rapporto sia vincolante.

Secondo la ricostruzione schmittiana il *nomos* medioevale entra definitivamente in crisi quando la cristianità non è più in grado di contrapporsi unita a un nemico comune. Allorché viene scosso il precedente *status* di normalità – l'unità confessionale della cristianità –, infatti,

nemico. A tal proposito si veda: V. ALLEGRETTI, *Sed bellum contrariatur paci. Guerra giusta e ingiusta: istituzioni*, Edizioni del Girasole, Ravenna 1997.

⁵⁷⁶ Come riportato da Milazzo, «mentre gli *akinci* depredavano mezza Europa e uomini politici, religiosi ed intellettuali umanisti facevano appello all'unità cristiana contro il nemico comune, Francesco I di Francia, preoccupato per le mire egemoniche di Carlo V, stipulava accordi di amicizia e di alleanza con il Solimano in nome della superiorità del genere umano» L. MILAZZO, *Perdere il tempo senza ritrovare lo spazio. Francisco de Vitoria secondo Carl Schmitt*, cit., p. 81.

collassa quella stessa divisione spaziale tra territori cristiani e non cristiani su cui si reggeva l'intero ordinamento del Medioevo. È del resto lo stesso Schmitt – come si tratterà ora di mostrare – non appena approfondisce il passaggio dall'*ordo* medioevale a quello moderno, a precisare che tale transizione avviene come un processo di secolarizzazione dello *status* ritenuto normale.

Lo *jus publicum europeum*, osserva Schmitt, inizia a delinearsi a partire da due eventi storici fondamentali che sconvolgono il precedente sistema internazionale: la scoperta del Nuovo mondo (1492) e lo scatenarsi delle guerre civili di religione nella seconda metà del secolo XVI. Non appena la terra venne disvelata nella sua totalità globale, infatti, si scatenò subito una lotta per la conquista delle “nuove” distese di terra e di mare. In modo sorprendente, però, il Nuovo mondo non venne concepito come un nuovo nemico, ma «come uno spazio libero, come un'area libera per l'occupazione e l'espansione europea»⁵⁷⁷. In quanto scopritrici di questa nuova porzione di globo, invero, le nazioni cristiane d'Europa si autodesignarono titolari esclusive della civiltà umana. Scrive Schmitt:

Il diritto internazionale europeo tra il secolo XVI e il secolo XX considerava le nazioni cristiane d'Europa quali creatrici e portatrici di un nuovo ordinamento valido per tutta quanta la terra. Con “europeo” si designava allora lo status “normale”, che si pretendeva determinante anche per la parte non europea del globo. Civiltà era sinonimo di civiltà europea⁵⁷⁸.

Alle popolazioni delle Americhe non venne dunque riconosciuto nemmeno lo *status* di nemico: anche nelle analisi più avanzate sulla questione della legittimità della conquista europea nel suo complesso – per esempio nelle *Relaciones de Indis et de jure belli*⁵⁷⁹ di Francisco de Vitoria - , secondo Schmitt, la superiorità delle Nazioni cristiane conquistatrici nei confronti dei popoli indigeni non viene infatti messa in discussione.

È d'altra parte, proprio da tale assunto – dall'idea cioè che i popoli del Nuovo mondo non siano considerabili come soggetti politici, ma meramente come oggetti da plasmare o

⁵⁷⁷ C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., Ivi, p. 83.

⁵⁷⁸ Ivi, p. 82.

⁵⁷⁹ Cfr. F. DE VITORIA, *Relectio de indis, La questione degli indios*, Levante, Bari 1990. A tal proposito, sempre Lorenzo Milazzo ha mostrato come, in realtà, sebbene sia vero che nella riflessione di Francisco de Vitoria le guerre tra cristiani e quelle tra cristiani e infedeli non siano equiparabili, tuttavia va ricordato che «l'ordine universale immaginato da de Vitoria, nonostante tutte le distinzioni, differenziazioni e discriminazioni che lo caratterizzano, non definisce alcun “luogo dell'anomia”: né potrebbe farlo, innanzi tutto perché il *totus orbis* di Vitoria non è uno spazio, bensì la comunità di tutti gli uomini; in secondo luogo perché l'ordine giuridico della *universalis respublica* è, appunto, universale e non «globale», in quanto insito nella natura delle relazioni che gli esseri umani – tutti gli esseri umani – instaurano tra loro; in terzo luogo perché, se pure per de Vitoria in alcuni casi gli *iura* possono essere sacrificati, non è mai possibile negare la capacità naturale di ciascun uomo di esserne titolare». L. MILAZZO, *Perdere il tempo senza ritrovare lo spazio. Francisco de Vitoria secondo Carl Schmitt*, cit., p. 90.

annichilire – che prende le mosse la disputa circa i criteri di misura e le delimitazioni valide per un ordinamento spaziale globale. A pochi mesi dalla scoperta dell’America, infatti, risale la prima linea di ripartizione della terra stabilita da Papa Alessandro VI nel 1493, alla quale fece seguito quella fissata nell’accordo di divisione ispano-portoghese di Tordesillas (1494), ed infine quella sancita nel trattato di Saragozza del 1526.

Ora, queste prime linee globali, osserva Schmitt, erano ancora espressione di un’intesa tra potenze cristiane, che si accordavano al fine di acquisire territori appartenenti a popoli di altre confessioni. L’elemento caratteristico dell’*ordo* medioevale – la distinzione tra i territori cristiani e non cristiani – continuava dunque a valere quale motivo discriminante per la validità di tali linee:

La *raya* presupponeva dunque che i principi e i popoli cristiani avessero il diritto di essere investiti dal papa di un incarico di missione, in forza del quale potevano evangelizzare i territori non cristiani e, nel proseguimento della missione, occuparli⁵⁸⁰.

Perpetuando la tradizione medioevale della guerra giusta, allora, spagnoli e portoghesi concepirono queste prime linee di suddivisione come un semplice accordo tra destinatari dell’incarico papale di missione. Sebbene lo spazio del Nuovo mondo, in contrapposizione alla cristiana Europa, venga già inteso come caotico e libero spazio di missione e conquista, dunque, queste prime linee di demarcazione spaziale mantengono ancora vivo il presupposto di legittimità dell’*ordo* cristiano-medioevale.

Su premesse completamente diverse, invece, si fondano le cosiddette linee di amicizia (*amity lines*) dei secoli XVI e XVII. Tali linee, infatti, osserva Schmitt, appartengono essenzialmente all’epoca delle guerre di religione fra potenze marittime conquistatrici cattoliche e protestanti. Non potendo più fondare la validità di tali linee sulla base di una comune matrice confessionale – ossia non riconoscendosi più in un’autorità comune (il papato) –, infatti, le potenze contraenti stabiliscono ora il discrimine spaziale come pura distinzione tra diversi “campi di battaglia”. Scrive Schmitt:

L’unico principio su cui i partner di tali relazioni sono praticamente d’accordo è quello della libertà dei nuovi spazi, che incominciano oltre la linea. Libertà vuol dire che la linea definisce un campo in cui si afferma il libero e spietato uso della violenza. [...] Da ciò sarebbe nata l’idea

⁵⁸⁰ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., p. 89.

generale che tutto quanto accade “al di là della linea” rimane affatto al di fuori delle valutazioni giuridiche, morali e politiche riconosciute al di qua di essa⁵⁸¹.

Se analizzate attentamente, dunque, osserva Schmitt, le *amity lines* rivelano l'esistenza di un tipo di distinzione sino ad allora sconosciuta: le immense distese di terra e di mare oltre i confini dell'Europa – pur tra le molte distinzioni di cui tratteremo – sono intese come spazi liberi, nei quali l'attività bellica e commerciale dei popoli europei può riversarsi liberamente senza alcun vincolo teologico, morale o giuridico, mentre lo spazio del vecchio continente viene ripartito seconda il nuovo paradigma dello Stato territoriale sovrano⁵⁸².

È del resto, proprio dalla delimitazione di una libera zona di lotta oltre le *amity lines*, secondo la ricostruzione del Nostro, che il diritto pubblico europeo traeva la sua cogenza spaziale:

Il significato delle linee di amicizia del XVI e XVII secolo per il diritto internazionale stava nel fatto che grandi spazi di libertà furono allora delimitati quali zone belliche in cui poteva avere luogo la lotta per la spartizione del nuovo mondo. La giustificazione pratica che si poteva addurre era che attraverso la delimitazione di una libera zona di lotta veniva sgravato il campo al di qua della linea, ovvero il campo del diritto pubblico europeo. [...] La delimitazione di una zona di lotta extraeuropea servì insomma a limitare la guerra europea⁵⁸³.

Attribuendo alle nuove distese di terra e di mare lo *status* di spazi di libera espansione e dominio, e contestualmente, individuando nello Stato territoriale sovrano europeo la misura *standard* di un ordinamento giuridico civilizzato, lo *jus publicum europeum* riesce dunque a pervenire ad una limitazione della guerra sul suolo del vecchio continente. Se le guerre oltre la linea potevano svolgersi senza alcuna remore morale o giuridica, infatti, le guerre combattute sul suolo europeo tra Stati sovrani diventavano guerre misurate tra pari intestatari dello *jus belli*.

⁵⁸¹ Ivi, pp. 92-93.

⁵⁸² Un dualismo spaziale che trova una perfetta delucidazione, nota il Nostro, nel modo in cui Hobbes concepisce la sua dottrina dello Stato. Così come al di là della linea, l'uomo diventa per l'altro uomo nulla più di un animale selvatico a cui si può liberamente sparare, Hobbes concepisce invero lo stato di natura come il regno dell'*homo homini lupus*. Sebbene la definizione dello stato di natura in Hobbes abbia certamente nelle guerre civili di religione il suo riferimento storico diretto, infatti, osserva Schmitt, la realtà del Nuovo mondo rappresenta un rimando altrettanto importante. Non bisogna dimenticare, infatti, per Schmitt, che Hobbes parla di “stato di natura”, ma non nel senso di un'utopia priva di dimensione spaziale. Cfr. Ivi, pp. 95-101. Un'interpretazione dello stato di natura di Hobbes, quella qui espressa da Schmitt, che molti interpreti del pensiero del filosofo inglese hanno ritenuto a dire il vero quantomeno forzata. Sul tema si veda: C. THEODORE, *Before Anarchy: Hobbes and his critics in Modern International Thought*, Routledge, New York 2016; I. D. EVRIGENIS, *Images of anarchy: the rhetoric and science in Hobbes's state of nature*, Cambridge University Press, New York 2014.

⁵⁸³ C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 98.

Se al di là della linea, cioè, il problema della guerra giusta si dissolveva – in quanto le popolazioni che vi abitavano non erano considerate come dei soggetti politici (verso i quali si sarebbe resa necessaria un’opera di codificazione giuridica o teologica), ma come dei semplici oggetti da uniformare alla civiltà europea – sul suolo europeo, la questione della guerra *ex justa causa* diveniva obsoleta in quanto gli Stati europei si consideravano reciprocamente *justi hostes*:

La guerra diventa ora una “guerra in forma”, *une guerre en forme*, e ciò solo per il fatto che essa diventa guerra tra Stati europei chiaramente delimitati sul piano territoriale, ovvero un confronto tra entità spaziali raffigurate come *personae publicae*, le quali costituiscono sul suolo comune d’Europa la “famiglia” europea e possono quindi considerarsi reciprocamente come *justi hostes*. La guerra può divenire qualcosa di simile a un duello, uno scontro armato tra *personae morales* determinate territorialmente che stabiliscono tra loro lo *jus publicum Europeum*, dividendosi il territorio dell’Europa e considerando la superficie restante, non europea, della terra come libera, vale a dire liberamente occupabile da Stati europei⁵⁸⁴.

Ora, come è lo stesso Schmitt ad ammettere, il fatto che gli Stati vengano definiti come *personae publicae* rappresenta uno snodo decisivo nella lunga opera di codificazione dello *jus publicum europeum*⁵⁸⁵. Proprio questa personalizzazione permette infatti che le relazioni tra gli Stati divengano «capaci di *comitas*, di cortesia, come pure di *jus*, di giuridicità»⁵⁸⁶. Se viene superato il diritto di faida e di resistenza medioevale – che pure era posto all’ombra di una *potestas spiritualis* –, invero, lo si deve al fatto che gli Stati sono pensati come persone sovrane per natura uguali. È questa eguaglianza “naturale” a garantire quel riconoscimento reciproco che implica una limitazione e moderazione della guerra. Proprio perché immersi nello stato di natura – non essendo cioè subordinati a un legislatore o a un giudice comune, ma permanendo ciascuno indipendente e sovrano nei confronti dell’altro – nessuno di questi soggetti del diritto internazionale può discriminare l’avversario sul piano morale o giuridico. Scrive Schmitt:

Anche se si ammette che nella lotta che ha luogo nello stato di natura “l’uomo è lupo per l’altro uomo”, ciò non ha alcun significato discriminante, poiché anche nello stato di natura nessuna

⁵⁸⁴ Ivi, p. 165.

⁵⁸⁵ Scrive Schmitt: «Da Hobbes a Leibniz, fino a Kant, da Rachel fino a Klüber, tutti i più celebri autori affermano che gli Stati secondo il diritto internazionale vivono gli uni di fronte agli altri nello stato di natura come “persone morali”». Ivi, p. 173. Per un’analisi complessiva sul dispositivo della persona, dalla rilevanza che esso assume all’interno del sistema giuridico romano, sino al ruolo che esso gioca nella modernità, si veda: R. ESPOSITO, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Einaudi, Torino 2013, pp. 91-148.

⁵⁸⁶ Ivi, p. 172.

delle parti che si trovano in conflitto ha il diritto di sopprimere l'uguaglianza attribuendo a se stessa la qualità di uomo, all'avversario invece quella di lupo⁵⁸⁷.

Sebbene ciascuno Stato venga riconosciuto come un soggetto autonomo e sovrano, tuttavia, osserva Schmitt, non si deve pensare al diritto internazionale interstatale come a una semplice «auto-obbligazione contrattuale tra sovrani che restano liberi»⁵⁸⁸. Se così fosse infatti questo diritto permarrebbe altamente problematico, in quanto coinciderebbe con un mero accordo a cui si sottopone la libera volontà delle persone sovrane. La vera forza vincolante dello *jus publicum europeum*, invece, afferma Schmitt, risiedeva in una precisa divisione del suolo europeo. Al suolo di ogni Stato europeo veniva infatti riconosciuto un proprio *status* territoriale, ben distinto dal suolo appartenente a principi e popoli non europei (ritenuto liberamente occupabile dalle potenze statali europee), nonché dalle distese oceaniche, che non erano definibili né come territorio statale, né come spazio coloniale, né come zone occupabili, ma rimanevano libere da ogni autorità spaziale dello Stato. Se in epoca medioevale la *respublica christiana* traeva la sua concretezza spaziale dall'avversità confessionale verso gli infedeli, dunque, con la creazione del moderno Stato neutrale la dimensione spaziale perde la connotazione religiosa e morale che aveva nel Medioevo, venendo formalizzata come una caratteristica peculiare del diritto statale.

Lungi dal configurarsi come un sovvertimento radicale del paradigma cristiano-medioevale, ci pare allora che il passaggio dall'*ordo* medioevale a quello moderno consista in una semplice modifica dello *status* politico e istituzionale ritenuto normale: dall'ormai obsoleta distinzione tra cristiani ed infedeli – soggetta all'*auctoritas* del papa – si passa alla secolarizzata classificazione fra territori statali e spazi liberi, teorizzata da giuristi al servizio di un governo. Se le guerre di religione della seconda metà del secolo XVI suggellano infatti il definitivo tramonto dell'ordinamento medioevale, come è lo stesso Schmitt ad ammettere, e se era proprio a partire dalla distinzione tra cristiani e non cristiani e non su una precisa collocazione spaziale che si reggeva l'ordinamento medioevale, allora, lo *jus publicum europeum* nel definire lo Stato come entità portante di un nuovo ordine spaziale della terra – nell'elevare cioè la forma Stato moderna a misura *standard* dei Paesi civilizzati – non sta facendo altro che sostituire la distinzione tra territori dei cristiani e quelli degli infedeli, con quella fra territorio statale e non statale.

⁵⁸⁷ Ivi, p. 173.

⁵⁸⁸ Ivi, p. 174.

Certo, se in epoca medioevale la definizione dei differenti *status* era soggetta ad una valutazione teologico-morale, nell'era statuale diventa materia dei giuristi: la guerra cessa con ciò di essere intesa come un problema di giustizia, venendo formalizzata giuridicamente come scontro tra *justi hostes*. Ci pare però che la suddivisione spaziale tra territori statali e spazi liberi rimanga il frutto di una decisione discriminatoria tra differenti *status*. Se lo Stato territoriale e sovrano europeo viene ritenuto misura *standard* di un ordine civilizzato e gli spazi del Nuovo mondo luoghi anomici dove l'esercizio della violenza non ha alcun limite, infatti, è solo perché permane una supposta superiorità dell'uomo europeo nei confronti delle altre popolazioni.

È lo stesso Schmitt del resto, allorché puntualizza che è la *scoperta* «l'unico vero titolo giuridico che resta al diritto internazionale eurocentrico una volta che si è disgregato l'ordinamento medioevale della *respublica christiana* ed è venuta meno ogni argomentazione teologica»⁵⁸⁹, a riconoscere il permanere di una latente superiorità dell'uomo europeo:

Il significato del titolo giuridico della “scoperta” sta nel richiamarsi ad una posizione storica più elevata da parte di chi è “scopritore” nei confronti di chi è “scoperto” – una posizione che assume a sua volta significati diversi a seconda che la superiorità sia vista nei confronti degli indigeni americani o invece degli antichi popoli non cristiani, come Arabi, Turchi ed Ebrei, considerati o meno *hostes perpetui*. [...] Le scoperte vengono fatte senza la previa autorizzazione di chi è scoperto. Il loro titolo giuridico consiste perciò in una superiore legittimità. Scoprire può soltanto chi sul piano spirituale e storico è tanto superiore da comprendere con il proprio sapere e la propria coscienza la realtà scoperta⁵⁹⁰.

Nel secolarizzare la distinzione medioevale tra cristiani ed infedeli in quella fra popoli civilizzati e non civilizzati, dunque, lo *jus publicum europeum* non cessa di pensare il piano della legittimità come irriducibile a quello della legalità⁵⁹¹. Il titolo giuridico della scoperta, infatti, non può in alcun modo essere compreso se «mancano i presupposti spirituali sui quali si fonda la distinzione tra terre “note” e “ignote”»⁵⁹². Il diritto interstatale europeo assume una

⁵⁸⁹ Ivi, p. 149.

⁵⁹⁰ Ivi, p. 150.

⁵⁹¹ È significativo, in tal senso, che Schmitt indichi proprio nel superamento del titolo giuridico della scoperta in favore di quello dell'occupazione effettiva, ad opera del positivismo del XIX secolo, uno dei sintomi della crisi dello *jus publicum europeum*. Scrive Schmitt: «Quella che nel tardo secolo XIX sarebbe stata definita l'effettività dell'occupazione consiste nell'incorporazione nel sistema politico e amministrativo di un membro statale riconosciuto dell'ordinamento giuridico internazionale. In altre parole: il tipo successivo di occupazione effettiva significa la soppressione dello status specifico di territorio coloniale e la sua trasformazione in territorio statale. [...] Nella stessa misura in cui la discussione giuridica si concentrava sul titolo dell'*occupatio*, la coscienza giuridica europea doveva dimenticare l'origine complessiva europea dell'intera questione. Venne quindi completamente perduto di vista il grande problema centrale: quello del carattere europeo complessivo della conquista di terre non europee da parte di potenze europee». Ivi, pp. 148-149.

⁵⁹² Ivi, p. 152.

valenza globale, infatti, non in virtù di norme universali e astratte, ma proprio perché presuppone una differenza di *status* tra la civile Europa ed il resto del mondo. Da tale distinzione, invero, deriva la concretezza spaziale dello *jus publicum europeum*: la netta separazione tra i territori statali e quelli non statali.

Si badi, non intendiamo negare il carattere spaziale dell'ordinamento internazionalistico interstatale, ma solo sottolineare come, a ben vedere, sia lo stesso Schmitt ad accorgersi che la ripartizione spaziale tra territori statali e non statali – così come quella medioevale tra territori dei cristiani e degli infedeli – assuma la concretezza di un vero ordinamento giuridico solo se si presuppone una decisione discriminatoria tra differenti *status*. Che lo spazio terraneo extraeuropeo venga definito come liberamente occupabile dalle potenze europee non può essere invero un elemento deducibile dal piano puramente fattuale o concreto. La semplice presa di possesso di uno spazio, cioè, come afferma lo stesso Schmitt, non sancisce di per sé il costituirsi di un ordinamento giuridico:

Ovviamente, non ogni invasione o temporanea occupazione è già di per sé una conquista territoriale che fonda un ordinamento. Si è avuto infatti, nella storia universale, un numero sufficiente di atti di violenza che si sono ben presto autodistrutti. Allo stesso modo, non ogni sottrazione di terra è un *nomos*, ma al contrario il *nomos* – inteso nel nostro senso – contiene sempre in sé un ordinamento e una localizzazione che lo legano al territorio⁵⁹³.

Se è possibile parlare di un nesso tra spazio e diritto, dunque, è solo perché a monte di tale connessione vi è una decisione che stabilisce una linea di confine tra dentro e fuori, tra norma ed eccezione, tra pace e guerra. Non si tratta allora di negare che la localizzazione spaziale, per Schmitt, rappresenti un elemento imprescindibile del diritto, ma solo di precisare che la dimensione spaziale non ha una rilevanza giuridica in quanto tale. Essa assume un peso giuridico, invero, solo se si presuppone l'esistenza di una soggettività concreta che le conferisca una misura.

Ora, è proprio questa soggettività che ci pare mancare nell'ordinamento dello *jus publicum europeum*. Se la *respublica christiana* trovava nel peculiare convergere della *potestas* imperiale e dell'*auctoritas* papale il baluardo della propria unità ordinamentale – ossia spaziale –, il sistema interstatale europeo, infatti, in quanto costituito da una pluralità di soggetti di diritto autonomi e indipendenti, non ha la possibilità di individuare un unico titolare di tale *plenitudo potestatis*. Non basta affermare, come fa Schmitt, che «il vero e proprio legame effettivo, senza

⁵⁹³ Ivi, p. 72.

di cui non si dà alcun diritto internazionale, non consiste nell'auto-obbligazione – altamente problematica – cui si sottopone la volontà delle persone sovrane, che rimarrebbe al tempo stesso libera, bensì nella forza vincolante di un ordinamento spaziale eurocentrico»⁵⁹⁴. Come si è tentato di mostrare, infatti, è lo stesso giurista di Plettenberg – in alcuni significativi passaggi di *Der Nomos der Erde* – ad accorgersi che lo *jus publicum europeum* assume una rilevanza spaziale proprio perché perpetua quella distinzione di *status* di derivazione medioevale tra territorio statale europeo e libero spazio di conquista extra-europeo. È dunque a causa dell'assenza di una soggettività concreta che mantenesse salda tale distinzione (che svolgesse, cioè, quella funzione rappresentativa dell'unità spaziale europea in opposizione al Nuovo mondo), come si tratterà ora di mostrare, che lo *jus publicum europeum* tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo dovette cedere il passo al vuoto normativismo di un diritto umanitario universale.

3.3.3 La crisi del sistema eurocentrico

Il periodo tra il 1870 e il 1890, osserva Schmitt, fu caratterizzato da una fede crescente nella civiltà e nel progresso europeo. Dopo il grande scompiglio della Rivoluzione francese e delle campagne napoleoniche – che non solo avevano sconvolto l'equilibrio interstatale europeo, ma instillando i valori rivoluzionari in molte Nazioni d'Europa avevano reso ormai obsoleto il sistema statale assolutistico – l'avvento del moderno Stato costituzionale di diritto, caratterizzato da un apparato amministrativo e poliziesco sempre più avanzato, venne salutato in una prima fase come l'atto conclusivo di un ormai ineluttabile processo di mondializzazione della civiltà europea. Pareva infatti allora che elevando la forma costituzionale liberale a modello *standard* di organizzazione istituzionale civilizzata, l'assetto globale eurocentrico non solo si consolidasse nel suo equilibrio spaziale – la separazione tra suolo europeo e libero spazio extraeuropeo, il dominio inglese sui mari del mondo come elemento di congiunzione tra l'ordinamento terraneo statale e quello marittimo del commercio, la distinzione tra le guerre misurate tra Stati europei e quelle prive di limiti al di là dell'Europa –, ma venisse altresì riconosciuto e convalidato dall'ormai totalità dei popoli del mondo.

Ciò di cui però il positivismo di fine XIX secolo non si accorse, osserva Schmitt, è che l'equilibrio raggiunto dallo *jus publicum europeum* non poteva essere semplicemente codificato e formalizzato in un sistema di norme. Sulla decisione presupposta e infondata che la civiltà

⁵⁹⁴ Ivi, p. 174.

europea fosse superiore a qualunque altra, e non su norme generali e astratte, infatti, si basava in ultima istanza l'assetto spaziale dello *jus publicum europeum*.

Se le potenze continentali e statali europee concessero all'Inghilterra un dominio incontrastato sui mari del mondo, invero, non era certo per rispetto ad una norma scritta. Attraverso le scorribande dei pirati inglesi si affermava a ben vedere un aspetto fondamentale dello *jus publicum europeum*: l'assoluta libertà del mare. Qualora vi fosse stato un equilibrio tra le potenze di mare, infatti, sarebbero saltate tutte quelle distinzioni spaziali su cui si reggeva il sistema interstatale europeo, ossia si sarebbe messa a repentaglio la differenziazione fondamentale tra i territori statali e non statali. Scrive Schmitt:

L'Inghilterra divenne dunque la portatrice di una visione marittima universale dell'ordinamento eurocentrico, custode dell'altro aspetto dello *jus publicum europeum*, signora dell'equilibrio tra terra e mare: un equilibrio che comportava l'idea di un ordinamento spaziale caratteristico di questo diritto internazionale. L'isola britannica restò parte di quell'Europa che costituiva il centro dell'ordinamento planetario, ma nello stesso tempo si staccò dal continente europeo venendo a costituire una posizione storica intermedia, grazie alla quale fu per oltre tre secoli *of Europe, not in Europe*. [...] In loro [*nei pirati inglesi*] si cancellano i netti confini fra Stato e individuo, tra esistenza pubblica e privata, come pure tra pace e guerra e tra guerra e pirateria⁵⁹⁵.

Stante il carattere non normativo dell'equilibrio terra-mera dello *jus publicum europeum*, dunque, allorché il costituzionalismo liberale tentò di formalizzare da un punto di vista legale la distinzione tra sfera pubblico-statale e ambito del privato (la non statalità della proprietà, del commercio e dell'economia), osserva Schmitt, si pervenne all'esito paradossale di una soppressione di quella stessa differenziazione. Stabilendo che la separazione tra pubblico e privato dovesse valere quale presupposto fondamentale per la costituzione statale, cioè, il liberalismo finì per confondere due piani che fino ad allora erano rimasti nettamente distinti. Scrive Schmitt:

Oltre, dietro e accanto ai confini politici-statali tipici di un diritto internazionale apparentemente interstatale, politico, si estendeva, onnipervasivo, lo spazio di un'economia libera, ovvero non statale, che era un'economia mondiale⁵⁹⁶.

⁵⁹⁵ Ivi, pp. 209-210.

⁵⁹⁶ Ivi, p. 299.

L'ambito anomico, sovrastatale e conflittuale dell'economia e del commercio si mischiò infatti con la sfera della sovranità statale, al tal punto che fu lo stesso diritto pubblico a riconoscere come inviolabile il dominio privato dell'economia: «il rapporto razionale tra norma ed eccezione veniva così ribaltato»⁵⁹⁷. Se da un lato, permaneva apparentemente un diritto internazionale inter-statale basato sulla sovranità territoriale degli Stati, dall'altro, sancendo per via costituzionale la distinzione tra sfera pubblica e ambito del privato, emergeva nel ventre stesso del diritto internazionale inter-statale uno spazio economico, che implicava evidentemente un superamento dei confini politico-statali⁵⁹⁸. Scrive Schmitt:

Al dualismo tra diritto pubblico e privato corrispondeva il dualismo tra diritto internazionale inter-statale e libera economia internazionale. La comunità del *liberum commercium* internazionale stava infatti dietro l'immagine, posta in primo piano, di Stati sovrani tra loro rigorosamente separati sul piano territoriale. Era una linea non territoriale, ma tale da delimitare le sfere dell'attività umana. Era la linea della libera economia, garantita come standard costituzionale dal costituzionalismo liberale e che attraversava i confini degli Stati⁵⁹⁹.

Proprio perché la sfera dell'economia travalica di per sé ogni distinzione specificamente territoriale, dunque, divenne sempre più difficile far valere quella vecchia distinzione tra territorio statale e non statale su cui si reggeva lo *jus publicum europeum*.

Un primo e significativo esempio della crescente difficoltà a far valere i presupposti spaziali di un diritto internazionale eurocentrico, osserva Schmitt, fu la conferenza sul Congo. Svoltasi a Berlino tra il 1884 e il 1885, essa tentò di conferire alla conquista europea del territorio africano un quadro normativo condiviso. Stante il nuovo *standard* costituzional-liberale, però, il vecchio titolo giuridico della scoperta non poteva più valere quale motivo condiviso per la conquista territoriale. Dovendo innanzitutto preservare la sfera della proprietà e dell'economia, invero, si trattava di coniugare l'aspetto del possedimento coloniale da parte di una potenza statale con il rispetto del libero commercio mondiale. Per far ciò, dunque, si stabilì che l'intero bacino congolese divenisse una zona neutrale: le potenze firmatarie s'impegnavano a non muovere guerra fintanto che anche chi deteneva la sovranità su quei territori coloniali rimaneva neutrale. Scrive Schmitt:

⁵⁹⁷ Ivi, p. 301.

⁵⁹⁸ Sulla ricaduta che la costituzionalizzazione della neutralità statale nei confronti della sfera privata dell'economia ebbe sull'ambito del diritto internazionale, si veda: C. SCHMITT, *Neutralità e neutralizzazione*, cit., pp. 474-485.

⁵⁹⁹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., pp. 299-300.

Fa qui la sua comparsa, in modo inequivocabile, l'idea di un certo tipo di linea di amicizia. Ma mentre le linee d'amicizia dei secoli XVI e XVII avevano fatto dello spazio non europeo il teatro di una lotta indiscriminata tra Europei, la linea d'amicizia degli "Atti del Congo", al contrario, intendeva limitare la guerra europea al territorio dell'Europa, preservando lo spazio coloniale dallo scandalo di una lotta tra Europei⁶⁰⁰.

In modo sorprendente, dunque, gli "Atti del Congo" ribaltano completamente i presupposti spaziali del vecchio *jus publicum europeum*. Per la prima volta veniva infatti attribuito formalmente il titolo della neutralità ad un territorio che non risiedeva sul suolo europeo. Superando la vecchia distinzione tra suolo europeo e libero spazio extraeuropeo – la struttura spaziale su cui si reggeva il diritto internazionale interstatale, e da cui derivava il significato diverso che si attribuiva alle guerre interstatali europee e a quelle coloniali –, tuttavia, gli "Atti del Congo" rivelarono ben presto la loro astrattezza e ineffettualità. Nel 1907, infatti, dopo una lunga trattativa, il Belgio – uno Stato europeo stabilmente neutrale –, facendo leva sul carattere formale e non vincolante degli "Atti del Congo", acquisì ufficialmente la colonia internazionale del Congo. Ciò fu possibile, osserva Schmitt, perché nel frattempo la scienza giuridica positivistica aveva ormai palesato quell'uguaglianza formale tra i territori dello Stato e i possedimenti coloniali, che già la Conferenza del Congo, seppur non esplicitamente, aveva iniziato a sdoganare. Scrive Schmitt:

La scienza giuridica puramente positivistica affermatasi dopo il 1890, la quale si riferiva esclusivamente alle leggi statali e alle norme dei trattati interstatali, fece dell'ordinamento concreto di un diritto internazionale europeo allora ancora effettivo nient'altro che una somma di norme in qualche modo vigenti. Essa perse così ogni sensibilità per la struttura spaziale di un ordinamento concreto e per le diversità – a quest'ultima essenziali e specifiche – tra gli status territoriali del diritto internazionale. Tale scienza conosceva ormai dal punto di vista del diritto internazionale soltanto il territorio statale o la terra libera da dominio statale, e toglieva pertanto alla colonia il suo significato spaziale proprio⁶⁰¹.

Riconoscendo come valido solo quel diritto prodotto in conformità ad una norma fondamentale, cioè, il positivismo di inizio Novecento astrae completamente dalla dimensione spaziale dello Stato: l'ambito di validità topografica e cronologica della norma giuridica diventa illimitato⁶⁰².

⁶⁰⁰ Ivi, pp. 276-277.

⁶⁰¹ Ivi, p. 278.

⁶⁰² Cfr. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000, pp. 138ss.

Non essendoci più alcun “luogo dell’anomia”, dunque, l’occupazione delle terre libere da dominio statale diventa una questione indeterminabile dal diritto. Non dovrebbe stupire, allora, osserva Schmitt, che gli accordi tra le principali potenze mondiali sullo *status* di neutralità del Congo siano stati ritenuti dai giuristi belgi del tutto privi di una reale valenza giuridica. Venuta meno quella distinzione *extra-legem* tra territorio statale europeo e libero spazio extraeuropeo, infatti, l’unico titolo giuridico riconosciuto per una conquista territoriale divenne quello dell’occupazione effettiva. Scrive Schmitt:

Fu così che alla fine, di nuovo, non restò che la nuda fattualità dell’occupazione [...]. Il tutto era in fondo ormai un groviglio disperato di linee di suddivisione delle sfere d’interesse e d’influenza e di linee di amicizia fallite, coperto e nello stesso tempo minato da una libera economia mondiale pensata in modo eurocentrico, ma in realtà tale da scavalcare tutti i confini territoriali. In questa confusione si dissolveva l’antico *nomos* della terra determinato dall’Europa⁶⁰³.

Ciò che la scienza giuridica di inizio Novecento considerava con il nome di diritto internazionale, o meglio di *International Law*⁶⁰⁴, non era più dunque un ordinamento spaziale concreto, ma «una serie di generalizzazioni di casi precedenti dubbi, che si basavano per lo più su situazioni o del tutto scomparse o del tutto eterogenee, combinate con norme più o meno generalmente e vivamente “riconosciute” quanto più era controverso il loro impegno *in concreto*»⁶⁰⁵. Lungi dal pervenire ad una reale pacificazione e formalizzazione delle relazioni internazionali, infatti, questo vuoto normativismo permise il proliferare di una serie di patti e accordi tra loro contraddittori, attraverso i quali le principali potenze mondiali cercarono invano di spartirsi le varie zone d’influenza. Fu in virtù di questa resa del diritto internazionale nei confronti dei reali problemi di ordine spaziale, dunque, osserva Schmitt, che «l’Europa entrò vacillando in una guerra mondiale che destituì il più antico continente dalla posizione di centro della terra e annullò la limitazione della guerra fino ad allora riuscita»⁶⁰⁶.

⁶⁰³ C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 286.

⁶⁰⁴ J. Peter Burgess ha giustamente osservato che il criterio di validità che Schmitt riconosce per un ordinamento globale non è quello dell’internazionalismo, che presuppone un diritto universalistico, ma quello inter-nazionale, ossia tra le nazioni: «Schmitt’s stand-or-fall criterion for the validity of an international organization is precisely that it not be international, but rather inter-national. From a juridical perspective it must reattach the wayward fellows *jus inter gentes* and *jus gentium*, while at the same time recognizing the pragmatic, post-Hegelian impossibility of cultural, political and legal universality in any institution, be it local, national or supra-national» J. P. BURGESS, *The evolution of European Union law and Carl Schmitt’s theory of nomos of Europe*, in L. ODYSSEOS, F. PETITO (Ed.), *The international political thought of Carl Schmitt*, cit., p. 186.

⁶⁰⁵ Ivi, p. 304.

⁶⁰⁶ Ivi, p. 305.

Ma, nemmeno dopo la catastrofe della Grande guerra, come si è già visto⁶⁰⁷, i problemi specifici di un ordinamento spaziale internazionale vennero messi in primo piano. Le conferenze di pace di Parigi dell'inverno 1918-1919 non diedero origine, invero, ad un nuovo ordinamento mondiale. Lasciando il mondo nel suo disordine precedente, si limitarono a procedere ad una nuova ripartizione dei territori delle due potenze sconfitte (Germania e Austria-Ungheria), ponendo a garanzia del nuovo *status quo* l'organizzazione internazionale detta *League of Nations*. Non solo dunque non venne affrontata l'annosa questione di un nuovo *Nomos* della terra, ma conferendo al diritto internazionale la veste pacifista e universalista dell'umanitarismo, si aprì la strada ad un nuovo concetto di guerra intrinsecamente discriminatorio.

Oltre il vuoto normativismo di un diritto umanitario globale, tuttavia, una nuova linea – la linea dell'emisfero occidentale – si andava via via delineando, gettando la vecchia Europa sempre più ai margini di un sistema internazionale, che vedeva ora negli Stati Uniti d'America il nuovo centro propulsore della civiltà e del progresso mondiali.

3.3.4 *L'emisfero occidentale e l'unità del mondo*

Si è visto come la versione originaria della Dottrina Monroe rappresentasse per Schmitt il prototipo di un grande spazio. Essa sanciva invero un divieto d'intervento nel continente americano – guidato e protetto dalla potenza militare ed economica degli Stati Uniti – per le potenze straniere. Era in particolare in opposizione all'Europa monarchica di quel tempo, a ben vedere, che gli USA intendevano affermare un campo di non ingerenza. Fin da subito, dunque, quella linea assunse un significato più ampio di un semplice arroccamento entro i territori del continente americano. Nel porre quel discrimine, infatti, gli USA intendevano altresì segnare una distanza sul piano ideale rispetto al sistema politico delle monarchie assolute europee. In contrapposizione al Vecchio continente, trincerato nella difesa del sistema politico e sociale prerivoluzionario, l'America veniva infatti a costituirsi come il nuovo spazio di libertà e di sviluppo della civiltà umana. Se da un lato, dunque, la Dottrina Monroe sanciva un principio di isolamento del continente americano nei confronti dell'Europa, dall'altro, emergeva la volontà e l'ambizione da parte statunitense di fare del Nuovo mondo lo spazio designato a portare avanti la civiltà europea.

⁶⁰⁷ I paragrafi 3 e 4 del capitolo IV de *Il Nomos della terra*, rispettivamente intitolati *La Lega di Ginevra e il problema dell'ordinamento spaziale della terra* e *Il mutamento del significato di guerra*, ricalcano in buona sostanza quanto Schmitt aveva già espresso nei saggi di argomento internazionalista degli anni Venti. Per un'analisi approfondita di tali questioni rimandiamo dunque al paragrafo 3.1 di questa tesi.

Ora, ad attribuire a tale linea una valenza ideale e morale, oltre che giuridico-politica, osserva Schmitt, fu proprio l'utilizzo dell'espressione: emisfero occidentale. Già nel messaggio del presidente Monroe del 2 dicembre 1823 il termine emisfero è usato in modo consapevole:

Monroe chiama il proprio spazio "America", o "questo continente", o "questo emisfero". Intenzionalmente o meno, l'espressione *emisfero* si connette col fatto che il sistema politico dell'emisfero occidentale viene contrapposto in quanto regime della libertà al diverso sistema politico delle monarchie assolute europee del tempo. La dottrina Monroe e l'emisfero occidentale compaiono da allora insieme, designando l'ambito degli *special interests* degli Stati Uniti⁶⁰⁸.

Facendo leva sul carattere conservatore e restaurativo dell'assetto politico e sociale europeo del tempo, l'espressione emisfero occidentale riferita allo spazio del continente americano intendeva dunque sottolineare come fosse ormai il Nuovo mondo e non più la vecchia Europa a rappresentare quei valori di libertà e di emancipazione dei popoli, emersi durante la stagione dell'Illuminismo. Fu così, allora, che la Dottrina Monroe oltre ad affermare un principio di isolamento e di indipendenza delle Nazioni americane, sancì una distinzione sul piano morale e spirituale, che in breve tempo avrebbe mostrato la sua portata universale.

La prima e decisiva tappa che palesò il rilievo globale della linea dell'emisfero occidentale, osserva Schmitt, fu l'estensione dello spazio di sicurezza panamericano oltre i confini tellurici del Nuovo mondo. Sebbene gli accenni al concetto di emisfero occidentale da parte dello stesso Monroe avessero fin da subito lasciato intendere che il discrimine che si voleva tracciare non era meramente spaziale o politico, infatti, per molti anni il significato precipuo della Dottrina rimase quello prettamente difensivo. Quando si pensava alla zona di non intervento, invero, ci riferiva esclusivamente allo spazio tellurico, mentre le immense distese oceaniche rimanevano sotto l'egida del vecchio titolo giuridico del mare libero. Proprio questo riferimento esclusivo allo spazio tellurico del continente americano, a ben vedere, permise alla linea dell'emisfero occidentale di assumere una forma storica e geografico-fisica concreta⁶⁰⁹. Quando però con la Dichiarazione di Panama del 1939, firmata dalle Nazioni del

⁶⁰⁸ Ivi, p. 368.

⁶⁰⁹ Quando Schmitt si riferisce alla Dottrina Monroe come modello di grande spazio fa evidentemente riferimento ad uno spazio continentale tellurico, e non alla possibilità di estendere una zona di non intervento oltre le classiche tre miglia dalla costa. Come si è visto, infatti, per Schmitt, distinguere lo spazio terrestre da quello marino risulta fondamentale tanto sul piano giuridico e ordinamentale, quanto soprattutto sul piano bellico. La potenza bellica statunitense, tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, non poteva a ben vedere riconoscere una distinzione sul piano giuridico e bellico tra la terra ed il mare, poiché essa fondava il proprio successo militare anzitutto sulla potenza della sua aviazione. L'emergere di questa nuova dimensione spaziale (l'aria), infatti, rendeva ormai del tutto obsoleta la vecchia distinzione tra terra e mare. Sul tema si veda: E. SFERRAZZA PAPA, *Nuovi spazi, nuove armi, vecchi nemici: Carl Schmitt e la critica filosofica del potere aereo*, in «Jura Gentium», 2016/1, pp. 39-64.

Nord e del Sud America, osserva il Nostro, la zona di sicurezza panamericana venne estesa dalle 3 alle 300 miglia in mare aperto, il concetto di emisfero occidentale divenne del tutto astratto: «nell'estensione e nella liscia uniformità del mare si manifestava in modo puro – come si esprime Friedrich Ratzel – lo *spazio in sé*»⁶¹⁰. In virtù di tale estensione ed espansione sul mare, infatti, la linea dell'emisfero occidentale divenne sempre più evidentemente un confine puramente astratto e ideale, attraverso il quale gli Stati Uniti miravano ad ampliare sempre più il proprio spazio egemonico. Perso il suo riferimento al territorio americano, del resto, la rappresentazione di un emisfero occidentale divenne un problema di difficile decifrazione per gli stessi geografi:

Si comprende facilmente anche che la rappresentazione di un emisfero occidentale globale o, rispettivamente, orientale è problematica già per il fatto che la terra ha la forma di una sfera che ruota sull'asse nord-sud. [...] Pertanto tutte le definizioni e le delimitazioni, in particolar modo quelle tracciate con linee attraverso l'oceano, restano incerte e arbitrarie, finché non vengono fondate su demarcazioni convenute in trattati riconosciuti⁶¹¹.

Estendendosi ben oltre i confini terrestri del continente americano, dunque, la linea dell'emisfero occidentale finì per designare uno spazio indefinito e indefinibile: un discrimine puramente ideale e morale, che segnava il confine tra il vecchio mondo (che ancora ammetteva la possibilità della guerra tra Stati sovrani) e il nuovo mondo (sempre più incerto dei suoi confini spaziali e animato dai valori universali della pace e della fratellanza tra i popoli).

Il dilemma tra isolamento ed intervento – nonostante la partecipazione americana nella prima guerra mondiale avesse già dimostrato la portata universale ed interventista del concetto discriminatorio di emisfero occidentale – non si risolse, dunque, sino alla Dichiarazione di Panama. Nella fase di transizione tra il 1890 e il 1939, infatti, gli Stati Uniti tentarono di combinare una politica di isolamento nei confronti degli Stati europei, con la pretesa, mai venuta meno, di essere ormai gli unici titolari della civiltà occidentale. Nel mantenere questo doppio registro, come si è visto, gli USA si garantirono invero un controllo indiretto sulla Lega di Ginevra, ossia la possibilità di intervenire in ogni parte del globo in nome dei valori universali della pace e della fratellanza tra i popoli. Scrive Schmitt:

⁶¹⁰ Ivi, p. 372.

⁶¹¹ Ivi, pp. 374-375.

La potenza dominante nell'orbita americana, gli Stati Uniti, non era ufficialmente presente a Ginevra; ma poiché la Dottrina Monroe vi era riconosciuta e altri Stati americani vi erano presenti, di fatto non poteva essere del tutto assente. [...] L'assenza ufficiale era dunque, alla luce della separazione tra politica ed economia, un'assenza soltanto politica, mentre la presenza non ufficiale era per contro una presenza straordinariamente effettiva, cioè economica e, se necessario, anche una forma di controllo politico⁶¹².

La Dichiarazione di Panama e il successivo intervento statunitense nella seconda guerra mondiale, a ben vedere, non fecero altro dunque che porre fine a quel dilemma tra presenza ed assenza che inficiava l'intero sistema delle relazioni internazionali. Ma, intervenendo in modo decisivo nel secondo conflitto mondiale ed affermando ormai apertamente il loro ruolo di garanti della pace mondiale, gli Stati Uniti riuscirono davvero a stabilire un nuovo *Nomos* della terra?

Ora, questa questione è affrontata da Schmitt in una serie di articoli degli anni Cinquanta e Sessanta, nei quali, come ha rilevato Jean-François Kervégan, vengono tracciati tre possibili scenari sul futuro assetto politico mondiale, che ancor oggi non hanno smesso di far discutere⁶¹³. Già in un articolo del 1942, a dire il vero, intitolato *Beschleuniger wider Willen, oder: Problematik der wesentlichen Hemisphäre*⁶¹⁴, Schmitt rilevava l'intrinseca contraddittorietà di un mondo unificato e guidato da un'unica potenza. Ancor prima che gli Stati Uniti decidessero di intervenire nella seconda guerra mondiale, invero, il Nostro segnalava l'impossibilità che la potenza statunitense, intervenendo nel conflitto bellico, potesse stabilire un ordinamento internazionale stabile. Anche qualora l'intervento statunitense avesse deciso le sorti militari del conflitto mondiale, infatti, in mancanza di un ordinamento spaziale concreto da parte della stessa America, non si sarebbero in ogni caso potuti risolvere quei problemi di ordine spaziale che avevano incendiato il suolo europeo:

Un continente lacerato da contraddizione interne irrisolte, non compenetrato da nessun nuovo principio ordinativo adeguato all'attuale situazione del mondo, e in sé incapace di prendere decisioni, con il suo intervento nel conflitto mondiale non fa che aumentare la confusione e gettare

⁶¹² Ivi, pp. 328-329.

⁶¹³ Cfr. J-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., pp. 214-222. Come vedremo nell'ultimo capitolo, le analisi e gli scenari sull'assetto geopolitico globale post seconda guerra mondiale, proposti da Schmitt nell'ultima fase della sua produzione scientifica, rappresentano ancora oggi un argomento di discussione quanto mai vivo.

⁶¹⁴ C. SCHMITT, *Beschleuniger wider Willen, oder: Problematik der wesentlichen Hemisphäre*, in C. SCHMITT, *Staat, Großraum, Nomos*, cit., pp. 431-440; trad. it., *Acceleratori involontari, ovvero: la problematica dell'emisfero occidentale*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, cit., pp. 199-210.

benzina sul fuoco di quell'incendio planetario da cui i popoli tormentati cercano disperatamente una via di scampo⁶¹⁵.

Anche se gli Stati Uniti avessero deciso di risolvere una volta per tutte quel dilemma tra isolamento ed intervento in favore di quest'ultimo, cioè, osserva Schmitt, proprio perché lo spazio America non era ormai più pensato come un ordinamento spaziale concreto, l'egemonia degli Stati Uniti sull'Europa e sul mondo non avrebbe potuto dar luogo ad un assetto geopolitico mondiale stabile. In altre parole, poiché la situazione di conflitto tra le Nazioni europee – secondo la ricostruzione di Schmitt – era figlia della crisi in cui lo *jus publicum europeum* era incorso con l'emergere del positivismo giuridico di fine Ottocento, l'entrata in guerra di un Paese come gli Stati Uniti, a sua volta promotore di un'immagine del diritto astratta e universale, non avrebbe fatto altro che rendere ancora più caotica una situazione già assai complicata. Insomma, l'unica prospettiva che l'entrata in guerra degli Stati Uniti avrebbe dischiuso era quella di un mondo fintamente unificato dai valori universali della pace e della fratellanza tra i popoli. Un assetto geopolitico totalmente privo di riferimenti spaziali concreti, dunque, incapace di pervenire ad una reale limitazione della guerra.

Ora, è proprio a questa prospettiva che si riferisce un articolo del 1952, dal titolo emblematico *Die Einheit der Welt*⁶¹⁶. In questo testo, infatti, nel pieno della guerra fredda, Schmitt ritorna a discutere sulla possibilità che l'intero globo possa trovare un unico centro del potere politico. Contrariamente a quanto il Nostro aveva predetto nel 1942, infatti, l'entrata in guerra degli Stati Uniti e la successiva spartizione dell'Europa tra le due principali potenze vincitrici (USA e URSS) pareva aver stabilito un nuovo ordine spaziale mondiale. Se l'idea di un'unità del mondo, o di un governo del mondo in grado di assicurare definitivamente la pace, come si è visto, rappresentava il principale motivo ispiratore della Società delle Nazioni di Ginevra, invero, dopo la seconda guerra mondiale tale prospettiva pareva essere ormai relegata a mera ipotesi di scuola. Il mondo sembrava allora diviso nettamente in due schieramenti contrapposti: l'occidente capitalista guidato dalla potenza statunitense e l'oriente comunista dominato dal gigante sovietico.

Due partner giganteschi parevano invero rappresentare i due poli di una tensione, concernente «sistemi economici contraddittori, ideologie contraddittorie e tipi di classi e gruppi dominanti totalmente diversi»⁶¹⁷, che teneva in scacco l'intero mondo. Al netto di un conflitto

⁶¹⁵ C. SCHMITT, *Acceleratori involontari, ovvero: la problematica dell'emisfero occidentale*, cit., p. 205.

⁶¹⁶ C. SCHMITT, *Die Einheit der Welt*, in C. SCHMITT, *Staat, Großraum, Nomos*, cit., pp. 496-512; trad. it., *L'unità del mondo*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, cit., pp. 271-285.

⁶¹⁷ C. SCHMITT, *L'unità del mondo*, cit., p. 274.

che pur si presentava – secondo la cifra del Politico – come una netta distinzione fra amico e nemico, tuttavia, osserva il Nostro, entrambi i contendenti non avevano affatto cessato di pensare ed auspicare un'unità politica del mondo. Anzi, lo scontro capitalismo-comunismo si presentava come un conflitto particolarmente aspro e minaccioso proprio perché veniva visto da ambo le parti come «l'ultimo round nella grande lotta per l'unità del mondo»⁶¹⁸. Tanto il comunismo quanto il capitalismo, infatti, sebbene da prospettive e con diagnosi diverse, credevano che lo sviluppo tecnico-industriale avrebbe condotto inesorabilmente ad una forma di organizzazione sociale ed economica unitaria e centralizzata. Alla base della dualità si poneva, cioè, «l'unità di un'autointerpretazione in termini di *filosofia della storia*»⁶¹⁹. Così la dottrina del materialismo storico, eretta a credo collettivistico, concepiva il crollo del sistema di produzione capitalistico e l'avvento della società socialista come un processo immanente al divenire storico. Mentre l'occidente capitalista, sebbene non con altrettanta coerenza e raffinatezza di analisi, continuava a coltivare la fede nel progresso del XIX secolo: una sorta di religione della tecnicità, che salutava ogni avanzamento nel campo della tecnica come «un perfezionamento dell'uomo stesso, un passo avanti verso il paradiso terrestre dello *one world*»⁶²⁰. Scrive Schmitt:

Qui fede orientale e fede occidentale confluiscono l'una nell'altra, entrambe sostenendo di essere la vera umanità, la vera democrazia. E certamente scaturiscono anche dalla medesima sorgente, cioè dalla filosofia della storia del XVIII e del XIX secolo. Appare qui evidente l'unità che sta alla base della dualità. Oggi Est e Ovest sono separati da una Cortina di ferro. Ma le onde e i crepuscoli di una comune filosofia della storia filtrano attraverso la cortina, e formano un'inconcepibile unità. Ed è solo in virtù di questa unità che diventa dialetticamente possibile l'attuale dualità del mondo. I nemici si incontrano in un'autointerpretazione della loro situazione storico-universale⁶²¹.

L'ipotesi che Schmitt avanzava nel 1942 – quella di un mondo unificato sotto l'egida di un diritto universale – non era dunque affatto tramontata. L'unità del mondo era invero solo rimandata alla conclusione del conflitto tra le due potenze universalistiche che avevano vinto la guerra. Si trattava solamente di capire, cioè, chi tra i due contendenti (USA e URSS) avrebbe

⁶¹⁸ Ivi, p. 275.

⁶¹⁹ Ivi, p. 278.

⁶²⁰ Ivi, p. 281.

⁶²¹ Ivi, p. 282.

vinto l'ultima battaglia prima di poter finalmente riunire tutti i popoli del mondo sotto un'unica bandiera.

Ma l'unità globale definitiva che si produrrebbe grazie alla vittoria totale di uno dei due contendenti, osserva Schmitt, non è affatto l'unica possibile soluzione della tensione venutasi a creare a seguito del secondo conflitto mondiale. Per quanto la dualità tra Stati Uniti e Unione Sovietica tenda a presentarsi – per volontà degli stessi contendenti – come un aut-aut definitivo per l'intera umanità, infatti, non può affatto essere escluso, invero, che emerga una terza forza – o una pluralità di forze – che sfugga a quel dualismo. Se si smette di credere acriticamente a quella “religione della tecnica”, che permea tanto lo spirito del capitalismo quanto quello del comunismo, infatti, non si può escludere a priori che in futuro emergano nuovi raggruppamenti amico-nemico. Anzi, nota Schmitt, se si tiene in considerazione il fatto che «ciascuno dei due contendenti del dualismo mondiale primario ha interesse ad attirare altri dalla propria parte», ci si accorge che è nella natura di queste “forze terze” di «sfruttare a proprio favore i contrasti tra i due partner maggiori e in tal modo sorreggersi, senza bisogno di essere a loro volta enormemente potenti»⁶²². Insomma, se il dualismo USA-URSS non ha affatto decretato il tramonto dell'idea di un mondo fintamente unificato da un diritto umanitario universale – privo di riferimenti spaziali concreti e dunque incapace di operare un'effettiva limitazione della guerra –, altrettanto non è da escludersi che la tensione tra i due blocchi non sia altro che un passaggio in direzione di una nuova pluralità. Scrive Schmitt:

Numericamente la possibilità di una terza forza non significa una semplice triplicità ma una pluralità, la nascita di un autentico pluralismo. Ciò implica al tempo stesso la possibilità di un equilibrio di forze, ovvero l'equilibrio di una pluralità di grandi spazi che, entrando in relazione, creano un nuovo diritto internazionale, su un nuovo piano e con nuove dimensioni, senza perciò rinnegare alcuni nessi con il diritto internazionale europeo del XVIII e XIX secolo, anch'esso fondato su un equilibrio di più forze, che determinò la sua struttura. [...] La dualità ostile del mondo è quindi tanto vicina a una triplicità, dunque a una pluralità, quanto lo è a un'unità definitiva⁶²³.

⁶²² Ivi, p. 276. Come ha giustamente sottolineato Jean François Kervégan, con vera perspicacia Schmitt coglie qui che l'emergenza politica del Terzo Mondo era destinata a modificare in profondità l'equilibrio dei blocchi, a seconda di quanto questi avessero cercato di appoggiarsi su di esso. Cfr. J-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., p. 218.

⁶²³ C. SCHMITT, *L'unità del mondo*, cit., p. 277.

Come precisato in un altro breve articolo degli anni Cinquanta, intitolato *Der neue Nomos der Erde*⁶²⁴, sono allora tre gli scenari che Schmitt prospetta per il futuro assetto politico del mondo. Il primo è quello che intende lo scontro USA-URSS come l'ultima grande battaglia prima che si realizzi la definitiva unità del mondo. Secondo tale ipotesi, infatti, una volta conclusasi la guerra fredda, la potenza vincitrice avrebbe la possibilità di estendere la propria egemonia sull'intero globo, decretando così il tramonto definitivo della politica in favore di una organizzazione sociale ed economica puramente tecnica. Il secondo prevede invece una sorta di revisione e ammodernamento dell'equilibrio spaziale del vecchio *jus publicum europeum*. Se l'Inghilterra, attraverso la sua egemonia indiscussa sui mari del mondo, aveva garantito l'equilibrio e la limitazione della guerra sul suolo europeo, altrettanto gli Stati Uniti d'America, proseguendo tale strada in modo moderno, allorché avessero assunto il pieno controllo delle distese marine e dello spazio aereo, avrebbero potuto mantenere e conservare l'equilibrio del resto del mondo⁶²⁵. Il terzo scenario è infine quello che aderisce alla proposta schmittiana del grande spazio. L'equilibrio mondiale si fonderebbe cioè su una pluralità di grandi spazi in grado di realizzare quel riconoscimento reciproco tra amici e nemici, che per il Nostro rappresenta la precondizione per il formarsi di un nuovo ordinamento mondiale stabile e perpetuante un'idea di guerra non discriminatoria.

Ora, è del tutto evidente che Schmitt non solo si auguri che questo terzo scenario possa realizzarsi, ma anche che lo consideri, a ben vedere, come l'unico realmente possibile. Come si tratterà ora di mostrare, infatti, è la stessa teoria del *Nomos* ad affermare l'impossibilità di un'unità mondiale basata sulla fede nella tecnica, nonché a ribadire che il radicamento tellurico è il presupposto fondamentale per qualsivoglia ordinamento spaziale concreto.

⁶²⁴ C. SCHMITT, *Der neue Nomos der Erde*, in C. SCHMITT, *Staat, Großraum, Nomos*, cit., pp. 518-522; trad. it., *Il nuovo nomos della terra*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., pp. 293-299.

⁶²⁵ Si tratta a ben vedere di un'ipotesi che cozza con la stessa analisi sulle trasformazioni che il mezzo aereo avrebbe apportato all'immagine spaziale del teatro di guerra che Schmitt aveva compiuto nelle pagine finali de *Der Nomos der Erde* e che riproporrà nel 1958 in *Gespräch über der Neuen Raum*. In quelle pagine, infatti, il Nostro aveva giustamente sottolineato come in realtà «nel bombardamento aereo la mancanza di relazioni tra il belligerante e il territorio, congiuntamente alla popolazione nemica che in esso si trova, diventa assoluta; qui non è rimasta nemmeno più l'ombra della connessione tra protezione e obbedienza. Nella guerra aerea autonoma manca, tanto per l'una quanto per l'altra parte, la possibilità di ristabilire questa connessione» (C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., pp. 428-429, sul tema si veda anche C. SCHMITT, *Gespräch über der Neuen Raum*, in C. SCHMITT, *Staat, Großraum, Nomos*, cit., pp. 552-572; trad. it., *Dialogo sul nuovo spazio*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., pp. 305-330). La consistenza di questa seconda ipotesi risulta allora piuttosto labile: come potrebbero gli Stati Uniti, assumendo il pieno controllo dei cieli, garantire l'ordine tra le potenze terrestri, invero, se il mezzo aereo travalica ogni distinzione tra terra e mare? L'equilibrio tra terra e mare nello *jus publicum europeum* era infatti ben altra cosa da quello che Schmitt pensa tra terra, mare e cielo. Se il primo si fondava sulla netta distinzione tra lo spazio di terra e quello di mare – il che comportava una separazione tra diversi campi di battaglia –, il secondo, inglobando nell'ordinamento lo spazio aereo, non può riconoscere alcuna distinzione spaziale. Si tratta, del resto, di un'obiezione che, come si è cercato di mostrare analizzando la teoria del grande spazio, finisce per investire la stessa *Großraumlehre* schmittiana.

3.4 La teoria del Nomos

Si è visto analizzando la ricostruzione storico-giuridica dello *jus publicum europeum* come il nesso spazio-diritto assume sempre più evidentemente una posizione centrale nella riflessione del giurista di Plettenberg. Proprio la mancanza di un riferimento spaziale concreto nel diritto internazionale della *League of Nations* determinava, infatti, per Schmitt, la sua ineffettualità sul piano politico, ossia l'impossibilità di determinare una reale limitazione del fenomeno bellico. Questo assunto fondamentale viene quindi espresso in forma sistematica attraverso l'elaborazione di una vera e propria teoria, tesa a dimostrare l'inscindibilità di quel nesso. In tal senso, il termine greco *Nomos*, la cui radice semantica allude per Schmitt ad un'unità di ordinamento e localizzazione, si presta ad esemplificare la connessione strutturale tra spazio e diritto. Come si tratterà di mostrare, tuttavia, a monte di quell'unione tra ordinamento e localizzazione Schmitt continua a porre un'istanza rappresentativa e sovrana, che, decidendo sull'eccezione, determina una divaricazione spaziale concreta tra amico e nemico.

3.4.1 Il diritto come unità di ordinamento e localizzazione

Si è visto, analizzando la ricostruzione storico-giuridica dello *jus publicum europeum*, come Schmitt rinveniva nella conquista territoriale il *radical title* del diritto internazionale. Tanto l'ordinamento preglobale del Medioevo cristiano, quanto il sistema interstatale europeo, infatti, avevano preso le mosse, secondo il Nostro, da un'occupazione di terra. Se l'*ordo* medioevale era sorto a seguito delle migrazioni dei popoli del Nord Europa verso Sud – per esempio quelle dei Vandali in Spagna e nell'Africa settentrionale o quelle dei Longobardi in Italia –, che avevano sconquassato la situazione giuridica propria del mondo romano, lo *jus publicum europeum* nacque dalla conquista del Nuovo mondo. Come si è cercato di mostrare, tuttavia, è lo stesso Schmitt – in alcuni decisivi passaggi di *Der Nomos der Erde* – ad accorgersi che la conquista territoriale non può valere di per sé come l'elemento fondante del diritto internazionale. Tanto l'*ordo* medioevale, quanto quello moderno, invero, alludevano più o meno esplicitamente ad una distinzione di *status* tra diverse popolazioni: tra quelle cristiane e non cristiane nel Medioevo, tra quelle europee ed extraeuropee nel Moderno. Proprio questa distinzione, a ben vedere, permetteva di definire lo spazio non cristiano o extra-europeo come un luogo di missione o di libera conquista. La possibilità di pervenire ad una limitazione della guerra – scopo precipuo, secondo Schmitt, di un vero diritto internazionale – non era data cioè dalla semplice conquista di un nuovo spazio, ma presupponeva una distinzione tra diversi livelli di civilizzazione. Solo in virtù di questo discrimine lo spazio europeo poteva essere visto come

un luogo in cui i conflitti dovevano essere misurati – in quanto condotti tra popolazioni egualmente civilizzate, capaci di conferire alla propria esistenza politica l'organizzazione e la forma dello Stato –, mentre nello spazio extraeuropeo si potevano combattere guerre di conquista e di annientamento. Insomma, il carattere spaziale dell'ordinamento internazionale – la distinzione tra diversi campi di battaglia – non poteva essere desunto dal semplice *fatto* della conquista territoriale, ma presupponeva una decisione, priva di alcun vincolo normativo, che sancisse uno *status* di normalità.

Ma, vediamo di chiarire meglio i motivi per i quali, a nostro avviso, la conquista territoriale non possa valere di per sé come il *radical title* del diritto internazionale, prendendo direttamente in esame la teoria del *Nomos*. Nel primo dei cinque corollari introduttivi di *Der Nomos der Erde* Schmitt è esplicito nell'affermare:

All'inizio della storia dell'insediamento di ogni popolo, di ogni comunità e di ogni impero sta sempre in una qualche forma il processo costitutivo di un'occupazione di terra. Ciò vale anche per ogni inizio di un'epoca storica. L'occupazione di terra precede l'ordinamento che deriva da essa non solo logicamente, ma anche storicamente. Essa contiene in sé l'ordinamento iniziale dello spazio, l'origine di ogni ulteriore ordinamento concreto e di ogni ulteriore diritto. Essa è il “mettere radici” nel regno di senso della storia. Da questo *radical title* derivano tutti gli altri rapporti di possesso e di proprietà: proprietà comune o individuale, forme di possesso e di godimento pubbliche o private, di diritto sociale e internazionale⁶²⁶.

L'occupazione di terra, secondo Schmitt, segna invero il primo e decisivo passo attraverso cui l'uomo, transitando da un'esistenza nomadica ad una stanziale, conosce la misura del diritto. Coltivando la terra, cioè, l'uomo inizia ad operare quelle divisioni, misurazioni e spartizioni del terreno, che segnano il primo grado di un'esistenza civilizzata dal diritto. In altre parole, il radicamento tellurico permette di stabilire tutta una serie di ordinamenti e localizzazioni, attraverso cui è possibile stabilizzare e pacificare la convivenza umana: «famiglia, stirpe, ceppo e ceto, tipi di proprietà e di vicinato, ma anche forme di potere e di dominio, si fanno qui pubblicamente visibili»⁶²⁷.

È del resto proprio la constatazione di questa intima misura in seno alla terra, che porta Schmitt ad escludere che un'esistenza prettamente marittima possa giungere ad un simile ordinamento giuridico-spaziale: «il mare invece non conosce un'unità così evidente di spazio

⁶²⁶ C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., pp. 27-28.

⁶²⁷ Ivi, p. 20.

e diritto, di ordinamento e localizzazione (*Ordnung und Ortung*)»⁶²⁸. A differenza della terra, infatti, il mare non può essere spartito e misurato secondo un principio spaziale: per quanto si tenti di regolamentare il diritto di preda o porre limiti alla navigazione, esso rimane uno spazio che non conosce confini.

Che la terra sia l'autentica "madre del diritto", osserva Schmitt, è poi un'idea che si ritrova in molti ed importanti filosofi del diritto. Da Gian Battista Vico, che indentifica la prima forma di diritto nelle leggi agrarie⁶²⁹, a John Locke, per il quale «l'essenza del potere politico è in primo luogo giurisdizione sulla terra»⁶³⁰, sino Kant, secondo cui la *superproprietà* sul suolo rappresenta «la condizione suprema di possibilità della proprietà e di tutto il diritto seguente, sia pubblico sia privato»⁶³¹.

Ciò che però sfugge a questi autori, nota Schmitt, è che questo elemento di acquisizione e spartizione di terra originario non può essere pensato come mera espressione di una «forza normativa del fattuale»⁶³². La *Landnahme* non assume, cioè, una valenza giuridica per il semplice fatto che, senza il riconoscimento di una presa di possesso originaria, ogni acquisizione successiva non potrebbe essere collocata in un quadro normativo condiviso. Non si tratta invero di legittimare l'esercizio del potere da parte del primo usurpatore, colui che non ha altro titolo che la propria forza per impadronirsi della terra. In altri termini, il diritto non interviene per normare un'occupazione che di per sé appare nella forma di una violenza arbitraria. Se così fosse, infatti, la presa di possesso originaria non sarebbe altro che l'affermazione unilaterale del diritto del più forte. In che termini, dunque, la presa di possesso della terra va intesa come il *radical title* del diritto internazionale?

Per rispondere a questa domanda, osserva Schmitt, bisogna risalire alla radice semantica della parola *Nomos*. Benché il suo significato sia stato sin dalle origini travisato, infatti, per il Nostro, il termine greco *Nomos*: «designa la prima misurazione, da cui derivano tutti i criteri di misura; la prima occupazione di terra, con relativa divisione e ripartizione dello spazio; la suddivisione e distribuzione originaria»⁶³³. Non si tratta, dunque, di un concetto che allude ad un semplice atto di posizione, che interviene a normare una situazione già esistente. Contro quel misconoscimento che già all'epoca dei Sofisti inizia ad imporsi, dunque, non bisogna pensare

⁶²⁸ Ibidem.

⁶²⁹ Cfr. G. B. VICO, *La scienza nuova*, Rizzoli, Milano 1977.

⁶³⁰ Ivi, p. 26. Cfr. J. LOCKE, *Due Trattati sul governo*, UTET, Torino 2010.

⁶³¹ Ivi, p. 25. Cfr. I. KANT, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in ID., *Scritti politici*, Torino, UTET, 2010. Sull'interpretazione schmittiana di Kant circa il problema della *Landnahme* si veda: E. C. SFERRAZZA PAPA, *L'occupazione dello spazio e la presa di possesso: Carl Schmitt e Immanuel Kant*, in «Filosofia Politica», 2, 2017, pp. 235-252.

⁶³² C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, cit., p. 63.

⁶³³ Ivi, p. 54.

ad una «contrapposizione di *nomos* e *physis*, in base alla quale *nomos* finisce per consistere in un dover essere che si stacca dall'essere e che si impone su di esso»⁶³⁴. Insomma, per non perdere il senso decisivo della connessione tra ordinamento e localizzazione bisogna evitare – per Schmitt – di tradurre il termine *Nomos* con *legge* (*Gesetz*). Nel linguaggio positivistico del secolo XIX, infatti, il concetto di legalità designa ormai solo l'ambito della burocrazia statale, «la quale si deve ovviamente attenere ad atti di posizione che scaturiscono dal luogo per essa competente del comando centrale»⁶³⁵. Scrive Schmitt:

Nomos, per contro, viene da *nemein*, una parola che significa tanto “dividere” quanto “pascolare” [*Weiden*]. Il *nomos* è pertanto la forma immediata nella quale si rende spazialmente visibile l'ordinamento politico e sociale di un popolo [...]. *Nomos* è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento, e la forma con ciò data dell'ordinamento politico, sociale e religioso. Misura, ordinamento e forma costituiscono qui una concreta unità spaziale. Nell'occupazione di terra, nella fondazione di una città o di una colonia si rende visibile il *nomos* con cui una tribù o un seguito o un popolo si fa stanziale, vale a dire si colloca storicamente e innalza una parte della terra a campo di forza di un ordinamento⁶³⁶.

A differenza della legge statale, che è originaria solo nella misura in cui si presuppone un riferimento circolare e tautologico ad una legge fondamentale, il *Nomos* avrebbe dunque a che fare con una concretezza e visibilità immediata. Ma vediamo di chiarire meglio questo carattere d'immediatezza che Schmitt attribuisce al termine *Nomos* analizzando il saggio del 1953, intitolato *Nehmen/Teilen/Weiden*⁶³⁷.

In questo testo, infatti, attraverso un'analisi etimologica che ha suscitato qualche perplessità tra gli esperti⁶³⁸, Schmitt afferma che il termine *Nomos* allude a tre atti fondamentali: il prendere/conquistare (*Nehmen*), lo spartire/dividere (*Teilen*), il coltivare/produrre (*Weiden*). Secondo il Nostro, invero, il sostantivo greco *Nomos* è un *nomina actionis*, esso indica, cioè,

⁶³⁴ Ivi, p. 56.

⁶³⁵ Ivi, p. 61.

⁶³⁶ Ivi, p. 59.

⁶³⁷ C. SCHMITT, *Nehmen/Teilen/Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung, vom Nomos her richtig zu stellen*, in «Gemeinschaft und Politik. Zeitschrift für soziale und politische Gestaltung», I, n. 3, pp. 18-27; trad. it., *Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico e sociale, a partire dal “nomos”*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., pp. 295-312.

⁶³⁸ L'insigne linguista Emile Benveniste, a differenza di Schmitt, ha insistito sul carattere prettamente legale della spartizione a cui il termine *Nomos* allude. La radice greca *nemo*, da cui *nòmos*, significa, infatti – per Benveniste – dividere, distribuire secondo la convenienza o la legge. *Nomos* quindi rimanderebbe all'attribuzione legale. Cfr. E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. I, Einaudi, Torino 1976, pp. 62ss. Per un'indagine filologica del termine *Nomos* si veda anche: F. HEINIMANN, *Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im Griechischen Denken des 5. Jahrhunderts*, Friedrich Reinhardt AG., Basilea 1945, p. 65ss

«un fare in quanto processo il cui contenuto è dato dal verbo»⁶³⁹. La concretezza e l'immediata visibilità del *Nomos* si mostrerebbero dunque nel complesso di queste azioni, da cui dipenderebbe concretamente il sorgere e lo svilupparsi di un ordinamento giuridico e sociale. Tanto il prendere (la presa di possesso di terra), quanto lo spartire (la divisione dei beni e delle ricchezze di un territorio), quanto il coltivare (l'elaborazione e produzione dei beni), appartengono infatti per Schmitt all'essenza di ogni forma di ordinamento giuridico. Pur configurandosi come tre processi costitutivi dell'ordine giuridico, tuttavia, osserva il Nostro, sul piano storico e logico, non vi è alcun dubbio che la *Landnahme* abbia una prevalenza assoluta sugli altri due momenti:

Fino alla rivoluzione industriale del XVIII secolo in Europa, l'ordine e la successione dei tre momenti riposavano univocamente sul fatto che qualsiasi appropriazione era riconosciuta come indispensabile premessa e fondamento per la successiva divisione e produzione. [...] La terra, il fondo e il campo, era il primo presupposto di ogni economia e di ogni diritto ulteriore⁶⁴⁰.

In mancanza di quella presa di possesso originaria, infatti, non potrebbero darsi né spartizione, né produzione di beni. Rimarcando l'aspetto del radicamento tellurico quale elemento costitutivo dell'ordinamento giuridico, dunque, Schmitt non ha dubbi nel porre la *Landnahme* a monte di quel processo di appropriazione/divisione/produzione che il termine *Nomos* designa⁶⁴¹. Le stesse teorie politiche e sociali – quali il socialismo e il liberismo – che intendono sovvertire l'ordine di quel processo di appropriazione/divisione/produzione, infatti, per Schmitt, non riescono in ultima istanza ad eludere il momento della pura presa di possesso. Tanto il socialismo, che favorisce l'elemento distributivo, quanto il liberalismo, che ritiene essenziale il fattore produttivo, invero, finiscono per implicare, *nolens volens*, un'operazione di appropriazione. Il socialismo, in quanto pone a monte dell'opera di redistribuzione un'espropriazione degli espropriatori: «al posto dell'antico diritto di preda e della primitiva conquista di suolo, si afferma ora la presa di possesso dei mezzi di produzione, la grande moderna appropriazione industriale»⁶⁴². Il liberismo, in quanto tentando di risolvere il

⁶³⁹ C. SCHMITT, *Appropriazione/divisione/produzione*, cit., p. 297

⁶⁴⁰ Ivi, p. 299.

⁶⁴¹ In favore di una diversa articolazione dei tre momenti si è invece espresso Gianfranco Miglio. Egli ritiene, infatti, che per chiarire la differenza tra un patto politico e uno mero scambio contrattuale, bisogna focalizzarsi sul ruolo fondamentale che riveste l'attività di distribuzione delle rendite garantite dalla classe politica al proprio seguito. Le origini più remote del *Nomos*, dunque, per Miglio, vanno ricercate non tanto nella spartizione di terre, ma nella spartizione della preda di caccia. Cfr. G. MIGLIO, *Sul concetto di "nomos"* (1983), in G. MIGLIO, *Le regolarità della politica*, II, Giuffrè, Milano 1988, pp. 945-950.

⁶⁴² Ivi, p. 307.

problema dell'appropriazione e della distribuzione attraverso un aumento costante della produzione, maschera un sostanziale diritto di preda nei confronti degli uomini e dei beni necessari al processo produttivo. Insomma, la possibilità che s'instauri un ordinamento giuridico che non si fondi sulla presa di possesso appare a Schmitt una pura utopia. Con queste emblematiche parole, infatti, termina il saggio:

Non può esservi nessun uomo capace di dare ciò che, in un modo o nell'altro, non abbia preso. Solo un Dio che crei il mondo dal nulla può dare senza prendere, e anch'egli solo nell'ambito del mondo da lui creato a partire da quel nulla⁶⁴³.

Sebbene, la presa di possesso della terra e dei suoi beni rappresenti indubbiamente il significato primario che Schmitt attribuisce al termine *Nomos*, tuttavia, come si tratterà ora di mostrare, ci pare che sia lo stesso giurista di Plettenberg, in un altro luogo della sua produzione, ad accorgersi che la *Landnahme* può essere intesa come l'atto "originario" e "fondativo" del diritto solo se è accompagnata e sorretta da un'istanza rappresentativa, che esula da un piano di concretezza puramente immanente e immediato. Nel saggio del 1959, intitolato *Nomos-Nahme-Name*⁶⁴⁴, infatti, commentando il testo di Erich Przywara *Humanitas*⁶⁴⁵, il Nostro allude alla necessità che il *Nomos*, assuma una dimensione di visibilità pubblica attraverso una personificazione.

In quel testo Przywara individuava tre elementi caratteristici del potere: l'impulso alla segretezza, la coazione all'autoaffermazione e la tendenza alla visibilità e alla dimensione pubblica. Per quanto l'esercizio del potere gli apparisse inesorabilmente segnato dalla segretezza, infatti, l'elemento della visibilità e della pubblicità emergeva come controbilanciamento necessario a quella stessa riservatezza.

Ora, per Schmitt, il *Nomos* si delinea, a ben vedere, attraverso quella stessa dialettica di invisibilità e visibilità. Se da un lato, infatti, come si è visto, il *Nomos* non può essere in alcun modo ridotto alla legge positiva, dall'altro, sottolinea ora il Nostro, esso guadagna una valenza ordinamentale concreta solo quando assume una visibilità pubblica, ossia un nome. Per un verso sarebbe un errore gravido di conseguenze nefaste identificare il *Nomos* con il semplice *risultato* di quel processo di appropriazione, spartizione e produzione della terra e dei suoi beni, che costituisce la cifra del diritto. Per quanto esso si concreti attraverso quella dinamica, invero, il

⁶⁴³ Ivi, p. 312.

⁶⁴⁴ C. SCHMITT, *Nomos-Nahme-Name*, in C. SCHMITT, *Staat, Großraum, Nomos*, cit., pp. 573-591; trad. it., *Nomos-presenza di possesso-nome*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., pp. 339-360.

⁶⁴⁵ E. PRZYWARA, *Humanitas. Der Mensch gestern und morgen*, Glock & Lutz, Nürnberg 1952.

Nomos non è riducibile all'ordinamento durevole e stabile, che si instaura dopo la divisione della terra. Proprio perché la *Landnahme* ha una prevalenza assoluta sugli altri due momenti, il *Nomos* non può essere identificato con l'ordine costituito. Per l'altro, però, come Schmitt afferma esplicitamente, «una conquista territoriale ha un effetto costitutivo solo quando chi attua la presa di possesso riesce a imporre un nome»⁶⁴⁶.

Per quanto Schmitt insista, anche in questo scritto, sull'incoercibilità del *Nomos* alle forme determinate della legge, dunque, egli si accorge qui che la *Landnahme* può essere intesa come il *radical title* del diritto internazionale solo se l'atto del prendere viene accompagnato da quello del nominare. Scrive Schmitt:

Nel nome e nell'imposizione del nome agisce la terza tendenza del potere, la tendenza alla visibilità, alla dimensione pubblica e all'incoronazione. Una tendenza che supera la tentazione satanica di un potere invisibile, anonimo e chiuso nella sua segretezza. [...] Perfino l'innalzamento della legge impersonale a sovrano assoluto, perfino la pretesa razionalistica di una pura legalità che, in quanto espressione della ragione, vuole essere superiore a qualsiasi legittimità, perfino la classica prodezza della razza dell'anno 1789 non rinunciano al nome, e vogliono esercitare il loro dominio "nel nome della legge". Ma ciò che presa di possesso e nome hanno di grandioso è che con loro cessano le astrazioni, e le situazioni diventano concrete. Qual è infatti il nome della legge? Come si chiama propriamente? Si chiama Jean Jacques, o Napoleone? O forse Louise Philippe? O De Gaulle? La legge è senz'altro potere e presa di possesso, ma come pura legge si limita a essere una mera presa di possesso finché i suoi creatori e gli autentici detentori del potere rimangono nascosti nell'anonimato e nell'oscurità⁶⁴⁷.

Insomma, proprio perché il *Nomos* è un *nomen actionis* del verbo *nemein*, e non un semplice sostantivo dotato di una denotazione oggettiva, se non si vuole ricadere in un'immagine normativistica del diritto, bisogna che il soggetto di quell'azione si renda visibile. Ecco allora che, a nostro avviso, anche la teoria del *Nomos* non fuoriesce dall'alveo di un pensiero giuridico fondato sulla decisione. Se la conquista territoriale assume una valenza ordinamentale concreta solo se è accompagnata dall'atto del nominare, infatti, allora è evidente che l'istanza fondamentale attraverso cui il *Nomos* si concreta rimane quella rappresentativa del sovrano⁶⁴⁸.

⁶⁴⁶ Ivi, p. 357.

⁶⁴⁷ Ivi, p. 358.

⁶⁴⁸ Già Thomas Hobbes, del resto, discutendo dei processi ordinativi della prima divisione (*divisio primaeva*), rinveniva nell'istanza sovrano-rappresentativa la fonte di legittimità di tale spartizione: «Perciò, dato che l'introduzione della proprietà è un effetto dello stato e che questo non può far nulla se non per mezzo della persona che lo rappresenta, essa è l'atto del sovrano solamente, e consiste nelle leggi che nessuno, a meno che abbia il potere sovrano, può fare. Questo sapevano gli antichi, i quali chiamavano *nomos* (vale a dire *distribuzione*) ciò che noi chiamiamo legge, e definivano giustizia, come *distribuzione* a ciascuno del proprio». T. HOBBS, *Leviatano*, cit., pp. 262-263.

Tanto l'ordinamento internazionale medioevale, quanto quello moderno dello *jus publicum europeum*, del resto, come si è tentato di mostrare, assumevano la loro cogenza e concretezza spaziale – assurgevano al rango di Nomos della terra – proprio in virtù di una differenziazione di *status*, ossia grazie ad una decisione su ciò che costituiva la situazione normale. Ed è proprio dal venir meno di quell'istanza rappresentativa e sovrana, che decidendo sull'eccezione determinava una divaricazione spaziale concreta tra amico e nemico, che Schmitt faceva derivare la situazione di anomia, di caos e di guerra civile permanente promossa dal diritto astratto e universalistico della *League of Nations*. Una situazione di anomia, come si tratterà ora di mostrare, che la figura del partigiano, per Schmitt, illuminava nei suoi aspetti più reconditi.

3.4.2 Il partigiano: dal vero nemico al nemico assoluto

Non è un caso che il saggio del 1963, dal titolo *Theorie des Partisanen*⁶⁴⁹, sia stato pubblicato in concomitanza con la ristampa dell'edizione del 1932 di *Der Begriff des Politischen*⁶⁵⁰. Come evidenziato dal sottotitolo, *Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen*, infatti, pur presentandosi come un lavoro autonomo, l'opera si configura come un'integrazione alle riflessioni già proposte sul concetto di Politico (*das Politische*). La figura controversa del partigiano⁶⁵¹ viene dunque analizzata in quanto rivelatrice di alcune importanti trasformazioni nel processo di composizione dei raggruppamenti amico/nemico⁶⁵².

⁶⁴⁹ C. SCHMITT, *Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen*, cit.; trad. it., *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico*, cit.

⁶⁵⁰ C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien*, Duncker & Humblot, Berlin 1963; trad. it., *Il concetto di 'politico'. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., pp. 89-208.

⁶⁵¹ Per un inquadramento generale sulla figura del partigiano si veda: la voce *Partisan* di K. Röttgers, in AA.VV., *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Schwabe, Basel, vol. VII, 1989; W. HAHLEWEG, *Guerrilla-Krieg ohne Fronten*, Kohlhammer, Stuttgart 1968; W. LAQUEUR, *Guerrilla. A Historical and Critical Study*, Little, Brown & Co., Boston 1976. Le fonti principali che Schmitt ha consultato nella stesura dell'opera, come rilevato da Franco Volpi (F. VOLPI, *L'ultima sentinella della terra*, in C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, cit., pp. 161-179) sono: G. NEBEL, *Unter Partisanen und Kreuzfahrern*, Klett, Stuttgart 1950; H. J. SELL, *Partisan*, Diederichs, Düsseldorf-Köln 1961; J. H. SCHMID, *Die völkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege*, Keller, Winterthur 1957; R. SCHROERS, *Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen Anthropologie*, Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1961; K. VON CLAUSEWITZ, *Vom Kriege*, Dümmler, Bonn, 1980.

⁶⁵² È interessante notare, a tal proposito che nella premessa all'edizione del 1963 di *Der Begriff des Politischen* Schmitt scriveva: «Chi demolisce le distinzioni classiche e le limitazioni, costruite su di esse, della guerra fra Stati deve sapere ciò che fa. [...] Alcuni giuristi professionisti lo ignorano; essi non notano come i concetti classici tradizionali della guerra limitata vengano usati come armi della guerra rivoluzionaria, armi di cui ci si serve strumentalmente, senza impegno e senza obbligo di reciprocità. [...] Questo scritto sul concetto di 'politico' è un tentativo di risposta a tali nuovi problemi» C. SCHMITT, *Il concetto di 'politico'*, cit., pp. 92-93. L'analisi sulla figura del partigiano, e sui suoi metodi di combattimento, corrisponde dunque all'intento di *Der Begriff des Politischen* di fornire degli strumenti concettuali per comprendere i nuovi fenomeni della guerra rivoluzionaria.

Già all'epoca della guerriglia spagnola contro l'esercito di Napoleone, considerata da Schmitt la prima espressione di una lotta partigiana, infatti, l'emergere di una simile figura manifestava un cambiamento dello *status quo* dei rapporti amico/nemico. Sebbene già nell'autunno del 1808 Napoleone avesse sconfitto l'esercito regolare spagnolo, invero, in nome dell'unità e dell'indipendenza della Nazione spagnola, la popolazione insorse contro l'invasore francese, portando avanti il conflitto sotto forma di guerriglia. Se l'esercito spagnolo, ritenendo di aver a che fare con un nemico nel senso classico dello *jus publicum europeum*, combatteva una guerra simmetrica e ordinaria, i *guerrilleros* spagnoli, operando su un territorio ristretto ed in piccoli gruppi, portavano avanti una guerra irregolare e clandestina. Non potendo competere con l'esercito francese in campo aperto, infatti, gli insorti operavano saccheggi, depistaggi, uccisioni e torture dei prigionieri, al fine di indebolire e spaventare il nemico. Ecco allora che la guerra partigiana spagnola rende evidente un primo e decisivo elemento di rottura con la concezione di nemico sedimentatasi nel lungo processo di formazione dello *jus publicum europeum*:

Il partigiano moderno non si aspetta dal nemico né diritto né pietà. Egli si è posto al di fuori dell'inimicizia convenzionale della guerra controllata e circoscritta, trasferendosi in un'altra dimensione: quella della vera inimicizia, che attraverso il terrore e le misure antiterroristiche cresce continuamente fino alla volontà di annientamento⁶⁵³.

Ponendosi al di fuori dello schema classico di combattimento tra Stati, dunque, la lotta partigiana parrebbe configurarsi come la causa principale del tramonto di quelle forme di misura e ponderazione nella conduzione del conflitto bellico proprie del diritto interstatale europeo. La violenza indiscriminata scatenata dalla guerra partigiana non poteva che essere corrisposta infatti da un uso della forza altrettanto cruento da parte del nemico. Nel circolo vizioso del terrore e delle misure antiterroristiche la lotta contro il partigiano diventa così «un'immagine speculare della lotta partigiana stessa, e riconferma ogni volta la giustezza di quella antica sentenza che di solito viene attribuita a Napoleone, il quale avrebbe ordinato al generale Lefèvre, il 12 settembre 1813: “*Il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans*” (dovunque ci siano partigiani bisogna combattere alla partigiana)»⁶⁵⁴.

Ora, a ben vedere, osserva Schmitt, erano le stesse armate di Napoleone a condurre una guerra non convenzionale, ma rivoluzionaria. Napoleone aveva organizzato il suo esercito

⁶⁵³ C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, cit., pp. 20-21.

⁶⁵⁴ Ivi, p. 24.

suddividendolo in piccole unità mobili in grado di attaccare il nemico su più fronti. Inseguimenti, spionaggi e accerchiamenti divennero gli strumenti di una guerra che per la prima volta nella storia dimostrava tutto il portato distruttivo di una Nazione in guerra. Se è senz'altro vero, dunque, che il partigiano si configura come un combattente irregolare, bisogna considerare che lo stato di regolarità della guerra istituito dallo *jus publicum europeum* era già stato messo in discussione dalle guerre rivoluzionarie di Napoleone. È significativo, del resto, osserva Schmitt, che allorché il Congresso di Vienna del 1814-1815 ristabilì, nel quadro di una restaurazione generale, anche i principi del diritto di guerra europeo, la lotta partigiana tornò ad essere un fenomeno trascurabile: «di fronte ad una simile regolarità classica – fintantoché conserva un effettivo valore – il partigiano non poteva che rimanere una figura marginale»⁶⁵⁵.

Ecco che allora il partigiano, sin da subito, si profila come un sintomo di una situazione politica mondiale in cui non v'è una chiara distinzione «tra stato di guerra e stato di pace, fra combattenti e non combattenti, fra nemico e criminale comune»⁶⁵⁶. L'emergere della figura del partigiano non determina, dunque, di per sé, il venir meno delle vecchie misure del diritto bellico, ma può venir inteso tutt'al più come un fenomeno collaterale di una situazione che già si caratterizza per una sostanziale anomia⁶⁵⁷.

Se si guarda con disincanto agli elementi che caratterizzano la lotta partigiana, anzi, nota Schmitt, ci si accorge che, almeno nel periodo germinale della sua formazione, a differenza della guerra rivoluzionaria francese, essa perpetua un'idea di nemico non discriminatoria. Accanto all'irregolarità, all'accresciuta mobilità della lotta e alla crescente intensità del suo impegno politico – un tratto quest'ultimo che lo distingue dal criminale comune e dal pirata – ciò che pare caratterizzare la figura del partigiano è infatti il radicamento tellurico. Scrive Schmitt:

Vorrei ancora stabilire un ulteriore, quarto carattere distintivo dell'autentico partigiano: quello che Joaver Zamora ha chiamato il carattere tellurico. Tale proprietà è importante per definire, a prescindere da ogni mobilità tattica, la posizione fondamentalmente difensiva del partigiano, il quale si snatura quando si identifica con l'aggressività assoluta di un'ideologia tecnicizzata o di una rivoluzione mondiale⁶⁵⁸.

⁶⁵⁵ Ivi, p. 19

⁶⁵⁶ Ibidem.

⁶⁵⁷ Che la lotta partigiana vada intesa come un fenomeno collaterale di una situazione mondiale che già di per sé si mostra priva di reali limitazioni giuridiche e spaziali è stato sottolineato brillantemente, anche in riferimento alle recenti espressioni del terrorismo di matrice religiosa, da Gary. L. Ulmen in G. L. ULMEN, *Partisan warfare, terrorism and the problem of a new nomos of the earth*, in L. ODYSSEOS AND F. PETITO (Ed.), *The international political thought of Carl Schmitt*, cit., pp. 97-106.

⁶⁵⁸ C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, cit., p. 32.

Combattendo in difesa della propria casa e dei propri terreni, i primi partigiani – quelli spagnoli del 1808, ma anche quelli tirolesi del 1809 – conferivano alla propria lotta un significato prettamente difensivo. Essi riconoscevano cioè nell'esercito francese il nemico per il solo fatto che quest'ultimo aveva invaso il loro territorio. Pur utilizzando metodi di guerra non convenzionali, dunque, se paragonata alla guerra rivoluzionaria francese, la guerriglia partigiana pare attenersi maggiormente alle misure e alle delimitazioni proprie di una concezione della guerra tellurica.

Sebbene nel rimarcare il carattere tellurico delle prime forme di lotta partigiana Schmitt non intenda fare di questi primi combattenti irregolari i difensori di quella concezione di inimicizia propria dello *jus publicum europeum*, ci pare tuttavia evidente che, per il Nostro, nel tumulto generato dalle guerre rivoluzionarie napoleoniche queste prime forme di lotta partigiana abbiano agito come un argine alla deriva universalista e imperialista⁶⁵⁹. È lo stesso Schmitt, del resto, come si tratterà ora di mostrare, a sottolineare il fatto che, allorché la lotta partigiana assume un significato ulteriore rispetto alla mera difesa del patrio suolo, si produce un mutamento di significato della stessa figura del partigiano.

Tentativi di produrre un'insurrezione simile a quella spagnola, osserva Schmitt, furono condotti anche in Austria ed in Germania. Il governo di Vienna diffuse opuscoli spagnoli tradotti in tedesco al fine di aizzare una sommossa popolare, mentre in Prussia si arrivò persino a legittimare la lotta partigiana attraverso un atto ufficiale del governo. L'editto prussiano sulla milizia territoriale (*Landsturm*) del 21 aprile 1813, firmato dal re di Prussia, affermava infatti il diritto di ogni cittadino di opporsi al nemico invasore con qualsiasi tipo di arma.

Ora, sebbene a ben vedere non vi sia stata una vera guerra partigiana tedesca contro Napoleone, osserva Schmitt, quell'ordinanza segna una svolta nel processo di formazione e codificazione della figura del partigiano. Se in Spagna e in Russia le rivolte antinapoleoniche si erano delineate come movimenti spontanei e autoctoni, accompagnati da un sentimento tradizionale e religioso tipico di una popolazione arretrata, infatti, nella Berlino del tempo, intrisa di spirito illuministico, la sommossa era stata accompagnata da una seria riflessione filosofica e politica sulle nuove forme di lotta.

Sul versante filosofico i celebri *Reden an die deutsche Nation*⁶⁶⁰ di Fichte avevano consolidato l'idea che la guerra antinapoleonica dovesse configurarsi come una lotta per

⁶⁵⁹ Sul carattere "correttivo" che le lotte partigiane anti-napoleoniche assumerebbero nel quadro storico-concettuale tracciato da Schmitt ha insistito William Hooker. Cfr. W. HOOKER, *Carl Schmitt international thought*, cit., pp. 161-165.

⁶⁶⁰ J. G. FICHTE, *Reden an die deutsche Nation*, Realschulbuchhandlung, Berlin 1808.

l'indipendenza e l'unità della Nazione. Sulla base della propria filosofia della storia, il filosofo tedesco tentò di coniugare lo spirito rivoluzionario – la necessità di uscire dall'epoca presente – con il ripristino di una Nazione tedesca al tempo oppressa e divisa dalle campagne napoleoniche. Sebbene Fichte abbia fornito grandi energie morali e intellettuali all'élite di potere prussiana degli anni 1807-1812, impegnata nella lotta contro Napoleone, tuttavia, osserva Schmitt, i riformatori prussiani dell'esercito si lasciarono guidare esclusivamente da considerazioni puramente politiche. Il libro *Vom Kriege*⁶⁶¹ del generale prussiano Klaus von Clausewitz può essere considerato infatti per il Nostro come il manifesto politico di quella stagione di lotte. In quel testo viene infatti esposta la celebre teoria della guerra come prosecuzione della politica. Sebbene lo stesso Clausewitz riconoscesse nelle nuove forme di combattimento della lotta partigiana un radicale sovvertimento dello *jus belli* interstatale, il suo tentativo fu quello di includere anche questi nuovi metodi nella realtà agonica del politico. Lo sforzo, cioè, consisteva nel considerare la grande mobilitazione delle masse popolari scatenata dalla guerra partigiana, non tanto come un'eccezione e uno scandalo, quanto come un elemento che si imponeva in modo ormai ineluttabile. Per primo Clausewitz rinviene infatti l'essenza della guerra nel confronto fra due volontà opposte: anche la cosiddetta “battaglia di sterminio” del nemico perpetuata dal partigiano deve essere intesa dunque come una verifica delle forze in campo.

Ora, per Schmitt, sebbene l'intento di Clausewitz d'inquadrare lo scontro bellico all'interno di una dialettica politica fosse finalizzato all'obiettivo di una limitazione della guerra stessa, il generale prussiano a ben vedere sottovalutò la portata della svolta che allora si stava consumando. Egli non si accorse, infatti, secondo Schmitt, che la mobilitazione delle masse popolari nel fenomeno bellico, nonché l'*escalation* nell'utilizzo di mezzi di sterminio generati dal progresso scientifico, stava producendo un sostanziale sovvertimento del paradigma della guerra terrestre. Per quanto la sua analisi sulle tecniche di guerra fosse avanzata, invero, egli continuava a pensare lo scontro bellico come un conflitto tra Stati territoriali sovrani. L'unità politica all'interno della quale Clausewitz pensa è cioè ancora quella dello Stato. Egli non si accorse insomma che le guerre napoleoniche e le lotte partigiane si stagliavano già sullo sfondo di una radicale crisi della forma Stato. Così scrive, infatti, Schmitt in uno scritto del 1967, dal titolo emblematico *Clausewitz als politischer Denker. Bemerkungen und Hinweise*⁶⁶²:

⁶⁶¹ K. VON CLAUSEWITZ, *Vom Kriege*, cit.

⁶⁶² C. SCHMITT, *Clausewitz als politischer Denker. Bemerkungen und Hinweise*, in «Der Staat», VI, 4, 1967, pp. 479-502; trad. it., *Clausewitz come pensatore politico*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, nomos*, cit., pp. 371-406.

Proprio nel vincolo esistenziale che lo lega allo Stato militare continentale “Prussia” risiede il limite, per non dire la ristrettezza di orizzonti, del pensatore politico Clausewitz. Il suo libro *Della guerra* considera solo la guerra terrestre, mentre il grande mondo degli oceani e delle guerre marittime oceaniche, con i loro specifici concetti di nemico, guerra e preda, resta completamente trascurato⁶⁶³.

Per quanto né a Fichte, né a Clausewitz poteva passare per la testa di pensare politicamente in base a un partito di classe internazionale e rivoluzionario, secondo Schmitt, nell'avallare ed in qualche modo legittimare quella chiamata alle armi generale che animava la guerra tedesca contro Napoleone, essi si resero partecipi di una deriva che avrebbe via via mostrato sempre più chiaramente i suoi tratti distruttivi.

Quella scintilla rivoluzionaria che attraversava la filosofia della storia dell'idealismo tedesco divenne, infatti, la principale arma storico-filosofica attraverso la quale Karl Marx e Friedrich Engels elaborarono una teoria generale dell'emancipazione proletaria. Sebbene furono proprio questi due rivoluzionari tedeschi a fornire una base teorica alle lotte proletarie, osserva Schmitt, fu solo con Lenin tuttavia che quel portato concettuale si tramutò in prassi rivoluzionaria. Se ancora Clausewitz intendeva far convergere l'inusitata intensità della guerra partigiana all'interno del paradigma di guerra interstatale, con Lenin infatti la lotta partigiana diventa esplicitamente la guerra rivoluzionaria e internazionale di un partito.

Non solo Lenin riteneva il ricorso alla violenza un passaggio obbligato nella via che avrebbe portato ad una società comunista, ma scorgeva altresì nei metodi e nelle procedure della lotta partigiana un aspetto tattico assolutamente imprescindibile all'interno del processo rivoluzionario:

Lenin fu il primo a vedere nel partigiano una figura decisiva della guerra civile nazionale e internazionale, e che cercò di trasformarlo in efficace strumento agli ordini della direzione centrale del Partito comunista. [...] Lo scopo è la rivoluzione comunista in tutti i paesi del mondo. Qualsiasi azione serva a questo fine è giusta e corretta. Anche il problema del partigiano è perciò di facile soluzione: i partigiani guidati dalla centrale comunista sono combattenti per la pace ed eroi gloriosi; quelli che si sottraggono alle sue direttive sono canaglie anarchiche e nemici dell'umanità⁶⁶⁴.

⁶⁶³ C. SCHMITT, *Clausewitz come pensatore politico*, cit., p. 405.

⁶⁶⁴ Ivi, pp. 71-72.

Il partigiano come portatore di un'inimicizia assoluta nei confronti del nemico capitalista e borghese diventa dunque la figura chiave della rivoluzione comunista. Facendo convergere l'inusitata violenza scatenata dalle lotte partigiane all'interno di un progetto rivoluzionario unitario e centralizzato, osserva Schmitt, Lenin si dimostra astuto lettore del trattato di Clausewitz. Non solo egli apprende dal generale prussiano che la guerra non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi, infatti, ma anche che «la distinzione dell'amico dal nemico è la cosa più importante, e determina tanto la guerra quanto la politica»⁶⁶⁵. Se per Clausewitz, però, l'orizzonte del conflitto rimaneva quello interstatale, Lenin conferisce alle lotte partigiane una dimensione planetaria.

Si mostra qui il tratto marcatamente discriminatorio che Lenin attribuisce alle lotte partigiane: se ancora le insurrezioni antinapoleoniche assumevano un risvolto nazionalistico e difensivistico, ora la figura del partigiano viene piegata al credo universalistico di una rivoluzione mondiale. Da semplice invasore del suolo patrio, il nemico del partigiano diventa così un'entità assoluta e astratta, priva di una localizzazione concreta, ossia un nemico dell'umanità.

Meno spinta sul versante ideologico, universalista e discriminatorio fu invece per Schmitt la lotta partigiana che portò alla rivoluzione comunista in Cina. Il tentativo di Mao Zedong, considerato dal Nostro il più grande teorico della figura del partigiano, infatti, fu quello di fondere «il nemico di classe marxista – un nemico assoluto mondiale, globale, senza uno spazio definito – con il nemico reale, territorialmente delimitabile, della difesa cino-asiatica contro il colonialismo capitalista»⁶⁶⁶. Questo doppio binario su cui si muoveva la lotta partigiana dei comunisti cinesi aveva a ben vedere un preciso presupposto teorico. Mao considerava invero la pace come la semplice forma esteriore di un'inimicizia effettiva. Anche una volta sconfitto il nemico reale – l'invasore del suolo patrio – l'inimicizia assoluta contro il nemico borghese e capitalista non doveva cessare. Lungi dal configurarsi come una via di mezzo tra la guerra e la pace, infatti, la guerra fredda non era altro per lui che l'espressione di una conflittualità immanente e coesistente al Politico. Scrive Schmitt:

In sostanza ne emerge la questione del rapporto quantitativo che esiste tra l'azione dell'esercito regolare della guerra aperta e gli altri metodi della lotta di classe non apertamente militari. A questo proposito Mao fornisce cifre precise: la guerra rivoluzionaria è per nove decimi guerra aperta, non regolare, e per un decimo guerra militare aperta. [...] L'Armata Rossa regolare fa la

⁶⁶⁵ Ivi, p. 73.

⁶⁶⁶ Ivi, p. 82.

sua apparizione solo quando la situazione è ormai matura per la fondazione di un regime comunista. Solo allora il paese viene occupato in modo apertamente militare. Questo non porta certo a una conclusione della pace nel senso classico del diritto internazionale⁶⁶⁷.

Insomma, nel coniugare una lotta frontale tra eserciti rivali con un'azione costante di guerriglia e di spionaggio, Mao riconosce precisamente che la guerra terrestre non si configura più come l'unico scenario di battaglia. La figura del partigiano in Mao diventa dunque l'espressione di una mobilitazione generale tesa al mantenimento del potere che trascende ormai palesemente i confini territoriali dello Stato.

Un ultimo è decisivo sviluppo della figura del partigiano si mostra, infine, per Schmitt, nella vicenda del generale Raoul Salan. Nel 1948 arrivò in Indocina in qualità di comandante delle truppe francesi, nel 1951 divenne Alto Commissario della Repubblica francese in Vietnam del Nord e nel novembre del 1958 fu nominato comandante supremo delle forze armate in Algeria⁶⁶⁸. Lungo tutto l'arco della sua carriera militare egli si trovò a combattere contro formazioni clandestine di combattenti irregolari. In Indocina, in particolare, conobbe i metodi di una guerra rivoluzionaria moderna pienamente sviluppata: accanto ad azioni più propriamente tattico-militari gli insorti indocinesi misero in atto una vera e propria strategia psicologica finalizzata a terrorizzare il nemico.

A seguito del mancato rispetto della promessa fattagli da de Gaulle di difendere a oltranza la sovranità francese sul territorio dell'Algeria, tuttavia, nel 1961 insieme ad altri militari fondò l'OAS (*Organisation d'armée secrète*). Al fine di sovvertire il governo di de Gaulle e mantenere il possedimento francese in Algeria, questa organizzazione si rese protagonista di una serie di azioni terroristiche sia contro il nemico algerino, sia contro la popolazione civile di Algeri, sia contro gli stessi francesi sul territorio metropolitano.

Ora, ciò che risulta interessante in questa vicenda, per Schmitt, è osservare come la dialettica tra regolare ed irregolare che, da Clausewitz sino a Mao, aveva caratterizzato le varie teorie del partigiano, venga qui del tutto ribaltata. Se il partigiano che combatteva contro Napoleone si poneva evidentemente al di fuori di un sistema di misurazione e ponderazione della guerra riconosciuto, infatti, l'irregolarità dell'azione di Salan non era altrettanto chiara.

Quando Salan venne catturato, nell'aprile del 1962, iniziò un processo i cui capi d'imputazione erano: il tentativo di eversione del legittimo governo e l'organizzazione degli attentati dell'OAS accorsi tra il 1961 e il 1962⁶⁶⁹. Durante le udienze Salan si assunse la piena

⁶⁶⁷ Ivi, p. 84.

⁶⁶⁸ Cfr. Ivi, p. 88.

⁶⁶⁹ Cfr. Ivi, p. 88.

responsabilità dei crimini che gli venivano contestati: dinnanzi alla Corte che si appellava alla sola sovranità della legge, egli fece ripetutamente riferimento alla superiore legittimità del principio dell'unità e inviolabilità della Nazione. Era stato lo stesso de Gaulle, del resto, osserva il Nostro, qualche anno prima, a parlare di una legittimità tradizionale e nazionale, opposta alla legalità repubblicana⁶⁷⁰.

Se da un lato, dunque, l'azione di Salan risultava evidentemente in contrasto con le leggi vigenti, dall'altro, egli rivendicava una diversa legalità, sulla base di un principio – l'esistenza e inviolabilità della Nazione – che lo stesso Stato francese riconosceva quale base del proprio ordinamento. Il fatto che, nonostante le sue rivendicazioni patriottiche, Salan sia stato condannato all'ergastolo, scampando alla ghigliottina solo perché gli vennero riconosciute alcune attenuanti generiche, dunque, dimostra per Schmitt che lo Stato francese di quel tempo era ancora in grado di affermare un principio spaziale concreto, ossia di distinguere nettamente tra amici e nemici. Scrive Schmitt:

Il caso Salan dimostra che anche una legalità messa in discussione resta più forte, in uno Stato moderno, di ogni genere di giustizia. Ciò dipende dalla forza decisionista dello Stato e dalla sua capacità di trasformare il diritto in legge. Non è necessario, qui, approfondire la questione. Forse le cose cambieranno quando lo Stato un giorno “morirà”. Per il momento la legalità resta l'inevitabile modo di funzionamento di ogni esercito statale moderno. Il governo legale decide chi sia il nemico contro il quale l'esercito deve combattere. Chi non si vuole sottomettere alla scelta operata dal governo in carica, e rivendica la facoltà di decidere chi sia il nemico, rivendica una propria, nuova legalità⁶⁷¹.

Ecco dunque il monito premonitore che Schmitt lancia sul finire del saggio: solo un'entità giuridica in grado di decidere sull'eccezione – su chi sia da considerarsi nemico pubblico – può impedire lo scatenarsi di una guerra civile mondiale. Se la guerra partigiana investe direttamente il problema del Politico, rendendo porosi i confini dei vecchi raggruppamenti amico-nemico, infatti, e se l'universalismo rivoluzionario ha conferito a tale guerra i connotati di una lotta per l'annientamento, in mancanza di un ordinamento politico e spaziale concreto, che sappia operare quella distinzione fondamentale tra nemico e criminale, i fenomeni bellici non potranno che configurarsi come guerre terroristiche su scala mondiale. Si mostra dunque qui nel modo più evidente come l'emergere della figura del partigiano si leghi strettamente alla questione di un nuovo *nomos* della terra. Solo attraverso la formazione di un nuovo ordinamento spaziale

⁶⁷⁰ Cfr. Ivi, p. 117.

⁶⁷¹ Ivi, p. 118.

concreto, infatti, la polemicità immanente al Politico può essere limitata e ponderata dal diritto: «la teoria del partigiano sfocia nel concetto del Politico, nella domanda su chi sia il vero nemico e in un nuovo nomos della terra»⁶⁷².

3.4.3 Teologia politica II: diritto e forma rappresentativa

*Politische Theologie II*⁶⁷³ è l'ultimo testo di una certa mole ad essere dato alle stampe da Carl Schmitt. Scritto nel 1969 e pubblicato l'anno successivo, questo saggio si richiama esplicitamente alla *Politische Theologie*⁶⁷⁴ del 1922. Esso può essere dunque letto come un ultimo tentativo, da parte del Nostro, di chiarire alcuni concetti e temi di fondo della sua produzione scientifica. L'occasione di ritornare a discutere del plesso teologico-politico è spiegata da Schmitt nelle prime pagine dell'opera: in uno studio pubblicato nel 1968 e dedicato agli ottant'anni del giurista di Plettenberg⁶⁷⁵, il canonista Hans Barion aveva richiamato l'attenzione del Nostro su un'opera del teologo Erik Peterson, dal titolo *Der Monotheismus als politisches Problem*⁶⁷⁶, definendola un attacco alla teologia politica schmittiana. In quel libro Peterson non solo criticava duramente le tesi esposte da Schmitt nel saggio del '22, ma giungeva altresì, sul finire dello scritto, ad affermare la definitiva liquidazione (*Erledigung*) di ogni teologia politica. Il motivo per il quale Schmitt dà alle stampe questa seconda teologia politica è allora anzitutto quello di rispondere alle critiche mossegli da Peterson.

La confutazione della tesi di Peterson da parte di Schmitt fa leva su due argomenti fondamentali: il primo è la limitatezza delle fonti e dell'arco temporale preso in esame, il secondo consiste nel rilevare come l'argomentazione addotta da Peterson – una confutazione *teologica* della teologia politica – finisca per auto-negare la tesi che vorrebbe sostenere. Per quanto concerne il primo argomento Schmitt rileva come il materiale discusso dal teologo si

⁶⁷² Ivi, p. 132.

⁶⁷³ C. SCHMITT, *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Dunker & Humblot, Berlin 1984 (seconda edizione); trad. it., *Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, Giuffrè, Milano 1992. Per un inquadramento storico-critico del testo si veda: C. GALLI, *Le teologie politiche di Carl Schmitt*, in ID, *Lo sguardo di Giano*, Il mulino, Bologna 2008, pp. 51-81; J.-F. KERVÉGAN, *Che fare di Carl Schmitt?*, cit., pp. 67-99; A. SCALONE, *La Politische Theologie II di Carl Schmitt*, in ID, *L'ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Keiser*, cit., pp. 23-46; G. MASCHKE, *La rappresentazione cattolica. Carl Schmitt "Politische Theologie" mit Blick auf italienische Beiträge*, in «Der Staat», 28-4, 1989; M. MARAVIGLIA, *La penultima guerra. Il "Katechon" nella dottrina dell'ordine politico di Carl Schmitt*, cit., pp. 144-155; M. NICOLETTI, *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, cit., pp. 621ss.

⁶⁷⁴ C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, cit.; trad.it., *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, cit.

⁶⁷⁵ Cfr. H. BARION, *Weltgeschichtliche Machtform? Eine Studie zur politische Theologie des II. Vatikanischen Konzils*, in H. BARION-E. W. BÖCKENFÖRDE- E. FORSTHOFF, *Epirrhosis. Festgabe für Carl Schmitt*, Dunker & Humblot, Berlin 1968, p. 54.

⁶⁷⁶ E. PETERSON, *Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum*, Hegner, Leipzig 1935; trad. it., *Il monoteismo come problema politico*, Queriniana, Brescia 1983.

riferisca esclusivamente ai primi secoli cristiani sino a Costantino. Egli rimane giocoforza legato, dunque, ad un'impostazione del problema teologico-politico, che risente ancora della «dottrina agostiniana dei due regni, delle due diverse città (di Dio e di questo mondo), nell'istituzionalizzazione tramandata dal Medioevo cristiano e dalla Riforma, ed ignora la crisi del moderno problema Chiesa-Stato-Società»⁶⁷⁷. In virtù di questa riduzione di campo, allora, il monoteismo come problema politico diventa nella trattazione di Peterson una questione che si riferisce esclusivamente alla «trasformazione ellenistica della fede ebraica in Dio»⁶⁷⁸. Si spiega così, invero, per Schmitt, il fatto che la teologia del vescovo Eusebio – fortemente influenzata dal pensiero di Origene –, che insisteva sulla subordinazione del Figlio rispetto al Padre e sull'assoluta sovranità (monarchia) di Dio, venga ritenuta da Peterson assolutamente inammissibile, mentre la dottrina del Dio uno e trino di Gregorio di Nazianzo sia considerata l'espressione massima dell'ortodossia cristiana. La *novitas* cristiana rispetto alla religione ebraica è infatti individuata da Peterson proprio nella figura del Figlio. La venuta del Cristo (*logos* diventato carne) non simboleggia un semplice momento d'irruzione dell'eterno nella storia, ma rappresenta il dogma di fede centrale della religione cristiana: il motivo principale per cui si può parlare di quest'ultima come di una religione rivelata.

Come aveva già esplicitato in un precedente lavoro⁶⁷⁹, osserva Schmitt, Peterson considera dunque la teologia come la prosecuzione del *logos* diventato carne: «l'elongazione della Rivelazione del Logos che si compie nelle forme dell'argomentazione concreta»⁶⁸⁰. La teologia, allora, non può che essere teologia cristiana, poiché essa si rende possibile solo «nel tempo fra la prima e la seconda venuta di Cristo»⁶⁸¹. Insomma, stante la natura rivelata della religione cristiana la presenza dei fedeli nel mondo non può in alcun modo trovare in un potere temporale la sua guida, ma deve attenersi ai precetti e ai dogmi della teologia. Al cospetto di questa tesi, dunque, ogni idea di teologia politica appare priva di senso, se non addirittura blasfema.

Ora, per Schmitt, la limitatezza dello spettro storico e concettuale che Peterson assume nell'approcciarsi al nesso teologico-politico non gli permette di comprendere che:

La teologia politica è un ambito estremamente polimorfo; inoltre essa ha due diversi aspetti, uno teologico ed uno politico; ciascuno si orienta verso i suoi specifici concetti. Ciò è dato già con il

⁶⁷⁷ C. SCHMITT, *Teologia politica II*, cit., p. 18.

⁶⁷⁸ Ivi, p. 36.

⁶⁷⁹ Cfr. E. PETERSON, *Was ist Theologie?*, in ID, *Theologische Traktate*, Kösel Verlag, München 1951, pp. 10-43.

⁶⁸⁰ C. SCHMITT, *Teologia politica II*, cit., p. 16.

⁶⁸¹ Ibidem.

vincolo lessicale del termine. Ci sono molte teologie politiche, poiché da un lato ci sono numerose e diverse religioni, e dall'altro numerose specie e metodi diversi di politica⁶⁸².

Basta estendere lo sguardo alla *theologia politica* o *civilis* degli antichi greci e romani – che, insistendo sul concetto di *nomos*, intendevano la teologia politica come ambito di formazione della sfera pubblica attraverso il culto degli dei, il culto dei sacrifici e le cerimonie⁶⁸³ –, o alla tensione che all'interno dello stesso evo cristiano si è venuta a creare tra impero e papato – con la relativa disgiunzione di *auctoritas* e *potestas*⁶⁸⁴ –, o infine alle analisi di Max Weber sulla legittimità carismatica nel sistema democratico-plebiscitario⁶⁸⁵, del resto, osserva Schmitt, per accorgersi che la teologia politica non può in alcun modo essere ridotta ad una questione circoscritta temporalmente e tutta interna al cristianesimo.

Ma è poi la stessa Chiesa, nota il Nostro, a testimoniare la dimensione pubblica, istituzionale e temporale della fede cristiana. Se è vero infatti che «la Chiesa di Cristo non è di questo mondo e della sua storia, ma essa è in questo mondo. Ciò significa: essa prende e dà spazio, e spazio qui significa impermeabilità, visibilità e pubblicità»⁶⁸⁶. Come già mostrato nel saggio giovanile *Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scolastische Erwägung*⁶⁸⁷ e ancor meglio nel volume *Römischer Katolizismus und politische Form*⁶⁸⁸, invero, la dimensione storica e politica, che la Chiesa assume in quanto istituzione, non è affatto una degenerazione del credo cristiano. Proprio la visibilità e pubblicità che la fede cristiana assume nella Chiesa, infatti, permette di mantenere salda quella tensione, non risolvibile se non con la seconda venuta di Cristo, tra immanenza e trascendenza, storia ed eternità. Scrive Schmitt:

In realtà, non c'è mai stato un popolo cristiano, che non fosse spinto in questa accezione di teologia politica, che non abbia esaltato gli antesignani di Cristo ed i protettori della sua Chiesa e financo onorato come santi o che nei successi o disfatte terrene della sua Chiesa non abbia mai trovato un significato provvidenziale, ossia in qualche modo teologico⁶⁸⁹.

⁶⁸² Ivi, p. 41.

⁶⁸³ Cfr. Ivi, pp. 39-40.

⁶⁸⁴ Cfr. Ivi, p. 48.

⁶⁸⁵ Cfr. Ivi, p. 49.

⁶⁸⁶ Ivi, p. 40.

⁶⁸⁷ C. SCHMITT, *Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scolastische Erwägung*, in «Summa», I, n.2, 1917/1918, pp. 71-80; trad. it, in C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica – La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica*, cit, pp. 71-85.

⁶⁸⁸ C. SCHMITT, *Römischer Katolizismus und politische Form*, cit.; trad. it., *Cattolicesimo romano e forma politica*, cit.

⁶⁸⁹ C. SCHMITT, *Teologia politica II*, cit., pp. 61-62.

Ma, c'è poi un altro motivo fondamentale, nota il Nostro, per il quale l'argomentazione di Peterson non può affatto valere come una liquidazione definitiva di ogni teologia politica. Peterson ritiene infatti di aver risolto il problema politico del monoteismo attraverso un'argomentazione prettamente teologica. Dal suo punto di vista, invero, la dottrina della monarchia divina risulta incompatibile con il dogma trinitario: «il segreto della Trinità è attuabile solo nella divinità stessa, ma non nella creatura, ed anche la pace, che il cristiano cerca, non può essere concessa da nessun imperatore, ma è soltanto un dono di quegli che “è più alto di ogni ragione” »⁶⁹⁰. Da ciò egli trae come conseguenza diretta l'inammissibilità di una relazione tra la fede cristiana e l'Impero romano, giungendo tuttavia ad affermare più in generale una incompatibilità di fondo tra l'annuncio cristiano e qualsivoglia ordine politico.

La tesi finale di Peterson – la liquidazione di ogni teologia politica –, osserva Schmitt, può dunque essere intesa in due modi: da una parte, si può intendere che il problema politico del monoteismo è liquidato poiché, non afferendo alla sfera teologica ma a quella politica, esso non può in alcun modo essere messo in relazione con la teologia, dall'altro, che è liquidato, poiché, sebbene sia un problema politico, è tuttavia «soggetto al giudizio teologico (come *res mixta*) e per questo motivo da un punto di vista teologico può essere liquidato (anche) come problema politico»⁶⁹¹.

Ora, per Schmitt, in entrambi i casi Peterson finisce per contraddirsi. Nel primo caso, infatti, la teologia rimarrebbe totalmente avulsa dal contesto politico, e perciò non potrebbe nemmeno avanzare giudizi o pretese in quel campo, nel secondo caso, invece, la pretesa della teologia di pronunciarsi sulla politica presupporrebbe ciò che Peterson vorrebbe negare, ossia un ambito concettuale comune alla teologia e alla politica⁶⁹². In questa seconda ipotesi, cioè, il teologo finirebbe per dare ragione allo Schmitt della *Politische Theologie* del '22, per il quale è possibile scorgere un nesso tra teologia e politica non tanto perché queste due scienze convergono sullo stesso oggetto, ma perché «lavorano in ampia misura con concetti strutturalmente compatibili»⁶⁹³. Ma anche nel primo caso, l'antitesi tra teologia e politica non può essere affermata senza implicare una relazione tra le due scienze: «se il teologico ed il politico sono due ambiti oggettivamente separati – *toto coelo* diversi –, allora una questione politica può essere liquidata solo politicamente»⁶⁹⁴.

⁶⁹⁰ Ivi, p. 77.

⁶⁹¹ Ivi, p. 79.

⁶⁹² Cfr. A. SCALONE, *La Politische Theologie II di Carl Schmitt*, cit., pp. 29ss.

⁶⁹³ Ivi, p. 80.

⁶⁹⁴ Ivi, p. 86.

Insomma, tanto separando astrattamente teologia e politica come due ambiti nettamente distinti, quanto subordinando la politica alla teologica, l'argomentazione petersoniana, lungi dal decretare il definitivo tramonto della teologia politica, finisce per confermare l'inaggirabilità di quel nesso.

Ora, nonostante l'argomentazione di Peterson sia errata, osserva Schmitt, essa rivela tuttavia una tendenza alla risoluzione delle questioni politiche assai pregevole di interesse. Al centro del discorso del teologo sta infatti la presunzione che lo sguardo della teologia, proprio perché apolitico, astorico e razionale, sia nettamente superiore a quello della politica. L'intero impianto argomentativo di Peterson poggia, invero, sulla presunzione che l'universalità del discorso teologico abbia un valore superiore a quello storico e contingente della politica. Se però, come si è cercato di mostrare, il discorso di Peterson, lungi dal confutare razionalmente il nesso teologico-politico, finisce per implicarlo, allora, sotto le mentite spoglie di un argomentare scientifico e astorico si cela la pretesa che una decisione storicamente e politicamente determinata abbia una valenza universale. Tale pretesa si mostra evidentemente, osserva Schmitt, allorché Peterson afferma che con l'avvento del dogma trinitario «si è anche realizzata la rottura con ogni teologia politica che abusa dell'annuncio cristiano per giustificare una certa situazione politica»⁶⁹⁵. Il termine abuso (*Mißbrauch*) lascia intendere, infatti, che la cosiddetta liquidazione (*Erledigung*) non valga per ogni teologia politica, ma solo per quella peculiare teologia politica che abusa del messaggio cristiano. Accanto ad un uso improprio del messaggio cristiano, ve ne sarebbe dunque un altro politicamente corretto. Scrive Schmitt:

La frase "il monoteismo politico è liquidato politicamente" implica allora delle pretese a poteri di decisione del teologo anche in ambito politico ed una pretesa di autorità di fronte al potere politico, una pretesa, che diventa tanto più intensamente politica quanto più in alto l'autorità teologica pretende di stare sopra il potere politico⁶⁹⁶.

Nascosto da un manto di oggettività e purezza, l'argomentare di Peterson cela dunque la pretesa di decidere su ciò che costituisce un abuso del messaggio cristiano, ossia di conferire la legittimità ad un determinato potere politico. Da un lato, infatti, Peterson dichiara l'assoluta inammissibilità di una giustificazione cristiana del potere politico, dall'altro, più o meno consapevolmente, finisce per arrogarsi il diritto di decidere su ciò che costituisce un abuso,

⁶⁹⁵ E. PETERSON, *Il monoteismo come problema politico*, cit., p. 95.

⁶⁹⁶ C. SCHMITT, *Teologia politica II*, cit., p. 86.

ossia la facoltà di discriminare moralmente un determinato nemico politico⁶⁹⁷. Insomma, nel celare il tratto prettamente politico delle sue argomentazioni, Peterson finisce per avallare quella deriva discriminatoria nei confronti del nemico che, lungi dal limitare la conflittualità immanente al Politico, la rende incontrollata.

Lo stesso dispositivo discriminatorio che Schmitt rileva nell'argomentare petersoniano, viene infine individuato dal Nostro in altro tentativo, ancor più radicale, di confutazione del nesso tra teologia e politica. Si tratta dell'opera di Hans Blumenberg *Die Legitimität der Neuzeit*⁶⁹⁸, laddove è perseguita, per Schmitt, «una negazione scientifica di ogni teologia politica»⁶⁹⁹. Blumenberg mira in questo scritto a dimostrare l'assoluta autosufficienza del sapere umano, la sua totale indipendenza dal soprannaturale, dal divino e dal teologico. Il sapere non avrebbe alcun bisogno di essere giustificato o legittimato attraverso il rimando ad una qualche entità trascendente, infatti, ma poggerebbe su una sua propria autoevidenza. L'idea di fondo, rileva Schmitt, consiste dunque nel valutare l'avvento del razionalismo moderno non tanto come l'esito di un processo di secolarizzazione, quanto come «una novità che si legittima da sé»⁷⁰⁰. La secolarizzazione è vista da Blumenberg, invero, come una categoria dell'ingiustizia storica, un dispositivo attraverso il quale si cerca di bloccare lo sviluppo storico attraverso «tragiche ipoteche di epoche passate»⁷⁰¹. In tal senso, allora, ogni istanza di decisione – politica, morale o religiosa –, che tenti di mettere dei freni al libero sviluppo del sapere umano si configura, per Blumenberg, come un ingiustificabile atto di violenza.

Ora, Schmitt ribatte a questa tesi ritornando per un momento al saggio di Peterson sul monoteismo e precisamente alla teoria trinitaria di Gregorio di Nazianzo. Sebbene il teologo tedesco ravvisasse in essa la rottura teorica con ogni giustificazione teologica della politica, infatti, osserva il Nostro, al centro della stessa dottrina trinitaria gregoriana è presente un passo che rivela un elemento stasiologico insuperabile: «l'Uno – to Hen – è sempre in rivolta - stasiatson – contro se stesso – pros heauton»⁷⁰². Questo estratto risulta decisivo, osserva Schmitt, poiché la parola greca *stasis* significa tanto quiete, posizione, *status*, quanto disordine,

⁶⁹⁷ Come ha rilevato Antonino Scalone, nel sottolineare il dispositivo discriminatorio dell'argomentazione di Peterson Schmitt fa qui implicitamente riferimento a quanto da lui espresso in un saggio di qualche anno precedente *Politische Theologie II*, ossia *Die Tyrannie der Werte*. In quel saggio, infatti, il giurista di Plettenberg individuava nell'universale valorizzazione la fonte principale del disordine presente e dell'incontrollabile inasprirsi dei conflitti politici. Cfr. A. SCALONE, *La Politische Theologie II di Carl Schmitt*, cit., pp. 34ss; C. SCHMITT, *Die Tyrannie der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wertphilosophie*, in AA.VV., *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Frosthoff zum 65 Geburtstag*, Kohlhammer, Stuttgart 1967, pp. 37-62; trad. it., *La tirannia dei valori. Riflessione di un giurista sulla filosofia dei valori*, Adelphi, Milano 2008.

⁶⁹⁸ H. BLUMENBERG, *Die Legitimität der Neuzeit*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1966.

⁶⁹⁹ C. SCHMITT, *Teologia politica II*, cit., p. 89.

⁷⁰⁰ Ivi, p. 93.

⁷⁰¹ Ivi, p. 89.

⁷⁰² Ivi, p. 95; Cfr. GREGORIO DI NAZIANZO, *Tutte le orazioni*, Bompiani, Milano 2000, p. 695.

movimento, rivolta e guerra civile⁷⁰³. La natura stessa di Dio sarebbe dunque attraversata da un conflitto originario. Unità e differenza, cioè, si coapparterrebbero sempre, ponendo con ciò il problema di essere decise. Da ciò deriverebbe, secondo questa concezione, l'impossibilità di identificare pienamente il Dio creatore con il Dio redentore, cioè il Padre con il Figlio⁷⁰⁴.

Questo richiamo alla dottrina trinitaria di Gregorio di Nazianzo permette dunque a Schmitt di confutare la tesi di Blumenberg nel suo punto cardine: anche qualora si pensasse ad un mondo totalmente spoliticizzato, caratterizzato da un processo di incessante trapassamento del vecchio nel nuovo, infatti, non si potrebbe comunque eludere una coazione all'ordine. Se l'elemento dinamico e processuale è strettamente legato a quello della quiete e dell'ordine, invero, anche ipotizzando un mondo interamente disvelato e tecnicizzato dal sapere scientifico, il momento prettamente politico della decisione non potrebbe essere aggirato. Insomma, come ha osservato Antonino Scalone:

La stasiologia, oltre a bandire ogni tentativo di superare definitivamente il politico, pone l'esigenza dell'ordine come assolutamente imprescindibile e al tempo stesso rivela la temporaneità di ogni forma politica, che appare pertanto come necessaria e limitata. Necessario è lo sforzo di formare unità politiche, limitata (nel tempo e nello spazio) l'efficacia della decisione formatrice. Nemmeno la razionalità scientifica può rivendicare una capacità predittiva tale da eliminare l'eventualità del conflitto⁷⁰⁵.

Per Schmitt, dunque, il *trend* moderno, esemplificato dalla posizione di Blumenberg, che intende pervenire ad un'autofondazione della decisione politica, ad un totale sovvertimento del nesso teologico-politico, lasciando a se stesso questo elemento conflittuale originario, non può che produrre una situazione di disordine e di guerra civile permanente. Se però il conflitto è originario, allora, si intuisce altresì che qualunque forma politica non può che essere soggetta al mutamento. Se, da un lato, infatti, il coappartenersi di unità e differenza, di pace e conflitto, impone la decisione (la coazione all'ordine) quale tratto peculiare del diritto e della politica, dall'altro, rivela la caducità e temporalità di ogni forma politico-giuridica. La ricerca di una

⁷⁰³ Cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica II*, p. 95.

⁷⁰⁴ Cfr. Ivi, p. 98. Schmitt fa qui esplicito riferimento alla dottrina gnostica. Una corrente che vede nella contrapposizione di due entità, una negativa e l'altra positiva, la spiegazione del male nel mondo, così come la dualità tra anima e corpo. Scrive Schmitt: «la tenacia e l'inconfutabilità del dualismo gnostico poggia meno sull'evidenza delle antiche immagini mitiche e metaforiche della luce e delle tenebre; essa consiste piuttosto nel fatto che un Dio creatore onnipotente, onnisciente, e infinitamente buono verso il mondo da lui creato non può essere identico con un Dio redentore» Ibidem. Sull'influenza che tale dottrina riveste nel quadro del decisionismo schmittiano si veda: R. GROH, *Carl Schmitt gnostischer Dualismus*, LIT Verlag, Berlin 2014.

⁷⁰⁵ A. SCALONE, *La Politische Theologie II di Carl Schmitt*, cit., p. 38.

forma politica perfetta, di un ordine eterno e autofondato, è del resto esattamente ciò a cui la razionalità tecnico-scientifica intende pervenire.

Anche in questa seconda teologia politica, dunque, Schmitt rimarca una contrapposizione fondamentale tra la razionalità tecnico-scientifica, negatrice di ogni trascendenza, di ogni personalismo, e dunque incapace di mettere in forma la conflittualità del Politico, e quella teologico-politica, che, nel suo rapportarsi ad una dimensione trascendente, riesce a produrre un ordine concreto. Nel suo rimandare alla *Politische Theologie* del '22, nonché ai saggi sulla forma politica della Chiesa di Roma, *Politiche Theologie II* può dunque essere assunta come un'ulteriore prova della continuità che segna il percorso intellettuale del Nostro. Ribadendo che i due poli del conflitto (unità e differenza, guerra e pace, norma e eccezione), per il fatto stesso che confliggono tra loro, non possono in nessun modo essere risolti in una sintesi perfetta, né esser pensati nei termini di un'astratta separatezza, ma necessitano di essere messi in forma da un'istanza di comando, ci pare infatti che Schmitt sottolinei, ancora una volta, che per lui il decisionismo non è semplicemente uno dei tanti modi di pensare il diritto, ma che esso s'impone logicamente e razionalmente come l'unica forma giuridica possibile.

Un compito tragico, dunque, quello che spetta al giurista: il compito di pensare il conflitto, di metterlo in forma, pur sapendone la natura incoercibile.

CAPITOLO IV

OLTRE SCHMITT

ORDINAMENTO DEI GRANDI SPAZI, GLOBALIZZAZIONE E EUROPA

4.1 Premessa

Nel precedente capitolo si è visto come anche la riflessione schmittiana sul diritto internazionale permanga, a nostro avviso, nell'alveo di un pensiero giuridico fondato sulla decisione. Tanto la *Großraumtheorie*, quanto la teoria del *Nomos*, lungi dal perpetuare un'immagine sostanzialistica del diritto, ci sembrano infatti muovere da quel piano di pura contingenza – da un'indifferenza originaria tra fatto e norma – che impone la decisione discriminatoria sull'eccezione come momento decisivo della *Rechtsverwirklichung*.

Se, come abbiamo cercato di dimostrare, l'intero percorso intellettuale del Nostro è volto a dimostrare l'inaggirabilità del momento della decisione nel contesto giuridico, dunque, guadagnare un orizzonte di pensiero nel campo del diritto e della politica, radicalmente alternativo a quello di Schmitt, significherà non solo porre in questione la razionalità del decisionismo, ma altresì mostrare la possibilità concreta di una prassi giuridico-politica alternativa. Si tratterà, in altri termini, di dimostrare la possibilità di un agire politico che si lasci definitivamente alle spalle il principio schmittiano della sovranità: «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»⁷⁰⁶.

Ora, sono molte le elaborazioni teoriche formulate da giuristi, politologi, filosofi del diritto e della politica, che, in dialogo e in contrasto con il pensiero del Nostro, hanno cercato di fuoriuscire dal paradigma della sovranità. Non potendo discuterle tutte, ne abbiamo scelte quattro che ci sembrano particolarmente interessanti. Si tratta, a ben vedere, di semplici incursioni nel pensiero di autori, il cui acume teorico richiederebbe un'analisi ben più approfondita di quella da noi proposta. Ciò nondimeno riteniamo comunque di aver portato alla luce alcuni limiti dei discorsi da noi presi in esame, che sono a nostro giudizio indicativi di un problema complessivo nel concepire una prassi giuridico-politica alternativa a quella pensata da Schmitt. Come vedremo, infatti, tutti gli autori che prenderemo in considerazione insistono, pur in forme diverse, sulla possibilità di fuoriuscire dal paradigma della sovranità attraverso una radicalizzazione del concetto di potere. Ciascuno di loro imputa a Schmitt, invero, il difetto

⁷⁰⁶ C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, cit., p. 33.

di aver inteso il potere come mera potenza che precede l'atto, ossia come potenza del "non ancora", laddove invece esso è sempre anche potenza di non volgere all'atto. Far luce su questa originaria impotenza del potere, dunque, dovrebbe permettere, secondo questi autori, di riconsiderare lo spazio politico come il luogo in cui si fronteggiano diverse posizioni e raggruppamenti, che proprio perché accomunati da questa comune impotenza, tuttavia, si riconoscono parti di un tutto indivisibile e immanente. Portarsi oltre l'orizzonte della sovranità, dunque, significherebbe intendere il potere come potere puramente costituente, che mai si esaurisce nelle forme determinate e contingenti del potere costituito.

Quello che questi autori ci pare ignorino, però, è che la dimensione impotente del potere, la sua incoercibilità alle forme determinate del potere costituito, non era affatto estranea all'orizzonte di pensiero di Schmitt. È proprio perché il potere non si esaurisce nel potere costituito, infatti, che la decisione sullo stato d'eccezione, cifra della sovranità, come si è visto, deve essere intesa come una neutralizzazione attiva, che lungi dall'annichilire il conflitto lo integra nel sistema come «potenziale "caso d'eccezione" a disposizione del sovrano»⁷⁰⁷. È proprio perché il potere è «una grandezza oggettiva ed autonoma rispetto a qualsivoglia individuo umano, che, di volta in volta, lo detenga nelle proprie mani»⁷⁰⁸, come scrive Schmitt in *Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber*, in altri termini, che esso può essere pensato solo in forma rappresentativa, ossia come presenza di un'assenza. Ancora, è l'eccedenza costitutiva del potere alle forme determinate del potere costituito, che impedisce di intendere il mero fatto della *Landnahme* come *radical title* del diritto internazionale, ma impone che ad esso si accompagni sempre un atto di nominazione, ossia un'istanza rappresentativa.

Insomma, se è vero che per il giurista di Plettenberg il problema del potere è sempre una questione che inerisce la sua limitazione, o per meglio dire la sua "messa in forma", – in tal senso, come è stato giustamente rilevato il suo è un pensiero dell'ordine⁷⁰⁹ – è altresì vero che tale limitazione scaturisce proprio dall'impotenza costitutiva del potere, ossia dal fatto che esso sfugge sempre alle forme determinate del potere costituito. Far leva su un ambito di negatività radicale, al fine di guadagnare uno spazio di azione politica sottratto al paradigma della sovranità ci pare dunque una mossa destinata al fallimento. Si potrà certo mostrare la possibilità sempre aperta di un'alternativa al potere costituito, infatti, ma non si riuscirà ad impedire una dialettica conflittuale tra potere costituente e potere costituito. Se anche il potere è inteso come

⁷⁰⁷ C. GALLI, *Genealogia della politica*, cit., p. 364.

⁷⁰⁸ C. SCHMITT, *Dialogo sul potere*, Il melangolo, Genova 1990, p. 18. Versione originale: C. SCHMITT, *Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber*, Günther Neske, Pfullingen 1954.

⁷⁰⁹ Cfr. A. F. DE SÁ, *O poder pelo poder*, cit., M. HERRERO, *The political discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order*, cit.

pura potenza, non destinata all'atto, infatti, ci pare evidente che nel momento in cui si pensa ad un agire politico alternativo a quello del potere costituito – ad una prassi costituente – non si possa che andare incontro a quella dialettica conflittuale tra le parti, che è il “motore” della decisione sovrana.

4.2 *Lo stato d'eccezione come paradigma di governo*

La riflessione in campo politico di Giorgio Agamben si delinea attraverso un dialogo serrato con il pensiero di Carl Schmitt⁷¹⁰. Lungo l'intero progetto di ricerca denominato *Homo Sacer*⁷¹¹ (una serie di testi che s'inscrivono nelle tematiche e nel dibattito sollevati dall'ultimo Foucault, vale a dire in quell'orizzonte di ricerche intorno al biopotere, che hanno come oggetto d'indagine le pratiche con le quali la rete di poteri gestisce le discipline del corpo e le regolazioni delle popolazioni)⁷¹², infatti, il pensiero del giurista di Plettenberg viene usato da Agamben come un grimaldello teorico per comprendere le aporie della ragione politica moderna. È nei primi due volumi dell'opera – secondo l'ordine che lo stesso autore ha inteso conferire ai suoi scritti, che non corrisponde a quello cronologico della pubblicazione dei testi –, tuttavia, come si tratterà ora di mostrare, che il confronto con Schmitt emerge chiaramente come momento centrale dell'azione decostruttiva che Agamben compie nei confronti della sovranità statale.

⁷¹⁰ Sul confronto tra Schmitt e Agamben si veda: F. LUISETTI, *Carl Schmitt and Giorgio Agamben From Biopolitics to Political Romanticism*, in «Journal of Philosophy of Life», Vol.1, No.1 (March 2011):49-58; R. SIMONCINI, *Un concetto di diritto pubblico: lo “stato di eccezione” secondo Giorgio Agamben*, in «Diritto & questioni pubbliche», n.8/2008, pp. 197-211; F. V. TOMASI, *L'analogia in Carl Schmitt e in Giorgio Agamben. Un contributo al chiarimento della teologia politica*, in «Democrazie e Diritto», 3, 2008, pp. 215-229; D. PAN, *Against Biopolitics: Walter Benjamin, Carl Schmitt, and Giorgio Agamben on Political Sovereignty and Symbolic Order*, in «The German Quarterly», Vol. 82, n.1, 2009, pp. 42-62.

⁷¹¹ Il progetto giunto ora al suo compimento si compone di nove volumi: I, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995; II, 1, *Stato d'eccezione*, Bollato Boringhieri, Torino 2003; II, 2, *Stasis. La guerra civile come paradigma politico*, Bollati Boringhieri, Torino 2015; II, 3, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Laterza, Roma-Bari 2008; II, 4, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Bollati Boringhieri, Torino 2009; II, 5, *Opus Dei. Archeologia dell'ufficio*, Bollati Boringhieri, Torino 2012; III, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Bollati Boringhieri, Torino 1998; IV, 1, *Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita*, Neri Pozza, Udine 2011; IV, 2, *L'uso dei corpi*, Neri Pozza, Udine 2014. Ora anche disponibili in unico volume: G. AGAMBEN, *Homo sacer. Edizione integrale*, Quodlibet, Roma 2018.

⁷¹² Cfr. in particolare: M. FOUCAULT, *Histoire de la sexualité: vol I. La Volonté de savoir*, Paris: Gallimard, 1976; trad. it., *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 2014; *Sécurité, territoire, population*, Paris, Gallimard, 2004; trad. it., *Sicurezza, territorio, popolazione*, Feltrinelli, Milano 2005; *Naissance de la biopolitique*, Paris, Gallimard, 2004; *Nascita della biopolitica*, Feltrinelli, Milano 2015; *Du gouvernement des vivants*, Paris, Seuil, 2012; trad. it., *Del governo dei viventi*, Feltrinelli, Milano 2014. Pur inserendosi nell'orizzonte di pensiero aperto da Foucault, tuttavia, come è stato sottolineato tra gli altri da Sandro Chignola, la prospettiva filosofica di Agamben, a ben vedere, tradisce una tentazione metafisica molto distante dalla genealogia foucaultiana. Cfr. S. CHIGNOLA, *Sul dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze*, in AA. VV., *Genealogie della modernità*, Meltemi, Roma 2017, pp. 185-206. Sul tema si veda anche: J. DERRIDA, *Séminaire La bête et le souverain, I, 2001-2002*, Édition Galilée, Paris 2008.

La prospettiva teorica complessiva del progetto di ricerca è esplicitata nell'introduzione al primo volume, dal titolo evocativo: *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, nel quale Agamben, dichiarando il suo debito nei confronti delle ricerche di Michel Foucault scrive:

Secondo Foucault, la “soglia di modernità biologica”, di una società si situa nel punto in cui la specie e l'individuo in quanto semplice corpo vivente diventano la posta in gioco nelle sue strategie politiche. A partire dal 1977, i corsi al *Collège de France* cominciano a mettere a fuoco il passaggio dallo “Stato territoriale” allo “Stato di popolazione” e il conseguente vertiginoso aumento dell'importanza della vita biologica e della salute della nazione come problema del potere sovrano, che si trasforma ora progressivamente in “governo degli uomini”. Ne risulta una sorta di animalizzazione dell'uomo attuata attraverso le più sofisticate tecniche politiche. Appaiono allora nella storia sia il diffondersi delle possibilità delle scienze umane e sociali, sia la simultanea possibilità di proteggere la vita e di autorizzarne l'olocausto⁷¹³.

È a partire da queste considerazioni foucaultiane sul carattere biopolitico del potere, dunque, che Agamben rintraccia nella distinzione di ascendenza aristotelica tra *zoé* e *bíos* la possibilità di articolare un discorso di decostruzione del nesso vita-diritto. Secondo un'analisi semantica, verso cui Derrida ha rivolto una serrata critica⁷¹⁴, il termine *zoé* esprimerebbe infatti il semplice fatto di vivere comune a tutti gli esseri viventi (animali, uomini e dei), mentre *bíos* indicherebbe la forma o maniera di vivere propria di un singolo o di un gruppo. La semplice vita naturale (*zoé*) sarebbe, cioè, esclusa dal mondo della *pólis* e resterebbe saldamente confinata, come mera vita riproduttiva, nell'ambito dell'*oîcos*⁷¹⁵. Ecco che allora, per Agamben, «l'ingresso della *zoé* nella sfera della *pólis*, la politicizzazione della nuda vita come tale, costituisce l'evento decisivo della modernità, che segna una trasformazione radicale delle categorie politico-filosofiche del pensiero classico»⁷¹⁶.

Ora, questa inclusione della nuda vita nell'ambito giuridico-politico si mostra nella forma più chiara, secondo Agamben, nella riflessione di Carl Schmitt. La definizione schmittiana della sovranità – «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»⁷¹⁷ – esprime infatti assai chiaramente che la *zoé* viene inglobata nella sfera normativa non attraverso un puro atto prescrittivo (presupponente uno iato incolmabile tra i due ambiti), ma attraverso un doppio

⁷¹³ G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, cit., p. 5.

⁷¹⁴ Cfr. J. DERRIDA, *Séminaire La bête et le souverain, I, 2001-2002*, cit., pp. 407- 444.

⁷¹⁵ Cfr. G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, cit., pp. 3-4.

⁷¹⁶ Ivi, pp. 6-7.

⁷¹⁷ C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, cit., p. 33.

movimento di inclusione ed esclusione della vita nella sfera giuridica, ossia facendo leva su una zona d'indifferenza tra fatto e norma.

Da un lato, il sovrano sta evidentemente al di fuori dell'ordinamento giuridico: la possibilità di sospendere le norme non può essere fatta derivare a sua volta da una norma. Dall'altro, proprio perché solo il sovrano può decidere se l'intero ordinamento giuridico può essere sospeso, esso si mantiene in rapporto con quest'ultimo: il suo potere sospensivo è sempre riferito ad un sistema di norme, poiché anche nell'atto della sospensione l'ordinamento si rende presente in quanto assente. In altri termini, proprio perché la sovranità della legge non può essere fatta derivare da una norma, né da una situazione di fatto, la *normalità* dell'ordinamento giuridico riposa su una decisione che l'ha stabilita discriminando, decidendo sul caso concreto⁷¹⁸.

Lo stato d'eccezione (*Ausnahmezustand*) si mostra dunque come una zona di soglia, nella quale fatto e norma confliggono tra loro sino a rendersi indistinguibili. La decisione su di esso costituisce la mossa obbligata affinché possa darsi una presa reale del diritto sulla realtà. Non si tratta allora semplicemente di forzare il fattuale (la vita) all'interno di una prescrizione normativa, ma di «creare e definire lo spazio stesso in cui l'ordine giuridico-politico può avere valore»⁷¹⁹. In tal senso, lo spazio d'indifferenza tra fatto e norma, ossia lo stato d'eccezione, rimane all'interno dell'ordinamento come potenziale a disposizione del sovrano, in grado di dislocare di volta in volta lo spazio giuridico. Scrive Agamben:

L'eccezione è una specie dell'esclusione. Essa è un caso singolo, che è escluso dalla norma generale. Ma ciò che caratterizza propriamente l'eccezione è che ciò che è escluso non è, per questo, assolutamente senza rapporto con la norma; al contrario, questa si mantiene in relazione con essa nella forma della sospensione. *La norma si applica all'eccezione disapplicandosi, ritraendosi da essa*. Lo stato d'eccezione non è, quindi, il caos che precede l'ordine, ma la situazione che risulta dalla sua sospensione. In questo senso l'eccezione è veramente, secondo l'etimo, *presa fuori* (*ex-capere*) e non semplicemente esclusa⁷²⁰.

Se è possibile stabilire un nesso tra ordinamento e localizzazione (*Ordnung e Ortung*), dunque, osserva Agamben, è solo perché a monte di questa unione è posta una zona d'indifferenza tra natura e diritto, che di per sé è illocalizzabile. La fissazione di un ordine giuridico e territoriale, cioè, presuppone sempre l'inclusione all'interno dell'ordinamento di uno spazio anomico su

⁷¹⁸ Cfr. Ivi, pp. 39ss.

⁷¹⁹ G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, cit., p. 23.

⁷²⁰ Ivi, pp. 21-22.

cui far leva per poter operare quella stessa fissazione: «nella sua forma archetipica, lo stato d'eccezione è, dunque, il principio di ogni localizzazione giuridica, poiché esso soltanto apre lo spazio in cui la fissazione di un certo ordinamento e di un determinato territorio diventa per la prima volta possibile»⁷²¹.

La vita – il fattuale – è dunque implicata nella sfera del diritto attraverso un'esclusione. Da un lato, essa si mostra incommensurabile alle forme determinate della legge, dall'altro, proprio in virtù di questa irriducibilità essa si trova sempre in relazione con la legge, in quanto sospesa. Se per un verso, cioè, la nuda vita non può essere costretta nelle maglie della legge, per l'altro, il fatto stesso di essere irrepresentabile la fa transitare, *nolens volens*, nell'ambito della rappresentazione: «l'eccezione sovrana è, cioè, la figura in cui la singolarità è rappresentata come tale, cioè in quanto irrepresentabile»⁷²². È significativo, in tal senso che Agamben, per spiegare questa relazione tra l'ambito dell'irrepresentabile e quello della rappresentazione faccia un paragone con la sfera del linguaggio:

E come il linguaggio presuppone il non-linguistico come ciò con cui esso deve potersi mantenere in relazione virtuale (nella forma di una *langue*, o, più precisamente, di un gioco grammaticale, cioè di un discorso la cui denotazione attuale è mantenuta indefinitamente in sospeso) per poterlo poi denotare nel discorso in atto, così la legge presuppone il non-giuridico (per esempio, la mera violenza in quanto stato di natura) come ciò con cui essa si mantiene in rapporto potenziale nello stato di eccezione. L'eccezione sovrana (come zona d'indifferenza fra natura e diritto) è la presupposizione della referenza giuridica nella forma della sospensione⁷²³.

Insomma, il rapporto originario della legge con la vita non è la prescrizione, ma l'abbandono: «la potenza insuperabile del *nomos*, la sua originaria “forza di legge”, è che esso tiene la vita nel suo bando abbandonandola»⁷²⁴.

Vedremo sul finire del paragrafo come Agamben tenti di superare questa relazione di bando che nella logica della sovranità lega originariamente la legge alla vita, cerchiamo però prima di comprendere i motivi per i quali egli ravvisi nello stato d'eccezione il paradigma normale di governo degli Stati contemporanei.

Nel saggio del 2003, intitolato *Stato d'eccezione*⁷²⁵, Agamben muove infatti dalla constatazione che, se «il totalitarismo moderno può essere definito come l'istaurazione,

⁷²¹ Ivi, p. 24.

⁷²² Ivi, p. 29.

⁷²³ Ivi, p. 25.

⁷²⁴ Ivi, pp. 34-35.

⁷²⁵ G. AGAMBEN, *Stato d'eccezione*, cit.

attraverso lo stato d'eccezione, di una guerra civile legale»⁷²⁶, la sconfitta dei totalitarismi non è affatto coincisa con un superamento di questo paradigma. Il “military order” emanato dal Presidente degli Stati Uniti il 13 novembre 2001, che autorizza la “indefinite detention” dei non-cittadini sospetti di implicazione in attività terroristiche può essere infatti iscritto, per Agamben, in una situazione giuridica che non differisce da quella che portò alla detenzione degli ebrei nei *Lager* nazisti.

Ora, a sostegno di questa tesi radicale, Agamben ritiene necessario passare in rassegna alcune delle più importanti riflessioni sull'istituto giuridico dello stato d'eccezione. I motivi di questa scandalosa continuità sono infatti rintracciabili, per il filosofo romano, in una mancata comprensione del significato biopolitico che pertiene a quell'istituto.

La definizione giuridica di uno stato d'eccezione, o meglio di uno stato d'assedio fittizio o politico, risale per Agamben al periodo napoleonico. Essa stabiliva, inizialmente, che in caso di assedio di una città o di una roccaforte i poteri dell'autorità civile dovevano passare alle forze militari. Sin da subito, tuttavia, si verificò la tendenza ad usare questo istituto giuridico anche in caso di semplici sommosse popolari interne, sino a giungere nella costituzione del 22 frimaio dell'anno VIII ad essere codificato nei termini di una vera e propria sospensione della costituzione⁷²⁷.

È però fra il 1934 e il 1948, di fronte al crollo delle democrazie europee, nota Agamben, che si sviluppò un reale dibattito sull'istituto giuridico dello stato d'eccezione. A riprova di questo fermento nel campo della scienza giuridica sulla questione dello stato d'eccezione egli cita dunque una serie di autori: anzitutto, il giurista svedese Herbert Tingsten, autore del libro *Les pleins pouvoirs. L'expansion des pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*⁷²⁸, che, ponendo l'attenzione sull'estensione dei poteri dell'esecutivo in ambito legislativo attraverso l'emanazione di decreti e provvedimenti, rinviene la tendenza a trasformare l'istituto dello stato d'eccezione in forma consueta di governo. Nell'esercizio sistematico e regolare dell'istituto, tuttavia, egli ravvisa una sostanziale liquidazione della democrazia. Quindi, Carl J. Friedrich, che nel suo *Constitutional Government and Democracy*⁷²⁹, propone di distinguere fra una dittatura costituzionale, che ha come scopo la salvaguardia dell'assetto costituzionale, e una dittatura incostituzionale, che mira invece al suo rovesciamento. Friedrich non fornisce però, nota Agamben, alcun principio o salvaguardia

⁷²⁶ Ivi, p. 11.

⁷²⁷ Cfr. Ivi, p. 14.

⁷²⁸ H. TINGSTEN, *Les pleins pouvoirs. L'expansion des pouvoirs gouvernementaux pendant et après la Grande Guerre*, Stock, Paris 1934.

⁷²⁹ C. J. FRIEDRICH, *Constitutional Government and Democracy*, Ginn, Boston 1950.

istituzionale che possa evitare il passaggio dall'una all'altra⁷³⁰. Ed infine, Clinton L. Rossiter che nel suo libro dedicato alla dittatura costituzionale⁷³¹, si propone esplicitamente di trovare una giustificazione giuridica all'istituto dello stato d'eccezione. La sua tesi è la seguente: dato che il regime democratico è concepito per funzionare in circostanze normali, in tempi di crisi – quali quelli dell'era atomica in cui il mondo è entrato – il governo costituzionale deve essere alterato in qualsiasi misura sia necessaria per neutralizzare il pericolo e restaurare la situazione normale.

Particolare interesse suscitano poi le analisi di Santi Romano. Egli può essere infatti considerato, nota Agamben, come il campione di quella corrente dottrinale che tende a inglobare lo stato di eccezione all'interno dell'ordinamento giuridico, e a cui gli autori precedentemente citati afferiscono. Il giurista siciliano ravvisa invero nella necessità «l'origine e la legittimazione dell'istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato, e in genere del suo ordinamento costituzionale, quando esso viene instaurato come un procedimento di fatto, ad esempio in via di rivoluzione»⁷³². Analogamente alla rivoluzione e alla instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale nuovo, cioè, lo stato di eccezione, secondo Romano, è un provvedimento illegale o extra-legale, ma capace di istituire e stabilire un ordine giuridico perfettamente valido, in quanto espressione della necessità, che pur non essendo legge positiva è comunque fonte autentica del diritto⁷³³.

Tutte queste analisi, per il filosofo romano, non raggiungono tuttavia la profondità e la radicalità di quelle svolte da Schmitt nel saggio sulla dittatura del 1921⁷³⁴, e, soprattutto, in *Politische Theologie*⁷³⁵. Se ancora ne *La dittatura*, lo stato di eccezione è presentato come espressione della dittatura, appunto, e quindi evidentemente come una condizione di sospensione del diritto, in *Teologia politica* è stabilita una relazione diretta tra il tema dello stato di eccezione e quello della sovranità. Come si è già visto, infatti, per Schmitt la cifra della sovranità risiede nella decisione sullo stato d'eccezione, inteso come zona d'indifferenza tra fatto e norma. Solo astraendo tanto dal piano fattuale e concreto, quanto da quello normativo e astratto, invero, è possibile stabilire un reale stato di diritto.

Sebbene Schmitt si discosti da quella corrente di pensiero che tenta di includere lo stato d'eccezione nell'alveo del diritto facendo leva sul concetto di necessità, dunque, l'obiettivo

⁷³⁰ Cfr. G. AGAMBEN, *Stato d'eccezione*, cit., p. 17.

⁷³¹ C.L. ROSSITER, *Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies*, Harcourt Brace, New York 1948.

⁷³² S. ROMANO, *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. 362.

⁷³³ Cfr. R. SIMONCINI, *Un concetto di diritto pubblico: lo "stato di eccezione" secondo Giorgio Agamben*, cit., p. 204.

⁷³⁴ C. SCHMITT, *Die Diktatur*, cit.

⁷³⁵ C. SCHMITT, *Politische Theologie*, cit.

ultimo del giurista di Plettenberg è pur sempre quello di non lasciare la pura violenza dello stato d'eccezione al di fuori dell'ambito giuridico. Scrive Agamben:

False sono quindi tutte quelle dottrine che cercano di annettere immediatamente lo stato d'eccezione al diritto; e tali sono sia la teoria della necessità come fonte giuridica originaria sia quella che vede nello stato d'eccezione l'esercizio di un diritto dello stato alla propria difesa o il ripristino di un originario stato pleromatico del diritto (i "pieni poteri"). Ma fallaci sono anche quelle dottrine che, come quella di Schmitt, cercano di iscrivere mediatamente lo stato di eccezione in un contesto giuridico, fondandolo nella divisione fra norme di diritto e norme di attuazione del diritto, fra potere costituente e potere costituito, fra norma e decisione⁷³⁶.

Nello tentativo di risolvere le aporie inerenti al complesso statuto teorico dello stato di eccezione, Agamben ricorre dunque ad un parallelo storico con un istituto del diritto romano: il *iustitium*. Esso consisteva in un senatoconsulto, detto *senatus consultum ultimum*, che veniva emesso dal senato in presenza di un gravissimo pericolo per la vita stessa della Repubblica. Con questo provvedimento si chiedeva «ai consoli (o a coloro che ne facevano le veci a Roma, *interrex* o preconsoli) e, in alcuni casi, anche al pretore e ai tribuni della plebe e, al limite, a ogni cittadino, di prendere qualsiasi misura che si ritenesse necessaria per la salvezza dello stato»⁷³⁷. La giustificazione di questo istituto risiedeva dunque nella necessità di mettere al riparo non solo l'ordine vigente, ma la vita stessa dello stato romano. Insomma, questo istituto non decretava una mera sospensione del sistema di norme vigenti ed un conferimento dei pieni poteri ad un dittatore, ma instaurava uno spazio anomico in cui ogni cittadino era svincolato dalla legge.

Ecco allora che, per Agamben, nel rinvenire in questo istituto un'analogia con lo stato d'eccezione moderno, si comprende che, non solo quest'ultimo non è riconducibile al concetto di dittatura (come invece ritiene Schmitt) – ossia che non è possibile individuare un titolare unico di questo potere sospensivo, di questa violenza pura, poiché ogni cittadino ne è detentore –, ma altresì che esso è propriamente uno spazio vuoto del diritto, un non-luogo giuridico, una zona di pura anomia.

Se dunque la sovranità statale – come esplicitato da Schmitt – presuppone l'inglobamento di questo vuoto all'interno dell'ordinamento giuridico – come forza potenziale di dislocazione dello stesso spazio giuridico –, il campo di concentramento nazista non rappresenta una

⁷³⁶ G. AGAMBEN, *Stato d'eccezione*, cit., p. 66.

⁷³⁷ Ivi, p. 55.

semplice anomalia appartenente al passato, ma la rappresentazione plastica di quella matrice nascosta, che è insita al *nomos* dello spazio politico in cui ancora viviamo.

Come rilevato da Agamben sul finire di *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, infatti, il campo è lo spazio di questa assoluta impossibilità di decidere fra fatto e diritto, tra norma e applicazione, fra eccezione e regola, che tuttavia incessantemente decide di essi. La possibilità che questo spazio d'indistinzione tra norma e fatto si materializzi in un campo, dunque, non è affatto stata scongiurata con la sconfitta dei totalitarismi:

La nascita del campo nel nostro tempo appare allora, in questa prospettiva, come un evento che segna in modo decisivo lo stesso spazio politico della modernità. Essa si produce nel punto in cui il sistema politico dello Stato-nazione moderno, che si fondava sul nesso funzionale fra una determinata localizzazione (il territorio) e un determinato ordinamento (lo Stato), mediato da regole automatiche di iscrizione della vita (la nascita o nazione), entra in una crisi duratura e lo Stato decide di assumere direttamente fra i propri compiti la cura della vita biologica della nazione. Se la struttura dello Stato-nazione è, cioè, definita dai tre elementi *territorio*, *ordinamento*, *nascita*, la rottura del vecchio *nomos* non si produce nei due aspetti che lo costituivano secondo Schmitt (la localizzazione, *Ortung*, e l'ordinamento *Ordnung*), ma nel punto che segna l'iscrizione della nuda vita (la *nascita* che, così, diventa *nazione*) al loro interno. Qualcosa non può più funzionare nei meccanismi tradizionali che regolavano questa iscrizione e il campo è il nuovo regolatore nascosto dell'iscrizione della vita nell'ordinamento – o, piuttosto, il segno dell'impossibilità del sistema di funzionare senza trasformarsi in una macchina letale⁷³⁸.

Insomma, lungi dal configurarsi come un'anomalia, uno scandaloso ribaltamento dello stato di diritto, il campo rappresenterebbe per Agamben l'estremo tentativo da parte degli Stati nazione d'iscrivere la nuda vita all'interno dell'ordinamento giuridico.

Vediamo dunque ora di concludere questa breve incursione nel pensiero di Agamben, ponendo l'attenzione su quell'atto di *profanazione*, che, sulla scia di Benjamin, per il filosofo romano può aprire uno spazio d'azione politico esterno al potere sovrano, per poi sottolineare alcune problematicità del discorso agambeniano.

Si è visto come il filosofo romano rinvenga nello stato d'eccezione una zona d'indifferenza tra fatto e norma. Un vuoto giuridico che Schmitt considera necessario presupposto della decisione formante l'unità politica da parte del sovrano. Proprio perché è

⁷³⁸ G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, cit., p. 196.

presupposto all'ordinamento, dunque, per Agamben, esso permane in relazione con quest'ultimo come la potenza che precede l'atto⁷³⁹.

Ogni tentativo di pensare questa zona d'indifferenza in relazione con il diritto, tuttavia, è per Agamben, una pura *fictio iuris*⁷⁴⁰. Non vi è infatti prima la potenza (lo stato d'eccezione) e poi l'atto (il sistema di norme), ma la continua commistione dell'uno e dell'altro. Con il Benjamin de *Ursprung des deutschen Trauerspiels*⁷⁴¹, il filosofo romano pensa infatti che il momento della decisione non emerga affatto come snodo necessario di mediazione tra stato d'eccezione e diritto. Se lo stato d'eccezione è uno spazio di assoluta indistinzione tra fatto e norma, invero, il sovrano si trova sempre nell'impossibilità strutturale di de-cidere i due ambiti. Scrive Agamben:

La descrizione benjaminiana del sovrano barocco nel *Trauerspielbuch* può essere letta come una risposta alla teoria schmittiana della sovranità. [...] La concezione barocca della sovranità, egli scrive, “si sviluppa da una discussione dello stato di eccezione e attribuisce al principe come sua più importante funzione quella di escluderlo” [...]. Se la decisione è, per Schmitt, il nesso che unisce sovranità e stato di eccezione, Benjamin scinde ironicamente il potere sovrano dal suo esercizio e mostra che il sovrano barocco è costitutivamente nell'impossibilità di decidere⁷⁴².

Esibendo la finzione centrale su cui riposa la relazione di bando, dunque, per Agamben, è possibile porsi in una posizione critica, in uno spazio esterno a quella stessa relazione. Se non c'è alcuna necessità intrinseca alla relazione di bando, cioè, si può pensare – con Benjamin – ad un'azione umana che né pone né conserva il diritto, ma lo depone. Una *reine Gewalt*, che non si giustifica in base ad un fine ritenuto giusto (lo stato di diritto), ma che esibisce la sua “purezza” nell'atto stesso di desacralizzare quella relazione di bando, nell'esibire l'impossibilità strutturale di ogni decisione. Con il termine *reine* Benjamin non intende dunque una purezza assoluta, ma sempre relativa. La relazione che la violenza pura instaura con il diritto, però, non è descrivibile nei termini di un rapporto mezzo-fine, poiché il suo scopo è quello di esibire un'assoluta alterità della giustizia al diritto, di manifestare cioè l'errore intrinseco alla relazione di bando:

⁷³⁹ Scrive Agamben: «la potenza (nel suo duplice aspetto di potenza di e potenza di non) è il modo attraverso cui l'essere si fonda sovraneamente, cioè senza nulla che lo preceda e determini (*superiorem non recognoscens*), se non il proprio poter non essere. E sovrano è quell'atto che si realizza semplicemente togliendo la propria potenza di non essere, lasciandosi essere, donandosi a sé». Ivi, cit., p. 54.

⁷⁴⁰ Cfr. Ivi, p. 77.

⁷⁴¹ W. BENJAMIN, *Ursprung des deutschen Trauerspiels*, in ID, *Gesammelte Schriften*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1972-1989, vol. 1.1 (e Vol. 1.3).

⁷⁴² G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, cit., p. 72. Cfr. W. BENJAMIN, *Ursprung des deutschen Trauerspiels*, cit., p. 245.

Mentre la violenza che è mezzo per la posizione del diritto non depone mai il proprio rapporto con questo e insedia così il diritto come potere (*Macht*), che resta “intimamente e necessariamente legato ad essa”, la violenza pura espone e recide il nesso fra diritto e violenza e può così apparire alla fine non come violenza che governa o esegue (*die schaltende*), ma come violenza che agisce e manifesta (*die waltende*)⁷⁴³.

Ma, proviamo a chiarire meglio la posizione di Agamben seguendo in una delle analogie che egli propone per spiegare quell’atto di profanazione che dovrebbe deporre la relazione di bando, ossia quella con l’ontologia aristotelica.

Nel terzo capitolo di *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita* Agamben mostra come il paradosso della sovranità sia rinvenibile nella stessa dialettica tra *dýnamis* e *enérgeia* in Aristotele⁷⁴⁴. Nel pensiero dello stagirita, infatti, secondo Agamben, da una parte la potenza precede l’atto e lo condiziona, dall’altra sembra restargli essenzialmente subordinata. Se da un lato non è possibile pensare la potenza se non in relazione all’atto – ossia come potenza del “non ancora” –, dall’altro, contro i megarici, Aristotele precisa che la potenza sussiste anche quando non passa all’atto. Se essa è davvero una potenza, infatti, nell’alveo delle sue possibilità sta anche quella di non passare all’atto, ossia di mantenersi in uno stato di pura impotenza (*adynamía*). Il passaggio dalla potenza all’atto si configura dunque come una deposizione dell’impotenza:

Il potente può passare all’atto solo nel punto in cui depone la sua potenza di non essere (la sua *adynamía*). Questa deposizione dell’impotenza non significa la sua distruzione, ma è, al contrario il suo compimento, il rivolgersi della potenza su se stessa per donarsi a se stessa⁷⁴⁵.

Ecco che allora, secondo Agamben, descrivendo in questo modo la natura più autentica della potenza, Aristotele ha consegnato, in realtà, alla filosofia occidentale il paradigma della sovranità. Così come la potenza passa all’atto deponendo la propria impotenza, la decisione del sovrano si applica all’eccezione disapplicandosi.

L’atto di profanazione della relazione di bando riposa dunque per Agamben sulla possibilità di guadagnare uno spazio totalmente altro rispetto a quello della sovranità. Si tratta,

⁷⁴³ G. AGAMBEN, *Stato d’eccezione*, cit., p. 81.

⁷⁴⁴ Il riferimento è al libro *Theta* della *Metafisica*. Cfr. ARISTOTELE, *Metafisica*, Bompiani, Milano 2000, Libro IX, cap. 1, 1046, 1056b 20-24, 1050a 22; Libro IX, cap. 8.

⁷⁴⁵ G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, cit., p. 53.

cioè, di pensare «l'esistenza della potenza senz'alcuna relazione con l'essere in atto – nemmeno nella forma estrema del bando e della potenza di non essere, e l'atto non più come compimento e manifestazione della potenza – nemmeno nella forma del dono di sé e del lasciar essere»⁷⁴⁶. In altri termini, si tratta di rompere quella costrizione della nuda vita all'interno della dinamica potenza-atto.

La semantica dell'inoperosità che Agamben sviluppa nell'ultimo tomo del progetto di ricerca *Homo sacer*, intitolato *L'uso dei corpi*⁷⁴⁷, infatti, ha come scopo quello di allestire un'ontologia della potenza oltre l'atto, una teoria dell'essere e dell'uomo che, lungi dall'indicare la mera omissione dell'attualità, riposa in una concezione non teleologicamente orientata di *dynamis*. Scrive Agamben:

Un vivente non può mai essere definito dalla sua opera, ma soltanto dalla sua inoperosità, cioè dal modo in cui mantenendosi in un'opera, in relazione con una pura potenza, si costituisce come forma-di-vita, in cui *zoé* e *bíos*, vita e forma, privato e pubblico entrano in una soglia di indifferenza e in questione non sono più la vita né l'opera, ma la felicità⁷⁴⁸.

Insomma, affinché la nuda vita non sia presa nelle maglie della relazione di bando, descrivibile anche nei termini aristotelici come dialettica tra potenza e atto, bisogna pensare la vita umana al di là di ogni *habitus* del fare, inteso tanto nel senso dell'agire quanto in quello del produrre, ossia oltre la logica mezzo-fine. Deporre quella relazione di bando, profanarla, permetterà allora di riconsegnare all'uso comune ciò che è stato precedentemente separato: *bíos* e *zoé*.

Ora, senza entrare nel merito dell'interpretazione agambeniana di Aristotele⁷⁴⁹, proviamo a svolgere comunque qualche breve considerazione critica a partire dal pensiero di Schmitt. Ci pare che Agamben colga nel segno laddove afferma che lo stato d'eccezione è pensato dal giurista di Plettenberg come zona d'indifferenza tra fatto e norma. È su una doppia astrazione, dal fattuale e dal normativo, invero, che può darsi la decisione sovrana. L'inclusione esclusiva dello stato d'eccezione nel diritto, o della vita nella sfera politico-giuridico, non ha dunque nulla di sostanziale. Ma, ci chiediamo, basta aver rilevato questo elemento fittizio del bando sovrano (per altro assolutamente esplicitato da Schmitt), a legittimarne una sua disattivazione? È sufficiente aver mostrato che lo stato di diritto poggia su un'esclusione inclusiva, per fondare una prassi anomica dell'inoperosità? Ma, soprattutto, nel riproporre il tema benjaminiano della

⁷⁴⁶ Ivi, p. 55.

⁷⁴⁷ G. AGAMBEN, *L'uso dei corpi*, cit.

⁷⁴⁸ Ivi, p. 313.

⁷⁴⁹ Sul tema si veda: S. G. SEMINARA, *Agamben e la nozione aristotelica di «potenza»*, in «Consecutio rerum», Anno 1, aprile 2017, pp. 151-166.

pura medialità dell'agire non finisce forse Agamben nel legittimare una prassi che, avendo in sé il criterio della propria giustizia, può tranquillamente volgersi in guerra permanente?

Da un lato, infatti, ci pare che Agamben, oltre ad aver “smascherato” la *fictio iuris* in cui consiste la relazione di bando, non vada più in là di una semplice allusione – *via negationis* – alla pura possibilità di una prassi inoperosa e deponente il diritto, dall'altro, nel contrapporre la violenza che pone o conserva il diritto, a quella che lo depone, ci sembra che il filosofo romano ricalchi la mossa di Benjamin, per il quale, evidentemente – pena ricadere nella logica statale e sovrana (in un monopolio legittimo della violenza) – uccidere resta una, anche se tremenda, possibilità⁷⁵⁰.

Agamben tenta di dimostrare che uno spazio di resistenza o di decostruzione della relazione di bando è sempre possibile poiché la potenza, se è davvero tale, può mantenersi in uno stato di inoperosità. Ma in questo modo si è solo mostrata l'accidentalità del potere sovrano – cosa nota a Schmitt –, non la necessità dell'azione attraverso la quale deporlo. Lo spazio del puramente possibile, ossia dell'inoperosità, si delinea infatti semplicemente come una possibilità ulteriore o radicale rispetto alla potenza del “non ancora”, già volta all'atto. Se la relazione di bando si delinea nei termini aristotelici come dinamica tra potenza e atto, Agamben non fa altro che rilevare la pura potenza che sottende quella stessa dinamica. Proprio perché si tratta di un puramente possibile, tuttavia, non v'è alcuna necessità che tale potenza *ab-soluta*, inoperosa, deponga la dinamica potenza-atto. Anzi, nel momento stesso in cui si pensa ad un agire inoperoso, destrutturante quella dinamica, si entra giocoforza in quella stessa relazione di bando, come ciò che costantemente si sottrae ad essa. La potenza destituente e la potenza del “non ancora”, entrano dunque in una dialettica oppositiva che finisce per ricalcare quella logica dell'esclusione includente che Agamben voleva superare.

C'è poi un altro punto che ci sembra problematico: ammesso e non concesso, che l'agire inoperoso di cui parla Agamben riesca davvero a sottrarsi alla relazione di bando, se esso si configura come un'azione che si autogiustifica, priva di alcun fine, allora bisognerà ammettere che la guerra non solo è possibile, ma che non c'è alcun criterio o dispositivo che la possa limitare. Si entrerebbe, invero, in uno spazio in cui ognuno è libero di agire senza dover rendere conto a nessuno se non a se stesso, ossia in un mondo in cui l'unica legge è quella del più forte.

A dispetto della posizione di Agamben, per il quale, tale prospettiva dischiuderebbe finalmente uno spazio in cui non sono più la vita né l'opera in questione, ma la felicità, ci

⁷⁵⁰ Sul rapporto tra violenza e diritto in Benjamin si veda: M. TOMBA, *Walter Benjamin: giustizia come destituzione del diritto e anticipazione*, in «Filosofia politica», 1, 2015, pp. 243-256.

sembra dunque che in un orizzonte di pura anomia la nuda vita non smetterebbe affatto di essere imbrigliata, e al limite annichilita, dalle relazioni di potere.

Se, da un lato, Agamben ha colto la finzione centrale su cui s'insatura la relazione di bando sovrana, dunque, dall'altro, non ci sembra che la sua proposta filosofica riesca a dipanare quelle aporie della ragione politica moderna che egli stesso ha rilevato. Anzi, nel prospettare un agire inoperoso sottratto al potere sovrano, che trova in se stesso il criterio della propria giustizia, ci pare che egli apra un orizzonte politico in cui la nuda vita è ancor più esposta alla violenza del potere.

4.3 Geofilosofia dell'Europa

Una delle voci che Massimo Cacciari ritiene necessario ascoltare, al fine di prospettare un futuro possibile per l'Europa, è quella di Carl Schmitt. La riflessione storico-giuridica dell'*ospite ingrato* – come Cacciari suole chiamare il giurista di Plettenberg in *Geofilosofia dell'Europa*⁷⁵¹ – rappresenta, invero, per il filosofo veneziano, la più lucida e disincantata analisi della statualità moderna. Schmitt si pone sulla soglia: da una parte, egli riconosce nello Stato moderno la più grande costruzione politica dello spirito europeo, dall'altro, nei suoi scritti, «con grandiosa durezza, si analizza non soltanto il nudo fatto della fine dei suoi valori, ma se ne riconosce anche l'intrinseca, originaria “mortalità”»⁷⁵². Sarebbe dunque totalmente errato scorgere nel pensiero del giurista di Plettenberg un qualche intento reazionario, volto a restaurare l'antico diritto degli Stati europei. Egli è pienamente cosciente che ogni tentativo di ricomposizione del vecchio *jus publicum europeum* non sarebbe altro che una pura velleità. Il suo spirito prometeico⁷⁵³ non gli concede, infatti, nostalgie, speranze e tantomeno profezie. *Der Nomos der Erde* è un'opera, dunque, che per Cacciari va letta «come una grande narrazione sulla tragedia d'Europa, narrazione di uno che sa e testimonia, con *pathos* tanto più intenso, quanto più sa mantenere lucido e disincantato il suo sguardo»⁷⁵⁴.

Sono tre i passaggi fondamentali, osserva Cacciari, attraverso i quali Schmitt coglie il “calvario” del vecchio *Nomos*. La prima tappa consiste nel definire i termini del rapporto fondamentale tra *Ordnung* e *Ortung*, attraverso il quale si è sviluppato lo *jus publicum*

⁷⁵¹ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit. Il tema dell'Europa – analizzato da più punti di vista – è un vero e proprio *leitmotiv* della produzione filosofica cacciariana. Si veda in particolare: *L'Europa di María Zambrano*, in «Paradosso», 8, 1994, pp. 173-178; *L'arcipelago*, Adelphi, Milano 1997; *L'arcipelago Europa*, in «Micromega», 2, 1999, pp. 21-34; *Pensare l'Europa*, in «Micromega», 4, 1999, pp. 199-207; *Europa o Cristianità*, in «Micromega», 2, 2000, pp. 65-74; *Europa o Filosofia*, Machado Libros, Madrid 2007; *Impero e Katéchon*, in «Il Pensiero», 50/2, 2011, pp. 53-62; *Il potere che frena*, cit.

⁷⁵² M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 106

⁷⁵³ Cfr. Ibidem e C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-1947*, cit., p. 14.

⁷⁵⁴ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 107.

europaeum, per poi mostrarne la crisi nell'epoca globale, caratterizzata da «complessi senz'ordine e senza determinatezza, “*ein strukturloses Chaos*”, inflazione di patti contraddittori, vuoti, effimeri»⁷⁵⁵. La seconda tappa muove dall'analisi del termine *Nomos*. Individuando nella *Landnahme*, ossia nell'atto del prendere, conquistare (*nehmen*), il tratto caratteristico del *Nomos*, Schmitt rileva la intrinseca relazione tra la guerra e il diritto. Allorché quest'ultimo perde il suo riferimento tellurico, dunque, anche la guerra finisce per essere *sradicata*: «quando si perviene alla “guerra mondiale” (o alla guerra civile mondiale), nessuna forma rigorosa è più in grado di “normare” la guerra, di definirla in termini e confini precisi»⁷⁵⁶. La terza tappa prende le mosse dalla constatazione che lo Stato moderno si fonda e si legittima sulla neutralizzazione della guerra civile e sulla razionalizzazione di quella esterna, per poi scorgere il venir meno di queste misure nell'universale *Mobilmachung* contemporanea. Questa, dunque, la prognosi a cui il “calvario” del *Nomos* descritto da Schmitt pare giungere:

Impossibile ri-formare la grande costruzione dello Stato – impossibile, però, anche concepire un *Nomos* “*raumlos*”, senza spazio, senza confine, illimitato e in-forme, quale quello che sembrerebbe imporre la sradicatezza dello spirito contemporaneo, cui è estranea (altro motivo nietzschiano) ogni “misura”. Schmitt pensa perciò, chiaramente, *oltre* lo Stato, o, meglio, sul meridiano estremo dello Stato. Ma, su tale meridiano, egli non può incontrare che il più inquietante, spaesante degli ospiti, il nihilismo estremo. Qui egli si colloca, con Heidegger e Jünger, lì dove la storia dello Stato europeo si compie e inizia la irreversibile crisi⁷⁵⁷.

Quella di Schmitt è dunque per Cacciari una grande narrazione della crisi irreversibile a cui sembra giunto il *Nomos* degli Stati europei. Ciò che però il giurista di Plettenberg non coglie – o quantomeno non rileva in modo radicale –, osserva il filosofo veneziano, è che il *Nomos* era sin da sempre destinato a tramontare. La relazione tra *Ordnung* e *Ortung*, infatti, si mostra fin dalle origini più problematica e complessa di quanto Schmitt affermi. Risalendo alle fonti della sapienza greca – gli autori che Cacciari cita più spesso sono Eraclito, Parmenide, Platone e Aristotele – ci si accorge, invero, che a dispetto dell'interpretazione schmittiana «il radicamento del *Nomos* nello spazio della polis [...] e la sua effettiva validità in questi limiti, non appare originariamente che come effetto del suo essere immagine del *Nomos* divino»⁷⁵⁸. La presa della terra e dei suoi beni, infatti, non sarebbe altro che un puro atto di forza, se a

⁷⁵⁵ Ibidem.

⁷⁵⁶ Ibidem.

⁷⁵⁷ Ivi, p. 109.

⁷⁵⁸ Ivi, p. 110.

monte di quell'azione non fosse pensata una «*Giustizia* per-potente rispetto a quell'atto»⁷⁵⁹. Così, per esempio, nota Cacciari, nel dialogo *Leggi*, Platone parla della dea *Dike*, «che attraverso il suo angelo Nemesis (Platone, *Leggi*, IV, 717 d), punisce i trasgressori del *Nomos*, rendendone così vincolanti i comandamenti»⁷⁶⁰, o prima ancora, Eraclito richiamando l'attenzione sul fatto che «l'*ethos* dell'uomo non possiede saggezza (*ouk échei gnóma*), e solo il divino ce l'ha (Eraclito, DK B 78)»⁷⁶¹, mostra la necessità e al tempo stesso la problematicità della relazione tra *Dike* e *Nomos*.

Lo sradicamento del *Nomos* – la perdita del suo radicamento tellurico – riguarda perciò, nota Cacciari, essenzialmente la perdita della sua radice divina. Ma, non serve giungere all'avvento dello Stato moderno per vedere compiuto questo processo di *Entortung*. Già nel diritto romano, infatti, per il filosofo veneziano, il *Nomos* rivendica una piena autonomia da ogni principio di giustizia trascendente:

La costruzione del diritto romano avviene, per principio, *supra nationes*, pretendendo di valere per l'unico spazio-tempo dell'Impero. La “localizzazione” della legge rimane come riferimento sacrale, sempre più destituito di reale efficacia; si dice sì, “*ius quo urbs Roma utitur*”, ma ciò che effettivamente conta è la “proiezione” universale di questo *ius*, la possibilità di pronunciarlo *ovunque*, in forza non solo della potenza che rappresenta, ma anche della sua *razionale*, interna struttura. Ciò che conta è l'affermazione del diritto romano *al di là* di ogni caratteristica locale, di ogni specifica tradizione e di ogni limite temporale: *in omne aevum* lo *ius* di Roma verrà vittoriosamente “lanciato”⁷⁶².

È allora assai rilevante constatare, per Cacciari, che la totale compatibilità tra la religione cristiana e il diritto romano risiede proprio in questa radicale espulsione dell'elemento divino dalla sfera del *Nomos*. Se non c'è alcun imbarazzo, infatti, da parte dell'Impero ad accogliere in sé il cristianesimo, è proprio perché lo *ius* ha già perso ogni significato divino, mantenendo solo quello terraneo: «la religione è sradicata dalla civitas e la civitas lasciata senza i suoi dei»⁷⁶³. Non si deve vedere, dunque, in questa radicale compatibilità un atteggiamento strumentale. Non solo il diritto romano non è minacciato dalla fede cristiana – in quanto non si fonda su una qualche idea di giustizia divina –, ma la stessa cristianità è *ab origine* attraversata dall'idea di una radicale secolarizzazione della legge. Il cristiano non pensa mai infatti ad un

⁷⁵⁹ Ibidem.

⁷⁶⁰ Ivi, p. 111.

⁷⁶¹ Ibidem.

⁷⁶² Ivi, p. 113.

⁷⁶³ Ivi, p. 114.

collegamento tra la legge e il peccato, solo Dio può davvero giudicare l'uomo. Il rispetto della legge degli uomini, dunque, è del tutto funzionale alla missione cristiana, in quanto essa tende a portare dalla propria parte – ossia quella della piena libertà da ogni legge che spetta ai figli di Dio – coloro che invece riconoscono come unica legge quella degli uomini. Insomma, per il cristiano la legge non è mai fonte di salvezza, altrimenti il calvario di Cristo e la sua resurrezione non avrebbero alcuna ragione di essere. Scrive Cacciari:

Ogni immagine di radice, ogni idea di *iustissima tellus* dovrà sempre rendersi dialettica, nel nostro Evo, con l'invincibile Verità che abita nell'*éndon ántrophos*, icona della *civitas Dei*. E sarà spesso tragica dialettica. Anche la *domus ex fide* trae vantaggio dalla pace meramente terrena che la legge dell'Impero garantisce. Ma si tratta, appunto, di un *calcolo*, completamente desacralizzato. [...] Nel suo essere quaggiù pellegrino, il fedele già è immagine di quel perfetto sradicamento da ogni Nomos terraneo che si compirà nella *caelestis Civitas*⁷⁶⁴.

L'unica forma politica che risulta compatibile con l'orizzonte cristiano, dunque, come Schmitt sapeva bene, è quella del *katéchon*: un potere che nel suo mettere in forma l'Evo cristiano, ritarda la sua fine, ossia la seconda venuta di Cristo, la *parusìa*⁷⁶⁵.

Ciò che Schmitt non coglie pienamente, tuttavia, per Cacciari, è che proprio perché il potere catecontico è una forza che trattiene il dilagare del male, esso inevitabilmente «deve assimilare, interiorizzare la stessa Anomia»⁷⁶⁶. Se esso è un potere che frena, che ritarda la fine dell'Eone cristiano, cioè, esso deve accogliere quel male in se stesso. Risulta allora evidente che l'opera di contenimento del potere catecontico, non solo è precaria e artificiale, ma tradisce altresì una sostanziale complicità con l'azione malvagia dell'Anticristo. Se il potere catecontico contiene in sé l'avversario – l'Anticristo – allora non è mai possibile stabilire con assoluta certezza che la sua azione sia volta ad un effettivo contrasto dell'anomia. Insomma, come Cacciari esprime chiaramente ne *Il potere che frena*:

⁷⁶⁴ Ivi, p. 115. È evidente che qui Cacciari fa riferimento alla dottrina agostiniana delle due città. Più avanti citerà esplicitamente il *De civitate Dei* di Agostino (cfr. Ivi, p. 116). Si tratta come si è visto di una corrente di pensiero cristiano, quella agostiniana, che è invece fortemente criticata da Schmitt, più propenso ad una lettura della fede cristiana di stampo gnostico.

⁷⁶⁵ Cacciari è tornato recentemente a discutere della figura del *katéchon*, tracciandone una vera e propria genealogia: Cfr. M. CACCIARI, *Il potere che frena*, cit. Un intero numero della rivista *Jura Gentium* è stato dedicato alla discussione di questo libro, in esso lo stesso Cacciari è tornato sull'argomento: Cfr. *Jura Gentium*, Vol. XII, numero monografico: *Il potere che frena. Saggi di teologia politica in dialogo con Massimo Cacciari*, 2015. Sulla figura del *katéchon* nel contesto del pensiero di Schmitt si veda anche: M. CACCIARI, *Dell'Inizio*, Adelphi, Milano 1990, pp. 621-638.

⁷⁶⁶ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 117.

Nel *katéchon* confliggono finitezza del Politico e *auctoritas* spirituale, pazienza dell'attesa e idolatria dell'istituzione mondana, volontà di contenere e porre-in-forma il "sottosuolo" sempre potenzialmente anarchico degli appetiti, dei bisogni, degli istinti, e insopprimibile nostalgia di santità [...]. Ma nessun compromesso dialettico può riuscire tra queste dimensioni: né esse danno vita ad alcuna *catholica concordia oppositorum*. Come in Dostoevskij non vi è passaggio per cui il Male possa essere vinto dal Bene [...], così tutte le diverse *facies* del *katéchon* si contrappongono e confliggono senza mai poter giungere a sintesi⁷⁶⁷.

In tal senso, dunque, osserva il filosofo veneziano, appare lampante l'impossibilità per il cristiano di riconoscere tale potere come totalmente simpatetico al messaggio di Cristo. Per quanto la forma politica del *katéchon* sia l'unica possibile nell'Evo cristiano, il credente non potrà mai scorgere nelle leggi degli uomini un'autentica giustizia. In altri termini, per Cacciari, la tradizione giudaico-cristiana – ma anche l'Islam in quanto religione abramitica⁷⁶⁸ – fa pesare su ogni diritto terraneo un'inesauribile riserva escatologica.

Ecco allora che la stessa costruzione dello Stato moderno, che muove dal detto di Alberico Gentile – *silete theologi in munere alieno* – non può che scontrarsi con questa perenne eccedenza. Schmitt si accorge di questo problema insito alla forma politica moderna – e qui sta la sua grandezza –, osserva il filosofo veneziano, nel suo scritto sul Leviatano di Hobbes⁷⁶⁹.

In quel testo il giurista di Plettenberg si accorge, infatti, che la neutralizzazione statale delle guerre di religione – della lotta tra idee – non può mai giungere ad una radicale eliminazione di quei conflitti. Lo Stato si configura, anzi, come garante, in un quadro giuridico condiviso, della stessa perseguibilità di quelle dispute tra diverse *Weltanschauungen*. Se è vero che il Grande uomo, lo Stato, non è riducibile alla somma degli individui che lo compongono, invero, risulta evidente che la giustificazione ultima di un simile artificio consiste nell'opera di tutela e di sicurezza che esso svolge nei confronti degli stessi soggetti che quest'ultimo dovrebbe dominare: «i diversi individui, convenuti liberamente a discutere il proprio destino, dopo la disastrosa esperienza della guerra di tutti contro tutti, convengono sull'utilità di strutturarsi in Stato»⁷⁷⁰.

La natura pattizia della forma Stato è dunque incardinata sul riconoscimento della necessità di un'organizzazione delle parti in conflitto. Proprio perché deve soprassedere al

⁷⁶⁷ M. CACCIARI, *Il potere che frena*, cit., p. 109.

⁷⁶⁸ Cfr. M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 118.

⁷⁶⁹ Cfr. C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, cit. Sull'interpretazione cacciariana di questo saggio di Schmitt si veda: B. DE GIOVANNI, *Sullo stato moderno tra Schmitt e Cacciari. Con l'aiuto di Bodin e Kant*, in E. SEVERINO, V. VITIELLO (Eds.), *Inquieto pensare. Scritti in onore di Massimo Cacciari*, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 137-150.

⁷⁷⁰ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 120.

pacifico confliggere delle parti, dunque, questa organizzazione deve strutturarsi come una «macchina perfetta, auto-regolantesi, *Machina machinarum*, dotata di un funzionamento obbiettivo e inesorabile, detentrica di un'autorità assoluta proprio perché del tutto depersonalizzata e de-politicizzata»⁷⁷¹.

Come Schmitt sapeva bene, tuttavia, nota Cacciari, l'idea che lo Stato possa configurarsi come mero strumento di regolazione delle parti, puramente impersonale e agnostico, non è altro che una pura utopia. Se da un lato, infatti, nel dichiararsi neutrale rispetto ai valori, la sua sovranità sarà legittima solamente se non minaccia in nessun modo la sfera individuale e privata, dall'altro, è impossibile che esso possa svolgere quella funzione di de-politicizzazione dei conflitti se esso si dichiara impotente nei confronti dell'origine più profonda di ogni dissenso. Ecco dunque la natura intrinsecamente mortale della costruzione leviatana:

Che cosa rappresenta l'anima di un individuo se non la *pietas* che lo lega alla sua fede? Se lo Stato non ha una sua *pietas*, non ha anima. Non sarà che il *gelido mostro nietzschiano*. La sua mortalità è perciò evidente nel momento stesso del suo apparire. Esso attualmente esiste come un qualcosa di già passato. Il suo stesso nome, il nome con cui è chiamato in tutte le lingue europee, dichiara non soltanto la sua mortalità, ma, ben di più, il suo *essere-stato*⁷⁷².

Anche il tentativo liberale di aggirare questo ostacolo affermando una pura distinzione tra la dimensione pubblica dello Stato e quella privata dell'individuo – come Schmitt ha chiarito – non può che ricadere in quell'aporia. L'ipotesi che si possa pervenire ad una dimensione pubblica perfettamente descrivibile nei termini di un rapporto giuridico ed economico tra individui privati, infatti, non è solo irrealistica, nota Cacciari, ma anche in sé impensabile. La possibilità di distinguere nettamente i due ambiti, invero, presupporrebbe che essi siano in qualche misura equiparabili. Ma, siccome la sfera privata ha a che fare con valori non scambiabili, mentre quella pubblica con semplici posizioni e decisioni relative, non esiste alcuna possibilità di pensare un rapporto tra le parti in termini irenistici⁷⁷³. Se lo Stato è un patto tra cittadini, che affidano ad un'autorità terza l'organizzazione delle dispute, infatti, nel momento in cui esso si ritira dallo stesso spazio d'azione degli individui, questo finisce semplicemente per suicidarsi.

Già nella *Politische Theologie* del 1922, invero, Schmitt aveva compreso che l'autorità che consente allo Stato di fare la legge e di farla rispettare non è concepibile se non nei termini

⁷⁷¹ Ibidem.

⁷⁷² Ivi, p. 121.

⁷⁷³ Cfr. Ivi, p. 122.

di una decisione discriminatoria sul caso concreto, ossia «come un atto che vale anche, intrinsecamente, come ideologia, valore, mito»⁷⁷⁴. Si tratta tuttavia di una decisione, nota Cacciari, che non può mai ergersi a sigillo di un potere realmente sovrano, poiché lo scopo ultimo dello Stato è quello di garantire la libera espressione delle diverse *Weltanschauungen*, non quello di annichilirle in nome di un valore superiore. Se così facesse, infatti, lo Stato abdicherebbe dalla sua stessa funzione, finendo per diventare uno dei tanti *valori* dell'agone politico. Scrive Cacciari:

Non soltanto, dunque, lo Stato non potrà pretendere ad alcuna “totalità” (non sarà mai veramente assoluto, e cioè *ab-solutum* dalla produzione dei valori), ma, qualora lo pretendesse, cesserebbe anche di potersi adeguatamente pensare: non potrebbe, infatti, in alcun modo pensare quella *decisione* che lo ha costituito – e che in ogni istante lo ri-costituisce, poiché tutte le leggi o vengono concepite come prodotto determinato della sua volontà, oppure dovranno appellarsi proprio a quella dimensione religioso-trascendente, che si vuole liquidare⁷⁷⁵.

Insomma, il *Nomos* del Moderno, osserva Cacciari, dimostrando con ciò di essere davvero un potere catecontico, è nella sua stessa radice antinomico. Nel suo tentativo di rallentare il pieno dispiegarsi dell'anomia, infatti, esso è da questa inevitabilmente pervaso. Da un lato, c'è il rischio che lo Stato stesso venga “totalizzato” da quelle forze rivoluzionarie, che intendono affermare un unico valore come assoluto. Si tratta di un pericolo imminente ed inestirpabile dalla stessa forma politica statale, poiché, pur sfuggendo ad ogni calcolo giuridico-economico, queste forze puramente utopiche – prive di alcuna idea spaziale – alludono ad una sfera trascendente senza la quale la stessa decisione statale è impensabile. Dall'altro, nell'ambito della cosiddetta “società civile” v'è la costante tendenza a minare dall'interno la sfera pubblica statale, riducendola ad un «complesso di contratti privati, di scambi tra individui e interessi privati»⁷⁷⁶.

Ora, entrambe queste tendenze, nota il filosofo veneziano, – ma anche qui Schmitt docet –, confluiscono nel processo di parlamentarizzazione dello Stato. Sia la tirannia dei valori, sia la frammentazione della forma politica si manifestano infatti nei moderni partiti politici. Da un lato, essi ambiscono a rappresentare una parte – un interesse specifico – dall'altro, si annunciano come rappresentanti di un valore ideologico universale. La stessa idea che la discussione parlamentare possa portare alla formazione di un interesse generale e *super partes* risulta allora

⁷⁷⁴ Ivi, p. 123.

⁷⁷⁵ Ivi, pp. 123-124.

⁷⁷⁶ Ivi, p. 124.

semplicemente impossibile. Il parlamento non risulterà mai effettivamente legiferante, ma si limiterà a ratificare decisioni prese altrove.

È in questo coacervo di occasionalismo in cui è costretta la forma politica moderna (lo Stato) nell'epoca liberale, dunque, che «nessuna decisione politica sembra più in grado di dar vita ad una nuova costituzione (nel senso di *Verfassung*, e cioè come autentico atto di volontà popolare, di un *ethos*), poiché l'idea stessa di costituzione è connessa all'esistenza riconosciuta di uno spazio determinato, alla possibilità di un *Nomos* territorialmente definito»⁷⁷⁷.

La stessa opposizione tra USA e URSS, come si è visto, per Schmitt, in quanto contrapposizione ideologica radicale, non poteva che alludere alla completa depoliticizzazione del mondo, ossia al definitivo tramonto del *Nomos*. Entrambe le potenze, infatti, muovevano dal presupposto che non si desse più alcun rapporto tra *Ordnung* e *Ortung*: «liquidatori entrambi della “vorglobale Zeit” in nome dei valutati della Tecnica, il loro confronto (che è stato condotto con tutti i mezzi *ragionevolmente* utili) non poteva concludersi che con l'affermazione del “duellante” in grado di rappresentare tale immagine del mondo nel modo più coerente, più *economico*»⁷⁷⁸.

Al punto estremo del nichilismo europeo – destino dello Stato moderno –, dunque, conduce la grande narrazione schmittiana. Come è possibile, allora, si chiede Cacciari, fuoriuscire da questo stato di perdurante occasionalismo e anomia, senza riprodurre quelle contraddizioni insite fin dalle origini nella sfera del *Nomos*? Come fare cioè a produrre quel contraccolpo (*Gegenschlag*) dal nichilismo europeo di cui parla Nietzsche nei frammenti postumi⁷⁷⁹?

Ora, l'intera elaborazione teorica di *Geofilosofia dell'Europa* – ma si tratta di un tema che Cacciari ha svolto anche sul versante più marcatamente teoretico⁷⁸⁰ – è volta alla ricerca di una via che possa tenere assolutamente fermo, ciò che appare singolare, ossia distinto. Se il *Nomos* cerca di ridurre la tensione tra gli opposti (guerra/pace, mare/terra, legge/sradicamento), mettendo in forma il loro stesso differire, invero, il possibile contraccolpo può venire solo dal radicale tramonto di ogni tentativo di sintesi. In altri termini, per usare le parole di Roberto Esposito, per Cacciari si tratta di comprendere che:

⁷⁷⁷ Ivi, pp. 125-126.

⁷⁷⁸ Ivi, pp. 127-128.

⁷⁷⁹ Scrive Nietzsche: «Ho assunto in me lo spirito d'Europa – ora voglio produrre il contraccolpo». F. NIETZSCHE, *Opere*, Adelphi, Milano 1964, Vol. VIII [77].

⁷⁸⁰ Si veda in particolare: M. CACCIARI, *Dell'Inizio*, cit., ID, *Della cosa ultima*, Adelphi, Milano 2004; ID, *Labirinto filosofico*, Adelphi, Milano 2014.

È proprio per non tradire la finitezza che è necessario non contrapporla all'Infinito in maniera irrelata. Solo ricordando la sua radice infinita, è possibile tenere ferma la finitezza. È questa a generare il limite, non meno di quanto il limite tenda all'illimitato. Se volessimo contrapporre l'Uno e i molti, ne faremmo due assoluti correlati solamente dalla loro Differenza, mentre il problema va posto a partire dall'Indifferenza [...]⁷⁸¹.

Ma proviamo a chiarire meglio la prospettiva cacciariana seguendo il filosofo veneziano nella sua interpretazione di Eraclito. L'analisi prende le mosse dal frammento 50: «Ascoltando non me, ma il logos, è saggio convenire che tutto è Uno»⁷⁸². Qualsivoglia idea di armonia, di essere-in-pace, non può che derivare dal congiungimento tra il nostro *Nomos* e il *logos* comune a tutte le cose. Ma, come Eraclito afferma nel frammento 80⁷⁸³, il *logos* non dice solo che tutto è uno, ma che questa unità accade secondo contesa e necessità. Ecco allora che accordarsi con il ritmo del *logos*, afferma Cacciari, non può in nessun modo avvenire attraverso la definizione di una chiusa e rotonda verità. Una sintesi perfetta degli opposti, infatti, finirebbe per tradire l'idea stessa di unità che accade secondo contesa:

Essere-in-pace sarà allora “convenire”, comprendendolo, con questo eterno ritmo del cosmo, che nessun dio ha creato, “convenire” col suo *drâma*: dove Eris-Polemos fa nascere dall'uno la molteplicità dell'ente e nell'uno sempre, di nuovo, la risolve – o, meglio, dove l'uno, in quanto ha nome Polemos, esprime l'ente nel suo differire, e Polemos, in quanto padre di tutte le cose, tutte le cose di nuovo risolve nella loro unità. Essere-in-pace significa *armonizzarsi* a tale Armonia, che non è *stato*, che non è disposizione immobile, ma *palíntropos*: “convertirsi” dell'uno nel tutto e del tutto di nuovo nell'uno⁷⁸⁴.

Non basta dunque cogliere ciò che accomuna le parti, per poi ricondurre il molteplice all'unità, poiché se da un lato, l'armonia non può che avvenire dal connettersi delle parti, dall'altro, il comune che accomuna queste parti resterebbe inconcepibile senza di esse. Se gli opposti sono pensati già nel loro differire, cioè, l'accordo tra di essi non può essere vera Armonia, poiché anziché pensare le parti nella loro assoluta singolarità, esse vengono comprese già nel loro divenire altro da sé, ossia già in pace. In altri termini, se l'unità accade – si mostra come divenire

⁷⁸¹ R. ESPOSITO, *L'Europa di Cacciari*, in E. SEVERINO, V. VITIELLO (Eds.), *Inquieto pensare. Scritti in onore di Massimo Cacciari*, cit., p. 166.

⁷⁸² ERACLITO, DK, Frammento 50, in AA.VV., *I presocratici. Testimonianze e frammenti*, Vol. I, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 208.

⁷⁸³ ERACLITO, DK, frammento 80: «Bisogna però sapere che la guerra è comune, che la giustizia è contesa e che tutto accade secondo contesa e necessità». Ivi, p. 213.

⁷⁸⁴ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., pp. 131-132.

–, ogni legge che intenda cogliere il movimento di quel divenire non può che essere il *prodotto* di una contesa tra i molti. Insomma, se per un verso è necessario, affinché si dia armonia, che le parti si superino risolvendosi nell'unità, dall'altro, pena ricadere in un'immagine irenistica del divenire, il movimento che produce l'armonia non può essere previsto, poiché così si scioglierebbe quella originaria connessione tra contesa e necessità. Scrive Cacciari:

Ecco, allora, i due significati del termine: l'armonia è la connessione riuscita delle parti, ma anche la legge, il Numero che determina la connessione; è questa, determinata disposizione degli elementi, ma è insieme l'idea che la informa, l'Ordine sulla cui base essa è stata prodotta. È l'armonia che appare, che si è generata dalla connessione dei differenti; ed è l'Armonia *aphanés*, che in quanto tale non viene mai alla luce (non “nascosta”, perché il nascosto è determinato esattamente come l'apparente – né “invisibile”, perché il logos la vede, e perciò la sa), che non è mai afferrabile. Armonia bellissima in quanto risultato della connessione: bellissima, e cioè massimamente apparente. Armonia in-apparente, in quanto Legge della connessione stessa, e perciò *kreíttōn*, in tutti i sensi più potente dell'altra⁷⁸⁵.

Qualsivoglia idea di pace – di accordo tra il *Nomos* dei mortali e il *logos* comune a tutte le cose – non può che fondarsi, dunque, nota Cacciari, sul riconoscimento di questa tensione tra l'armonia prodotta dal confliggere delle parti e l'Armonia in-apparente, che sempre sovrasta e trascende qualunque rappresentazione.

Si badi, non si tratta di due dimensioni distinte: l'armonia apparente è tale perché fa segno dell'Armonia in-apparente, e l'Armonia in-apparente è pensabile solo alla luce dell'apparire dell'armonia come accordo tra le parti. Se si trattasse di un dualismo, del resto, l'Armonia in-apparente sarebbe pensata come una vuota astrazione, assolutamente distinta da quel originario coincidere di contesa e necessità⁷⁸⁶.

Quale strada intraprendere dunque per fare in modo che il *Nomos* dell'Europa possa accordarsi al ritmo del *logos*? Anzitutto, osserva Cacciari, è necessario prendere le distanze da ogni forma di tolleranza. La dialettica tra tolleranza ed intolleranza, infatti, tradisce di per sé una concezione della pace – armonia – come mero convenire delle parti. Ciò che è intollerabile, in tal senso, è che una parte si sottragga alla connessione, che rifiuti di trapassare nel composto unitario delle parti. Il sottrarsi al comune, onni-connettente, infatti, viene visto come un “male”,

⁷⁸⁵ Ivi, p. 133.

⁷⁸⁶ Si tratta di un passaggio fondamentale nell'economia del discorso di Cacciari. Proprio nello stabilire una tensione, e non uno scarto, tra le varie predicazioni del *logos*, e il *logos* stesso, infatti, il filosofo veneziano, prendendo congedo dal pensiero di Heidegger, “sposta” la differenza ontologica all'interno stesso dell'ente. Cfr. M. CACCIARI, *Labirinto filosofico*, cit.

un atto di *hybris* che manifesta una mancanza di forma. Ma, la stessa predicabilità di questo “male”, nota il filosofo veneziano, risulta assai problematica: «(tutto ciò che appare, appare in quanto possiede una forma, che risulta dalla composizione di limitato e illimitato)»⁷⁸⁷. Se esso fosse realmente in-forme e illimitato, infatti, non lo si potrebbe propriamente nemmeno nominare. Ciò che è sotteso alla dialettica tolleranza-intolleranza, ossia alla logica dell’armonia come convenire degli opposti, dunque, è propriamente l’esclusione, o l’annichilimento, di quel resto che resiste al movimento di sintesi.

Secondo questa logica di sintesi, nota Cacciari, la stessa guerra è sì un male (*kakós*), ma lo è solo allorché tenda a farsi illimitato, quando essa, cioè, non è finalizzata al compimento di una perfetta armonia tra le parti. Ma, proprio perché il “resto” che si vuole annichilire non può essere propriamente predicato, ossia distinto dalla contesa tra le parti, esso non è nemmeno mai del tutto superabile. Come si è visto a proposito del potere catecontico in Schmitt, cioè, il movimento che tende a escludere l’informe – l’anomia – non può che finire con l’assorbirlo in sé. È per questo, d’altra parte, che nessuna armonia tra le parti può valere come sintesi perfetta, eterna e immortale. Scrive Cacciari:

La tolleranza è spiegabile soltanto come atto della volontà, che ammette si dia ciò cui la ragione non può in alcun modo acconsentire. Ma un atto della volontà non fondato su alcuna ragione è arbitrio – e l’ombra del puro arbitrio si stende anche sulla più pura delle idee di tolleranza. In nessun modo la verità è tollerata, essa *persuade*; se l’apparire di questa distinta posizione viene da noi tollerata, significa che essa ci appare estranea al cammino della Persuasione. Ma come potremmo non tentare di “superare” ciò che ci appare non-vero? Come è possibile non tentare di armonizzarlo a quella rappresentazione del vero, su cui deve fondarsi la nostra stessa tolleranza? E con ciò stesso è necessario che la tolleranza si superi, poiché non appena è coerentemente pensata, occorre pensare a un accordo ben più profondo tra i distinti, fondato davvero sul logos comune (e che colui che tollera deve necessariamente presumere di possedere)⁷⁸⁸.

Oltre ogni idea di armonia e tolleranza, dunque, è un procedere per congetture, quello che per Cacciari dovrebbe caratterizzare il futuro dell’Europa. La tensione insuperabile tra l’armonia apparente e l’Armonia in-apparente costringe infatti a pensare la parte come assolutamente singolare, e non come destinata alla connessione, ma, nello stesso tempo, la distinzione assoluta non può esser pensata come negazione della connessione, poiché l’assolutamente distinto è necessariamente connesso a ciò da cui è distinto.

⁷⁸⁷ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell’Europa*, cit., p. 142.

⁷⁸⁸ Ivi, pp. 144-145.

Come è possibile scorgere nelle pagine del *De pace fidei*⁷⁸⁹ di Cusano, osserva Cacciari, allora, il procedere per congetture, in quanto rivelatore di ciò che in nessun modo può essere disvelato, pare essere l'unica via per accordarsi al ritmo del *logos*. Il nucleo teorico fondamentale del pensiero cusano consiste nella *docta ignorantia*: all'apice del sapere sta la conoscenza che tutto ciò che è possibile conoscere, attraverso nomi e immagini, non è Dio, ossia la verità. La congettura, in quanto consapevole di questa radicale mancanza, non è dunque in antitesi alla verità. Proprio nel suo conoscersi come parte, infatti, essa fa segno di un tutto indicibile, che accomuna tutte le parti. Scrive Cacciari:

La congettura mostra l'Inattingibile proprio nelle forme del suo esodo da esso. Qui i distinti potranno essere *cum*, in *sym-pátheia*, co-sofferenti di una medesima *scienza* (sapere che ogni sapere è congetturale) e di una medesima assenza (sapere che la congettura è il vero darsi-rappresentarsi dell'Irrappresentabile, in quanto irrepresentabile). [...] Se la Verità potesse esaustivamente rappresentarsi nei nomi, non sarebbe che ente o relazione tra enti; se restasse "sepolta" in un assoluto abisso di silenzio, dovrebbe essere *definita* ancora come quella parte che si contrappone astrattamente al *logos*. Ma la Verità è l'Inattingibile che si ri-vela congetturalmente⁷⁹⁰.

Non è pensabile, dunque, una sola congettura, poiché appunto ogni congettura, se è davvero tale, è consapevole di essere parte. Ogni congettura mostra l'inattingibile, cioè, solo se si riconosce parte, ossia se coglie la necessità del rapporto che la lega alle altre congetture. Solo nel riflesso dell'altra, in altri termini, si comprende la propria congettura, poiché l'assolutamente distinto della congettura è pensabile solo in riferimento al molteplice.

Insomma, solo se l'Europa saprà farsi realmente parte – abdicando a ogni desiderio di sintesi – consapevole di essere nient'altro che una congettura, e perciò conscia della necessità del rapporto con l'altro, per Cacciari, potrà produrre quel contraccolpo al nichilismo in cui versa la forma politica moderna.

Ora, ci sembra che Cacciari abbia colto un punto critico fondamentale del discorso schmittiano, allorché ha segnalato l'impossibilità strutturale del *Nomos* di radicarsi in uno spazio tellurico definito. Ci pare, infatti, come si è tentato di dimostrare, che Schmitt pur comprendendo che la crisi della forma Stato moderna sia ineluttabile, nel prospettare

⁷⁸⁹ L'opera è disponibile nell'edizione critica *De pace fidei*, (edd. R. KLIBANSKY - H. BASCOUR) in N. CUSANO, *Opera omnia, iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita*, 22 voll., Leipzig -Hamburg 1932ss, Voll. VII [Hamburg 1959 (1970²)]; trad. it., *La pace della fede*, Jaka Book, Milano 2018.

⁷⁹⁰ M. CACCIARI, *Geofilosofia dell'Europa*, cit., p. 153.

un'organizzazione internazionale basata su grandi spazi di organizzazione e controllo, chiusi all'interno di confini certi – secondo la logica amico/nemico – finisca per ricadere nelle stesse aporie da cui voleva uscire. Il giurista di Plettenberg rimane legato sino all'ultimo ad una concezione relazionale, ossia sintetica, della politica: se è vero che i distinti sono colti da Schmitt nella loro assoluta indifferenza – questo è un elemento che Cacciari non ci pare sottolinei abbastanza – e non nella loro opposizione, è altresì vero che da questa indifferenza Schmitt ritiene necessario uscire attraverso una decisione.

La proposta filosofica di Cacciari è dunque mirabile in quanto tenta di pensare un'idea di pace, che non sia sintesi degli opposti, ossia decisione, ma che faccia emergere la necessità della relazione a partire da una radicale comprensione del distinto in quanto tale. La possibilità che il particolare, il distinto, comprendendosi nella sua radicale distinzione arrivi a intuire la necessità della relazione, tuttavia, ci sembra per l'appunto una mera possibilità. Se il ritmo del *logos* è quello della contesa-necessità, infatti, allora non vi può essere alcun *telos* che orienta il movimento. I distinti possono cercare una via di pace, comprendendo la congetturalità della propria posizione, oppure possono “ignorare” la propria radicale parzialità, e comprendersi solo nell'opposizione all'altro da sé. Pena ricadere in un'idea relazionale, ossia sintetica, dei distinti, dunque, bisognerà ammettere che entrambe le vie sono confacenti al ritmo del *logos*.

Come si è già detto a proposito di Agamben, dunque, sottolineare la finzione e la mortalità del *Nomos* – l'irrazionalità attraverso la quale sono colti i distinti nella relazione di bando – non è sufficiente a dimostrare la necessità di un'azione politica alternativa a quella che intende instaurare un'armonia forzata tra le parti. Proprio perché sia Agamben, sia Cacciari, fanno leva sull'assoluta possibilità che caratterizza l'essere di ogni ente – la *zoé* non riducibile al *bíos*, per Agamben, l'assolutamente distinto non assorbibile dall'armonia dei distinti, per Cacciari –, infatti, sarebbe contraddittorio pensare ad un agire inoperoso, o a un procedere congetturale, se non nei termini di un puramente possibile. In entrambe le prospettive, dunque, la possibilità di un agire violento che forzi le parti a convenire ad un'intesa non può affatto essere esclusa.

Se entrambe le vie sono possibili, tuttavia, esse sono destinate a confliggere, ossia a riprodurre quella parzialità relazionale o oppositiva, che allude ad una sintesi. Ci sembra allora di poter concludere che nemmeno la prospettiva cacciariana riesca a portarsi coerentemente oltre Schmitt.

4.4 Il potere costituente: *moltitudo et potentia*

La riflessione più recente di Antonio Negri e Michael Hardt, che si snoda nei tre volumi *Impero*⁷⁹¹, *Moltitudine*⁷⁹² e *Comune*⁷⁹³, si configura come una vera e propria diagnosi sul nuovo ordine della globalizzazione e sulle possibilità trasformative ad esso immanenti. Si tratta di una triade di scritti che ha riscosso un successo editoriale straordinario in tutto il mondo, suscitando anche numerose critiche⁷⁹⁴. Ci pare tuttavia che il nucleo teorico fondamentale, che attraversa quei saggi, sia stato espresso in forma coerente e compiuta solo nel libro sul potere costituente⁷⁹⁵ scritto da Negri del 1992. È in quel saggio, infatti, che il filosofo padovano ha gettato le basi teoriche per poter pensare un agire politico sottratto al potere sovrano degli Stati, ossia oltre il paradigma della ragione politica moderna⁷⁹⁶.

In particolare, le tesi principali espresse in quella triade di scritti (1. Il passaggio da una sovranità statale ad una nuova forma di sovranità che unisce una serie di organismi nazionali ed internazionali sotto una sola logica di governo (l'impero), 2. La riduzione e progressiva sostituzione del lavoro di fabbrica da parte di un lavoro di tipo comunicativo, cooperativo e affettivo, 3. Il passaggio da una società disciplinare ad una società di controllo in cui i meccanismi di comando divengono immanenti al campo sociale, 4. La globalizzazione quale vettore di deterritorializzazione delle strutture passate di sfruttamento e controllo, 5. Il formarsi all'interno del nuovo sistema di governance di nuove forme di soggettività più autonome e indipendenti che contribuiranno alla formazione di nuove relazioni sociali che, alla fine, rimpiazzeranno il sistema capitalistico) non ci pare possano essere comprese nella loro radicalità se non risalendo a quei fondamenti teorici e filosofici di cui Negri aveva discusso nel saggio del 1992.

Ne *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Negri muove da una serrata critica alle varie definizioni giuridiche del potere costituente. La scienza giuridica, pur con stili a approcci differenti, secondo Negri, ha sempre inteso infatti la questione del potere costituente come il problema della sua limitazione. Comprendere il potere costituente, cioè, significa per i

⁷⁹¹ A. NEGRI, M. HARDT, *Empire*, Harvard University Press, New York-London 2000; trad. it, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, BUR, Milano 2003.

⁷⁹² A. NEGRI, M. HARDT, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, Penguin Books, London 2004; trad. it., *Moltitudine*, Rizzoli, Milano 2004.

⁷⁹³ A. NEGRI, M. HARDT, *Commonwealth*, Harvard University Press, New York-London 2009; trad. it., *Comune*, Rizzoli, Milano 2009.

⁷⁹⁴ Si vedano in particolare: G. BALAKRISHNAN (Ed.), *Empire's New Clothes*, Routledge, New York 2004 e il numero monografico della rivista «Rethinking Marxism», Vol. 13, 3-4, 2001.

⁷⁹⁵ A. NEGRI, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Sugarco Edizioni, Varese 1992.

⁷⁹⁶ Per un inquadramento complessivo dell'opera negriana si veda: P. SCANGA, *Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione. La sovranità in Antonio Negri*, in «Etica & Politica», XX, 2018, 1, pp. 161-186.

giuristi inserirlo in un quadro giuridico, ossia «controllare l'irriducibilità del fatto costituente, dei suoi effetti, dei valori che esprime»⁷⁹⁷. Sono tre, dunque, gli approcci principali attraverso i quali la scienza giuridica avrebbe inteso il potere costituente:

Secondo gli uni, il potere costituente è trascendente rispetto al potere costituito – la sua dinamica è imposta al sistema dall'esterno; secondo un altro gruppo di giuristi, quel potere è invece immanente, la sua presenza è intima, la sua azione è quella di un fondamento; un terzo gruppo di giuristi, infine, considera la fonte potere costituente né trascendente né immanente, bensì integrata, coestensiva, sincronica del sistema costituzionale positivo⁷⁹⁸.

Al primo gruppo afferisce per buona parte la scuola del diritto pubblico tedesco tra Otto e Novecento, da Jellinek a Kelsen. L'idea di fondo è quella di considerare il potere costituente come un fatto che precede l'ordinamento ma che poi gli si oppone, come ciò che non può trovare spazio all'interno del quadro giuridico: «mentre l'ordine del potere costituito è quello del *Sollen*, quello del potere costituente è ordine del *Sein*, il primo compete alla scienza giuridica, il secondo alla storia o alla sociologia»⁷⁹⁹. In Kelsen questa espulsione del potere costituente dal contesto normativo risulta massima: solo una norma può determinare il procedimento che produce un'altra norma.

Il secondo approccio, quello che considera il potere costituente come immanente al sistema costituzionale e giuridico, non è osservabile in un'unica scuola di pensiero. Da un lato, c'è una posizione di incidenza minima del principio costituente, come principio immanente al sistema, dall'altro, vi sono elaborazioni teoriche in cui invece il grado d'immanenza risulta massimo. Il primo caso trova nelle posizioni di John Rawls, osserva Negri, il suo carattere paradigmatico. Egli include, infatti, il principio costituente all'interno di una struttura a più stadi che, «immanentizzando al sistema il potere costituente, ne toglie l'originarietà creativa»⁸⁰⁰. Posizioni in cui l'immanenza del potere costituente risulta più esplicita sono invece quelle di Ferdinand Lassalle, Hermann Heller e Rudolf Smend. Pur con gradi d'intensità differenti, invero, questi tre autori insistono sulla necessità che il processo costituzionale sia pensato come determinazione mediana tra fatto e norma, ossia che la vigenza normativa della costituzione sia fatta dipendere «dal grado di adeguazione degli ordini della realtà (materiale e formale, sociologico e giuridico) che è stato posto dal potere costituente»⁸⁰¹. Problematicizzando questa

⁷⁹⁷ Ivi, p. 11.

⁷⁹⁸ Ibidem.

⁷⁹⁹ Ibidem.

⁸⁰⁰ Ivi, p. 13.

⁸⁰¹ Ivi, p. 14.

concezione dinamico-naturale del processo costituente, osserva il filosofo padovano, le riflessioni di Max Weber e, ancor più, quelle di Carl Schmitt, giungono a posizioni eccentriche e paradossali rispetto al paradigma immanentista. Weber coglie bene, per Negri, l'insufficienza del criterio naturalistico nel rendere immanente il potere costituente al potere costituito. Egli colloca il potere costituente fra il potere carismatico e il potere razionale. Dal primo esso assumerebbe la violenza dell'innovazione, mentre dal secondo, la strumentalità costitutiva. Non nei termini di un'evoluzione naturale, dunque, il potere costituente può essere annesso al potere costituito, poiché entrambi i lati – quello innovativo e quello strumentale – sono connessi al potere costituente. Sebbene Weber colga la connessione tra la legittimità carismatica e quella strumentale, tuttavia, nota Negri, egli non riesce a riaprire una fenomenologia originale del potere costituente:

Questa ricerca fallisce, perché la metodologia weberiana resta, malgrado ogni sforzo contrario, sempre fondata su una tipologia fissa, non tanto della forma di produzione quanto delle figure di consistenza del diritto e dello Stato. Una singolare miopia si instaura qui, quasi che per definire il potere costituente debbasi argomentare sulle proiezioni del potere costituito, peggio, sulle derive, sugli effetti perversi del potere costituente. Il potere costituente, come già il potere carismatico, si isolano – fra i tipi di legittimità essi non hanno consistenza storica e sono piuttosto comportamenti ed episodi, pur relevantissimi, che determinazioni concrete⁸⁰².

In quanto idealtipo, cioè, il potere costituente risulta sì immanente all'ordinamento, ma non assume la forza e la cogenza di una vera e propria determinazione concreta. Più che una realtà storica, in altri termini, per Negri, il potere costituente in Weber è inteso come un limite concettuale.

Ecco allora che la riflessione di Carl Schmitt può essere intesa come un'estremizzazione del discorso di Weber. Se quest'ultimo vedeva nel potere costituente un idealtipo, in tal senso esso veniva pensato come concetto limite e non come realtà effettuale, Schmitt cala questo limite nella concretezza: «concretizzare il formale significa farne l'assoluto principio della costituzione»⁸⁰³. È la realtà stessa cioè ad essere ideale, ossia astratta, necessitando dunque di essere messa in forma, decisa. Nell'ambito di una pura immanenza tra fatto e norma, in cui la stessa distinzione tra potere costituente e potere costituito svanisce, emerge il momento della decisione come evento volontario del potere:

⁸⁰² Ivi, p. 15.

⁸⁰³ Ibidem.

La tendenza assoluta della fondazione diviene pretesa cinica – dopo aver sfiorato una definizione materiale del potere costituente, Schmitt è implicato nella sovradeterminazione irrazionalistica della concezione della sovranità – di una concezione pura non più della potenza ma del potere⁸⁰⁴.

Il terzo modo di pensare il potere costituente all'interno dell'orizzonte giuridico, quello che tende a considerarlo come «integrato, costitutivo, coestensivo e sincronico del diritto costituito»⁸⁰⁵, può essere infine rintracciato, osserva Negri, nelle grandi scuole istituzionalistiche del XX secolo. Il nucleo teorico fondamentale di questa dogmatica giuridica risiede nell'assunto che la definizione del diritto non possa coincidere con le norme che lo compongono, poiché non è propriamente possibile scindere la norma dall'elemento storico istituzionale nel quale essa si manifesta: «il fatto normativo è così strappato alla sua inessentialità e alle caratteristiche consuetudinarie e organiche nelle quali la tradizione lo riconosceva, per essere invece inteso in termini che – fra un minimo e un massimo – lo concepiscono come un'attività dal cui sviluppo promana l'ordinamento»⁸⁰⁶. Anche in questo caso, tuttavia, per Negri, il potere costituente perde la sua matrice di radicale innovazione creatrice: la base materiale della costituzione viene infatti ridotta a “gioco politico”, a continuo compromesso istituzionale.

Per il filosofo padovano, dunque, il rapporto che la scienza giuridica, o per meglio dire il diritto pubblico, vuole imporre al potere costituente (sia esso pensato come trascendente, immanente o coestensivo all'ordinamento) opera sempre «nel senso della neutralizzazione, della mistificazione, ovvero dell'attribuzione di insensatezza»⁸⁰⁷.

Ancor più radicale è la limitazione del carattere innovativo e creativo del potere costituente ad opera del pensiero costituzionalistico liberale. Dal punto di vista dell'ideologia liberale, infatti, la centralità dell'individuo impedisce d'intendere il potere costituente come un “soggetto” illimitato. Esso è intrinsecamente sottoposto al controllo giurisdizionale degli atti amministrativi e soprattutto è limitato dalla supremazia della legge, che lo regola e lo instaura in un contesto dinamico di relazioni e patti tra privati cittadini: «il paradigma costituzionalista è sempre quello della “costituzione mista”, della mediazione della e nella disuguaglianza, quindi un paradigma non democratico»⁸⁰⁸. Le limitazioni a cui il liberalismo sottopone il potere

⁸⁰⁴ Ivi, p. 16.

⁸⁰⁵ Ivi, p. 16.

⁸⁰⁶ Ibidem.

⁸⁰⁷ Ivi, p. 17.

⁸⁰⁸ Ivi, p. 18.

costituente sono poi, osserva Negri, anche delle limitazioni temporali. Nel concetto di potere costituente c'è infatti «l'idea che il passato non spiega più il presente ma che solo il futuro potrà farlo»⁸⁰⁹. Il costituzionalismo invece mantiene una relazione dialettica tra passato, presente e futuro. La divisione dei poteri in giudiziario, esecutivo e legislativo esprime questa dialettica, ma in tal senso finisce anche per mortificare un'effettiva progressione temporale. Il futuro che il potere costituente esprime viene infatti costretto nelle maglie di un procedimento legale – in una logica di *checks and balance* –, che finisce per annichilirne il portato rivoluzionario.

Come pensare, dunque, il potere costituente, se né l'approccio costituzionalistico liberale, né quello politico-giuridico del diritto pubblico, riescono a comprenderlo se non attraverso una sua limitazione? La domanda è centrale per Negri poiché un'autentica democrazia non può sussistere se il potere costituente è ridotto a mera *fictio iuris*. Esso non è infatti solo la fonte onnipotente ed espansiva che produce le norme costituzionali, ma è anche il soggetto di questa produzione. In una società democratica, infatti, il potere costituente «tende a identificarsi con il concetto stesso di politica»⁸¹⁰. Senza una corretta comprensione del potere costituente, dunque, non ci può essere vera democrazia.

Ora, la questione del potere costituente, per Negri, non va affrontata da un punto di vista intellettualistico – da una prospettiva che fissa i distinti nella loro opposizione –, ma deve essere esaminata nell'ambito del reale, ossia nel darsi concreto della sua crisi. Scrive Negri:

Se nella storia della democrazia e delle costituzioni democratiche il dualismo fra potere costituente e potere costituito non è mai pervenuto alla sintesi, dobbiamo far centro proprio su questa negatività, su questo vuoto di sintesi, per tentare di comprendere il potere costituente. [...] Da questo punto di vista la crisi del concetto di potere costituente non si porrà solo nel suo rapporto con il potere costituito, con il costituzionalismo e con ogni riferimento giuridico del concetto di sovranità – essa si porrà anche in relazione al concetto di rappresentanza perché, dal punto di vista teorico, almeno, è su questo snodo teorico-pratico che un primo ed essenziale snaturamento e depotenziamento del potere costituente viene operandosi⁸¹¹.

Insomma, per comprendere la portata d'innovazione creatrice del potere costituente bisogna, per Negri, abdicare ad ogni istanza di sintesi o desiderio di fondazione. Se il potere costituente è inteso come fondamento, cioè come potenza del “non ancora”, esso finisce infatti per essere compreso solo in rapporto al fine, ossia privato della sua radicale creatività. Si tratta dunque di

⁸⁰⁹ Ivi, p. 19.

⁸¹⁰ Ivi, p. 7.

⁸¹¹ Ivi, p. 20.

comprendere il potere costituente come pura potenza, e non meramente come ciò che precede, o ha preceduto, l'atto.

A questa altezza, tuttavia, nota Negri, emerge la problematica di non fare di questa assolutezza, un'assolutezza di un'assenza, ossia un puro vuoto di possibilità. Di non concepire cioè questa potenza assoluta come un'impotenza.

Ora, per il filosofo padovano, questa critica può essere rivolta solo a quella linea di pensiero metafisico che va da Aristotele alla Rinascenza, da Schelling a Nietzsche, dove effettivamente il tema della potenza è declinato nei termini di una pura negatività. Se si getta lo sguardo alla grande corrente del pensiero politico moderno che corre lungo la linea Machiavelli-Spinoza-Marx, tuttavia, nota Negri, ci si accorge che quell'aporia può essere superata.

In questi autori, invero, «l'assenza di precostituzioni e di finalità si combina con la potenza soggettiva della moltitudine, costituendo così il sociale in materialità aleatoria di un rapporto universale, in possibilità di libertà»⁸¹². Se è vero che la potenza assoluta, non destinata all'atto, è propriamente un vuoto, infatti, è altrettanto vero, osserva Negri, che «l'assenza, il vuoto, il desiderio sono il motore della dinamica politico-democratica in quanto tale»⁸¹³. In altri termini, si tratta di comprendere che quel vuoto, quella pura potenza non destinata all'atto, ossia il potere costituente, si configura propriamente come un soggetto.

Ma, vediamo di chiarire meglio in che modo quella linea di pensiero – che da Machiavelli, passando per Spinoza, giunge sino a Marx – offre, per Negri, la possibilità di pensare una radicale alternativa al paradigma della sovranità. Per farlo analizzeremo l'ultimo capitolo dell'opera di Negri sul potere costituente, intitolato emblematicamente *La costituzione della potenza*.

Ora, se si analizza l'intera storia del concetto di potere costituente, secondo il filosofo padovano, è possibile rintracciare almeno due continuità. La prima, osservabile sin dal «principio rinascimentale rivoluzionario della costituzione *ex novo* degli ordinamenti politici della nuova società»⁸¹⁴, consiste nella tendenza a razionalizzare il potere. Le varie forme di costituzione – repubblicana, democratica, socialista – mirano tutte a armonizzare il potere politico con la sua fonte di legittimità, ossia con la società. Questa tendenza razionalizzatrice, tuttavia, osserva Negri, non la si comprende se non si pone attenzione al fatto che essa sempre fallisce. Dai costituzionalisti americani che «chiudono le contraddizioni dello spazio politico in una macchina giuridica tanto sofisticata quanto manipolabile e distorta», ai rivoluzionari

⁸¹² Ivi, pp. 22-23.

⁸¹³ Ivi, p. 23.

⁸¹⁴ Ivi, p. 346.

francesi che «esauriscono nel terrorismo lo strappo dell'accelerazione temporale che li aveva portati dal terreno dell'emancipazione del cittadino a quello della liberazione del lavoro», sino ai bolscevichi che finiscono per «esasperare il potere dello Stato per affermare la libertà della società»⁸¹⁵, l'intento di armonizzare il potere politico alle dinamiche sociali si mostra sempre fallimentare. Il primo elemento che sembra caratterizzare il potere costituente nelle sue varie manifestazioni, dunque, è quello di una potenza che non si lascia mai circoscrivere all'interno di un perimetro politico o giuridico determinato.

La seconda continuità storica del concetto di potere costituente, osserva Negri, è quindi quella che Spinoza chiamava «la passione costituente della *multitudo*»⁸¹⁶. In ognuno di quei tentativi falliti di pervenire ad un'armonia tra la società e il potere politico si mostra infatti la tendenza da parte della moltitudine – una massa interattiva di persone priva di alcuna connotazione sia quantitativa, sia qualitativa⁸¹⁷ – a farsi soggetto assoluto dei processi della potenza. Quei tentativi falliscono, cioè, perché a dover essere “messa in forma” non è una società di individui, né un popolo, né una nazione, ma appunto una moltitudine, che non si lascia in nessun modo “organizzare” da un'istanza di comando. La moltitudine scappa sempre da qualunque vincolo formale o giuridico, manifestando così la tendenza a divenire tutt'uno con quella potenza illimitata, che il potere sovrano tenta di limitare.

Ora, fra Machiavelli, Spinoza e Marx è possibile cogliere, per Negri, assai chiaramente questa seconda tendenza. Allorché Machiavelli afferma che «il Principe è il potere costituente, e il popolo è il Principe quando prende le armi», infatti, egli mostra come la definizione storico-concreta del potere costituente si realizza tramite «un processo che attraversa la disunione sociale e che nella lotta nutre la sua potenza; così il potere costituente è passione della moltitudine, una passione che organizza la forza, sollecitandone l'espressione sociale»⁸¹⁸.

Lo stesso Spinoza approfondisce la definizione machiavelliana su un orizzonte metafisico. Il politico si costituisce per il filosofo olandese sulla base di una costante ed inarrestabile espansione della *cupiditas*, «come forza determinante del costituirsi sociale, determinata nella formazione delle istituzioni politiche come risultante dell'intreccio della

⁸¹⁵ Ivi, p. 347.

⁸¹⁶ Ibidem.

⁸¹⁷ Ci sembra questo il significato che Negri conferisce al termine spinoziano di *multitudo*. Va segnalato però che in Spinoza l'uso di questo termine non è affatto univoco. Come rilevato da Marilena Chaui, mentre la *multitudo* nel *Trattato teologico-politico* del 1670 è una variante di *plebs* o di *vulgus*, nel *Trattato politico* del 1677 essa «devient sujet politique», si assiste, cioè, al passaggio «de la multiplicité numérique à l'unité socio-politique». M. CHAUI, *Société et politique: les conflits au sein de la multitude*, in R. CAPORALI, V. MORFINO, S. VISENTIN (Ed.), *Spinoza: Individuo e moltitudine*, Il Ponte Vecchio, Cesena 2007, pp. 129-131.

⁸¹⁸ A. NEGRI, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, cit., p. 348.

moltitudine delle singolarità»⁸¹⁹. Si tratta di un processo che si rivela al tempo stesso costituente e conflittuale, poiché la *cupiditas* impedisce che lo sviluppo si arresti e al tempo stesso produce incessantemente nuovo essere sociale. Scrive Negri:

La fenomenologia di Machiavelli si sposta insensibilmente nel progetto metafisico di Spinoza – e il potere costituente si configura qui, senza perdere le sue caratteristiche materiali, in progetto creativo, in piena dilatazione della potenza. Proprio nel considerare le contraddizioni e i conflitti delle passioni come sfondo del processo – esso è sempre riaperto e sempre ridefinito come assolutezza in questo suo riaprirsi. Esso è nella realtà, esso è nella guerra e nella crisi, ma questa è la divinità del mondo⁸²⁰.

Marx quindi disloca questo processo teorico della metafisica nell'ambito della possibilità materiale. La forza creativa del potere costituente diviene cioè tanto concreta da farsi processo storico: «il mondo è visto come realizzazione del lavoro vivo associato ed è sulle modalità dell'associazione che il potere costituente assume sensi e direzioni alternative»⁸²¹. Il potere costituente non è inteso come fondamento, esso si esplica come un processo concreto in cui l'assolutezza tra *moltitudo* e *potentia* si dà come prodotto di un lavoro collettivo. In questo senso, per Negri, in Marx la tensione fra potere costituente e democrazia è strutturale, poiché solo attraverso questo lavoro collettivo di creazione s'incarnano le condizioni dell'assoluto, ossia del rapporto tra soggetto e mondo. Scrive Negri:

Solo nella moltitudine, in quanto capace di esprimere lavoro vivo, sta la verità della costituzione. La democrazia, una democrazia reale di diritto e di appropriazione, di ripartizione eguale di ricchezza e di uguale partecipazione alla produzione, diviene dunque il dio vivente – in esso si identificano il soggetto e la struttura, la potenza e la moltitudine⁸²².

Questa tensione costitutiva tra *potentia* e *moltitudo*, chiaramente rinvenibile nel pensiero di Machiavelli, Spinoza e Marx, tuttavia, per Negri, non può in nessun caso essere spinta sino al punto di una radicale e conclusiva identificazione tra i due elementi. Si deve riconoscere, infatti, che il problema del potere costituente rimane sempre aperto poiché esso non è un processo che

⁸¹⁹ Ibidem.

⁸²⁰ Ivi, p. 349.

⁸²¹ Ibidem.

⁸²² Ivi, p. 350.

può trovare compimento in una sintesi perfetta: «questo corso non si supera mai ma si svolge»⁸²³.

In questo senso la stessa linea Machiavelli-Spinoza-Marx, pur avvicinandosi ad una visione radicalmente critica e costruttiva del rapporto *potentia-moltitudo*, rimane imbrigliata – sebbene in maniera residuale – a tre dimensioni ideologiche del pensiero occidentale: la tradizione giudaico-cristiana della creatività, la concezione giusnaturalistica del fondamento sociale, il pensiero trascendentale del fondamento.

Per quanto riguarda il primo elemento, in tutti e tre gli autori l'ateismo si mostra non solo come affermazione di potenza e di rivoluzione – del concreto contro l'astratto –, osserva Negri, ma anche come momento propriamente creativo. In Machiavelli, infatti, il Principe non si limita a dominare il tempo e lo spazio, ma «supera i limiti del reale per costruirne uno nuovo». In Spinoza, la *cupiditas*, socializzandosi, «cambia il segno dell'esistenza e all'egoismo impone la generosità». In Marx, «il processo rivoluzionario costruisce le nuove condizioni dell'esistere»⁸²⁴. Eppure, anche in questa corrente di pensiero, rimane un residuo di quella concezione giudaico-cristiana della creazione:

Espropriare Dio della sua creatività non è decisivo, se alla creatività lasciamo la caratteristica dell'unità del progetto creativo. Così facendo, mondanizziamo la divinità e non la togliamo – e il potere costituente dovrà continuare a confrontarsi con l'universalità del progetto⁸²⁵.

Insomma, per quanto questi autori si sforzino di espellere dal loro orizzonte qualunque tipo di finalismo, esso in una certa misura rimane, poiché la potenza della moltitudine è intesa come una figura dell'unità, laddove invece, per Negri, essa «non è solo potenza di “molto” ma potenza di “molti”, potenza delle singolarità e delle differenze»⁸²⁶.

Per ciò che concerne il secondo elemento va detto che a prima vista l'intera storia del potere costituente si mostra come opposizione radicale e continua nei confronti della statica visione del giusnaturalismo. Il presupposto di un diritto naturale, di una base sostanziale del diritto, cozza infatti con l'idea di un potere costituente, che da un nulla normativo crea l'essere sociale. Ciò detto, tuttavia, osserva Negri, bisogna considerare che il giusnaturalismo «non è solo una dottrina ma un contesto nel quale una serie di sensi e significati della razionalità

⁸²³ Ivi, p. 351.

⁸²⁴ Ivi, p. 352.

⁸²⁵ Ibidem.

⁸²⁶ Ibidem.

moderna cerca determinazione»⁸²⁷. In tal senso il concetto di potere costituente, espressione della ragione politica moderna, corre sempre il rischio, osserva Negri, di essere assimilato ad una concezione della creatività come espressione di un presupposto. Lo stesso Machiavelli, per esempio, sfiora questa riduzione giusnaturalistica, per il filosofo padovano, «quando assume lo schema del “ritorno ai principii” quale motivazione e articolazione del principio costituente»⁸²⁸.

Il terzo elemento – il pensiero trascendentale del fondamento –, poi, opera una limitazione del tratto creativo del potere costituente *sui generis*. Questo non agisce, invero, direttamente sulla realtà, sottoponendola ad uno schema unitario, ma interviene sulle stesse condizioni di pensabilità degli oggetti. Paradigmatico, in tal senso, è il trascendentalismo kantiano, secondo il quale le potenzialità creative del soggetto – la libertà – non sono negate, ma vengono riconosciute come puro oggetto del pensiero. È chiaro dunque che in questa prospettiva ciò che viene meno è l'essenza stessa del potere costituente: «quella sua efficacia storica che si presenta sempre e solamente come azione collettiva»⁸²⁹.

Ora, secondo Negri, la stessa corrente della filosofia materialistica – Machiavelli, Spinoza, Marx – pare essersi in qualche modo mischiata con questo razionalismo trascendentale. In questi autori, infatti, la rottura con il paradigma razionalistico finisce per rilanciare il razionalismo: la critica funziona, cioè, come motore di razionalizzazione. Scrive Negri:

In Machiavelli tutto ciò è perfettamente chiaro; in Spinoza la rottura è accennata ma la soglia di superamento è posta talmente in alto che solo il misticismo sembra attingerla; in Marx la possibilità della rottura dell'orizzonte razionalistico si piega, cercando sostegno storico, sul reale, ma la realtà è utopia⁸³⁰.

Insomma, la linea Machiavelli-Spinoza-Marx offre certamente per il filosofo padovano la possibilità d'intendere la tensione tra *potentia* e *moltitudo* in termini critici e costitutivi, tuttavia, pur partendo dalla radicalità di questo pensiero, si tratta di sganciarlo definitivamente dalla sua matrice razionalistica. In altri termini, per Negri, «è tempo di comprendere se dentro la continuità di queste crisi non sia installato, più solidamente che mai, il principio radicalmente costitutivo dell'essere»⁸³¹.

⁸²⁷ Ivi, p. 353.

⁸²⁸ Ivi, p. 354.

⁸²⁹ Ivi, p. 355.

⁸³⁰ Ivi, p. 356.

⁸³¹ Ivi, p. 357.

Come è possibile, allora, portarsi oltre il progetto di razionalizzazione che è proprio del moderno nell'ambito del pensiero costituzionale?

Per rispondere a questa domanda Negri torna a discutere i vari modelli di potere costituente e di esperienze costituenti. Il primo paradigma costituzionale fa capo alla realtà costituzionale che si realizza attraverso le rivoluzioni inglese ed americana del XVII e del XVIII secolo, denominato da Negri – al seguito di Pocock – il modello “atlantico”.

Ora, in questo modello il potere costituente viene “ingabbiato” attraverso una razionalizzazione dello “spazio politico”. Il potere costituito si determina, cioè, attraverso la fissazione di uno schema spaziale, ossia di un'area di indipendenza del potere politico. Ogni dimensione sociale all'interno di questo spazio viene organizzata e formata attraverso un'istanza di comando. Il perno di questo processo di allocazione del politico all'interno di uno spazio chiuso è dunque il concetto di rappresentanza. Il carattere creativo della moltitudine è così totalmente annichilito, poiché «gli eventuali disequilibri che la viva storia delle società può determinare, debbono essi stessi essere compresi in un meccanismo di regolazione o di compensazione, funzionali al mantenimento dell'ordine»⁸³².

Il secondo paradigma costituzionale è quello che emerge dalla rivoluzione francese e russa. Qui la limitazione a cui è sottoposto il potere costituente, osserva Negri, è una limitazione temporale. La razionalizzazione del tempo avviene attraverso il processo di costituzionalizzazione del lavoro, «nella sua sottomissione progressiva e articolata alla regola d'impresa e alla norma di riproduzione sociale del lavoro organizzato»⁸³³. Non sono più, cioè, la rappresentanza generale e la fissazione di uno spazio politico a regolare la società, ma una dialettica temporale che incardina la forza produttiva degli uomini in un sistema che impedisce l'insorgere di una vera forza costituente. In altri termini, il potere costituito si legittima attraverso una dinamica produttiva che «investe direttamente il tempo per farne *routine* amministrativa, per controllarlo entro procedure dinamiche, con la continua tensione e attenzione a chiudere ogni emergenza costituente entro strumenti alienati e pervertiti di dinamizzazione del sistema»⁸³⁴.

Porsi oltre la razionalizzazione moderna del potere costituente significa, dunque, per Negri, oltrepassare questa doppia limitazione dello spazio e del tempo. Per ciò che concerne la prima forma di limitazione, si tratta di capire, per il filosofo padovano, che ogni fissazione di spazio cozza inevitabilmente con la forza creativa della moltitudine. Non si tratta dunque di

⁸³² Ivi, p. 358.

⁸³³ Ivi, p. 360.

⁸³⁴ Ivi, p. 361.

opporsi a questa localizzazione spaziale dall'esterno, reiterando una dinamica di lotta incardinata sullo spazio. Per quanto il costituzionalismo cerchi di rappresentare la moltitudine attraverso un'istanza di comando, invero, essa sempre si sottrae alle maglie di un potere costituito che non coglie l'illimitatezza del potere costituente, ossia l'inseparabilità del concetto di potenza da quello di moltitudine.

La limitazione temporale è poi superata nel momento in cui ci si concentra sul fatto che il concetto di potere costituente è il concetto di una crisi. Ogni dialettica o tentativo di sintesi che investa questo potere, cioè, è destinata a fallire, poiché esso si manifesta come «continua interruzione del ritmo costitutivo, del divenire rivoluzionario davanti alle costruzioni politiche, all'essere costituito»⁸³⁵. Non si tratta allora di produrre un'accelerazione del tempo che tenti di superare i limiti posti dal potere costituito, in questo modo, infatti, non si farebbe altro che confermare quella concezione temporale dialettica e progressiva che il potere costituito perpetua. Ponendo l'attenzione sulla crisi permanente che il potere costituente manifesta, infatti, ci si accorge che «lo scontro fra divenire rivoluzionario e costruzioni politiche non compete solo ad una fenomenologia del processo storico ma rivela l'incommensurabilità dell'espressione della potenza della moltitudine»⁸³⁶. Insomma, quando si giunge a comprendere l'inscindibilità della potenza e della moltitudine appare evidente che la temporalità ordinata e dialettica del potere costituito non è altro che una finzione.

Ecco allora che, per Negri, la stessa prassi costitutiva – il potere costituente nel suo svolgersi – non potrà che essere inteso come un movimento totalmente immanente alla potenza. In tal senso, «la sua definizione non è data dall'effettualità del riuscire ma dall'effettualità del tentare sempre una nuova riuscita»⁸³⁷. Se il potere costituente è il concetto di una crisi, infatti, ciò significa che il suo sviluppo non può essere inteso come un progredire lineare atto alla realizzazione di una democrazia reale, alla piena identificazione di potenza e moltitudine. È proprio nel momento in cui il potere costituito sembra aver realizzato il suo progetto di espulsione radicale del potere creativo della moltitudine, invero, che quella tensione tra *potentia* e *multitudo* emerge come forza inarrestabile e immanente al darsi stesso dell'essere, ossia al dispiegarsi delle infinite possibilità della potenza. Nel momento di crisi, dunque, emerge con chiarezza che la potenza è sempre potenza della moltitudine, ossia che la moltitudine è il soggetto della potenza. Scrive Negri:

⁸³⁵ Ivi, p. 363.

⁸³⁶ Ibidem.

⁸³⁷ Ivi, p. 364.

Le condizioni di realizzazione del potere costituente si danno dunque in quanto spazio ricondotto al tempo, in quanto tempo ricondotto alla potenza, in quanto potenza condotta al soggetto. Tutto nel quadro di un'ontologia negativa. Ecco dunque il residuo utopico del potere costituente trasformarsi in disutopia operante e costitutiva. [...] Dalla crisi del concetto di potere costituente al concetto di potere costituente come crisi – ma proprio perché è crisi, la potenza costitutiva è una radicale fondazione soggettiva dell'essere, è la soggettività della creazione. Una creazione che nasce dalla crisi, – quindi una creazione che non ha nulla a che fare con la semplice linearità della razionalità moderna, né d'altra parte con l'utopia⁸³⁸.

Insomma, il potere costituente va inteso in senso ontologico, come l'incessante prodursi dell'essere sociale. Non c'è alcun potere sovrano che può arrestare questo processo, poiché nel momento stesso in cui si tenta di formalizzare il rapporto moltitudine-potenza attraverso un'istanza di comando, ossia tramite un processo di rappresentanza, quella tensione riemerge in tutta la sua incoercibile creatività. Il potere costituente è dunque disutopia costitutiva, un processo che nel suo rompere ogni schema spaziale e temporale, rivela l'inarrestabile potenza dell'essere.

Ci sembra questo, allora, il guadagno teorico fondamentale del libro: in quanto disutopia costitutiva – potenza dell'essere – il potere costituente offre incessantemente nuove possibilità al moderno. Non solo, infatti, la sovranità degli Stati è costantemente messa fuori gioco dalla tensione immanente tra potenza e moltitudine, ma, se la democrazia è espressione onnilaterale della moltitudine, allora, il potere costituente, come disutopia costitutiva, tende inesorabilmente a realizzare una democrazia reale. Certo, non si tratta d'intendere questa tensione in senso finalistico, ma è evidente che in un orizzonte di pensiero puramente immanentistico, in cui l'essere si mostra come tessuto della produzione dell'esistente, ogni fissazione del rapporto potenza-moltitudine – la pretesa del potere costituito di limitare la forza creativa del potere costituente – si mostra come un vano tentativo di astrarre dall'articolazione dell'essere.

Proviamo dunque ora a svolgere qualche breve osservazione critica. Quello di Negri ci pare il tentativo di immanentizzare radicalmente il potere costituente. Nell'intenderlo come disutopia costituiva, invero, egli concepisce il problema del principio costituente come una questione che inerisce lo stesso darsi dell'essere. In questo senso, allora, Negri ha buon gioco nell'affermare che la pretesa del potere sovrano di arrestare la forza creativa della moltitudine è null'altro che un'astrazione dalla stessa articolazione della potenza d'essere. Ma, anche qui – come già fatto analizzando il pensiero di Agamben e di Cacciari – ci chiediamo: basta aver

⁸³⁸ Ibidem.

“smascherato” la finzione, o l’astrazione, della pretesa del potere sovrano di normare il divenire dell’essere sociale, per aprire uno spazio di azione alternativo alle forme di dominio della ragione politica moderna? È sufficiente aver mostrato che la potenza dell’essere eccede sempre qualunque forma di potere, e che dunque un’alternativa al moderno è sempre possibile, per fuoriuscire dal paradigma del dominio sull’altro? Certo, Negri è coerente nell’affermare che la definizione del potere costituente, «non è data dall’effettualità del riuscire ma dall’effettualità del tentare sempre una nuova riuscita»⁸³⁹, ma se il potere costituente si sottrae sempre al dominio del potere sovrano, e se la moltitudine si configura come quella pluralità di soggetti che sfugge alle forme determinate della legge, allora è evidente che la prassi costituente – la disutopia costitutiva – si configura come un’azione sovversiva nei confronti di un ordine costituito, e che solo a partire da quest’ordine essa è pensabile. Si potrà certamente obiettare che la forma politica della disutopia costitutiva è coerente con la struttura dell’essere – inteso come pura potenza –, mentre il potere sovrano astrae dal suo darsi concreto, ma se questa è pensabile solo in opposizione al potere costituito allora è evidente che le due forme (quella del potere sovrano e quella della disutopia costitutiva) sono destinate a confliggere e dunque a riprodurre una dinamica di esclusione, ossia di dominio sull’altro. Insomma, se l’essere è pensato come potenza, allora è evidente che il suo manifestarsi non potrà che essere inteso come divenire, ossia come conflitto tra le parti.

Ecco allora che, pur tentando una piena immanentizzazione del potere costituente, ci pare che lo stesso Negri ricada in quelle aporie della ragione politica moderna che egli voleva lasciarsi alle spalle.

4.5 Democrazia agonistica

La teoria della democrazia agonistica elaborata dalla politologa Chantal Mouffe prende le mosse dal libro del 1985, scritto a quattro mani con Ernesto Laclau, dal titolo *Hegemony and Socialist Strategy: towards a radical democratic politics*⁸⁴⁰. In quel testo, infatti, si affermava l’impossibilità strutturale di fuoriuscire da un paradigma egemonico e antagonistico della politica. La dimensione del politico si configurava invero come un ambito di negatività radicale, che, nel sottrarsi sempre ad una piena totalizzazione della società, mostrava la natura “egemonica”, ossia precaria e temporanea, di ogni tipo di ordine sociale. Questo nucleo teorico

⁸³⁹ Ivi, p. 364.

⁸⁴⁰ C. MOUFFE, E. LACLAU, *Hegemony and Socialist Strategy: towards a radical democratic politics*, Verso, London-New York, 1985; trad. it., *Egemonia e strategia socialista*, Il melangolo, Genova 2008.

è stato poi sviluppato da Mouffe in *The Return of the Political*⁸⁴¹, laddove veniva esplicitata la differenza tra il “politico” (*Political*) – inteso come dimensione ontologica dell’antagonismo – e la “politica” (*Politics*) – concepita come l’insieme delle pratiche e delle istituzioni che mirano a organizzare la coesistenza umana. In *The Democratic Paradox*⁸⁴², quindi, veniva mostrata la possibilità d’intendere la democrazia, sebbene nell’alveo di un antagonismo inestirpabile, come luogo in cui il conflitto tra le diverse posizioni assume una forma agonistica. Facendo leva sulla distinzione tra il politico – una dimensione antagonistica che accomuna tutte le parti – e la politica – un ambito di lotta per l’egemonia –, Mouffe, cioè, proponeva d’intendere la relazione noi/loro nel contesto democratico, come una relazione tra avversari e non tra nemici. Lungi dal risolvere la dialettica democratica in una mera relazione dialogica, in altri termini, si trattava di riconoscere l’ambito del politico come spazio simbolico comune alle parti in conflitto, e da lì muovere per riconsiderare il rapporto noi/loro, da lotta tra amici e nemici, a scontro tra avversari per conquistare l’egemonia.

Ora, l’intero percorso speculativo di Mouffe ci pare compendiato nel volume del 2005, intitolato *On the Political*⁸⁴³. In questo testo, infatti, come si tratterà di mostrare, la politologa belga ritorna sui temi della democrazia agonistica, indagando anche le possibili implicazioni che questa teoria potrebbe assumere nell’ambito delle relazioni internazionali.

Il saggio si apre con una breve, ma incisiva, analisi della summenzionata distinzione tra *Political* e *Politics*. A fare da sfondo a questa distinzione, come sarà risultato evidente, v’è il pensiero di Carl Schmitt. È in particolare alla critica schmittiana del liberalismo che Mouffe fa riferimento: il liberalismo non può essere considerato una teoria politica, poiché muovendo da un individualismo radicale il livello delle identità collettive – la distinzione amico/nemico – rimane giocoforza precluso. Il politico ha dunque a che fare per Schmitt, osserva Mouffe, con «la formazione di un “noi” in quanto contrapposto a un “loro”»⁸⁴⁴. Esso andrà compreso, cioè, come il grado massimo d’intensità di un conflitto, ossia come antagonismo radicale. La pretesa liberale di ricondurlo nell’alveo di uno spazio pubblico di discussione e confronto tra le parti risulta allora intrinsecamente contraddittoria e fuorviante. Proprio perché il politico si delinea come il “luogo” del conflitto e dell’antagonismo, infatti, esso è il regno della decisione e non della discussione. Scrive Mouffe:

⁸⁴¹ C. MOUFFE, *The Return of the Political*, Verso, London-New York 1993.

⁸⁴² C. MOUFFE, *The Democratic Paradox*, Verso, London-New York 2000.

⁸⁴³ C. MOUFFE, *On the Political*, Routledge, New York 2005; trad. it., *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Mondadori, Milano 2007.

⁸⁴⁴ C. MOUFFE, *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, cit., p. 12.

Il politico non può essere afferrato dal razionalismo liberale per la semplice ragione che ogni razionalismo coerente richiede la negazione dell'irriducibilità dell'antagonismo. Il liberalismo deve negare l'antagonismo perché, portando in primo piano il momento ineludibile della decisione – nel significato forte del dover decidere su un terreno indecidibile – esso mette a nudo l'intimo limite di ogni consenso razionale⁸⁴⁵.

Ora, per la politologa belga, tale critica al liberalismo mostra ancor oggi tutta la sua pregnanza. Se si analizza l'evoluzione del pensiero liberale, infatti, ci si accorge che esso si è sempre mosso tra l'economia e l'etica. Due sono i principali indirizzi del pensiero liberale odierno: il primo è quello "aggregativo", che considera la politica come l'istituirsi di un compromesso tra diverse forze che competono nella società – l'ambito politico è inteso come un mercato in cui gli individui agiscono per massimizzare i loro profitti –, il secondo è quello "deliberativo", che mira a creare un legame tra morale e politica. In questo secondo modello, cioè, il dibattito politico è rappresentato come una libera discussione improntata a raggiungere un consenso intorno alla posizione ritenuta massimamente razionale e morale.

Jürgen Habermas è evidentemente il campione di questo secondo indirizzo. Egli ritiene infatti che la questione della giustizia trascenda sempre l'autocomprensione etica di forme di vita concorrenti. Disconoscere questo principio porterebbe, invero, per Habermas a minare alla base la possibilità stessa della democrazia.

Contrariamente a quanto sostenuto da Habermas e dagli altri teorici liberali, invece, per Mouffe, la natura conflittuale del politico, così come pensata da Schmitt, risulta il «punto d'inizio necessario per una definizione delle finalità della politica democratica»⁸⁴⁶. Il compito di una politica democratica, infatti, non è per la politologa belga quello di raggiungere un compromesso tra interessi, né quello di convenire ad un consenso razionale e morale, ma semmai quello di rendere la contrapposizione noi/loro, pensata da Schmitt, compatibile con il riconoscimento del pluralismo.

In questo senso, dunque, si tratta per Mouffe di procedere "con Schmitt" e al tempo stesso "contro Schmitt". Sebbene il giurista di Plettenberg abbia coerentemente delineato la natura conflittuale del politico, infatti, la sua concezione della democrazia, fondata sull'esistenza di un *demos* omogeneo, non permette di pensare il pluralismo all'interno di una medesima compagine politica.

⁸⁴⁵ Ivi, p. 13.

⁸⁴⁶ Ivi, p. 15.

La nozione chiave per innestare il pluralismo all'interno di una concezione antagonista del politico è allora quella di egemonia. Si tratta infatti di comprendere, per Mouffe, che, la dimensione conflittuale del politico – la totale assenza di fondamento ultimo che accomuna ciascun ordinamento – rivela la natura egemonica di ogni forma di ordine politico. Prendere atto della dimensione antagonista sempre presente nel politico, cioè, «comporta che si riconosca la natura egemonica di ogni tipo di ordine sociale e il fatto che ogni società è il prodotto di una serie di pratiche tese a istituire un dato ordine in un contesto di contingenza»⁸⁴⁷. Insomma, se si considera il politico (*Political*) come una sorta di trascendentale della politica (*Politics*), allora, è possibile concepire la distinzione noi/loro non in termini antagonistici, ma agonistici.

La nozione di egemonia riesce dunque a cogliere bene il carattere contingente che spetta alla politica, in quanto ne rivela la natura costruttiva. L'intervento egemonico è infatti sempre una costruzione di ordine, che prescinde da qualsivoglia socialità a priori. Esso si configura, cioè, come un insieme di pratiche atte a costruire un ordine sociale, ma proprio perché si basa su una radicale contingenza esso è al tempo stesso sempre suscettibile di essere messo alla prova da pratiche contro-egemoniche. Scrive Mouffe:

La posta in gioco nella lotta agonistica è la configurazione stessa dei rapporti di potere intorno a cui una certa società è strutturata: è una lotta tra progetti egemonici che si contrappongono e che non possono essere conciliati razionalmente. La dimensione antagonista è sempre presente, è una reale contrapposizione, che però si svolge in condizioni regolate da una serie di procedure democratiche accettate dagli avversari⁸⁴⁸.

In tale prospettiva, dunque, per Mouffe, l'istituto del parlamento non va *tout court* demonizzato. Se il sistema parlamentare non viene inteso come il luogo in cui si svolge un confronto dialogico tra le parti, secondo il modello aggregativo o deliberativo, ma come spazio di competizione tra volontà contrapposte e irriducibili, infatti, esso si rivela un mezzo utile per potere realizzare una democrazia agonistica. Nella parlamentarizzazione dei diversi progetti egemonici viene alla luce, invero, quello spazio simbolico comune a tutte le parti, che permette di riconsiderare il rapporto noi/loro, non in termini antagonistici (come uno scontro mortale tra amici e nemici), ma appunto come rapporto agonistico tra diversi progetti egemonici.

⁸⁴⁷ Ivi, p. 19.

⁸⁴⁸ Ivi, p. 24.

È del resto sempre con l'ambito delle pulsioni affettive, osserva la politologa belga, che la costituzione delle identità collettive ha a che fare. La distinzione noi/loro, che i vari progetti egemonici si incaricano di costruire, non può dunque essere ridotta nel parlamento a mera contrapposizione tra interessi economici contrapposti, o a istanze morali differenti. Se il sistema parlamentare si prende carico di dare visibilità alle diverse forme collettive di identificazione, senza la pretesa di ridurle a unità, dunque, esso può essere inteso come un utile strumento per una democrazia agonistica. Proprio nell'ambito del parlamento, invero, la contrapposizione noi/loro viene disvelata nel suo tratto egemonico, ossia precario e contingente.

Ora, numerosi teorici liberali, nota Mouffe, si rifiutano di riconoscere la dimensione antagonistica del politico. Per loro le contrapposizioni noi/loro, emergenti dall'ambito delle pulsioni affettive, rappresentano una degenerazione insopportabile del quadro razionalistico in cui deve essere pensata la democrazia. Paradigmatiche in tal senso sono le posizioni di due sociologi: il tedesco Ulrich Beck e l'inglese Anthony Giddens.

Beck ritiene che dopo un primo stadio della modernizzazione, caratterizzato da una fede illimitata nei confronti del progresso tecnico ed economico, i cui rischi potevano essere contenuti grazie all'intervento delle istituzioni politiche, ora si è passati ad una fase di "modernizzazione riflessiva" nella quale la società è esposta a dei rischi imponderabili. Se nella prima fase della modernità la razionalità strumentale riusciva a controllare e finanche a produrre i processi sociali, cioè, in questa seconda fase essi si determinano come effetti collaterali dello sviluppo tecnico ed economico. Le identità collettive sono state dunque profondamente corrose da questo sviluppo incontrollabile, che ha spinto sempre più le istituzioni ad orientarsi verso gli individui e non più verso i gruppi organizzati (associazioni di categoria, partiti, sindacati etc..). Il livello politico dei conflitti, in altri termini, per Beck, non è più individuabile a partire da questi raggruppamenti identitari, ma deve essere rintracciato al di fuori del parlamento e dello stesso "sistema politico". Se nella prima fase della modernità il livello politico era raggiunto soltanto nella sfera pubblica, l'ambito del privato in cui agiscono i nuovi conflitti politici, denominato "subpolitica", rovescia questa concezione e «mette al centro tutte le cose che nell'asse destra/sinistra venivano lasciate da parte o erano escluse»⁸⁴⁹.

Anche per Giddens la società contemporanea si è definitivamente lasciata alle spalle ogni forma di identità tradizionale e collettiva. I processi di collettivizzazione sono ormai resi ineffettuali da un dinamismo sociale che non conosce regolarità, ma avviene per bruschi salti e rotture. La politica istituzionale è dunque chiamata a venire incontro a questa atomizzazione individualistica della società tramutandosi in "politica della vita". Si tratta, cioè, per Giddens,

⁸⁴⁹ Ivi, p. 45.

di includere tutte quelle esigenze personali e culturali che non sono più mediabili da soggetti collettivi. La vecchia linea di demarcazione destra/sinistra, infatti, non può più essere assunta come esplicativa delle polarizzazioni che si determinano nella società. Si tratta allora, per il sociologo inglese, di corrispondere a questa frammentazione sociale attraverso una concezione generativa della politica che costruisca le politiche sociali ed economiche a partire da un coinvolgimento diretto dei cittadini.

Ora, è evidente per Mouffe che l'approccio di Beck e Giddens mira a eliminare dalla politica la nozione di avversario. Entrambi sono persuasi che nella fase attuale della modernità si debba pervenire ad una "democratizzazione della democrazia", ossia ad una declinazione del dibattito democratico in un senso pienamente dialogico. Ogni forma di contrapposizione noi/loro, in tal senso, deve dunque essere accantonata, in quanto ineffettuale.

L'unico genere di opposizione radicale che questo modello riesce a pensare, a ben vedere, nota Mouffe, è quella del "tradizionalista" o del "fondamentalista", che, reagendo contro lo sviluppo della società postindustriale, cerca di ripristinare i vecchi recinti identitari. Si tratta di una forma di antagonismo, tuttavia, che, proprio perché fuoriesce da uno schema agonistico, viene pensata secondo la logica amico/nemico. Ecco allora che annichilendo la possibilità dell'antagonismo – sbarrando la strada ad una concezione agonistica della democrazia –, si finisce inevitabilmente, secondo Mouffe, per ricadere in una concezione discriminatoria della politica.

Basta volgere lo sguardo all'attualità, del resto, per la politologa belga, per accorgersi che questo modello post-politico conduce inevitabilmente a degli esiti discriminatori. Un primo sintomo di questa deriva, nota Mouffe, è l'emergere in molti paesi democratici di un linguaggio populista. In un quadro politico dominato da un confronto dialogico, in cui la diversità delle varie posizioni si fa sempre più labile, l'intolleranza verso ogni forma di tradizionalismo produce infatti una reazione identitaria e populista incontrollata. Allorché l'ambito delle identità collettive viene totalmente estromesso dal quadro politico, cioè, lo scontro noi/loro riemerge nell'unica linea di faglia che il contesto democratico dialogico ammette, ossia la contrapposizione tra i tradizionalisti (coloro che si richiamano ai vecchi recinti identitari delle nazioni e dei popoli) e gli anti tradizionalisti (quell'establishment dei vecchi partiti di destra e di sinistra che è ormai diventato un blocco unitario). Proprio perché tale scontro avviene in termini discriminatori e non agonistici, tuttavia, esso rappresenta un rischio reale per la democrazia.

Un secondo sintomo è rinvenibile nel contesto delle relazioni internazionali. L'attacco alle torri gemelle dell'11 settembre 2001 e la conseguente "guerra al terrore" non ha fatto altro

che esplicitare, invero, per Mouffe, quel tratto discriminatorio latente nella democrazia dialogica.

Dopo il collasso dell'Unione Sovietica si è imposta infatti anche nel contesto internazionale la tendenza a far convergere le parti su un unico modello. Come Schmitt aveva previsto, cioè, osserva la politologa belga, sotto le mentite spoglie di un diritto umanitario globale – che ha delegittimato qualsiasi recinto identitario tradizionale – il liberalismo è riuscito a far convergere gli interessi delle potenze occidentali (specialmente degli Stati Uniti) con quelli dell'intera umanità. Anche in questo caso, centrale risulta l'assoluta negazione dell'antagonismo. Il modello liberale prevede infatti che gli attriti tra gli Stati nazionali vengano ricomposti in forma dialogica, rafforzando le Nazioni Unite e gli altri organismi intergovernativi. In tal senso, osserva Mouffe, i diritti umani rappresentano il veicolo principale attraverso il quale si tenta di disattivare il potenziale politico dei conflitti. Il loro riconoscimento da parte dei governi rappresenta, invero, la premessa necessaria affinché la dialettica tra gli Stati possa avvenire in forma civile.

Ancora una volta, nota Mouffe, è Habermas a porsi alla testa di questo orientamento di pensiero. Egli ritiene infatti che tra i diritti umani e la sovranità popolare non vi sia alcuna contrapposizione, ma anzi ci sia piena armonia. Per il filosofo tedesco, invero, «l'esigenza di istituzionalizzare giuridicamente l'autolegislazione può realizzarsi soltanto con l'aiuto di un codice implicante nello stesso tempo l'assicurazione di libertà individuali azionabili»⁸⁵⁰. In altri termini, per Habermas è solo a partire dal riconoscimento dei diritti umani, che si realizzano quei prerequisiti necessari all'istituzione di una democrazia discorsiva. In questo senso, dunque, il riconoscimento dei diritti umani rappresenta l'unica strada attraverso la quale un governo può essere considerato legittimo dalla comunità internazionale.

Ora, questo modello, per quanto mosso da nobili intenti, nota la politologa belga, finisce per implicare un grado di discriminazione dell'avversario – o per meglio dire, del nemico – assolutamente intollerabile per un regime democratico. Non riconoscendo la natura antagonistica del politico, infatti, il modello cosmopolitico liberale non ha alcuno strumento per poter pensare il conflitto. Le uniche guerre che sono concepibili nell'alveo di questo sistema, sono guerre discriminatorie, condotte in nome dell'umanità.

Anche in questo caso è il pensiero di Schmitt, osserva Mouffe, che bisogna indagare. Nel saggio sul partigiano del 1963, infatti, il giurista di Plettenberg, aveva mostrato come la perdita del monopolio del politico da parte degli Stati nazionali, la demonizzazione della guerra come

⁸⁵⁰ J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva della democrazia*, Guerini e associati, Milano 1996, pp. 531-532.

metodo di risoluzione delle controversie internazionali e il ritorno ad una concezione della guerra *ex justa causa*, stava creando le condizioni per l'insorgere di una nuova figura di combattente. In un contesto in cui non esistono più nemici riconosciuti e reali, nel quale il confine tra ciò che è politico e ciò che non lo è diventa sempre più instabile, infatti, è inevitabile che coloro che si oppongono al sistema vigente ricorrano a metodi di guerra consoni ad una guerra di sterminio. Scrive Schmitt:

In un mondo nel quale i suoi componenti si ricaccino vicendevolmente nel baratro a questo modo, nel baratro della totale privazione di ogni valore, premessa per annientarsi fisicamente, devono nascere nuovi tipi di inimicizia assoluta⁸⁵¹.

Seguendo questa intuizione di Schmitt, dunque, Mouffe ritiene necessario comprendere il fenomeno del terrorismo come un dato strutturale di un sistema internazionale che disconosce la dimensione antagonistica del politico. Non si tratta, in altri termini, di considerare il terrorismo come un evento eccezionale – l'ultimo residuo di un mondo premoderno –, ma come un tratto caratteristico di un sistema che non concepisce altre guerre se non quelle condotte in nome dell'umanità, ossia guerre totali. Pur riconoscendo la complessità del fenomeno del terrorismo – le cui cause sono molteplici e non possono essere ricondotte solo al contesto giuridico e politico internazionale –, e tantomeno senza voler in alcun modo giustificarlo, si tratta di capire, per Mouffe, che nel quadro post-politico in cui viviamo, l'antagonismo immanente al politico non può che riemergere in forme estreme e incontrollate. Scrive Mouffe:

Ancora una volta il punto è la negazione della dimensione del politico e la convinzione che lo scopo della politica – a livello nazionale e internazionale – sia stabilire il consenso intorno a un unico modello, precludendo così la possibilità di un dissenso legittimo. Secondo la mia analisi, la mancanza di canali politici per contrastare l'egemonia del modello neoliberale della globalizzazione è all'origine della proliferazione di discorsi e pratiche di negazione radicale dell'ordine vigente. Visto da questa angolatura, il terrorismo mette in piena luce i pericoli impliciti negli inganni del discorso universalista e globalista, il quale postula che il progresso umano richieda l'instaurazione di un'unità mondiale basata sull'implementazione del modello occidentale⁸⁵².

⁸⁵¹ Il passo è citato da Mouffe dall'edizione italiana del 1981. Ivi, p. 92. Cfr. C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, Il saggiatore, Milano 1981, p. 72.

⁸⁵² C. MOUFFE, *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, cit., p. 94.

Come pensare, dunque, una forma di relazione agonistica nell'ambito delle relazioni internazionali? Come rompere lo schema unipolare, che il pensiero liberale ha imposto surrettiziamente a tutto il globo, presentandolo come il più razionale? Come passare, in altri termini, da un universo a un pluriverso?

La svolta può avvenire, secondo la politologa belga, allorché si riconosca la natura egemonica dell'ordine neoliberale e di ogni ordine possibile. Se anziché negare la dimensione antagonistica del politico – la possibilità effettiva della guerra – la si riconosce nella sua inaggirabilità, infatti, anche il conflitto in ambito internazionale può essere ricondotto ad una lotta per l'egemonia. Se si cessa di ritenere possibile un accordo razionalistico e sintetico tra le parti, in altri termini, si può pensare ad una forma di relazione tra diverse aree di egemonia culturale e politica di tipo agonistico.

Insomma, per Mouffe, prendendo sul serio l'antagonismo del politico, si tratta di pensare ad un pluralismo di poli regionali e identità culturali federate tra loro nel riconoscimento della loro piena autonomia. In tale prospettiva, la stessa tendenza alla globalizzazione potrebbe essere ripensata in termini diversi da quelli imposti dall'orizzonte neoliberale. Se l'universalismo del diritto internazionale vigente postula una via unica alla modernizzazione, infatti, un sistema internazionale autenticamente pluralistico permetterebbe di pensare vie diverse alla modernità. Riferendosi alla teoria sulle diverse forme di illuminismo, sviluppata dal filosofo canadese James Tully⁸⁵³, scrive dunque Mouffe:

Ritengo che le riflessioni di Tully sulla possibilità di forme non occidentali di illuminismo siano cruciali per la formulazione di un approccio multipolare. Infatti un tale approccio ci impone di accettare che ci siano forme di modernità altre rispetto a quella che l'Occidente sta cercando di imporre ovunque nel mondo, senza curarsi del rispetto dovuto ad altre storie e tradizioni. La difesa di un modello di società diverso da quello occidentale non dovrebbe essere considerata di arretratezza ed essere portata come prova di un arresto a uno stadio di sviluppo "premoderno". È ora di abbandonare la convinzione eurocentrica che il nostro modello abbia un accesso privilegiato alla razionalità e alla moralità⁸⁵⁴.

Un multiverso di spazi politici egemonici, insomma, non può pensarsi se non postulando altresì una pluralità di accessi al moderno. Se così non fosse, invero, la riserva morale e razionale dell'Occidente, continuerebbe a determinare una conflittualità discriminatoria con il resto del mondo.

⁸⁵³ Cfr. J. TULLY, *Diverse Enlightenments*, in «Economy and Society», vol. 32, 3, 2003, pp. 500-520.

⁸⁵⁴ C. MOUFFE, *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, cit., pp. 145-146.

Ora, pur considerando il riconoscimento dell'antagonismo radicale del politico come la condizione necessaria per poter pensare una democrazia agonistica, Mouffe ritiene tuttavia necessario precisare che non tutte le richieste formulate in una data società devono essere accettate come parte del dibattito agonistico. Una società democratica non può trattare infatti coloro che mettono in questione le sue istituzioni di base come avversari legittimi. L'approccio agonistico, scrive Mouffe, «non pretende di accogliere al suo interno tutte le differenze e di superare ogni forma di esclusione»⁸⁵⁵. Il riconoscimento di uno spazio simbolico condiviso, invero, è il presupposto inaggirabile di una democrazia agonistica. Si tratta di comprendere, cioè, per la politologa belga, che la stessa democrazia agonistica richiede un “consenso conflittuale”: «consenso sui valori etico politici della libertà e dell'uguaglianza di tutti, dissenso riguardo la loro interpretazione»⁸⁵⁶. Si presenta, in altri termini, per Mouffe, la necessità di istituire delle forme di tutela della stessa democrazia agonistica.

Se è necessario prevedere una decisione discriminatoria sui membri legittimi della società democratica, tuttavia, ci chiediamo: chi è il titolare di questo potere di decisione? Qual è quell'istanza che può elevarsi dallo stesso piano antagonistico del politico, cioè, e decidere sulla legittimità dei vari attori della democrazia agonistica? Non si finisce in tal modo con l'astrarre da quel piano di antagonismo radicale che si pretendeva originario?

Ma, non è questa l'unica contraddizione che ci pare attraversare il discorso di Mouffe: se all'interno di ciascuno Stato nazionale il confronto democratico deve essere inteso come lotta per l'egemonia, e se lo stesso sistema internazionale va pensato come pluriverso di zone regionali egemoniche, infatti, non si finisce col far coincidere il livello nazionale con quello internazionale? Pare difficile immaginare, invero, che la lotta per l'egemonia all'interno della compagine nazionale non infici quella a livello internazionale.

Un terzo problema, poi, ci pare evidente: se il riconoscimento della natura antagonista del politico porta a considerare ogni ordinamento sociale come il frutto di una costruzione egemonica, la resistenza all'egemonia vigente, pur sempre possibile, non può tuttavia che svolgersi da una posizione di svantaggio. Il gruppo sociale o politico che esercita l'egemonia all'interno della compagine nazionale o internazionale, infatti, può servirsi di tutti quei mezzi tecnici e burocratici che l'apparato statale o interstatale offre. Il confronto tra pratiche egemoniche e contro egemoniche non potrà dunque che svolgersi nell'ambito della produzione tecnico-industriale. In questo modo, però, o chi contesta l'ordine egemonico vigente, si organizzerà come una forza parastatale – una sorta di Stato nello Stato –, oppure tenterà

⁸⁵⁵ Ivi, p. 139.

⁸⁵⁶ Ibidem.

inevitabilmente di sovvertire l'ordine vigente con la forza per impadronirsi di quei mezzi tecnici che sono in dote allo Stato. In entrambi, i casi ci sembra evidente che lo scontro tra pratiche egemoniche e contro egemoniche si svolgerebbe in forma antagonistica e non agonistica.

Il problema di fondo ci pare allora sempre lo stesso: facendo leva su un ambito di negatività radicale, su uno spazio di pura contingenza, è inevitabile che la possibilità di istituire un ordine politico e giuridico condiviso passi da una decisione discriminatoria sull'eccezione. Anche la teoria della democrazia agonistica di Chantal Mouffe non ci pare dunque porsi coerentemente oltre Schmitt.

Conclusione

La tesi ha inteso dimostrare come il discorso giuridico di Carl Schmitt, pur attraversato da evidenti mutamenti del quadro prospettico e della metodologia di analisi, possa essere pressoché interamente inquadrato all'interno di una concezione de-cisa e rappresentativa del diritto⁸⁵⁷. Contro una certa linea interpretativa che ha scorto una svolta nel percorso intellettuale del Nostro – da un pensiero improntato alla decisione ad uno denominato degli ordini concreti⁸⁵⁸ –, invero, si è inteso mettere in luce come anche i testi che apparentemente si discostano dall'impianto teorico del decisionismo continuino, a ben vedere, a subordinare l'ordinamento giuridico ad una decisione che, discriminando sull'eccezione, crea la situazione *normale* senza la quale non si dà alcuna presa del diritto sulla realtà.

Il presupposto da cui ci pare muovere Schmitt è infatti quello di una radicale accidentalità del reale. Pur non tacendo sulle differenze terminologiche che caratterizzano il modo peculiare attraverso cui di volta in volta Schmitt coglie questa radicale contingenza – in *Gesetz und Urteil* essa si mostra nella distinzione tra *Norm* e *Faktizität*, in *Der Wert des Staates* come disconnessione strutturale tra *Rechtsidee* e *positives Recht*, in *Die Diktatur* nella differenziazione tra norme del diritto e norme di attuazione del diritto (per la dittatura commissaria) e in quella fra potere costituente e potere costituito (per la dittatura sovrana), in *Politische Theologie* nella non sussumibilità della decisione alla norma – nel primo capitolo si è inteso rinvenire, infatti, proprio in questa accidentalità del reale il motivo fondamentale da cui prende le mosse quella peculiare forma di razionalismo che è il decisionismo schmittiano.

Muovendo da questa acquisizione teorica, nel secondo capitolo si è quindi continuato a scandagliare la produzione schmittiana degli anni Venti, al fine di verificare se quel presupposto di una pura accidentalità del reale, che motivava la tesi della decisione sull'eccezione come cifra della sovranità, si mantenesse saldo anche nel successivo sviluppo del pensiero di Schmitt. Particolarmente significativa, in tal senso, è risultata l'analisi comparativa delle tre edizioni del celebre saggio *Der Begriff des Politischen*. In quel testo, infatti, con maggiore evidenza rispetto

⁸⁵⁷ Come si è visto fanno eccezione almeno due testi del periodo di adesione al nazismo (*Staat, Bewegung, Völk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*, (1933) e *Der Führer schützt das Recht* (1934), non perché in essi si apra uno spazio teorico-giuridico alternativo a quello del decisionismo, ma perché mostrano elementi propagandistici che inficiano la scientificità del discorso.

⁸⁵⁸ Cfr. in particolare: S. PIETROPAOLI, *Ordinamento giuridico e Konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*, cit.; M. COLEMAN, *Colonial war: Carl Schmitt's deterritorialization of enmity*, cit.

ad altri luoghi della sua produzione, il giurista di Plettenberg tenta di guadagnare uno spazio teorico ulteriore rispetto al paradigma della sovranità statale. L'eccedenza del politico alla sfera statale, affermata nell'incipit dell'opera, tuttavia, non è sostenuta da una dimostrazione convincente. Le critiche di Hans Morgenthau e Leo Strauss, rispettivamente alle edizioni del 1927 e del 1932 del saggio, mettono in luce infatti una problematicità strutturale del discorso schmittiano: se la cifra del politico è la distinzione esistenziale tra amico e nemico, essa non può che presupporre un'istanza di decisione che pone in essere tale polarità. Se i rilievi di Morgenthau alla prima edizione conducono Schmitt, nel 1932, a passare da una definizione del politico come ambito autonomo del sapere ad un'altra incentrata sul concetto d'intensità, quelli di Strauss, motivano una riabilitazione del ruolo dello Stato, quale detentore dello *jus belli* e decisore del nemico politico, nell'edizione del 1933.

Ma, è poi lo stesso saggio del 1934 sui tre tipi di scienza giuridica, come si è visto, a ribadire l'inaggrabilità del momento della decisione nel contesto giuridico. Se da un lato, infatti, Schmitt sostiene apertamente l'esistenza di tre forme distinte di pensiero giuridico (normativismo, decisionismo, pensiero degli ordini concreti), dall'altro, pone a monte di ciascun tipo di pensiero un'immagine fondamentale dell'uomo e della giustizia, che non può essere motivata se non sulla base di una decisione che faccia valere in modo coercitivo quell'immagine antropologica.

Nel terzo capitolo si è quindi proceduto ad analizzare gli scritti di argomento internazionalista. Muovendo da una serrata critica al diritto internazionale promosso dalla *League of Nations* (portatore di un concetto discriminatorio di guerra), il giurista tedesco teorizza un nuovo modello di relazioni internazionali, incentrato sui concetti di *Großraum* e di *Reich*. Affinché vi sia un reale superamento dell'ordinamento spaziale facente capo allo Stato, tuttavia, il *Reich* non deve essere pensato come il semplice difensore delle varie realtà etniche del *Großraum*, per il resto dotate di una loro autonomia e indipendenza. Non tutti i popoli, infatti, afferma Schmitt, sono all'altezza di quel *minimum* di organizzazione e disciplina che lo Stato presuppone. Il nesso tra *Reich*, *Großraum* e principio di non intervento – decisivo per la coerenza e concretezza del *Großraumordnung* – non si costituisce, invero, come un nesso originario e naturale, ma è unilateralmente affermato e promosso dallo stesso *Reich*. È solo quest'ultimo che può stabilire, cioè, se e quando intervenire per dirimere una controversia tra popoli all'interno del proprio *Großraum* o, in difesa di quest'ultimo, in virtù di una violazione del principio di non intervento. Il *Reich* pare contraddistinguersi, dunque, rispetto alle altre entità popolari o parastatali, proprio perché detiene il monopolio della decisione politica. Il rifiuto dei metodi di ingerenza indiretta delle potenze universalistiche pare coincidere, invero,

con l'affermazione di un potere assoluto del *Reich* di intervenire negli affari interni del proprio *Großraum*. Sebbene muovendo da presupposti spaziali radicalmente diversi, dunque, il *Reich* pare esercitare nel grande spazio di sua influenza un tipo di sovranità molto simile a quella che lo stesso Schmitt riconosceva allo Stato. In tal senso, nel perpetuare il modello della sovranità statale la teoria del grande spazio non ci pare una risposta adeguata ai problemi della crisi dell'ordinamento spaziale tellurico e statale che lo stesso Schmitt aveva sollevato.

Nel quarto capitolo abbiamo infine discusso la teoria internazionalista schmittiana in relazione con altre recenti ipotesi di sviluppo del sistema internazionale su base non statale. Prendendo in esame l'analisi di Giorgio Agamben sulla sovranità, quale paradigma biopolitico di *cattura* della nuda vita nella sfera normativa, quella di Massimo Cacciari sulla geofilosofia dell'Europa, le riflessioni di Antonio Negri sulla forza creativa e incoercibile del potere costituente e la teoria della democrazia agonistica di Chantal Mouffe, abbiamo rilevato come una eventuale fuoriuscita dal paradigma della sovranità non possa passare attraverso una radicalizzazione del concetto di potere. Questi autori imputano a Schmitt, invero, il difetto di aver inteso il potere come mera potenza che precede l'atto, laddove invece esso è sempre anche potenza di non volgere all'atto. Far luce su questa originaria impotenza del potere, dunque, dovrebbe permettere, secondo questi autori, di riconsiderare lo spazio politico come il luogo in cui si fronteggiano diverse posizioni e raggruppamenti, che proprio perché accomunati da questa comune impotenza, si riconoscono parti di un tutto indivisibile e immanente. Portarsi oltre l'orizzonte della sovranità, dunque, significherebbe intendere il potere come potere puramente costituente, che mai si esaurisce nelle forme determinate e contingenti del potere costituito.

Quello che questi autori ci pare ignorino, però, è che la dimensione impotente del potere, la sua incoercibilità alle forme determinate del potere costituito, non era affatto estranea all'orizzonte di pensiero di Schmitt. È proprio perché il potere non si esaurisce nel potere costituito, infatti, che la decisione sullo stato d'eccezione, cifra della sovranità, deve essere intesa come una neutralizzazione attiva, che lungi dall'annichilire il conflitto lo integra nel sistema come potenziale "caso d'eccezione" a disposizione del sovrano.

Se è vero che per il giurista di Plettenberg il problema del potere è sempre una questione che inerisce la sua limitazione, o per meglio dire la sua "messa in forma", infatti, è altresì vero che tale limitazione scaturisce proprio dall'impotenza costitutiva del potere, ossia dal fatto che esso sfugge sempre alle forme determinate del potere costituito. Far leva su un ambito di negatività radicale, al fine di guadagnare uno spazio di azione politica sottratto al paradigma della sovranità ci pare dunque una mossa destinata al fallimento. Si potrà certo mostrare la possibilità sempre aperta di un'alternativa al potere costituito, ma non si riuscirà ad impedire

una dialettica conflittuale tra potere costituente e potere costituito. Se anche il potere è inteso come pura potenza, non destinata all'atto, infatti, ci pare evidente che nel momento in cui si pensa ad un agire politico alternativo a quello del potere costituito – ad una prassi costituente – non si possa che andare incontro a quella dialettica conflittuale tra le parti, che è il “motore” della decisione sovrana.

Se far leva su una radicale negatività del potere non può che ricondurre alla logica della sovranità, allora, come pensare un orizzonte politico autenticamente post-statale? Come pensare, cioè, un diritto la cui effettiva vigenza non chiami in causa una decisione discriminatoria tra amici e nemici? In altri termini, come guadagnare uno spazio teorico che si collochi coerentemente oltre Schmitt?

Ora, ci pare che l'unica via possibile, in tal senso, sia quella di dimostrare la non accidentalità del reale. Solo portando alla luce la non evidenza di quella disconnessione strutturale tra il piano della realtà e quello del pensiero – tra il piano ideale e quello reale –, invero, si potrebbe destituire di fondamento il discorso schmittiano. Unicamente dimostrando, in altri termini, che non c'è alcuna esigenza di mettere in forma il reale per poterlo cogliere nella sua evidenza, si potrebbe guadagnare uno spazio teorico ulteriore rispetto al paradigma della sovranità.

Inutile dire che questo è il compito peculiare di una riflessione autenticamente filosofica. Sin dalle sue origini greche, infatti, ci pare che lo sguardo filosofico si caratterizzi proprio per il fatto che, fuoriuscendo dal discorso mitico, tenta di cogliere la realtà come un tutto in cui quello stesso sguardo si colloca⁸⁵⁹.

Senonché quello che è forse possibile per la filosofia⁸⁶⁰, non ci pare lo sia per la politica e la scienza giuridica. Pensare la politica e il diritto oltre l'orizzonte della rappresentazione – come Schmitt sapeva bene –, infatti, non ci sembra solo dannoso e pericoloso, ma più propriamente impossibile. È forse questa la lezione più importante di Schmitt: anche quando si tenta di fuoriuscire da una concezione de-cisa e rappresentativa del diritto, il momento coercitivo riemerge con ancor più forza e violenza. A differenza dello sguardo filosofico che espelle dal proprio orizzonte qualsiasi presupposto, infatti, la politica e il diritto non possono che alludere ad una “base materiale” da cui prendere le mosse, sia essa il popolo, l'individuo, la nazione, la classe o l'umanità. Se dunque allo sguardo filosofico non è precluso l'orizzonte

⁸⁵⁹ Cfr. E. SEVERINO, *Ritornare a Parmenide*, in ID., *Essenza del nichilismo*, Adelphi, Milano 1982, pp. 19–61.

⁸⁶⁰ Come sarà forse risultato evidente nel leggere questa tesi, chi scrive ritiene che il tentativo più sistematico e radicale di pervenire ad un pieno intendimento del reale che non perpetui quella dicotomia tra ideale e reale, soggetto e oggetto, pensiero ed essere, sia quello condotto da Emanuele Severino. Cfr. in particolare: E. SEVERINO, *La struttura originaria*, Adelphi, Milano 1981; *Essenza del nichilismo*, cit.; *Destino della necessità*, Adelphi, Milano 1980; *La gloria*, Adelphi, Milano 2001.

propriamente contemplativo dell'identità di pensiero ed essere, la politica e il diritto, pena il proprio auto-annichilimento, non possono che perseverare in quella "messa in forma" del reale, che da un punto di vista filosofico non può che essere intesa come un'astrazione o un errore⁸⁶¹. Ma, è davvero negativo questo perseverare? Si tratta propriamente di un perseverare diabolico? O forse, al di là di ogni riserva escatologica, che le religioni monoteistiche fanno pesare sul diritto terraneo, è possibile sgravare quel perseverare nell'errore da ogni giudizio etico-morale?

Forse proprio ascoltando quel *logos* filosofico che rileva l'errore intrinseco ad ogni rappresentazione del reale, è possibile "depurare" lo stesso concetto di diritto rappresentativo, così come si presenta in Schmitt, da quel riferimento esistenziale (la dicotomia amico/nemico), che, seppur il Nostro, come si è visto, riconduca all'istanza della decisione sovrana – esso non assume in tal senso un significato sostanzialistico –, conferisce al diritto una *serietà* e una concretezza che esso, a ben vedere, non ha e non può avere.

Si tratterà, dunque, non di tentare vie di fuga dall'immagine de-cisa e rappresentativa del diritto, ma di cogliere fino in fondo il suo tratto fittizio. Pur non abdicando da quella funzione organizzativa e normativa del reale, cioè, il diritto si potrebbe delineare come semplice mediazione o compromesso tra soggetti (individui, nazioni, popoli, classi), che riconoscendo l'astrattezza del proprio recinto identitario potrebbero essere più inclini a trovare delle soluzioni di pace.

A differenza delle proposte teoriche analizzate nel quarto capitolo, che radicalizzando il concetto di potere – svelandone il tratto impotente – ricadono, a nostro avviso, in una logica di sopraffazione dell'altro, muovere da un'assoluta autoevidenza del reale – dall'identità di pensiero ed essere –, sebbene non possa in alcun modo eliminare l'errore – che evidentemente può spingersi sino alla guerra –, potrebbe allora permettere di approcciarsi ai problemi politico-giuridici con quel disincanto di chi sa che non c'è davvero niente da *salvare*.

⁸⁶¹ Si badi, nel rilevare l'errore intrinseco ad ogni forma rappresentativa, il *logos* filosofico che afferma la piena identità di essere e pensiero non nega l'esistenza dell'errore. Proprio perché non c'è alcunché al di là del pensiero, infatti, esso accoglie in sé l'errore come manifestazione astratta del concreto (cioè di quel tutto in cui lo stesso sguardo filosofico è immerso). Cfr. E. SEVERINO, *La struttura originaria*, cit., pp. 114ss.

Abstract in italiano

La tesi di dottorato dal titolo: *Pensare il conflitto. Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato alla teoria del Nomos* si suddivide in due parti (1. La razionalità del decisionismo, 2. Un nuovo Nomos della terra), ciascuna delle quali si compone di due capitoli.

Nel primo capitolo intitolato *Fondamenti teorici del decisionismo giuridico*, viene discussa e analizzata la genesi del decisionismo schmittiano. Dopo aver esordito sulla scena della scienza giuridica tedesca nel 1910 con la pubblicazione della sua tesi di laurea dal titolo *Über Schuld und Schuldarten – Eine terminologische Untersuchung*, Schmitt prosegue la sua ricerca in ambito penalistico con la pubblicazione del 1912 intitolata *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*. Se nel testo del 1910 Schmitt muoveva alla ricerca di un concetto normativo di colpa scevro di qualunque riferimento metagiuridico di ordine morale o filosofico, arrivando ad introdurre un'equivalenza tra colpa e volontà di colpa, nel breve saggio del 1912 il giovane Schmitt si accorge che tale equazione non tiene in giusta considerazione il complesso rapporto tra norma e decisione che ha luogo nella prassi giudiziaria. L'intuizione da cui trae spunto il giovane Schmitt in questo saggio è infatti la seguente: pensare che tra la norma - così come codificata nel testo di legge - e la sua applicazione nella sede del giudizio vi sia sempre uno scarto, una discontinuità che manifesta l'elemento puro della decisione. L'essenza della legge non risiede, infatti, per Schmitt, nella determinatezza di un contenuto particolare, ma nella determinatezza di essere legge. Ecco allora che sulla base di questo presupposto, chiamato da Schmitt postulato della determinatezza giuridica (*Postulat der Rechtsbestimmtheit*), l'applicazione della norma al caso concreto, in cui consiste la decisione, si configura come un atto di sintesi tra teoria e prassi giuridica, che non si giustifica però sulla base di una presunta sussumibilità analitica tra norma e fattispecie giuridica, bensì sulla attestazione di una strutturale discrepanza tra l'astratto (contenuto normativo) e il concreto (il caso dubbio).

La pubblicazione del saggio *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen* segna dunque una tappa fondamentale nella ricerca schmittiana. In questo testo del 1914, per la prima volta, Schmitt si cimenta infatti con il problema della *Rechtsverwirklichung* sul piano generale del diritto pubblico. La stessa disconnessione tra teoria e prassi giuridica, che in *Gesetz und Urteil* determinava l'impossibilità di sussumere il criterio della decisione corretta dal contenuto positivo della legge, viene posta ora a fondamento di un'analisi sulla peculiare natura dello Stato. Stante il dualismo tra norma e fatto, cioè, lo Stato deve essere pensato come quella realtà in grado di mediare tra i due mondi. Se da un lato c'è l'Idea del diritto che in quanto tale è

irriducibile a qualunque positività, e dall'altro, la realtà fattuale, dalla quale è impossibile trarre alcun principio normativo, lo Stato si legittima, quale realtà empirica, in quanto mero realizzatore del diritto. L'opera di realizzazione del diritto avviene tuttavia all'interno dell'orizzonte dell'Idea del diritto: se non fosse presupposta l'Idea del diritto non vi sarebbe alcuno Stato.

Data la posizione ambigua dell'Idea del diritto, dunque, al tempo stesso originaria (coessenziale) ed assolutamente distinta dall'ambito del reale, l'opera di realizzazione dell'Idea del diritto nel mondo da parte dello Stato, non può che implicare una messa in forma dell'Idea stessa. Rispetto al successivo sviluppo della teoria decisionista, nel saggio del 1914 l'accento cade dunque più sull'antiorità del diritto nei confronti dello Stato, che sulla centralità del momento della decisione. Se in *Der Wert des Staates* lo Stato si presenta come un "servitore del diritto", nel senso che il diritto si configura come presupposto alla stessa decisione sovrana che rende effettivo il diritto, in *Politische Theologie* è quella stessa decisione ad essere presupposta al diritto in quanto norma giuridica.

Il carattere formante della decisione sovrana, al quale, seppur non in forma coerente e radicale, già si alludeva in *Der Wert des Staates*, viene quindi approfondito in due saggi degli anni Venti: *Die Diktatur* del 1921 e *Die Lage des heutigen Parlamentarismus* del 1923. In entrambi i testi il principale obbiettivo polemico di Schmitt è quella tradizione giuridica di stampo liberale che a partire dall'epoca dei Lumi si è imposta come dominante nel panorama europeo. Al centro del saggio sulla dittatura sta la distinzione concettuale tra la dittatura commissaria e quella sovrana. Una differenza che, a ben vedere, non sta nel fatto che l'una implichi una commissione mentre l'altra no, ma risiede nel tipo di potere da cui tale commissione promana. Nel caso della dittatura commissaria, infatti, afferma Schmitt, il mandante della commissione è un potere costituito (*pouvoir constitué*), mentre per quanto riguarda la dittatura sovrana si tratta di un potere costituente (*pouvoir constituant*). Se nel caso della dittatura commissaria, cioè, i poteri speciali sono conferiti al dittatore in virtù di una precisa disposizione costituzionale – per la quale di fronte ad una reale minaccia all'esistenza dello Stato le norme costituzionali vengono sospese al fine di ripristinare la situazione normale – la dittatura sovrana trae il proprio impulso e la propria legittimità da una costituzione che non è ancora stata scritta. Da un lato, dunque, la decisione *contra legem*, che per Schmitt è la caratteristica fondamentale della dittatura sovrana, si rivela l'atto formativo dell'ordinamento giuridico: solo attraverso la messa in forma di un'istanza che si richiama al potere costituente, infatti, il diritto può tramutarsi in legge. Dall'altro, proprio per il fatto che il potere costituente è illimitato e irriducibile ad una determinazione precisa, quella stessa decisione è sovrana solo

in via transitoria. L'istanza formativa e coercitiva della decisione sovrana, infatti, non può mai esaurire il potenziale polemico del potere costituente nei confronti dell'ordinamento vigente.

Il nesso tra democrazia e dittatura, rilevato da Schmitt già nel 1921, viene dunque riaffermato – nell'ambito di una critica radicale al parlamentarismo – nel 1923 in *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*. Il regime democratico, per Schmitt, implica infatti non solo che l'uguale venga trattato in modo uguale, ma – conseguenza inevitabile – il disuguale in modo disuguale. Proprio in virtù di quell'indeterminatezza contenutistica che caratterizza la democrazia (il fatto che solo apparentemente i differenti soggetti che si organizzano democraticamente fanno riferimento al medesimo popolo), infatti, c'è bisogno che il principio democratico – l'identità tra governanti e governati – venga determinato da un punto di vista politico, che si stabilisca, cioè, una disuguaglianza in base alla quale l'identità suddetta possa assumere una effettiva concretezza. In tal senso, non solo per Schmitt la democrazia non è di per sé in antitesi con la dittatura, ma ad essa pertiene strutturalmente una logica discriminatoria senza la quale non avrebbe alcuna possibilità di costituirsi concretamente come regime politico.

Proprio questo tratto discriminante, che solo può conferire alla democrazia lo *status* di regime politico, viene totalmente misconosciuto, per il giurista tedesco, da quella dottrina liberale, che, a partire dall'epoca dei lumi, diventa dominante nel panorama europeo. La discussione e il dibattito parlamentare, infatti, non possono pervenire ad una qualche conclusione, se non interrompendo quel dialogo, che, solo in una prospettiva infinita mantiene un qualche riferimento alla verità.

La critica schmittiana al liberalismo, dunque, è una critica condotta in nome della ragione giuridica: è proprio l'impotenza e ineffettualità del parlamentarismo e del concetto di legge ad esso conforme, infatti, a produrre un pericoloso scollamento tra il diritto positivo e la realtà empirica.

In *Politische Theologie* (1922) il decisionismo si eleva quindi al rango di autentica dottrina dello Stato. Data l'impossibilità di fondare la decisione su una norma generale, infatti, il problema della *Rechtsverwirklichung* può essere risolto solo da una decisione che nasce da un nulla normativo. Proprio perché l'ambito del giuridico non coincide con la sfera normativa, ma ingloba il momento della decisione sul caso concreto, dunque, in esso è presente un'apertura strutturale al politico: alla decisione discriminatoria tra omogenei e non omogenei all'ordinamento. Il diritto, infatti, non è definibile a partire da una situazione normativa presupposta: la normalità dell'ordinamento giuridico riposa su una decisione che l'ha stabilita discriminando, decidendo sul caso concreto.

Il concetto di sovranità va inteso in relazione a quello di *Ausnahmezustand*, dunque, proprio perché quest'ultimo, pur rientrando necessariamente nella sfera del giuridico, non può essere definito e stabilito a priori da una norma, ma chiama in causa, per la sua definizione e per il suo superamento, una decisione politica.

Al pari della connessione tra il piano normativo e quello politico della decisione, il legame tra politica e teologia non è qualcosa di occasionale. Anche in questo caso, infatti, vi è una ragione strutturale di ordine logico, per la quale non è possibile pensare la politica se non attraverso la struttura teoretica della teologia. Così come l'ambito giuridico non è affatto puro, ma chiama in causa logicamente una decisione politica, infatti, il politico, al pari della teologia, per quanto si collochi in una dimensione mondana e secolarizzata, non è pensabile se non in riferimento ad un piano ideale o trascendente.

Non si tratta, per Schmitt, né di individuare un fondamento teologico della politica, né di stabilire un'autonomia della politica nei confronti di qualsivoglia riferimento spirituale o metafisico, ma di cogliere la struttura teoretica che accumuna entrambe: la forma rappresentativa.

La doppia dipendenza - del diritto dalla politica, della politica dalla teologia -, giunge quindi ad un'ulteriore determinazione nel saggio del 1923 intitolato: *Römischer Katholizismus und politische Form*. Più che ai concetti e alla struttura teoretica della teologia, tuttavia, qui Schmitt si sofferma sull'architettura istituzionale della Chiesa di Roma e sulla necessità di pensare la forma Stato in conformità a tale modello. In questo libro Schmitt sottolinea, infatti, come la Chiesa di Roma, proprio perché si configura come un'istituzione che, nella figura del Papa, rappresenta un'assenza (quella di Cristo), riesce a garantire la stabilità del suo ordinamento anche in tempi di divisioni e di tumulti. La Chiesa di Roma non risolve il conflitto tra le diverse posizioni dottrinali attraverso una discussione, un dibattito o un trattato di teologia, ma attraverso il ricorso alla decisione infallibile del Papa. L'autorità papale non trova il proprio fondamento nella persona del Papa, in quanto uomo singolare, ma in quanto mediatore di una verità trascendente. In un'epoca dominata dalla forma di governo liberale, da una parte, e dal bolscevismo istituzionalizzato, dall'altra, la razionalità politica della Chiesa, si presenta dunque agli occhi di Schmitt come l'unica in grado di contrastare una piena tecnicizzazione ed economicizzazione della politica.

Se nel primo capitolo sono stati analizzati i fondamenti teorici della teoria giuridica decisionista nei saggi giovanili e nelle opere immediatamente successive, nel secondo – intitolato *Norma, decisione, ordinamento concreto. Una discontinuità apparente* – si tratta di valutare se tali principi si mantengano saldi anche nel successivo sviluppo del pensiero

schmittiano. Particolarmente rilevante, al fine di confutare una certa linea interpretativa che rinviene una svolta nel percorso speculativo schmittiano, da un pensiero giuridico fondato sulla decisione ad un altro denominato degli ordini concreti (*konkrete Ordnungsdenken*), risulta l'analisi comparativa delle tre edizioni del celebre saggio *Der Begriff des Politischen*. La tesi da cui muove Schmitt in *Der Begriff des Politischen* è espressa nella prima frase dell'opera: "Il concetto di Stato presuppone il concetto del politico". I due caratteri salienti del concetto di Stato – *status* e popolo – risultano comprensibili, infatti, solo a partire da un pieno intendimento del concetto del politico. Si tratta dunque di pervenire ad una determinazione concettuale del politico che prescinda nella sua formulazione dal concetto di Stato. Andrà dunque individuata una coppia concettuale in grado di ravvisare il politico, senza alcun rimando ad altre sfere dell'agire umano. Nella prima edizione del saggio (1927), tale distinzione è individuata nella coppia concettuale amico/nemico. La contrapposizione amico/nemico vale quale distinzione peculiare del politico, tuttavia, solo se con essa non si allude ad un significato psicologico e soggettivo, ma ad uno puramente esistenziale. Insomma, se agli altri ambiti competono contrasti di tipo spirituale e ideale, solo il politico ha a che fare con una contrapposizione esistenziale, che tocca la base materiale dell'uomo: la vita e la morte.

Ora, la seconda edizione del saggio, quella apparsa nel 1932, differisce in modo sostanziale dal testo originario, proprio in merito alla questione della caratterizzazione del politico quale ambito autonomo dell'agire umano. Nel testo del 1932, infatti, la concezione del politico basata sull'ambito lascia il posto ad un modello basato sull'intensità. La seconda edizione di *Der Begriff des Politischen*, dunque, opera una desostanzializzazione del concetto di politico. Eliminando il riferimento all'ambito autonomo del politico e virando verso una concezione del politico basata sul concetto d'intensità, infatti, il giurista tedesco tenta di svincolarsi da un'idea sostanzialistica del politico, legata cioè ad una base materiale presupposta (il popolo).

Nella terza edizione (1933), infine, ancor più chiaramente rispetto alla versione del 1932, Schmitt sottolinea che il politico emerge e si sviluppa a partire dalla sfera conflittuale e fluida delle relazioni sociali e non può essere pensato in riferimento ad una qualche unità sostanziale presupposta (il popolo). Non si tratta, invero, di dimostrare l'ineluttabilità del politico facendo leva sulla naturalità della contrapposizione amico/nemico, ma di constatare l'emergere, nel ventre stesso del divenire sociale, di un legame intersoggettivo, che in riferimento al suo contrario (l'isolamento individuale), assume i tratti di un'unità politica. Se nella versione del 1932 la polarità amico/nemico veniva evidentemente pensata a partire da un primato dell'inimicizia, attraverso questa nuova formulazione si assiste ad una vera e propria inversione

di quel primato. È a partire dallo spontaneo formarsi di un nucleo intersoggettivo e comunitario, infatti, che Schmitt pensa ora il rapporto politico tra amici e nemici. Proprio perché questo nucleo non può essere pensato come una sostanza immutabile e presupposta, pena ricadere nelle contraddizioni della prima versione di *Der Begriff des Politischen*, tuttavia, il giurista di Plettenberg ci pare qui riabilitare il ruolo dello Stato. Quale detentore dello *jus belli* e decisore del nemico politico, infatti, lo Stato è l'unico soggetto in grado di garantire l'unità politica di una comunità.

Anche la *Verfassungslehre* (1927) mostra a ben vedere non pochi elementi di ambiguità: da un lato, essa può essere interpretata come la *summa* del decisionismo schmittiano, dall'altro, a fronte di affermazioni che fanno pensare che sia la decisione il fondamento dell'ordinamento giuridico, ce ne sono altre che pongono a monte di questa decisione altri elementi. Ora, nel tentativo di venire a capo di tale problematica, risulta di fondamentale importanza prestare attenzione all'opposizione tra democrazia e liberalismo. Allo Stato non è infatti riconosciuto da parte liberale nessun potere d'interferire nello spazio vitale, privato e inviolabile degli individui. La costituzione è infatti pensata come un sistema chiuso di norme che regola e limita il potere dello Stato, presupponendone l'esistenza. Se lo Stato di diritto è pensato dal liberalismo come un mero normativismo, allora, rileva Schmitt, appare immediatamente evidente come la componente politica delle costituzioni moderne – l'effettivo superamento del principio di legittimità dinastico-monarchico – non faccia capo alla dottrina liberale, ma a quella democratica. Se da un lato, dunque, il piano normativo non può che essere preceduto da una decisione che metta in forma una determinata volontà politica (principio rappresentativo), dall'altro, quella stessa decisione non è pensabile se non come espressione di una soggettività concreta e omogenea (principio d'identità). Attraversata da elementi che fanno capo alla dottrina liberale e da altri di matrice democratica, dunque, la costituzione dello Stato borghese di diritto è innanzitutto una costituzione mista. Essa, invero, legittima il piano normativo (lo Stato di diritto) appellandosi alla decisione di un potere costituente e al tempo stesso pone in relazione tale decisione con un piano ordinamentale concreto e presupposto, cioè con l'unità sostanziale del popolo. Nel descrivere la struttura teorica della costituzione borghese di diritto come un miscuglio di elementi liberali e democratici, ci pare evidente, dunque, che Schmitt voglia altresì svelarne la natura instabile e transitoria. Se si considera il contesto storico in cui Schmitt scrive la *Verfassungslehre* – la crisi di Weimar – si comprende infatti che la messa a nudo di questa aporeticità immanente alla costituzione borghese di diritto ha lo scopo di motivarne una radicale revisione. Insomma, riconoscendo la natura spuria della costituzione borghese di diritto, ci pare che Schmitt lasci intendere già nella *Verfassungslehre* che l'ordine

costituzionale, l'unità politica del popolo, possa essere garantita solo se si innesta nello stesso ordine costituzionale un'istanza di decisione permanente.

Al fine di operare una revisione dello Stato borghese di diritto, dunque, Schmitt scrive prima *Der Hüter der Verfassung* (1931) e poi *Legalität und Legitimität* (1932). In entrambi questi testi l'obiettivo è quello di motivare, su basi giuridiche, un rafforzamento dell'elemento decisorio all'interno della compagine statale. Nel saggio del 1931, attraverso un'analisi approfondita della costituzione di Weimar, Schmitt rinviene nel presidente del Reich il vero custode della costituzione. Una speciale istituzione che non sta al di sopra degli altri poteri costituzionali, ma accanto ad essi. È questo, infatti, il senso di un potere neutrale il cui compito è assicurare il funzionamento dei diversi poteri e difendere la costituzione in caso di necessità. In *Legalität und Legitimität*, quindi, nel rilevare che la discrezionalità dell'azione amministrativa e il suo non essere vincolata ad uno scopo più alto che non il perseguimento dell'obiettivo individuale e particolare per cui è stata creata costituisce il fondamento dello Stato totale, Schmitt sottolinea come la Repubblica di Weimar – in quanto dominata dal potere politico dei partiti – sia già uno Stato totale. Si tratta tuttavia per Schmitt di uno Stato totale per debolezza (*totalen Staat aus Schwäche*), poiché permette a chiunque abbia la maggioranza in parlamento di servirsi dell'apparato pubblico al fine di attuare il proprio programma. Ecco allora, che, ancora una volta, Schmitt sottolinea come solo attraverso una decisione insindacabile sullo stato d'eccezione può esser posto rimedio al conflitto tra le diverse compagini sociali ed economiche dello Stato. Solo se vi è un'istanza che metta in forma, che rappresenti, l'unità del popolo sovrano si giunge a quella neutralizzazione attiva che è il presupposto essenziale perché vi sia uno Stato.

Dopo aver tentato di scongiurare l'avvento del potere del nazionalsocialismo, spinto da motivazioni puramente opportunistiche, Schmitt aderisce al nazismo il primo maggio del 1933. In almeno due testi della sua produzione – *Staat, Bewegung, Volk* e *Der Führer schützt das Recht* – questa adesione si ripercuote sulla scientificità delle analisi. Se sotto il profilo teorico i testi redatti in questo periodo rappresentano un *unicum* – un'elaborazione confusionaria e contraddittoria che non può essere in alcun modo dedotta dal pensiero precedentemente formulato, né trova nella successiva fase internazionalista un qualche proseguimento –, dal punto di vista soggettivo dei convincimenti e delle intenzioni politiche essi rivelano un lato oscuro e inaccettabile dell'uomo Carl Schmitt che non può essere taciuto. Ben oltre il 1936 – anno in cui Schmitt venne scomunicato ufficialmente dalle SS –, infatti, il giurista di Plettenberg riempì i propri scritti di riferimenti esplicitamente antisemiti, manifestando un'affinità spirituale con l'ideologia nazista, che per molti aspetti lascia esterrefatti.

Un maggiore spessore teorico e scientifico è riscontrabile, tuttavia, in due altri testi del periodo nazista di Schmitt. Si tratta di *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (1934) e *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes* (1938). La tesi principale del testo del 1934 è che dal punto di vista concettuale, è possibile fare riferimento a tre distinti tipi di pensiero giuridico: normativismo, decisionismo, pensiero degli ordini concreti. Sebbene ogni pensiero giuridico operi sia con regole, sia con decisioni, sia con ordinamenti, infatti, per Schmitt, se si risale all'idea fondamentale di ciascun pensiero ci si accorge che essa è sempre rinvenuta in una di quelle tre forme. Se da un lato, però, Schmitt sostiene apertamente l'esistenza di tre forme distinte di pensiero giuridico (normativismo, decisionismo, pensiero degli ordini concreti), dall'altro, pone a monte di ciascun tipo di pensiero un'immagine fondamentale dell'uomo e della giustizia. Se certamente Schmitt in questo saggio allude esplicitamente all'autonomia di ciascuno dei tre tipi di pensiero giuridico, dunque, ad un'analisi attenta ci pare che tanto il normativismo, quanto il pensiero degli ordini concreti rimandino necessariamente ad un'istanza di decisione. Entrambi, infatti, in *actu signatu* affermano la loro indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra forma di pensiero giuridico, in *actu exercitu*, però, non possono prescindere dalla decisione di un'istanza sovrana che fa valere in modo coercitivo la legge e l'immagine antropologica ad essa confacente.

Al netto di una presentazione piuttosto schematica, che nell'elevare il pensiero degli ordini concreti al rango di pensiero giuridico alternativo al decisionismo paga un prezzo evidente alla situazione storico politica del tempo, il saggio non ci pare dunque contraddire l'impianto teorico del decisionismo. Tanto il normativismo, quanto il pensiero degli ordini concreti, infatti, rimandano ad una decisione originaria, che discrimina tra ordine e disordine, tra situazione normale e caos.

Il saggio del 1938, invece, ribalta sotto molti aspetti l'immagine di un Hobbes decisionista. Sebbene il *Leviathan* di Hobbes assuma per Schmitt i caratteri di una grande macchina volta alla creazione della pace e dell'ordine, in quanto contro di lui non può darsi alcun diritto di resistenza, né attraverso l'appello ad un diritto soggettivo, né su fondamenti e argomenti religiosi, infatti, nell'affrontare il problema della fede nei miracoli il filosofo inglese pare aggirare il punto decisivo: egli lascia al singolo, invero, la libertà interiore di credere o di non credere. Pur individuando nel *Leviathan* di Hobbes l'origine della deriva tecnicista e neutrale dello Stato liberale moderno, la vera polemica di Schmitt si concentra tuttavia su quegli autori di stampo liberale, che, esasperando quell'incrinatura appena visibile, intesero ribaltare il rapporto che Hobbes aveva fissato tra interno ed esterno. L'analisi critica del pensiero di Hobbes non ci pare dunque segnare un distacco definitivo dalla prospettiva decisionista da parte

di Schmitt. Cogliendo il punto debole della trattazione hobbesiana per il resto compatta e mirabile, egli è infatti più interessato a mostrare la manipolazione e il sovvertimento che tale prospettiva ha subito ad opera dei pensatori liberali, che a screditare il pensiero giuridico decisionista.

Il terzo capitolo intitolato: *La politica oltre lo Stato*, è dedicato interamente alla produzione internazionalista di Schmitt. Muovendo da una serrata critica al diritto internazionale promosso dalla *League of Nations* (portatore di un concetto discriminatorio di guerra), il giurista tedesco teorizza un nuovo modello di relazioni internazionali, incentrato sul concetto di *Großraum*. Come si riscontra nel saggio del 1939 *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*, per Schmitt è la Dottrina Monroe, nella versione isolazionista originaria, a racchiudere in sé i caratteri fondamentali dell'ordinamento spaziale dei *Großräume*: 1) il principio di non intervento, 2) l'egemonia politica e militare di una forza imperiale che si fa garante del principio di non intervento, 3) il rispetto reciproco del principio di non intervento tra *Großräume*. La versione originaria della dottrina Monroe assume la valenza paradigmatica di un principio giusinternazionalistico di grande spazio perché fonda un ordinamento spaziale concretamente determinato. L'idea politica che permea il grande spazio "America" non vale invero come un principio universale, ma trae la propria cogenza e concretezza dalla demarcazione di uno spazio tellurico delimitato (il continente americano), pensato in contrapposizione ad un'alterità concreta (il sistema interstatale europeo).

Affinché vi sia un reale superamento dell'ordinamento spaziale facente capo allo Stato, tuttavia, il *Reich* non deve essere pensato come il semplice difensore delle varie realtà etniche del *Großraum*, per il resto dotate di una loro autonomia e indipendenza. Non tutti i popoli, infatti, afferma Schmitt, sono all'altezza di quel *minimum* di organizzazione e disciplina che lo Stato presuppone. Il nesso tra *Reich*, *Großraum* e principio di non intervento – decisivo per la cogenza e concretezza del *Großraumordnung* – non si costituisce, invero, come un nesso originario e naturale, ma è unilateralmente affermato e promosso dallo stesso *Reich*. È solo quest'ultimo che può stabilire, cioè, se e quando intervenire per dirimere una controversia tra popoli all'interno del proprio *Großraum* o, in difesa di quest'ultimo, in virtù di una violazione del principio di non intervento. Il *Reich* pare contraddistinguersi, dunque, rispetto alle altre entità popolari o parastatali, proprio perché detiene il monopolio della decisione politica. Il rifiuto dei metodi di ingerenza indiretta delle potenze universalistiche pare coincidere, invero, con l'affermazione di un potere assoluto del *Reich* di intervenire negli affari interni del proprio *Großraum*. Sebbene muovendo da presupposti spaziali radicalmente diversi, dunque, il *Reich*

pare esercitare nel grande spazio di sua influenza un tipo di sovranità molto simile a quella che lo stesso Schmitt riconosceva allo Stato. In tal senso, nel perpetuare il modello della sovranità statale la teoria del grande spazio non ci pare una risposta adeguata ai problemi della crisi dell'ordinamento spaziale tellurico e statale che lo stesso Schmitt aveva sollevato.

In *Der Nomos der Erde* (1950), quindi, la ricostruzione storico-giuridica dell'ordinamento europeo successivo alla pace di Vestfalia, permette a Schmitt di sistematizzare l'intera riflessione in campo internazionalista. In questo testo, infatti, Schmitt offre una delle più avvincenti ricostruzioni storiche dello sviluppo del diritto internazionale dalle sue origini medioevali sino all'inizio della guerra fredda. L'analisi prende le mosse da una breve trattazione del diritto internazionale del Medioevo cristiano. Pur essendo un ordinamento preglobale, infatti, è proprio dalla dissoluzione di tale ordine spaziale, per Schmitt, che è potuto sorgere lo *jus publicum europeo*. In particolare, fu superando la dottrina medioevale della guerra condotta *ex justa causa*, che il nuovo diritto internazionale stabilì un ordinamento basato sulla sovranità territoriale degli Stati. L'unità complessiva del diritto internazionale del Medioevo europeo si basava infatti sulla distinzione fondamentale tra il territorio dei popoli cristiani (*respublica christiana*) e quello dei popoli non cristiani o pagani. La possibilità di pervenire ad una limitazione della guerra nei territori della *respublica christiana* – a un ordinamento dotato di una precisa collocazione spaziale – era dunque data da questa peculiare unità tra *imperium* e *sacerdotium*, che conferiva all'imperatore la responsabilità e l'onore di svolgere la propria funzione secondo la dottrina del *katéchon*.

A ben vedere, però, l'interpretazione schmittiana da un punto di vista storico non risulta particolarmente convincente. Se è vero che la coscienza cristiana europea del tempo costituì un forte vettore di criminalizzazione nei confronti degli infedeli, rimane il fatto che la tradizione della guerra giusta, pur distinguendo le guerre combattute fra i cristiani da quella combattute fra cristiani ed infedeli, considerava applicabili molti degli istituti dello *jus in bello* anche a queste ultime. Se i territori dominati dagli infedeli venivano considerati come uno spazio di missione cristiana, dunque, era solo in virtù del fatto che a quelle popolazioni era stato attribuito un differente *status*. È del resto lo stesso Schmitt, non appena approfondisce il passaggio dall'*ordo* medioevale a quello moderno, a precisare che tale transizione avviene come un processo di secolarizzazione dello *status* ritenuto normale. Proprio dall'idea che i popoli del Nuovo mondo non siano considerabili come soggetti politici, ma meramente come oggetti da plasmare o annichilire, infatti, che prende le mosse la disputa circa i criteri di misura e le delimitazioni valide per un ordinamento spaziale globale. Attribuendo alle nuove distese di terra e di mare lo *status* di spazi di libera espansione e dominio, e contestualmente, individuando

nello Stato territoriale sovrano europeo la misura *standard* di un ordinamento giuridico civilizzato, lo *jus publicum europeum* riesce infatti a pervenire ad una limitazione della guerra sul suolo del vecchio continente. Se le guerre oltre la linea potevano svolgersi senza alcuna remore morale o giuridica, le guerre combattute sul suolo europeo tra Stati sovrani diventavano guerre misurate tra pari intestatari dello *jus belli*.

Se in epoca medioevale la *respublica christiana* traeva la sua concretezza spaziale dall'avversità confessionale verso gli infedeli, dunque, con la creazione del moderno Stato neutrale la dimensione spaziale perde la connotazione religiosa e morale che aveva nel Medioevo, venendo formalizzata come una caratteristica peculiare del diritto statale. Lungi dal configurarsi come un sovvertimento radicale del paradigma cristiano-medioevale, ci pare allora che il passaggio dall'*ordo* medioevale a quello moderno consista in una semplice modifica dello *status* politico e istituzionale ritenuto normale: dall'ormai obsoleta distinzione tra cristiani ed infedeli – soggetta all'*auctoritas* del papa – si passa alla secolarizzata classificazione fra territori statali e spazi liberi, teorizzata da giuristi al servizio di un governo.

Stante il carattere non normativo dell'equilibrio spaziale dello *jus publicum europeum*, dunque, allorché il costituzionalismo liberale tentò di formalizzare da un punto di vista legale la distinzione tra sfera pubblico-statale e ambito del privato (la non statualità della proprietà, del commercio e dell'economia), osserva Schmitt, si pervenne all'esito paradossale di una soppressione di quella stessa differenziazione. Stabilendo che la separazione tra pubblico e privato dovesse valere quale presupposto fondamentale per la costituzione statale, cioè, il liberalismo finì per confondere due piani che fino ad allora erano rimasti nettamente distinti. Se da un lato, permaneva apparentemente un diritto internazionale inter-statale basato sulla sovranità territoriale degli Stati, dall'altro, sancendo per via costituzionale la distinzione tra sfera pubblica e ambito del privato, emergeva nel ventre stesso del diritto internazionale inter-statale uno spazio economico, che implicava evidentemente un superamento dei confini politico-statali. Non essendoci più alcun "luogo dell'anomia", dunque, l'occupazione delle terre libere da dominio statale diventa una questione indeterminabile dal diritto. Lungi dal pervenire ad una reale pacificazione e formalizzazione delle relazioni internazionali, dunque, questo vuoto normativismo permise il proliferare di una serie di patti e accordi tra loro contraddittori, attraverso i quali le principali potenze mondiali cercarono invano di spartirsi le varie zone d'influenza. Fu in virtù di questa resa del diritto internazionale nei confronti dei reali problemi di ordine spaziale, allora, osserva Schmitt, che l'Europa entrò vacillando in una guerra mondiale che destituì il più antico continente dalla posizione di centro della terra e annullò la limitazione della guerra fino ad allora riuscita.

Oltre il vuoto normativismo di un diritto umanitario globale, tuttavia, una nuova linea – la linea dell’emisfero occidentale – si andava via via delineando, gettando la vecchia Europa sempre più ai margini di un sistema internazionale, che vedeva ora negli Stati Uniti d’America il nuovo centro propulsore della civiltà e del progresso mondiali.

Già in un articolo del 1942, intitolato *Beschleuniger wider Willen, oder: Problematik der wesentlichen Hemisphäre*, tuttavia, Schmitt rilevava l’intrinseca contraddittorietà di un mondo unificato e guidato da un’unica potenza. Anche se gli Stati Uniti avessero deciso di risolvere una volta per tutte quel dilemma tra isolamento ed intervento in favore di quest’ultimo, invero, proprio perché lo spazio America non era ormai più pensato come un ordinamento spaziale concreto, l’egemonia degli Stati Uniti sull’Europa e sul mondo non avrebbe potuto dar luogo ad un assetto geopolitico mondiale stabile. L’unica prospettiva che l’entrata in guerra degli Stati Uniti avrebbe dischiuso era quella di un mondo fintamente unificato dai valori universali della pace e della fratellanza tra i popoli. Un assetto geopolitico totalmente privo di riferimenti spaziali concreti, dunque, incapace di pervenire ad una reale limitazione della guerra. È proprio a questa prospettiva che si riferisce un articolo del 1952, dal titolo emblematico *Die Einheit der Welt*. Sebbene in quel momento l’intero mondo pareva tenuto in scacco dalle due potenze USA e URSS, infatti, entrambi i contendenti non avevano cessato di pensare ed auspicare un’unità politica mondiale. Si trattava solamente di capire, infatti, chi tra i due contendenti avrebbe vinto l’ultima battaglia prima di poter riunire tutti i popoli del mondo sotto un’unica bandiera.

Se il dualismo USA-URSS non ha affatto decretato il tramonto dell’idea di un mondo fintamente unificato da un diritto umanitario universale – privo di riferimenti spaziali concreti e dunque incapace di operare un’effettiva limitazione della guerra –, altrettanto non è da escludersi, però, che la tensione tra i due blocchi non sia altro che un passaggio in direzione di una nuova pluralità. La possibilità che il mondo si organizzi in grandi blocchi di organizzazione e controllo – secondo la teoria del grande spazio – non può infatti essere esclusa per Schmitt, ma anzi si dimostra l’unico scenario in cui la guerra non sarebbe intesa in termini discriminatori.

Il quarto capitolo (*Oltre Schmitt. Ordinamento dei grandi spazi, globalizzazione e Europa*), infine, discute la teoria internazionalista schmittiana in relazione con altre recenti ipotesi di sviluppo del sistema internazionale su base non statale. Strutturandosi come un discorso aperto al futuro, la teoria internazionalista di Schmitt ci pare infatti possa essere valutata e compresa meglio se confrontata con il nostro presente storico e filosofico. Benché la teoria del grande spazio finisca a nostro avviso per rimanere imbrigliata in alcune aporie della ragione politica moderna che lo stesso Schmitt aveva rilevato, infatti, dall’analisi di alcune recenti riflessioni sul possibile sviluppo storico e politico dell’Europa, sui nuovi assetti

geopolitici mondiali, sul rapporto norma-eccezione nel contesto biopolitico, nonché sui paradossi della democrazia occidentale, ci si accorge che molti dei problemi sollevati da Schmitt risultano ancor oggi irrisolti.

Se, come abbiamo cercato di dimostrare, l'intero percorso intellettuale del Nostro è volto a dimostrare l'inaggirabilità del momento della decisione nel contesto giuridico, infatti, guadagnare un orizzonte di pensiero nel campo del diritto e della politica, radicalmente alternativo a quello di Schmitt, significherebbe non solo porre in questione la razionalità del decisionismo, ma altresì mostrare la possibilità concreta di una prassi giuridico-politica alternativa. Si tratterà, in altri termini, di dimostrare la possibilità di un agire politico che si lasci definitivamente alle spalle il principio schmittiano della sovranità: "sovrano è chi decide sullo stato di eccezione".

Ora, sono molte le elaborazioni teoriche formulate da giuristi, politologi, filosofi del diritto e della politica, che, in dialogo e in contrasto con il pensiero del Nostro, hanno cercato di fuoriuscire dal paradigma della sovranità. Non potendo discuterle tutte, ne abbiamo scelte quattro che ci sembrano particolarmente interessanti, al fine di cogliere un problema complessivo nel concepire una prassi giuridico-politica alternativa a quella pensata da Schmitt. I quattro autori che abbiamo preso in considerazione (Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Antonio Negri e Chantal Mouffe) insistono, infatti, pur in forme diverse, sulla possibilità di fuoriuscire dal paradigma della sovranità attraverso una radicalizzazione del concetto di potere. Ciascuno di loro imputa a Schmitt, invero, il difetto di aver inteso il potere come mera potenza che precede l'atto, laddove invece esso è sempre anche potenza di non volgere all'atto. Far luce su questa originaria impotenza del potere, dunque, dovrebbe permettere, secondo questi autori, di riconsiderare lo spazio politico come il luogo in cui si fronteggiano diverse posizioni e raggruppamenti, che proprio perché accomunati da questa comune impotenza, tuttavia, si riconoscono parti di un tutto indivisibile e immanente. Portarsi oltre l'orizzonte della sovranità, dunque, significherebbe intendere il potere come potere puramente costituente, che mai si esaurisce nelle forme determinate e contingenti del potere costituito.

Quello che questi autori ci pare ignorino, però, è che la dimensione impotente del potere, la sua incoercibilità alle forme determinate del potere costituito, non era affatto estranea all'orizzonte di pensiero di Schmitt. È proprio perché il potere non si esaurisce nel potere costituito, infatti, che la decisione sullo stato d'eccezione, cifra della sovranità, deve essere intesa come una neutralizzazione attiva, che lungi dall'annichilire il conflitto lo integra nel sistema come potenziale "caso d'eccezione" a disposizione del sovrano.

Insomma, se è vero che per il giurista di Plettenberg il problema del potere è sempre una questione che inerisce la sua limitazione, o per meglio dire la sua “messa in forma”, è altresì vero che tale limitazione scaturisce proprio dall’impotenza costitutiva del potere, ossia dal fatto che esso sfugge sempre alle forme determinate del potere costituito. Far leva su un ambito di negatività radicale, al fine di guadagnare uno spazio di azione politica sottratto al paradigma della sovranità ci pare dunque una mossa destinata al fallimento. Si potrà certo mostrare la possibilità sempre aperta di un’alternativa al potere costituito, infatti, ma non si riuscirà ad impedire una dialettica conflittuale tra potere costituente e potere costituito. Se anche il potere è inteso come pura potenza, non destinata all’atto, infatti, ci pare evidente che nel momento in cui si pensa ad un agire politico alternativo a quello del potere costituito – ad una prassi costituente – non si possa che andare incontro a quella dialettica conflittuale tra le parti, che è il “motore” della decisione sovrana.

Resumo em Português

A tese de doutoramento intitulada: *Pensar o conflito. A decisão jurídica de Carl Schmitt: do Estado à teoria do Nomos* está dividida em duas partes (1. A racionalidade da decisão, 2. Um novo Nomos da terra), cada uma das quais consiste em dois capítulos.

No primeiro capítulo intitulado *Fundamentos teóricos da decisão jurídica*, a gênese da decisão schmittiana é discutida e analisada. Após ter debutado no cenário da ciência jurídica alemã em 1910 com a publicação da sua tese intitulada *Über Schuld und Schuldarten - Eine terminologische Untersuchung*, Schmitt continua a sua pesquisa no campo criminal com a publicação de 1912 intitulada *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*. Se no texto de 1910 Schmitt se movia em busca de um conceito normativo de culpa desprovido de qualquer referência meta-jurídica de ordem moral ou filosófica, chegando a introduzir uma equivalência entre culpa e vontade de culpar. No curto ensaio de 1912, o jovem Schmitt percebe que essa equação não tem em consideração a relação complexa entre norma e decisão que ocorre na prática judicial. A intuição da qual o jovem Schmitt se inspira neste ensaio é a seguinte: pensar que entre a norma - como codificada no critério jurídico - e a sua aplicação jurídica existe sempre uma lacuna, uma descontinuidade que manifesta o elemento puro da decisão. De facto, a essência da lei não está para Schmitt na determinação de um conteúdo particular, mas na determinação de ser lei. Com base nesta suposição, chamada por Schmitt de postular a certeza jurídica (*Postulat der Rechtsbestimmtheit*), a aplicação da norma ao caso concreto, no qual consiste a decisão, configura-se como um ato de síntese entre teoria e prática jurídica que não se justifica com base numa alegada concessão analítica entre a norma e o caso jurídico, mas sim na atestação de uma discrepância estrutural entre o abstrato (conteúdo normativo) e o concreto (o caso da dúvida).

A publicação do ensaio *Der Wert des Staats und die Bedeutung des Einzelnen* indica uma etapa fundamental na pesquisa de Schmitt. Neste texto de 1914, pela primeira vez, Schmitt envolve-se com o problema da *Rechtsverwirklichung* no plano geral do direito público. A mesma incoerência entre teoria e prática jurídica, que em *Gesetz und Urteil* determinava a impossibilidade de subsumir o critério da decisão correta do conteúdo positivo da lei, é agora colocada na base de uma análise sobre a natureza peculiar do Estado. Dado o dualismo entre norma e facto, isto é, o Estado deve ser pensado como a realidade capaz de mediar entre os dois mundos. Se por um lado existe a Ideia do Direito que, como tal, é irreduzível a qualquer positividade e, por outro, a realidade factual, da qual é impossível tirar qualquer princípio

normativo, o Estado legitima-se, como realidade empírica, como um mero legislador. O trabalho de realização do direito ocorre dentro do horizonte da Ideia de lei: se a ideia de lei não estivesse pressuposta, não existiria nenhum Estado.

Dada a posição ambígua da Ideia de lei, ao mesmo tempo original (coessencial) e absolutamente distinta do âmbito do real, o trabalho de realização da Ideia de lei no mundo por parte do Estado, não pode que implicar a realização da própria ideia. No que diz respeito ao desenvolvimento subsequente da teoria da decisão, no ensaio de 1914, a ênfase recai mais no maior respeito da lei pelo Estado do que na centralidade do momento da decisão. Se em *Der Wert des Staates* o Estado se apresenta como um "servidor do direito", no sentido de que o direito se configura como pré-condição para a mesma decisão soberana que torna efetiva a lei, em *Politische Theologie* é essa mesma decisão que é pressuposta pela lei como norma jurídica.

O carácter formador da decisão soberana à qual, embora não de forma coerente e radical, já se referiu *Der Wert des Staates*, é então intensificado em dois ensaios dos anos Vinte: *Die Diktatur* de 1921 e *Die Lage des heutigen Parlamentarismus* de 1923. Em ambos os textos, o principal objetivo polémico de Schmitt é a tradição jurídica liberal que, desde a época do Iluminismo, se estabeleceu como dominante no cenário europeu. No centro do ensaio sobre a ditadura está a distinção conceitual entre a ditadura comissária e a soberana. Uma diferença que não reside no facto de que uma implica uma comissão enquanto a outra não, mas reside no tipo de poder que essa comissão emana. No caso da ditadura comissária, afirma Schmitt, o mandador da comissão é um poder constituído (*pouvoir constitué*), enquanto que para a ditadura soberana é um poder constituinte (*pouvoir constituant*). Se no caso da ditadura comissária os poderes especiais são conferidos ao ditador em virtude de uma disposição constitucional específica - para a qual diante de uma ameaça real à existência do Estado, as normas constitucionais são suspensas a fim de restabelecer a situação normal -, a ditadura soberana tira o seu próprio impulso e legitimidade de uma constituição que ainda não foi escrita. Por um lado, a decisão *contra legem*, que para Schmitt é a característica fundamental da ditadura soberana, o ato formativo do sistema jurídico é revelado: de facto, somente através da colocação em prática de uma instância que se refere ao poder constituinte, o direito se pode transformar em lei. Por outro lado, e precisamente porque o poder constituinte é ilimitado e irreduzível a uma determinação precisa, essa mesma decisão é soberana apenas de maneira transitória. A instância formativa e coercitiva da decisão soberana, nunca pode esgotar o potencial polémico do poder constituinte em relação à ordem atual.

A ligação entre democracia e ditadura observada por Schmitt já em 1921, é, portanto, reafirmada - no contexto de uma crítica radical ao parlamentarismo - em 1923 em *Die*

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Para Schmitt, o regime democrático implica não apenas que o mesmo seja tratado da mesma maneira, mas - uma consequência inevitável - o desigual de maneira desigual. Precisamente em virtude da indeterminação do conteúdo que caracteriza a democracia (o facto de que apenas aparentemente os diferentes sujeitos que se organizam democraticamente se referem às mesmas pessoas), há uma necessidade de que o princípio democrático - a identidade entre governantes e governados - seja determinado de um ponto de vista político que é estabelecido, isto é, uma desigualdade com base na qual a identidade mencionada pode assumir uma concretização real. Neste sentido, e não só para Schmitt, a democracia não está em si mesma em desacordo com a ditadura, mas estruturalmente pertence a uma lógica discriminatória sem a qual não existiria a possibilidade de se constituir concretamente como um regime político.

Precisamente este traço discriminativo que sozinho pode conferir à democracia o *status* de um regime político, é totalmente desconsiderado para o jurista alemão por aquela doutrina liberal que, a partir da era do esclarecimento, se torna dominante no panorama europeu. De facto, a discussão e o debate parlamentar não podem chegar a nenhuma conclusão senão interrompendo esse diálogo que, apenas numa perspectiva infinita, mantém alguma referência à verdade.

A crítica schmittiana do liberalismo é, portanto, uma crítica levada a cabo em nome da razão jurídica: é precisamente a impotência e a ineficácia do parlamentarismo e do conceito de direito que, na verdade, se conforma a produzir um perigoso distanciamento entre o direito positivo e a realidade empírica.

Em *Politische Theologie* (1922), o decisionismo eleva-se assim à categoria de doutrina autêntica do estado. Dada a impossibilidade de basear a decisão numa regra geral, na verdade, o problema da *Rechtsverwirklichung* só pode ser resolvido por uma decisão que surge de um nada normativo. Precisamente porque o âmbito do jurídico não coincide com a esfera normativa mas incorpora o momento da decisão sobre o caso concreto, nele está presente uma abertura estrutural ao político: a decisão discriminatória entre homogénea e não homogénea ao sistema jurídico. De facto, a lei não pode ser definida a partir de uma suposta situação normativa: a normalidade do sistema jurídico repousa sobre uma decisão que a estabeleceu discriminando, decidindo sobre o caso específico.

O conceito de soberania deve ser entendido em relação ao conceito de *Ausnahmezustand*, precisamente porque este último, embora entre necessariamente na esfera do jurídico, não pode ser definido e estabelecido a priori por uma norma, mas põe em dúvida, pela sua definição e pela sua superação, uma decisão política.

Tal como a ligação entre o plano normativo e o político da decisão, o vínculo entre política e teologia não é algo de ocasional. Também neste caso, existe uma razão estrutural de ordem lógica para a qual não é possível pensar em política senão através da estrutura teórica da teologia. Assim como o domínio jurídico não é de todo puro mas chama em causa logicamente uma decisão política, de facto, a política, tal como a teologia, por mais que se coloque numa dimensão mundana e secularizada, é impensável exceto em referência a um plano ideal ou transcendental.

Para Schmitt, não se trata de identificar um fundamento teológico da política, nem de estabelecer uma autonomia da política em relação a qualquer referência espiritual ou metafísica, mas de distinguir a estrutura teórica que ambas acumulam: a forma representativa.

A dupla dependência - do direito da política, da política da teologia - chega a uma nova determinação no ensaio de 1923 intitulado: *Römischer Katolizismus und politische Form*. No entanto, mais do que aos conceitos e à estrutura teórica da teologia, aqui Schmitt concentra-se na arquitetura institucional da Igreja de Roma e na necessidade de pensar a forma de Estado em conformidade com esse modelo. De facto, neste livro Schmitt enfatiza como a Igreja de Roma, precisamente porque se configura como uma instituição que na figura do Papa representa uma ausência (a de Cristo), é capaz de garantir a estabilidade do seu sistema mesmo em tempos de divisões e tumultos. A Igreja de Roma não resolve o conflito entre as diferentes posições doutrinárias por meio de discussão, debate ou tratado teológico, mas recorrendo à infalível decisão do Papa. A autoridade papal não encontra o seu fundamento na pessoa do Papa, como um homem singular, mas como mediador de uma verdade transcendente. Numa era dominada pela forma de governo liberal, de um lado, e pelo bolchevismo institucionalizado, do outro, a racionalidade política da Igreja, aos olhos de Schmitt, apresenta-se como a única capaz de contrastar uma tecnicização completa e económica da política.

Se no primeiro capítulo os fundamentos teóricos da teoria jurídica da decisão foram analisados nos ensaios juvenis e nas obras imediatamente posteriores, no segundo - intitulado *Norma, decisão, sistema concreto. Uma descontinuidade aparente* - é uma questão de avaliar se esses princípios permanecem firmes mesmo no desenvolvimento subsequente do pensamento schmittiano. Particularmente importante, a fim de invalidar uma certa linha interpretativa que revela um ponto de viragem no caminho especulativo schmittiano, de um pensamento jurídico baseado na decisão a outro denominado das ordens concretas (*konkrete Ordnungsdenken*), resulta a análise comparativa das três edições do famoso ensaio *Der Begriff des Politischen*. A tese da qual Schmitt se move *Der Begriff des Politischen* é expressa na primeira frase da obra: "O conceito de Estado pressupõe o conceito do político". As duas

características salientes do conceito de Estado - *status* e povo - são compreensíveis apenas a partir de uma compreensão completa do conceito do político. É, portanto, uma questão de chegar a uma determinação conceitual do político independentemente da formulação do conceito de Estado. Será identificado um par conceitual capaz de reconhecer o político sem qualquer referência a outras esferas da ação humana. Na primeira edição do ensaio (1927), essa distinção é identificada no par conceitual amigo/inimigo. O contraste amigo/inimigo vale como uma distinção peculiar do político, no entanto, apenas se não se referir a um significado psicológico e subjetivo, mas a um significado puramente existencial. Resumindo, se às outras áreas competem contrastes de tipo espiritual e ideal, somente o político tem a ver com um contraste existencial que toca a base material do homem: a vida e a morte.

A segunda edição do ensaio, publicada em 1932, difere substancialmente do texto original, precisamente sobre a questão da caracterização do político como estrutura autónoma da ação humana. De facto, no texto de 1932, a concepção do político baseada no campo dá lugar a um modelo baseado na intensidade. A segunda edição de *Der Begriff des Politischen* efetua uma desostanzialização do conceito do político. Ao eliminar a referência ao domínio autónomo do político e desviando para uma concepção do político baseado no conceito de intensidade, na verdade, o jurista alemão tenta desvincular-se de uma ideia substancialista do político ligada a uma suposta base material (o povo).

Finalmente, na terceira edição (1933), ainda mais claramente do que na versão de 1932, Schmitt enfatiza que o político emerge e se desenvolve a partir da esfera conflituosa e fluida das relações sociais e não pode ser pensado em referência a alguma unidade substancial pressuposta (o povo). Não se trata de demonstrar a inevitabilidade do político baseando-se na naturalidade da oposição amigo/inimigo, mas de constatar a distinção, no seio do desenvolvimento social, de um vínculo intersubjetivo que, em referência ao seu oposto (o isolamento individual), assume os traços de uma unidade política. Se na versão de 1932 a polaridade amigo/inimigo foi evidentemente concebida a partir de uma primazia de antagonismo, através desta nova formulação assiste-se a uma inversão real dessa primazia. É a partir da formação espontânea de um núcleo intersubjetivo e comunitário que Schmitt pensa agora na relação política entre amigos e inimigos. Precisamente porque este núcleo não pode ser pensado como uma substância imutável e pressuposta sob pena de cair de volta nas contradições da primeira versão de *Der Begriff des Politischen*, no entanto, o jurista de Plettenberg parece reabilitar o papel do Estado. Qual detentor do *jus belli* e decisor do inimigo político, de facto, o Estado é o único sujeito capaz de garantir a unidade política de uma comunidade.

O *Verfassungslehre* (1927) mostra também muito claramente alguns elementos de ambiguidade: por um lado, pode ser interpretado como *summa* da decisão de Schmitt, por outro, de frente a afirmações que fazem pensar que a decisão é a base do sistema jurídico, existem outros que colocam outros elementos a montante desta decisão. Numa tentativa de compreender este problema, é de fundamental importância prestar atenção à oposição entre democracia e liberalismo. Ao Estado, não é de facto reconhecido como parte liberal qualquer poder de interferir no espaço vital, privado e inviolável dos indivíduos. A constituição é projetada como um sistema fechado de regras que regula e limita o poder do Estado assumindo a sua existência. Se o Estado de direito é concebido pelo liberalismo como um mero normativismo então, assinala Schmitt, torna-se imediatamente claro como o componente político das constituições modernas - a superação efetiva do princípio da legitimidade dinástico-monárquica - não pertence à doutrina liberal mas à democrática. Se, por um lado, o plano normativo só pode ser precedido por uma decisão que ponha em forma uma determinada vontade política (princípio representativo), por outro, essa mesma decisão é impensável apenas como expressão de uma subjetividade concreta e homogênea (princípio da identidade). Atravessada por elementos que pertencem à doutrina liberal e a outra doutrina democrática, a constituição do Estado burguês de direito é, em primeiro lugar, uma constituição mista. De facto, ela legitima o plano normativo (o Estado de direito) apelando à decisão de um poder constituinte e, ao mesmo tempo, relaciona essa decisão a um plano legislativo concreto e pressuposto, isto é, à unidade substancial do povo. Ao descrever o quadro teórico da constituição burguesa de direito como uma mistura de elementos liberais e democráticos, parece evidente que Schmitt pretende revelar a sua natureza transitória e instável. Se considerarmos o contexto histórico em que Schmitt escreve o *Verfassungslehre* - a crise de Weimar - compreende-se que a revelação deste imaterial intrínseco à constituição burguesa de direito tem como objetivo motivar uma revisão radical. Resumindo, reconhecendo a natureza espúria da constituição burguesa de direito, parece-nos que Schmitt dê a entender já no *Verfassungslehre* que a ordem constitucional, a unidade política do povo, só pode ser garantida se uma instância de decisão permanente for inserida na mesma ordem constitucional.

Para efetuar uma revisão do Estado burguês de direito, Schmitt escreve primeiro *Der Hüter der Verfassung* (1931) e depois *Legalität und Legitimität* (1932). Em ambos os textos, o objetivo é motivar, numa base jurídica, o fortalecimento do elemento decisório dentro da estrutura do Estado. No ensaio de 1931, através de uma análise aprofundada da constituição de Weimar, Schmitt encontra o verdadeiro guardião da constituição no presidente do Reich. Uma instituição especial que não está acima dos outros poderes constitucionais mas ao lado deles.

De facto, este é o sentido de um poder neutro cuja tarefa é assegurar o funcionamento dos diferentes poderes e defender a constituição em caso de necessidade. Em *Legalität und Legitimität*, ao salientar que a apreciação da ação administrativa e a sua não vinculação a um objetivo maior do que a busca do objetivo individual e particular para o qual ela foi criada, constituem a base do Estado total, Schmitt enfatiza como a República de Weimar - já dominada pelo poder político dos partidos - seja já um Estado total. No entanto, para Schmitt, trata-se de um Estado total devido à fraqueza (*totalen Staat aus Schwäche*), uma vez que permite que qualquer pessoa com uma maioria no parlamento utilize o aparato público para implementar o seu próprio programa. Eis que, mais uma vez, Schmitt sublinha como somente através de uma decisão inquestionável sobre o estado de exceção pode ser remediado o conflito entre as diferentes estruturas sociais e económicas do Estado. Apenas se existe um exemplo que molda e que representa, a unidade do povo soberano se chega àquela neutralização ativa que é o princípio essencial para que um Estado exista.

Depois de ter tentado evitar o advento do poder do nacional-socialismo, impulsionado por razões puramente oportunistas, Schmitt aderiu ao nazismo em 1 de maio de 1933. Em pelo menos dois textos de sua produção - *Staat, Bewegung, Volk* e *Der Führer schützt das Recht* - esta adesão tem repercussões sobre a natureza científica das análises. Se de um ponto de vista teórico os textos escritos nesse período representam um *unicum* - uma elaboração confusa e contraditória que não pode ser deduzida de qualquer forma do pensamento previamente formulado, nem encontra qualquer continuação na fase internacionalista subsequente - do ponto de vista subjetivo das convicções e intenções políticas eles revelam um lado obscuro e inaceitável do homem Carl Schmitt que não pode ser mantido em silêncio. Bem além de 1936 - o ano em que Schmitt foi oficialmente excomungado pela SS - o jurista de Plettenberg preencheu os seus escritos com referências explicitamente antissemitas, manifestando uma afinidade espiritual com a ideologia nazista que em muitos aspetos nos deixa estupefactos.

Uma maior profundidade teórica e científica pode ser encontrada, no entanto, em dois outros textos do período nazista de Schmitt. Trata-se de *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* (1934) e *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes* (1938). A tese principal do texto de 1934 é que, do ponto de vista conceitual, é possível referir-se a três tipos distintos de pensamento jurídico: normativismo, decisão e pensamento de ordens concretas. Embora todo o pensamento jurídico opere tanto com regras, como com decisões e com sistemas, de facto, para Schmitt, se voltarmos à ideia fundamental de cada pensamento percebemos que ela é sempre encontrada numa dessas três formas. Se por um lado Schmitt apoia abertamente a existência de três formas distintas de pensamento jurídico

(normativismo, decisão e pensamento de ordens concretas), por outro, ele coloca uma imagem fundamental do homem e da justiça diante de cada tipo de pensamento. Se neste ensaio Schmitt alude explicitamente à autonomia de cada um dos três tipos de pensamento jurídico, para uma análise cuidadosa, parece-nos que tanto o normativismo quanto o pensamento das ordens concretas se referem necessariamente a uma instância de decisão. De facto, em *actu signatu* ambos afirmam a sua independência e autonomia em relação a qualquer outra forma de pensamento jurídico, no entanto, em *actu exercitu* eles não podem desconsiderar a decisão de uma instância soberana que faz valer de modo coercitivo a lei e a imagem antropológica a ela adequada.

Após uma apresentação bastante esquemática que elevando o pensamento de ordens concretas à categoria de pensamento jurídico alternativo à decisão, paga um preço óbvio à situação histórica-política da época, o ensaio não parece contradizer o quadro teórico da decisão. De facto, tanto o normativismo quanto o pensamento de ordens concretas se referem a uma decisão original que discrimina entre ordem e desordem, entre situação normal e caos.

O ensaio de 1938, por outro lado, inverte em muitos aspetos a imagem de um Hobbes decisionista. Embora o *Leviathan* de Hobbes assuma para Schmitt o carácter de uma grande máquina que visa criar paz e ordem, já que contra ele não pode haver nenhum direito de resistência, nem através do apelo a um direito subjetivo, nem sob fundamentos e argumentos religiosos, de facto, ao tratar do problema da fé nos milagres o filósofo inglês parece contornar o ponto decisivo: ele deixa ao indivíduo a liberdade interior de acreditar ou não acreditar. Ainda que identificando no *Leviathan* de Hobbes a origem da deriva tecnicista e neutral do Estado liberal moderno, a controvérsia real de Schmitt concentra-se naqueles autores liberais que, exasperando aquela abertura dificilmente visível, pretendiam inverter a relação que Hobbes tinha fixado entre interior e exterior. A análise crítica do pensamento de Hobbes não parece marcar um distanciamento definitivo da perspectiva de decisão de Schmitt. Reconhecendo o ponto fraco do tratado hobbesiano para o resto compacto e maravilhoso, ele está mais interessado em mostrar a manipulação e a subversão que essa perspectiva sofreu devido aos pensadores liberais, que a desmascarar o pensamento jurídico decisionista.

O terceiro capítulo intitulado: *A política além do Estado*, é inteiramente dedicado à produção internacionalista de Schmitt. Passando de uma crítica rigorosa ao direito internacional promovida pela *League of Nations* (portadora de um conceito discriminatório de guerra), o jurista alemão teorizou um novo modelo de relações internacionais centrado no conceito de *Großraum*. Como pode ser visto no ensaio de 1939 *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte* para Schmitt é a Doutrina Monroe, na versão

original isolacionista, que contém em si as características fundamentais do sistema espacial do *Großräume*: 1) o princípio da não-intervenção, 2) a hegemonia política e militar de uma força imperial que garante o princípio da não-intervenção, 3) o respeito recíproco do princípio da não-intervenção entre *Großräume*. A versão original da doutrina de Monroe assume o valor paradigmático de um princípio jusinternacionalista de grande espaço porque estabelece um sistema espacial concreto e determinado. A ideia política que integra o grande espaço "América" não se sustenta como um princípio universal mas extrai a sua irrefutabilidade e consistência da demarcação de um espaço telúrico delimitado (o continente americano), concebido em oposição a uma alteridade concreta (o sistema interestadual europeu).

Para que haja uma superação real do sistema espacial do chefe de Estado, o *Reich* não deve ser pensado como o simples defensor das várias realidades étnicas do *Großraum*, para o resto dotado de uma sua autonomia e independência. Na verdade, afirma Schmitt, nem todos os povos cumprem o *minimum* de organização e disciplina que o Estado pressupõe. A ligação entre *Reich*, *Großraum* e o princípio da não-intervenção - decisivo para a irrefutabilidade e consistência do *Großraumordnung* - não se constitui como um elo original e natural, mas é afirmado unilateralmente e promovido pelo mesmo *Reich*. É apenas este último que pode estabelecer, se e quando intervir, para resolver uma controvérsia entre os povos dentro da própria *Großraum* ou, em defesa desta última, em virtude de uma violação do princípio da não intervenção. O *Reich* parece distinguir-se em relação a outras entidades populares ou paraestatais, precisamente porque detém o monopólio da decisão política. A recusa dos métodos de interferência indireta das potências universalistas parece coincidir com a afirmação de um poder absoluto do *Reich* de intervir nos assuntos internos da sua própria *Großraum*. Apesar de partir de suposições espaciais radicalmente diferentes, o *Reich* parece exercer no grande espaço de sua influência uma espécie de soberania que é muito semelhante àquela que o próprio Schmitt reconhecia ao Estado. Nesse sentido, ao perpetuar o modelo de soberania do Estado, a teoria do grande espaço não nos parece uma resposta adequada aos problemas da crise do sistema espacial telúrico do estado que o próprio Schmitt tinha levantado.

Em *Der Nomos der Erde* (1950), a reconstrução histórico-jurídica do sistema europeu após a paz de Vestfália, permite a Schmitt de sistematizar toda a reflexão no campo internacionalista. De facto, neste texto Schmitt oferece uma das reconstruções históricas mais convincentes do desenvolvimento do direito internacional desde as suas origens medievais até ao início da Guerra Fria. A análise começa com uma breve discussão do direito internacional na Idade Média cristã. Embora seja um sistema pré-global, para Schmitt é precisamente a partir da dissolução desta ordem espacial que surgiu *Jus publicum europeu*. Em particular, foi

superando a doutrina medieval da guerra de conduta *ex justa causa* que o novo direito internacional estabeleceu um sistema baseado na soberania territorial dos Estados. A unidade global do direito internacional da Idade Média europeia baseava-se na distinção fundamental entre o território dos povos cristãos (*respublica christiana*) e o dos povos não cristãos ou pagãos. A possibilidade de alcançar uma limitação da guerra nos territórios de *respublica christiana* - para um sistema dotado com uma colocação espacial precisa - era dada por esta unidade peculiar entre *imperium* e *sacerdotium*, que atribuía ao imperador a responsabilidade e a honra de cumprir a sua função de acordo com a doutrina do *katéchon*.

No entanto, a interpretação schmittiana de um ponto de vista histórico não é particularmente convincente. Se é verdade que a consciência cristã europeia da época constituiu um forte vetor de criminalização contra os infiéis, permanece o facto de que a tradição da guerra justa, que distingue ao mesmo tempo as guerras entre cristãos e aquelas combatidas entre cristãos e infiéis, considerava aplicável muitos dos institutos do *jus in bello* também para estas últimas. Se os territórios dominados pelos infiéis eram considerados como um espaço de missão cristã, era somente em virtude do facto de que àquelas populações tinha sido atribuído um *status* diferente. É o mesmo Schmitt, assim que ele intensifica a passagem do *ordo* medieval ao moderno, a esclarecer que essa transição ocorre como um processo de secularização do *status* considerado normal. É precisamente da ideia de que os povos do Novo Mundo não são considerados sujeitos políticos mas apenas objetos a serem moldados ou aniquilados, que inicia a disputa sobre os critérios de medição e os limites válidos para um sistema espacial global. Atribuindo às novas extensões de terra e mar o *status* de espaços de livre expansão e dominação e, ao mesmo tempo, identificando no Estado territorial soberano europeu a medida *standard* de um sistema jurídico civilizado, o *jus publicum europeum* consegue, na verdade, cumprir uma limitação da guerra no solo do velho continente. Se as guerras além da linha podiam ocorrer sem remorso moral ou jurídico, as guerras combatidas em solo europeu entre Estados soberanos tornavam-se guerras medidas entre detentores iguais do *jus belli*.

Se durante a idade média a *respublica christiana* adquiria a sua consistência espacial na adversidade do confessionalismo para os infiéis, com a criação do Estado moderno neutro a dimensão espacial perde a conotação religiosa e moral que tinha na Idade Média tendo sido formalizada como uma característica única do direito estatal. Longe de ser uma subversão radical do paradigma cristão-medieval, parece-nos então que a passagem do *ordo* medieval ao moderno consiste numa simples alteração do *status* político e institucional considerado normal: da distinção agora obsoleta entre cristãos e infiéis - sujeita a *auctoritas* do papa - passamos para

a classificação secularizada entre territórios estatais e espaços livres, teorizada por juristas ao serviço de um governo.

Dado o carácter não normativo do equilíbrio espacial do *jus publicum europeum*, quando o constitucionalismo liberal tentou formalizar do ponto de vista legal a distinção entre esfera público-estatal e esfera privada (o não-estado de propriedade, do comércio e da economia), observa Schmitt, chegou-se ao resultado paradoxal de uma supressão dessa mesma distinção. Estabelecendo que a separação entre público e privado deve ser uma condição fundamental para a constituição do Estado, isto é, o liberalismo acabou por confundir dois planos que até então se mantinham claramente distintos. Se, por um lado, permanecia aparentemente um direito internacional interestatal baseado na soberania territorial dos estados, por outro, ao estabelecer pela via constitucional a distinção entre a esfera pública e a esfera privada, surgiu no ventre do próprio direito internacional interestatal um espaço económico que implicava evidentemente uma superação das fronteiras político-estatais. Não havendo mais nenhum "lugar de anomia", a ocupação das terras livres do domínio do Estado torna-se uma questão indeterminável do direito. Longe de conseguir uma pacificação e formalização real das relações internacionais, este normativismo vazio permitiu a proliferação de uma série de pactos e acordos contraditórios, através dos quais as principais potências mundiais tentaram em vão de dividir as várias zonas de influência. Foi em virtude dessa rendição do direito internacional contra os problemas da ordem espacial, observa Schmitt, que a Europa entrou numa guerra mundial vacilante que destituiu o continente mais antigo da posição central da terra e anulou a limitação da guerra até então bem sucedida.

No entanto, além do normativismo vazio de um direito humanitário global, uma nova linha - a linha do hemisfério ocidental - foi gradualmente delineada, lançando a velha Europa cada vez mais à margem de um sistema internacional que via agora nos Estados Unidos da América a nova força motriz da civilização e do progresso mundial.

Já num artigo de 1942, intitulado *Beschleuniger wider Willen, oder: Problematik der wesentlichen Hemisphäre*, Schmitt observou a contradição intrínseca de um mundo unificado impulsionado por um único poder. Mesmo se os Estados Unidos tivessem decidido resolver de uma vez por todas esse dilema entre isolamento e intervenção em favor deste último, precisamente porque o espaço América deixou de ser pensado como um sistema espacial concreto, a hegemonia dos Estados Unidos na Europa e no mundo não poderia ter dado origem a uma estrutura geopolítica mundial estável. A única perspetiva que a entrada na guerra dos Estados Unidos teria aberto, era a de um mundo falsamente unido pelos valores universais da paz e da fraternidade entre os povos. Uma estrutura geopolítica totalmente desprovida de

referências espaciais concretas, incapaz de cumprir uma limitação real da guerra. É a esta perspetiva que se refere um artigo de 1952, com o título emblemático *Die Einheit der Welt*. Embora, naquele momento o mundo inteiro parecesse controlado pelas duas potências dos EUA e da URSS, de facto, ambos os adversários não tinham deixado de pensar e desejar uma unidade política mundial. Tratava-se unicamente de perceber qual dos dois adversários teria vencido a última batalha antes de ser capaz de reunir todos os povos do mundo sob uma única bandeira.

Se o dualismo EUA-URSS não decretou de maneira alguma o pôr do sol da ideia de um mundo que é falsamente unificado por um direito humanitário universal - desprovido de referências espaciais concretas e incapaz de exercer uma limitação efetiva da guerra -, não pode ser excluído, no entanto, que a tensão entre os dois blocos não seja mais do que uma passagem na direção de uma nova pluralidade. A possibilidade de que o mundo seja planeado em grandes blocos de organização e controlo - de acordo com a teoria do grande espaço - não pode ser excluída por Schmitt, mas demonstra o único cenário em que a guerra não seria entendida em termos discriminatórios.

O quarto capítulo (*Além de Schmitt. Organização de grandes espaços, globalização e Europa*) discute a teoria internacionalista schmittiana em relação a outras hipóteses recentes para o desenvolvimento do sistema internacional numa base não estatal. Estruturando-se como um discurso aberto ao futuro, a teoria internacionalista de Schmitt parece-nos que possa ser avaliada e compreendida quando comparada ao nosso presente histórico e filosófico. Embora a teoria do grande espaço termine na nossa visão por permanecer emaranhada em algumas aporias da razão política moderna que o próprio Schmitt apontou, de facto, a partir da análise de algumas reflexões recentes sobre o possível desenvolvimento histórico e político da Europa, sobre as novas estruturas geopolíticas mundiais, sobre a relação norma-exceção no contexto biopolítico, bem como nos paradoxos da democracia ocidental, percebemos que muitos dos problemas levantados por Schmitt não foram resolvidos ainda hoje.

Se, como tentámos demonstrar, todo o caminho intelectual do Nosso tem como objetivo demonstrar a inegabilidade do momento de decisão no contexto jurídico, ganhar um horizonte de pensamento no campo do direito e da política, radicalmente alternativo ao de Schmitt significará, não só questionar a racionalidade da decisão, mas também mostrar a possibilidade concreta de uma prática jurídico-política alternativa. Em outras palavras, será uma questão de demonstrar a possibilidade de uma ação política que deixará para trás o princípio schmittiano de soberania: "soberano é quem decide sobre o estado de exceção".

Muitas são as elaborações teóricas formuladas por juristas, cientistas políticos, filósofos do direito e da política que, em diálogo e em contraste com o pensamento de Schmitt, tentaram

escapar do paradigma da soberania. Não sendo possível de discutir todas elas, escolhemos quatro que nos parecem particularmente interessantes, a fim de compreender um problema geral na concepção de uma prática jurídico-política alternativa à concebida por Schmitt. Os quatro autores que tomámos em consideração (Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Antonio Negri e Chantal Mouffe) insistem, embora em diferentes formas, sobre a possibilidade de escapar do paradigma da soberania através de uma radicalização do conceito de poder. Na verdade, cada um deles imputa a Schmitt o defeito de ter entendido o poder como uma mera potência que precede o ato, em vez de este ser sempre também potência de não recorrer ao ato. Esclarecer esta impotência original do poder deveria permitir, segundo estes autores, reconsiderar o espaço político como o lugar onde diferentes posições e agrupamentos se defrontam, que por compartilhar esta impotência comum reconhecem, no entanto, partes do poder político num todo indivisível e imanente. Ir além do horizonte da soberania significará entender o poder como um poder puramente constitutivo que nunca termina nas formas determinadas e contingentes do poder constituído.

No entanto, o que estes autores parecem ignorar é que a dimensão impotente do poder, a sua incoercibilidade às formas determinadas de poder constituído, não era de forma alguma estranha ao horizonte de pensamento de Schmitt. É precisamente porque o poder não termina no poder constituído, que a decisão sobre o estado de exceção, a soberania, deve ser entendida como uma neutralização ativa que, longe de aniquilar o conflito, o integra no sistema como um potencial "caso excecional" à disposição do soberano.

Resumindo, se é verdade que para o jurista de Plettenberg o problema do poder é sempre uma questão que diz respeito à sua limitação, ou melhor, à sua "concretização", também é verdade que essa limitação decorre da impotência constitutiva do poder, isto é, do facto de que este escapa sempre às formas determinadas do poder constituído. Apelar ao âmbito de negatividade radical a fim de ganhar um espaço de ação política do paradigma da soberania parece-nos uma manobra condenada ao fracasso. Será certamente possível mostrar a possibilidade sempre aberta de uma alternativa ao poder constituído, mas não será possível impedir uma dialética conflituosa entre o poder constituinte e o poder constituído. Se o poder é também entendido como potência pura, não destinada ao ato, parece-nos evidente que quando pensamos numa ação política alternativa à do poder constituído - a uma práxis constitutiva - não se possa encontrar a dialética conflituosa entre as partes, que é o "motor" da decisão soberana.

BIBLIOGRAFIA

Testi di Carl Schmitt in ordine cronologico

1910

Über Schuld und Schuldarten, Schletter'sche Buchhandlung, Breslau 1910.

1911

Besprechung der Schrift "Philosophie des Als-Ob" von H. Vaihinger, in «Die Rheinlande», 11, 1911, pp. 429-430.

1912

Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, Beck, München 1912.

1913

Selbstanzeige des Buches "Gesetz und Urteil", in «Kant Studien», 1, XVIII, Berlin 1913, pp. 166-167, ora anche in *Tagebücher. Oktober 1912 bis Februar 1915*, Akademie Verlag, Berlin 2005, pp. 345-346.

Juristische Fiktionen, in «Deutsche Juristen-Zeitung», 18, 1913, pp. 804-806.

1914

Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Duncker & Humblot, Berlin 2004.

1916

Diktatur und Belagerungszustand. Eine Staatsrechtliche Studie (1916), in *Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 3-20.

1917

Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scolastische Erwägung, in «Summa», I, n.2, 1917/1918, pp. 71-80.

1919

Politische Romantik, Duncker & Humblot, Berlin 1919.

1921

Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsbegriffs bis zum proletarischen Klassenkampf, München-Leipzig 1921.

1922

Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Duncker & Humblot, München-Leipzig 1922.

1923

Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker & Humblot, Berlin 1923.

Römischer Katholizismus und politische Form, Klett-Cotta, Stuttgart 1923.

1924

Die Wahlordnung für das Saargebiet vom 20 April 1920. Ein Beitrag zur Lehre von den Prinzipien rechtlicher Ordnung, in «Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht», XXXIV, 1924, pp. 415-420.

1925

Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik, Verlag der Rheinischen Zentrums Partei und Kommissionsverlag der Rheinischen Volkswacht, Köln 1925.

Der Status quo und der Friede, in *Positionen und Begriffe*, Duncker & Humblot, Berlin 1925, pp. 33-42.

Reichspräsident und Weimarer Verfassung, in «Kölnische Volkszeitung», LXVI, 1925, 15. März 1925.

Die Kernfrage des Völkerbundes, in «Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich», XLVIII, 1925, 4, pp. 1-26.

1926

Das doppelgesicht des Genfer Völkerbundes, in *Die Kernfrage des Völkerbundes*, Dümmler, Berlin 1926, pp. 80-82.

1927

Der Völkerbund und Europa, in «Hauptversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn», 1927, pp. 39-48.

1928

Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Berlin 1928.

1929

Wesen und Werden des faschistischen Staates, in «Schmolers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, Jahrgang 53., Heft 1 (1929), pp. 107-113.

Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitischen (1929), in *Der Begriff des Politischen*, Duncker & Humblot, Berlin 1932, pp. 66-81.

Der Hüter der Verfassung, in «Archiv des öffentlichen Rechts», XVI, 2, 1929, pp. 161-237.

1931

Der Hüter der Verfassung, Mohr, Tübingen 1931.

1932

Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, Berlin 1932.

Legalität und Legitimität, Duncker & Humblot, Berlin 1932.

Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus, in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles*, Duncker & Humblot, Berlin 1932, pp. 184-203.

1933

Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland, in «Europäische Revue», IX, n. 2, p. 65-70.

Der Begriff des Politischen, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1933.

Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1933.

1934

Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934.

Der Führer schützt das Recht, in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles*, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 227-232.

1937

Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat, in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles*, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 268-273.

Der Begriffe der Piraterie, in «Völkerbund und Völkerrecht», 4, 1937, pp. 351-54.

1938

Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Klett-Cotta, Stuttgart 1938.

Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Duncker & Humblot, Berlin 1938.

1939

Großraum gegen Universalismus, in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles*, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 336-344.

Neutralität und Neutralisierung, in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles*, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 310-335.

1941

Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Dunker & Humblot [1941], Berlin 1991.

1942

Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Leipzig 1942.

Beschleuniger wider Willen oder: Problematik der westlichen Hemisphäre, in *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 431-440.

1943

Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, in *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Dunker & Humblot, Berlin 1958, pp. 386-429.

1947

Glossarium: Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Duncker & Humblot, Berlin 1991.

1950

Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47, Greven Verlag, Köln 1950.

Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europeum, Duncker & Humblot, Berlin 1974.

Donoso Cortés im gesamteuropäischen Interpretation: Vier Aufsätze, Greven Verlag, Köln 1950.

1952

Die Einheit der Welt, in *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 496-512.

1953

Nehmen/Teilen/Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung, vom Nomos her richtig zu stellen, in «Gemeinschaft und Politik. Zeitschrift für soziale und politische Gestaltung», I, n. 3, pp. 18-27.

1954

Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber, Akademie Verlag, Berlin 1994.

1955

Der neue Nomos der Erde, in *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 513-517.

1957

Die andere Hegel-Linie. Hans Freyer zum 70. Geburtstag, in «Christ und Welt», X, n. 30, 25 luglio 1957, pp. 2-5.

1958

Gespräch über der Neuen Raum, in *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 552-572.

1959

Nomos-Nahme-Name, in *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 573-591.

1963

Theorie des Partisanen: Zwischenbemerkungen zum Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, Berlin 1963.

Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Duncker & Humblot, Berlin 1963.

1967

Die Tyranie der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wertphilosophie, in AA.VV., *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Frosthoff zum 65 Geburtstag*, Kohlhammer, Stuttgart 1967, pp. 37-62.

1970

Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie, Dunker & Humblot, Berlin 1984.

1978

Die legale weltrevolution: Politischer Mehrwert als Prämie auf juristische Legalität und Superlegalität, in «Der Staat» Vol. 17, No. 3 (1978), pp. 321-339.

2000

Antworten in Nürnberg, Dunker & Humblot, Berlin 2000.

Traduzioni in italiano dei testi di Schmitt utilizzate

Acceleratori involontari, ovvero: la problematica dell'emisfero occidentale, in *Stato, grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 199-210.

Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di ogni ordinamento economico e sociale, a partire dal "nomos", in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 295-312.

Cattolicesimo romano e forma politica, Il Mulino, Bologna 2010.

Clausewitz come pensatore politico, in *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 371-406.

Dialogo sul nuovo spazio, in *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 305-330.

Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano 1984.

Essere e divenire dello Stato fascista, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 183-184.

Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano 1987.

Forme internazionalistiche dell'imperialismo moderno, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 265-292.

Glossarium, Giuffrè, Milano 2001.

Grande spazio contro universalismo, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 491-503.

I tre tipi di scienza giuridica, Giappichelli Editore, Torino 2002.

Il concetto del politico [1927], in *Stato, Grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 35-82.

Il concetto di 'politico'. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in *Le categorie del politico*, cit., pp. 89-208

Il concetto di pirateria, in «La vita italiana», 26, 1938, pp. 189-93.

Il concetto discriminatorio di guerra, Laterza, Roma-Bari 2008.

Il custode della costituzione, Giuffrè, Milano 1981.

Il doppio volto della Società ginevrina delle Nazioni, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 65-68.

Il Führer protegge il diritto (1934), in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 327-335.

Il nomos della terra, Adelphi, Milano 1991.

Il nuovo nomos della terra, in *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 293-299.

Il valore dello Stato e il significato dell'individuo, Il Mulino, Bologna 2013.

Intervista con F. Lanchester, in *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 182-183.

L'epoca delle neutralizzazioni e spoliticizzazioni, in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 167-183.

L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale, in *Stato, Grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 101-198.

L'unità del mondo, in *Stato, grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 271-285.

La condizione della scienza giuridica europea, Antonio Pellicani Editore, Roma 1996.

La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo, Giappichelli Editore, Torino 2004.

La Dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Settimo sigillo, Roma 2006.

La Renania come oggetto di politica internazionale, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 37-48.

La rivoluzione legale mondiale, in *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 468-472.

La Società delle Nazioni e l'Europa, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 141-155.

La tirannia dei valori. Riflessione di un giurista sulla filosofia dei valori, Adelphi, Milano 2008.

La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, in *Cattolicesimo romano e forma politica*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 71-85.

Legalità e legittimità, Il Mulino, Bologna 2018.

Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale, Giuffrè, Milano 2016.

Lo Status quo e la pace, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 49-63.

Nemico totale, guerra totale, Stato totale, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 389-404.

Neutralità e neutralizzazione, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 453-490.

Nomos-presa di possesso-nome, in *Stato, grande spazio, nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 339-360.

Risposte a Norimberga, Laterza, Roma-Bari 2006.

Romanticismo politico, Giuffrè, Milano 1981.

Stato, movimento, popolo in *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 255-312.

Sul Leviatano, Il Mulino, Bologna 2011.

Sviluppo dello Stato totale in Germania, in *Posizioni e concetti*, Giuffrè, Milano 2007, p. 303-312.

Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica, Giuffrè, Milano 1992.

Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 29-86.

Teoria del partigiano, Adelphi, Milano 2005.

Terra e mare, Adelphi, Milano 2002.

Bibliografia su Carl Schmitt

BALAKRISHNAN G., *The Enemy. An intellectual Portrait of Carl Schmitt*, Verso, London-New York, 2000.

BALIBAR E., *Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes*, in ID., *Violence et civilité*, Galilée, Paris 2010, pp. 323-381.

BEAUD O., *Diritto naturale e diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl Schmitt*, in «Diritto e cultura. Archivio di filosofia e sociologia», V, 1, 1995, numero monografico su *Carl Schmitt e la scienza giuridica europea*, ESI, Napoli 1995, pp. 83-114.

BEAUD O., *Les dernier jours de Weimar. Carl Schmitt face à l'avènement di nazisme*, Descartes & Cie, Parigi 1997.

BENDERSKY J. W., *Carl Schmitt. Theorist for the Reich*, Princeton University Press, Princeton 1983; trad. it., *Carl Schmitt teorico del Reich*, Il Mulino, Bologna 1989.

BERTHOLD L., *Wer hält zur Zeit den Satan auf? – Zur selbstgrossierung Carl Schmitts*, in «Leviathan», 2, 1993, pp. 285-299.

CALABRESE A., *Colpa e decisione negli scritti giuspenalistici di Carl Schmitt (1910-1912)*, in «Logos», 7, 2012.

CALABRESE A., *Tra neokantismo e positivismo giuridico: diritto e Stato nella riflessione giovanile di Carl Schmitt*, «Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche», CXIX, 2009, Giannini, Napoli 2009, pp. 155-190.

CAMPI A., *Hans. J. Morgenthau e Carl Schmitt: un bilancio critico-bibliografico*, in H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico. 'Contra' Schmitt*, Rubbettino Editore, Catanzaro 2009, pp. LVIV-CXII.

CARLONI S., *Terra e mare. Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt*, Pensa multimedia, Lecce 2013.

COLEMAN M., *Colonial war: Carl Schmitt's deterritorialization of enmity*, in LEGG STEPHEN (ed.) *Spatiality, sovereignty and Carl Schmitt. Geographies of nomos*, Routledge, London-New York 2011, pp. 127-142.

CRISTI R., *Carl Schmitt and the Authoritarian Liberalism: Strong State, Free Economy*, University of Wales Press, Cardiff 1998.

DAHLHEIMER M., *Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1998.

DE SÁ A. F., *O poder pelo poder. Ficção e Ordem no combate de Carl Schmitt em torno do Poder*, Centro de filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa 2009.

DE SÁ A. F., *Poder, Direito e Ordem. Ensaio sobre Carl Schmitt*, ViaVerita, Rio de Janeiro 2002.

DE SÁ A. F., *Sobre a justificação racional do poder absoluto: racionalismo e decisionismo na Teologia Política de Carl Schmitt*, in «Revista Filosófica de Coimbra», n. 23, vol. 12, 2003, pp. 157-180.

DUSO G. (Ed.), *La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt*, Arsenale, Venezia 1981.

DUSO G., *La rappresentazione come radice della teologia politica in Carl Schmitt*, in ID., *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 174-195.

DUSO G., *Pourquoi Carl Schmitt?*, in «Debat» n. 131, settembre-ottobre 2004.

DYZENHAUS D. (Ed.), *Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of Liberalism*, Duke University Press, Durham 1998.

FIORAVANTI M., *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, in G. GOZZI-P. SCHIERA (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale*, Il Mulino, Bologna 1987.

GALLI C., *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna 1996.

GALLI C., *Gli inizi di un lungo confronto: il giovane Schmitt su Hobbes e Spinoza*, in «Filosofia Politica», 2, agosto 2016, pp. 205-214.

GALLI C., *Lo sguardo di Giano*, Il Mulino, Bologna 2008.

GALLI C., *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Il Mulino, Bologna 2001.

GAROFALO L., *Carl Schmitt e la «Wissenschaft des römischen Rechts»*. Saggio su un cantore della scienza giuridica europea, in «Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade de A Coruña», 2007, 11, pp. 299-323.

GRAF BELLESTREM K., *Carl Schmitt und der Nationalsozialismus. Ein Problem der Theorie oder des Charakters?*, in O. W. GABRIEL, U. SARCINELLI, B. SUTOR, B. VOGEL (Hrsg.), *Der demokratische Verfassungsstaat. Theorie, Geschichte, Probleme. Festschrift für Hans Buchheim zum 70. Geburtstag*, Oldenbourg Verlag, Monaco, 1992, pp. 115-132.

GROH R., *Carl Schmitt gnostischer Dualismus*, LIT Verlag, Berlin 2014.

GROSSHEUTSCHI F., *Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon*, Duncker & Humblot, Berlin 1996.

HERRERO M., *The Political discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order*, Rowman & Littlefield, London-New York, 2015.

HOFMANN H., *Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Carl Schmitts*, Denker & Humblot, Berlin 1964, trad. it. *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, ESI, Napoli 1999.

HOOKE W., *Carl Schmitt's International thought*, Cambridge University Press, New York 2009.

HUBER R. E., *Verfassung und Verfassungswirklichkeit bei Carl Schmitt*, Blättern für deutsche philosophie, V, 2/3, 1931.

IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

KENNEDY E., *Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar*, Duke University Press, Durham 2004.

KERVÉGAN J. F., *Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité*, Presses universitaires de France, Paris 1992.

KERVÉGAN J. F., *Que faire de Carl Schmitt?*, Editions Gallimard, Paris 2011; trad. it. *Che fare di Carl Schmitt?*, Laterza, Roma-Bari 2016.

KOENEN A., *Der Fall Carl Schmitt: sein Aufstieg zum "Kronjuristen des Dritten Reiches"*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995.

KOSKENNIEMI M., *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

KÖSTER W., *Die Rede über der Raum. Zur semantischen Karriere eines deutschen Konzepts*, Synchron Wissenschaftsverlag, Heidelberg 2002.

KROCKOW V. K., *Die Entscheidung: Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1958.

LIOI F., *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, in «La Cultura», 1, 2017, pp. 75-94.

LIOI F., *Sul valore dell'individuo e la critica dello Stato nel giovane Schmitt*, in «Iride», 2, 2015, pp. 385-386.

LÖWITH K., *Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt*, (1935) in ID., *Sämtliche Schriften*, Metzler, Stuttgart 1984, v. 8.

MANNEMANN J., *Carl Schmitt und die Politische Theologie: Politischer Anti-Monothismus*, Aschendorff, Münster 2002.

MARAVIGLIA M., *La penultima guerra. Il «Katéchon» nella dottrina dell'ordine politico di Carl Schmitt*, Led, Milano 2006.

MASCHKE G., *Der Tod des Carl Schmitt*, Karolinger Verlag, Wien 1987.

MASCHKE G., *Die Zweideutigkeit der "Entscheidung"*, in AA.VV., *Complexio Oppositorum: Über Carl Schmitt*, Dunker & Humblot, Berlin 1988.

MASCHKE G., *La rappresentazione cattolica. Carl Schmitt "Politische Theologie" mit Blick auf italienische Beiträge*, in «Der Staat», 28-4, 1989.

MAUS I., *Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus: zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts*, Wilhelm Fink, Monaco 1976.

MCCORMICK J. P., *Carl Schmitt's Critique of Liberalism. Against Politics as Technology*, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

MEHRING R., *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie*, C. H. Beck, München 2009.

MEIER H., *Carl Schmitt, Leo Strauss und "Der Begriff des Politischen". Zu einem Dialog unter Abwesenden*, (2., erweiterte Auflage), J. B. Metzler, Stuttgart 1998. trad. it., *Note su «Il concetto di politico» di Carl Schmitt*, in H. MEIER, *Carl Schmitt e Leo Strauss. Per una critica della teologia politica*, Cantagalli Editore, Siena 2011, pp. 97-123.

MEIER H., *Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen*, Metzler, Stuttgart 1998.

MEIER H., *Die Lehre Carl Schmitts: Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie*, Metzler, Stuttgart 1994.

MEUTER, G. *Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalistischer Kritik der Zeit*, Dunker & Humblot, Berlin 1994.

MIGLIO G., *Sul concetto di "nomos" (1983)*, in G. MIGLIO, *Le regolarità della politica*, II, Giuffrè, Milano 1988, pp. 945-950.

MILAZZO L., *Perdere il tempo senza ritrovare lo spazio. Francisco de Vitoria secondo Carl Schmitt*, in «Materiali per una cultura della dottrina giuridica», 1, 2007, pp. 77-97.

MINCA C., ROWAN R., *On Carl Schmitt and Space*, Routledge, London 2015.

MONEREO PÉREZ J. L., *Espacio de lo político y orden internacional. La teoría política de Carl Schmitt*, El Viejo Topo, Barcelona 2015.

MOSSA A., *Schmitt e gli Stati Uniti. Breve storia di un gioco di specchi*, in «Jura Gentium», XII, 2, 2015, p. 69.

MOUFFE C., *Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy*, in C. MOUFFE (Ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso, London-New York 1999, pp. 38-53.

NEUMANN V., *Carl Schmitt als Jurist*, Mohr Siebeck, Tübingen 2015.

NEUMANN V., *Der Staat im Bürgerkrieg: Kontinuität und Wandlung des Staatsbegriffs in der politischen Theorie Carl Schmitts*, Campus Verlag, Frankfurt a. M. 1980.

NICOLETTI M., *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Morcelliana, Brescia 1990.

ODYSSEOS L., PETITO L. (Ed.), *The International political thought of Carl Schmitt*, Routledge, New York 2007.

PASQUIER E., *De Genève à Nuremberg. Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international*, Classiques Garnier, Paris 2012.

PICHLER K-H., *The Godfathers of "Truth": Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau's Theory of Power Politics*, in «Review of International Studies», n. 24, 1997, pp. 185-200.

PIETROPAOLI S., *Ordinamento giuridico e Konkrete Ordnung. Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt*, in «Jura Gentium» 2002, 2, pp.1-22.

PORTINARO P. P., *La crisi dello jus publicum europeum. Saggio su Carl Schmitt*, Edizioni di Comunità, Milano 1982.

QUARITSCH H. (Ed.), *Complexio Oppositorum*, Dunker & Humblot, Berlin 1988.

ROSATELLI J., *Gli Impero oltre gli Stati. Sul concetto di «Reich» secondo Carl Schmitt*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Vol. 40, N° 2, 2010, pp. 387-416.

RUMPF H., *Carl Schmitts und Thomas Hobbes. Idee Beziehungen und aktuelle Bedeutung, mit einer Abhandlung über die Frühschriften Carl Schmitts*, Duncker & Humblot, Berlin 1972.

RUSCHI F., *Carl Schmitt e il nazismo: ascesa e caduta del Kronjurist*, in «Jura Gentium», Vol. IX, 2012, pp. 119-141.

RÜTHERS B., *Carl Schmitt im Dritten Reich. Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung?*, Beck, Monaco 1990.

SCALONE A., «*Ketéchon*» e la scienza del diritto in Carl Schmitt, in «*Filosofia Politica*», 2, 1998, pp. 283-292.

SCALONE A., *L'ordine precario. Unità politica e pluralità nella Staatslehre novecentesca da Carl Schmitt a Joseph H. Keiser*, Polimetrica, Monza 2011.

SCALONE A., *La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?*, in «*Scienza&Politica*», Vol. XXIV, n. 56, 2017, pp. 190-191.

SCHEUERMAN W. E., *Carl Schmitt and Hans Morgenthau: Realism and beyond*, in M. C. WILLIAMS (a cura di), *Realism Reconsidered. The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*, Oxford University Press, Oxford 2007.

SCHEUERMAN W., *Carl Schmitt: The End of Law*, Rowman & Littlefield, Lanham 1999.

SCHMOECKEL M., *Die Großraumtheorie. Ein Beitrag zur Geschichte der Völkerrechtswissenschaft im Dritten Reich*, Dunker & Humblot, Berlin 1994.

SCHWAB G., *The challenge of the exception: an introduction to the political ideas of Carl Schmitt between 1921 and 1936*, Duncker & Humblot, München 1970; trad. it. *Carl Schmitt. La sfida dell'eccezione*, Laterza, Roma-Bari 1986.

SFERRAZZA PAPA E., “*Nuovi spazi, nuove armi, vecchi nemici. Carl Schmitt e la critica filosofica del potere aereo*” in *Jura Gentium*, Vol. 13 (2016), 1, pp. 37-61.

SFERRAZZA PAPA E., *L'occupazione dello spazio e la presa di possesso: Carl Schmitt e Immanuel Kant*, in «*Filosofia Politica*», 2, 2017, pp. 235-252.

SIMONS O., «*Carl Schmitt's Spatial Rhetoric*» in J. MEIERHENRICH e O. SIMONS (Ed.), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 776-802.

SÖFERLE D., “*Raum (Carl Schmitt)*”, in J. KASPER e C. WILD (Ed.), “*Rom rückwärts*”. *Europäische Übertragungsschicksale*, Fink, Paderborn 2015, pp. 75-81.

SPRENGEL R., *Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs*, Akademie Verlag, Berlin 1996.

STRAUSS L., *Anmerkungen zu Carl Schmitts Begriff des Politischen*, in «*Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*», LXVII, fasc. 6, 1932, pp. 732-749.

VOEGELIN E., *Die Verfassungslehre von Carl Schmitt. Versuch einer konstruktiven Analyse ihrer staatsrechtlichen Prinzipien*, in «*Zeitschrift für öffentliches Recht*», XI, 1931, n. 1, pp. 89-109. trad. it., *La dottrina della costituzione di Carl Schmitt. Tentativo di analisi costruttiva dei suoi principi teorici-politici*, in AA.VV., *Filosofia politica e pratica de pensiero*, FrancoAngeli, Milano 1988, pp. 291-314.

VOIGT R. (ed.), *Großraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008.

WILLIAMS M. C., *Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics*, in «*International Organization*», n. 58, 2004, pp. 633-665.

ZARKA Y. C., *Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt*, Presses Universitaires de France, Paris 2005; trad. it., *Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt*, Il melangolo, Genova 2005.

Altri testi consultati

AGAMBEN G., *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995.

AGAMBEN G., *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

AGAMBEN G., *L'uso dei corpi*, Neri Pozza, Udine 2014.

AGAMBEN G., *Stato d'eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

ALLEGRETTI V., *Sed bellum contrariatur paci. Guerra giusta e ingiusta: istituzioni*, Edizioni del Girasole, Ravenna 1997.

ARISTOTELE, *Metafisica*, Bompiani, Milano 2000.

BENJAMIN W., *Ursprung des deutschen Trauerspiels*, in ID, *Gesammelte Schriften*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1972-1989, vol. 1.1 (e Vol. 1.3).

BENVENISTE E., *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, vol. I, Einaudi, Torino 1976.

BEST W., *Völkische Großraumordnung*, in «Deutsches Recht» 10 (1940) 1. Band, p. 1006ss.

BLUMENBERG H., *Die Legitimität der Neuzeit*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1966.

BREDEKAMP H., *Der Behemoth. Metamorphosen des Anti-Leviathan*, Duncker & Humblot, Berlin 2016.

BREDEKAMP H., *Thomas Hobbes: Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder. 1651-2001*, Akademie Verlag, Berlin 2003.

CACCIARI M., *Dell'Inizio*, Adelphi, Milano 1990.

CACCIARI M., *Geofilosofia dell'Europa*, Adelphi, Milano 1994.

CACCIARI M., *Il potere che frena*, Adelphi, Milano 2013.

CACCIARI M., *Il potere che frena*, Adelphi, Milano 2013.

CACCIARI M., *L'arcipelago*, Adelphi, Milano 1997.

CAMPI A., *Hans. J. Morgenthau e Carl Schmitt: un bilancio critico-bibliografico*, in H. J. MORGENTHAU, *Il concetto del politico. 'Contra' Schmitt*, Rubbettino Editore, Catanzaro 2009, pp. LVIV-CXII.

CHAUI M., *Société et politique: les conflits au sein de la multitude*, in R. CAPORALI, V. MORFINO, S. VISENTIN (Ed.), *Spinoza: Individuo e moltitudine*, Il Ponte Vecchio, Cesena 2007, pp. 122-140.

CHIANTERA-STUTTE P., *Il pensiero geopolitico*, Carocci, Roma 2014.

CHIGNOLA S., *Sul dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze*, in AA. VV., *Genealogie della modernità*, Meltemi, Roma 2017, pp. 185-206.

DE GIOVANNI B., *Sullo stato moderno tra Schmitt e Cacciari. Con l'aiuto di Bodin e Kant*, in E. SEVERINO, V. VITIELLO (Eds.), *Inquieto pensare. Scritti in onore di Massimo Cacciari*, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 137-150.

DERRIDA J., *Séminaire La bête et le souverain, I, 2001-2002*, Édition Galilée, Paris 2008.

DREIER H., *Wirtschaftsraum – Großraum – Lebensraum. Facetten eines belasteten Begriffs*, in H. DREIER, H. FORKEL, K. LAUBENTHAL, a cura di, *Raum und Recht. Festschrift 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät*, Dunker & Humblot, Berlin 2002, pp. 47-84.

ESPOSITO R., *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Einaudi, Torino 2013.

EVRIGENIS I. D., *Images of anarchy: the rhetoric and science in Hobbe's state of nature*, Cambridge University Press, New York 2014.

GREGORIO DI NAZIANZO, *Tutte le orazioni*, Bompiani, Milano 2000.

GREWE W., *Epochen der Völkerrechtsgeschichte*, Nomos, Baden-Baden 1984.

HABERMAS J., *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva della democrazia*, Guerini e associati, Milano 1996.

HAURIOU M., *La théorie de l'institution et de la fondation*, Cahiers de la nouvelle journée, n. 4, Paris 1925.

HEGEL G. W. F., *Lineamenti di filosofia del diritto (1821)*, Laterza, Roma-Bari 2005.

HEINIMANN F., *Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im Griechischen Denken des 5. Jahrhunderts*, Friedrich Reinhardt AG., Basilea 1945.

HELLER H., *Die Krisis der Staatslehre*, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», LV, 1926, pp. 289-316.

HOBBS T., *Behemoth or the long Parliament [1681]*, University of Chicago Press, Chicago 1990.

HOBBS T., *Il Leviatano*, BUR Rizzoli, Milano 2011.

HÖHN R., *Die Wandlung im staatsrechtlichen Denken*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934.

JELLINEK G., *Allgemeine Staatslehre*, Springer, Berlin 1922.

JÜNGER E., *Die totalen Mobilmachung*, in ID., *Krieg und Krieger*, Junker und Dünhaupt, Berlin 1930, pp. 9–30.

KANT I., *Metafisica dei costumi (1797)*, Laterza, Roma-Bari 1973.

KANT I., *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in ID., *Scritti politici*, Torino, UTET, 2010.

KANTOROWICZ H., *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*, C. Winter, Heidelberg 1906.

KELSEN H., *Algemeine Staatslehre*, Springer, Berlin 1925.

KELSEN H., *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Volkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Mohr, Tübingen 1920;

KELSEN H., *Der sociologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchungen des Verhältnisses von Staat und Recht*, Mohr, Tübingen 1922.

KELSEN H., *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Paul Siebeck, Tübingen 1923; trad.it. *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della preposizione giuridica (1911;1923)*, ESI, Napoli 1997.

KELSEN H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000.

KEYNES J. M., *Le conseguenze economiche della pace*, Adelphi, Milano 2007.

KIRCHHEIMER O., *Das Problem der Verfassung*, in «Jungsozialistische Blätter», 1929, pp. 232-234; trad. it., *Il problema della costituzione*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto. Saggi sulla costituzione di Weimar*, Mucchi, Modena 2017, pp. 47-50.

KIRCHHEIMER O., *Weimar, und was dann? Entstehung und Gegenwart der Weimarer Verfassung*, Laubsche Verlasbuchhandlung, Berlin 1930; trad. it., *Weimar – e cosa dopo? Analisi di una costituzione*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto. Saggi sulla costituzione di Weimar*, Mucchi, Modena 2017, pp. 51-89.

KOELLREUTTER O., *Der Deutsche Führerstaat*, Mohr, Tübingen 1934.

KOSKENNIEMI M., *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge 2001

KRABBE H., *Die Moderne Staatsidee*, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag 1919.

LAUTERPACHT H., *The Function of Law in the International Community*, Clarendon Press, Oxford 1933.

LEIBHOLZ G., *Die Repräsentation in der Demokratie*, De' Gruyter, Berlin 1973; trad. it., *La rappresentazione nella democrazia*, Giuffrè, Milano 1989.

LOCKE J., *Due Trattati sul governo*, UTET, Torino 2010.

MORGENTHAU H. J., *Fragments of an Intellectual Autobiography: 1904-1932*, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2001.

MOUFFE C., LACLAU E., *Hegemony and Socialist Strategy: towards a radical democratic politics*, Verso, London-New York, 1985; trad. it., *Egemonia e strategia socialista*, Il melangolo, Genova 2008.

MOUFFE C., *On the Political*, Routledge, New York 2005; trad. it., *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Mondadori, Milano 2007.

MOUFFE C., *The Democratic Paradox*, Verso, London-New York 2000.

MOUFFE C., *The Return of the Political*, Verso, London-New York 1993.

MÜNKLER H., *Das Reich als politische Macht und politischer Mythos*, in ID., *Reich – Nation – Europa. Modelle politischer Ordnung*, Beltz Athenäum, Weinheim 1996, pp. 11-59.

NEGRI A., HARDT M., *Commonwealth*, Harvard University Press, New York-London 2009; trad. it., *Comune*, Rizzoli, Milano 2009.

NEGRI A., HARDT M., *Empire*, Harvard University Press, New York-London 2000; trad. it., *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, BUR, Milano 2003.

NEGRI A., HARDT M., *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, Penguin Books, London 2004; trad. it., *Moltitudine*, Rizzoli, Milano 2004.

NEGRI A., *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Sugarco Edizioni, Varese 1992.

NIETZSCHE F., *Frammenti postumi (1887-1888)*, in ID., Vol. 8. *Opere*, Adelphi, Milano 1964.

ORLANDO V. E., *Giorgio Jellinek e la storia del diritto pubblico generale*, in V. E. ORLANDO, *Scritti giuridici vari (1941-1952)*, Giuffrè, Milano 1955, pp. 87-155.

PETERSON E., *Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum*, Hegner, Leipzig 1935; trad. it., *Il monoteismo come problema politico*, Queriniana, Brescia 1983.

PETERSON E., *Was ist Theologie?*, in ID., *Theologische Traktate*, Kösel Verlag, München 1951, pp. 10-43.

PICHLER H-K., *The Godfathers of "Truth": Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau's Theory of Power Politics*, in «Review of International Studies», n. 24, 1997, pp. 185-200.

PRZYWARA E., *Humanitas. Der Mensch gestern und morgen*, Glock & Lutz, Nürnberg 1952.

ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1946.

ROMANO S., *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990.

SCALONE A., *Dalla decisione politica al compromesso istituzionale. Otto Kirchheimer e la Repubblica di Weimar*, in O. KIRCHHEIMER, *Potere e conflitto. Saggi sulla costituzione di Weimar*, Mucchi, Modena 2017, pp. 9-20.

SCALONE A., *La potenza del diritto e il principio rappresentativo*, in «Quaderni fiorentini», 46, 2017, pp. 1015-1025.

SCALONE A., *Stato, scienza e società in Hans Kelsen. Su alcune antinomie della dottrina pura del diritto*, Mucchi Editore, Modena 2016.

SCANGA P., *Dallo Stato piano al nuovo ordine della globalizzazione. La sovranità in Antonio Negri*, in «Etica & Politica», XX, 2018, 1, pp. 161-186.

SCELLE G., *Précis de droit des gens*, Recueil Sirey, Paris 1932.

THEODORE C., *Before Anarchy: Hobbes and his critics in Modern International Thought*, Routledge, New York 2016.

THOMA R., *Zur Ideologie der demokratie und des Parlamentarismus* in «Archiv für Staatwissenschaft», 1925.

THOMAS Y., *"Fictio legis". L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in «Droits», Jan. 1, Paris, 1995, pp. 17-63; trad. it., *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medioevali*, Quodlibet, Macerata 2016.

TOMBA M., *Walter Benjamin: giustizia come destituzione del diritto e anticipazione*, in «Filosofia politica», 1, 2015, pp. 243-256.

VICO G. B., *La scienza nuova*, Rizzoli, Milano 1977.

WILLIAMS M. C., *Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics*, in «International Organization», n. 58, 2004, pp. 633-665.

WINKLER H. A., *La Repubblica di Weimar: 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca*, Donzelli Editore, Roma 1998.

Per quanto riguarda gli articoli della Costituzione di Weimar citati abbiamo fatto riferimento al seguente sito:

<http://www.documentarchiv.de>